

Nr. 5454/08 R.G.N.R.D.D.A.

Nr. 4871/09 R.G.I.P. D.D.A.



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Sezione dei Giudici per le indagini preliminari**

**ORDINANZA DI**  
**APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE**  
**(272 e ss. C. p. p.)**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Antonino Laganà,  
esaminati gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di:

1. **BENESTARE GIORGIO** (detto Franco) di Francesco e TEGANO Saveria, nato a Reggio Calabria il 24/05/1960, ivi residente in Torrente Condorato I Tr. n.31 Archi.
2. **BENESTARE Angelo** di Francesco e TEGANO Saveria, nato a Reggio Calabria il 14/02/1962, ivi residente in Via Quartiere CEP Lotto XXIII n. 3 sc. G.
3. **MOLINETTI Luigi** (detto Gino) di Salvatore e di ANOIA Rosa, nato a Reggio Calabria il 10.02.1964, ivi residente Quartiere CEP lotto XX nr.11 scala D, frazione Archi.
4. **POLIMENI Francesco** (detto Franco) di Mario e di MANCO Rita, nato a Reggio Calabria il 12.02.1964, ivi residente in Via Archi Carmine nr. 4.
5. **POLIMENI Alfredo** di Mario e di MANCO Rita, nato a Reggio Calabria il 19.08.1967, ivi residente in Via Anita Garibaldi nr. 371 Gallico.
6. **RITO Alberto** di Bruno e CARUSO Giovanna, nato a Reggio Calabria il 18/02/1969, ivi residente in c.da Gullina di Archi nr.10.

7. **ZAPPIA Vincenzino** di Rosario e NICITA Angela, nato a Bianco (R.C.) il 15/03/1968, residente in RC, via Lupardini Archi nr. 17.
8. **POLIMENI Paolo** (detto Lucifero) di Andrea e di SARACENO Francesca, nato a Reggio Calabria il 16.09.1960, ivi residente in Via Villaggio Arghillà Nord nr. 1 sc. A.
9. **ARICO'Rosario** di Salvatore e di LOPRESTI Maria, nato a Reggio Calabria il 25/10/1959, ivi residente in Via Marra Trav. Privata Gallico nr.53.
10. **RIEDO Gioacchino** di Carmelo e TORTORA Caterina, nato a Reggio Calabria il 04/08/1967 ivi residente in via San Giuseppe trav-VI° int. 5 nr. 1
11. **FIRRIOLO Emilio** (detto Peppe) di Andrea e MARCIANO' Fortunata, nato a Reggio Calabria il 04/02/1960, ivi residente in C\da Corvo Archi nr.51.
12. **LAVILLA Antonio** di Giuseppe e PANZERA Carmela, nato a Reggio Calabria il 28/02/1975, ivi residente in viale Aldo Moro Trav. Scordino II nr. 4 piano 4°; di fatto domiciliato in via Armo Gallina nr.27.
13. **LAVILLA Giuseppe** di Antonio e BRUNETTI Anna, nato a Reggio Calabria il 01/09/1948, ivi residente in via Armo Gallina n. 27.
14. **POLIMENI Antonio** (detto 'u Troiu) di Cosimo e di TEGANO Vittoria, nato a Reggio Calabria il 25/03/1972, ivi residente in via Quartiere CEP lotto XXIII n.1 int. 4.
15. **RECHICHI Giuseppe Rocco Giovanni** di Antonino e ROSSI Rosa, nato a Reggio Calabria il 15/11/1958, ivi residente in via Vecchia Provinciale vico I Tr. n.32 Archi.
16. **TEGANO Giuseppe** di Angelo e Votano Maria, nato a Reggio Calabria il 16/08/1944, ivi residente in via SS 18 II Tr. nr.1/B p.3 int. 7.
17. **TEGANO Bruno** di Angelo e VOTANO Maria nato a Reggio Calabria il 12/03/1949, ivi residente in Quart. CEP Lotto XX n. 2 sc. A.

18. **UTANO Pasquale** (detto Pascali u barberi) di Antonio e MARCIANO' Caterina, nato a Reggio Calabria il 08/08/1950, ivi residente in Vecchia Provinciale nr. 3.
19. **GENNARO Mario** di Francesco e di CARBONARO Veneruccia, nato a Reggio Calabria il 28/08/1975, ivi residente in via Stradella Giuffrè II nr. 6.
20. **VAZZANA Carmelo** di Angelo e PELLICANO' Rosa nato a Reggio Calabria il 23/10/1976, ivi residente in Via Quartiere CEP Lotto XVI nr.1 int. 4.
21. **CANZONIERI Donatello** in atto detenuto dal 26.08.2009 di Filippo e di STUPPINO Liliana nato a Reggio Calabria il 09/05/1975, ivi residente in via Esperia n. 22 Is. 10.
22. **LABATE Pietro** di Paolo e FLACHI Francesca, nato a Reggio Calabria il 20.01.1951, ivi residente in Via Gebbione dr al Mare I nr. 4/B is. 2.
23. **LABATE Francesco Salvatore (detto Franco)** di Paolo e FLACHI Francesca, nato a Reggio Calabria il 18.09.1966, ivi residente in Via S.Giuseppe nr. 97, ma di fatto domiciliato in Via Soccorso angolo Via Gebbione al Mare.
24. **CANDIDO Silvio Giuseppe** di Francesco e di CARACCILO Carmela, nato a Reggio Calabria il 11.10.1950, ivi residente in Via Sila nr. 19.
25. **CACCAMO Giovanni (detto Giò Giò)** di Saverio e NOCERA Antonia, nato a Reggio Calabria il 14.09.1975, ivi residente in Rione G Via B nr. 18.
26. **FRANCO Michele** di Francesco e BELVEDERE Palma, nato ad Anoa (RC), il 07/11/1948, residente in Reggio Calabria, Via Lamonica II Pellaro nr. 39.
27. **FRANCO Roberto** di Francesco e BELVEDERE Palma, nato ad Anoa (RC), il 11/12/1960, residente in Reggio Calabria, Via Caserta Crocevia nr. 47.

## INDAGATI

TUTTI

(tranne LABATE Pietro, LABATE Francesco Salvatore, CANDIDO Silvio Giuseppe e CACCAMO Giovanni)

- a. **del delitto p. e p. dagli artt. 112, comma 1, n. 1, 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c. p.** *perché, rivestendo i ruoli di seguito meglio specificati, fanno stabilmente parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplosive anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute (come, da ultimo, accertato in occasione della cattura del boss TEGANO Giovanni, cl. '39, avvenuta in data 26.04.2010, trovato in possesso di una pistola clandestina e relativo munizionamento) - denominata "ndrangheta", presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca TEGANO" prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria, della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:*
- *commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;*
  - *acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;*
  - *realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;*
  - *impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;*
  - *gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all'associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipati;*

*all'interno della predetta articolazione territoriale si individuano i seguenti ruoli qualificati:*

**BENESTARE Giorgio, detto Franco**

*che risponde dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p., quale dirigente ed organizzatore dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, forte del legame di parentela con il capo riconosciuto della cosca Giovanni TEGANO;*

**TEGANO Giuseppe e TEGANO Bruno**

*che rispondono dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p., quali dirigenti ed organizzatori dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa;*

*in particolare, Giuseppe TEGANO, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del rapporto di parentela con il capo assoluto Giovanni TEGANO, che durante la guerra di mafia ha sostituito in presenza di impedimenti di vario genere;*

*Bruno TEGANO svolge il ruolo di cassiere della cosca TEGANO di Archi di Reggio Calabria; attualmente continua ad occuparsi degli affari di famiglia, con particolare riferimento ai rapporti con soggetti politici;*

**MOLINETTI Luigi**

*che risponde dell'ipotesi di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p., quale vertice operativo dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, a cui sono affidati compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni criminose da compiere, oltre che di coordinatore del principale gruppo di fuoco di cui si avvale la cosca di appartenenza;*

**CANZONIERI Donatello, FRANCO Michele e FRANCO Roberto**

*che rispondono dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis, comma 2, c.p., quali organizzatori dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, svolgono il fondamentale compito di sovrintendere, per conto della cosca TEGANO, alle attività criminali consumate nel quartiere di Santa Caterina di Reggio Calabria con particolare riferimento alla riscossione di somme di denaro a titolo di tangente, incarico adempiuto giovandosi della collaborazione di MURINA Carmelo, pariordinato ai fratelli FRANCO e sovraordinato al CANZONIERI;*

**BENESTARE Angelo, POLIMENI Francesco, POLIMENI Alfredo, RITO Alberto, ZAPPIA Vincenzo, POLIMENI Paolo, ARICO' Rosario, RIEDO Giocchino, FIRRIOLO Emilio detto**

“Peppe”, LAVILLA Antonio, LAVILLA Giuseppe, POLIMENI Antonio detto “Totò u troiu”, RECHICHI Giuseppe, UTANO Pasquale, **GENNARO Mario**, VAZZANA Carmelo

quali partecipi dell’articolazione territoriale dell’associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, risultano stabilmente dediti alla gestione ed alla cura degli affari illeciti della cosca TEGANO, oltre che in Reggio Calabria anche in altre parti del territorio nazionale, con compiti di esecuzione delle specifiche attività illecite a loro delegate;

in particolare:

Angelo BENESTARE, il quale durante la guerra di mafia ha preso parte a numerose azioni criminose, riveste specifico ruolo operativo di supporto all’attività di direzione svolta dal fratello Giorgio;

Francesco POLIMENI, cognato di Pasquale TEGANO, continua ad occuparsi delle attività criminali un tempo gestite in prima persona dallo scomparso Paolo SCHIMIZZI;

Alfredo POLIMENI, fratello di Francesco, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerosi condotte delittuose;

Alberto RITO ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose insieme a Giorgio BENESTARE, di cui è uomo di fiducia;

**Vincenzo ZAPPIA ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose;**

Paolo POLIMENI, alias “Lucifero”, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose;

Rosario ARICO’ ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del rapporto intrattenuto con il defunto Peppe SCHIMIZZI e con suo cognato Carmelo BARBARO; sovrintende, inoltre, le attività economiche della cosca di appartenenza;

Gioacchino RIEDO, soggetto in precedenza legato a Mario AUDINO, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose; lo stesso si è occupato anche della riscossione delle tangenti pagate dalla ditta DI STASIO a cui, prima dell’affidamento alla NEW LABOR, era affidato l’appalto di pulizia dei convogli ferroviari svolto presso la platea di lavaggio di Calamizzi;

*Emilio FIRRIOLO, detto Peppe, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose; attualmente si occupa della riscossione di tutte le tangenti pagate alla cosca TEGANO nel settore degli appalti di lavori edili, soprattutto per conto di Franco BENESTARE; si occupa della custodia delle armi a disposizione della cosca di appartenenza;*

*Antonio LAVILLA, genero di Giovanni TEGANO, svolge attività di supporto al gruppo di comando forte del legame di parentela con il capo assoluto e con lo scomparso Paolo SCHIMIZZI;*

*Giuseppe LAVILLA si occupa della gestione degli appalti di interesse della cosca; cura i rapporti con la politica e gli appartenenti alla “Reggio bene”;*

*Antonio POLIMENI, detto “Totò u troiu”, presta la propria opera finalizzata a portare messaggi a favore dei capi cosca e di spostare le armi nella disponibilità della stessa;*

*Giuseppe RECHICHI, socio privato della società mista MULTISERVIZI S.p.a., ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito durante la guerra di mafia per aver fornito supporto logistico ai gruppi di fuoco, impiegati anche nell’agguato a Nino IMERTI in agro di Fiumara di Muro; è soggetto particolarmente legato a Carmelo BARBARO;*

*Pasquale UTANO, suocero di Paolo SCHIMIZZI e cognato di Peppe TEGANO, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte a numerosi summit di ‘ndrangheta, anche in Milano e Torino, e aver portato messaggi a ‘ndranghetisti di Platì e San Luca, anche appartenenti alla famiglia SERGI; ha gestito anche la latitanza di Giovanni TEGANO curandone in prima persona gli spostamenti;*

**Mario GENNARO**, legato a Franco BENESTARE, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte ad una importante rapina ai danni di un furgone portavalori, parte del cui bottino – pari a 500.000.000 di lire – è stata consegnata al predetto BENESTARE;

*Carmelo VAZZANA, legato a Franco BENESTARE, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte ad una importante rapina ai danni di un furgone portavalori, parte del cui bottino – pari a 500.000.000 di lire – è stata consegnata al predetto BENESTARE.*

*In Reggio Calabria, provincia, altre località del territorio nazionale ed all’estero, fino al 22 marzo 2011, in permanenza;*

**relativamente alle posizioni di BENESTARE Giorgio, POLIMENI Francesco, RITO Alberto, POLIMENI Paolo, VAZZANA Carmelo, CANZONIERI Donatello, dal 06 gennaio 2001 alla data prima indicata;**

**relativamente alla posizione di MOLINETTI Luigi, dal 07 aprile 2007 alla data prima indicata;**

*relativamente alla posizione di ZAPPIA Vincenzino, dal 20 gennaio 1999 alla data prima indicata;*

*relativamente alla posizione di RIEDO Gioacchino, dal 01 novembre 2006 alla data prima indicata;*

*relativamente alla posizione di GENNARO Mario, dal 04 ottobre 2001 alla data prima indicata.*

*LABATE Pietro, LABATE Francesco Salvatore, CANDIDO Silvio Giuseppe e CACCAMO Giovanni*

b. *del delitto p. e p. dagli artt. 112, comma 1, n. 1, 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, C. p. perché, rivestendo i ruoli di seguito meglio specificati, fanno stabilmente parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplosive anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - denominata " 'ndrangheta", presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca LABATE" prevalentemente operante nel locale di Gebbione di Reggio Calabria, della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:*

- commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;*
- acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;*
- realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;*
- impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;*
- gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei*



*favori accordati, o da accordare, all'associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi;*

*all'interno della predetta articolazione territoriale si individuano i seguenti ruoli qualificati:*

***LABATE Pietro e LABATE Francesco Salvatore***

***che rispondono dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p., quale capo il primo, dirigente ed organizzatore il secondo dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa;***

***CANDIDO Silvio Giuseppe e CACCAMO Giovanni***

*rivestono il ruolo di indispensabili pedine incaricate di eseguire gli ordini impartiti e, quindi, di materiali esecutori delle azioni delittuose poste in essere in esecuzione del condiviso programma criminoso;*

*in tal contesto svolgono il ruolo di intermediari circa le specifiche disposizioni impartite dai germani LABATE ai destinatari e le modalità di ogni singola attività illecita accertata, precipuamente riferibile al controllo e alla riscossione di ingenti somme di danaro, per un totale non inferiore a 20.000,00 €, versate, a titolo di tangente, da DIMO Antonio e SORIANI Marco.*

*In Reggio Calabria, provincia, altre località del territorio nazionale ed all'estero, fino al 22 marzo 2011, in permanenza;*

***relativamente alle posizioni di LABATE Pietro, LABATE Francesco Salvatore e CACCAMO Giovanni dal 15 gennaio 2009 alla data prima indicata;***

c. ***del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, 61, n. 7, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro nelle qualità di cui al capo che precede e con persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge, mediante le condotte minacciose e violente di cui al capo b) della rubrica, promananti dalla spendita della loro appartenenza all'associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata "ndrangheta" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca LABATE" prevalentemente operante nel locale di Gebbione di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori,***

*le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime - operatori imprenditoriali provenienti da fuori regione - caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi, costringendo DIMO Antonio e SORIANI Marco, quali titolari della ditta denominata "Soc. Coop. New Labor" - società associata al "consorzio Kalos" - incaricata dalla Società Trenitalia S.p.A. (in qualità di stazione appaltante) di subentrare nelle attività del "lotto 13 Calabria", in forza di contratto d'appalto n. 12787 del 03.07.2008, riguardante la manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la Stazione Centrale e la c.d. "Platea Lavaggio" di Reggio Calabria, a versare una somma di danaro, di importo non inferiore a 20.000 euro, a titolo di tangente, procuravano a sé o ad altri un ingiusto profitto pari alla somma pretesa con pari danno di rilevante gravità a carico del soggetto estorto; condotta posta in essere al fine di agevolare l'attività della cosca di appartenenza, quale preminente articolazione territoriale della ramificata organizzazione criminale di tipo mafioso denominata "'ndrangheta" - ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca LABATE" prevalentemente operante nel locale di Archi di Reggio Calabria -, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplosive anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.*

*In Reggio Calabria, in data successiva al 26 maggio 2010.*

**Vista la richiesta, depositata in data 11/4/2011, ore 13.00, di (nuova) applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:**

**1) FRANCO Michele** di Francesco e BELVEDERE Palma, nato ad Anopia (RC), il 07/11/1948, residente in Reggio Calabria, Via Lamonica II Pellaro nr. 39.

OSSERVA

### **1) PREMESSA**

Prima di entrare nel merito della nuova richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico del suddetto Franco Michele, appare opportuno evidenziare che la stessa si fonda e trova il suo insostituibile substrato investigativo

negli atti già depositati dal locale Ufficio di Procura nella precedenza duplice richiesta di convalida di fermo e applicazione di misura custodiale avanzata in precedenza a carico (anche) del predetto indagato sempre a riguardo dall'ultimo indicato Ufficio in data 06.04.11.

A tali atti, anche per l'espresso richiamo fattane nell'odierna richiesta cautelare, si farà anche in questa sede inevitabile riferimento, salvo quanto meglio appresso indicato specie in ordine alla nuova richiesta di applicazione di misura custodiale a carico del suddetto Franco Michele.

## **2) SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE AVANZATA NEI CONFRONTI DEL GIA' SOPRA CITATO INDAGATO FRANCO MICHELE.**

Prima di entrare nel merito della richiesta in esame, anche in forza del già evidenziato rinvio recettizio, pare opportuno compiere le predette osservazioni preliminari in ordine alle dichiarazioni in atti dei collaboratori di giustizia ed in merito all'acclarata sussistenza delle due associazioni mafiose meglio descritte ai capi A) e B) di provvisoria imputazione per poi trattare separatamente la posizione dell'odierno indagato Michele Franco.

### **IL MATERIALE INDIZIARIO: LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA ED I CRITERI DI VALUTAZIONE.**

Prima di procedere alla disamina delle emergenze investigative compendiate nella richiesta, reputa questo Ufficio necessario effettuare alcune considerazioni in ordine ai criteri di valutazione degli elementi di prova, nel caso di specie rappresentati, in prevalenza, da dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

A tal riguardo, occorre osservare quanto segue.

Il legislatore indica la regola di giudizio relativa alla chiamata di correo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 C. p. p., il cui tenore è il seguente: "3. Le dichiarazioni rese dal

coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b).”

Come è noto, in ordine alla valutazione della “chiamata in correità” ai fini del giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cassazione, Sezione 5, 18.01.00, ORLANDO) ha statuito, in modo costante, che la stessa assume valore di prova diretta contro l'accusato in presenza di tre requisiti consistenti:

- a) nella credibilità del dichiarante, valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo;
- b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici interni ad essa quali la spontaneità, l'immediatezza, la reiterazione senza contraddizioni, la costanza nel tempo, la verosimiglianza, la logicità, la precisione, la completezza della narrazione, l'univocità;
- c) nell'esistenza di riscontri esterni, che confermino l'attendibilità della chiamata di correo già scrutinata come intrinsecamente attendibile (principio questo ricavabile dalla stessa lettera del comma 3 dell'art. 192 C. p. p., che parla di “conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni” e non del dichiarante).

Quanto ai riscontri, la giurisprudenza ha richiesto che gli stessi

- a. debbano essere certi,
- b. non debbano necessariamente riguardare direttamente il “thema probandum”, ovvero la prova in sé della colpevolezza dell'imputato, altrimenti costituirebbero prove autonome della colpevolezza,
- c. debbano avere carattere “individualizzante”, nel senso che non possono limitarsi a confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma devono riguardare in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato in relazione ai singoli fatti delittuosi a lui addebitati,

d. possano avere qualunque natura, sia rappresentativa sia logica, e possono essere costituiti anche da altra chiamata di correo, purché le due chiamate siano: convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; indipendenti, nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente od anche solo da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiarne il valore della concordanza; specifiche, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni pur non necessariamente sovrapponibili devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite (Sez. 2, 30.04.99, CATALDO).

Tale regola, originariamente fissata solo per il giudizio di merito, opera, oggi, anche in sede cautelare, per effetto della legge n. 63 dell'1.03.2001 il cui art. 11 ha inserito nell'art. 273 c. p. p. il comma 1 bis, che evidenzia come: "Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192 commi 3 e 4...". Nell'interpretazione di questa norma si sono registrati oscillanti orientamenti giurisprudenziali che hanno trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite, secondo cui "in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata od imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 comma 1 cpp, in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192 commi 3 e 4 ad opera dell'art. 273 comma 1-bis c.p.p. soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla

colpevolezza dell'imputato" (Sez. Un. n. 36267 del 30.05.2006, P.G. in proc. SPENNATO; in senso analogo vedi Cass. Sez. 1, n. 22853 del 9.05.2006, LIANG; Cass. Sez. 1, n. 35710 del 20.09.2006, PM in proc. ARANGIO MAZZA; Cass. Sez. 1, n. 19867 del 4.05.2005, LO CRICCHIO).

Tale ultimo orientamento appare senz'altro preferibile, essendo evidente che il legislatore, nell'introdurre la modifica normativa ed avendo ben presenti i diversi criteri usati dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione della "chiamata in correità" a seconda che si trattasse del piano cautelare o di quello del giudizio di merito, ha perseguito lo scopo di omologare, per quanto possibile, la valutazione della chiamata in correità in sede cautelare ed in sede di giudizio di merito.

Si rammentano, ancora, ulteriori, recenti arresti, che precisano il dettato giurisprudenziale:

Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18097 del 13/04/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247147, ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col "thema decidendum" proprio della pronuncia "de libertate" e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della "corroboration" - che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata - imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente "ad personam";

Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16792 del 09/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 246948, poi, ha evidenziato come, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Nella specie

si è ritenuto sufficiente riscontro la convergente e circostanziata chiamata di correo di un altro collaboratore).

A tal riguardo, Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 31695 del 23/06/2010 Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248013, evidenzia che: un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice".

Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15133 del 03/03/2009 Ud. (dep. 08/04/2009) Rv. 243789, ancora, sottolinea che in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa.

Lasciando momentaneamente il tema, si osserva come, al provvedimento di fermo di cui si chiede la convalida ed alla contestuale richiesta cautelare, il P. M. abbia allegato diverse sentenze emesse dalle locali AA. GG..

Orbene, le diverse decisioni giudiziarie riversate in atti dal P. M. (anche su supporto informatico), inerenti la vita della 'ndrangheta reggina e, in particolare, delle articolazioni di essa che sono le cosche "TEGANO" e "LABATE" (specificamente attenzionate nella presente indagine), acquisite a norma dell'art. 238 bis C. p. p. (ai fini, cioè, della prova dei fatti in esse accertati), sono valutate alla stregua dei parametri di valutazione dettati dall'art. 192 c. p. p., ivi compresi quelli sanciti dal terzo comma. La sentenza irrevocabile necessita, pertanto, di una conferma esterna per fornire (nell'ambito di un procedimento diverso da quello in cui è stata

pronunciata) la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento; una siffatta conferma non risulta, invece, necessaria nell'ipotesi in cui la sentenza venga utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (cfr. Cassazione, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 12349).

Per quanto riguarda le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali e non ancora divenute irrevocabili, invece, esse sono da considerare documenti e possono essere utilizzate come prova solo per i fatti (documentali appunto) in esse rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute: impregiudicata, tuttavia, ovviamente, rimane la possibilità di ripercorrere, avvalendosi degli elementi di prova acquisiti al processo, gli stessi itinerari valutativi tracciati in quelle sentenze, ferma restando la necessità di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente si dispone ad autonoma valutazione critica secondo la regola generale prevista dall'art. 192, comma, 1 C. p. p. (così Cassazione, Sezione I, 9 ottobre 2007 n. 46082, imp. Lago e altri; nello stesso senso, cfr. Cassazione, Sezione VI, 4 maggio 2006 n. 33519, Acampora e altro): ciò che, nel caso di specie, appare certamente possibile fare, alla luce dell'integrale compendio indiziario riversato in atti dal P. M..

Ciò detto, occorre tornare alla tematica inerente il vaglio dell'apporto conoscitivo offerto al presente procedimento dai diversi collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state riversate in atti e che costituiscono il nucleo centrale, anzi essenziale, delle contestazioni mosse agli odierni indagati.

A tal riguardo, nel sottolineare come, mentre, per taluni dei collaboratori, si tratti di valutazioni che costituiscono un patrimonio ormai ascrivibile al notorio giudiziario, per altri, ovvero MOIO Roberto, VILLANI Consolato e LO GIUDICE Antonino, l'epoca assai recente delle propalazioni non ha tuttavia impedito che siano già intervenuti pronunciamenti che ne affermano l'affidabilità del narrato.

Ciò, si badi, non solo in fase cautelare (ci si riferisce alle ordinanze applicative di misura cautelare nei confronti di LO GIUDICE Antonino e di LO GIUDICE Luciano, di CORTESE Antonio e di MURINA Carmelo Consolato) ma anche di merito (il



cenno è da intendere, ovviamente, alla sentenza assai di recente emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell'odierno indagato CANZONIERI Donatello, su cui si tornerà oltre), che hanno scandagliato (per quanto possibile in questa prima fase della loro collaborazione), il portato narrativo offerto alla ricostruzione dei fatti.

Onde evitare inutili ripetizioni, pertanto, reputa l'Ufficio dover riportare quanto indicato, nel decreto di fermo, dalla locale D. D. A., che, in maniera sintetica ma efficace, ha collazionato le valutazioni sinora rassegnate in ordine all'apporto dei citati collaboratori le cui dichiarazioni sono state riversate in atti a sostegno delle richieste di convalida dei fermi e di applicazione di misure cautelari.

Valutazioni, queste, che sono pienamente condivise da questo Ufficio. Si riporta, pertanto, quanto indicato dal requirente nel provvedimento precautelare, sia con riferimento ai predetti recenti collaboratori sia (ed a maggior ragione) con riguardo agli altri le cui dichiarazioni vengono in rilievo.

**“LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI RIGGIO.**

**La genesi delle collaborazione e le valutazioni operate dal giudice.**

Di assoluto rilievo appare il contenuto dell'apparato motivazionale che compone la sentenza emessa in data 1 giugno 1998 a conclusione del giudizio dibattimentale relativo al procedimento penale n. 32/93 R.G. notizie di reato/mod.21DDA (operazione VALANIDI), celebrato a carico di LATELLA Giacomo + 98, la Corte di Assise – Prima Sezione – di Reggio Calabria si è soffermata sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva del collaborante e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese:

*“Alla luce dei principi sopra enunciati, esaminando le dichiarazioni di Riggio Giovanni, che, tra i collaboratori, ha fornito il massimo contributo nel presente processo, ci si avvede immediatamente della loro attendibilità intrinseca.*

*Sussiste, innanzi tutto, il requisito della spontaneità.*

*Invero, il Riggio, non appena arrestato, decise spontaneamente di collaborare con gli inquirenti. Inoltre, quale genesi della collaborazione non può certo affermarsi che sia stato la volontà di ottenere benefici (peraltro, ciò non avrebbe inciso sull'attendibilità intrinseca: cfr. Cass. 6 maggio 1994, Siciliano, secondo cui, in tema di valutazione della dichiarazione accusatoria resa da c.d. «collaborante» è del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente*

*autore di reati di una certa gravità, miri alla funzione di misure premiarli in funzione della collaborazione prestata), avuto riguardo alla costanza che il Riggio, allorché si determinò a collaborare, era imputato soltanto di associazione per delinquere di stampo mafioso, mentre, poi, ammise la commissione di una pluralità di gravi reati ivi compresi numerosi omicidi, il che dimostra che non aveva, sotto il profilo utilitaristico, alcuna convenienza a collaborare.*

*Quanto, poi, alla personalità del Riggio, egli era un ragazzo capace che frequentava con profitto la scuola media e non aveva alcun rapporto con la criminalità organizzata. Un giorno, però, mentre si stava recando in un negozio con il proprio fratello minore Nicola, di appena sei anni e mezzo, un venditore ambulante, alla guida di un furgone, investiva il piccolo e, indi, si allontanava senza prestare alcun soccorso. Il bambino, a seguito delle gravi lesioni riportate, decedeva.*

*Il padre della vittima e il Riggio si rivolsero, allora, ai Carabinieri per la identificazione dell'investitore, ma un sottufficiale della Stazione di Rosario Valandi, venendo meno ai propri doveri, diceva loro che avrebbero dovuto affidarsi, per ottenere quanto richiesto, alla criminalità organizzata del luogo (sarebbe stato necessario interpellare qualche «compare», perché, altrimenti, nulla avrebbero potuto sapere).*

*Questa vicenda influenzava profondamente la vita del Riggio, ingenerando in lui la totale sfiducia nelle istituzioni dello Stato e, per converso, ammirazione per gli «uomini d'onore».*

*Iniziava, infatti, a frequentare il bar di Puntorieri Salvatore, punto di riferimento della cosca Latella, ove conosceva non solo gli esponenti più giovani del sodalizio criminoso, connettendo con essi alcuni furti, ma anche gli uomini di spicco del «clan» come Puntorieri Giovanni, Latella Giacomo e il capo-cosca Latella Pasquale, che veniva da lui ritenuto l'uomo più importante di Croce Valanidi (a costui - notava Riggio - si rivolgevano molte persone di vari livelli sociali e provenienti da luoghi diversi per la soluzione dei loro problemi).*

*Il collaboratore, per le sue elevate capacità e la massima disponibilità dimostrata (si prestava persino ad accompagnare Latella Pasquale nel corso delle battute venatorie, fungendo da «cane da caccia» nella ricerca dei tordi uccisi), era ben presto molto apprezzato dai vertici della cosca (il suo prestigio cresceva ulteriormente allorché egli, riconosciuto il venditore ambulante che aveva investito il fratello, tale Fulco Santi di Messina, che si era portato sul posto ad alienare la sua mercanzia, lo uccideva, esplodendogli contro alcuni colpi di pistola), divenendo l'uomo di fiducia, il confidente e il più stretto collaboratore di Puntorieri Giovanni nonché persona vicinissima a Latella Giacomo (Latella Pasquale, in data 11.11.1987, era stato ucciso), prendendo anche parte, quale esecutore materiale, a numerose attività criminose del gruppo, per cui egli era perfettamente a conoscenza dei delitti commessi dalla cosca Latella e dagli altri «clan» federati.*

*Peraltro, ciò è logico, in quanto, come afferma Riggio, («eravamo noi che facevamo la guerra»), stante il conflitto in corso, egli doveva necessariamente sapere le vicende riguardante la cosca sia per colpire gli avversari, sia per difendersi dagli attacchi di costoro.*

*Del resto, che Riggio fosse un interno al «clan» Latella, contrariamente ai vani tentativi difensivi di negare la circostanza (Riggio sarebbe stato un impostore), si evince, innanzi tutto, dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate. Così, in quelle delle ore 22,55 del 19-12-1987 (poco più di un mese dopo l'uccisione di Latella Pasquale e giorni prima rispetto all'omicidio dei fratelli Turoni, risposta del «clan» all'eliminazione del primo) Riggio invitava Zumbo Giovanni, cofondatore della cosca con Latella Pasquale, ad essere accorto, avendo notato un'autovettura sospetta nei pressi dell'abitazione dello Zumbo. Inoltre, nel corso della conversazione telefonica delle ore 17,36 del 18-1-1998, dopo aver parlato con Latella Giacomo, ricoverato in ospedale a Verona, in conseguenza delle ferite riportate nell'attentato al fratello Pasquale, Zumbo Giovanni diceva al Latella che il Riggio intendeva parlargli. Seguiva una conversazione tra Latella Giacomo e Riggio Giovanni, dalla quale emerge l'atteggiamento premuroso del Riggio per la salute del Latella e una particolare dimestichezza di rapporti tra i due (Zumbo Giovanni: «Ciao, Giovanni, ciao. Aspetta, Giovanni Riggio ti vuole chiamare. Ciao», Latella Giacomo: «Ciao Giovanni». Riggio: «Ciao, Giacomo». Giacomo: «che fai?». Riggio. «non c'è male e tu? Che si dice, a salute? Eh?». Giacomo: «Siamo qua». Riggio: «In palestra stai andando?» (si allude all'attività fisico-riabilitativo). Giacomo: «Sì». Riggio: «Devi andare sempre» (seguono due parole incomprensibili) eh, Giacomo: «Caio». Riggio: «Ti passo a Mico Testa, vuoi parlare con Mico Testa?» - trattasi dell'armiere della cosca e del «segnalatore» in vari omicidi - Giacomo: «Un minuto e basta». Riggio: «Ciao Giacomo. Ti passo Mico»).*

*L'appartenenza del Riggio al «clan» Latella viene, poi, dimostrata di ulteriori inequivocabili circostanze.*

*...omissis ....*

*D'altronde, gli stretti legami tra il Riggio e gli esponenti di maggior rilievo della cosca Latella risulta chiaramente dai confronti che venne disposto tra costui e l'altro collaboratore Familiari Giovanni. Questi diceva al Riggio di non essere al suo elevato livello, dovuto al fatto che il predetto Riggio era sempre a casa di Puntorieri Giovanni e, quindi, a conoscenza di tutto ciò che il Puntorieri facesse.*

*E, ancora, il Familiari ribadiva di svolgere funzioni di «killer», ma non essendo parte integrante della cosca, non avendo, cioè, alcun grado nell'ambito di essa, ignorava molte circostanze, a differenza del Riggio, che, in quanto persona vicinissima a Puntorieri Giovanni, uomo di primo piano del «clan» Latella, era a conoscenza di tutti i fatti di quel sodalizio.*

*In proposito, è da rilevare che il Riggio, come vedremo, partecipava a riunioni della cosca, o, comunque, si trovava sul posto, ricevendo immediate indicazioni da Puntorieri Giovanni e Latella Giacomo. Quando non prendeva direttamente parte all'esecuzione delle singole azioni criminose, talvolta vedeva i «killer» partire e, poi, ritornare, riferendo l'esito e i particolari della missione o, comunque, proprio per la sua particolare posizione nell'ambito del «clan», ne parlava con coloro che vi avevano partecipato.*

*...omissis...*

*Comunque, le dichiarazioni del Riggio, malgrado l'enorme mole di informazioni fornite, risultano particolarmente puntuali e circostanziate e, benché il collaboratore sia stato sottoposto per numerose udienze a un accuratissimo esame e ad un incalzante controesame, si è sempre mostrato pronto e sicuro di sé.*

*Né ha alcuna rilevanza il fatto che egli, in dibattimento, abbia ampliato le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, in quanto - lo si è detto - in quella fase gli inquirenti, come non di rado accade, sentono sommariamente il collaboratore per poter avviare le indagini e ricercare i riscontri, mentre in dibattimento il Riggio è stato sottoposto a penetranti e stringenti domande, che hanno consentito di approfondire in modo esaustivo i temi trattati.*

*Del tutto irrilevante è anche la presenza di qualche discrasia, peraltro adeguatamente spiegata dal collaboratore, rimanendo, comunque e, in ogni caso, salvaguardati, secondo un'espressione adoperata dal Supremo Collegio, i nuclei essenziali di verità, mentre talvolta, procedutasi di parte della difesa a contestazione, evidenziando presunte difformità tra le dichiarazioni dibattimentali e quanto sostenuto in sede di indagini preliminari, il Riggio correttamente ribatteva, affermando di avere già reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni identiche a quelle dibattimentali anche se in verbale differente da quelli indicati dalla difesa”.*

## **LE DICHIARAZIONI DI GIOVAMBATTISTA FRACAPANE ED ANTONINO FIUME.**

### **La genesi delle collaborazioni.**

Nella parte motiva della sentenza emessa in data 31 ottobre 2006 a conclusione del giudizio abbreviato relativo al procedimento penale n. 1293/04 R.G. notizie di reato/mod.21DDA (operazione EREMO), celebrato a carico di FRANCHINA Antonino + 14, il Giudice per l'Udienza Preliminare si sofferma sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva dei collaboranti e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni da questi rese:

*“Fatta questa premessa in ordine al criterio di valutazione cui il decidente si è attenuto nel presente giudizio, il primo problema da affrontare attiene all’attendibilità del collaborante di Giustizia Fracapane Giovambattista.*

*Si riportano le notizie salienti sulla persona del Fracapane, utili per la disamina della sua attendibilità soggettiva.*

*Il FRACAPANE è stato tratto in arresto, dopo oltre cinque anni di latitanza, il 23.6.2004 in esecuzione di ordine di carcerazione per condanna definitiva (nel proc. OLIMPIA 1) a due ergastoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo pluriaggravato, associazione mafiosa, e altro.*

*In particolare il FRACAPANE è stato riconosciuto giudizialmente quale appartenente alla consorteria mafiosa dei DE STEFANO-TEGANO con il ruolo di killer.*

*Immediatamente dopo l’arresto il FRACAPANE manifestava l’intenzione di collaborare con la giustizia, aveva, quindi, inizio la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che terminava nel dicembre 2004.*

*Trattandosi di collaborazione avviata di recente non sono ancora disponibili risultati giudiziari che siano frutto delle dichiarazioni del FRACAPANE.*

*Peraltro, trattasi di soggetto che, come detto, è stato arrestato dopo un lungo periodo di latitanza trascorso sempre nel centro cittadino di Reggio Calabria, anche e soprattutto grazie a quella collaudata rete di favoreggiatori di cui gli appartenenti alle cosche DE STEFANO e TEGANO hanno in più occasioni dato prova di potere disporre. Questo dato consente senz’altro di ritenere la assoluta attendibilità soggettiva del FRACAPANE, essendo evidente che solo un soggetto che mantenga l’attuale inserimento nel sodalizio criminoso di appartenenza può continuare a fruire dell’appoggio materiale della cosca anche ai fini della conservazione dello status di latitante ed ancora si evidenzia che il Fracapane ha trascorso buona parte della sua lunga latitanza insieme ad Orazio De Stefano, membro di primo piano della omonima cosca e solo ad un uomo di assoluta ed indiscussa fiducia, evidentemente guadagnata sul campo, avrebbe potuto essere consentito di trascorrere la latitanza con uno dei vertici di una delle più temibili cosche della provincia reggina.*

*In ogni caso ai fini di una valutazione il più possibile completa si ritiene utile riportare l’estratto della sentenza di primo grado del proc. Olimpia 1, relativo alla posizione associativa del FRACAPANE, ove lo stesso ha riportato condanna confermata nei successivi gradi di giudizio.*

### **Estratto Sentenza Olimpia 1 primo grado**

**(capo di imputazione F10 cosca DE STEFANO-TEGANO)**

*FRACAPANE Giovanni Battista, fu Luigi e di Sinicropi Mariangela nato a Reggio Calabria il 04.09.1963, ivi residente in via Quartiere C.E.P. lotto XX nr. 8, detenuto.*

*...omissis...*

*Dal coacervo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che precedono emerge il ruolo del Fracapane Giovanni Battista quale membro di spicco dell'omonimo clan, con il ruolo di killer e di spacciatore di droga e con condotta associativa senz'altro protrattasi oltre la data del 23.10.1989 (data della pronuncia di primo grado emessa nel processo Albanese Mario + nel quale venne elevata contestazione inerente l'art. 416 bis CP cd "aperta", a decorrere dall'ottobre dell'anno 1985) per come desumesi sia dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per la durata di anni due inflitta in data 7.5.91 dal Tribunale di Reggio Calabria ( con giudizio , pertanto di pericolosità sociale attuale alla data della stessa pronuncia), sia dalla obiettiva circostanza che fu oggetto di attentato alla vita nel mese di maggio del 1990 con la specifica causale ( confermata dai detti di diversi collaboratori) che si trattava di eliminare un pericoloso esponente della cosca destefaniana, sia dalla condanna in questo processo ( cfr capo E18) per la vicenda della cessione in suo favore di gr 950 di cocaina da parte dell'Annacondia Salvatore, episodio verificatosi nel febbraio-marzo 1990 e inserentesi nel filone dei rapporti in materia di traffico di stupefacenti tra la cosca De Stefano e la criminalità pugliese illo tempore rappresentata dal pentito Annacondia.*

*...omissis...*

*Le circostanze sopraevidenziate tranquillizzano senza compiere sforzo alcuno circa la elevatissima attendibilità soggettiva del Fracapane la cui riconosciuta appartenenza alla cosca De Stefano con ruolo di killer e di spacciatore di droga e la cui responsabilità per gravissimi fatti di sangue è stata giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato.*

*Dalla lettura del brano di motivazione, inoltre, oltre alle notizie di carattere generale utili a tratteggiare la figura del FRACAPANE, si traggono elementi di interesse specifico anche per quanto riguarda l'argomento che qui interessa, come ad esempio l'utilizzo, da parte del FRACAPANE, nel corso della guerra di mafia alla quale prendeva parte attiva quale componente del gruppo di fuoco dei TEGANO, di una autovettura Fiat Argenta blindata intestata a Giuseppe 'Pinello' POSTORINO.*

*La circostanza, oltre a testimoniare i risalenti rapporti di 'colleganza' tra la cosca di 'San Giovannello' e gli esponenti teganiani e destefaniani, rafforza la credibilità e l'attendibilità del collaboratore laddove, come si vedrà nell'esaminarne nel dettaglio il narrato, lo stesso farà più volte riferimento ai propri rapporti diretti intrattenuti in primis con Mario AUDINO, oltre che con altri esponenti della cosca di 'San Giovannello', e conseguentemente alle conoscenze in tal modo acquisite anche in relazione alle dinamiche interne a tale sodalizio.*

*Innanzitutto è un soggetto che ha trascorso la sua lunga latitanza con un esponente di spicco della temibile cosca De Stefano e tanto prova in modo definitivo i rapporti di intima frequentazione con un boss, circostanza assolutamente non da poco. Egli, nel parlare dei De Stefano e dei Tegano, o dei loro sottoposti, e del locale di San Giovannello ad essi vicino, già alleato, federato e collegato per evidenza non parla di un mondo inventato ma del mondo da lui frequentato e frequentato anche ai più alti livelli.*

*Che quello è il suo mondo, e che le dichiarazioni siano relative ad un mondo che conosce, emerge per l'appunto anche dalla sua comune e lunghissima latitanza con Orazio De Stefano.*

*Nel resto le sue dichiarazioni sono intrinsecamente armoniche, coerenti con il contesto di vita che ha ricostruito e con la personalità emersa, e ne emerge la costanza, nell'ambito dell'esame effettuato dal PM, che reiteratamente ha formulato le stesse domande ottenendo sempre risposte uguali a loro stesse, e la logica espositiva.*

*E' soggetto privo di precedenti condanne per calunnia, che esprime serenità e non certo odio e malanimo e che, soprattutto, specifica sempre e con assoluta precisione quando le sue dichiarazioni non sono il portato di conoscenza diretta, ma di conoscenza de relato. A tanto si aggiunga che è collaboratore che non ha remore a dichiarare i propri limiti conoscitivi, allorquando questi esistono, e che non cerca, per superarli, di avvalersi della tanto comoda e tanto vituperata, e nella specie evidentemente inesistente, circolarità delle informazioni o pur solo di quelle banali notizie che tutti sanno perché escono scritte sui giornali*

*E' quindi soggetto che ha conosciuto dall'interno i De Stefano ed i Tegano, che ha lavorato per le loro cosche nei momenti più difficili e cruenti della guerra di mafia, che si è reso responsabile in passato di gravissimi fatti delittuosi ed a sua volta è scampato ad un attentato da parte di un commando antidestefaniano in data 18 maggio 1990 e che ha continuato a far parte del sodalizio durante i lunghi anni di latitanza divenendo ricettacolo delle notizie più importanti e riservate portate al capo Orazio De Stefano dai suoi più fidi e dai primati in merito all'andamento ed ai fatti di rilievo del mondo criminale organizzato di appartenenza. Ed è proprio per questa sua lunga militanza nelle fila teganiane e destefaniane, che gli ha fruttato una*

*succulenta ascesa nella scala gerarchica guadagnata sul campo, che diventa fonte di notizie preziosa ed assai attendibile.*

*Tali considerazioni, e il vaglio di ogni rigo delle sue dichiarazioni, danno un quadro di un soggetto di assoluta attendibilità intrinseca.*

*Le sue dichiarazioni, rese in più occasioni, sono connotate dai requisiti della congruenza interna, logica, ed esterna, cioè della plausibilità e verosimiglianza obiettive e storiche, della costanza ed iterazione, spontaneità, autonomia e dal carattere diretto delle conoscenze esposte, sebbene talune delle notizie siano riferite de relato, ma comunque apprese in prima persona nell'ambito criminale di interesse, da parte di altri soggetti che vi appartenevano e che le comunicavano come fonte prima.*

*Con riferimento all'attendibilità estrinseca, ai riscontri alle sue dichiarazioni, appare opportuno prima valutare tali dichiarazioni, e poi, o nello stesso contesto, verificarne il livello e il livello dei riscontri.*

*Si può tuttavia anticipare che le sue dichiarazioni sull'esistenza del locale di San Giovannello, sulla compagine soggettiva dello stesso, sulla operatività di esso, sulla sua sovrastruttura più che da riscontrare risultano già riscontrate, anzi esse un riscontro, dalle fonti di prove che animano questo processo ossia dalle preziose risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche (tutto ciò che egli dice sulla cosca di San Giovannello e sui suoi membri è poco rispetto a quello che loro stessi dicono nelle intercettazioni) e che, peraltro, emergeranno riscontri dell'altro collaboratore Fiume e delle forze dell'ordine.*

*E allora il Fracapane è un passaggio probatorio tra tante altre prove, accettato ed inserito in quanto si muove in assoluta sintonia con il quadro probatorio e senza alcuna dissonanza.*

*Ed è importante, peculiarmente, oltre che per ciò che ha vissuto direttamente, come prova vivente ed autoriscontrante, per alcune cose, poche ma essenziali, che emergono quasi inconsapevolmente, talvolta con un formale diniego di conoscenza, dalle sue dichiarazioni.”*

*Peraltro non sono state prospettate da alcuno ragioni che possano porre in dubbio l'attendibilità del collaboratore che appare privo di intenti calunniosi o millantatori.*

*In nessun caso è stato riscontrato o significativamente dedotto uno specifico interesse nei confronti di taluni dei soggetti accusati che possa giustificare uno specifico intento calunnioso orientato su alcuni degli imputati. Anzi tranquillo, piano e sereno è il suo dire nei confronti di tutti i chiamati.*

*Da tutto quanto illustrato deve, quindi, senza alcun dubbio sostenersi che, sul piano generale, il Fracapane è “pentito” credibile nel senso che, avendo credibilmente fornito un quadro dettagliato*



della propria attività, ha altrettanto credibilmente coinvolto nei medesimi fatti un numero rilevante di individui.

Parimenti affidabile soggettivamente ed altamente credibile è il Fiume Antonino, pentito ormai storico, che ha fornito apporti preziosi in numerosi processi di criminalità organizzata del nostro distretto giudiziario e la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già notoriamente vagliata e ritenuta da molte AAGG. Il Fiume si è autoaccusato di fatti gravissimi e vanta un pedigree criminale di tutto rispetto che lo ha reso teca preziosa ed inesauribile di conoscenze di innumerevoli fatti delittuosi, a moltissimi dei quali ha personalmente preso parte. D'altro canto, la sua privilegiatissima posizione ed il suo non comune osservatorio (egli era agganciato a doppia mandata con la famiglia De Stefano, per essere stato peraltro legato da relazione sentimentale con Giorgia De Stefano figlia del capo dei capi fin dai tempi della uccisione del boss Paolo De Stefano, e quindi inevitabilmente a conoscenza di quello che accadeva e che veniva deliberato **nella stanza dei bottoni** l'accesso alla quale era certamente ed evidentemente inibito ai più, ed è stato killer di rango della cosca) tranquillizza sulla elevata attendibilità anche quando riferisca di fatti conosciuti ed appresi de relato perché comunque appresi da fonti primarie privilegiatissime in contesti seri ed importanti in cui nessun ruolo può giocare lo scherzo, la spavalderia, l'elaborazione fantasiosa o la millanteria.

A tanto si aggiunga che la genesi della sua collaborazione, ossia la sua volontà di cambiar vita e di dare un taglio netto al suo passato e di aiutare gli inquirenti nell'abbattimento della criminalità organizzata (chiaro è, infatti, il messaggio in tal senso lanciato dal collaborante al suo esordio dell'esame in questa sede processuale) è sintomo del definitivo abbandono della vita criminale e non appare scelta opportunistica dettata esclusivamente dai vantaggi derivanti dalla collaborazione. La stessa, pertanto, costituirà elemento di valutazione di non scarsa importanza.

Il suo dire è parso, inoltre, assai sereno, lineare, trasparente, pacato e le sue conoscenze veramente elefantache tanto che più volte questo Giudicante è stato costretto a far ritornare il propalante sul tracciato di ciò che processualmente rilevava. Tantissimo sa il Fiume ed il suo propalare è travolgente, "senza sosta", ricchissimo e carico di particolari. Pertanto, anche quando riferisce di fatti delittuosi ai quali non ha personalmente partecipato è parimenti assai attendibile perché fonte inesauribile di sapere.

Anche in capo al Fiume non vi è segno di intenti calunniatori né di particolari ragioni di acredine o vendicative nei confronti degli odierni chiamati e da nessuno, invero, invocate.

E non serve certo a smantellare la credibilità del Fiume la circostanza invocata dalla difesa ossia che le notizie fornite sulla cosca Audino e sui suoi accoliti sono generiche e non sono precise. Ora non vi è dubbio che i contatti delinquenziali intrattenuti dal Fiume hanno più che altro

*riguardato il capo cosca ossia Mario Audino con cui evidentemente si confrontava e deliberava e che a sua volta dava mandato esecutivo del deliberato di vertice ai suoi accoliti ma ciò non ha impedito al Fiume di avere puntuale e certa conoscenza degli accosciati di Audino, seppur di questi comprensibilmente, appartenendo peraltro comunque egli a cosca diversa seppur federata, alleata e collegata, non conosceva le specifiche gesta criminali. Ma a reiterata specifica domanda del Giudicante ha insistentemente con costanza, con serenità e con logicità evidenziato l'intraneità alla cosca dei chiamati. D'altro canto lo spontaneo atto di identificazione diretta effettuato dal Fiume in sede di giudizio con riguardo ai chiamati ulteriormente tranquillizza in ordine alla sua attendibilità.*

*Si aggiunge, peraltro, che non può definirsi chiamata de relato l'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se, nell'ipotesi in cui il chiamante abbia una posizione gerarchica preminente in seno all'organizzazione, l'accusato non abbia con lui avuto contatti diretti.*

*Ritiene il Giudicante che questo **sostanzialmente** sia il caso delle chiamate degli odierni collaboratori Fracapane e Fiume, entrambi appartenenti alla cosca De Stefano- Tegano, alla quale la cosca di San Giovannello è stata federata ed alleata durante la guerra di mafia nella quale lo schieramento, creatosi alla bisogna, era per l'appunto organismo unitario del quale come cellule facevano parte organica le singole cosche, tra le quali quella di che trattasi, affiancatisi alla più potente cosca Tegano-De Stefano. D'altro canto anche dopo la pax mafiosa, la liquefazione dei maxischieramenti e la riemersione netta dell'autonomia delle singole cosche, prima organi dello schieramento unitario, la cosca di San Giovannello ha mantenuto la sua posizione di particolare vicinanza, di collegamento e colleganza ed in una certa misura quasi di deferenza nei confronti delle cosche più forti De Stefano e Tegano i cui vertici hanno sempre esercitato e continuano ad esercitare una sorta di supervisione e di controllo sul locale de quo, probabilmente perché da loro filiato e sempre a loro anelante quali importanti e superpotenti referenti. Alla luce di questa realtà (processualmente emergente a piene mani dal materiale probatorio che si esaminerà) non vi è dubbio che i due collaboratori, esponenti di rango delle cosche controllori della cosca Audino ed all'interno di queste in posizione verticistica o quasi verticistica, non possono definirsi chiamanti de relato con riguardo ai sodali della cosca Audino ma chiamanti in correità perché comunque facenti parte della stessa associazione mafiosa nel senso allargato di cui sopra si è detto. Ed è così assai spiegabile che i due propalanti seppur nella maggior parte dei casi non siano stati a conoscenza delle specifiche gesta criminali dei sodali della cosca minore anche per il semplice fatto che i contatti erano dagli stessi mantenuti, anche in virtù del loro ruolo gerarchicamente*

*avanzato, con il vertice di quest'ultima e non con tutti i suoi affiliati tuttavia non potevano non essere a conoscenza della identità di questi ultimi. Non deve, pertanto, stupire o valere a deprivare di valenza la chiamata la circostanza che il Fiume o il Fracapane si limitino spesso a riferire dell'appartenenza alla cosca di San Giovannello di questo o di quell'affiliato senza nulla dire in merito a gesta specifiche di ognuno. La chiamata è pur sempre una chiamata di correo diretta per quanto sopra evidenziato e conserva intatta la sua valenza probante ed è specifica e precisa con riguardo al fatto dell'appartenenza del chiamato all'associazione mafiosa indicata.*

*Non può, infine, non rivestire particolare significazione la circostanza che il boss dei boss Tegano Pasquale sia stato arrestato in San Giovannello dopo anni di latitanza o che proprio i vertici delle cosche gemelle Tegano- De Stefano abbiano interferito nella scelta del reggente di Audino durante il suo stato di detenzione o ancora che l'uccisione di Audino, di fatto attribuita ad una decisione dei Tegano sia stato ritenuto fatto interno all'associazione allargata di che si discute e non già fatto riguardante sodalizi esterni diversi.*

*Questa osservazione non è di poco conto e consente di attribuire particolare attendibilità alle chiamate dei due propalanti, che, peraltro, si riscontrano e si confermano reciprocamente. Le chiamate in questione sono nella loro massima parte e nella loro nucleo essenziale chiamate in correità dirette da parte di appartenenti allo stesso allargato sodalizio criminoso (si rammenta, peraltro, che la cosca di San Giovannello ha proprio anche formalmente fatto parte dello schieramento Destefaniano-Teganiano durante la guerra di mafia), nel quale pur mantenendo la cosca Audino la propria autonomia tuttavia la stessa ha subito e subisce il controllo e la supervisione delle cosche più potenti territorialmente vicine alle quali era stata già alleata durante la guerra di mafia ed alle quali continua ad essere collegata. Le chiamate de quibus (come vedremo di volta in volta con riferimento alle specifiche narrazioni) sono, peraltro, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti. Non vi è elemento alcuno, infatti, che induca a dubitare della esistenza di pregresse intese fraudolente o che le stesse siano potute derivare da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza, anzi la circostanza che il Fiume abbia iniziato a collaborare e quindi a rescindere i propri legami con il mondo criminale di provenienza e di appartenenza solo agli inizi del 2002 rispetto al Fracapane che lo seguirà più di due anni dopo è sintomo incontestabile della assoluta indipendenza delle fonti. D'altro canto le conoscenze del Fiume si fermano ad un'epoca di molto antecedente rispetto alle conoscenze del Fracapane e tuttavia entrambe sono specifiche ossia munite di convergenza individualizzante e confluiscono su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia la imputazione a lui attribuita.*

*Chiamate plurime, quindi, incrociate e nella loro massima parte dirette. Ma quel che costituisce il dato saliente del materiale probatorio di questo processo è che le chiamate d'accusa dei collaboratori non sono indizi gravi da riscontrare ma sono, come già detto in relazione al Fracapane, essi stessi riscontro alla prova schiacciante di colpevolezza che gli stessi imputati forniscono da loro stessi nel corso delle numerose esternazioni intercettate. Passaggio probatorio fra i tanti quindi e riscontro esse stesse di altre compiute emergenze probatorie. Non vi è dubbio, quindi, che a fronte di questa particolarità processuale assai più agevole è il lavoro dell'interprete che non avrebbe neppure bisogno di andare alla ricerca dei riscontri individualizzanti delle chiamate d'accusa al fine riscontrarle estrinsecamente. E' una sorta di gioco probatorio circolare quello al quale si assiste in questa sede processuale: le prove di colpevolezza provengono in primis dalle fonti intercettative citate, sono ulteriormente riscontrate da due chiamate plurime incrociate ed inevitabilmente rappresentano granitico riscontro individualizzante nei confronti di queste ultime".*

#### **Ancora in relazione al portato dichiarativo di Antonino FIUME.**

Vale al pena riportare, ancora, il passaggio della sentenza emessa in data 14 marzo 2005 (che ha acquistato l'autorità di cosa giudicata) a conclusione del giudizio abbreviato relativo al procedimento penale n. 209/99 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, celebrato a carico di Giuseppe DE STEFANO + altri, nel quale il Giudice per l'Udienza Preliminare si sofferma sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva del collaborante e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese:

*“Nessun dubbio si pone con riferimento alla **attendibilità intrinseca** di quanto riferito dal FIUME, che si contraddistingue, oltre che per la genuinità, in quanto porta a conoscenza degli investigatori specifici episodi delittuosi e questioni inerenti ai rapporti interpersonali tra i sodali con i quali egli è entrato in contatto in occasione della sua partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso oggetto del presente procedimento, anche per costanza, coerenza logica e densità di particolari del narrato. Inoltre, il FIUME riferisce degli **omicidi cui ha partecipato in prima persona** e di cui si autoaccusa, nonché degli **episodi di estorsione di cui è a conoscenza per averne appreso i particolari dagli stessi esponenti della cosca De Stefano** che li hanno commessi, il che accresce la attendibilità della narrazione.*

*Naturalmente, prescindendo dalle considerazioni generali fin qui svolte, la attendibilità intrinseca del collaboratore non potrà comunque essere considerata in modo assoluto e globale, bensì dovrà essere valutata in modo specifico con riferimento ad ogni singola dichiarazione*

accusatoria sotto i profili della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica, in ossequio al **principio della frazionabilità delle chiamate di correo**, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. massime giurisprudenziali di seguito riportate).

Sullo specifico punto della **genuinità della collaborazione** apportata dal FIUME, non può che evidenziarsi come lo stesso fosse organicamente inserito nella cosca riconducibile alla famiglia mafiosa di Archi, in quanto aveva intrattenuto per sei anni una relazione sentimentale con Giorgia De Stefano, figlia di Paolo De Stefano, esponente di spicco della omonima cosca e ucciso nel 1985 in piena guerra di mafia a Reggio Calabria, nonché sorella di Carmine e Giuseppe.

A tal proposito giova riportare quanto ricostruito sul punto dagli investigatori:

La presente richiesta trae origine – in primo luogo - dall'attività di indagine compiuta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria finalizzata alla **cattura dei latitanti Orazio e Carmine DE STEFANO**, rispettivamente zio e nipote, **esponenti di spicco della omonima famiglia mafiosa di Archi**, e sfociata nella cattura del secondo.

Nell'ambito di tale attività sono state effettuate accurate indagini i cui risultati, oltre a consentire la cattura del predetto Carmine DE STEFANO, nonché ad indicare i soggetti che ne hanno favorito la latitanza, hanno contribuito a delineare il quadro attuale della struttura organizzativa criminale facente capo alla famiglia De Stefano, con l'individuazione dei soggetti che hanno fornito la propria disponibilità a commettere episodi delittuosi per conto e nell'interesse della cosca.

Fondamentale apporto hanno a tale fine fornito le dichiarazioni etero ed auto accusatorie rese da **FIUME Antonino**, oggi **collaboratore di giustizia** destinatario di misure di protezione, il quale nel febbraio 2002, dopo la cattura di Carmine DE STEFANO, si presentò spontaneamente presso la Questura di Reggio Calabria avviando immediatamente un rapporto collaborativo con il P.M., al quale fornì una considerevole mole di informazioni sugli attuali assetti organizzativi della cosca DE STEFANO e su di una serie di attività criminali riconducibili ai nuovi personaggi inseriti a pieno titolo nella stessa.

In particolare, mette conto rilevare, anche al fine di evidenziare i caratteri di spontaneità, completezza espositiva, precisione ed univocità dichiarativa della collaborazione di FIUME Antonio, che:

- a) **FIUME Antonio, da soggetto libero**, si presenta alla Polizia di Stato chiedendo di conferire con il P.M.;
- b) **da subito rende dichiarazioni circostanziate e complete** (cfr. verbale c.d. di intenti), senza palesare alcuna reticenza;

c) *il contesto dichiarativo si lascia apprezzare per la spontaneità dei riferimenti, supportati – immediatamente – dalla indicazione di una miriade di riscontri;*

d) *in tale ultima ottica, vanno collocati i rinvenimenti di veri e propri arsenali di armi della cosca (dove, l'aggravante contestata), nonché la palese preoccupazione che assale gli affiliati, una volta appresa la notizia che "FIUME era in Questura per vuotare il sacco" (cfr. intercettazioni telefoniche in atti, illuminanti anche circa l'esistenza di una rete capillare di complicità di cui gode la cosca).*

*... omissis ...*

*Preliminarmente può affermarsi come il FIUME nel riferire quanto è a sua conoscenza sulla esistenza ed operatività della cosca De Stefano cui egli è stato affiliato, offre immediatamente una solida e concreta opportunità di riscontrare estrinsecamente l'attendibilità delle sue dichiarazioni sul punto, mediante il ritrovamento (reso possibili appunto grazie alle indicazioni fornite agli investigatori dal FIUME) di un vero e proprio arsenale riconducibile inequivocabilmente alla famiglia De Stefano. Sul punto si riporta quanto riferito dal PM a suo tempo nella richiesta cautelare:*

*...omissis...*

#### **LE ULTERIORI VALUTAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DI GIOVAMBATTISTA FRACAPANE ED ANTONINO FIUME. LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MORABITO.**

Nella parte motiva della sentenza emessa in data 02 febbraio 2009 a conclusione del giudizio dibattimentale relativo al procedimento penale n. 4059/04 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, celebrato a carico di DE STEFANO Orazio Maria Carmelo + 10, la Corte di Appello di Reggio Calabria si sofferma sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva dei collaboranti e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni da questi rese:

*“Questa Corte, al fine di operare le proprie valutazioni in ordine alla generale attendibilità soggettiva di ognuno di quei collaboratori sulla cui credibilità le difese hanno addotto specifici motivi di doglianza, ritiene opportuno, per esigenze di chiarezza espositiva, riportare preliminarmente ed in forma integrale le considerazioni formulate volta per volta dal primo giudice*

*su ciascuno dei dichiaranti, in modo tale da verificare poi se le stesse debbano ritenersi messe in dubbio alla luce dei poc'anzi illustrati motivi di appello.*

## **7.1) FRACAPANE GIOVANBATTISTA**

*Nella sentenza di primo grado vengono formulate le seguenti considerazioni in ordine al profilo dell'attendibilità soggettiva del collaboratore Fracapane Giovanbattista:*

*OMISSIS (si veda il contenuto della sentenza allegata agli atti)*

*A giudizio di questa Corte, siffatta positiva analisi formulata dal primo giudice in ordine alla generale credibilità soggettiva del collaboratore Fracapane si fonda su elementi valutativi che sono pienamente rispondenti sia alle risultanze probatorie in atti sia ai criteri generali, esposti in precedenza, sulla cui base va operato l'accertamento della soggettiva attendibilità dei collaboratori di giustizia. Tale analisi, inoltre, non viene messa in dubbio dalle eccezioni difensive illustrate in precedenza, in quanto o risultano infondate oppure apportano elementi scarsamente significativi rispetto alla valutazione che va fatta in questa sede, a carattere preliminare e generale, sulla figura del collaboratore in esame.*

*Va altresì rilevato che, sulla base delle stesse risultanze probatorie nonché di analoghe argomentazioni rispetto a quelle poc'anzi riportate, in altri due accertamenti giurisdizionali acquisiti agli atti (sentenza del 10/10/2005 nei confronti di De Stefano Giovanni del Tribunale di Reggio Calabria in esito a giudizio ordinario, nonché sentenza del GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 14.3.2005 nei confronti di De Stefano Carmine + 19, emessa nello stesso procedimento con rito abbreviato) è stata espresso un giudizio – divenuto nel frattempo irrevocabile, come accertato nel corso del presente processo d'appello – di piena attendibilità soggettiva del collaboratore Fracapane.*

*A questo proposito, si deve sottolineare che il richiamo alle valutazioni sul punto effettuate in tali sentenze costituisce una operazione sicuramente utile e pertinente ai fini della presente analisi ed, in particolare, sulla infondatezza delle censure ed obiezioni proposte dalle difese nel corso del presente appello in merito alla soggettiva affidabilità del Fracapane, atteso che nell'odierno giudizio non sono emersi elementi diversi di valutazione rispetto a quelli già presi in considerazione in tali pronunce ormai coperte dal giudicato. Dunque, sebbene in linea teorica il giudizio di attendibilità del dichiarante già espresso da altro organo giudicante non sia di per sé vincolante, comunque ciò non esclude che nel caso di specie gli elementi di fatto e le*

*argomentazioni posti a base del giudizio di attendibilità espresso da altri organi giudicanti debbano essere tenuti in considerazione nel formulare nella presente valutazione sulla attendibilità del chiamante correttezza per giungere ad un giudizio analogo, soprattutto alla luce dell'assenza di nuovi, ulteriori e significativi elementi che possano mutare il giudizio già espresso.*

*Ai fini del compiuto accertamento della soggettiva attendibilità del collaboratore in esame, vanno altresì prese in considerazione le dichiarazioni rese dallo stesso, in ordine al proprio antecedente vissuto criminoso ed alla sua condizione di latitanza a partire dall'anno 1999, al P.M. presso il Tribunale di Catanzaro in data 29.07.2004 (riportate nell'informativa di reato redatta il 10.08.2004 dalla Questura di Reggio Calabria-Squadra Mobile, acquisita in atti all'udienza preliminare). Si riportano di seguito alcuni passi della relativa trascrizione:*

*OMISSIS (si veda il contenuto della sentenza allegata agli atti)*

*Dunque, il collaboratore Fracapane ha riferito le seguenti circostanze:*

- il dichiarante aveva intrapreso la collaborazione con la giustizia a fine giugno del 2004 dopo che venne arrestato nel giorno 23 di quello stesso mese;*
- era inserito da molto tempo all'interno della cosca 'ndranghetista denominata "De Stefano-Tegano". In particolare, all'inizio della guerra di mafia venne formalmente affiliato con il grado di "camorrista" ed in seguito, nell'anno 1987 durante una detenzione nel carcere di Reggio Calabria, aveva assunto l'ulteriore grado di "sgarrista", mentre prima della guerra di mafia partecipava alla cosca alle dirette dipendenze di Pasquale Tegano senza alcuna formale affiliazione;*
- aveva preso parte attiva alla guerra di mafia ed il suo ruolo all'interno del gruppo Tegano era quello di killer, nel senso che organizzava ed eseguiva azioni omicidarie, nonché aveva compiuto delle rapine, mentre non si occupava di estorsioni in quanto, trattandosi di attività avente immediata rilevanza pecuniaria, veniva direttamente gestita dai vertici della cosca;*
- il dichiarante non partecipava alle riunioni in cui si decidevano le strategie operative della cosca ma, comunque, lo stesso veniva a conoscenza di quanto deciso atteso che, quale appartenente al gruppo operativo ove vi erano anche i Molinetti, veniva informato da tale Barbaro, il quale si riuniva con Domenico Tegano ed i nipoti di quest'ultimo, Giorgio e Franco Benestare, sui soggetti che dovevano essere uccisi in quanto davano appoggio al gruppo avversario od erano imparentati con i componenti della fazione avversa e, quindi, il Fracapane pianificava ed organizzava l'esecuzione dell'azione di fuoco;*



- lo stesso aveva altresì conoscenza delle riunioni di vertice in quanto ne parlava con Orazio De Stefano;
- l'odierno collaboratore era stato latitante a partire dal 1999, allorquando venne condannato alla pena dell'ergastolo con la sentenza di primo grado del processo "Olimpia". In particolare, aveva iniziato la latitanza insieme a Luigi Molinetti, altro soggetto allora condannato all'ergastolo ed "a piede libero", dapprima appoggiandosi provvisoriamente presso una casa di tale Pensabene in Gallico Marina ed, in seguito, tramite Nino Tripodi, i due presero contatti con Orazio De Stefano affinché, "con i suoi nipoti", trovasse una adeguata abitazione, cosa che effettivamente fecero in quanto il Fracapane ed il Molinetti si sistemarono in un immobile sito alla via Firenze di Reggio Calabria ove i due si trattennero per circa otto mesi;
- dopo circa un mese l'odierno collaboratore si incontrò in una prima occasione per uno o due giorni con Orazio De Stefano presso una casa costruita all'interno di un capannone sita ad Archi e di proprietà di tale Bruno Saraceno, ove il De Stefano ancora non vi trascorreva la sua latitanza ("lui pure stava in un altro posto"), in quanto era ancora disabitata ed all'interno mancata tutto il necessario, tanto che in quella prima occasione si erano trattenuti per poco tempo e "ci siamo arrangiati";
- il Fracapane conosceva Orazio De Stefano, anche lui condannato in primo grado all'ergastolo, da quando era adolescente;
- ancora in seguito, dopo che il Fracapane ed il Molinetti erano rientrati in via Firenze, i due si incontravano nuovamente con Orazio De Stefano una o due volte al mese, trattenendosi in queste occasioni tutti e tre anche per più giorni presso la predetta abitazione di proprietà del Saraceno;
- in particolare, nel corso di tali primi mesi, fino a che questa abitazione non fosse completamente attrezzata, i tre si trattenevano anche per sette giorni poi, una volta completamente allestita, Orazio De Stefano si era definitivamente trasferito in questa abitazione per circa un anno e mezzo o due, mentre periodicamente, a volte per quattro a volte per sette od al massimo dieci giorni, stante il pericolo di essere tutti e tre sorpresi nella condizione di latitanza nello stesso posto, il Fracapane ed il Molinetti avevano ivi coabitato insieme al De Stefano;
- il Fracapane dopo otto mesi di permanenza presso l'abitazione di via Firenze aveva trovato un'altra sistemazione, così come il Molinetti che si era trasferito in una ancora diversa casa;
- successivamente, il Fracapane aveva la necessità di trasferirsi da una abitazione e, quindi, aveva mandato una "ambasciata" in tal senso ad Orazio De Stefano. Di conseguenza, "sono venuti a prendermi" e si era così provvisoriamente trasferito per circa due mesi nel suddetto appartamento di proprietà del Saraceno ove aveva convissuto con il De Stefano fino alla data del 10 agosto,

*allorquando si era trasferito nuovamente presso altra abitazione sita all'ultimo piano in via Andiloro insieme ai suoi familiari;*

*- in tale casa veniva a trovarlo Paolo Rosario De Stefano insieme a "Paolone" ed il Fracapane disse al primo di far venire in quell'appartamento suo zio Orazio De Stefano, che "almeno si prende un pò di sole", in quanto, atteso che sua figlia avrebbe iniziato l'anno scolastico, i suoi familiari stavano per trasferirsi altrove. De Stefano Orazio si era così trasferito in tale abitazione a partire dal successivo periodo di ottobre-novembre;*

*- il dichiarante non indica in modo preciso ed univoco l'anno in cui si verificarono tali circostanze, dimostrando chiaramente di avere un approssimativo ricordo sullo specifico punto, avendo prima esordito in merito con un significativo "non so" ed indicato, in modo del tutto errato, gli anni 1991 e 1992, poi collocato nell'anno 2000 il mese di agosto in cui aveva convissuto con i suoi familiari presso l'abitazione di via Andiloro ed ancora subito dopo, riferendosi al successivo mese di novembre dello stesso anno, allorquando si era trasferito presso tale abitazione De Stefano Orazio, aveva risposto affermativamente alla domanda se tale anno fosse il 2001;*

*- il De Stefano, pur se nelle iniziali intenzione avrebbe dovuto ivi trattenersi per poco tempo, era invece rimasto fino al periodo di Pasqua dell'anno successivo, allorquando si era trasferito in un altro appartamento nei pressi della stazione ferroviaria;*

*- dunque, nell'arco temporale tra il 1999 e d il 2002 il Fracapane, seppure in modo discontinuo, aveva convissuto con Orazio De Stefano, mentre, a partire dal 2002 fino all'arresto dei due, l'odierno collaboratore si era incontrato con il De Stefano in una sola occasione presso un appartamento sito vicino all'istituto d'arte Frangipane, con la conseguenza che le sue conoscenze apprese dal De Stefano si fermano a "qualche mese prima" dell'agosto 2002.*

*Si riporta altresì di seguito un passo della trascrizione (acquisita in atti all'udienza preliminare su supporto informatico CD Rom, faldone n. 45, sottofascicolo n. 1) della deposizione resa dal Fracapane nel corso del dibattimento (udienza del 19.07.2005) relativo al processo nei confronti di De Stefano Giovanni, conclusosi in primo grado con la suddetta sentenza del 10/10/2005, ove il collaboratore riferisce, in modo più sintetico, le medesime circostanze:*

*OMISSIS (si veda il contenuto della sentenza allegata agli atti)*

*Dunque, il collaboratore ha specifico che il suo inserimento nella cosca 'ndranghetista "De Stefano-Tegano" era avvenuto nel periodo tra il 1980 ed il 1982 e che, nel corso della sua collaborazione, aveva disvelato in sede di redazione del verbale illustrativo ulteriori e numerosi reati da lui commessi rispetto a quelli per cui, fino ad allora, aveva già riportato condanna.*

*Va ancora sottolineato, sulla base della complessiva valutazione di tali dichiarazioni e degli ulteriori elementi già riportati dal primo giudice, così come in precedenza illustrati, che il Fracapane è stato tratto in arresto, dopo oltre cinque anni di latitanza, il 23.6.2004 in esecuzione di ordine di carcerazione per condanna definitiva (nell'ambito del processo "Olimpia I") a due ergastoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo pluriaggravato, associazione mafiosa ed altro. In particolare l'odierno collaboratore è stato giudizialmente riconosciuto quale appartenente alla consorteria mafiosa dei De Stefano-Tegano con il ruolo di killer. A sua volta, immediatamente dopo tale arresto, il Fracapane manifestava l'intenzione di collaborare con la giustizia ed aveva quindi inizio la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.*

*...omissis...*

*Altro indice di sicura affidabilità del collaboratore Fracapane è costituito dal fatto, poc'anzi accennato, che lo stesso, prima di accusare altri, ha ammesso la propria diretta responsabilità in ordine ad ulteriori e numerosi rispetto a quelli per cui, fino alla scelta collaborativa, aveva già riportato condanna. Invero, deve considerarsi indubbio che l'efficacia probatoria intrinseca della chiamata in correità è tanto maggiore quanto più essa presenta un contenuto di autoaccusa, atteggiandosi come chiamata in correità e non come una semplice accusa di reità, in quanto i suoi riflessi pregiudizievoli sulla posizione processuale del chiamante sono inversamente proporzionali alla non serietà ed alla infondatezza della stessa. Non v'è chi non veda, infatti, la profonda differenza e, quindi, il più alto grado di credibilità attribuibile a chi, prima di accusare altri accusa se stesso, confessando le proprie responsabilità per gli stessi delitti ed esponendosi così alle inevitabili responsabilità penali e chi, invece, riferisce di responsabilità altrui per gravi fatti delittuosi, ai quali però si dichiara estraneo.*

*L'elemento fondamentale, in ordine alla verifica della soggettiva attendibilità del collaboratore Fracapane, è costituito da quanto è emerso sul suo conto, così come compiutamente illustrato dal primo giudice nei termini sopra riportati, nell'ambito dei procedimenti penali "Albanese Mario+106" (sentenza acquisita in atti nel corso dell'udienza preliminare) ed "Olimpia I", che hanno riconosciuto con accertamento divenuto definitivo la sussistenza di un organismo criminale di stampo mafioso denominato "cosca De Stefano-Tegano", del quale il Fracapane era ritenuto parte integrante unitamente, tra gli altri, ad Orazio De Stefano. In particolare, l'odierno collaboratore – già condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. prima nel processo cd. Albanese Mario+106, con contestazione "aperta" a decorrere dall'ottobre del 1985 e con cessazione della permanenza alla data della pronuncia di primo grado, ossia il 23.10.1989, e poi nel processo "Olimpia I", con accertamento della continuazione dell'intraneità associativa*

*fino alla data del 19 gennaio 1999 (ovvero alla pronuncia della sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, che costituisce lo sbarramento temporale oltre il quale la permanenza del reato non può protrarsi), a due ergastoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo aggravato oltre che di associazione di stampo mafioso ed altro – è stato così riconosciuto giudizialmente quale appartenente alla consorteria 'ndranghetista dei De Stefano-Tegano con il ruolo di killer e spacciatore di droga. Il Fracapane era stato per l'appunto definito da numerosi collaboratori di giustizia come "il braccio armato" della predetta cosca federata, avendo attivamente partecipato alla guerra di mafia.*

*A questo proposito, va precisato che l'elemento fattuale dell'appartenenza del Fracapane all'organismo associativo oggetto del presente giudizio costituisce sicuramente un dato pienamente acclarato secondo la regola di valutazione probatoria ex art. 192, comma terzo, C.P.P. richiamata dall'art. 238 bis C.P.P., in quanto desumibile da due convergenti accertamenti giurisdizionali divenuti definitivi, che trovano così reciproco riscontro estrinseco, nonché ulteriormente avvalorato dalle del tutto coerenti dichiarazioni confessorie rese in merito dallo stesso collaboratore. Giova invero ribadire sul punto che, ai sensi dell'art. 238 bis C.P.P., lo specifico oggetto dell'acquisizione e valutazione della sentenza irrevocabile è costituito dai giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della relativa motivazione e, più nello specifico, la serie di elementi probatori raccolti – tra cui, appunto, i narrati resi da altri collaboratori nel processo "Olimpia 1" sulla specifica posizione del Fracapane, che sono stati così legittimamente utilizzati dal primo giudice per dedurre la circostanza della storicizzazione della intraneità dell'odierno collaboratore – e le valutazioni ivi espresse per pervenire alla pronuncia passata in giudicato.*

*Inoltre, stante l'accertata appartenenza, risalente nel tempo, del Fracapane alla consorteria dei De Stefano-Tegano, costituisce quindi, alla stregua di un pacifico dato fattuale logicamente conseguente, la altrettanto risalente conoscenza dell'odierno collaboratore con Orazio De Stefano, quale altro componente di spicco della medesima cosca, così come appunto riferito dal Fracapane.*

*Per quanto riguarda, a sua volta, l'ulteriore elemento della continuazione dell'intraneità associativa da parte del Fracapane oltre la data del 19 gennaio 1999, nel corso della sua latitanza fino all'arresto nel giugno 2004 ed all'immediata scelta collaborativa, va sottolineato che le dichiarazioni confessorie rese sul punto dall'odierno collaboratore costituiscono un elemento pienamente coerente rispetto ai predetti accertamenti giurisdizionali divenuti definitivi, trattandosi della immediata prosecuzione di una condotta associativa già accertata fino a quella data, nonché trova ulteriore conferma nel dato oggettivo costituito dal fatto che il Fracapane, come detto, è stato arrestato il 23.6.2004 dopo un lungo periodo di ininterrotta clandestinità, iniziato proprio in data 19 gennaio 1999 subito dopo la pronuncia in primo grado della sentenza "Olimpia 1", trascorsa*

*nel centro cittadino di Reggio Calabria ove opera la cosca di appartenenza. Trattasi, invero, di un elemento circostanziale univocamente indicativo del fatto, così come riferito dal collaboratore, per cui il Fracapane aveva mantenuto l'inserimento nel sodalizio criminoso in modo tale da aver continuato a fruire dell'appoggio materiale della cosca anche ai fini della conservazione dello status di latitante, soprattutto grazie a quella collaudata fitta rete di sodali e favoreggiatori di cui gli appartenenti alla cosca "De Stefano-Tegano" hanno in più occasioni dato prova di poter disporre, avendo nel medesimo lasso temporale sostenuto anche la latitanza, già risalente nel tempo, di Orazio De Stefano e quella successiva di Giovanni De Stefano, allorché quest'ultimo veniva ricercato per una ordinanza coercitiva emessa il 12.11.2003 ed arrestato nel marzo del 2004 in ciò coadiuvato, come si vedrà più ampiamente in seguito, dai medesimi personaggi, diretti da Paolo Rosario De Stefano, che avevano assistito Orazio De Stefano, catturato qualche giorno prima di Giovanni, nel febbraio 2004, a seguito della stessa operazione di polizia che aveva condotto all'esecuzione dell'ordine di cattura anche nei confronti del nipote Giovanni De Stefano.*

*Dunque, la prosecuzione dal gennaio 1999 dell'appartenenza del Fracapane al sodalizio oggetto del presente giudizio, nonché la conseguente continuazione dei rapporti ed incontri tra lo stesso ed Orazio De Stefano nella comune clandestinità, non emergono solamente dal narrato dall'odierno collaboratore, bensì le dichiarazioni sul punto trovano specifica ed univoca conferma nel dato per cui, in assenza di tale particolare vicinanza del Fracapane al clan in argomento anche nel periodo in esame e del conseguente aiuto logistico, lo stesso non avrebbe potuto mantenere così a lungo la clandestinità senza peraltro recarsi troppo lontano dagli abituali luoghi di residenza e di operatività della cosca (il Fracapane, si ribadisce, come Orazio e Giovanni De Stefano, venne arrestato nel centro cittadino di Reggio Calabria).*

*Altro elemento di conferma sul punto emerge dal contenuto dell'intercettazione ambientale captata in data 02.01.1999 all'interno dell'autovettura Fiat Punto targata AM 501 DY in uso a De Stefano Paolo Rosario (faldone n. 5, pagg. 43 e 44 dell'allegato B, volume I-tomo II).*

*In particolare, Paolo Rosario conversa con Morabito Domenico e Morabito Giacomo, raccontando di quando "Nino Pizzetto" gli ha restituito un assegno e lui gli ha dato tre milioni e ottocento mila lire, continuando a dire che Totò (un ragazzo che lavora al distributore Esso) non gli ha cambiato un assegno di un milione e mezzo dopo che lui si era interessato per fargli recuperare i soldi da Alberto Rito, il quale aveva pagato il carburante con un assegno protestato. Poi Paolo Rosario parla anche di un assegno di trecento mila lire che Totò non ha cambiato a Giovanni Fracapane e che quest'ultimo lo voleva ammazzare e non lo ha fatto solo perché lui (Paolo Rosario) gli ha detto di lasciarlo andare perché è il nipote di compare Andrea (Andrea Saraceno).*

*Dunque, emerge chiaramente che nei primi giorni del gennaio 1999 sussisteva ancora uno stretto ed attuale collegamento tra il Fracapane ed il clan De Stefano, tanto che l'odierno collaboratore, appunto in quanto affiliato alla cosca, aveva seguito una specifica direttiva a lui data da Paolo Rosario De Stefano. A sua volta, del tutto coerentemente a tale dato, appena pochi giorni dopo, il successivo giorno 19, lo stesso Fracapane, in un momento di particolare fibrillazione per lui in quanto condannato a due ergastoli con il ripristino della custodia cautelare, si era dato alla clandestinità potendo appunto contare e, poi, effettivamente usufruendo dell'appoggio logistico fornitogli dall'organizzazione associativa di appartenenza.*

*Gli elementi finora illustrati confermano in modo certo ed inconfutabile la natura particolarmente qualificata dell'apporto narrativo reso nel presente procedimento dal collaboratore Fracapane.*

*In particolare, essendo stata accertata, in sede di analisi del vissuto criminoso del collaboratore, la sua precedente appartenenza al gruppo 'ndranghetista dei De Stefano-Tegano, nel cui ambito delinquenziale, come dallo stesso confessato, aveva ricoperto il ruolo di organizzatore ed esecutore di azioni omicidiarie proprio per tale compagine mafiosa con contiguità criminose condivise con gli uomini della locale mafiosa di S. Giovannello, quali Pinello Postorino ed il deceduto Audino Mario, risulta dunque evidente che nel caso concreto in esame è del tutto positiva la verifica dell'elemento, considerato da questa Corte di fondamentale importanza nell'ambito dell'analisi della credibilità soggettiva del dichiarante, costituito dalla effettiva possibilità da parte di quest'ultimo di conoscere i fatti narrati sia per averli vissuti direttamente sia per averli appresi da altre persone nell'ambito ed a cagione della comune militanza criminosa.*

*Non può trascurarsi, invero, che in questo caso la fonte informativa è quanto mai autorevole, per avere lo stesso direttamente partecipato e contribuito alla realizzazione degli eventi criminali oggetto delle sue conoscenze e del suo narrato, in particolare l'esistenza e l'operatività dell'associazione criminosa di cui era parte integrante ed attiva sino alla sua cattura, i sodali e fiancheggiatori dell'organizzazione illecita, nonché le principali attività delinquenziali del gruppo e l'esistenza di strettissimi rapporti di collaborazione criminale con un'ulteriore appendice militante ed operante nella porzione cittadina di S. Giovannello. In tal modo, dunque, il Fracapane viene a conoscenza delle vicende narrate da un particolare ed assai qualificato osservatorio, nonché autonomo rispetto ad altri collaboratori.*

*Sulla base delle valutazioni finora rilevate, questa Corte non può che giungere alla conclusione, pienamente aderente a quella formulata sul punto dal primo giudice, per cui gli elementi di giudizio poc'anzi enucleati depongono certamente per la formulazione di un giudizio positivo in ordine alla credibilità soggettiva del collaboratore Fracapane Giovanbattista nel senso*

*di dover quantomeno escludere la conclamata inaffidabilità intrinseca del dichiarante, che costituirebbe, secondo quanto già rilevato in sede di enunciazione dei criteri di valutazione ex art. 192 C.P.P., l'unico ostacolo insormontabile al passaggio al successivo esame della attendibilità oggettiva delle singole provalazioni e dei riscontri esterni alle stesse aventi carattere individualizzante rispetto ai singoli soggetti accusati. A questo proposito, va comunque precisato che da siffatta conclusione non deriva per ciò solo il pieno riconoscimento della valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie del Fracapane, trattandosi invece di un esito ancora del tutto parziale e provvisorio, atteso che l'accertamento sulla credibilità soggettiva del dichiarante, fondato principalmente sul suo vissuto personale e sull'origine delle sue dichiarazioni, non può che essere caratterizzato dal forte tasso di relatività di tali attributi di qualificazione.*

*Va ancora sottolineato – operando una analisi d'insieme, che verrà poi approfondita volta per volta, delle dichiarazioni rese dal Fracapane, già reiterate in vari contesti – che le stesse risultano dotate di intrinseca coerenza e compatibilità con le circostanze obiettive storicamente accertate, scevre da contraddizioni o antinomie con le risultanze provenienti dal restante materiale acquisito al procedimento, anzi il più delle volte perfettamente riscontrate dalle risultanze delle intercettazioni e dalle investigazioni svolte.*

*...omissis...*

*Volgendo a questo punto l'attenzione alla valutazione d'insieme delle dichiarazioni finora riportate del collaboratore Fracapane, si deve sottolineare che il narrato in esame risulta caratterizzato dai requisiti, rilevanti per la positiva valutazione della intrinseca attendibilità dello stesso, della verosimiglianza e coerenza logica degli accadimenti narrati, nonché della sufficiente completezza e ricchezza dei dettagli riferiti ed ancora della adeguata lucidità nella ricostruzione della successione e concatenazione degli accadimenti relativi alla descrizione delle modalità con le quali il Fracapane aveva trascorso il lungo periodo di latitanza dal gennaio 1999 al giugno 2004 ed, in particolare, dei numerosi luoghi ove lo stesso si era volta per volta rifugiato nel corso di questi cinque anni, tutti posti dal dichiarante in relazione con l'indicazione cronologica operata dallo stesso, pur se a volte in via approssimativa, dei singoli periodi in cui l'odierno collaboratore si era trasferito od aveva lasciato ciascuno di tali nascondigli.*

*Allo stesso modo, in ordine all'ancora ulteriore profilo valutativo della costanza delle dichiarazioni in esame, si deve sottolineare che, confrontando il tenore delle riportate dichiarazioni rese in più occasioni dal Fracapane nel corso del tempo, emerge con tutta evidenza che lo stesso ha costantemente descritto in termini sostanzialmente conformi e coerenti il nucleo centrale e maggiormente significativo del suo articolato narrato, costituito dal fatto che dal giorno in cui decideva di sottrarsi alla cattura, nel gennaio 1999, fino all'anno 2002, il Fracapane non solo*

*aveva mantenuto costanti ed assidui rapporti con De Stefano Orazio, bensì aveva convissuto con lo stesso a periodi alterni, trascorrendo inoltre parte della sua latitanza anche in compagnia di Molinetti Luigi, altro odierno imputato.*

*...omissis...*

## **7.2) FIUME ANTONINO**

*Nella sentenza di primo grado vengono formulate le seguenti considerazioni in ordine all'attendibilità soggettiva del collaboratore Fiume Antonino:*

*“La credibilità soggettiva del Fiume e l'affidabilità dell'apporto conoscitivo dallo stesso fornito può apprezzarsi appieno alla luce delle circostanze in proposito evidenziate nella sentenza n. 1367/05 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questo Tribunale il 10 ottobre 2005 nell'ambito del proc. n. 209/99 R.G.N.R. DDA a carico di De Stefano Giovanni (sentenza di cui va sottolineata la non definitività, non fosse altro che per chiarire la valenza logico-argomentativa, più che probatoria, del richiamo testuale qui di seguito operato).*

*Queste le considerazioni dedicate dal Collegio alla figura di Fiume Antonino:*

*“Fiume Antonino decideva di collaborare con la giustizia il 27 febbraio 2002 presentandosi spontaneamente negli uffici della Squadra Mobile di Reggio Calabria, nonostante si trattasse di soggetto sino ad allora libero ed incensurato. Egli, in sostanza, usciva per gli inquirenti da una situazione di sostanziale anonimato (il Fiume, all'epoca, non era neppure indagato per i delitti che denunciava) per autoaccusarsi di crimini terribili (tra cui vari episodi omicidiari) commessi oltre un decennio prima al servizio e nell'interesse di una delle famiglia mafiose più consolidate del territorio reggino, quella dei De Stefano. Alcuni dei crimini di cui il Fiume si autoaccusava erano inquadrabili nell'ambito del cruento e violento contesto delle guerre di mafia svoltesi tra i contrapposti gruppi mafiosi dei De Stefano - Tegano - Libri - Latella, da un lato, e degli Imerti, Condello, Rosmini, Serraino, dall'altro, oggetto di numerose sentenze già passate in giudicato (tra le tante si rinvia ai procedimenti più noti in tal senso Olimpia 1, 2-3, Valanidi ecc.) e non più oggetto di investigazioni se non grazie alle sconvolgenti e inedite rivelazioni del collaboratore;*

*- riferiva di avere condiviso la scelta criminale dei De Stefano a causa del suo legame di natura personale con gli appartenenti a quella famiglia, vicinanza consolidata e rafforzata dall'aver egli intrattenuto una relazione sentimentale di circa sei anni con Giorgia De Stefano (cl. 78), figlia del defunto boss mafioso Paolo De Stefano (ucciso in un agguato di mafia determinante lo scoppio di una delle più cruente guerre tra cosche che hanno insanguinato il territorio reggino) e sorella dell'allora latitante Carmine (cl. 68) e dell'attuale fuggitivo Giuseppe (cl. 69), sostanziali*



*promotori della cosca nella veste di eredi del defunto capostipite della famiglia mafiosa, entrambi già condannati quali uomini di spicco della consorteria in argomento con sentenza della Corte di Assise del 19.1.1999 divenuta definitiva anche nei loro confronti (cfr. sentenze Olimpia I di primo, secondo e terzo grado in atti);*

*- Antonino Fiume non nascondeva agli inquirenti la fine del proprio legame con la donna ed il contestuale lento incrinarsi dei propri rapporti con la famiglia De Stefano;*

*- l'insieme di queste circostanze, unitamente, a nuovi dissapori in relazione a specifici profili operativi della cosca intercorsi tra il Fiume e la sua ex-famiglia di riferimento (anche alla luce di pregresse inimicizie conquistate sul "campo di guerra" a seguito delle antiche vicende) avevano provocato nel dichiarante un profondo stato di prostrazione e di timore per la propria incolumità personale tanto da indurlo ad instaurare per la prima volta un rapporto - sino ad allora sempre rifiutato - di natura collaborativa con la giustizia ("Siccome su di me erano state improntate tragedie molto ma molto grosse, addirittura c'era chi paventava...diceva che io già avevo iniziato una confidenza, che io ero già un confidente quanto invece..." pag. 18 delle trascrizioni dell'udienza del 31 maggio 2005);*

*- assolutamente schietto nella ricostruzione di questi suoi tormenti, che lo avevano a suo dire segnato tanto nel fisico che nella mente, il Fiume, pur ammettendo di aver vissuto come un abbandono il forzato e graduale allontanamento dai De Stefano, risultava, sin dall'inizio, genuino nell'esprimere costantemente un elevato dispiacere per la piega assunta dagli eventi, senza viceversa palesare particolare astio nei confronti dei membri di quella famiglia, alla quale a lungo si era "onorato" di appartenere ed alla quale era stato profondamente legato. I personaggi, da egli accusati unitamente a sé stesso, erano dunque soggetti ai quali alludeva sempre con profondo rispetto ed in termini di durevole affezione in ragione di quel pregresso rapporto di reciproco attaccamento e familiarità, e ciò nonostante la cocente delusione provata a causa della cessazione dello stesso;*

*- quasi indotto dal precipitare degli eventi a collaborare, Fiume Antonino si rivelava una fonte quanto mai preziosa per gli Inquirenti, tanto per l'estrazione criminale del soggetto che aveva partecipato direttamente o con compiti di coadiuvazione alla realizzazione di più episodi criminali ascrivibili al clan mafioso in trattazione, quanto per la sua vicinanza anche di natura personale ai principali attuali promotori della cosca. E' proprio in ragione di questo legame anche di natura personale con i De Stefano, che egli aveva occupato un ruolo di particolare fiducia (almeno fino ad un certo punto) nell'ambito della "famiglia", trattandosi di associazione mafiosa che come tutte le organizzazioni criminali di stampo 'ndraghetista non si sottrae alla regola della composizione soggettiva a base prettamente familiare o parentale. Infine, non può trascurarsi che Fiume è il*

*primo collaboratore proveniente proprio dal cuore delle fila dello schieramento c.d. De Stefaniano, trattandosi di sodalizio (quello specifico del clan De Stefano) che non aveva mai subito sino ad allora defezioni interne (anche all'epoca delle guerre di mafia) e perciò in nessuna occasione precedente colpito dal fenomeno del "pentitismo" ad opera dei suoi membri più fidati, esclusivi depositari dei meccanismi e delle strategie vitali dell'organizzazione;*

*l'analisi in argomento, lungi dal porsi su un piano di mera astrattezza, assume formidabili connotazioni concrete allorquando il Fiume, sin dalle prime battute della sua collaborazione, consentiva agli inquirenti il ritrovamento di un vero e proprio arsenale nella disponibilità propria e della famiglia De Stefano o dei suoi accoliti, tanto micidiale quanto allarmante. Armi sofisticate ad elevatissima potenzialità lesiva, munizioni, ordigni, materiale esplosivo e balistico di varia natura in quantità e qualità di eccezionale rilievo, in piena efficienza, erano rinvenuti dagli investigatori solo grazie alle rivelazioni dei collaboratori, trattandosi di armi diligentemente e strategicamente occultate con oculata precisione in nascondigli situati all'interno del quartiere di residenza e di dominio storico della famiglia De Stefano o in luoghi alla medesima compagine, per via indiretta, riferibili*

*...omissis...*

*L'insieme delle predette circostanze unitamente ai ritrovamenti effettuati, su indicazione del Fiume, aventi per oggetto arsenali di armi di siffatte dimensioni, custoditi in luoghi noti per essere tradizionali domini mafiosi della cosca, non lasciano spazio alla tesi che si tratti di munizioni ed armi nella disponibilità del singolo detentore, bensì proprio il numero e la potenzialità offensiva delle armi apprese, nonché l'accuratezza osservata nella loro custodia, depongono senz'altro a favore della circostanza che si tratti di nascondigli nella disponibilità della citata cosca, conosciuti soltanto a coloro che nell'ambito del gruppo rivestivano una posizione di rilievo e di massima fiducia, come appunto quella occupata evidentemente da Fiume Antonino;*

*- Fiume Antonino a seguito delle dichiarazioni autoaccusatorie rese riportava condanna, nell'ambito del troncone principale del presente procedimento celebratosi con giudizio abbreviato, per ben tre fatti omicidiari, ottenendo l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 per la collaborazione resa;*

*- in questo contesto non possono considerarsi una mera coincidenza le reazioni insospettite e preoccupate della famiglia De Stefano, anche in particolar modo dell'odierno imputato Giovanni De Stefano, allorché in data 27/2/2002 progr. 2549 (vol. 4° della perizia trascrittiva in atti pag. 17), **data di presentazione del Fiume alla Polizia di Stato**, contattava l'Avv. Murolo, si presentava quale Giovanni De Stefano e chiedeva di incontrare il difensore per una questione definita "urgentissima" recandosi all'appuntamento il giorno seguente (cfr. conversazione progr. 2561 vol.*

4° pag. 27 captata sull'utenza cellulare dell'imputato). Analoga richiesta di aiuto era inoltrata da un membro della famiglia De Stefano al medesimo difensore alle ore 3,16 di notte del 28/2/2002 (progr. 2366 pag. 3 vol. 1° della perizia di trascrizione delle conversazioni telefoniche di Antonino Delfino) dall'utenza telefonica fissa di casa De Stefano-Errigo Rosa (casa cioè di Giorgia e Dimitri De Stefano, fratelli di Carmine De Stefano e dell'attuale latitante Giuseppe). Inoltre sempre il 28.2.2002 accadeva che De Stefano Giovanni colloquiando con la madre (cfr. progr. 2554 delle ore 9.07 del mattino, captata sull'utenza cellulare allora in uso all'imputato) la salutasse come se avesse trascorso la notte fuori casa (si pensi infatti che già il giorno dopo l'inizio della collaborazione di Fiume Antonino iniziavano le perquisizioni di polizia volte con successo al ritrovamento di armi presso i depositi della cosca). Il timore di una collaborazione devastante per gli interessi della famiglia in questione emergeva, come si accennava, anche dalle predette dichiarazioni dibattimentali del Fiume, allorché sosteneva di essere stato negli ultimi tempi della sua "frequentazione" con i De Stefano sospettato di avere avuto un ruolo di delatore e di avere per questo motivo fortemente temuto per la sua incolumità personale (circostanza confermata da tutti i verbalizzanti escussi in dibattimento, ampiamente interrogati dalle parti sulle condizioni del Fiume al momento della sua presentazione in Questura, allorché egli era apparso vistosamente preoccupato di poter subire un attentato di natura omicidiaria "Fiume Antonino: l'ultima parola che mi ha detto Giovanni De Stefano è stato "Il tempo darà ragione". "Che significa?" "Ci sono delle cose da chiarire – mi ha detto – ci dobbiamo sedere con delle persone perché ci sono delle cose da chiarire. Io gli detto: "Gianni, io non vengo da nessuna parte con nessuno, a meno che non ci sia tuo cugino Giuseppe, tuo zio Orazio, uno dei Tegano o qualcuno che conosci come responsabilità, altrimenti io non vengo da nessuna parte a sedermi con nessuno". Perché ho sempre saputo la fine che hanno fatto le persone che sono andate a chiarire le tragedie. Siccome su di me erano state improntate tragedie molto ma molto grosse, addirittura c'era chi paventava... diceva che io già avevo iniziato una confidenza, che io ero già confidente quando invece ...". Ebbene, le predette considerazioni mantengono il loro valore accusatorio nei confronti dell'odierno imputato, anche a voler credere, come sostiene la Difesa, che i continui spostamenti monitorati dal GPS della Fiat 600 BL 938 LS in uso alla famiglia di Giorgia e Dimitri De Stefano in prossimità dell'abitazione del Fiume Antonino proprio nei giorni incriminati (28/2/2002 e ss.) fossero in realtà rivolti verso il palazzo Errigo vicino alla residenza del Fiume e non finalizzati al controllo dei movimenti del collaboratore già peraltro consegnatosi alla polizia (cfr. deposizione del teste Silipo Luigi e consulenza descrittiva dello stato dei luoghi prodotta dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 5.4.2005 dalla quale emerge come i due edifici – palazzo Errigo e residenza Fiume - siano sostanzialmente dirimpettai).

*In ultimo, la Difesa svaluta il contributo dichiarativo del Fiume, appigliandosi ai problemi di salute dichiarati dal medesimo collaborante anche nel corso della sua deposizione dibattimentale. Ebbene, le argomentazioni difensive non convincono, trattandosi di episodi di malessere confessati in primo luogo dal medesimo Fiume, che anche sottoposto ad un ripetuto, lungo ed esauriente esame e controesame ad opera delle parti è costante nel reiterare, anche nel chiarire, determinate versioni dei fatti già narrati evidentemente non per effetto di pure allucinazioni. Al di là di normali ripetizioni, digressioni e sconfinamenti su aspetti a lui più vicini e di natura personale (si tratta peraltro di atteggiamenti comprensibili, atteso che il Fiume accettando il meccanismo della collaborazione subiva un totale stravolgimento di vita, venendo messo di fronte peraltro anche alle proprie gravi responsabilità in relazione ai delitti di cui riferiva), egli conferiva coerenza e buona credibilità al suo narrato, essendo in grado di comprendere le domande delle parti, di replicare sulle inesattezze contestategli e di spiegare approfonditamente le ragioni del suo ricordo.*

*Alla luce di quanto appena esposto, la valutazione dell'apporto collaborativo fornito dal Fiume non può che essere ampiamente positiva, trattandosi, lo si ribadisce, di soggetto le cui dichiarazioni sono state riscontrate dai molteplici ritrovamenti di armi sopra descritti, circostanza – questa - che lo allontana definitivamente dal sospetto di essere un semplice millantatore, ed in forza delle quale egli ha subito pesanti condanne per delitti per i quali non rivestiva in precedenza neppure la qualità di indagato”.*

*A fronte di una disamina così completa e dettagliata, il decidente ritiene di poter aderire senza riserve al giudizio di segno positivo conclusivamente espresso, sul conto del Fiume, nella pronuncia oggetto di testuale richiamo: un giudizio, questo, al quale il Collegio giudicante è pervenuto facendo buon governo dei principi valutativi – sopra diffusamente riferiti – affermati dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alle chiamate in reità o correità.”*

*A giudizio di questa Corte, la positiva analisi formulata nell'impugnata sentenza in ordine alla generale credibilità soggettiva del collaboratore Fiume si fonda su elementi valutativi ampiamente rispondenti sia alle risultanze probatorie in atti sia ai criteri generali, esposti in precedenza, sulla cui base va operato l'accertamento della soggettiva attendibilità dei collaboratori di giustizia. Tale analisi, inoltre, non risulta messa in dubbio dalle eccezioni difensive riportate in precedenza, in quanto risultano infondate o, comunque, scarsamente significative rispetto alla valutazione che va fatta in questa sede, a carattere preliminare e generale, sulla figura del collaboratore in esame.*

*Va in primo luogo sottolineato che il richiamare ed il far proprie, da parte del primo giudice, le valutazioni sul punto effettuate nella sentenza acquisita in atti ed emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 10.10.2005 (proc. n. 209/99 R.G.N.R. DDA a carico di De Stefano Giovanni)*

*costituisce una operazione sicuramente utile e pertinente ai fini della presente analisi, atteso che nell'odierno giudizio non sono emersi elementi diversi di valutazione rispetto a quelli già presi in considerazione in tale pronuncia, sulla cui base vengono ritenute, in termini pienamente condivisibili anche da questa Corte, destituite di fondamento le medesime censure ed obiezioni riproposte dalla difesa degli odierni imputati De Stefano Orazio e De Stefano Paolo Rosario nel corso del presente giudizio in merito alla soggettiva affidabilità del Fiume relativamente all'asserito precario stato di salute fisio-psichico del collaboratore.*

*Si deve altresì rilevare che il giudizio di piena attendibilità soggettiva del collaboratore in esame formulato nella predetta sentenza, così come quello altrettanto positivo effettuato in altra pronuncia giurisdizionale acquisita agli atti, sulla base delle stesse risultanze probatorie nonché di analoghe argomentazioni rispetto a quelle poc'anzi riportate (sentenza del GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 14.3.2005 nei confronti di De Stefano Carmine + 19, emessa nello stesso procedimento n. 209/99 R.G.N.R. DDA con rito abbreviato), sono nel frattempo entrambi divenuti definitivi e coperti dal giudicato, come accertato nel corso del presente processo d'appello, confermando così ulteriormente la completa correttezza e puntualità di tali valutazioni.*

*In particolare, oltre all'assenza di un qualunque movente calunnatorio e, comunque, di qualsivoglia motivo di odio od inimicizia nei confronti degli odierni imputati, nemmeno adombrati nei motivi di appello, costituisce un elemento notevolmente significativo il fatto che Fiume Antonino effettuò la propria scelta collaborativa pur trattandosi di soggetto sino ad allora libero ed incensurato nel senso che, venendo fuori da una situazione di sostanziale anonimato per gli investigatori (all'epoca non era neppure indagato per i delitti che denunciava), lo stesso si era tra l'altro autoaccusato di gravi delitti (anche episodi omicidiari).*

*A siffatto proposito, invero, deve ribadirsi in questa sede che l'elemento valutativo del disinteresse del collaborante, oltre che con riferimento all'indifferenza rispetto alla posizione processuale dei chiamati in correità, va apprezzato con riferimento alla sua posizione processuale al momento della scelta collaborativa, con la conseguenza che il contributo investigativo offerto dal collaboratore di giustizia va considerato tanto più disinteressato, quanto più lieve risultava, come appunto nel caso di specie, la sua posizione processuale in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli investigatori a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione. Un significativo indice di disinteresse, infatti, si individua nella circostanza che il Fiume, con la propria scelta collaborativa, ha consentito di far luce su delitti dei quali gli investigatori ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti. Il confessato personale coinvolgimento del dichiarante negli stessi fatti-reato narrati (soprattutto in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità) influisce*

*positivamente sul giudizio relativo, oltre che al disinteresse, anche al grado di conoscenza della materia riferita. Dunque, sotto lo specifico profilo dell'apprezzamento dell'attendibilità del chiamante, deve ritenersi di grande spessore il tasso di affidabilità del Fiume che ha ammesso la sua partecipazione all'attività criminosa in special modo in relazione a fatti in ordine ai quali non erano ancora emersi a suo carico idonei elementi di accusa. Deve considerarsi indubbio che l'efficacia probatoria intrinseca della chiamata in correità è tanto maggiore quanto più essa presenta un contenuto di autoaccusa, atteggiandosi come chiamata in correità e non come una semplice accusa di reità, in quanto i suoi riflessi pregiudizievoli sulla posizione processuale del chiamante sono inversamente proporzionali alla non serietà ed alla infondatezza della stessa.*

*A sua volta, è stata accertata in sede di analisi del vissuto criminoso del collaboratore – sulla base del dato inequivocabile costituito dall'aver consentito agli investigatori, sin dalle prime battute della sua collaborazione, il ritrovamento di un vero e proprio micidiale arsenale nella disponibilità propria e della famiglia De Stefano o dei suoi accoliti, così come altresì giudiziariamente acclarato con pronuncia coperta dal giudicato nella suddetta sentenza emessa dal GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 14.3.2005 – la precedente appartenenza del Fiume al gruppo mafioso dei De Stefano, nel cui ambito delinquenziale, come dallo stesso confessato, aveva commesso anche degli omicidi. E' emerso, in particolare, che il Fiume aveva particolari rapporti con i De Stefano, avendo intrattenuto per sei anni una relazione sentimentale con Giorgia, sorella di Carmine e Giuseppe, interrotta circa un anno prima della collaborazione per volere della donna.*

*Risulta dunque evidente che nel caso concreto in esame è del tutto positiva la verifica dell'elemento, considerato da questa Corte di fondamentale importanza nell'ambito dell'analisi della credibilità soggettiva del dichiarante, costituito dalla effettiva possibilità in capo al Fiume di conoscere, da un assai qualificato osservatorio autonomo rispetto ad altri collaboratori, i fatti narrati – in particolare, la perdurante esistenza ed operatività dell'associazione criminosa di cui era parte integrante ed attiva sino alla sua scelta collaborativa, gli altri appartenenti a tale organizzazione illecita nonché le principali attività delinquenziali del gruppo, soprattutto in ordine all'articolazione interna della cosca facente capo ai germani De Stefano Carmine e Giuseppe ed al cugino De Stefano Giovanni nel cui ambito gravitava lo stesso Fiume Antonino, ma anche, seppure con minore bagaglio di conoscenze, relativamente all'altra articolazione interna del sodalizio in esame, oggetto del presente giudizio, riferibile a De Stefano Orazio ed al nipote De Stefano Paolo Rosario – sia per avere direttamente partecipato e contribuito alla realizzazione degli eventi delittuosi oggetto delle sue conoscenze e delle sue dichiarazioni, sia per averli appresi da altre persone nell'ambito ed a cagione della comune militanza criminosa.*

*Va altresì precisato sul punto che il fatto per cui, stante quanto finora rilevato sul suo vissuto delinquenziale, il Fiume ebbe la effettiva possibilità di venire a conoscenza di circostanze riguardanti anche la posizione degli odierni imputati, quali appartenenti al medesimo sodalizio criminoso ove l'odierno collaboratore aveva militato, costituisce un elemento valutativo di per sé completamente autonomo rispetto al dato se l'arsenale fatto trovare dal collaboratore fosse riferibile solo ai fratelli De Stefano Carmine e Giuseppe ed a De Stefano Giovanni e non, invece, anche ad Orazio ed al nipote Paolo Rosario.*

*A questo proposito, invero, si deve rilevare che uno dei siti ove erano custodite le armi, un terreno posto nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale di surgelati "Eurogel", è risultato comunque nella disponibilità anche dei predetti odierni imputati, come emerge dalla deposizione resa dall'operante di P.G. Luciano Coppola nel dibattimento relativo al giudizio nei confronti di De Stefano Giovanni (udienza del 21/3/2005, la cui trascrizione è stata acquisita in atti all'udienza preliminare su supporto informatico CD Rom, faldone n. 45, sottofascicolo n. 1). In particolare, la titolarità dell'Eurogel, formalmente ricollegabile ai soli cointestatari Campolo Gaetano e Marcianò Santo, era in realtà riconducibile a De Stefano Giuseppe ed a Benestare Antonietta, moglie di De Stefano Orazio, sulla scorta dell'esito di una perquisizione compiuta presso l'abitazione dell'odierno imputato De Stefano Paolo Rosario (allora portava ancora il cognome materno Caponera), ove venne rinvenuta una scrittura privata nella quale Campolo Gaetano si impegnava a cedere le proprie quote del predetto esercizio commerciale a De Stefano Giuseppe ed alla Benestare, riconoscendo così la sostanziale proprietà ai congiunti di De Stefano Orazio.*

*Infine, il fatto che le conoscenze acquisite da Fiume Antonino possano riferirsi anche alla posizione di De Stefano Orazio e di De Stefano Paolo Rosario, quali appartenenti al medesimo sodalizio criminoso a base familiare ove l'odierno collaboratore aveva militato, emerge chiaramente dall'intercettazione ambientale captata in data 21 novembre 2003 (giorno dell'esecuzione delle ordinanze custodiali emesse a seguito delle propalazioni del Fiume, che tra gli altri avevano colpito anche Giuseppe, Carmine, Dimitri e Giovanni De Stefano), laddove Antonietta Benestare, la moglie di Orazio, nel transitare di fronte l'abitazione dei familiari del collaboratore, comincia ad imprecare nei confronti di questi ultimi definiti "razza bastarda", poi, proseguendo nei commenti e riferendosi con tutta evidenza alla passata relazione sentimentale tra Fiume Antonino e Giorgia De Stefano, " ... se voleva bene veramente a quella ragazza, la famiglia non doveva essere toccata, dopo che è stato amato ... coso lordo perché tutta la razza di confidenti, che io mi ricordo che ero piccola...non sappiamo nemmeno chi c'è...", continuando ad inveire contro il Fiume (faldone n. 2, allegato n. 73, capitolo atti, all'informativa di reato redatta il*

*05.08.2004 dalla Questura di Reggio Calabria-Squadra Mobile, brogliaccio d'ascolto inerente la conversazione ambientale a bordo dell'autovettura Fiat Multipla targata BJ 669 DM, n. R.I.T. 756/2002, ore 09,50 del 21.11.2003, n. progr. 20681).*

### 7.3) GLI ALTRI COLLABORATORI

Il primo giudice si sofferma altresì sulla soggettiva intrinseca attendibilità generale del collaboratore di giustizia Iannò Paolo, già appartenente alla cosca reggina Imerti-Condello, le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti. Sul punto, ci si può richiamare alle pagine 29-30 dell'impugnata sentenza, da considerarsi qui integralmente riportate.

Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il giudizio positivo, formulato dal primo giudice e non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte delle difese, sulla generale credibilità soggettiva di tale collaboratore. In particolare, va sottolineato che gli elementi valutativi presi in considerazione, mutuati dalle considerazioni rese in merito nella sentenza d'appello, divenuta definitiva ed acquisita in atti, del processo "Olimpia 2" (abbreviato), sono pienamente rispondenti ai criteri generali, esposti in precedenza, sulla cui base va operato l'accertamento della soggettiva attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Per quanto riguarda, a sua volta, il collaboratore Morabito Giuseppe, già elemento di spicco della cosca Franco, operante nella zona di S. Caterina e collegata alla 'ndrina dei Tegano, la difesa dell'odierno imputato De Stefano Orazio lamenta che nel verbale di interrogatorio del 30.10.2003, nonostante l'Ufficio di Procura abbia dato atto che nel corso dell'esame il Morabito avesse consultato degli appunti – circostanza che, quanto meno, avrebbe dovuto suggerire una più rigorosa cautela nella valutazione delle dichiarazioni – essi non risultano allegati agli atti, mentre una tale allegazione sarebbe stata necessaria in vista di un raffronto tra i detti appunti e quanto riferito dal collaboratore.

Sul punto, emerge in atti (faldone n. 32, sottofascicolo n. 3) che il Morabito aveva reso dichiarazioni anche su fatti rilevanti per il presente giudizio in sede di interrogatorio reso al P.M. il 30.10.2003 ed il 07.11.2003 e, quindi, sono stati acquisiti in copia gli stralci dei relativi verbali e trascrizioni delle fonoregistrazioni solo nelle parti, molto contenute rispetto ai due complessivi atti dichiarativi, appunto concernenti tali fatti, mentre il resto è coperto da omissis. Inoltre, al termine del verbale del 30.10.2003 viene dato atto che "nel corso della deposizione il sig. Morabito ha consultato appunti a propria firma contenenti una elencazione dei fatti e delle persone su cui ha reso dichiarazioni. Questi appunti vengono trattenuti dal dichiarante e verranno dallo stesso consegnati all'esito del prossimo interrogatorio". A sua volta, nel successivo verbale del 07.11.2003 viene in



ultimo attestato che “il sig. Morabito consegna appunti da lui manoscritti redatti su fogli protocollo che vengono sottoscritti dal dichiarante e allegati al presente verbale”, mentre tali fogli non sono materialmente inseriti nella copia del verbale presente agli atti di questo procedimento.

Dunque, atteso che i verbali in esame sono stati acquisiti solamente nelle rispettive e modeste parti, in relazione al complessivo narrato del Morabito, ritenute conferenti nella presente indagine, risulta evidente che il contestuale omesso inserimento in tale acquisizione degli allegati appunti manoscritti dal dichiarante è semplicemente dovuto al fatto che gli stessi promemoria non concernevano in realtà quelle limitate dichiarazioni del collaboratore riportate nei brani dei verbali non coperti dagli omissis.

Sul punto, va comunque sottolineato che la consultazione di appunti redatti dallo stesso dichiarante non costituisce un dato di per sé sintomatico della scarsa attendibilità del narrato del collaboratore, atteso che questa circostanza trova, invece, una logica e condivisibile spiegazione alternativa nel fatto che facilmente si può incorrere in incertezze e confusioni nella rievocazione mnemonica di particolari inerenti ad avvenimenti anche risalenti nel tempo, soprattutto quando, come nel caso di specie, il dichiarante risulta portatore di conoscenze su molteplici circostanze relative al proprio vissuto criminoso, con la conseguenza che alcuni fatti – in assenza dell’ausilio di appunti manoscritti e la cui utilizzazione è stata debitamente documentata nel verbale – ben potevano non essere compiutamente rammentati nei suoi esatti termini oggettivi e soggettivi dal Morabito a causa di comprensibili difficoltà di rievocazione mnemonica”.

#### LE DICHIARAZIONI DI PAOLO IANNO’.

La genesi delle collaborazioni e le valutazioni operate dal giudice.

Di assoluto rilievo, al fine di apprezzare la credibilità soggettiva del collaborante e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dal medesimo rese nel corso degli anni, appare il contenuto dell’apparato motivazionale che compone le sentenze di seguito indicate;

nel corpo della motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 02 febbraio 2009 a conclusione del giudizio relativo al procedimento penale n. 4059/04 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, celebrato a carico di DE STEFANO Orazio + altri, il collegio giudicante si è soffermato su profili di sicuro interesse ai nostri fini:

“Il primo giudice si sofferma altresì sulla soggettiva intrinseca attendibilità generale del collaboratore di giustizia Iannò Paolo, già appartenente alla cosca reggina Imerti-Condello, le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti. Sul punto, ci si può richiamare alle pagine 29-30 dell’impugnata sentenza, da considerarsi qui integralmente riportate.

Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il giudizio positivo, formulato dal primo giudice e non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte delle difese, sulla generale credibilità soggettiva di tale collaboratore. In particolare, va sottolineato che gli elementi valutativi presi in considerazione, mutuati dalle considerazioni rese in merito nella sentenza d'appello, divenuta definitiva ed acquisita in atti, del processo "Olimpia 2" (abbreviato), sono pienamente rispondenti ai criteri generali, esposti in precedenza, sulla cui base va operato l'accertamento della soggettiva attendibilità dei collaboratori di giustizia".

analoga operazione è stata operata dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale a conclusione del giudizio dibattimentale originato dalle risultanze della "Operazione Rifiuti S.p.a." (proc. pen. n. 1669/01 R.G. notizie di reato/mod.21DDA) nei confronti di appartenenti alle cosche CONDELLO, ALAMPI e LIBRI;

si legge nella sentenza del 22 dicembre 2008:

"Il primo obiettivo rilievo documentale da sottolineare a proposito è come –giusti definitivi atti giudiziari a riguardo- Giovanni Alampi, padre dei tre odierni inquisiti Matteo, Giuseppe e Valentino, è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 416 C.P. per avere partecipato al summit di Montalto in Polsi quale -come adesso si vedrà- periodica e risalente riunione in cui i capi e i membri più influenti delle locali consorterie mafiose si incontrano al fine di organizzare e dirigere all'unisono tutti gli affari della cosa pubblica e privata in mano alla 'ndrangheta nonché al fine di risolvere "secondo le loro regole" "le questioni" insorte tra due o più cosche.

Prima peraltro di operare un primo breve commento in merito, si deve inoltre osservare come il Vice Questore Aggiunto Santucci Roberto, sentito sullo specifico punto, ha peraltro rilevato in dibattimento come il predetto Giovanni Alampi ha partecipato al predetto summit con posizione tipicamente riservata ai notabili e ai capicosca.

Ciò detto, si deve compiere qualche iniziale considerazione derivante dall'analisi a contrario di questo primo incontestato dato documentale:

In primo luogo - ma è l'osservazione meno significativa tesa solo a evidenziare la risalenza nel tempo tanto dei predetti summit quanto del radicamento in Trunca della famiglia Alampi - il predetto Giovanni Alampi è stato condannato non già in relazione all'art. 416 bis C.P. ma in relazione al più generale art. 416 C.P. proprio perché al tempo della sua partecipazione a questa precipua riunione non era ancora stata codificata la più recente e specifica disposizione normativa di cui al citato art. 416 bis C.P..

Ma, al di là di questo primo rilievo intertemporale, ciò che occorre evidenziare è cosa significa e implica -specie alla luce dei successivi accertamenti giurisprudenziali di cui si dirà a breve - partecipare al predetto summit in Polsi:

Alla stregua delle copiose sentenze definitive che hanno statuito sul punto ed in particolare alla stregua della sentenza "cd. Olimpia" in atti, la predetta riunione è un periodico incontro -tuttora "vigentesco" nel quale -con cadenzata scansione temporale appunto- i più influenti capi dei locali sodalizi mafiosi e i personaggi più rappresentativi dei medesimi si riuniscono con funzioni di gestione e organizzazione degli affari comuni e di risoluzione -secondo la giustizia mafiosa- delle varie questioni intercorse tra le singole cosche o delle eventuali "infamite" di cui si sarebbe macchiato qualche uomo d'onore.

In una parola, è la riunione della "cupola reggina" per mutuare un termine tipico e proprio della mafia siciliana, una sorta cioè di commissione "provinciale" della 'ndrangheta secondo il più preciso dato effettuale e probatorio emerso proprio in particolare nella citata sentenza Olimpia.

Sempre per dare l'idea dell'importanza e dello spessore rivestito da tale summit, occorre rilevare -per come emerge dai provvedimenti giudiziari in atti- come hanno fatto parte della predetta "commissione provinciale", come "membri stabili e di diritto", boss del livello criminale di Domenico Libri, Pasquale Condello, nonché i rappresentanti apicali delle altre cosche reggine molti dei quali saranno "protagonisti" della presente trattazione processuale.

Alla luce di quanto ora acclarato secondo definitivi atti documentali, partecipare al predetto summit significa -e implica in modo imprescindibile- essere il capo riconosciuto di uno specifico e riconosciuto "locale" che, nel caso di Giovanni Alampi e della omonima "famiglia", si identifica in via originaria con il territorio di Trunca come si vedrà appresso.

Ciò è comprovato a contrario proprio dalla sopra indicata funzione di superiore gestione e coordinamento provinciale riconnesso al predetto summit - quale evento in Moltalto assai risalente nel tempo e interrotto non a caso solo durante le sanguinose guerre di mafia reggine - nella misura in cui in tanto si è "convocati", in tanto si ha "titolo" a partecipare a questa atavica riunione in quanto si è già riconosciuti - dagli altri "uomini d'onore" - capi o influenti sodali in grado di rappresentare il proprio locale al pari degli altri compartecipi.

D'altro canto, proprio con riguardo ai compiti e alla funzione di coordinamento e direzione assunta periodicamente dalla presente "commissione" nei termini sopra esplicitati, lo stesso teste Paolo Iannò, - attuale collaboratore di Giustizia, già capo della "locale" di Gallico e un tempo fedelissimo braccio destro di Pasquale Condello - boss dell'omonima cosca reggina -, riferisce in via testuale in dibattimento, che "Si stabiliva chi doveva andare, si doveva scegliere una persona della città di Reggio, uno della Jonica e uno della Piana, queste tre persone a turno, sulle scelte di un locale

riconosciuto, erano persone di rispetto che non erano (inc. audio disturbato) allora si riconoscevano chi possono partecipare, quindi si stabiliva che una persona di Reggio. " ed alla domanda peraltro rivolta dalla difesa "Pasquale Condello, col quale Lei era in rapporti, non le ha mai detto chi erano le persone che per la locale di Trunca partecipavano a queste riunioni?" Iannò risponde - proprio a sottolineare l'esistenza e il pregresso riconoscimento del locale di Trunca di cui appresso parleremo - che " c'è stato un anno che è andato qualcuno della mia famiglia, C'è stato un anno ... Guardi, in quella zona (riferendosi a Trunca) vi posso dare certezza ..... che c'è stato Sebastiano Trunfio che è salito un anno a Dvesentare il locale, poi se in passato ... perché c'è stato un periodo nostro ... c'era la guerra di mafia e tutti, le fanno da Pasquale Condello, Pasquale Condello è un personaggio che era molto grande, Archi come locale non era rappresentato perché non è stato formato, perché ci sono tanti locali formati e riconosciuti, certi da riformare e dare la".

Nulla quaestio peraltro sull'assoluta attendibilità intrinseca del predetto collaboratore - che, proprio per l'importanza dal medesimo un tempo rivestita all'interno del panorama criminale reggino - ha apportato in generale un rilevante contributo volto a disvelare le nascoste e occulte regole che governano la 'ndrangheta, rendendo dichiarazioni fondamentali, coerenti e decisive in numerosi procedimenti giudiziari passati in cosa giudicata, fermo peraltro - con riguardo ai summit di Montalto - che le affermazioni di Iannò sono avallate e sviluppate da decine di "pentiti" le cui dichiarazioni sono contenute nell'acquisita sentenza "Olimpia" e che -con riguardo alla presente trattazione e con una considerazione valevole tout court per tutti gli altri collaboratori di giustizia appresso indicati- le dichiarazioni di costui saranno valutate a titolo di mero riscontro rispetto a dati probatori già obiettivamente acquisiti aliunde".

Anche a conclusione del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, originato dalla "Operazione Testamento" ed avente ad oggetto le condotte delittuose poste in essere da numerosi affiliati alla cosca LIBRI di Cannavò di Reggio Calabria, il Giudice dell'Udienza Preliminare affronta il tema della credibilità soggettiva di Paolo IANNO' e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dal medesimo rese;

nella sentenza del 06 marzo 2009 si afferma a tal proposito:

"Il presente procedimento, denominato "Testamento" (per le ragioni di "successione mafiosa" che saranno appresso chiarite), trae le mosse dalle lunghe e complesse indagini di P.G. attraverso le quali la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, che ha compendiato gli esiti dei propri sforzi investigativi nell'informativa principale del 27.2.2007 e nelle successive informative del 9.5.2007, del 4.6.2007 e del 14.6.2007, è tornata ad occuparsi di uno degli storici "casati" di 'ndrangheta attivi nella città di Reggio Calabria, quello -

tradizionalmente capeggiato dal boss defunto Domenico Libri (detto “Mico”) – che gli inquirenti continuano ad etichettare come “cosca Libri” non certo per tributare “onori” al capomafia scomparso che l’ha costituita e promossa, quanto piuttosto per rimarcare il peso assolutamente preponderante che gli esponenti della famiglia Libri da Cannavò conservano ancora oggi all’interno della consorteria in esame e, più in generale, nel panorama della malavita organizzata reggina.

Facendo leva sulle acquisizioni giudiziarie (suggellate dal passaggio in cosa giudicata) grazie alle quali è stato possibile ricostruire la storia recente delle famiglie di ‘ndrangheta che hanno via via assoggettato ad un asfissiante controllo le popolazioni residenti a Reggio Calabria e provincia e ogni forma di iniziativa economica che insista su questo sventurato territorio, devastato dal crimine organizzato al punto da aver perduto – forse irrimediabilmente – i tratti più autentici e virtuosi della sua millenaria storia, gli inquirenti hanno preso le mosse dal rilievo che al termine della cruenta guerra di mafia svoltasi a Reggio Calabria e provincia a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 la cosca Libri, nel corso del conflitto organicamente inserita nello schieramento c.d. “destefaniano” (nato dal patto federativo stipulato dalle famiglie mafiose dei De Stefano, dei Tegano e, appunto, dei Libri) contrapposto al cartello c.d. “condelliano” cui avevano dato vita le cosche Condello - Imerti - Rosmini e Serraino, ha proficuamente partecipato alla spartizione del territorio oggetto di contesa in zone di influenza e controllo direttamente riconducibili alla “giurisdizione” di questa o quella famiglia di ‘ndrangheta.

Le indagini – effettuate attraverso il ricorso ad una molteplicità di tecniche investigative (dai tradizionali servizi di appostamento, osservazione, pedinamento, perquisizione e sequestro alle intercettazioni telefoniche ed ambientali) e corroborate dai preziosi contributi conoscitivi provenienti da collaboratori di giustizia di provata affidabilità come Fracapane Giovanbattista (storico esponente della cosca “De Stefano-Tegano”) e Iannò Paolo (già capo-locale di Gallico e braccio destro del boss Pasquale Condello, detto “il supremo”) – hanno avuto il merito di aggiornare le conoscenze degli inquirenti in merito all’assetto di potere nato a seguito della “pax mafiosa” che ha chiuso la stagione degli omicidi costituenti, evidenziando come la cosca Libri abbia sviluppato nel tempo una crescente capacità di penetrazione nel tessuto socio-economico e politico-amministrativo della città di Reggio Calabria, in particolare manifestando la tendenza ad estendere la propria pretesa egemonica a zone del territorio originariamente non assegnate alla sua competenza (con il conseguente rischio di fibrillazioni o frizioni con gli altri gruppi) ovvero sottoposte al controllo simultaneo di più cosche (destinate a convivere e chiamate, quindi, a ricercare di continuo equilibri in grado di soddisfare i reciproci interessi).

Tutto questo malgrado la gravissima defezione subita dal sodalizio con la scomparsa del suo capo carismatico, Domenico Libri, deceduto l’1 maggio 2006 in carcere a Napoli e già da tempo lontano

da Reggio Calabria in quanto dapprima ristretto a Prato in regime di detenzione domiciliare (concesso per motivi di salute) e, da ultimo, colpito da nuova ordinanza custodiale nell'ambito del procedimento n. 1669/01 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione "Rifiuti").

OMISSIS

#### 4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Nell'ambito del presente procedimento, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – che pure vengono occasionalmente richiamate dall'Accusa in relazione a singole vicende criminose o per ricostruire assetti criminali più ampi – non assumono rilievo determinante.

La struttura portante delle indagini è, infatti, costituita dalle intercettazioni, sia telefoniche che ambientali: in alcuni casi, tuttavia, gli inquirenti corroborano le risultanze dell'attività di captazione riportando per stralcio le informazioni provenienti da soggetti (come Paolo Iannò e Giovambattista Fracapane) che hanno vissuto in prima persona, per molti anni e anche con compiti di responsabilità, l'esperienza di far parte di una cosca di 'ndrangheta.

In ossequio alla regola di giudizio contenuta nell'art. 192 c.p.p., per poter costituire una prova a carico e fondare un'affermazione di penale responsabilità le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dovrebbero dapprima superare una verifica preliminare volta a stabilire la credibilità "soggettiva" del collaboratore (in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in reità o correità, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici) e l'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni (avuto riguardo all'obiettiva consistenza delle stesse e alla precisione, completezza, costanza e coerenza (interna ed esterna, intesa come plausibilità logica e verosimiglianza storica) del narrato; quindi, trovare conferma in elementi di riscontro, esterni ed obiettivi, che abbiano portata individualizzante, che siano cioè in grado di collegare il fatto per cui si procede alla persona contro la quale si procede.

Nel caso in esame, se per Paolo Iannò il Tribunale può agevolmente pervenire ad un giudizio di tendenziale attendibilità (ciò sulla base di una complessiva valutazione delle dichiarazioni contenute nel verbale illustrativo del 21.2.2003 e di quelle rese dal collaboratore nel processo "Comitato d'Affari", all'udienza dell'1.4.2003: cfr. trascrizioni in atti)".

#### LE DICHIARAZIONI DI PAOLO IERO.

La genesi delle collaborazioni e le valutazioni operate dal giudice.

Anche in relazione all'apporto probatorio derivante dal percorso collaborativo di Paolo IERO, di assoluto rilievo appare il contenuto dell'apparato motivazionale che compone la sentenza emessa in data 19 giugno 2000 a conclusione del giudizio dibattimentale relativo al procedimento penale n. 161/96 R.G. notizie di reato/mod.21DDA (operazione LARICE), celebrato a carico di ARCUDI Cosimo + 34;

la Corte di Assise di Reggio Calabria – Prima Sezione – si è soffermata sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva del collaborante e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese evidenziando quanto segue:

“Controllo sull'attendibilità personale di Paolo IERO

E' fin troppo evidente, sicchè non merita alcuna ulteriore sottolineatura, il fatto che il perno dell'accusa è costituito dalla chiamata in correità fatta dall'imputato e collaboratore di giustizia Paolo IERO.

Occorre dunque applicare i principi interpretativi che per tale tipo di fonte probatoria sono stati precedentemente indicati.

Il primo accertamento da compiere è quello sull'attendibilità personale del dichiarante “in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio – economiche e familiari, al suo passato; ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici”.

I primi dati significativi si hanno già attraverso il semplice esame dei precedenti penali dello IERO. Se ne ricava che l'interessato è stato condannato, con sentenze passate in giudicato, per diserzione (1986), emissione di assegni a vuoto, violazione della legge sulle armi (1988) e, infine, omicidio continuato ed aggravato ed associazione mafiosa (1990). Quest'ultima condanna, in particolare, ha fruttato allo IERO la pena dell'ergastolo.

Sempre dal certificato del casellario si ricava che nel 1991 l'imputato è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, misura inflittagli sul presupposto della sua accertata condizione mafiosa.

Si è dunque in presenza di una persona sicuramente inserita a pieno titolo negli organigrammi della criminalità organizzata reggina che ha svolto lo specifico ruolo di killer.

Quando dunque Paolo IERO parla di fatti di mafia, lo fa con piena cognizione di causa essendo stato egli stesso un uomo di quel mondo.

E' altrettanto certo che l'imputato abbia intrattenuto nel tempo stretti legami con numerosi esponenti della famiglia LABATE.

Basta al riguardo, anche a tacer d'altro, la documentazione fotografica attestante la partecipazione di costoro al matrimonio di IERO, partecipazione privilegiata se è vero che fu addirittura uno dei fratelli LABATE, precisamente Francesco, a fargli da compare d'anello (e sul punto si può ricorrere al notorio per constatare quanta importanza un tale legame rivesta in ambienti di mafia).

E si pensi, ancora, all'accertamento condotto dalla DIA di Reggio Calabria che ha positivamente verificato il racconto dello IERO nella parte in cui disse di avere ricevuto in carcere vaglia postali inviatigli da un certo "Coppino" che altri non era se non Pietro LABATE (cfr. deposizione Comm. Paola LIACI, udienza 5.7.1999, pagg. 77 e ss. trascrizione).

Un'ulteriore conferma arriva poi dalle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, Giovanni RIGGIO, che, sia nel processo LARICE 1 che in questo (cfr. dichiarazioni rese nell'incidente probatorio, udienza dell'8.6.1998, pagg. 41 e ss. della trascrizione), afferma con sicurezza che lo IERO era legato alla cosca LABATE tanto che allorchè i LATELLA seppero che aveva cominciato a sparare per conto dei ROSMINI e dei SERRAINO temettero che ciò significasse anche lo schieramento dei LABATE medesimi a fianco del fronte antide Stefaniano.

I dati processuali confermano dunque l'esistenza di un rapporto solido tra Paolo IERO e la famiglia LABATE.

Quanto alla genesi della collaborazione con la giustizia, è lo stesso imputato ad affermare (cfr. dichiarazioni rese nell'incidente probatorio, udienza del 23.6.1998, pagg. 8 e ss. della trascrizione) di avere maturato la decisione allorchè si rese conto che i tanti crimini commessi, interamente spesi al servizio di interessi altrui, non erano serviti ad altro se non a rovinargli la vita personale e familiare: era stato infatti condannato in via definitiva all'ergastolo, i suoi congiunti versavano in condizioni finanziarie assai precarie, i suoi compari mafiosi lo avevano sostanzialmente abbandonato al suo destino rifiutandogli gli aiuti necessari per tirare avanti (con l'eccezione di qualche milione fattogli arrivare in carcere).

Fu comunque la moglie dello IERO a costringerlo ad aprire gli occhi facendogli comprendere che l'accettazione supina di quella situazione avrebbe danneggiato i loro figli.

Questo complesso di ragioni indusse dunque l'imputato a dissociarsi dagli ambienti criminali e ad avviare un rapporto di collaborazione con la giustizia.

Ebbene, nessuna delle motivazioni addotte dallo IERO è stata smentita o sminuita da un qualsiasi atto processuale.

Non solo. Esistono elementi da cui ricavare che la decisione dell'imputato, una volta nota o comunque ventilata nel suo ambiente di provenienza, provocò grande allarme tanto che Rocco CASSONE, cognato di Pietro LABATE, si premurò di andare a visitarlo in carcere (si era all'incirca



nel luglio del 1996) servendosi dello stratagemma di farsi assegnare l'identico numero dato alla moglie dello IERO.

Nel corso del colloquio che ne seguì il CASSONE cercò di blandire quest'ultimo promettendogli che in tempi brevissimi i LABATE gli avrebbero messo a disposizione il locale necessario per avviare un negozio di abbigliamento da intestare alla moglie.

Va evidenziato al riguardo che già da un anno lo IERO insisteva per essere aiutato in quel senso senza tuttavia riuscire ad ottenere alcun risultato concreto.

Si può affermare, conclusivamente, che l'attendibilità personale del dichiarante, valutata in riferimento agli aspetti suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità, merita un giudizio positivo”.

#### LE DICHIARAZIONI DI CARLO MESIANO.

La genesi delle collaborazioni e le valutazioni operate dal giudice.

Anche in relazione all'apporto probatorio derivante dal percorso collaborativo di Carlo MESIANO, di assoluto rilievo appare il contenuto dell'apparato motivazionale che compone la sentenza emessa in data 07 dicembre 2010 a conclusione del giudizio dibattimentale relativo al procedimento penale n. 4841/08 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, celebrato a carico di CANZONIERI Donatello; il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Penale – si è soffermato sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva del MESIANO (oltre che quella di MOIO Roberto e LO GIUDICE Antonino) e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese evidenziando che:

“Che il CANZONIERI fosse una figura di vertice della cosca TEGANO è però emerso dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Roberto MOIO, Carlo MESIANO e LO GIUDICE Antonino.

Quest'ultimo, escusso all'udienza del 10 novembre 2010 ha riferito di conoscere il CANZONIERI da circa una decina d'anni, perché presentatogli da Carmelo MURINA, personaggio intraneo alla cosca TEGANO operante nel quartiere di Santa Caterina con il ruolo di gestire le estorsioni in quel territorio cittadino. Il collaboratore ha dichiarato che l'odierno imputato è il braccio destro del MURINA e che talvolta era successo che quest'ultimo lo avesse mandato a chiamare per il tramite il CANZONIERI (“...il Carmelo Murina, più volte mi ha detto se...se non riuscivo a rintracciare lui, di rivolgermi tranquillamente a Canzonieri, in quanto lui provvedeva a trovarlo...il Canzonieri è braccio destro di Carmelo Murina, Dottore” - pag. 7 trascrizione deposizione testimoniale collaboratore di giustizia). Il MURINA, a dire del collaboratore, era sottoposto a Paolo SCHIMIZZI, persona, questa indicata da Pasquale TEGANO per la riscossione delle “mazzette” nel

rione di Santa Caterina, nel senso che se costui avesse chiesto favori al reggente di zona o ad altra persona a questo vicina, il MURINA non poteva sottrarsi (“...si metteva a disposizione e non poteva dire di no” - pag. 28 trascrizione deposizione testimoniale). Al fine di significare il grado dei rapporti con il MURINA, il collaboratore ha raccontato che nel 2006 era stato condotto proprio da costui, in compagnia di tale CHILA’ Giovanni e dello stesso CANZONIERI, presso un capannone di proprietà di CAPORROTA Paolo, dove nel corso di una riunione mafiosa, era stato investito - dallo stesso MURINA e dal padrone di casa - della carica ‘ndranghetistica di “padrino” (essendo già trequartino, carica conferitagli in passato da Francesco, Demetrio e Nicola GATTUSO, nonché da Giovanni CHILA’), precisando che nonostante l’odierno imputato fosse al corrente del motivo della visita al CAPORROTA (id est l’investitura mafiosa), non prese parte alla riunione perché privo di un grado pari o superiore a quello oggetto di conferimento. Descrivendo la dinamica del summit con circostanziati particolari, il teste ha precisato di aver saputo dal CAPORROTA che nella copiata erano inclusi anche un certo OPPEDISANO, personaggio della fascia jonica reggina, un certo ITALIANO della zona tirrenica e dunque Giovanni TEGANO, al quale il LO GIUDICE era affiliato.

Così il collaboratore ha dunque ripercorso la sua carriera di ‘ndranghetista, iniziata a cavallo tra gli anni ’70 /’80 all’indomani della prima guerra di mafia, intrapresa tra le fila della cosca CANALE: “Allora, io sono entrato a far parte della ‘ndrangheta diciamo negli anni ’70, in quanto mio padre aveva avuto una discussione con un certo Antonio Neri e allora io andavo cercando questo Antonio Neri per chiarimenti. E mi rivolsi a Geria Angelo, che in quel tempo aveva una trattoria a Santa Caterina...questo Angelo Geria mi rimandò, diciamo, nel pomeriggio, in quanto voleva calmarmi, ecco. Poi, alla sera, fui invitato da Angelo Geria, Giuseppe Quattroni...Santo Ficara, Francesco Ficara, Paolo Quattrone e altre...e altre persone a casa di questo Francesco Canale. Ci fece dare...chiarimmo la cosa...e poi nell’occasione il Canale stesso mi ha voluto dare diciamo il grado di camorrista...” (pag. 9). Nel 1986, in stato di detenzione, aveva poi ricevuto la carica di “santista” da MOSCHERA Cosimo, Giuseppe NASONE, Andrea e Giuseppe LIGATO; successivamente, sempre in carcere, Domenico LIBRI, Cosimo MOSCHERA ed un’altra persona, gli avevano conferito il grado di “vangelo” (“...dopo il vangelo, come abbiamo detto prima, il grado del...quartino, tre quartino e poi diciamo il grado di padrino..” - pag. 10). Quanto ai rapporti del gruppo MURINA con altri sodali, il collaboratore ha chiarito che i MORABITO (tra cui l’ex collaboratore escusso in questo processo) sono inseriti nel gruppo, mentre i rapporti con la famiglia mafiosa FRANCO erano riconducibili alla circostanza che MURINA avesse sposato la figlia del boss Michele FRANCO, il quale aveva eletto il genero a suo luogotenente (“ma guardi, secondo me Michele Franco in questo momento sta dietro le quinte e manda avanti a Carmelo Murina” - pag.

12). Chiesto di specificare i rapporti tra la cosca LO GIUDICE e le altre cosche mafiose cittadine, il collaboratore ha precisato che la cosca di appartenenza, pur non avendo diretti interessi in ambito cittadino, era sempre stata rispettata da tutte le cosche cittadine che ne riconoscevano dunque il calibro criminale di indiscusso valore (“...in quanto noi non disturbavamo a nessuno e sapevano, diciamo, la mia serietà, e quindi mi portavano rispetto sia a me e per riflesso diciamo alla mia famiglia” - pag. 12). Pur non essendo in possesso di informazioni utili alla ricostruzione della vicenda afferente l’attentato alla Pasticceria MALAVENDA, il collaboratore ha tuttavia opportunamente riferito, su domanda del P.M., quanto alla suddivisione delle estorsioni nel territorio cittadino, che all’indomani della fine della guerra di mafia, gli opposti schieramenti condelliano e destefaniano erano giunti ad un accordo in forza del quale ogni zona della città aveva un referente della cosca di riferimento per la gestione delle estorsioni, laddove prima di questo accordo “...chi arrivava prima su quei lavori, sulle amicizie che...di chi faceva il lavoro, si prendeva i soldi...” - pag. 15). Tale ripartizione valeva dunque anche per il quartiere di Santa Caterina, nel quale, come detto, responsabile per la cosca TEGANO in relazione al settore delle estorsioni, era stato indicato il MURINA e, quale suo braccio destro, il CANZONIERI. A ciò il teste ha opportunamente aggiunto che il MURINA aveva assunto il controllo del quartiere dal 2000, sempre adeguatamente controllato da esponenti del gruppo di riferimento (“...poi sicuramente i Tegano mandano sempre un nipote o un’altra persona per verificare...che Carmelo Murina o un’altra persona...sta facendo le cose giuste. Per informarsi di questo lavoro, quanto ha preso, quanto non ha preso, per vedere che non ci siano...imbrogli sotto” - pag. 18); quanto alla famiglia CONDELLO, il referente della zona, secondo il dichiarante, è Domenico STILLITANO, i ROSMINI e altre persone. Chiesto di riferire sulle dinamiche e sugli equilibri tra le opposte cosche, il LO GIUDICE, ha infine affermato: “...oggi se va Domenico Stillitano e si prende i soldi, può essere pure che la parte opposta, diciamo, dei Tegano non sa che sta...che è intervenuto Domenico Stillitano e allora casualmente va e ferma il lavoro che stanno facendo. La persona che sta facendo il lavoro, riferirà a chi va a fermarlo che già aveva parlato con...diciamo o con i Tegano o con Domenico Stillitano. E quindi fa marcia indietro. Poi questa persona va da Domenico Stillitano, l’altra, cioè l’altra...l’altra parte e vuole conto dei soldi che prende” (pag. 19). Tale interessamento non era limitato, a dire del LO GIUDICE, alla percezione della semplice tangente estorsiva, ma anche, eventualmente, per l’intromissione nell’esecuzione dei lavori (sbancamenti, pittura, elettricità e quant’altro).

Le dichiarazioni del collaboratore LO GIUDICE risultano riscontrate da quelle rese all’udienza del 3 novembre 2010 da MOIO Roberto, cugino di Paolo SCHIMIZZI, escusso ai sensi dell’art. 210 c.p.p., specificamente in ordine alla vicenda per cui è processo. Il collaboratore, in un’esposizione

organica e puntuale, ha riferito che all'indomani dell'arresto di Giovanni e Pasquale TEGANO, dunque dal 2004, lo SCHIMIZZI era divenuto il reggente dell'omonima cosca, occupandosi quindi della riscossione (a mezzo dei suoi collaboratori) di proventi delle estorsioni perpetrate nella zona del centro cittadino che dal quartiere Archi si estende fino al ponte di San Pietro, confine con il territorio di competenza della cosca LABATE. Il territorio, ha precisato il collaboratore, era in realtà controllato dalle cosche TEGANO, DE STEFANO e CONDELLO, ormai federate dopo la pax intervenuta successivamente alla prima guerra di mafia degli anni '90. Il dichiarante ha inoltre precisato - per averlo appreso direttamente dall'interessato e da altri componenti del nucleo familiare - che prima della misteriosa scomparsa dello SCHIMIZZI, avvenuta nell'autunno 2008, erano sorti dei contrasti all'interno del gruppo mafioso a cagione del ruolo sempre più importante e preminente che Paolo stava assumendo a discapito di Giovanni TEGANO e dei suoi generi. Paolo decideva dunque le azioni criminose da indirizzare nei confronti dei commercianti e degli imprenditori che si rifiutavano di pagare. Nel quartiere di Santa Caterina referente dei TEGANO era Carmelo MURINA, che tra i suoi annoverava Donatello CANZONIERI, Tonino MONORCHIO, Peppe NAPOLETANO ed altri ragazzi incaricati di eseguire atti di intimidazione ("bruciare macchine o mettere qualche bomba, insomma..." - pag. 11 trascrizione deposizione udienza del 3.11.2010). Quanto alla posizione del CANZONIERI - con il quale erano sostanzialmente cresciuti e che aveva ritrovato allorquando, all'indomani degli arresti che avevano assottigliato le fila delle cosche di Archi, aveva intrapreso a frequentare assiduamente il quartiere di Santa Caterina - il teste ha affermato, concordemente con quanto asserito dal LO GIUDICE - che costui era il braccio destro del MURINA e che aveva l'incarico dell'intera gestione della zona; aveva iniziato con la piccola delinquenza ed aveva fatto un salto di qualità quando era stato arrestato e condannato per la detenzione di una pistola; era dunque divenuto il vice del MURINA e per tale incarico riceveva direttamente dallo SCHIMIZZI una sorta di retribuzione. Tale assetto non era mutato neppure con la scomparsa dello SCHIMIZZI, sostituito dai cognati Michele CRUDO e Carmine POLIMENI.

Le dichiarazioni del collaboratore risultano particolarmente apprezzabili in ragione del ruolo dallo stesso MOIO ricoperto all'interno della cosca TEGANO. Costui, infatti, era intraneo alla 'ndrangheta, con la carica di "malandrino" ("...voleva dire che dovevamo essere a disposizione di questa famiglia..." - pag. 20) e vicino al cartello DE STEFANO-TEGANO (così il teste ricostruisce la sua carriera criminale "...io...sono sempre stato vicino ai Molinetti. Ho iniziato con i Molinetti, con Alfonso Molinetti e Luigi Molinetti. Eravamo io, Fracapane, Gaetano Marino, morto, deceduto, Cavalcanti Saverio..eravamo un cinque, sei sette persone insomma che iniziammo a fare delle rapine, dei furti insomma da ragazzi. E poi dopo la guerra di mafia...iniziai a frequentare i Molinetti..dai Molinetti. Alfonso Molinetti, Alfonso, Gino Molinetti, sempre, Luigi Molinetti.

Praticamente andammo...ci incontrammo in uno stabile di cui l'appalto era di Mico Libri, di Mimmo Libri. In uno stabile in via San Francesco...via Sbarre...tramite la famiglia Tegano...si guardavano le famiglie prima che iniziasse una celebrazione del genere...c'è stato questo rito...parole ...di Mico Libri, Carmelo Barbaro, Totò Libri all'epoca...." - pag. 19). La sua collocazione mafiosa a contatto con gli esponenti di vertice della cosca, ne qualificano dunque le dichiarazioni, non scalfite dalle motivazioni opportunistiche e personali della sua collaborazione, maturata esclusivamente per evitare di "fare la fine di Paolo SCHIMIZZI" (così sul punto il collaboratore: "...perché sapevano che io praticamente nel 2004...stavo collaborando per la cattura di mio zio, Giovanni Tegano. L'avevano saputo loro. I Tegano avevano saputo questo...praticamente avevano pensato già prima di farmela pagare. Però dopo l'ultimo mese così che ho saputo la cosa, io già alle sette, alle otto, ero sempre in casa...mi guardavo un pochetto...avevo paura, certo" ed ancora: "...gli inquirenti sicuramente avevano parlato con qualcuno dei Tegano della mia...della mia storia...Infatti io non ho avuto più incontri con Giovanni Tegano dopo...dal 2004..." (pag. 22-23). Ed invero, per come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, "in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese ...perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi". In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi "pratici", od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 39241 dell'8 ottobre 2010, Rv. 248771).

Nel febbraio 2008, subito dopo l'attentato al bar MALAVENDA, il MOIO aveva incontrato il cugino Paolo SCHIMIZZI presso la Pizzeria del Circolo Nautico da lui gestita per chiedergli un prestito in danaro ed in quella occasione, chiedendogli notizie sull'attentato, alla presenza di tale BORRELLO Giovanni, Paolo gli aveva fatto intendere sorridendo (dunque con un linguaggio silente eloquente e sintomatico alla stregua di codici ermeneutici tipicamente mafiosi), di esserne perfettamente a conoscenza ("...dice...chi non fa insomma quello che deve fare, cioè chi non sta alle sue cose..subirà quello che ha subito Malavenda..." - pag. 25). Il MOIO era a conoscenza della vicenda che aveva coinvolto il CANZONIERI nell'esecuzione dei lavori di pitturazione, delle difficoltà di pagamento opposte dai MALAVENDA, nonché della dazione al CANZONIERI da parte di Demetrio MALAVENDA di assegni a corrispettivo del lavoro eseguito, rimasti insoluti.

A fronte di tali elementi, superabili appaiono le argomentazioni difensive secondo cui l'inattendibilità del MOIO si trarrebbe dalla lapalissiana incoerenza del suo narrato e dall'impossibilità che un delatore come lui - che dal 2004 non era più stato ammesso a colloqui con il boss Giovanni TEGANO - potesse aver ricevuto confidenze sull'operato della cosca da un'esponente di vertice quale lo SCHIMIZZI. L'argomentazione è infatti agevolmente superabile ove si pensi che lo stesso MOIO ha riferito di contrasti tra lo SCHIMIZZI ed il TEGANO per via della particolare ambizione del primo che aveva oscurato le personalità dei generi del boss, determinando probabilmente anche l'eliminazione del primo, definitivamente scomparso nell'autunno del 2008.

Anche il collaboratore MESIANO Carlo, escusso ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., vicino alla cosca MAESANO di Roccaforte del Greco, all'udienza del 6 ottobre 2010, ha dichiarato di aver conosciuto il CANZONIERI per il tramite dell'amico GENNARO Mario (della cosca TEGANO) e di essersi imbattuto in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione che avrebbe dovuto svolgere nel quartiere di Sant Caterina nell'anno 2007, allorquando si presentò la necessità (evidenziata dal socio del MAESANO, tale Demetrio MOSCATO il cui figlio aveva avuto con il CANZONIERI una pregressa questione legata alla vendita di un autosalone, risolta, con l'uso delle armi e con la mediazione di Giacomo MOSCATO, a sua volta legato al gruppo mafioso del quartiere Archi), di parlare con il predetto, in qualità di capo locale della cosca TEGANO, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori commissionati ("...perciò avevano visto i ponteggi, avevano visto tutto. Comunque io mi presentai là. Il cognato (di Canzonieri) mi conosce come Carletto, visto che aveva un locale con i Gullì di Roccaforte del Greco..." (pag. 9 trascrizione deposizione testimoniale). Le dichiarazioni del MESIANO non risultano confermate, ma anzi platealmente smentite dal teste MOSCATO Demetrio, escusso all'udienza del 27 ottobre 2010, il quale pur sostenendo di conoscere il MESIANO da vecchia data e di esserne diventato socio in affari intorno al 2005, ha negato di conoscere il CANZONIERI (chiesto di riconoscerlo come il soggetto che, in udienza, sostava all'interno della gabbia dei detenuti, il dichiarante ha affermato "...Oddio, a Reggio ci vediamo, ma no che io sono...che conosco questo signore" - pag. 5) e di non aver mai avuto con lui rapporti e/o questioni commerciali o contrasti di alcun genere. Quanto ai rapporti con il MESIANO, ha precisato di aver finanziato dei lavori di ristrutturazione materialmente eseguiti da costui su un immobile in via del Torrione, sottolineando che - ad onta degli accordi iniziali - il corrispettivo era stato incassato totalmente ed indebitamente dal MESIANO che poi si era dileguato; a Santa Caterina, invece il MESIANO aveva operato il consolidamento di un balcone ai cui lavori il MOSCATO non aveva affatto partecipato, neppure quale intermediario presso il CANZONIERI al fine di versare la dovuta tangente.

Orbene, ritiene il Tribunale di dover formulare una valutazione di sostanziale attendibilità dei collaboratori escussi, posto che in ordine alla chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato (si pensi eventualmente al MAESANO) non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato, rientrando nei compiti del Giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (così Cass. Sez. VI, sent. n. 20514 del 28 aprile 2010, Rv. 247346).

Dev'essere dunque riconosciuta, in ragione della posizione dei dichiaranti all'interno delle cosche mafiose di riferimento, rilievo probatorio alle dichiarazioni su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.

La convergenza delle chiamate di correo, pur superando alcune contraddizioni temporali in cui sono incorsi i collaboratori, la loro intrinseca coerenza, ben possono dunque costituire, a parere di questo Collegio, fonte di convincimento circa la sussistenza di gravi indizi in ordine alla posizione del CANZONIERI all'interno della cosca TEGANO ed in particolare nell'ambito territoriale del quartiere di Santa Caterina, avendo le stesse trovato adeguato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dall'imprenditore TRIPODI e dalle persone offese, coniugi MALAVENDA. Quanto poi, specificamente alla posizione dell'odierno imputato, sufficiente riscontro può essere individuato nelle dichiarazioni convergenti rese dai collaboratori in piena autonomia, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze. Ne consegue, dunque che alla luce di una valutazione globale, può esprimersi un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione della posizione di vice reggente del quartiere di Santa Caterina al CANZONIERI".

**LE RECENTI DICHIARAZIONI DI ROBERTO MOIO, CONSOLATO VILLANI E ANTONINO LO GIUDICE.**

**La credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni: i provvedimenti cautelari già emessi sulla base del mutuo riscontro.**

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia appena indicati hanno già superato il doveroso vaglio finalizzato a verificare tanto la credibilità soggettiva del collaborante che l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dal medesimo rese.

A tal fine, appare sufficiente richiamare i seguenti provvedimenti:

- a) decreto di fermo dei PP.MM. del 07/10/2010 nei confronti di LO GIUDICE Antonino cl. 1959;
- b) richiesta dei PP.MM. dell'08/10/2010 di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare personale coercitiva nei confronti di LO GIUDICE Antonino cl. 1959 e di LO GIUDICE Luciano cl. 1974 per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.;
- c) ordinanza di non convalida del fermo e di contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti indagati, emessa dal G.I.P. in data 09/10/2010;
- d) ordinanza del Tribunale del Riesame del 02/11/2010 di conferma della ordinanza del G.I.P. *sub* c).

Tutti provvedimenti fondati sugli elementi di prova rappresentati dall'incrocio delle precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie rese da VILLANI Consolato, MOIO Roberto e LO GIUDICE Antonino con elementi di riscontro alle stesse acquisiti nel corso delle indagini (dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, attività di intercettazione telefonica ed ambientale, documentazione, ecc.).

Analoga conclusione deve trarsi dalle considerazioni operate in relazione ai seguenti provvedimenti:

- a) decreto di fermo dei PP.MM. del 14/10/2010 nei confronti di CORTESE Antonio cl. 1962;
- b) richiesta del 21/10/2010 dei PP.MM. - competenti in relazione al luogo di esecuzione del fermo - di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare personale coercitiva nei confronti di CORTESE Antonio per il reato di cui all'art. 416bis c.p.;
- c) ordinanza di convalida del fermo e di contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trieste in data 23/10/2010;
- d) richiesta di rinnovazione della misura cautelare del P.M. del 26/10/2010;
- e) ordinanza emessa l'08/11/2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 27 c.p.p. applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di CORTESE Antonio.

Anche tali provvedimenti sono fondati sugli elementi di prova rappresentati dall'incrocio delle precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie rese da VILLANI Consolato e LO GIUDICE Antonino.

A nostri fini, appare rilevante richiamare anche i seguenti provvedimenti:

- a) decreto di fermo dei PP.MM. del 27 ottobre 2010 nei confronti di MURINA Carmelo, cl. 1964;



b) richiesta dei PP.MM. del 30/10/2010 di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare personale coercitiva nei confronti di MURINA Carmelo, cl. '64, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.;

c) ordinanza di non convalida del fermo e di contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti indagati, emessa dal G.I.P. in data 01 novembre 2010.

Anche tali provvedimenti sono fondati sugli elementi di prova rappresentati dall'incrocio delle precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie rese da MOIO Roberto, VILLANI Consolato e LO GIUDICE Antonino.

I provvedimenti cautelari appena citati, che hanno tra l'altro ricostruito l'attuale operatività della cosca LO GIUDICE in seno alla 'ndrangheta calabrese, riconoscono tutti la serietà, la credibilità soggettiva, la attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VILLANI Consolato, MOIO Roberto e LO GIUDICE Antonino;

a tal proposito, appare opportuno riportare di seguito:

a) lo stralcio dell'ordinanza emessa in data 02/11/2010 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria (con riferimento alla posizione di LO GIUDICE Luciano cl. 1974 per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p.), nella parte relativa alla attendibilità di VILLANI Consolato, MOIO Roberto e di LO GIUDICE Antonino:

*"... omissis ...*

*Passando all'esame del contenuto del provvedimento impugnato, le odierne risultanze procedurali si reggono sul contenuto accusatorio nei confronti dei fratelli LO GIUDICE delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, figlio di VILLANI Giuseppe e di LO GIUDICE Caterina, a sua volta figlia di LO GIUDICE Domenico, fratello del boss LO GIUDICE Giuseppe cl. 39, padre di LO GIUDICE Antonino e Luciano.*

*... omissis ...*

*E di seguito si richiama il commento del G.I.P.:*

*<<In ordine alla sua persona (e personalità) basta spendere qualche considerazione (utile a comprendere il portato delle sue dichiarazioni, specialmente con riguardo ai componenti della famiglia LO GIUDICE).*

*1) È figlio di VILLANI Giuseppe, sposato con LO GIUDICE Caterina, prima cugina degli odierni indagati, e, dunque, egli ha uno stretto rapporto parentale con costoro.*

*2) È soggetto che commette una serie di gravi reati, di cui ammette la responsabilità. Fra questi, il duplice omicidio di due carabinieri (FAVA e GAROFALO, n. d. e.) lungo l'autostrada A 3,*

*oltre al duplice tentato omicidio dei componenti di altre pattuglie dell'Arma (il tutto in un ristretto arco temporale fra fine 1993 e inizi del 1994, n. d. e.). Tali gravi condotte sono accompagnate dalla commissione di numerosi altri reati, certamente significativi - attesa la sua minore età, all'epoca - dell'indole e della capacità delinquenziale. In relazione ai fatti sopra menzionati, il VILLANI è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione (dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, n. d. e.), con sentenza poi confermata dalla locale Corte di Appello e procedimento ora pendente in Cassazione.*

*3) Soprattutto, il VILLANI è soggetto che confessa la sua appartenenza alla cosca LO GIUDICE (la cosca della sua famiglia, si ribadisce), indicando il cursus honorum che lo vede protagonista di un'ascesa al suo interno. Se, appena uscito dal carcere, il VILLANI viene affiliato ed acquisisce la dote di picciotto, poco tempo dopo assurge a quella di camorrista: è fin troppo evidente, dunque, il conferimento al VILLANI di gradi della cd. società minore di cui [come ormai può ritenersi (si vedano anche le emergenze della operazione Crimine che, assai di recente, ha impegnato quest'Ufficio nella convalida di fermi disposti dalla Procura della Repubblica in sede - D. D. A. - e nell'emissione di ordinanze custodiali)] una locale di 'ndrangheta, secondo il meccanismo della doppia compartimentazione, è dotata (anche se, in qualche caso, non si costituisce altro che la "minore", sicché la locale dotata di società maggiore viene, appunto, definita anche società. Egli, però, sicuramente per le sue spiccate doti criminali (perché così usa...) assurge, successivamente, alla santa (primo grado o dote della cd. società maggiore) e, infine, al vangelo, assumendo, quindi, ancora più elevato rango. Per sua stessa ammissione, quindi, è soggetto assoluto rilievo nella consorterìa.*

*4) VILLANI, però, è colui il quale, essendo intraneo alla cosca, ne attesta la perdurante operatività (anche oltre l'epoca giudizialmente accertata con le sentenze cui si è fatto cenno), ne conosce perfettamente la collocazione nel contesto della 'ndrangheta, peculiarmente quella operante in città, le modalità di funzionamento e gli interessi illeciti attuali e, soprattutto, organigramma e gerarchie. Non a caso, dunque, indica come il ruolo dirigenziale, in essa, dopo la morte del padre, sia spettato al LO GIUDICE Antonino (il figlio maggiore), che ha il grado di vangelo (come lo stesso VILLANI), e come il LO GIUDICE Luciano abbia, invece, la dote della santa.*

*Le dichiarazioni che sono compendiate nella trascrizione riversata dal requirente, poi, appaiono avere il carattere della spontaneità, della verosimiglianza, della logica interna e, in particolare, provengono da un soggetto non motivato da astio nei confronti degli accusati (l'unico accenno in qualche modo negativo attiene al riferimento ad una sorta di "incompatibilità di carattere" con il LO GIUDICE Luciano, presso cui, comunque, lavorava), ma, anzi, è*

*perfettamente inserito nel nucleo familiare della cosca LO GIUDICE: trattasi, come si anticipava, di una persona che, sin da giovane, è testimone delle condotte delittuose della consorteria e, soprattutto, vi prende parte attiva. Ne deriva che la conoscenza dei fatti da lui narrati nasce o dall'avervi direttamente preso parte o dall'averne direttamente appreso degli stessi dai responsabili o dall'averne indirettamente ascoltato il racconto da soggetti pienamente inseriti nel contesto criminale di riferimento.*

*Il vaglio relativo, dunque, a*

*- credibilità del dichiarante, valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona (in particolare, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con gli accusati, la genesi ed i motivi della chiamata di correo);*

*- attendibilità intrinseca della chiamata di correo (desunta da dati specifici, interni ad essa, come spontaneità, immediatezza, reiterazione senza contraddizioni, verosimiglianza, logicità, precisione, completezza della narrazione, univocità);*

*non può che, ritenersi, allo stato degli atti, positivo.*

*Solo volendo provare a sintetizzare, quindi, gli apporti offerti dal VILLANI per i fini del presente procedimento, può evidenziarsi che:*

*- ammette l'esistenza della cosca LO GIUDICE e, soprattutto, la sua appartenenza ad essa, indicando l'ascesa compiuta nella relativa scala gerarchica;*

*- evidenzia come, a capo della stessa, da dopo la morte del padre Giuseppe, vi sia stato l'odierno indagato LO GIUDICE Antonino (che ha il grado del vangelo);*

*- chiarisce come il peso di costui in seno alla 'ndrangheta unitariamente considerata sia notevole, al punto che Pasquale CONDELLO, uno dei massimi esponenti dell'associazione criminale, voleva conferirgli una sorta di ruolo di suo rappresentante in costanza della propria latitanza (cui si era sottratto per evidenti problemi di "conflitto di interesse", attesi i rapporti confidenziali intrattenuti da lui e dal fratello Luciano con un esponente delle Forze dell'Ordine, assai pericolosi in ambiente mafioso);*

*- tale supremazia si palesa appieno con la vicenda della locale di PATARRITI, dal LO GIUDICE sostanzialmente lasciata in mano a tale Nicola GULLI', dopo la morte del precedente capo;*

*- evidenzia la partecipazione alla consorteria di buona parte dei componenti maschili della famiglia di sangue (cioè in perfetta assonanza con quella che è la struttura tipica della cellula base del sodalizio mafioso ndranghetistico), dal LO GIUDICE Luciano al LO GIUDICE Domenico cl. '68, dai figli di LO GIUDICE Antonino al cognato di quest'ultimo, STILO Bruno;*

- indica come LO GIUDICE Luciano fosse solito praticare l'usura e rappresentasse, in un certo senso, il volto imprenditoriale della consorteria (con la dote della Santa);

- chiarisce l'attuale operatività della cosca, sottolineando come essa abbia, in qualche modo, rinunciato alla competenza diretta, quanto alle estorsioni di tipo mafioso, sullo storico territorio di competenza di Santa Caterina, mantenendo, invece, tale lucroso introito in relazione al Mercato Ortofrutticolo di Reggio Calabria e, soprattutto, prediligendo esercitare attività imprenditoriali caratterizzate dall'imposizione di forniture, ovviamente avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo;

- indica l'assenza di incarichi in locali di 'ndrangheta, ma sottolinea che i LO GIUDICE però nessuno li tocca, nessuno li disturba perché sanno che si arriva ad uno scontro: espressione che nessun elaborato commento necessita in ordine alla capacità dimostrativa della operatività attuale ed alla efficacia di azione della consorteria;

- precisa come il controllo assunto sul mercato ortofrutticolo si estrinsechi attraverso: - il prelievo forzoso di ingenti quantità di prodotti dai rivenditori, poi posti in vendita presso esercizi di riferimento della cosca, con ingente lucro per i sodali e contigui (e pari danno per le persone offese); - la "garanzia" offerta ai commercianti di incaricarsi del "recupero dei crediti" da costoro vantati (con ovvio introito diretto per le casse della cosca); - tangenti imposte ai commercianti di frutta;

- narra di un attentato dinamitardo da lui stesso posto in essere con CHILA';

- spiega il tentativo di infiltrazione nelle Istituzioni, con contatti "confidenziali" con un esponente delle Forze dell'Ordine, nell'ottica di una sorta di mutua assistenza: notizie circa possibili obiettivi delle forze di polizia in cambio di una sorta di immunità rispetto a provvedimenti dell'A. G.;

- indica, a tal riguardo, la furente reazione di Nino LOGIUDICE rispetto all'arresto del fratello, ritenuto non salvaguardato dal patto pur così stretto;

- indica la disponibilità, in capo alla cosca, per mezzo di soggetti ad essa contigui, di armi.

La messe di riferimenti non poteva che richiedere alcuni, preliminari momenti di verifica. Ebbene, proprio passando all'analisi dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, non può che cogliersi, allo stato degli atti, il pregio del suo contributo narrativo>>";

... omissis ...

In ultimo, in data 13/10/2010, lo stesso LO GIUDICE Antonino iniziava il suo percorso collaborativo con l'A.G., tratto in arresto in quanto raggiunto da O.C.C. nell'ambito dell'odierna inchiesta unitamente a LO GIUDICE Luciano, in questa sede impugnata, che, dopo un atteggiamento iniziale non scevro da una certa reticenza, rendeva dichiarazioni speculari a quelle

*del VILLANI (cfr. pag. 10 del decreto di fermo a carico di CORTESE Antonio) in ordine alla propria partecipazione a gravi fatti di sangue, alla propria ascesa criminale nella 'ndrangheta, alla carica raggiunta da ultimo del "Vangelo", ai propri stretti rapporti intrattenuti con Pasquale CONDELLO, che aveva ospitato durante la sua latitanza in almeno un'occasione; di avere ricevuto dal CONDELLO la proposta di acquisire un peso maggiore nella gerarchia mafiosa con affidamento di compiti omicidiari e di controllo del territorio di particolare delicatezza; di essersi sottratto a tali proposte per la scelta meditata con il proprio gruppo di restare per conto loro, come cellula criminale del tutto autonoma; di avere dato incarico a CORTESE Antonio di collocare l'ordigno esploso il 3.1.2010 davanti l'edificio sede della Procura Generale di questa città e quello esploso davanti l'abitazione del Procuratore Generale dr. Salvatore DI LANDRO il 26.8.2010 ed il bazooka fatto rinvenire in prossimità degli uffici di questa Procura; di avergli ordinato in altre occasioni attentati dinamitardi (anche al Bar Arangea, citato dal Villani, ed alla pescheria in via Aschenez) e di averlo personalmente visto confezionare bombe; di essere il reale possessore delle armi sequestrate in occasione dell'arresto di CORTESE Paolo Sesto, detenute dal CORTESE Antonio per conto dei LO GIUDICE.*

*In particolare, LO GIUDICE Luciano asseriva che CORTESE Antonio aveva eseguito attentati dinamitardi anche su incarico del primo e, unitamente a questi, e negli anni 2003-2004 CORTESE Antonio si era recato in Austria a prelevare un notevole quantitativo di armi pesanti, circa una trentina, tra cui kalashnikov a colpo singolo. Ancora negava di avere con il fratello un ruolo paritario all'interno della cosca (essendo egli effettivamente in una posizione sovraordinata al Luciano, per come già emerso), pur ammettendo che il LO GIUDICE Luciano lo aveva sempre aiutato nella gestione dei suoi affari criminali, attribuendogli, ove esplicitamente richiesto di farlo di collocarlo gerarchicamente, il grado di "picciotto" il primo nella gerarchia mafiosa.*

*Orbene, i predetti dati non meritano particolare commento, trattandosi di una serie così imponente e granitica di riscontri al dichiarato del VILLANI da non lasciare più alcun dubbio sulla riconducibilità degli odierni addebiti al LO GIUDICE Luciano, tanto più che la fonte di interpretazione di quegli accadimenti è proprio quella autentica, rispetto ai fatti in commento, e cioè le propalazioni di LO GIUDICE Antonino, capo dell'omonima cosca in questa sede attribuita al di lui fratello Luciano.*

*In relazione a tali dichiarazioni, le critiche difensive si sono appuntate quasi esclusivamente sulla diversa carica di 'ndrangheta attribuita dal VILLANI al LO GIUDICE Luciano (la "santa") rispetto a quella riconosciutagli dal fratello LO GIUDICE Antonino, che gli attribuiva al più la dote, senz'altro inferiore, di "picciotto". Non si tratta di dato idoneo a svalutare le accuse del VILLANI, atteso che il percorso collaborativo del LO GIUDICE, ancora nella sua fase iniziale (si*

*tratta di dichiarazioni rese l'indomani della maturazione della decisione di collaborare), pur fornendo uno spaccato potenzialmente dirimpente dello scenario criminale di stampo mafioso degli ultimi anni, deve, come si è già visto, in questa fase embrionale, scontrarsi con le pur istintive umane resistenze volte a tentare di minimizzare il ruolo dei propri cari e familiari, con i quali sino a qualche giorno addietro si dividevano scelte di vita criminale e non, ancorché in termini tali da non negare il vero: la partecipazione del LO GIUDICE Luciano alla cosca in commento.*

*In quest'ottica il giudizio sulle iniziali propalazione del LO GIUDICE, limitatamente a questi aspetti e con riferimento al ruolo che le sue dichiarazioni debbono avere in questa fase (al più di ulteriore riscontro a quanto già emerso in modo pacifico dal rimanente materiale indiziario), può considerarsi positivo”;*

b) lo stralcio dell'ordinanza custodiale emessa in data 08/11/2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria (con riferimento alla posizione di CORTESE Antonio cl. 1962 per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p.), nella parte relativa alla attendibilità di VILLANI Consolato, MOIO Roberto e di LO GIUDICE Antonino:

*“... omissis ...*

*Quanto alla credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia sopraindicati che hanno reso dichiarazioni etero accusatorie nei confronti del Cortese e prima ancora sulla esistenza ed operatività della cosca LO GIUDICE nel reggino la stessa è stata già vagliata e ritenuta dal G.I.P. in sede di emissione del titolo custodiale carico di LO GIUDICE Antonino e LO GIUDICE Luciano per gravissimi reati di appartenenza ad associazione mafiosa nonché da questo Decidente in sede di emissione dell'OCC in carcere a carico di MURINA Carmelo.*

*Quanto al VILLANI Consolato si osserva quanto segue:*

*La sua scelta collaborativa appare, allo stato degli atti, per la densità dei contenuti delle propalazioni, certamente foriera di positivi sviluppi.*

*... omissis ...*

*Numerosissimi i riscontri individualizzanti acquisti, sui quali si ritornerà allorquando ci si occuperà sia della attuale operatività della cosca LO GIUDICE sia della posizione del CORTESE, in relazione al dichiarato accusatorio del VILLANI che davano la possibilità al G.I.P. di emettere il titolo custodiale a carico dei Lo Giudice sottolineando la messe delle conferme esterne e il pregio del narrato del propalante.*

*... omissis ...*

*Alle figure già delineate dei collaboratori di giustizia i cui sintonici e convergenti dichiarati formano, insieme alle altre emergenze che di seguito si esamineranno, la grave piattaforma*

*indiziaria a carico del CORTESE, si allinea la figura di un altro pentito nuovo di zecca LO GIUDICE Antonino, capo dell'omonimo clan operante nel quartiere reggino di Santa Caterina.*

*L'elevatissimo spessore criminale del LO GIUDICE emerge prepotentemente da tutto il corredo di atti, richiamati testè.*

*Le dichiarazioni, coerenti e precise, rese da VILLANI Consolato chiariscono il ruolo di vertice, in seno alla cosca omonima, il quale, a suo dire, attualmente ha il grado del Vangelo, che deve ritenersi ricoperto ben oltre la data del suo arresto avvenuto il 15/09/1991 e perdurante sino ad oggi.*

*... omissis...*

*In data 13/10/2010, LOGIUDICE Antonino manifestava la propria volontà di collaborare con la giustizia e, nel corso degli interrogatori del 13 e, soprattutto, del 14/10/2010, rendeva dichiarazioni nel corso delle quali cominciava a riferire le sue conoscenze sul contesto mafioso nel quale per anni è stato inserito ed ha operato.*

*Un primo vaglio delle sue dichiarazioni consente di ritenere le stesse munite del carattere della spontaneità, della verosimiglianza, della logica interna. Egli si è assunto la paternità di gravi fatti criminosi (anche di omicidio), che mai, dalle indagini espletate, erano stati a lui ricondotti. Le sue dichiarazioni risultano, peraltro, munite del crisma del privilegio per la fonte superprimaria dalla quale esse derivano ossia dal vertice assoluto della cosca omonima, all'interno del nucleo familiare, che rappresenta lo zoccolo duro del clan, e, quindi, da sempre sia testimone, sia, soprattutto, autore, anche per averle deliberate ed autorizzate, delle condotte criminose perpetrate dai membri della consorteria. La sua conoscenza dei fatti riferiti, dunque, deriva o dall'aver direttamente deliberato, autorizzato, disposto e preso parte ai fatti, o dall'aver direttamente appreso i fatti dai responsabili o dall'aver indirettamente ascoltato il racconto di tali fatti da soggetti pienamente inseriti nel contesto criminale di riferimento.*

*... omissis ...*

*Le dichiarazioni del LO GIUDICE con riguardo a CORTESE Antonio risultano non solo confermate dal dichiarato di accusa del VILLANI ma anche da una poderosa mole di riscontri che verranno ripercorsi allorquando si tratterà specificatamente della posizione del CORTESE.*

*Ma non basta, altre conferme ricevono le chiamate di accusa del LO GIUDICE con riguardo all'associato alla cosca TEGANO, Carmelo MURINA. Costui, raggiunto da OCC in carcere emessa da questo Decidente, in data 1 novembre 2010, è stato destinatario di plurime chiamate incrociate provenienti dai collaboratori MOIO, MUNAO', VILLANI, tutte riscontranti LO GIUDICE Antonino.*

*Inutile appare ogni valutazione sulla figura dei collaboranti MUNAO' Umberto, IANNO' Paolo e LO GIUDICE Maurizio, la elevatissima credibilità intrinseca ed estrinseca dei quali, vagliata e ritenuta in numerosissimi processi di criminalità organizzata cui hanno dato un contributo poderoso, fa parte ormai del notorio giudiziario.*

*Le circostanze sopra evidenziate con riguardo a tutti i propalanti, i cui dichiarati consentono di tessere la tela indiziaria in ordine alla partecipazione del CORTESE alla cosca LO GIUDICE e, prima ancora, in ordine alla attuale esistenza ed operatività della cosca de qua, tranquillizzano circa la attendibilità soggettiva ed oggettiva di essi.*

*Si tratta di soggetti tutti esponenti di spicco e di primo piano delle cosche di appartenenza. Costoro nel parlare dei TEGANO, o dei loro sottoposti, dei LO GIUDICE e dei loro sottoposti non parlano di un mondo inventato ma del loro mondo, del mondo da loro frequentato e frequentato anche ai più alti livelli.*

*Ciascuno dei dichiarati, per la parte che è consentito conoscere, appare intrinsecamente armonica, coerente con il contesto di vita che hanno ricostruito e con la personalità emersa, e ne emerge la congruenza, nell'ambito degli interrogatori del PM, dei quali è possibile allo stato apprezzare solo alcuni stralci, e la logica espositiva.*

*Sono tutti soggetti privi di precedenti condanne per calunnia né sono riversati in atti o allegati dall'indagato CORTESE e/o dagli altri chiamati (CORTESE, LO GIUDICE Antonino e Luciano), che si è limitato a sostenere di non sapersi spiegare il perché delle accuse mosse a suo carico dai collaboratori MOIO, VILLANI e MUNAO', elementi dai quali inferire l'esistenza in capo a ciascuno di costoro di sentimenti di odio, di malanimo e di vendetta a carico dei chiamati. Anche con riguardo al LO GIUDICE Antonino, che pure durante il suo stato di libertà declamava la sua volontà di fare piazza pulita, con ogni mezzo, dei suoi comparì 'ndranghetisti, si può agevolmente osservare che tanto sosteneva al fine di potere avere più ampi spazi di operatività criminale, a questo punto, invero, inutili avendo egli avviato la sua carriera di collaboratore di giustizia.*

*Ciascuno dei collaboratori è quindi soggetto che ha conosciuto dall'interno la cosca di appartenenza e che ha lavorato per essa anche nei momenti più difficili e cruenti della guerra di mafia (LO GIUDICE, MOIO, MUNAO', IANNO'), che si è reso responsabile in passato di gravissimi fatti delittuosi. Ed è proprio questa lunga militanza ora nelle fila teganiane e destefaniane ora nelle fila condelliane, ora nelle fila della cosca LO GIUDICE, che ha fruttato ai vari VILLANI, MOIO, LO GIUDICE Maurizio una succulenta ascesa nella scala gerarchica guadagnata sul campo, la quale ultima diventa fonte di notizie preziosa ed assai attendibile. Alle stesse conclusioni si perviene con riguardo al LO GIUDICE Antonino ed allo IANNO' Paolo da sempre al vertice dei sodalizi di appartenenza.*



*Le dichiarazioni di ciascuno di essi sono connotate, pertanto, dai requisiti della congruenza interna, logica, ed esterna, cioè della plausibilità e verosimiglianza obiettive e storiche, della spontaneità, autonomia e dal carattere diretto delle conoscenze esposte ed anche laddove alcune notizie fossero riferite de relato, tuttavia esse risultano, comunque, apprese in prima persona nell'ambito criminale di interesse, da parte di altri soggetti che vi appartenevano e che le comunicavano come fonte prima.*

*Quanto ai riscontri esterni e al livello di essi si è già riferito delle numerose conferme esterne che i loro dichiarati hanno rinvenuto ma quel che in questa sede interessa è il dato che essi si confermano e si riscontrano reciprocamente.*

*Parimenti affidabili soggettivamente ed altamente credibili sono i pentiti ormai storici LO GIUDICE Maurizio, MUNAO' e IANNO', che hanno fornito apporti preziosi in numerosi processi di criminalità organizzata del nostro distretto giudiziario e la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già notoriamente vagliata e ritenuta da molte AAGG. Tutti si sono autoaccusati di fatti gravissimi e vantano un pedigree criminale di tutto rispetto che li ha resi teca preziosa ed inesauribile di conoscenze di innumerevoli fatti delittuosi, a moltissimi dei quali hanno personalmente preso parte. D'altro canto, la loro privilegiatissima posizione ed il loro non comune osservatorio (si rammenta che IANNO', già capo del locale di Gallico è stato braccio destro durante la guerra di mafia del boss supremo CONDELLO Pasquale) tranquillizza sulla elevata attendibilità anche quando riferiscano di fatti conosciuti ed appresi de relato perché comunque appresi da fonti primarie privilegiatissime in contesti seri ed importanti in cui nessun ruolo può giocare lo scherzo, la spavalderia, l'elaborazione fantasiosa o la millanteria".*

Quanto, come sopra, sottolineato (nell'originario decreto di fermo del 06.04.11) non può che essere fatto proprio, come si anticipava, da questo Ufficio, che, d'altronde (come si coglie dalla semplice lettura degli stralci dei provvedimenti che sono stati emessi e che vengono richiamati e riportati nel provvedimento pre-cautelare), ha già affrontato la questione dell'attendibilità dei nuovi collaboratori in diverse ordinanze (con conferma, peraltro, da parte del Tribunale per il Riesame), nelle quali, in maniera sintonica, si è evidenziato come, sia con riguardo al MOIO, sia con riferimento al VILLANI e, da ultimo, al LO GIUDICE, possa ritenersi superato il vaglio relativo alla credibilità dei dichiaranti ed all'attendibilità intrinseca della loro chiamata.

Ciò posto, nella specie, occorre ribadire il particolare pregio delle propalazioni del MOIO che appare la fonte più qualificata in quanto soggetto intraneo all'articolazione della ndrangheta che è la cosca TEGANO, pienamente a conoscenza non solo delle dinamiche della stessa ma anche di quelle che la vedevano (e vedono) interagire, in maniera sinergica ed unitaria, con le altre articolazioni territoriali. Testimonianza ne è la precisione con cui egli riferisce della cointeressenza nell'affare NEW LABOR dei LABATE, soggetti parimenti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata, che ebbero ad interagire con lui nelle dinamiche inerenti la richiesta estorsiva in danno della predetta società, ove egli stesso prestava attività lavorativa (punto sul quale si tornerà in prosieguo).

Né, per vero, allo stato degli atti, emerge dato da cui poter inferire che egli fosse soggetto portatore di astio o malanimo nei confronti dei soggetti chiamati in causa Parimenti rilevanti, poi, le dichiarazioni rese dal LO GIUDICE Antonino, soggetto di rango della locale criminalità organizzata, le cui affermazioni in merito all'organigramma della consorteria TEGANO poggiano, evidentemente, le radici nella sua risalente affiliazione alla ndrangheta, con ruolo peraltro di spessore, e, pertanto, nella conseguente compiuta conoscenza, da parte del predetto, delle dinamiche e delle persone che in essa operano (e dei rispettivi ruoli).

Eguale positivo il vaglio delle dichiarazioni del VILLANI, che pur risultano meno dettagliate, specie con riferimento alle posizioni meno di rilievo nella consorteria TEGANO, evidentemente in ragione dell'essergli egli limitato a riferire solo ciò che era nella sua conoscenza.

Pertanto, conformemente a quanto indicato dal Tribunale di Reggio Calabria nel processo a carico del CANZONIERI Donatello (per di più a seguito di una verifica delle dichiarazioni passata attraverso il vaglio del contraddittorio tra le parti), va confermato il positivo giudizio in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con l'ulteriore precisazione che eventuali discrasie temporali appaiono pienamente giustificabili, siccome superabile il possibile argomento difensivo

secondo cui MOIO potrebbe essere inattendibile per l'incoerenza del suo narrato e l'impossibilità che un delatore come lui (che dal 2004 non era più stato ammesso a colloqui con il boss Giovanni TEGANO, atteso che si era diffusa la voce che potesse rivelarne il nascondiglio) potesse avere ricevuto confidenze sull'operato della cosca da un'esponente di vertice quale era lo SCHIMIZZI.

Argomento che, come correttamente e condivisibilmente affermato dal Tribunale in sede nel menzionato processo, è agevolmente superabile ove si pensi che lo stesso MOIO ha riferito di contrasti tra lo SCHIMIZZI ed il TEGANO per via della particolare ambizione del primo, che aveva oscurato le personalità dei generi del boss, determinando probabilmente anche l'eliminazione del primo, definitivamente scomparso nell'autunno del 2008.

Dev'essere, dunque, confermata, in ragione della posizione dei dichiaranti all'interno delle cosche mafiose di riferimento, l'assoluta rilevanza probatoria delle dichiarazioni su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza da parte del MOIO, corroborata da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscono, per come evidenziato dalle propalazioni del LOGIUDICE Antonino (ed anche del VILLANI), oggetto di patrimonio conoscitivo comune, in quanto inerente fatti che erano di interesse comune per gli associati.

Essi, in sostanza, sono in grado di offrire uno spaccato assolutamente interessante della struttura e delle regole di funzionamento della *ndrangheta*, che trova momento di fondamentale conferma nelle risultanze dell'operazione IL CRIMINE che, nel luglio dello scorso anno, ha portato all'esecuzione di oltre un centinaio di fermi di indiziati di appartenere all'associazione di tipo mafioso denominata *ndragheta*, la cui struttura unitaria emergeva all'esito di quelle indagini e, ora, con riferimento ad una delle sue partizioni territoriali principali (ovvero la zona di Reggio), vede confermare, questa volta dalle parole di chi ne faceva parte, le indicazioni già allora emergenti.

Opportuno, pertanto, appare richiamare alcune considerazioni che questo Ufficio aveva formulato nei provvedimenti emessi all'esito delle udienze di convalida dei fermi disposti per l'operazione IL CRIMINE, e, subito dopo, le emergenze delle dichiarazioni dei collaboratori cui si è fatto cenno, con i commenti del P. M. in sede di decreto di fermo, che possono reputarsi assolutamente condivisibili.

Ed invero, nelle ordinanze emesse in esito alle udienze di convalida dei fermi, sulla scorta del complesso materiale probatorio offerto alla sua cognizione, aveva conclusivamente evidenziato quanto segue:

**“omissis**

Va, però, sottolineato che nella prospettazione accusatoria operata al capo A) la pubblica accusa va oltre questa visione riduttiva e frammentaria della 'ndrangheta (vocabolo che secondo l'uso corrente va ad indicare la criminalità organizzata di stampo mafioso operante nei territori calabresi ed in particolare nella provincia di Reggio Calabria e a differenziarla dai fenomeni analoghi operanti in altre regioni meridionali, quali Sicilia, Campania e Puglia), ma considera le locali prima menzionate (come del resto ogni altro locale di 'ndrangheta specificatamente elencato nel capo d'imputazione) solo un'articolazione di una più ampia associazione mafiosa denominata appunto 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero e costituita da molte decine di *locali*, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato “*Provincia*”.

Si tratta invero di questioni non nuove, ma già affrontate in passato dall'autorità giudiziaria del distretto di Reggio Calabria nell'ambito di diversi procedimenti.

...omissis...

Il vasto materiale indiziario in precedenza riportato o, comunque, richiamato consente in conclusione di ritenere fondata l'ipotesi accusatoria formulata al capo A), dovendosi ritenere dimostrato, seppur nei limiti della gravità indiziaria richiesta per l'adozione della misura cautelare, che i soggetti ivi indicati (e tra questi quelli per i quali è stata formulata l'odierna richiesta del Pm) svolgono l'attività criminale all'interno di locali o società di 'ndrangheta sottoposti all'azione di controllo e coordinamento dell'organo di vertice denominato “PROVINCIA”. D'altronde si deve ritenere che l'azione di tale organismo di vertice, seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale gestita in autonomia dai singoli locali di 'ndrangheta, svolga indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo attraverso il mantenimento degli equilibri, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di altri locali, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti intranei alla 'ndrangheta. Si tratta di funzioni di carattere generale, che, seppur indirettamente, finiscono con l'incidere significativamente su tutta l'azione criminale dei vari locali di 'ndrangheta, per cui l'adesione a tale organo sovraordinato

integra sicuramente quel vincolo associativo richiesto per la configurazione del delitto associativo contestato.

Appare, dunque, avvalorata la tesi accusatoria circa l'esistenza di una struttura piramidale e verticistica della criminalità di stampo 'ndranghetistico, anche se, sotto il diverso profilo dell'unitarietà complessiva, non si può fare a meno di osservare che non tutte le aree territoriali della provincia di Reggio Calabria risultano rappresentate nel capo d'imputazione. Ad esempio dall'esame dell'imponente materiale indiziario riversato nel decreto di fermo non sembra esserci un qualche significativo riferimento ad alcune realtà criminali piuttosto "blasonate" sul piano criminale quali quella di Gioia Tauro e quella della zona di Reggio-centro e Reggio-Nord e dei comuni limitrofi posti a nord del capoluogo, per cui solo ulteriori indagini potranno stabilire se, al di là dei limiti dell'odierno capo d'imputazione, anche tali realtà criminali in atto non richiamate operino all'interno di tale struttura piramidale e siano pertanto soggette all'azione del citato organo verticistico."

Ebbene, oggi, grazie all'apporto dei nuovi collaboratori, si apprende che, in sostanza, anche nella zona di Reggio Centro, i meccanismi sono assolutamente analoghi, ciò che costituisce empirica dimostrazione, allo stato degli atti, della correttezza di quello che era l'assunto investigativo della locale Direzione Distrettuale Antimafia che, nel prosieguo delle opportune indagini, potrà essere verificato anche con riguardo alle (ormai poche) aree della provincia che sono rimaste da esplorare sotto questo profilo delle dinamiche ndranghetistiche.

Così, dunque, il P. M. nel riportare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite per i fini del presente procedimento:

**“GLI ASSETTI CRIMINALI OGGETTO DI INVESTIGAZIONE. LA PROVINCIA DI REGGIO.**

Il presente decreto di fermo compendia le attività di indagine svolte da questo Ufficio le cui risultanze sono state in parte riversate nelle note informative, depositate a partire dal 07 febbraio 2011, aventi ad oggetto le investigazioni espletate dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, collaborata dal Servizio Centrale Operativo - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 5454/08 R.G.N.R. DDA, finalizzato tanto alla cattura del latitante **TEGANO Giovanni**<sup>1</sup> che alla disarticolazione dell'omonima potente e temuta articolazione territoriale della *'ndrangheta* calabrese.

Al fine di comprendere appieno la caratura criminale dei soggetti di vertice delle cosche egemoni nel locale di Archi di Reggio Calabria, controllato in modo confederato dalle cosche DE STEFANO, TEGANO e CONDELLO, oltre che della cosca LABATE egemone nel locale di

---

<sup>1</sup> Nato a Reggio Calabria il 08.11.1939.

‘ndrangheta coincidente con il quartiere Gebbione di questa città, oltre che l’attuale strutturazione della complessa organizzazione criminale di tipo mafioso che “governa” il territorio della cosiddetta “grande Reggio” appare utile riportare in via preliminare quanto già positivamente vagliato in sede cautelare dal Giudice per le Indagini Preliminari in relazione al proc. pen. n. 5731/05 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA (Operazione Meta).

**L’ANALISI DEL FENOMENO ‘NDRANGHETA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA DI MAFIA (1985 – 1991).  
LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO RICOSTRUITA DALLA SENTENZA EMESSA A CONCLUSIONE DEL  
PROCESSO OLIMPIA.**

L’attento esame dei dati emersi dalla presente attività investigativa, non può prescindere dall’analisi evolutiva che ha caratterizzato le consorterie criminali egemoni nella città di Reggio Calabria, ponendo come parametri di base le sanguinose guerre di mafia e la celebrazione di importanti processi che, comunque, hanno inciso su assetti, oltre che su strategie criminali, tendendo ad istituzionalizzare una strategia di evidente “*sommersione*”.

Aldilà di tali considerazioni, va precisato che negli ultimi anni la città di Reggio Calabria non ha registrato momenti conflittuali evidenti, ad eccezione di alcuni fatti di sangue inquadrabili nell’ambito di mirati “*riassetti*”, endogeni agli stessi schieramenti, comunque funzionali al mantenimento di equilibri criminali apparentemente immutati.

In linea con quanto sin qui ricostruito, appare opportuno ricordare che la Suprema Corte di Cassazione in data 10 aprile 2002 ha definitivamente affermato la presenza, nei territori facenti parte del capoluogo di provincia reggino, di numerosi gruppi criminali i principali dei quali sono riconducibili alle famiglie CONDELLO, TEGANO, DE STEFANO e LIBRI.

La ripartizione delle singole porzioni di tale ambito territoriale tra le diverse famiglie rimasta alla fine della “guerra di mafia” sostanzialmente quella stabilita all’avvio del conflitto che ha insanguinato il capoluogo negli anni 1985 – 1991, ora da rivedere alla luce della nuova lettura che le recenti collaborazioni con la giustizia rendono possibile, comportò la divisione dell’area territoriale in 13 comprensori, come emerso dagli apporti dichiarativi di numerosi collaboratori di giustizia (si vedano gli specifici passaggi motivazionali delle allegata sentenza “OLIMPIA”, di primo e secondo grado).

Ciascun ambito venne attribuito ad una diversa famiglia che, a sua volta e nella stragrande maggioranza dei casi, era parte di uno dei due schieramenti mafiosi formatosi durante la seconda guerra di ‘ndrangheta.

Tali comprensori, con riferimento al centro abitato di Reggio Calabria, evidenziavano l’avvenuta creazione di tre grandi zone:

–la zona centro, attribuita alle consorterie criminali riconducibili ai DE STEFANO, ai TEGANO ed ai LIBRI;

–la zona sud, attribuita ai LATELLA-FICARA ed ai LABATE, quest’ultimi “ristretti” nel quartiere Gebbione;

–la zona nord, in direzione Gallico, assegnata al controllo delle famiglie raggruppate attorno al cartello mafioso CONDELLO – SARACENO – FONTANA.

In particolare:

–i DE STEFANO ed i TEGANO confermavano il proprio dominio, in totale e reciproca autonomia, sull’area includente la zona C.E.P. di Archi, su quella circostante il corso Garibaldi, la via Marina, la via Aschenez, la piazza Mercato, con limite ovest di piazza Carmine, esclusa dal detto comprensorio, nonché le zone di via Cardinale Portanova e dell’Eremo di Condera;

–gli esponenti della famiglia ROSMINI, che nel corso della seconda guerra di mafia erano confluiti nel cartello criminale facente capo a Pasquale CONDELLO, operavano all’interno del settore comprendente l’area che va da via Pio XI a piazza Carmine, nella zona centro sino alla Stazione Centrale delle Ferrovie, ivi compresa via Vecchio Macello sino al ponte San Pietro e nella zona Tremulini, dal ponte San Brunello alla via Amendola;

–ai componenti la famiglia LIBRI era stata attribuita l’area includente la zona di Sbarre Centrali, sino al ponte Sant’Agata, le località di Vinco, di Cannavò e di Spirito Santo;

–agli affiliati della consorteria LATELLA - FICARA veniva riservata la gestione delle attività illecite sulle frazioni di Croce Valanidi, di Luppinari sino a San Giuseppe, di Arangea, di parte della località Ravagnese, di Sant’Elia, di Saracinello, di San Gregorio, di San Leo e di Occhio di Pellaro;

–alla famiglia LABATE, legata ad importanti consorterie della provincia (IAMONTE, reggente il locale di Melito Porto Salvo e GARONFALO, collocata al vertice del locale di Campo Calabro), veniva confermato il “possesso” dell’area inglobata tra il torrente Calopinace ed il torrente S. Agata, coincidente con il quartiere Gebbione;

–alla famiglia SERRAINO, operante nei quartieri di Modena (in direzione San Sperato, Cataforio, Mosorroffa) e di Arangea (con limite fornito dalle località Vinco e Pavigliana), veniva mantenuto lo storico predominio sulle municipalità di Cardeto (RC) e Santo Stefano d’Aspromonte (RC);

–alla consorceria LO GIUDICE era attribuito un settore cittadino comprendente le aree di piazza De Nava, di via Veneto, del mercato di piazza del Popolo e del quartiere Santa Caterina, sino a Vito Inferiore escluso, nonché la zona porto, quest’ultima delimitata da via Roma;

–al gruppo criminale FONTANA-SARACENO erano attribuite porzioni rilevanti delle frazioni Gallico ed Archi Carmine, ritenute aree di qualificato interesse criminale e sensibili per gli equiLIBRI criminali;

–ai confini con queste aree erano state estese le competenze degli aderenti alla famiglia RUGOLINO, gravitante sui quartieri di Catona sino alla località Spontone, nonché sulla metà del comprensorio di Arghillà;

–il casato ARANITI, il cui capo Santo era da considerare tra i vertici di spicco dello schieramento condelliano, continuava ad operare nel territorio compreso tra le località di Sambatello e di Diminuiti, localizzato nell’area nord del Comune di Reggio Calabria.

#### **LE SENTENZE OLIMPIA IN RELAZIONE A “COSA NUOVA” E LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI POSTE A FONDAMENTO DELLA MEDESIMA.**

L’operazione Olimpia condotta da questo Ufficio nei primi anni novanta del secolo scorso, ha tentato di ricostruire l’esistenza di un vertice unitario della ‘ndrangheta calabrese.

L’ipotesi accusatoria fotografava la struttura della organizzazione criminale di interesse fino al 1998 sulla base di un portato probatorio che sottoposto al vaglio dibattimentale è stato ritenuto dai giudici, di primo e secondo grado, insufficiente a sostenere una pronuncia di condanna.

Si legge nella sentenza di secondo grado relativa allo specifico capo di imputazione:

*“Disattesa è stata, inoltre, anche l’ipotesi d’accusa di cui al capo F 18 relativa alla sussistenza di un organismo decisionale verticistico posto in essere a decorrere dall’estate 1991 (e, cioè, alla fine della guerra di mafia che ha insanguinato la città di RC per oltre cinque anni) all’interno dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nuova, allo scopo di assumere le decisioni più importanti, di risolvere le più gravi controversie insorte tra i vari clans, di tenere i rapporti con altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le Istituzioni.*

*Sono, pertanto, stati assolti dal delitto anzidetto con la formula relativa all’insussistenza del fatto, applicata anche al deceduto Romeo Sebastiano, gli imputati Bellocco Umberto (cl. 33), Barbaro Francesco (cl. 27), Iamonte Natale (cl. 27), Araniti Santo (cl. 47), Cataldo Giuseppe (cl. 38), Ursino Luigi (cl. 33), Alvaro Domenico (cl. 24), Piromalli Giuseppe (cl. 21), Papalia Rocco (cl. 50), Pelle Antonio (cl. 32), Morabito Giuseppe (cl. 34), Serraino Paolo (cl. 42), Serraino Domenico (cl. 45), Nirta Antonio (cl. 1919), LIBRI Domenico (cl. 34), TEGANO Giovanni (cl. 39),*



*Mammoliti Antonio (cl. 37), Imerti Antonino (cl. 46), CONDELLO Pasquale (cl. 50), Piromalli Gioacchino (cl. 34).*

*La decisione appellata ha sostenuto che, pur non potendosi escludere che dopo la fine del cruento conflitto i capi delle singole organizzazioni mafiose avessero avuto la possibilità di incontrarsi allo scopo di trattare affari criminali di comune interesse e per dirimere contrasti potenziali o in atto tra le cosche, purtuttavia non potesse dirsi raggiunta la prova che tali riunioni avessero avuto come presupposto la struttura organizzativa in contestazione, potendo le stesse essere state volute solo da alcuni clans e potendo anche essere state caratterizzate dal fatto che ciascuno dei partecipanti non si fosse sentito vincolato dalla deliberazione adottata dalla maggioranza, affermando, da ultimo, che probabilmente l'eco di tali simili riunioni era arrivato all'orecchio dei collaboratori in modo deformato, ossia istituzionalizzando in un ente mafioso inesistente gli stessi partecipanti”.*

#### **LA STRUTTURA DELLA ‘NDRANGHETA CALABRESE ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DELL’OPERAZIONE “IL CRIMINE”.**

Appare rilevante, in questa sede, riportare la premessa del decreto di fermo di indiziato di delitto adottato nel proc. pen. n. 1389/2008 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA (operazione “Il Crimine”):

“... in tale circostanza, è stato possibile registrare in diretta, con un livello di “riconoscibilità” di assoluta evidenza, le complesse operazioni di ratifica delle nuove cariche - in realtà già decise nei giorni precedenti, il 19 agosto, ma formalizzate soltanto a Polsi con effetti dal mezzogiorno del 2 settembre (**“le cariche il giorno dopo quella volta alla Madonna giorno 2 a mezzogiorno è entrata”**) - che hanno ridisegnato gli attuali assetti della ‘ndrangheta.

Di lì a poco, il 31 ottobre 2009, questa volta in Lombardia, veniva documentato, con una eccezionale videoripresa, un incontro conviviale, nel corso del quale, i capi delle locali lombarde, riuniti presso il centro per anziani “Falcone e Borsellino” ubicato in Paderno Dugnano, eleggevano quale referente della ‘ndrangheta in Lombardia ZAPPIA Pasquale, già designato per tale carica pochi giorni prima dalla Provincia calabrese e salutavano l’esito della votazione brindando tutti insieme, in piedi, all’indirizzo del nuovo “*Mastro generale*”.

Le indagini hanno da un lato confermato le caratteristiche ben note delle cosche calabresi: il numero eccezionalmente elevato di affiliati anche in cittadine di modeste dimensioni (**“la società di Rosarno tra ‘ndrine e noi superiamo i 250 uomini, SARO Napoli ha oltre 60 uomini, Peppe oltre 40, Iaropoli 30, Cannatà 35, a Rosarno centro ci sono 100 persone”**), i legami familiari (nel senso di famiglia di sangue) che esistono fra gli associati e ne rafforzano i vincoli, anche di natura criminale, il rispetto di una serie di tradizioni e di rituali, la straordinaria pervasità sul territorio e il

controllo di molte delle manifestazioni della vita amministrativa, sociale ed economica (*“hanno sentenza su tutto... all'ispettorato del lavoro...alla magistratura...perchè c'è infiltrazione mafiosa...c'è la connivenza di queste persone che...con i mafiosi...questo è...la verità questa è ... qua c'è collusione mafiosa all'interno qua con, con l'esterno...”*) dice nel corso dell'indagine un imprenditore a proposito della opprimente presenza 'ndranghetista), la capacità di infiltrazione negli ambienti più diversi ed anche negli apparati investigativi e della sicurezza (come evidenziato in modo davvero allarmante dalle rivelazioni sulle indagini di questo ed altri procedimenti ricevute da molti capi bastone e ancora fino all'1 giugno da COMMISSO Giuseppe).

Ma accanto a queste conferme, le indagini hanno fatto emergere elementi di indubbia novità i cui passaggi essenziali messi in evidenza dal presente provvedimento di fermo e dal coevo provvedimento dell'A.G. milanese, possono così essere sintetizzati:

- l'esistenza della 'ndrangheta come organizzazione di tipo mafioso unitaria, insediata sul territorio della provincia di Reggio Calabria;
- l'esistenza di un organo di vertice che ne governa gli assetti, assumendo o ratificando le decisioni più importanti;
- l'esistenza di molteplici proiezioni, oltre il territorio calabrese, di cui la più importante è *“la Lombardia”*, secondo il modello della *“colonizzazione”*, ed i rapporti tra la casa madre e tali proiezioni *“esterne”*.

Si tratta di passaggi che costituiscono il punto di emersione di una complessa realtà criminale sulla quale – in modo del tutto corrispondente - è intervenuto il legislatore con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, poi convertito in legge, che ha modificato il testo dell'art. 416 bis c.p. e dell'art. 1 l. n. 575/1965, aggiungendo, al novero delle organizzazioni di tipo mafioso, anche la *“ndrangheta”*, in precedenza confinata nel concetto di *“altre organizzazioni comunque localmente denominate”*.

...

Ora, proprio grazie ai risultati delle indicate attività investigative, è possibile avviare, anche in sede giudiziaria, questo approfondimento, che consente di allineare le ricostruzioni di tipo generale alla concreta attualità di una realtà criminale tanto complessa quanto fin qui poco conosciuta.

Intanto, è emersa con forza, ed in modo assolutamente univoco, l'unitarietà della 'ndrangheta come organizzazione di tipo mafioso. Non più dunque semplicemente un'insieme di cosche, famiglie o 'ndrine, nel loro complesso scoordinate e scollegate tra di loro, salvo alcuni patti federativi di tipo localistico – territoriale, certificati da incontri, più o meno casuali ed episodici, dei rispettivi componenti di vertice. Sotto tale profilo, i plurimi elementi di prova raccolti consentono di evitare il grave rischio di una visione parcellizzata, frammentaria e localistica della 'ndrangheta, una visione

che non ne ha fatto apprezzare la reale forza complessiva in termini di legami e connessioni con il mondo “altro”, sia che si tratti di pezzi delle istituzioni, sia che si tratti di settori dell’imprenditoria, sia infine che si tratti di appartenenti al mondo della pubblica amministrazione o della politica.

E peraltro sono gli stessi associati ad essere consapevoli dell’importanza della struttura unitaria e delle regole che essi si sono dati. Con queste parole, GATTUSO Nicola, capo di una delle locali della zona di Reggio sud, esprimeva, il 14 gennaio 2008, le proprie preoccupazioni al riguardo **“sapete come andiamo a finire, ve lo dice il sottoscritto, da qua ad un altro anno, due, tutto quello che abbiamo diventerà zero. Ognuno ... (inc.)... ci basiamo tutti un’altra volta sullo SGARRO, e ognuno si guarda la sua LOCALE, il suo territorio, punto”**.

La ‘ndrangheta si presenta, dunque, come un’organizzazione di tipo mafioso, segreta, fortemente strutturata su base territoriale, articolata su più livelli e provvista di organismi di vertice. Essa è insediata nella provincia di Reggio Calabria, dove è suddivisa in tre aree, denominate mandamenti (Tirrenica, Città e Jonica), nel cui ambito insistono società e locali, composti a loro volta da ‘ndrine e famiglie.

Ai vertici di tale organizzazione si pone un organo collegiale, definito *Provincia* o anche *Crimine*, con la precisazione che quest’ultimo termine è riferito anche alle singole articolazioni associative e, in altre occasioni, all’intera associazione (**“IL CRIMINE non è non di nessuno, è di tutti; il crimine lo devono formare tutti del locale, tutti gli uomini”**). La *Provincia* ha compiti, funzioni e cariche proprie: gli organi direttivi sono costituiti dal *capocrimine*, dal *contabile*, dal *mastro generale* e dal *mastro di giornata*.

Si tratta di cariche elettive e temporanee, come tutte le cariche di ‘ndrangheta. E’ lo stesso capocrimine, appena eletto, OPPEDISANO Domenico, a ribadire: **“ci vuole un responsabile che deve tenere praticamente ..... ogni cosa che si fa... si fa con l’accordo di tutti quanti ... quando si fa una proposta si ascolta gli altri per vedere come la pensano in maggioranza tutto passa...”**.

Gli eccezionali risultati conseguiti in queste attività di indagine collegate hanno consentito di identificare i boss ai quali tali cariche sono state attribuite nell’estate 2009, ricostruendo anche sia il momento sostanziale delle trattative tra i maggiori esponenti dell’associazione sia quello della formalizzazione in occasione della festa della Madonna di Polsi con l’omaggio reso dai rappresentanti delle varie locali al nuovo *Capocrimine*, uno degli ‘ndranghetisti più anziani che vanta il proprio lungo e titolato excursus all’interno dell’organizzazione (**“ci siamo raccolti a livello nazionale ai tempi i CRIMINI per le cariche della SANTA perche' quando fanno i CRIMINI ... eravamo piu' di 1000 persone quella notte nelle montagne...io mi ricordo Peppe NIRTA e Ntoni NIRTA...inc... i grandi dalla parte di la, mi chiamano passo di qua. lui passa di la... mi hanno”**

*messo in mezzo Peppe NIRTA e Ntoni NIRTA e li' mi hanno dato la carica della SANTA c'e' pure una lettera firmata...la carica del vangelo avevo la carica del VANGELO che allora in giro non c'era...inc...non c'era ancora in giro come il fatto del vangelo non esisteva gliela abbiamo data a compare Pasquale Napoli sempre noi qua di Rosarno, compare Pasquale NAPOLI ha portato avanti Ciccio ALVARO...Ciccio ALVARO aveva portato compare Pasquale dalla Santa...inc...abbiamo fatto le cariche ed abbiamo cominciato a dare a uno per paese...abbiamo scelto noi uno...abbiamo fatto il giro della piana, poi abbiamo preso da Bagnara fino ad arrivare a Brancaleone*”).

Il ruolo di vertice della Provincia è riconosciuto in Calabria e fuori dalla Calabria. Chiarissime sono in questo senso le parole del *caposocietà* di Singen, in Germania, a proposito delle iniziative di un altro associato: *“Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del Crimine presenti, gli ho detto io ... perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti”*. E ancora più drasticamente *“... senza ordine di quelli di lì sotto non possono fare niente nessuno”*. Parole sul cui significato nessuno può nutrire dubbi; e se qualcuno dovesse nutrirli, la sorte toccata a NOVELLA Carmelo, ucciso nel luglio 2008, perché cultore del progetto “indipendentista” della Lombardia, costituirebbe un monito sufficiente a convincerlo. Il 12 giugno 2008 alcuni elementi di vertice dell’organizzazione si incontrano in Calabria, il giorno successivo uno di essi, interloquendo con un altro associato, non usa mezzi termini per descrivere la “situazione critica” in cui versa il NOVELLA (*“no lui e' finito oramai...! e finito...! la provincia lo ha licenziato a lui”*) che a distanza di circa un mese viene infatti ucciso. Una regola tuttavia le cui modalità di concreta attuazione subiscono gli adattamenti del caso secondo il modello di una grande flessibilità, che prevede significativi margini di autonomia per le singole articolazioni dell’associazione”.

#### **LE RAGIONI DEL PRESENTE DECRETO DI FERMO.**

Come già si è detto, le sentenze “Olimpia”, confermate anche dalla Suprema Corte di Cassazione hanno fotografato la realtà criminale cittadina presa in esame sulla base di corposo materiale probatorio, sottoposto all’esame dei Giudici, che si fermava, in buona sostanza, alla metà degli anni ’90, con le ulteriori conoscenze offerte, fino al 1998, per la zona ionica, dalle intercettazioni del processo Armonia.

Le acquisizioni investigative relative all’operazione “il Crimine” recepite e fatte proprie da questo Ufficio nel conseguente decreto di fermo di numerosi indiziati di delitto, le cui linee principali sono state appena richiamate, se da una parte consentono di esaminare nuovamente, alla luce delle indagini degli ultimi anni, l’assetto complessivo dei rapporti tra le cosche mafiose della

cosiddetta “provincia di Reggio” – quale territorio coincidente con quello che da altri viene definito “mandamento di Centro” –, dall’altra impongono la specificazione dello scopo principale del presente provvedimento precautelare che altro non può essere se non quello di continuare, armonizzandolo agli esiti investigativi già vagliati dal giudice cautelare, il percorso finalizzato a ricostruire la struttura della ‘ndrangheta calabrese ed inquadrare il ruolo delle sue figure di vertice.

Percorso che passa necessariamente dalla valutazione delle risultanze probatorie più recenti, fornite in larga parte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LO GIUDICE Antonino, MOIO Roberto e VILLANI Consolato aventi ad oggetto le principali cosche mafiose operanti nella città di Reggio e nelle zone a questa limitrofe, al fine di:

1. individuare gli attuali gradi, e le relative cariche, dei soggetti di vertice della ‘ndrangheta cittadina, da identificare con i capi delle cosche DE STEFANO, TEGANO e CONDELLO;
2. qualificare i compiti dei soggetti, ai primi subordinati, investiti delle cariche di vertice operativo delle singole articolazioni territoriali della complessiva organizzazione di tipo mafioso;
3. verificare il complessivo assetto della ‘ndrangheta calabrese, inserendo la presente ricostruzione nel quadro risultante dalle articolate ricostruzioni operate dai provvedimenti cautelari prima richiamati ed in corso di esecuzione.

In tale prospettiva, va posto nella giusta evidenza che qualsivoglia approccio alle articolazioni territoriali della ‘ndrangheta operanti nel capoluogo non può non tenere conto degli accordi intercorsi tra i due schieramenti mafiosi che si sono fronteggiati nel corso della sanguinosa seconda guerra di mafia (che, come è noto, ha riguardato in modo pressoché esclusivo la città di Reggio Calabria).

Allo stesso modo alcuna ricostruzione, che possa ritenersi rispettosa delle statuizioni aventi autorità di cosa giudicata, può prescindere dalla centralità di alcune figure mafiose di altissimo profilo, quali quelle di Pasquale CONDELLO e Giovanni TEGANO in primis, il cui ruolo trova ampia conferma nelle dichiarazioni di Antonino LO GIUDICE, Roberto MOIO e Consolato VILLANI;

appare estremamente significativo ai nostri fini, in particolare, trovare oggi conferma a quanto dichiarato da Giacomo Ubaldo LAURO nel corso dell’interrogatorio del 18 febbraio 1994: *“Con gli accordi raggiunti nel settembre del 1991 si stabilì anche di pianificare ai massimi livelli il racket delle estorsioni in danno degli operatori economici al fine di evitare una duplicazione di richieste che sarebbe stata controproducente per la "serietà" della organizzazione. Lo stesso discorso si fece per lo spaccio di stupefacenti e per le rapine. In particolare si decise che ogni soggetto delegato*

dal capo-locale ad esercitare le menzionate attività illecite dovesse versare il ricavato nelle mani di Pasquale CONDELLO per il gruppo condelliano o a Giovanni TEGANO per quello destefaniano.

Questi ultimi, a loro volta, autorizzavano i vari capi-locale affiliati a svolgere il programma criminoso da loro pianificato nei vari settori. Come già detto, i proventi delle estorsioni ed, in genere, di tutte le attività illecite confluivano nelle mani dei già citati Pasquale CONDELLO e Giovanni TEGANO i quali, secondo gli accordi, prima di procedere alla ripartizione tra i vari gruppi collegati, con una cadenza che doveva essere mensile, dovevano mettere da parte una quota per le spese legali, per i carcerati e per le vedove. Le rimanenti somme si sarebbero dovute distribuire alle varie famiglie consociate secondo le necessità ed esigenze contingenti, anche in considerazione del numero dei latitanti che ognuna di queste aveva. Questo sistema di ripartizione monetaria, rimase, però, sulla carta, in quanto, mi risulta, almeno per quanto concerne il mio schieramento, che i soldi incassati da Pasquale CONDELLO si appiccicavano in modo indissolubile alle sue tasche. La mancata ripartizione del denaro trovava naturalmente la sua giustificazione nei più disparati motivi. Cito ad esempio i famosi 100 milioni, di cui ho già parlato in altri verbali, che dovevano essere utilizzati per "aggiustare il maxi-processo". Naturalmente nessuno osava, e ritengo nessuno tuttora osi, ribellarsi, in quanto non era prevista la possibilità di reiterare le lamentele una seconda volta, pena l'eliminazione fisica. Devo sottolineare, in merito, sempre con riferimento al mio schieramento, che i vari locali fino alla celebrazione del maxi-processo, febbraio-marzo 1992, non videro il becco di un quattrino, con la sola eccezione di 5 milioni (provenienti dalla mazzetta di 80 milioni pagati dall'Ing. PRATICO' per la costruzione del palazzetto dello sport), consegnati da Pasquale CONDELLO al gruppo SARACENO, le cui condizioni economiche sfioravano la povertà. La autonomia operativa delle famiglie era, pertanto, limitata a reati di piccolo cabotaggio quali i furti, truffe, l'emissione di assegni a vuoto. Anche in questo campo, poteva, verificarsi che i responsabili di detti fatti delittuosi, naturalmente se individuati, potevano essere chiamati dai capi supremi a "darne conto" ed invitati a non reiterare tali azioni con l'invito, in caso contrario, ad operare nelle regioni settentrionali, dove potevano ritagliarsi un loro spazio operativo".

In data 25 agosto 1994, è il collaboratore di giustizia Giuseppe SCOPELLITI ad aggiungere:

“...Dopo la pacificazione pertanto tutti i proventi estorsivi vengono suddivisi in parti uguali fra i due schieramenti; a ciò si è giunti, come più volte accennato, a seguito di accordi intercorsi tra gli imertiani da una parte ed i De stefaniani dall' altra garantiti da due carismatici esponenti della 'ndrangheta, quali ALVARO Domenico per il nostro gruppo (CONDELLO – IMERTI – SERRAINO n.d.r.) e NIRTA Antonino per quello contrapposto (DE STEFANO – TEGANO – LIBRI n.d.r.). In relazione alle diverse zone vennero individuati i rappresentanti dei due schieramenti abilitati a

riscuotere insieme le mazzette per poi consegnarle ai vertici delle rispettive organizzazioni...(vertici riconosciuti quindi per il periodo che segue la fine della guerra – n.d.r.)”.

A tal proposito, va considerato di eccezionale portata al fine di valutarne lo spessore criminale anteatto, e quindi la credibilità soggettiva oltre che l’attendibilità delle dichiarazioni rese a seguito della collaborazione, quanto dichiarato al Pubblico Ministero da Roberto MOIO in data 08 marzo 2011: è stato lui ad accompagnare, nel 1991, su incarico di Pasquale TEGANO, Antonino NIRTA al summit di Sinopoli con Domenico ALVARO;

che in quell’occasione fosse stata decisa la cessazione delle ostilità è sempre MOIO a confermarlo: ancora su incarico di Pasquale TEGANO, infatti, è proprio lui ad informare le famiglie alleate al cartello capeggiato dai DE STEFANO che la seconda guerra di mafia era finita.

#### **LA STRUTTURA DELLA ‘NDRANGHETA REGGINA. I SOGGETTI DI VERTICE. I GRADI APICALI.**

##### **Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.**

Quanto riferito, specialmente nell’ultimo anno, da numerosi collaboratori di giustizia consente a questo Ufficio di ricostruire la struttura attuale della ‘ndrangheta reggina e di riportare la stessa alle conclusioni fatte proprie dal giudice nelle motivazioni di importanti provvedimenti cautelari, quali quelli adottati sulla base delle risultanze delle operazioni “Meta”, eseguita nel giugno 2010, e “Crimine”, del luglio successivo.

L’analisi che ci si accinge ad operare non può che prendere le mosse da quanto dichiarato da Paolo IANNO’, quale soggetto che ha deciso di collaborare con la giustizia dopo aver lungamente affiancato Pasquale CONDELLO nella sua azione di comando.

Proprio per la sua vicinanza al “Supremo”, il narrato di Paolo IANNO’ riveste elevato interesse in relazione a profili di sicuro interesse ai nostri fini, quali:

1. il rapporto tra la ‘ndrangheta operante sul territorio di Reggio Calabria ed il “Crimine di Polsi”, quale appuntamento annuale per l’intera organizzazione mafiosa, ovunque essa operi in Italia ed all’estero;
2. i gradi apicali della predetta organizzazione e la composizione delle copiate, la rinnovazione dei gradi apicali nel corso degli anni anche a seguito delle collaborazioni con la giustizia, la strutturazione periferica delle macroaree, dei singoli territori (locale e ‘ndrina) e quella del “Crimine di Polsi”.

Il collaboratore di giustizia, nel fotografare il periodo 1995 – 2000, parla di fatti appresi nella veste di capo del locale di Gallico e riferisce di rituali che ha vissuto in prima persona, di gradi che gli sono stati attribuiti e di cariche a lui riconosciute;

si legge nella trascrizione del verbale di interrogatorio del 30 marzo 2010 (e quindi prima della *discovery* originata dall'esecuzione dei provvedimenti cautelari relativi alle Operazioni "META" ed "IL CRIMINE"):

1. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Cioè, che ruolo avevano all'interno della 'ndrangheta? Che grado avevano?
2. **IP:-** Beh, PASQUALE è arrivato al massimo.
3. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Pasquale?
4. **IP:-** PASQUALE. MICO gli doveva ...
5. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Per quello che sai tu, perché tu l'hai detto varie volte.
6. **IP:-** Sì. Aveva "il QUARTINO".
7. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Pasquale era quartino?
8. **IP:-** Sì, sì. E si doveva ...
9. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Ti chiedo questo perché risulta in alcuni verbali, non tuoi, e si parla sempre di Pasquale Condello come di "santista".
10. **IP:-** No, no. C'ha "il QUARTINO" PASQUALE.
11. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Quindi era arrivato oltre?
12. **IP:-** Oltre! Tutti erano ... come sono arrivato io, non arrivava PASQUALE? Proprio ...
13. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Il Quartino era il massimo grado?
14. **IP:-** Sì. Dato ... che il SANTISTA, ad esempio si parlava SANTO BUDA, che aveva 'sta SANTA ... cioè, questo erano tutti, perché poi ... attenzione dottore, può venire una persona, può darsi che ha avuto il QUARTINO, e vi ha potuto dire ...
15. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Sì, sì, sì, ma ti faccio questa domanda perché leggendo numerosi verbali, mi sono sempre reso conto che ci sono riferimenti che vanno puntualizzati, perché quando si parla di Pasquale Condello si dice che è "santista".
16. **IP:-** Sì.
17. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Ed è una cosa ... non corretta, mi pare di capire!
18. **IP:-** Sì, perché ... vi spiego una cosa. Il discorso come nasce, questo tutto discorso? Le SANTE erano diverse qua. C'era la SANTA che avevano a BAGNARA, che dicevano che era speciale, c'avevano questa che avevano a PELLARO un poi i CHILA', accompagnato, defunto CHILA', che era un altro tipo di SANTA. C'era chi la diceva che chi ce l'ha PALERMITANA è più speciale. Allora, per fare l'unica ... che (nc) rimane ... c'era quella di COTRONEO ... di ...
19. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Hanno cercato di riunificare il tutto, per dare un ordine ...
20. **IP:-** E nasce ... perché era ... i TRE QUARTINI. L'ultimo punto di riferi...
21. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Erano i Tre Quartini.
22. **IP:-** Poi nasce il QUARTINO.
23. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Il Quartino. Per iniziativa di chi?
24. **IP:-** Iniziativa ... un po' di tutti i GENERALI. I PASSAVOTI erano ... i NIRTA ... era diciamo, il nostro amico ALVARO, DOMENICO ... c'era la PIANA ... MICO ALVARO e tutti. Si creò questo ...
25. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Il Quartino. E chi ce lo aveva il Quartino all'epoca, per quello che sai tu?
26. **IP:-** Allora ... ce l'ho avuto io! Ce l'ha avuto ... ce l'ha avuto i DE STEFANO/TEGANO. GIOVANNI TEGANO era un punto di riferimento, c'era MICO ALVARO, (nc), NATO LOGIUDICE, c'era NESCI che era un punto di riferimento della PIANA, che aveva un Ristorante, non so com'era ... Non fu dato a BELLOCCO, che c'erano già commenti un po' critici su BELLOCCO. Si parlava perché questo fece una nuova REGOLA sua, uscì su questo dispettuccio, non so che cavolo di regola fece lui, in carcere, perché si criticava un



- po' nei suoi comportamenti, di matrimonio e di cose che aveva fatto e non doveva fare. La Jonica l'aveva i NIRTA, ce l'avevano un po' i PELLE ... tutto, tutta la zona.*
27. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Ma questo discorso della creazione del grado del Quartino, come avvenne? Cioè, avvenne a distanza o tutti questi soggetti si riunirono e decisero di ... ?*
28. **IP:-** *No, no, no. Poi se è venuto ... s'è venuto, bene o male, un passa ... un passaparola, c'è stato. Ognuno s'è dato ...*
29. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *E chi è che riconosceva il grado di Quartino? Cioè uno se lo auto attribuiva? Per esempio a te ...*
30. **IP:-** *No, no, no! Si è creato questo qua ...*
31. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *... a te chi lo ha dato?*
32. **IP:-** *A me ... cioè, è venuto MICO ALVARO ... se non mi ricordo (nc) ... c'era CICCIO 'u (nc) ALVARO, c'era NATO LOGIUDICE che ce l'aveva, perché io gli diedi LA SANTA a mio cognato FRANCO, che non ce l'aveva. Mio cognato ... con (nc) ...*
33. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *E come avveniva? Come avveniva? Scusa, spiegami le modalità ... venne ... venne ... Mico Alvaro?*
34. **IP:-** *No ... mi ricordo che era da TOTO' ... se non sbaglio mai era TOTO' ... VENTURA, io. Quando a ... un appartamento suo ... si fece la REGOLA, si fece vedere sempre i soliti riti, che ho ... si fece un'altra croce nella spalla ...*
35. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Ma c'era ... c'era una copiata?*
36. **IP:-** *Si. All'epoca c'era ... è rimasta, mi ricordo. La PIANA ai NISCIA ... TONI NISCIA o NINI NESCI, come si chiamava ...*
37. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Nesci.*
38. **IP:-** *A Reggio GIOVANNI TEGANO e la Jonica i NIRTA.*
39. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *E questi che ... perché indichi queste persone ?*
40. **IP:-** *Come punto di riferimento! Perché ...*
41. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Nelle tre zone?*
42. **IP:-** *Le tre zone ... le provincie ...*
43. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Ma stiamo parlando del periodo in cui tu inizi a collaborare?*
44. **IP:-** *Prima!*
45. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Prima. E allora quando? Di quando parliamo?*
46. **IP:-** *Parliamo sempre ... per dare la precisione ... è dal '95 ...*
47. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *La guerra di mafia era finita?*
48. **IP:-** *Si. Ero latitante ... '95 – 2000. Questo periodo qua ...*
49. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Ok. Benissimo.*
50. **IP:-** *... nasce questo discorso. Nasce ...*
51. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Nasce il discorso del Quartino?*
52. **IP:-** *Si.*
53. *Nasce e ... si parlava anche che troppo si dava, anche. Perché loro, in carcere, diedero La SANTA a MORINA ... che io avevo la Copiata ...*
54. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Carmelo Murina?*
55. **IP:-** *CARMELO MORINA. Che avevo la Copiata e io gli ho detto "Mi avete dato un traditore!" ... perché in passato lui ammazzò ... fece ammazz... ammazzò dentro una casa, che ospitava, i fratelli PELLICANO' ... e non lo puoi ... Le Regole (nc) dicono "se tu ospiti, anche il nemico tuo ad ammazzare il fratello, se non esce di casa e dargli tre giorni di tempo ... tu lo devi guardare dalla Legge." C'era questo fatto ... e allora si parlò ... Perché nascono ... quando nascono le Regole, dottore? Quando ne fai (nc) se ... io posso dire che c'ho IL QUARTINO, inventando ... però se non so i tre nomi ... della formazione, e vado a dirlo ad uno che ce l'ha? Sa che io sto dicendo fesserie!*
56. **PM DOTT. LOMBARDO:-** *Che vuol dire? Spiega bene questo passaggio?*
57. **IP:-** *Perché io devo dare i tre nomi.*

58. **PM DOTT. LOMBARDO:-** E quali erano i tre nomi? Quelli che hai fatto prima?
59. **IP:-** Quelli che ho fatto prima.
60. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Nesci, Tegano ...
61. **IP:-** NESCI, TEGANO ... all'epoca e i NIRTA.
62. **PM DOTT. LOMBARDO:-** E quindi sono ... era come una sorta di parola d'ordine?
63. **IP:-** No ... temp... perchè queste "copiate" poi potessero cambiare.
64. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Quindi che vuol dire? Vuol dire che chi non aveva il grado di quartino non conosceva i tre nomi?
65. **IP:-** I tre nomi. Avete capito? E là c'era . Perché uno può dire ... io ho la SANTA ...
66. **PM DOTT. LOMBARDO:-** E questi tre nomi, che grano avevano un grado ancora superiore?
67. **IP:-** No, il Quartino. Erano tutti a SANTA.
68. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Erano ... Ho capito. Erano quindi anche loro ... investiti di questo grado ...
69. **IP:-** Non avevano ... non avevano perché loro erano di "copiata", avevano qualcosa di più di CONDELLO o di una ...
70. **PM DOTT. LOMBARDO:-** No. Avevano questo ulteriore ruolo, diciamo, però il grado era lo stesso.
71. **IP:-** Sì. Picchiando si dava il QUARTINO, si diceva a loro ... "guarda che abbiamo dato questo" ...
72. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Paolo, scusami ... prima di andare avanti ... ma tu di questo grado di Quartino hai parlato?
73. **IP:-** Sì. Dottore ... come ne ho parlato? E' stato uno ... che quando le ho detto che ce l'ho io, personalmente ... quindi ...
74. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Quindi, diciamo, la cerimonia di investitura era questa?
75. **IP:-** Era questa. Che uno ... poi si passava ...
76. **PM DOTT. LOMBARDO:-** E per quanto riguarda te, come è avvenuta, nello specifico?
77. **IP:-** Nello specifico ... che hanno ritenuto di darmela ...
78. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Chi è venuto da te? Ti hanno convocato?
79. **IP:-** No, no. In quel periodo ... era cosa che ... era un periodo che loro ... già si iniziava a radunare le SANTE, che qualche incontro l'avevano fatto loro ... a Centrale della Mobile, da Carbone, qua a ...
80. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Cioè? Dov'era?
81. **IP:-** cioè a SANTA EUFEMIA d'ASPRMONTE ...
82. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Sì.
83. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Sì. Che poi si parlava, che a sua volta gli ho detto io, mò guardi ... quando si accennava che qualcuno c'aveva questa, diciamo, gruppo di SANTA, dicevo "e io mi tengo la mia. Non raggruppiamo niente ..." tutti unificiamo ... perché ognuno diceva che ha ... che le regole che porta loro sono più speciali degli altri, cioè c'era ... quelli che avevano i SANTISTI di una vallata, si ritenevano ... che chi aveva portato avanti 'sta SANTA, magari fosse più superiore di quello che c'aveva ... chi portare avanti ... CHILA', con queste regole sociali, un esempio. Che poi sono tornati ... dopo seppi che tornarono nei passi e accettarono le nuove scelte, di essere unificate ... la SANTA. Perché tutti questi capi loro ...
84. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Sì, sì. C'erano Sante diverse, sì.
85. **IP:-** ... unificata, un'unica SANTA, passarla per novità e poi chi c'aveva il VANGELO, chi c'ha i TREQUARTINI ... e nasce il QUARTINO.
86. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Ecco, precisiamo anche questo. Quindi, c'era la Santa, si decise ad un certo punto di unificare tutte queste Sante, perché c'era un po' di confusione ...
87. **IP:-** Eh! Per fare tutti ... per unire tutti.

88. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Dopo la Santa, diciamo, quale grado immediatamente superiore ...
89. **IP:-** Il VANGELO!
90. **PM DOTT. LOMBARDO:-** ... c'era il Vangelo.
91. **IP:-** Poi i TREQUARTINI, poi nasce il QUARTINO. Questi sono ...
92. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Questi sono i gradi apicali ...
93. **IP:-** Apicali.
94. **PM DOTT. LOMBARDO:-** ... della 'ndrangheta.
95. **IP:-** Quando, diciamo successe questo, non è che cambia ... era per fare una ristrettezza delle persone di fiducia. Perché, quando nacque la SANTA ... quando un ... diciamo, un 'ndranghetista conosce una regola, per regole sociale, se non ha macchia e la chiede, si deve dare, se la conosce. Per chiudere tutto questo ammasso ... è stata una regola di pacificazione e chiudere quell'ammasso, quel mondo che si è andato a creare, che troppi erano comandanti.
96. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Troppi capi.
97. **IP:-** Troppi capi. Tutta 'sta SANTA, chi ha il VANGELO, il TREQUARTINO ... mettiamoci dei paletti, era ... richiudiamo gli uomini che riteniamo più idonei a potere fare ...
98. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Ecco. E queste ... i soggetti investiti del grado di cui stiamo parlando, quindi il QUARTINO, che competenze avevano? Si riunivano tra di loro?
99. **IP:-** Sarebbe difficile riunirci ... tutti fra di noi, perché chi era alla Piana ...
100. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Visto che tu eri uno di loro ...?
101. **IP:-** Sì. C'era un discorso che ... si cominciava a gestire Madonna dei Polsi ...
102. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Lo gestivano i Quartini?
103. **IP:-** Sì. Eh, sì. E si stabiliva un po' ... chi andarci. Si cercò di fare, diciamo, una cosa ... loro ritenevano ...
104. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Ma vi siete mai riuniti tutti quanti?
105. **IP:-** No, dottore, non si riuscì. Anzi ... che io ho dovuto dare la SANTA, fare ... io avevo la COPIATA di SANTISTA, a chi gli davano una SANTA mi ... mi mandavano un'ambasciata a me. Però avevano ... si era trasgredito un po' ... la leggerezza, che un latitante, non può essere eventualmente presente ... ed io gli feci, questa carica mia la feci ... la donai a mio cognato RODA', così rimanevano in famiglia ...
106. **PM DOTT. LOMBARDO:-** Quindi, tra i compiti del Quartino, il primo era gestire il discorso della Madonna di Polsi ...
107. **IP:-** Sì.
108. **PM DOTT. LOMBARDO:-** ... della riunione annuale.
109. **IP:-** Annuale ... dei locali. Ma ... riconosciuti.

È sempre Paolo IANNO' - nuovamente interrogato in data 21 settembre 2010, questa volta dopo l'esecuzione dei provvedimenti cautelari prima richiamati – a precisare una serie di passaggi utili al fine di avere, per diretta ammissione di un suo componente, l'ulteriore conferma dell'esistenza della "Provincia", nonché l'indicazione di quando la stessa è stata costituita, di quale fosse, a quell'epoca, la sua composizione ed i suoi compiti;

dice, a tal proposito, il collaboratore di giustizia:

*"La Provincia, che esiste da quando nacque la Santa, è l'organo collegiale formato da tutti i capi locale con il massimo grado di 'ndrangheta (che all'epoca era il "Quartino", per diretta ammissione del collaboratore – n.d.r.): le decisioni più importanti le prende la Provincia, i cui componenti non si incontrano in una riunione ma vengono consultati dal mastro di giornata (che*

non può essere altro che quello incaricato annualmente in vista delle celebrazioni della festa di Polsi – n.d.r.) *che li contatta tutti.*

*Anche io ho fatto parte della Provincia e sono stato consultato, forse nel 1998, quanto si pensò di attentare alla vita di magistrati.*

*...omissis... ”.*

### **Gli elementi ricavabili dalle recenti collaborazioni con la giustizia.**

Premessa la base di partenza su cui deve innestarsi il percorso diretto a valutare la portata gravemente indiziante delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Antonino LO GIUDICE, Roberto MOIO e Consolato VILLANI, occorre richiamare in questa sede i passaggi da cui trarre gli elementi di conferma della presente ipotesi accusatoria.

Operazione questa, per la verità, non particolarmente complessa o problematica non solo per la evidente convergenza contenutistica delle dichiarazioni di seguito riportate, ma soprattutto per la piena concatenazione logica delle stesse con le precedenti, ed autonome, risultanze processuali già aventi autorità di cosa giudicata o le stabili ricostruzioni cautelari (anche in questo caso confermate in sede di riesame personale e di legittimità).

Per la sua quasi perfetta concatenazione con il narrato di Paolo IANNO' e la capacità di confermare che quanto profetizzato dal predetto in ordine alla creazione di nuove “regole” si è puntualmente avverato a cavallo del 2006 – soprattutto in ordine agli attuali gradi apicali della ‘ndrangheta calabrese (che il LO GIUDICE dichiara di conoscere fino al “padrino”), ai relativi rituali di investitura ed ai soggetti di vertice dell’associazione sul territorio reggino – appare opportuno riportare quanto dichiarato da Antonino LO GIUDICE in data 28 ottobre 2010:

**Dr. Lombardo:** *... ora lei parla di questo grado del Padrino e sostanzialmente ricava il fatto che se il Murina era presente alla sua investitura doveva essere comunque a sua volta investito di questo grado.*

**Lo Giudice Antonino:** *certo!*

**Dr. Lombardo:** *e Tegano, visto che Murina lavora per Tegano, che grado ha?*

**Lo Giudice Antonino:** *chi?*

**Dr. Lombardo:** *Tegano Giovanni.*

**Lo Giudice Antonino:** *io credo che ha un grado molto superiore.*

**Dr. Lombardo:** *ancora al “Padrino”.*

**Lo Giudice Antonino:** *penso di sì.*

**Dr. Lombardo:** *e che grado è perché ...*

**Lo Giudice Antonino:** *non lo so, io non sapevo neanche che esistesse questo grado di “Padrino”.*

**Dr. Lombardo:** *quindi oltre al grado di Padrino, secondo lei c’è ancora un ulteriore passo.*

**Lo Giudice Antonino:** *sì, sì.*

**Dr. Lombardo:** *chi ce l’ha a Reggio.*

**Lo Giudice Antonino:** *io credo che ce l’hanno persone di una certa età, di una certa portata nel campo criminale, ecco!*

**Dr. Lombardo:** *e se lei dovesse, se lei dovesse fare delle indicazioni, fare dei nomi oltre a Tegano, secondo lei, chi ha questo grado apicale.*

**Lo Giudice Antonino:** *questo gradi apicale ce l'ha, secondo me, lo potrebbe avere cosca Condello, Domenico Libri, Pasquale Libri, Giovanni Alampi...*

**Dr. Lombardo:** *Trunca quindi.*

**Lo Giudice Antonino:** *Gattuso, Francesco Gattuso, tutta diciamo gente che ...*

**Dr. Lombardo:** *alla famiglia De Stefano?*

**Lo Giudice Antonino:** *guardate sempre su questo discorso?*

**Dr. Lombardo:** *sì.*

**Lo Giudice Antonino:** *sicuramente il padre aveva, aveva ...*

**Dr. Lombardo:** *Paolo.*

**Lo Giudice Antonino:** *Paolo certo! Il figlio io ... no con il padre no con il figlio abbiamo avuto mai nessuno rapporto in quanto perché il padre Giuseppe De Stefano ai tempi che furono aveva sparato a mio padre.*

**Dr. Lombardo:** *suo padre Giuseppe.*

**Lo Giudice Antonino:** *mio padre Giuseppe, sì! E quindi c'è stato sempre questo allontanamento.*

OMISSIS

**Dr. Lombardo:** *ho capito! la cosca Lo Giudice che è la sua famiglia.*

**Lo Giudice Antonino:** *sì.*

**Dr. Lombardo:** *ha avuto mai voglio dire un territorio di riferimento?*

**Lo Giudice Antonino:** *guardate se voi, se voi volete dire Santa Caterina ...*

**Dr. Lombardo:** *eh! no per capire a fondo capito i rapporti tra lei e Murina, Canzonieri.*

**Lo Giudice Antonino:** *vabbè vi faccio capire io. Allora in effetti a santa Caterina non comanda nessuno Dottore Lombardo non comanda no Murina, no Canzonieri loro sono delle pedine...*

**Dr. Lombardo:** *certo! Hanno ruolo voglio dire che gli viene assegnato da altri.*

**Lo Giudice Antonino:** *delle pedine quando non gli sta più bene li nascondono e ne mettono altri due come è stato sempre.*

**Dr. Lombardo:** *perfetto! Quindi sono uomini al servizio.*

**Lo Giudice Antonino:** *a Santa Caterina non comanda nessuno non c'è un locale effettivo come Archi, come Cannavò, come tanti altri.*

**Dr. Lombardo:** *è un territorio controllato.*

**Lo Giudice Antonino:** *è un territorio controllato, ma sempre da Archi.*

**Dr. Lombardo:** *benissimo! Perfetto! Ora io le chiedo tutta una serie di precisazioni perché ovviamente diciamo il discorso deve essere completato.*

**Lo Giudice Antonino:** *tutte le estorsioni che fanno a Santa Caterina, tutti i soldi, il 75% vanno tutti a Archi, ai Condello, ai De Stefano, ai Tegano.*

**Dr. Lombardo:** *e il settore delle estorsioni chiaramente è controllato dai soggetti che ha detto lei.*

**Lo Giudice Antonino:** *certo!*

**Dr. Lombardo:** *quindi Murina, Canzonieri ...*

**Lo Giudice Antonino:** *sì, sì";*

tale ricostruzione, che si sposa perfettamente con quelle effettuate dai collaboratori di giustizia sin qui richiamati, riceve ulteriore conferma da quella operata dallo stesso collaboratore di giustizia in data 10 novembre 2010 nel corso del suo esame dibattimentale relativo al processo celebrato a carico di CANZONIERI Donatello;

si sofferma il LO GIUDICE, in questo caso fornendo una serie di fotogrammi che ritraggono il periodo a cavallo del 2006 post collaborazione di Paolo IANNO', anche sulla figura di Giovanni TEGANO, che viene indicato quale componente della copiata del grado apicale di "padrino" (come aveva fatto IANNO' in relazione al grado apicale – il "quartino" – dell'epoca), sottolineando quanto segue:

TESTE LO GIUDICE - *Guardi, circa... nel 2006, circa al 2006 diciamo...*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Sì.*  
TESTE LO GIUDICE - *Sono... sono stato invitato da Carmelo Murina...*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Sì.*  
TESTE LO GIUDICE - *Da Chilà Giovanni e sono stato portato da tale Paolo Caporrota, di cui... Carmelo Murina insieme a Donatello Canzonieri ed io e Giovanni Chilà ci siamo recati nella casa di Paolo Caporrota, di cui... Mi hanno dato il grado di padrino.*

#### **OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO - *Lei prima ha detto, mi pare d'aver capito, che nel corso della riunione a casa di Paolo Caporrota, quando le venne conferito il grado di padrino, Donatello Canzonieri rimase fuori.*  
TESTE LO GIUDICE - *Sì. Sì, rimase fuori dalla porta in quanto non poteva presenziare.*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Ma chi l'aveva accompagnato a Lei a casa di Paolo Caporrota?*  
TESTE LO GIUDICE - *Allora, siamo andati io con Giovanni Chilà con la mia macchina e Carmelo Murina e Donatello Canzonieri con la sua. Prima siamo stati... siamo stati diciamo nell'auto... cioè in un capannone di proprietà di questo Paolo Caporrota; non trovandolo, siamo andati a casa.*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Senta, come si è svolta questa cerimonia? Ce lo può dire brevemente?*  
TESTE LO GIUDICE - *Sì. Allora, si è svolta... si è svolta nel semplice motivo che hanno detto delle parole fra... fra Carmelo Murina e Paolo Caporrota e questo Giovanni Chilà. Dopodiché questo Paolo Caporrota m'ha detto che portavo la copiata di Giovanni Tegano, un certo... un certo Italiano, non so di dov'è, ma mi sembra di Delianuova, non mi ricordo di preciso, e poi un certo Oppedisano.*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Cerchi di essere più preciso.*  
TESTE LO GIUDICE - *Mi ha anche raccomandato di... allora...*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Faccia uno sforzo di memoria e ricordi i particolari.*  
TESTE LO GIUDICE - *Paolo Caporrota mi riferì... allora, Paolo Caporrota mi disse che nella copiata che portavo c'era un ceto Oppedisano, che è della zona secondo me della Ionica, un certo Italiano, che è della zona tirrenica e Giovanni che era della zona di Reggio.*  
PRESIDENTE - *E Giovanni?*  
TESTE LO GIUDICE - *Mi precisò anche di non... di non parlare con nessuno, in quanto in quel momento c'erano dei... dei... avevano dei problemi.*  
P.M. DOTT. LOMBARDO - *Mi scusi, eh. Della copiata facevano parte un tale Italiano, un tale Oppedisano e Giovanni Tegano?*  
TESTE LO GIUDICE - *Sì. Sì. Sì.*

*P.M. DOTT. LOMBARDO - Il conferimento di questo grado che cosa significava? Quali poteri le attribuiva?*

*TESTE LO GIUDICE - No, più che altro è stato voluto per rispetto nei miei confronti. Ma io, diciamo, non avevo nessuna diciamo... nessuna responsabilità su niente, ecco. E' una... diciamo è stato più un atto, diciamo, di rispetto nei miei confronti.*

### **OMISSIS**

Che Giovanni TEGANO fosse il vertice assoluto, unitamente a Pasquale CONDELLO e poi a Giuseppe DE STEFANO<sup>2</sup>, della 'ndrangheta del capoluogo lo riferisce, aggiungendo una serie di particolari che solo un nipote dei TEGANO può conoscere, Roberto MOIO il quale, nel corso dell'interrogatorio reso in data 02 marzo 2011, riferisce:

*“Peppe MORABITO, Paolo DE STEFANO, Giovanni e Domenico TEGANO, Antonio PELLE, Cosimo ALVARO, Pasquale CONDELLO, Antonio e Mico PAPALIA, i MAZZAFERRO, i VOTTARI, Antonio NIRTA, i BARBARO, Peppe PESCE, Saro MAMMOLITI, i PIROMALLI, i MANCUSO sono i soggetti storicamente al vertice della 'ndrangheta: Giovanni e Domenico TEGANO mi hanno raccontato che i capi che ho appena indicato si incontravano tra loro, soprattutto in Aspromonte; si incontravano anche presso il Santuario di Polsi.*

*I miei zii mi hanno detto che le decisioni che venivano prese da tali soggetti di vertice vincolavano le altre famiglie di 'ndrangheta (come riferisce Paolo IANNO' – n.d.r.).*

*I miei zii mi hanno sempre parlato della Provincia di Reggio come di un territorio che va da Scilla a Melito Porto Salvo, che ricomprende i vari locali che ricadono in quel territorio: al vertice del locale vi è il capo-locale; nel caso di impedimento del capo locale interviene il capo-società.*

*Attualmente il capo locale dei TEGANO è Giovanni TEGANO: il capo-società è Franco BENESTARE.*

*Al vertice del locale di Archi vi sono i capi-locale Pasquale CONDELLO, Giovanni TEGANO e Giuseppe DE STEFANO.*

*Attualmente, visto lo stato di detenzione dei capi locale, per i TEGANO comandano Franco BENESTARE ed in subordine Totò POLIMENI; per i DE STEFANO comandano OMISSIS e Vincenzino ZAPPIA: conta anche OMISSIS; per i CONDELLO comandano OMISSIS.*

*La Provincia di Reggio è governata da un organo collegiale formato dai vertici dei singoli locali: in una occasione, prima dell'arresto di Giovanni TEGANO, Pietro LABATE mi disse, alla presenza di Michele CRUDO e Carmine POLIMENI nel corso delle riunioni legate alla LEONIA, che una riunione plenaria dei vertici era estremamente rischiosa e quindi da evitare (che appare in linea con quello che dice Paolo IANNO' quando parla del ruolo svolto dal mastro di giornata – n.d.r.).*

*In epoca recente Giovanni TEGANO, per quello che io so, non aveva nessun soggetto a lui sovraordinato all'interno della 'ndrangheta: prima della seconda guerra di mafia avrebbe dovuto eseguire gli ordini di Paolo DE STEFANO.*

*Un organismo simile alla Provincia di Reggio esiste anche nella zona jonica ed in quella tirrenica”.*

---

<sup>2</sup> in relazione alla carica di “Crimine” riconosciuta a Giuseppe DE STEFANO nel 2000 – 2001, si veda quanto dice il collaboratore di giustizia Antonino FIUME nel corso degli interrogatori del 20 novembre 2008 e del 19 dicembre 2008, che si allegano agli atti.

A proposito di quest'ultima affermazione è chiaro che vi è una sovrapposizione ed un alternarsi dei termini “provincia” e “mandamento” (come documentato nelle intercettazioni dei processi “Armonia” e “il Crimine”) per indicare le tre macroaree – jonica, tirrenica e centro – in cui si articola la ‘ndrangheta reggina.

Del resto un analogo alternarsi di significati si registra anche in relazione al termine “crimine” che indica a volte l'intera organizzazione, a volte l'insieme degli affiliati di un locale, altre volte l'organismo collegiale di vertice che governa la ‘ndrangheta, a volte la figura di colui che dell'organismo è a capo, altre il vertice operativo delle singole articolazioni territoriali.

La conferma che il contenuto delle dichiarazioni sin qui riportate è l'attuale fotografia della ‘ndrangheta reggina, proviene da quanto dichiarato da VILLANI Consolato in data 22 marzo 2011, interrogatorio nel corso del quale il collaboratore di giustizia si sofferma sulle figure di vertice dell'associazione di tipo mafioso in esame, sul ruolo del “Crimine di Polsi” – e sui rapporti tra questi e la città di Reggio – e sulla coerenza delle decisioni assunte dall'organo collegiale di vertice:

“*omissis...*”

*A d.r.”Esiste la ‘provincia di ‘ndrangheta’ che si suddivide in tre parti: Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria; ciò mi fu detto da CHILA’ Giovanni il quale mi disse che al vertice della tirrenica era FILIPPONE Rocco di Melicucco, al vertice della jonica BARBARO Antonio di Platì, a Reggio Calabria Pasquale CONDELLO”;*

*A d.r.”Anche Nino LO GIUDICE mi parlò del ruolo di vertice ricoperto da Pasquale CONDELLO; lo stesso mi disse che a Reggio Calabria allo stesso livello del CONDELLO vi era anche Giovanni TEGANO: ciò a causa della guerra che aveva imposto il conferimento delle cariche più alte ad esponenti di entrambi gli schieramenti; lo stesso livello apparteneva a Mico LIBRI fino alla sua morte”;*

*A d.r.”La ‘provincia di Reggio Calabria’ parte da Villa S.Giovanni ed arriva a Melito P.Salvo inclusa”;*

*...omissis...*

*A d.r.”Sono andato più volte alla riunione di Polsi; il ‘locale’ di Polsi in generale ricade in S.Luca quindi sono i santolucoti a gestire l'organizzazione anche quelle religiose come il far uscire la statua della Madonna, onore che è riservato solo a loro e talvolta agli appartenenti al ‘locale’ di Bagnara per antica tradizione; ...omissis...; durante la riunione si costituisce un ‘locale provvisorio’ (affermazione che riscontra in pieno quanto detto da Paolo IANNO’ in data 30 marzo 2010 – n.d.r.), organizzato come un ‘locale di ‘ndrangheta normale, con suddivisione dei ruoli al suo interno secondo le regole comuni: ‘locale’ che poi si scioglie al termine della riunione ma le cui decisioni sono vincolanti per tutti sino alla riunione dell'anno successivo”;*

*A d.r.”La festa è a settembre ma i vari esponenti arrivano già dalla fine di agosto: al momento dell'arrivo le cariche dei soggetti componenti del ‘locale provvisorio’ sono già state individuate e*



vengono solo confermate all'inizio della riunione" (come accertato dalle indagini relative all'operazione "IL CRIMINE" – n.d.r.);

...omissis...".

Ed allora pare evidente ritenere, richiamando ancora una volta quanto definitivamente accertato a conclusione dei processi scaturiti dalla maxi operazione "OLIMPIA", che all'interno della macroarea che abbraccia la "grande Reggio" i soggetti di vertice Pasquale CONDELLO e Giovanni TEGANO operano congiuntamente, mantenendo ferma una convergenza operativa all'ombra della famiglia DE STEFANO.

Parimenti utilissimo per chiarire le dinamiche interne ed i ruoli di vertice dei soggetti di interesse, deve considerarsi il contributo fornito sempre da Consolato VILLANI nel corso dell'interrogatorio del 25 novembre 2010;

in relazione ai temi sin qui trattati precisava il collaboratore di giustizia che:

"Fino al 2008 la cosca TEGANO era diretta da Paolo SCHIMIZZI per Giovanni TEGANO (sul punto appare estremamente significativa la sovrapposibilità alle dichiarazioni rese da Antonino LO GIUDICE in data 10 novembre 2010 e Roberto MOIO in data 15 marzo 2010 – n.d.r.).

*La famiglia LO GIUDICE, di cui io facevo parte, vent'anni fa era alleata alla famiglia TEGANO; dal 1989, dopo l'uccisione di mio cugino Salvatore LO GIUDICE, la mia famiglia era divenuta contrapposta a quella TEGANO.*

*La cosca LO GIUDICE era molto legata a Pasquale CONDELLO, che alla fine della seconda guerra di mafia era diventato garante a favore della nostra famiglia.*

Al momento della sua cattura Pasquale CONDELLO era il vertice assoluto della 'ndrangheta reggina.

Grandissima importanza aveva anche Giovanni TEGANO il quale si è sempre preoccupato di impedire che le frizioni tra le famiglie sfociassero in una nuova guerra di mafia<sup>3</sup>.

*Tra la famiglia TEGANO e la famiglia DE STEFANO, al cui vertice vi è Giuseppe DE STEFANO, prima della cattura di Pasquale CONDELLO si è rischiato un nuovo conflitto per la grave frattura interna che si era creata<sup>4</sup>.*

*La scomparsa di Paolo SCHIMIZZI è stata commentata da me e Nino LO GIUDICE; lo SCHIMIZZI al momento della sua scomparsa aveva un ruolo di rilievo superiore a quello di Nino LO GIUDICE.*

*Con riferimento ai LO GIUDICE intendo sottolineare che erano molto inseriti nel sistema di assegnazione degli alloggi da parte del Comune di Reggio Calabria.*

*Dopo la scomparsa di Paolo SCHIMIZZI la cosca è tornata alle esclusive dipendenze di Giovanni TEGANO.*

omissis

<sup>3</sup> si veda quanto argomentato di seguito mediante il richiamo alla operazione "REALE" (proc. pen. n. 1095/10 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA);

<sup>4</sup> si trova conferma di tale fase di attrito, anche in questo caso, nei verbali di interrogatorio di Antonino FIUME, richiamati in precedenza;

*In relazione a Franco BENESTARE posso dire che Nino LO GIUDICE, in occasione della scomparsa dello SCHIMIZZI, mi disse che il BENESTARE era uno degli uomini di fiducia dello SCHIMIZZI ed aveva un ruolo di assoluto spessore all'interno della cosca TEGANO”.*

La fonte primaria di conoscenza del VILLANI, Antonino LO GIUDICE, conferma in pieno quanto dichiarato dal primo in relazione alle figure di vertice Giovanni TEGANO e Pasquale CONDELLO;

si legge nella trascrizione integrale dell'interrogatorio del 28 ottobre 2010:

**Dr. Lombardo:** *e Tegano, visto che Murina lavora per Tegano, che grado ha?*

**Lo Giudice Antonino:** *chi?*

**Dr. Lombardo:** *Tegano Giovanni.*

**Lo Giudice Antonino:** *io credo che ha un grado molto superiore.*

**Dr. Lombardo:** *ancora al “Padrino”.*

**Lo Giudice Antonino:** *penso di sì.*

**Dr. Lombardo:** *e che grado è perché ...*

**Lo Giudice Antonino:** *non lo so, io non sapevo neanche che esistesse questo grado di “Padrino”.*

**Dr. Lombardo:** *quindi oltre al grado di Padrino, secondo lei c'è ancora un ulteriore passo.*

**Lo Giudice Antonino:** *sì, sì.*

*...omissis...*

**Dr. Lombardo:** *ha un grado di 'ndrangheta che lei conosce Domenico Condello?*

**Lo Giudice Antonino:** *non lo so.*

**Dr. Lombardo:** *non lo sa.*

**Lo Giudice Antonino:** *no, non lo so.*

**Dr. Lombardo:** *perché per Pasquale lei prima ha detto, parlando anche di Giovanni Tegano, che ritiene che sia un soggetto che ha un grado apicale che va addirittura oltre il Padrino.*

**Lo Giudice Antonino:** *sicuramente, sicuramente essendo diciamo un sotto comandante chiamiamolo così avrà avuto, avrà un grado minore rispetto a Pasquale Condello.*

Quanto appena ricostruito trova definitiva conferma nelle dichiarazioni rese da Roberto MOIO in data 15 marzo 2011, interrogatorio nel corso del quale il collaboratore di giustizia torna su temi di grande interesse ai nostri fini:

*“Confermo quanto già detto con riferimento alla Provincia di Reggio Calabria, quale territorio mafioso allargato rispetto ai singoli locali.*

*Confermo anche quanto ho detto in relazione alle cariche di capo-locale e capo-società.*

*I capi locale di Archi sono Giovanni TEGANO, Giuseppe DE STEFANO e Pasquale CONDELLO, ognuno per le rispettive cosche; i capi società sono Giorgio BENESTARE per i TEGANO, omissis e omissis per i CONDELLO.*

*Prima di BENESTARE la carica era stata riconosciuta a Paolo SCHIMIZZI: dopo la sua scomparsa il capo-società è divenuto Michele CRUDO ed in subordine Carmine POLIMENI; devo precisare che anche prima della scomparsa dello SCHIMIZZI al nostro interno, però, si diceva che la carica era giusto fosse riconosciuta al BENESTARE.*

*Intendo precisare che la carica di capo-società può essere riconosciuta ad un soggetto latitante; non può riconoscersi invece ad un soggetto detenuto.*

*La carica di capo-locale non cessa, invece, con la detenzione, salvo che non si possa comunicare in alcun modo: quando il capo-locale torna in libertà riacquista automaticamente la carica di capo-locale che aveva.*

*Oggi ritengo che, visto il regime di detenzione speciale di Giovanni e Pasquale TEGANO, le cariche di capo-locale e di capo-società sono entrambe riconosciute a Giorgio BENESTARE.*

*Fino a quando è stato latitante il capo-società per conto dei DE STEFANO era Paolo Rosario DE STEFANO: dopo la cattura di questi la carica è passata a omissis.*

*Ribadisco che il capo-locale di Cannavò è Pasquale LIBRI, ovviamente tale carica è passata a lui dopo la morte di Mico LIBRI.*

*Il capo-locale di Gebbione è Pietro LABATE; dopo di lui c'è Franco e Michele LABATE.*

*Ero a conoscenza del vertice tra Pasquale LIBRI, Paolo SCHIMIZZI e Paolo Rosario DE STEFANO nei pressi del santuario di Sant'Antonio di qualche anno fa.*

*In relazione a Bruno TEGANO intendo precisare che aveva il ruolo di gestire la cassa della cosca: in varie occasioni i fratelli facevano riferimento a lui per prelevare somme di denaro da utilizzare.*

*Come mio zio Peppe TEGANO, anche Bruno ha un certo peso all'interno della cosca: entrambi non hanno però rapporti con l'esterno o con altre famiglie di mafia.*

*omissis*

*Voglio sottolineare che il vertice della Provincia di Reggio Calabria, da Scilla a Melito Porto Salvo, è sempre la cosca DE STEFANO: in un podio immaginario al primo posto vi sono loro, ed al secondo i TEGANO ed i CONDELLO.*

*Ciò è dovuto al fatto che prima della guerra di mafia tutti eravamo legati alla famiglia DE STEFANO: erano loro che hanno consentito ai TEGANO ed ai CONDELLO di diventare quello che sono.*

*...omissis...*

*Il grande peso criminale di Franco BENESTARE deriva anche dai suoi rapporti di affinità con Orazio DE STEFANO".*

Appare evidente la capacità dimostrativa del percorso argomentativo utilizzato dal collaboratore il quale, senza omettere riferimenti alle altre famiglie di vertice della 'ndrangheta cittadina che pone in posizione sovraordinata a quella TEGANO di cui ha fatto parte per circa venticinque anni, conferma un approccio distaccato alle tematiche riferite oltre che la profonda conoscenza della struttura mafiosa cittadina.

Proprio del ruolo apicale riconosciuto unanimemente alla famiglia DE STEFANO, ed al ruolo da riconoscere a Giovanni TEGANO, le indagini più recenti offrono precisa conferma: si pensi a quanto emerso nel corso delle attività di indagine preliminare, i cui esiti sono stati posti a fondamento del provvedimento di fermo di indiziato di delitto eseguito in data 22 aprile 2010, svolta nell'ambito della operazione "REALE" (proc. pen. n. 1095/10 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA).

Anche attraverso quegli elementi di prova si ottiene, invero, conferma *ab estrinseco* in merito all'effettiva portata dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sin qui riportate.

Estremamente significativi sono tutti quei passaggi della conversazione intercettata all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE in Bovalino, in data 09 aprile 2010, tra questi e FICARA Giovanni, in cui si compie riferimento alle cosche reggine ed al ruolo dei DE STEFANO e di Giovanni TEGANO:

*“Il FICARA evidenziava, inoltre, che se vi fosse stato qualche problema si sarebbe rivolto ai “San Giovanni” (cioè, come a breve si vedrà, alla famiglia DE STEFANO) (affermazione con la quale il FICARA riconosce la sovraordinazione della famiglia DE STEFANO rispetto alla cosca FICARA – n.d.r.): “noi a Reggio abbiamo... questi amici che... “cristiani”... a prescindere che abbiamo i “San Giovanni” pure, sapete i “San Giovanni” si rispettano... non di meno... almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi, poi noi abbiamo ...inc... per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico “compare vedi che ho questo problema... come la dobbiamo mettere?” e loro vi consigliano come”.*

*Il FICARA proseguiva evidenziando che i momenti di difficoltà e le contrapposizioni si potevano superare con il dialogo (“fino a quando c'è il dialogo, ci sono buoni amici che si mettono in mezzo, allora...”), altrimenti la situazione avrebbe potuto degenerare (“una volta un amico, una volta un parente, abbiamo trovato il ragionamento, ma senno' una certe volte veramente si inguaia per niente, uno!”). Quanto espresso da FICARA Giovanni veniva condiviso dal PELLE (“se non c'è il dialogo non c'è niente!”), il quale, citando ancora una volta gli insegnamenti del padre<sup>5</sup>, sottolineava quanto segue: “compare Gianni, a me quello che mi ha detto mio padre, mi diceva a me, a tutti i miei, ai miei fratelli, cose... che alle volte... eravamo tra fratelli, la, chi diceva una parola... “ricordatevi” ha detto “che quando l'uomo si siede in un posto e si arrabbia, quello la non capisce niente più. E non ha per quel discorso e non sa per... da quando è partito, che non capisce più, che si arrabbia, poi... da una parola ne esce un'altra e... dice: “quella è una persona che non ha... non ha sostanza per poter mantenere un discorso...” e se... se... e si butta in una lite e si crea... e invece, ha detto: “mantenendo la calma, capisci quello che dice l'altro!”.*

*I due interlocutori si soffermavano quindi a discutere delle giovani leve della criminalità organizzata reggina (i “giovanotti”), che avevano un atteggiamento arrogante, come evidenziato da PELLE: “però nei nostri paesi... forse oggi è l'euforia di questi giovanotti, non lo so come... come funziona, mi sembra che ve lo avevo detto. Qua quando il mondo era in pace, lasciando certi giovanotti così, vedete che il mondo se lo portavano...” Il petto vi batteva per un lato? Vi batteva per un lato! Nu nnacamentu (un modo arrogante ndr.), una grandezza, come quando una cosa... inc... dice “ma lascia stare...” ... inc.....che si “nnacanu”, che si “torciono” (si danno importanza – ndr)... si fa... quando poi comincia a fare, poi prende, poi viene e poi...”.* In particolare PELLE Giuseppe stigmatizzava il fatto che alcune persone ostentassero eccessivamente la loro appartenenza ad un'organizzazione criminale e, ricorrendo ad una metafora (“e come dicono qua, pure nelle zone vostre lo dicono, noi qua diciamo un detto che “ci vuole l'arrosto e non il fumo!”), sottolineava la differenza tra quelli che considerava uomini di sostanza (“l'arrosto rimane! Perché la sostanza c'è.”) e quelli che invece erano solo “venditori di fumo”; il concetto era pienamente condiviso dal FICARA il quale chiosava “che il fumo se lo porta via il vento!”.

*...omissis...*

*Poi affermava di aver reso edotti anche i “San Giovanni” (termine locale per indicare una situazione di comparato tra due o più persone appartenenti a famiglie diverse) della nuova alleanza stretta con la famiglia PELLE: “noi a Reggio abbiamo... questi amici che... “cristiani”... a prescindere che abbiamo i “San Giovanni” pure, sapete i “San Giovanni” si rispettano... non di meno... almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi, poi noi abbiamo ...inc... per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico “compare vedi che ho questo problema... come la dobbiamo mettere?” e loro vi consigliano come... siccome io... ve lo dico, va... li ho aggiornati,*

<sup>5</sup> PELLE Antonio, nato a San Luca (RC) il 01.03.1932, deceduto a Locri (RC) il 04.11.2009

gli ho detto: “vedete che io sono molto amico di compare Peppe e...””. Dopo qualche istante emergeva chiaramente che **la famiglia di Reggio Calabria vicina alla cosca FICARA, alla quale si faceva riferimento, era quella dei DE STEFANO di Archi.**

Il FICARA nominava infatti, subito dopo, vari componenti della famiglia DE STEFANO, tra cui “Giovanni”, “Peppe” -che riferiva essere detenuto-, “Franco” e “Demetrio”, figlio del defunto Paolo. PELLE Giuseppe faceva confusione tra i defunti fratelli Giorgio e Paolo DE STEFANO e Paolo Rosario DE STEFANO, per cui FICARA gli spiegava che “Demetrio” era il figlio di “compare Paolo”, mentre il figlio della “buonanima di Giorgio” era invece “Paolo Rosario DE STEFANO”, figlio illegittimo. Su questo punto chiariva che Giorgio DE STEFANO aveva avuto due figli, uno dalla moglie, ed uno illegittimo, cioè Paolo Rosario DE STEFANO, arrestato a Messina mentre era latitante; aggiungeva che nel corso degli anni “lo zio” (DE STEFANO Orazio Maria Carmelo) di questo ragazzo (Paolo Rosario DE STEFANO), aveva legittimato l'appartenenza alla famiglia di chi non era stato riconosciuto quale figlio naturale, aggiungendo che erano tutti bravi ragazzi e che “sanno il fatto loro”.

Al fine di comprendere meglio il passo descritto, si riporta parte della conversazione inerente la famiglia DE STEFANO di Reggio Calabria:

**FICARA G.:** Giovanni e poi ci sono quelli dei CAPONERA... dovrebbero essere i cugini.

**PELLE G.:** sono i suoi cugini?

**FICARA G.:** sì. Poi Peppe è arrestato!

**PELLE G.:** Franco...

**FICARA G.:** Franco è arrestato!

**PELLE G.:** Franco è pure dentro

**FICARA G.:** i fratelli... i fratelli di... Peppe però non sono come a lui...

**PELLE G.:** sono... messi da parte la...

**FICARA G.:** non si interessano a... inc...

**PELLE G.:** c'è Demetrio la?

**FICARA G.:** Demetrio, quell'altro che lo chiamano...

**PELLE G.:** Giorgio!

**FICARA G.:** di Milano, Milano... “u ladriceddu” (il ladro – ndr) si... lui è il più grande. Gli da...

**PELLE G.:** ha...

**FICARA G.:** questo signore... ha una bella squadra di giovanotti...

**PELLE G.:** sì.

**FICARA G.:** grandi, pure non è che ... ha... inc... questo compare Paolo, il figlio della buon'anima di Giorgio, che ha avuto con una femmina, se l'è legittimato.

**PELLE G.:** il figlio?

**FICARA G.:** Giorgio! Il figlio di...

**UOMO.:** no, fratello!

**FICARA G.:** La buon'anima di Giorgio DE STEFANO...

**PELLE G.:** ah sì.

**FICARA G.:** ha due figli. Uno con la moglie, è Giovanni...

**PELLE G.:** eh.

**FICARA G.:** ed uno lo aveva con una CAPONERA.

**PELLE G.:** questo...

**FICARA G.:** Carolina... ed è il compare di compare Mico...

**PELLE G.:** eh.

**FICARA G.:** Paolo Rosario DE STEFANO, quello che hanno arrestato...

**PELLE G.:** Sì, quello che hanno arrestato in Sicilia allora...

**FICARA G.:** Era latitante...ed è fratellastro di coso, però poi se lo è legittimato.

**PELLE G.:** sì.

**FICARA G.:** Orazio DE STEFANO, suo zio, se li è legittimati tutti...

**PELLE G.:** se lo è legittimato...

**FICARA G.:** questi ragazzi che erano “piedi piedi”, li ha presi e se li è legittimati.

**PELLE G.:** sì...

**FICARA G.:** e sono ragazzi in gamba, educati...

Quanto affermato dal FICARA rispondeva in effetti alla realtà: “Peppe” si identifica infatti in DE STEFANO Giuseppe<sup>6</sup>, elemento di spicco dell’omonima famiglia di Archi tratto in arresto in data 10.12.2008. “Demetrio” si identifica invece in DE STEFANO Dimitri<sup>7</sup>, fratello di Giuseppe e figlio di “Compare Paolo”, identificato in Paolo DE STEFANO<sup>8</sup>, storico boss assassinato ad Archi di Reggio Calabria il 13.10.1985. “Giorgio”, definito “buonanima” dal FICARA, si identifica in Giorgio DE STEFANO<sup>9</sup>, ex boss dell’omonima cosca, assassinato in località Acqua del Gallo di S. Stefano in Aspromonte (RC) il 7 novembre 1977; egli aveva avuto tre figli, di cui due legittimi, Maria<sup>10</sup> e Giovanni, nati dal matrimonio con GANGEMI Francesca<sup>11</sup>, e l’altro, Paolo Rosario<sup>12</sup>, già CAPONERA, che veniva riconosciuto DE STEFANO solo nel 2002 dallo zio Orazio Maria Carmelo<sup>13</sup>, fratello di Giorgio ed unico sopravvissuto degli storici fratelli DE STEFANO.

Paolo Rosario DE STEFANO era quindi divenuto il reggente dell’omonima cosca (che si identifica con la carica di capo-società – n.d.r.) e, latitante dal 2005, era stato tratto in arresto in data 18 agosto 2009 mentre si trovava in vacanza a S. Alessio Siculo (ME) con la famiglia.

Il FICARA riferiva quindi che si era creata una forte amicizia con “Domenico”, dalla quale era nato il “San Giovanni”: “ed è nato questo “San Giovanni” di quanta amicizia avevamo con Domenico, ora pure con me, ci rispettiamo assai...e ci rispettiamo.”. Aggiungeva che la famiglia DE STEFANO aveva patito nel corso del tempo notevoli problematiche, interne e non, e che “compare Gianni” (Giovanni TEGANO – n.d.r.) aveva anche ricoperto il ruolo di paciere “: “ma vedete, c’è una cosa per... poter andare d’accordo tra familiari... c’è quello, compare Gianni che ha ragazzini che litigano... che... se... da quella parte la, sono rimasti tutti giovanotti, dalla parte di “Bastiano”... i TEGANO hanno pure giovanotti... i nipoti... se non c’era aiuto da questo... da compare Gianni per... mettere pace e stare tranquilli... inc... c’era...”...omissis... “C’era un periodo che erano arrivati... allo scontro. Ma... lottate insieme, “mannaia alla madosca” ed ora, un altro poco...”.

## In conclusione.

Sono quelle appena esposte le ragioni che consentono di ritenere di altissimo profilo le recenti scelte collaborative, singolarmente considerate ed unitariamente valutate, ed ampiamente in grado di fornire informazioni aggiornate sulla ‘ndrangheta di Reggio Calabria, con specifico riferimento tanto alle cosche di maggior prestigio criminale che ai rapporti tra i capi delle stesse e le figure poste al vertice dell’apparato esecutivo.

<sup>6</sup> DE STEFANO Giuseppe fu Paolo e di ERRIGO Rosa, nato a Reggio Calabria il 01.12.1969, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo

<sup>7</sup> DE STEFANO Dimitri, nato a Reggio Calabria il 10.6.1973, ivi residente, frazione Archi, via Provinciale Vecchia n.24, domiciliato in Rione Archi C.da Armacà, Diramazione Laganà n. 24

<sup>8</sup> DE STEFANO Paolo, nato a Reggio Calabria il 24.01.1943, assassinato ad Archi il 13.10.1985

<sup>9</sup> DE STEFANO Giorgio Carmelo, nato a Reggio Calabria il 15.07.1941, assassinato a Gambarie (loc. Acqua del Gallo) – S. Stefano in Aspromonte (RC) il 07.11.1977

<sup>10</sup> DE STEFANO Maria, nata a Reggio Calabria il 29/8/1974, ivi residente, via Vecchia Nazionale, Parco Kentia, n. 10

<sup>11</sup> GANGEMI Francesca, nata a Sambatello di Reggio Calabria il 27/1/1949, residente ad Archi, via Nazionale, Secondo Tratto Cep

<sup>12</sup> DE STEFANO, già CAPONERA, Paolo Rosario, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1976, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza.

<sup>13</sup> DE STEFANO Orazio Maria Carmelo, nato a Reggio Calabria il 11.02.1959, detenuto presso la Casa Circondariale di Parma.

Nel descrivere, infatti, i rapporti tra le cosche DE STEFANO e TEGANO, e tra queste e la famiglia CONDELLO, i collaboratori di giustizia Roberto MOIO, Antonino LO GIUDICE e Consolato VILLANI forniscono la migliore chiave di lettura di rapporti ed avvenimenti in grado di chiarire le ragioni dell'attuale assetto della 'ndrangheta cittadina e delle dinamiche che ne hanno caratterizzato la vita e l'agire quantomeno nell'ultimo decennio.

Nel delineare i ruoli dei capi locale Giuseppe DE STEFANO, Giovanni TEGANO e Pasquale CONDELLO, anche in relazione alle altre figure di maggior carisma criminale, i collaboratori di giustizia sono in grado di confermare la struttura verticistica che caratterizza anche le cosche egemoni nel territorio che ricade nella "Provincia di Reggio" (cioè nel mandamento di centro) – con ciò confermando non solo che la 'ndrangheta calabrese ha superato quelle logiche primordiali che la ancoravano ad un modello rigidamente orizzontale – ma soprattutto la integrazione del modello cittadino, orbitante intorno alle tre grandi famiglie, con la struttura mafiosa nel suo complesso; l'attribuzione da parte di Consolato VILLANI (che nel momento in cui sceglie di collaborare con la giustizia è investito del grado di "vangelo") a Giovanni TEGANO ed a Pasquale CONDELLO della carica apicale è, non solo, la dimostrazione del rango acquisito sul campo da questi nel corso della loro lunghissima carriera criminale, ma anche la definitiva conferma che il percorso evolutivo – verso modelli gerarchicamente riconosciuti – dell'organizzazione non può fare a meno di figure universalmente accettate a cui deve essere riconosciuto il potere di governare spazi territoriali, ben più ampi del singolo locale, coincidenti con le macroaree a cui si è fatto riferimento nel corpo del presente provvedimento<sup>14</sup>.

**Quanto segnalato dal requirente nel provvedimento di fermo** (integralmente richiamato ed allegato alla richiesta di convalida e di applicazione di misure cautelari originari) **appare condivisibile, specie laddove evidenzia che, se da una parte emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori una minor dipendenza delle cosche di una parte del capoluogo dalla ritualità che caratterizza altri territori ad altissima densità mafiosa, dall'altra "emerge l'evidente legame di fondo, tendenzialmente inscindibile, che caratterizza l'essenza più profonda della 'ndrangheta calabrese quale fenomeno unitario"**.

**In sostanza, l'associazione di tipo mafioso *ndrangheta* si evolve, si adegua al tempo ed alle risorse del vasto territorio su cui opera, mantenendo, però, intatte le sue caratteristiche di base, specie l'ortodossia di talune regole, rilevanti ben**

---

<sup>14</sup> in relazione agli spazi operativi riconosciuti a Giuseppe DE STEFANO nel 2000 – 2001, si veda quanto dice il collaboratore di giustizia Antonino FIUME nel corso degli interrogatori del 20 novembre 2008 e del 19 dicembre 2008, che si allegano agli atti

oltre quanto potrebbe suggerire una lettura del fenomeno che si limitasse ad un approccio approssimativo perché ancorato all'idea di una struttura ancora arcaica: le regole di base, insomma, sono non solo garanzia ma anche strumento che consente alla *ndrangheta* di governare interi territori, gestire grandi e piccoli affari, accumulare enormi ricchezze e, conseguentemente, condizionare le libertà fondamentali di intere comunità, specie quando, come nel caso della nostra Regione, da decenni, le condizioni economiche sono disastrose.

Ne discende la conclusione del requirente, che appare aderente al materiale attizio, che la *'ndrangheta* che controlla il territorio della città di Reggio Calabria è solo apparentemente altro rispetto a quella che opera nella Locride o nel versante tirrenico della provincia reggina: le ragioni storiche delle sue logiche sono note e sono il frutto di processi evolutivi le cui dinamiche possono dirsi ormai accertate a conclusione delle complesse vicende processuali richiamate in atti (le operazioni "OLIMPIA" prime fra tutte, per la loro ampiezza complessiva, ma anche le operazioni "VALANIDI" che vedremo essere richiamate in relazione alle varie posizioni trattate dal requirente nel provvedimento di fermo). Tali differenze, in conclusione, non rendono la *'ndrangheta* che opera nella città di Reggio Calabria "altro" rispetto a quella che controlla gli altri territori, provinciali, nazionali ed esteri.

Sicché può convenirsi con la conclusione del requirente che evidenzia come:

*L'organizzazione criminale calabrese è una sola, ha le sue regole, i suoi rituali, i suoi capi carismatici, ha vissuto i suoi conflitti, ha adattato le sue strategie, ha plasmato i suoi interessi sulle caratteristiche dei suoi interlocutori, ha individuato le fonti di ricchezza e le ha sfruttate, ha individuato i centri di potere e si è mossa per condizionarli e, se possibile, per conquistarli. E lo ha potuto fare solo giovandosi della forza che è derivata dalla concatenazione di uomini e strategie.*

*Ed allora, mutuando quanto emerso nel corso del processo relativo al summit di Montalto del 1969 (al quale, giova sottolinearlo, era presente lo stesso Giovanni TEGANO) ..., le più recenti acquisizioni sulle evoluzioni del fenomeno mafioso calabrese ribadiscono che non è sostenibile che a Reggio Calabria vi sia una *'ndrangheta* di Giuseppe DE STEFANO, diversa da quella di Giovanni TEGANO o di Pasquale CONDELLO; come alcun dubbio può esserci in merito alla perfetta identità della *'ndrangheta* di Domenico OPPEDISANO a quella di Giuseppe COMMISSO.*



*Al di là delle varianti terminologiche (dovute al mutare di tempi<sup>15</sup> e di luoghi, o a fisiologiche imprecisioni), il valore assoluto delle recenti collaborazioni – valutate insieme a quelle di qualche anno fa ed alle risultanze di importanti attività di indagine come quelle che hanno portato alle Operazioni “META” ed “IL CRIMINE” –, è racchiuso proprio nella capacità di affidarci una certezza processuale: la ‘ndrangheta calabrese è ora strutturata in forma piramidale e, soprattutto, è una sola.*

**4) La fattispecie di cui all’art. 416 bis c. p.: il quadro di gravità indiziaria inerente l’esistenza delle articolazioni territoriali della *ndrangheta* denominate Cosca TEGANO e Cosca LABATE.**

**Necessario, ora, è il riferimento alla fattispecie oggetto di contestazione ed ai criteri giurisprudenziali che consentono di ritenere dimostrata la partecipazione ad essa.**

L’art. 416 bis C. p. reca la rubrica “Associazioni di tipo mafioso anche straniera” e dispone:

*<<Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*

- *per commettere delitti,*
- *per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici*
- *o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri*

---

<sup>15</sup> il presente provvedimento ricostruisce le seguenti fasce temporali: dal 1995 al 2000, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo IANNO<sup>1</sup>; dal 2000 al 2001, sulla base del narrato del collaboratore di giustizia Antonino FIUME; dal 2005 al 2007, sulla base delle risultanze dell’operazione “META”; il 2008 - 2009, sulla base delle risultanze dell’operazione “IL CRIMINE”; fino al 2010, sulla base delle dichiarazioni rese da Roberto MOIO, Consolato VILLANI e Antonino LO GIUDICE.

- *ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali...>>.*

Una prima questione da affrontare consiste nell'individuazione della condotta tipica di tale delitto. In proposito alcune valutazioni contenute in giurisprudenza sembrano creare un certo dubbio circa la natura, monosoggettiva o plurisoggettiva, del delitto di cui all'art. 416 bis c. p., laddove

- il delitto avrebbe natura monosoggettiva se la sua condotta viene intesa come condotta individuale di entrare a far parte di un'associazione
- avrebbe natura plurisoggettiva se la sua condotta viene, invece, intesa come azione collettiva di associarsi.

Si legge nella sentenza DIMITRY, emessa dalle Sezioni Unite nel 1994: <<...Non v'è dubbio che l'elemento materiale del reato in esame sia costituito dalla **condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso** e che per partecipazione debba intendersi la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori. **Non vi è dubbio in altri termini che la condotta tipica del reato, di cui si discute, consista nel far parte dell'associazione...**>>.

Si legge nella sentenza CARNEVALE, emessa dalle Sezioni Unite nel 2002: <<...La tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" (art. 416-bis comma 1°). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione mafiosa dal comma 3° dell'art. 416-bis, deve intendersi che **"fa parte" di questa chi s'impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza d'intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti.** Al contempo, l'individuazione di un'espressione come "fa parte" non può che alludere ad una **condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione** e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli

interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché a quel “far parte” dell’associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì a quello più pregnante di una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa...>>.

In realtà, a parere di questo giudice, per individuare correttamente gli elementi costitutivi di tale reato, non si può prescindere da una lettura combinata dell’articolo 416 bis c. p. e dell’art. 416 c. p., che disciplina l’associazione per delinquere c.d. semplice. L’art. 416 c. p. dispone, infatti: << *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...*>>. Il legislatore, per raggiungere il medesimo scopo, avrebbe potuto seguire una diversa tecnica normativa, descrivendo il reato, di cui all’art. 416 bis c. p., sulla falsariga di quello, di cui all’art. 416 c. p., relativo alla associazione per delinquere “semplice”.

A ben vedere, l’equivoco consiste nel configurare il reato di cui all’art. 416 bis c. p. come un reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e non come reato di associazione di tipo mafioso, come recita testualmente il titolo. Si vuol dire, cioè, che **la condotta tipica di tale delitto non è la condotta individuale del “far parte”, quanto, piuttosto, la condotta collettiva dell’associarsi di tre o più persone, che decidono di mettere insieme in modo stabile le proprie energie fisiche e mentali ed un complesso di beni e risorse (soldi, armi, beni mobili ed immobili), così da creare una struttura organizzativa permanente ed adeguata rispetto al perseguimento del programma criminoso descritto nel 3° comma e costituito dalla commissione di delitti o di specifiche attività, ivi dettagliatamente e tassativamente elencate, attraverso l’impiego del c.d. metodo mafioso, che consiste appunto nell’avvalersi della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, laddove**

- per “forza d’intimidazione” deve intendersi la capacità di incutere paura nei terzi che l’associazione ha, in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione;
- per “assoggettamento” deve intendersi lo stato di sottomissione e succubanza psicologica nelle potenziali vittime dell’intimidazione, derivante dalla loro convinzione di essere esposte ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell’associazione;
- per “omertà” deve intendersi la presenza di un rifiuto generalizzato e non occasionale di collaborare con la giustizia, che si manifesta comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti.

Ovviamente, basta la sola esistenza di tale associazione mafiosa a turbare l’ordine pubblico, suscitando allarme nella popolazione, a prescindere dal fatto che venga attuato il programma criminoso attraverso la commissione dei reati-fine.

Va, peraltro, rilevato che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza CARNEVALE, pur parlando di condotta di partecipazione all’associazione mafiosa, escludono che la condotta tipica del delitto abbia natura monosoggettiva e che, conseguentemente, il concorso esterno in tale delitto sia una sorta di concorso eventuale nella condotta individuale “di far parte” dell’associazione. Le Sezioni Unite del 2002 affermano, infatti: <<...La tesi della natura monosoggettiva del delitto di partecipazione è inaccettabile, perché l’inclusione di taluno in un’associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che all’associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano. Si è giustamente osservato che è davvero difficile vedere nella partecipazione una fattispecie monosoggettiva, come se la condotta sia costituita da un atto unilaterale di adesione all’associazione, da un’iscrizione, e non sia invece, tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un’unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali. In effetti, tanto la costituzione dell’associazione quanto l’inserimento di un soggetto in un’organizzazione già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e

l'agire di una pluralità di persone. Si deve, perciò, ritenere che tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario, vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie...>>.

Appare evidente che le Sezioni Unite, nell'affermare, in buona sostanza, che la partecipazione non è un atto unilaterale di adesione all'associazione, ma il risultato di un'azione collettiva di reciproca adesione, non fanno che confermare indirettamente quanto prima si è detto e, cioè, che la **condotta tipica è costituita più propriamente dall'associarsi di più persone che si verifica sia al momento della costituzione dell'associazione sia in occasione del successivo inserimento di altro associato in un'organizzazione già esistente**. Ed, infatti, anche in questo secondo caso vi è la necessità di un incontro di volontà tra il nuovo associato ed i soggetti già associati.

Appare in linea con la presente ricostruzione la sentenza della Corte di Cassazione n. 9064 del 12.12.2003/2.03.2004, PG in proc. MARINARO ed altri, nella quale si sottolinea

- che <<la condotta tipica si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente >>
- e che <<la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c. p. risiede nel c.d. metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l'associazione stessa persegue o voglia perseguire>>.

Si riportano, di seguito, alcuni brani della motivazione della sentenza citata, che chiariscono il significato concreto della necessaria attitudine dell'associazione mafiosa ad operare con il metodo mafioso, precisando anche i criteri da utilizzare per la prova di tale requisito. Osserva la Suprema Corte:

<<Il 3° comma dell'art. 416 bis cp individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà – da considerare tutti e tre

come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del reato si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della condizione "e" impiegata nel testo normativo.

Il ricorso specifico da parte di ciascun membro del gruppo all'intimidazione, all'assoggettamento ed all'omertà non costituisce una modalità della condotta tipica (la quale – come si è detto – si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente), ma costituisce l'elemento strumentale tipico, di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, **ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre ...** E', pertanto, necessario che **l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità d'intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone permanente d'intimidazione diffusa**, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti d'intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. **E' ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti d'intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità d'incutere timore propria dell'associazione e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica.** Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale e l'alone d'intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene... In mancanza di un quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, **deve, comunque, emergere**

**aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.** L'omertà, intesa come rifiuto assoluto ed incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato, che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza d'intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, **deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti,** sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi... **La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416-bis cp può essere desunta, con metodo logico-induttivo,** in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la **segretezza del vincolo, i vincoli di paragone tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accoglienza delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza ed indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati-fine,** interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6, 10.2.2000 n. 1612, ric. FERONE ed altri; Sez. V, 20.4.2000 n. 4893, ric. PG in proc. FRASCA) ... >>.

La successiva sentenza n. 31461 del 7.6.2004/16.7.2004, FORIGLIO ed altro ha ribadito alcuni di questi concetti, precisando, in particolare, che << in tema di associazione di tipo mafioso, la forza d'intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da

uno o più componenti della “famiglia”, ma può essere argomentato con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censurabili in sede di legittimità, sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di giudici di merito che avevano valorizzato il “modo selvaggio con il quale gli imputati avevano esercitato la pastorizia”, ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento, e l’atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni) >>.

**Il delitto di associazione mafiosa è, dunque, un reato plurisoggettivo e, come tutti i reati aventi questa natura, esige**

**1) sul piano oggettivo**

- un numero minimo di soggetti agenti, che, nel caso di specie, è quello di tre;
- la commissione, da parte di ciascun soggetto agente, della condotta tipica prevista dalla norma di parte speciale ed alla quale consegue il prodursi dell’evento (cioè, nel caso di specie, la condotta di associarsi e l’evento dell’esistenza di una struttura associativa)

**2) sul piano soggettivo, in capo a ciascun soggetto agente:**

- la coscienza e volontà della condotta (c.d. *suitas* della condotta);
- la volontà dell’evento;
- il dolo specifico, se previsto, dalla norma di parte speciale, che nel caso di specie è costituito dalla volontà di perseguire la finalità di realizzare il programma criminoso.

**Ovviamente, qualunque soggetto, che concorra nella commissione del reato, di cui all’art. 416 bis c. p., ponendo in essere la condotta tipica ed avendo il dolo sopra descritto, deve considerarsi a tutti gli effetti un soggetto attivo del reato, cioè un partecipe dell’associazione di tipo mafioso.**

Ciò premesso, la prova del fatto che un certo soggetto sia partecipe dell’associazione può essere tratta:



1. sia da elementi che dimostrino direttamente l'avvenuta affiliazione del soggetto alla consorteria mafiosa (si pensi ad esempio ad una chiamata di correo plurima, che indichi un certo soggetto come affiliato – come nella fattispecie in esame –);
2. sia da elementi che dimostrino indirettamente tale intraneità nella consorteria (ad esempio le Sezioni Unite, nella sentenza CINALLI del 2001, hanno ritenuto che tale prova possa trarsi dall'accertata commissione da parte del soggetto di più reati-fine).

Sotto tale ultimo profilo, ad esempio, si rammenta Sez. 6, Sentenza n. [47048](#) del 10/11/2009 Cc. (dep. 10/12/2009) Rv. 245448, che precisa come, in tema di applicazione di misure coercitive in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazioni di frequentazione con altri associati.

Utile, ancora, ricordare che il contributo rilevante ed effettivo del partecipe, per essere tale, può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione e dalla disponibilità ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti (v. Cass., sez. 21 dicembre 2004, Papalia), disponibilità che deve essere accertata in concreto alla stregua di quegli indicatori fattuali, che, in via alternativa, connotano dal punto di vista probatorio il contenuto del “far parte” (v. Cass. 11 dicembre 2007 Cass. 2007, Addante).

Più in particolare, **nel caso della ‘ndrangheta**, può ritenersi che **l'aver avuto conferita una dote (o grado) è elemento particolarmente degno di rilievo indiziante** (sotto un triplice punto di vista: per chi dà la dote, per chi la riceve e per chi è presente al rituale).

Quanto, ancora, al principio secondo cui la mera affiliazione è sufficiente per ritenere un soggetto partecipe all'associazione mafiosa, esso è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, tanto che la stessa può ritenersi consolidata sul punto:

- “È partecipe ad associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all’associazione anzidetta, giacchè **anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione delinquenziale**” (Cass. 16.6.92, Altadonna);
- “L’assunzione della qualifica di uomo d’onore è significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la c.d. legalizzazione)” (Cass. 27.8.96, Brusca);
- “Nell’assunzione della qualifica di uomo d’onore va ravvisata non soltanto l’appartenenza -tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell’obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, **accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l’aumento numerico dei suoi membri**. E invero, se la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell’associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione scaturente dal legame che unisce gli associati ai quali si chiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi - **il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all’associazione da parte del singolo, il**

**quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti**" (Cass. 28.1.2000, Oliveri);

- “Sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", **l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore"**, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.” (Cass. 1470/07; **Cass. Sez. Un. 33748/05**).
- Negli stessi termini, proprio in tema di ndrangheta, con la già citata sentenza nr. 2350/04 si è affermato che “la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. **Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione**

**all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti.”** (Cass. n. 2350/2004, imputato Papalia + altri).

- In termini sintetici: **“La disponibilità a fare, insita nella scelta di aderire al sodalizio, genera negli altri membri la certezza di poter contare, all’occorrenza, sul suo apporto, e costituisce per ciò solo un valore per l’associazione stessa”** (Cass. 2340/04)

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, da ultimo, **le relazioni di parentela e di affinità dell’imputato assumono valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al sodalizio**, nulla impedendo che una volta accertata, da un lato, l’esistenza di un’organizzazione delinquenziale a base familiare (come nella specie può sicuramente affermarsi) e, d’altro canto, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui questa opera, venga considerato non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità tra essi e coloro che, nel sodalizio familiare criminale, occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089).

**Orbene, gli approdi delle precedenti indagini svolte nei confronti delle cosche TEGANO e LABATE, le dichiarazioni rese da MOIO Roberto, VILLANI Consolato, LO GIUDICE Antonino e dagli altri collaboratori di giustizia (stralci delle cui propalazioni, seguendo lo schema adoperato dal P. M. nel decreto di fermo, sono stati riportati) denotano come sia giuridicamente fondata la contestazione agli odierni indagati del delitto di associazione di tipo mafioso, apparendo innegabile che la COSCA TEGANO, per un verso, e la COSCA LABATE per altro verso costituiscano un’articolazione della più ampia associazione mafiosa denominata *’ndrangheta*, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, in quello nazionale ed estero, con tutte quelle**

**caratteristiche necessarie per l'integrazione del delitto associativo contestato e, cioè,**

- **l'accordo criminoso tra i soggetti**
- **il perseguimento del programma criminoso con il metodo mafioso.**
- **un'organizzazione adeguata a tale perseguimento.**

Ed invero, una prima considerazione appare necessaria.

Come già osservato, di recente, da questo stesso Ufficio (ordinanza convalida del fermo di MURINA Carmelo Consolato), la cosca TEGANO è stata più volte giudiziariamente ritenuta una delle più potenti e pericolose associazioni di 'ndrangheta della provincia reggina. Si rammentano, infatti, le sentenze **relative al procedimento penale c.d. Paolo DE STEFANO + 59 e quelle relative alle c.d. Operazioni Olimpia**, ormai acquisite al bagaglio giudiziario intangibile e notorio.

Impegnata in tutte le guerre di mafia che hanno caratterizzato la vita della 'ndrangheta nel centro reggino, essa risulta tra le più attive nel settore delle estorsioni, nel traffico d'armi e nel controllo di tutte le attività commerciali ed imprenditoriali, da sempre operante in comunione di intenti, in sinergia operativa ed organizzativa con la federata cosca DE STEFANO, anch'essa stanziata nel quartiere reggino di Archi. **La disamina dei giudicati consente, dunque, di affermare con certezza, giudiziariamente acclarata con la forza dell'irrevocabilità delle sentenze** che, in Reggio Calabria, dalla metà degli anni '70 (processo De Stefano + 59 e sentenze Olimpia), la 'ndrangheta prendeva corpo, fra l'altro, nelle famiglie dei Tegano e dei De Stefano. Di fatto, sono state individuate delle organizzazioni strutturate gerarchicamente, ben avviate e con potere illimitato sul territorio, con individuazione dei capi storici e del divenire delle associazioni nel tempo. Emergono, sempre dalle medesime fonti, le attività, gli obiettivi, i mezzi e le metodiche consolidate. Le organizzazioni di 'ndrangheta in esame si sono perpetuate nel tempo, rinnovandosi, mutuando soggetti, mezzi e struttura e mantenendo intatti forza e potere. La cosca Tegano – De Stefano costituisce quasi l'esaltazione del modello mafioso, divenendo altissimo il livello dei mezzi (imprese e professionisti) e delle

finalità (non solo l'accaparramento delle ricchezze economiche del territorio ma la canalizzazione di ricchezza in tale territorio).

**Le principali direttrici di azione dell'associazione in esame sono di tipo militare ed economico insieme, nel senso che il potere cercato e conseguito col metodo dell'intimidazione e della violenza mira ad assicurare la supremazia sugli avversari (v. le sanguinose faide con la creazione di uno schieramento facente capo alle cosche De Stefano-Tegano), e il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio, quali sono le estorsioni e gli appalti, condannando le popolazioni ad un avvilito stato di sudditanza psicologica e depressione economica.**

L'associazione in esame, per come è risultato con evidenza dalle prove esaminate, caratterizzata dalla diarchia in affari del nucleo dei Tegano e di quello dei De Stefano, ha mantenuto nel tempo una sorta di ordine nella stessa criminalità e, indirettamente, nella città, avendo una grossa fetta di controllo delle attività estorsive. Attività condotte con prassi consolidate di richieste, successivi danneggiamenti anonimi e una mancanza di palesi sviluppi successivi o di conferme delle persone offese, emergendo però alle forze dell'ordine come in realtà le vittime pagassero e tacevano, cioè in un quadro di reati diffusi e di diffusa omertà. Emerge, quindi, un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l'omertà della gente, la finalità e anzi l'attuazione di ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza.

Le cosche De Stefano – Tegano sono famiglie mafiose, riconosciute, che hanno rapporti con le altre famiglie mafiose, come emerge dalle sentenze passate in giudicato acquisite.

Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, dalla paura della gente tale da non richiedere violenza, alle violenze sistematiche che tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo nome del gruppo, alla organizzazione gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma massicce e capillari su tutti i negozi e gli appalti.

Ma è soprattutto mafia vera perché si ritiene padrona piena ed esclusiva del territorio, con tutti i relativi poteri. E' mafia che vive anche del <prestigio> dei capostipiti mitici, intatto anche con la detenzione, per come emergente dalla serie di dichiarazioni incrociate di collaboratori che dipingono prestigio, alleanze, potere ricattatorio e capacità e possibilità di comunicare determinazioni dal carcere.

E sul tema carcere, e delle vicende soggettive e delle associazioni, può forse farsi una riflessione generale. Il carcere non recide ex se la partecipazione associativa e non influisce più di tanto sulle associazioni, che, tendenzialmente, sopravvivono alle vicende dei singoli associati, con gli opportuni ricambi e mettendo in aspettativa pagata i detenuti. In molti processi, infatti, è emerso dai dichiarati dei collaboratori come essi, nelle fasi detentive precedenti alla collaborazione stessa, fossero stipendiati dalle organizzazioni ed emerge, dalle intercettazioni, come il carcere fosse un luogo di aggregazione e come si tornasse subito attivi all'uscita.

E la sottolineatura è utile solo per comprendere la forza delle associazioni, che non è costituita solo dai soggetti intercettati o pedinati o in libertà ma anche dai detenuti, con il loro peso, con il prestigio che loro dà il carcere e con quell'aspettativa di un pronto rientro in campo, con la scarcerazione, che essi danno, e consentono sia fondata, all'associazione. E il dato è significativo per cogliere nel loro complesso le associazioni e per ribadire e comprendere come le cosche di cui si parla, pur se si presentano a quadri ridotti e con obiettivi "civili", sono appunto quelle stesse che pochi anni prima hanno fatto stragi di uomini e scempio dell'umanità. La diversificazione degli obiettivi, la parziale sommersione dopo gli arresti, la blindatura dei gruppi rispetto alle indagini e alle collaborazioni, sono solo causa di maggiori difficoltà di prova, ma non creano alcuna interruzione nella continuità delle associazioni in esame. E che tutto venga utilizzato, come da buona mentalità imprenditoriale della mafia, lo dimostrano proprio le emergenze relative alla pace provinciale tra le cosche: diminuiscono gli omicidi, cala la tensione delle forze dell'ordine o comunque l'attenzione della gente, non vi è il rischio che taluno si penta per paura di essere ucciso, anzi ai pentiti si fanno ponti d'oro per farli ritornare

indietro in famiglia o si tentano strategie di inserimento di falsi pentiti per far saltare questo pesante meccanismo, e ci si può concentrare sugli affari economici, distruggendo già con la paura che fanno i nomi, la concorrenza e facendosi forti delle alleanze che sorgono con la pace.

Solo per fare cenno ad uno dei pronunciamenti giudiziari che sostanziano le osservazioni appena rassegnate circa l'affermata sussistenza della cosca TEGANO si rimanda alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, per i fini della c. d. Operazione Olimpia, in particolare si vedano le pagine da 1164 a 1271 (nella fattispecie, riversata in atti su supporto informatico).

Si avrà, pertanto, modo di cogliere il rango criminale di TEGANO Giovanni o TEGANO Pasquale cl. 55 (siccome, per vero, della pronuncia liberatoria per TEGANO Bruno).

Si coglierà, ancora, dell'avvenuta condanna dell'indagato **MOLINETTI Luigi, a cui carico la Corte evidenziava, in sintesi, i seguenti elementi:**

1) condanna definitiva per detenzione illegale di armi commessa il 4-7-1990( in relazione alla perquisizione eseguita nel suo domicilio nel corso della quale erano stati, tra l'altro, rinvenuti 365 bossoli vuoti inesplosi cal.12.20, cartucce per fucile cal.16 e calibro 12, un barattolo contenente 20 grammi di polvere da sparo, kg 4,5 di pallini di piombo, un bilancino di precisione per il caricamento di cartucce completo di caricatore- cfr deposizione m.llo Tutone udienza 22-12-97)

2) dalle frequentazioni con soggetti pregiudicati( 20-3-92 in compagnia del coimputato Zappia Vincenzino- il 29-4-92 in compagnia di Scaramozzino Antonio- il 4-6-92 in compagnia dello stesso Scaramozzino e di Bruzzese Domenico-il 23-2-1993 unitamente a Puntorieri Giovanni-il 20-7-93 in compagnia di Tripodi Domenico cl.64- il 26-11-93 in compagnia di Marino Paolo- il 13-3-94 in compagnia di Ollio Antonino cl 67- il 16, il 19 ed il 27 marzo 1994 unitamente a Fracapane Vittorio- cfr. deposizione succitata)

3)dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS irrogatagli con decreto emesso in data 7-5-1991



4) dalle concordi ed univoche dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori **Riggio** e **Barreca**( riportate integralmente alle pagine 960-965 della decisione di primo grado qui richiamate) che si sono riferiti temporalmente agli anni 90-91.

Affermativa della responsabilità era anche la pronuncia a carico di altro indagato, **ZAPPIA Vincenzino**, sulla scorta dei seguenti elementi

1) dalla deposizione del verbalizzante m.llo Tutone che all'udienza del 22-12-1997 ha riferito che lo Zappia è stato controllato in data 27-12-1990 all'interno dell'abitazione di Errigo Rosa, vedova di Paolo De Stefano, unitamente a Stilo Francesco nonché di una serie di controlli di polizia nel corso dei quali egli è stato sorpreso in compagnia di Fracapane Giovambattista e De Stefano Giuseppe( in data 19-1-92), di Molinetti Luigi( il 22-3-1992), di Marcianò Santo( il 6-6-1992), di Catalano Antonio( il 20-3-1993), di Bilardi Fabio e Zappia Cosimino( il 30-3-1993), di Geria Francesco( il 26-8-1993), di Lacava Gioacchino a bordo di autovettura intestata a de Stefano Carmine( in Frosinone nei pressi della Casa Circondariale in data 24-12-1993), di De Stefano Giuseppe( in data 4 e 21 febbraio 1994) ed infine di Marcianò Santo Mario( in data 15-3-1994).

2) dalle dichiarazioni dei collaboratori **Riggio, Lombardo e Schettini**.

Più in particolare, il **Riggio**( udienza 18-10-97) ha riferito di aver personalmente conosciuto l'imputato perché negli ultimi anni costui era costantemente in compagnia di Giuseppe De Stefano e di aver appreso da Alfonso Molinetti e da Giacomo Latella che lo Zappia era uno dei killer più importanti della cosca de Stefano- Tegano utilizzato in parecchi omicidi anche fuori città in quanto " *somigliava ad un bambino quindi anche dove la gente si guardava..dove c'erano dei sospetti..lui magari riusciva ad arrivare con facilità in quanto gli obiettivi non.. non destavano sospetti in quanto vedevano..come..vedevano come un ragazzino di tredici, quattordici anni*".

Il collaboratore ha aggiunto che Lo Zappia era stato anch'egli vittima di un agguato ed era sfuggito allo stesso perché era stato confuso un altro ragazzo, tale Catalano, di

16-17 anni, che era stato ucciso ad Archi, di sera, e che era killer dei Rosmini; che i due erano stati scambiati perché si spostavano entrambi con i motorini.

Ha sostenuto, ancora, che l'imputato" *era rimasto anche ferito in un agguato...quando era stato ucciso...mi pare...non mi ricordo se si chiamava Corsaro....dentro alla gelateria Malavenda...è rimasto ferito ad una gamba , lo hanno prelevato gli altri complici ed è riuscito a cavarsela, ha rischiato in quell'occasione di rimetterci la pelle perché ha perso molto sangue, l'hanno dovuto curare clandestinamente"*

**Il Lombardo( udienza del 21-2-98)** ha, anch'egli fatto riferimento ad un programma di uccisione dello Zappia non riuscito per un errore di persona( essendo stato ucciso tale Catalano).

Lo **Schettini**( udienza 5-7-97) ha confermato l'inserimento dell'imputato nella cosca De Stefano sostenendo che era "*persona molto vicina a Peppe De Stefano*" e che lo Zappia era l'autista di costui.

Le dichiarazioni anzidette appaiono, come è evidente, pienamente convergenti e riscontrate sia dalle acclamate frequentazioni (protrattesi anche in epoca successiva alla pax mafiosa) che dal contenuto delle intercettazioni radiofoniche del procedimento c.d. Santabarbara.

In quella sentenza, subito dopo, veniva affrontata la sussistenza della **cosca FRANCO**, riconducibile agli odierni indagati FRANCO Michele (tratto in stato di fermo) e FRANCO Roberto (in atto, per contro, irreperibile). Rimandando alle pagine da 1272 a 1289 della pronuncia citata, si accenna, in questa sede, soltanto al fatto che, ritenuta la responsabilità, come capo, del FRANCO Michele, siccome quella del (già sopra menzionato) MURINA Carmelo Consolato, anche il FRANCO Roberto era stato raggiunto da verdetto di condanna, a suo carico sussistendo, in sintesi, i seguenti elementi di prova:

Ed invero, la responsabilità dell'imputato è emersa, con certezza, dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori **Lauro, Riggio, Gullì e Rodà**.

Il **Lauro**( dichiarazioni rese al PM in data 20-12-94) lo ha, infatti, riconosciuto fotograficamente sostenendone l'inserimento organico nell'omonima organizzazione.

Il **Riggio**( udienza 18-10-97) ha confermato l'inserimento anzidetto, sostenendo, altresì, che egli aveva, verso l'inizio degli anni 90, subito un agguato da parte dei Lo Giudice.

Il **Gulli**( udienza 3-11-97) ha asserito di averlo conosciuto in carcere e di aver appreso da componenti del suo gruppo dell'inserimento del Franco nell'organizzazione contrapposta.

Il **Rodà**( udienza 4-11-979, su contestazione del PM, lo ha identificato come un componente della cosca Franco sostenendo che l'imputato, durante la guerra di mafia, era considerato uno degli obiettivi da eliminare.

Oltre alle dichiarazioni anzidette vanno valutate come sicuramente deponenti in senso accusatorio :

- 1) la diffida di PS irrogatagli in data 7-4-1987
- 2) la condanna definitiva per detenzione di arma clandestina( commessa in data 1-1-1988) inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di RC in data 26-1-1988
- 3) la circostanza relativa all'uso di autovetture blindate emersa dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel procedimento instaurato a suo carico per favoreggiamento in relazione all'ipotizzato agguato subito in data 19-4-90 nei pressi di Piazza del Popolo
- 4) il rapporto di parentela( fratello) con Franco Michele

Dalla deposizione dell'ispettore D'Ascola Antonino( udienza 15-12-97) è risultato, altresì, che il Franco , in data 15-10-1993 e 23 -3-94, è stato colpito da ordinanze di custodia cautelari emesse dal Gip presso il Tribunale di Torino per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti( c. d. operazione Riace ed operazione Ghost).

Ma, se quanto si è detto conferma l'ineludibile, asfissiante presenza della cosca TEGANO nella vita cittadina, in un passato se si vuole recente, **l'attuale operatività**

della consorceria emerge appieno dalle risultanze del procedimento cd. “AGATHOS”, nel quale, in data 28 settembre 2010, è stata emessa, da questo stesso Ufficio, ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti alla cosca TEGANO, per il reato di cui all’art. 416 *bis* c. p. e per plurimi reati di estorsione pluriaggravata in danno della Società Cooperativa New Labor associata al consorzio Kalos.

Dunque, eclatante conferma della pervasività della consorceria nella vita cittadina, che conferma e radica ciò che è l’in sé dell’associazione mafiosa.

Il quadro sopra indicato, di per sé sufficiente ad evidenziare l’attualità della operatività della consorceria, viene ora ad arricchirsi del contributo dichiarativo di VILLANI Consolato, LO GIUDICE Antonino e, soprattutto, di MOIO Roberto che, tratto in arresto in occasione della citata “operazione AGATHOS”, inizia il percorso di collaborazione con la giustizia che lo porta a svelare i meccanismi interni della cosca, a delinearne gli organigrammi, descrivendone le attività criminose passate ed i ruoli attuali degli accoliti.

Giusto per chiudere il cerchio sulle pronunce da cui può trarsi traccia di recente operatività della consorceria, resta da dire della sentenza emessa in data 7/12/2010 dal Tribunale di Reggio Calabria a carico dell’odierno indagato CANZONIERI Donatello, in relazione alla vicenda estorsiva MALAVENDA.

Ed invero, si riportano alcuni passaggi tratti dalla motivazione della sentenza citata, utili a comprendere il rango del CANZONIERI nel contesto della cosca e, peraltro, come si era anticipato, tali da definire il grado di credibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni costituiscono parte (invero principale) del materiale indiziario al vaglio di questo Ufficio.

Così, quindi, il Tribunale (vd. sentenza riversata in atti, su supporto informatico, in una a stralci dei verbali degli esami dibattimentali resi dai collaboratori):

...

Che il CANZONIERI fosse una figura di vertice della cosca TEGANO è però emerso dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Roberto MOIO, Carlo MESIANO e LO GIUDICE Antonino.

Quest'ultimo, escusso all'udienza del 10 novembre 2010 ha riferito di conoscere il CANZONIERI da circa una decina d'anni, perché presentatogli da Carmelo MURINA, personaggio intraneo alla cosca TEGANO operante nel quartiere di Santa Caterina con il ruolo di gestire le estorsioni in quel territorio cittadino. Il collaboratore ha dichiarato che l'odierno imputato è il braccio destro del MURINA e che talvolta era successo che quest'ultimo lo avesse mandato a chiamare per il tramite il CANZONIERI (*"...il Carmelo Murina, più volte mi ha detto se...se non riesco a rintracciare lui, di rivolgermi tranquillamente a Canzonieri, in quanto lui provvedeva a trovarlo...il Canzonieri è braccio destro di Carmelo Murina, Dottore"* - pag. 7 trascrizione deposizione testimoniale collaboratore di giustizia). Il MURINA, a dire del collaboratore, era sottoposto a Paolo SCHIMIZZI, persona, questa indicata da Pasquale TEGANO per la riscossione delle "mazzette" nel rione di Santa Caterina, nel senso che se costui avesse chiesto favori al reggente di zona o ad altra persona a questo vicina, il MURINA non poteva sottrarsi (*"...si metteva a disposizione e non poteva dire di no"* - pag. 28 trascrizione deposizione testimoniale). Al fine di significare il grado dei rapporti con il MURINA, il collaboratore ha raccontato che nel 2006 era stato condotto proprio da costui, in compagnia di tale CHILA' Giovanni e dello stesso CANZONIERI, presso un capannone di proprietà di CAPORROTA Paolo, dove nel corso di una riunione mafiosa, era stato investito - dallo stesso MURINA e dal padrone di casa - della carica *'ndarnghetistica* di "padrino" (essendo già *trequartino*, carica conferitagli in passato da Francesco, Demetrio e Nicola GATTUSO, nonché da Giovanni CHILA'), precisando che nonostante l'odierno imputato fosse al corrente del motivo della visita al CAPORROTA (*id est* l'investitura mafiosa), non prese parte alla riunione perché privo di un grado pari o superiore a quello oggetto di conferimento. Descrivendo la dinamica del *summit* con circostanziati particolari, il teste ha precisato di aver saputo dal CAPORROTA che

nella copiata erano inclusi anche un certo OPPEDISANO, personaggio della fascia jonica reggina, un certo ITALIANO della zona tirrenica e dunque Giovanni TEGANO, al quale il LO GIUDICE era affiliato.

Così il collaboratore ha dunque ripercorso la sua carriera di *'ndranghetista*, iniziata a cavallo tra gli anni '70 /'80 all'indomani della prima guerra di mafia, intrapresa tra le fila della cosca CANALE: *"Allora, io sono entrato a far parte della 'ndrangheta diciamo negli anni '70, in quanto mio padre aveva avuto una discussione con un certo Antonio Neri e allora io andavo cercando questo Antonio Neri per chiarimenti. E mi rivolsi a Geria Angelo, che in quel tempo aveva una trattoria a Santa Caterina....questo Angelo Geria mi rimandò, diciamo, nel pomeriggio, in quanto voleva calmarmi, ecco. Poi, alla sera, fui invitato da Angelo Geria, Giuseppe Quattroni...Santo Ficara, Francesco Ficara, Paolo Quattrone e altre...e altre persone a casa di questo Francesco Canale. Ci fece dare...chiarimmo la cosa...e poi nell'occasione il Canale stesso mi ha voluto dare diciamo il grado di camorrista..."* (pag. 9). Nel 1986, in stato di detenzione, aveva poi ricevuto la carica di "santista" da MOSCHERA Cosimo, Giuseppe NASONE, Andrea e Giuseppe LIGATO; successivamente, sempre in carcere, Domenico LIBRI, Cosimo MOSCHERA ed un'altra persona, gli avevano conferito il grado di "vangelo" (*"...dopo il vangelo, come abbiamo detto prima, il grado del...quartino, tre quartino e poi diciamo il grado di padrino.."* - pag. 10). Quanto ai rapporti del gruppo MURINA con altri sodali, il collaboratore ha chiarito che i MORABITO (tra cui l'ex collaboratore escusso in questo processo) sono inseriti nel gruppo, mentre i rapporti con la famiglia mafiosa FRANCO erano riconducibili alla circostanza che MURINA avesse sposato la figlia del boss Michele FRANCO, il quale aveva eletto il genero a suo luogotenente (*"ma guardi, secondo me Michele Franco in questo momento sta dietro le quinte e manda avanti a Carmelo Murina"* - pag. 12), secondo quanto meglio appresso si dirà. Chiesto di specificare i rapporti tra la cosca LO GIUDICE e le altre cosche mafiose cittadine, il collaboratore ha precisato che la cosca di appartenenza, pur non avendo diretti interessi in ambito cittadino, era sempre stata rispettata da tutte

le cosche cittadine che ne riconoscevano dunque il calibro criminale di indiscusso valore (“...in quanto noi non disturbavamo a nessuno e sapevano, diciamo, la mia serietà, e quindi mi portavano rispetto sia a me e per riflesso diciamo alla mia famiglia” - pag. 12). Pur non essendo in possesso di informazioni utili alla ricostruzione della vicenda afferente l’attentato alla Pasticceria MALAVENDA, il collaboratore ha tuttavia opportunamente riferito, su domanda del P.M., quanto alla suddivisione delle estorsioni nel territorio cittadino, che all’indomani della fine della guerra di mafia, gli opposti schieramenti condelliano e destefaniano erano giunti ad un accordo in forza del quale ogni zona della città aveva un referente della cosca di riferimento per la gestione delle estorsioni, laddove prima di questo accordo “...chi arrivava prima su quei lavori, sulle amicizie che...di chi faceva il lavoro, si prendeva i soldi...” - pag. 15). Tale ripartizione valeva dunque anche per il quartiere di Santa Caterina, nel quale, come detto, responsabile per la cosca TEGANO in relazione al settore delle estorsioni, era stato indicato il MURINA e, quale suo braccio destro, il CANZONIERI. A ciò il teste ha opportunamente aggiunto che il MURINA aveva assunto il controllo del quartiere dal 2000, sempre adeguatamente controllato da esponenti del gruppo di riferimento (“...poi sicuramente i Tegano mandano sempre un nipote o un’altra persona per verificare...che Carmelo Murina o un’altra persona...sta facendo le cose giuste. Per informarsi di questo lavoro, quanto ha preso, quanto non ha preso, per vedere che non ci siano...imbrogli sotto” - pag. 18); quanto alla famiglia CONDELLO, il referente della zona, secondo il dichiarante, è Domenico STILLITANO, i ROSMINI e altre persone. Chiesto di riferire sulle dinamiche e sugli equilibri tra le opposte cosche, il LO GIUDICE, ha infine affermato: “...oggi se va Domenico Stillitano e si prende i soldi, può essere pure che la parte opposta, diciamo, dei Tegano non sa che sta...che è intervenuto Domenico Stillitano e allora casualmente va e ferma il lavoro che stanno facendo. La persona che sta facendo il lavoro, riferirà a chi va a fermarlo che già aveva parlato con...diciamo o con i Tegano o con Domenico Stillitano. E quindi fa marcia indietro. Poi questa persona va da Domenico Stillitano, l’altra, cioè l’altra...l’altra parte e

*vuole conto dei soldi che prende”* (pag. 19). Tale interessamento non era limitato, a dire del LO GIUDICE, alla percezione della semplice tangente estorsiva, ma anche, eventualmente, per l'intromissione nell'esecuzione dei lavori (sbancamenti, pittura, elettricità e quant'altro).

[È bene tenere a mente queste considerazioni del LO GIUDICE, che saranno di ausilio, nel senso di esplicitare le modalità operative della ndrangheta nel settore delle estorsioni, per comprendere la vicenda, che verrà in seguito affrontata, inerente la cosca LABATE – N. D. E. –].

Le dichiarazioni del collaboratore LO GIUDICE risultano riscontrate da quelle rese all'udienza del 3 novembre 2010 da MOIO Roberto, cugino di Paolo SCHIMIZZI, escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., specificamente in ordine alla vicenda per cui è processo. Il collaboratore, in un'esposizione organica e puntuale, ha riferito che all'indomani dell'arresto di Giovanni e Pasquale TEGANO, dunque dal 2004, lo SCHIMIZZI era divenuto il reggente dell'omonima cosca, occupandosi quindi della riscossione (a mezzo dei suoi collaboratori) di proventi delle estorsioni perpetrate nella zona del centro cittadino che dal quartiere Archi si estende fino al ponte di San Pietro, confine con il territorio di competenza della cosca LABATE. Il territorio, ha precisato il collaboratore, era in realtà controllato dalle cosche TEGANO, DE STEFANO e CONDELLO, ormai federate dopo la pax intervenuta successivamente alla prima guerra di mafia degli anni '90. Il dichiarante ha inoltre precisato - per averlo appreso direttamente dall'interessato e da altri componenti del nucleo familiare - che prima della misteriosa scomparsa dello SCHIMIZZI, avvenuta nell'autunno 2008, erano sorti dei contrasti all'interno del gruppo mafioso a cagione del ruolo sempre più importante e preminente che Paolo stava assumendo a discapito di Giovanni TEGANO e dei suoi generi. Paolo decideva dunque le azioni criminose da indirizzare nei confronti dei commercianti e degli imprenditori che si rifiutavano di pagare. Nel quartiere di Santa Caterina referente dei TEGANO era Carmelo MURINA, che tra i suoi annoverava Donatello CANZONIERI, Tonino MONORCHIO, Peppe NAPOLETANO ed altri ragazzi incaricati di eseguire atti di



intimidazione (“*bruciare macchine o mettere qualche bomba, insomma...*” - pag. 11 trascrizione deposizione udienza del 3.11.2010). Quanto alla posizione del CANZONIERI - con il quale erano sostanzialmente cresciuti e che aveva ritrovato allorquando, all’indomani degli arresti che avevano assottigliato le fila delle cosche di Archi, aveva intrapreso a frequentare assiduamente il quartiere di Santa Caterina - il teste ha affermato, concordemente con quanto asserito dal LO GIUDICE - che costui era il braccio destro del MURINA e che aveva l’incarico dell’intera gestione della zona; aveva iniziato con la piccola delinquenza ed aveva fatto un salto di qualità quando era stato arrestato e condannato per la detenzione di una pistola; era dunque divenuto il vice del MURINA e per tale incarico riceveva direttamente dallo SCHIMIZZI una sorta di retribuzione. Tale assetto non era mutato neppure con la scomparsa dello SCHIMIZZI, sostituito dai cognati Michele CRUDO e Carmine POLIMENI.

Le dichiarazioni del collaboratore risultano particolarmente apprezzabili in ragione del ruolo dallo stesso MOIO ricoperto all’interno della cosca TEGANO. Costui, infatti, era intraneo alla ‘ndrangheta, con la carica di “malandrino” (“...voleva dire che dovevamo essere a disposizione di questa famiglia...”- pag. 20) e vicino al cartello DE STEFANO-TEGANO (così il teste ricostruisce la sua carriera criminale “...io...sono sempre stato vicino ai Molinetti. Ho iniziato con i Molinetti, con Alfonso Molinetti e Luigi Molinetti. Eravamo io, Fracapane, Gaetano Marino, morto, deceduto, Cavalcanti Saverio..eravamo un cinque, sei sette persone insomma che iniziammo a fare delle rapine, dei furti insomma da ragazzi. E poi dopo la guerra di mafia...iniziai a frequentare i Molinetti..dai Molinetti. Alfonso Molinetti, Alfonso, Gino Molinetti, sempre, Luigi Molinetti. Praticamente andammo...ci incontrammo in uno stabile di cui l’appalto era di Mico Libri, di Mimmo Libri. In uno stabile in via San Francesco...via Sbarre...tramite la famiglia Tegano...si guardavano le famiglie prima che iniziasse una celebrazione del genere...c’è stato questo rito...parole ...di Mico Libri, Carmelo Barbaro, Totò Libri all’epoca....” - pag. 19). La sua collocazione mafiosa a contatto con gli esponenti di vertice della cosca, ne

qualificano dunque le dichiarazioni, non scalfite dalle motivazioni opportunistiche e personali della sua collaborazione, maturata esclusivamente per evitare di “*fare la fine di Paolo SCHIMIZZI*” (così sul punto il collaboratore: “...*perché sapevano che io praticamente nel 2004...stavo collaborando per la cattura di mio zio, Giovanni Tegano. L’avevano saputo loro. I Tegano avevano saputo questo...praticamente avevano pensato già prima di farmela pagare. Però dopo l’ultimo mese così che ho saputo la cosa, io già alle sette, alle otto, ero sempre in casa...mi guardavo un pochettino....avevo paura, certo*” ed ancora: “....*gli inquirenti sicuramente avevano parlato con qualcuno dei Tegano della mia...della mia storia...Infatti io non ho avuto più incontri con Giovanni Tegano dopo...dal 2004...*” (pag. 22-23). Ed invero, per come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “*in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese ...perché l’interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l’interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi*”. In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi “pratici”, od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 39241 dell’8 ottobre 2010, Rv. 248771).

Nel febbraio 2008, subito dopo l’attentato al bar MALAVENDA, il MOIO aveva incontrato il cugino Paolo SCHIMIZZI presso la Pizzeria del Circolo Nautico da lui gestita per chiedergli un prestito in danaro ed in quella occasione, chiedendogli notizie sull’attentato, alla presenza di tale BORRELLO Giovanni, Paolo gli aveva fatto intendere sorridendo (dunque con un linguaggio silente eloquente e sintomatico alla stregua di codici ermeneutici tipicamente mafiosi), di esserne perfettamente a conoscenza (“*..dice...chi non fa insomma quello che deve fare, cioè chi non sta alle sue cose..subirà quello che ha subito Malavenda...*” - pag. 25). Il MOIO era a conoscenza della vicenda che aveva coinvolto il CANZONIERI nell’esecuzione dei

lavori di pitturazione, delle difficoltà di pagamento opposte dai MALAVENDA, nonché della dazione al CANZONIERI da parte di Demetrio MALAVENDA di assegni a corrispettivo del lavoro eseguito, rimasti insoluti.

A fronte di tali elementi, superabili appaiono le argomentazioni difensive secondo cui l'inattendibilità del MOIO si trarrebbe dalla lapalissiana incoerenza del suo narrato e dall'impossibilità che un delatore come lui - che dal 2004 non era più stato ammesso a colloqui con il boss Giovanni TEGANO - potesse aver ricevuto confidenze sull'operato della cosca da un'esponente di vertice quale lo SCHIMIZZI. L'argomentazione è infatti agevolmente superabile ove si pensi che lo stesso MOIO ha riferito di contrasti tra lo SCHIMIZZI ed il TEGANO per via della particolare ambizione del primo che aveva oscurato le personalità dei generi del boss, determinando probabilmente anche l'eliminazione del primo, definitivamente scomparso nell'autunno del 2008.

Anche il collaboratore MESIANO Carlo, escusso ai sensi dell'art. 197 *bis* c.p.p., vicino alla cosca MAESANO di Roccaforte del Greco, all'udienza del 6 ottobre 2010, ha dichiarato di aver conosciuto il CANZONIERI per il tramite dell'amico GENNARO Mario (della cosca TEGANO) e di essersi imbattuto in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione che avrebbe dovuto svolgere nel quartiere di Sant Caterina nell'anno 2007, allorquando si presentò la necessità (evidenziata dal socio del MAESANO, tale Demetrio MOSCATO il cui figlio aveva avuto con il CANZONIERI una pregressa questione legata alla vendita di un autosalone, risolta, con l'uso delle armi e con la mediazione di Giacomo MOSCATO, a sua volta legato al gruppo mafioso del quartiere Archi), di parlare con il predetto, in qualità di capo locale della cosca TEGANO, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori commissionati (*"...perciò avevano visto i ponteggi, avevano visto tutto. Comunque io mi presentai là. Il cognato (di Canzonieri) mi conosce come Carletto, visto che aveva un locale con i Gullì di Roccaforte del Greco..."*) (pag. 9 trascrizione deposizione testimoniale). Le dichiarazioni del MESIANO non risultano confermate, ma anzi platealmente smentite dal teste MOSCATO Demetrio, escusso all'udienza del 27

ottobre 2010, il quale pur sostenendo di conoscere il MESIANO da vecchia data e di esserne diventato socio in affari intorno al 2005, ha negato di conoscere il CANZONIERI (chiesto di riconoscerlo come il soggetto che, in udienza, sostava all'interno della gabbia dei detenuti, il dichiarante ha affermato “...*Oddio, a Reggio ci vediamo, ma no che io sono...che conosco questo signore*” - pag. 5) e di non aver mai avuto con lui rapporti e/o questioni commerciali o contrasti di alcun genere. Quanto ai rapporti con il MESIANO, ha precisato di aver finanziato dei lavori di ristrutturazione materialmente eseguiti da costui su un immobile in via del Torrione, sottolineando che - ad onta degli accordi iniziali - il corrispettivo era stato incassato totalmente ed indebitamente dal MESIANO che poi si era dileguato; a Santa Caterina, invece il MESIANO aveva operato il consolidamento di un balcone ai cui lavori il MOSCATO non aveva affatto partecipato, neppure quale intermediario presso il CANZONIERI al fine di versare la dovuta tangente.

Orbene, ritiene il Tribunale di dover formulare una valutazione di sostanziale attendibilità dei collaboratori escussi, posto che in ordine alla chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato (si pensi eventualmente al MAESANO) non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato, rientrando nei compiti del Giudice la verifica e la ricerca di un “ragionevole equilibrio di coerenza e qualità” di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (così Cass. Sez. VI, sent. n. 20514 del 28 aprile 2010, Rv. 247346).

Dev'essere dunque riconosciuta, in ragione della posizione dei dichiaranti all'interno delle cosche mafiose di riferimento, rilievo probatorio alle dichiarazioni su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di

patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.

La convergenza delle chiamate di correo, pur superando alcune contraddizioni temporali in cui sono incorsi i collaboratori, la loro intrinseca coerenza, ben possono dunque costituire, a parere di questo Collegio, fonte di convincimento circa la sussistenza di gravi indizi in ordine alla posizione del CANZONIERI all'interno della cosca TEGANO ed in particolare nell'ambito territoriale del quartiere di Santa Caterina, avendo le stesse trovato adeguato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dall'imprenditore TRIPODI e dalle persone offese, coniugi MALAVENDA. Quanto poi, specificamente alla posizione dell'odierno imputato, sufficiente riscontro può essere individuato nelle dichiarazioni convergenti rese dai collaboratori in piena autonomia, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze. Ne consegue, dunque che alla luce di una valutazione globale, può esprimersi un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione della posizione di vice reggente del quartiere di Santa Caterina al CANZONIERI.

**V'è quanto basta, pertanto, per ritenere pienamente dimostrata la permanente ed attuale operatività della cosca TEGANO.**

**Quanto, invece, alla cosca LABATE, anch'essa è stata ripetutamente affermata nel contesto di diversi procedimenti penali.**

**Di essi il P. M. ha riversato in atti alcune sentenze (emesse in esito ai procedimenti c.d. "Olimpia" "LARICE" e "GEBBIONE").**

In questa sede introduttiva, e salvo l'integrale rimando tanto alle predette sentenze in atti quanto a quanto più specificamente osservato con riguardo alla disamina delle singole posizioni, con riguardo alla suddetta cosca Labate si possono qui evidenziare i seguenti assodati dati storico-giuridici:

Un primo pacifico dato è l'acclarata esistenza della suddetta compagine mafiosa Labate che prende il nome proprio dai loro apicali sodali che in atto si identificano appunto nei cinque fratelli Labate eredi dell'originario boss defunto.

L'altro fondamentale rilievo è che tale cosca –secondo un risalente e mai smentito dato giuridico assunto in via definitiva nel processo Olimpia- esercita il suo imperante potere sopraffattivo nella zona sud di Reggio ed in particolare nella locale zona Gebbione di cui ha l'incontrastato controllo territoriale.

In questo senso –e il rilievo è tutt'altro che irrilevante nella presente vicenda- dire Gebbione –in gergo mafioso- significa appunto inevitabilmente evocare e alludere ai Labate.

L'ultimo portato giurisprudenziale consiste nell'evidenziare come la predetta compagine, ancorché di risalente costituzione, è tuttora estremamente operativa e attiva nel suddetto territorio reggino secondo quanto accertato nella recente operazione cd. Gebbione.

Ultimata l'esposizione in via generale dei fatti alla base della presenta operazione di polizia, si può passare ad esaminare le risultanze rinvenute a carico dei singoli indagati sopra meglio indicati.

#### **5) SULLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE DA PARTE DEL P.M. A CARICO DI FRANCO MICHELE**

Con contestuale atto dell'11 aprile 2011 il locale pubblico ministero ha avanzato una nuova richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di Franco Michele, accusato in conformità a quanto meglio descritto al capo A) di imputazione, di essere –in concorso con Canzoneri Donatello e il fratello Roberto Franco- (l'attuale) referente della cosca Tegano nella gestione di tutti gli appalti e le estorsioni nella locale zona di Santa Caterina.

Prima di entrare nel merito sostanziale della vicenda, è opportuno operare talune considerazioni introduttive con riguardo alla predetta *nuova richiesta* cautelare importando anzitutto la stessa le seguenti osservazioni preliminari a carattere strettamente processuale.

Con un primo assodato dato giuridico, occorre rilevare che già in precedenza –e precisamente in data 09.04.11- non si è ritenuto di condividere l'originaria richiesta

di custodia cautelare a carico del predetto Franco non ravvisandosi l'esistenza di gravi (e attuali) indizi di colpevolezza in ordine al delitto ascritto e descritto al capo A) di imputazione.

Ciò detto –e per entrare subito nel “vivo” del problema processuale- occorre evidenziare che la presenta richiesta cautelare, lungi dal fondarsi sui medesimi indizi alla base dell'originaria istanza, associa i predetti indizi con altri, nuovi e decisivi elementi probatori (questa volta) realmente idonei in stessi - e a fortiori se letti con le precedenti acquisizioni investigative- a fondare un giudizio di gravità indiziaria a carico del suddetto indagato in ordine al reato elevato e descritto al suddetto capo A).

Chiariti così i termini della questione rispetto alla precedente richiesta di custodia cautelare –come detto disattesa- si pongono due problematiche in ordine all'ammissibilità in quanto tale di tale nuova richiesta dinanzi sempre al Giudice per le indagini preliminari e ai requisiti in fatto e in diritto alla cui stregua tale richiesta può effettivamente “dirsi” nuova nel senso anzidetto.

Con riguardo al primo riferito problema processuale è intervenuta di recente un autorevole arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, limitandosi a rigore a specificare un già sussistente e risalente indirizzo assunto sempre in passato dalle Sezioni Unite, ha ritenuto certamente legittima e ammissibile tale scelta processuale del P.M. –nel senso di riproporre una nuova richiesta sempre al Giudice della cautela senza percorrere la diversa strada dell'impugnazione incidentale *de libertate*- pena soltanto la consumazione del proprio potere di azione alla luce del seguente punto di diritto “*In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare.*” (Cfr. Cass. pen., Sez..Un., 16 dicembre 2010 nr. 7931).

E' appena il caso di osservare che la massima riportata attiene –come detto- proprio al caso di specie laddove a fronte della recentissima ordinanza di rigetto emessa in favore dell'odierno indagato, la locale Procura ha ritenuto di “consumare la propria iniziativa cautelare” proponendo in questa sede la nuova richiesta cautelare in via a questo punto del tutto legittima.

Occorre infine osservare – e questo è il secondo problema processuale- che, sempre nel corpo motivazionale della predetta sentenza, viene ancora una volta – e sempre in conformità ad altro risalente arresto giurisprudenziale di cui si è detto- ribadito che per “elemento nuovo” va inteso non solo il dato investigativo sopravvenuto all'originario provvedimento di rigetto **ma anche – è ciò si verifica nel caso concreto in esame- il materiale probatorio preesistente e tuttavia non trasfuso in atti e non fatto oggetto di valutazione da parte del Giudice investito dell'originaria richiesta custodiale.**

Dato atto della legittimità della nuova richiesta avanzata dalla Procura, si può adesso passare a sottolinearne la fondatezza nel merito, partendo anzitutto dal dato probatorio acquisito in via pregressa e peraltro riportato nell'odierna istanza cautelare in esame:

In primo luogo risulta dagli atti che l'odierno indagato è stato condannato in via definitiva alla pena di 10 anni di reclusione –nell'ambito del processo cd. Olimpia 1) emessa in primo grado nel gennaio 99- per avere fatto parte all'omonima cosca –capeggiata dallo stesso Franco Michele- imperante nella locale zona di Vito –e zone limitrofe tra cui rientra appunto Santa Caterina- spalleggiando –nella guerra di mafia oggetto del procedimento di cui all'indicata sentenza- la cosca Tegano/De Stefano.

Sulla base di questo acquisito dato storico-giuridico si innestano poi le dichiarazioni –già in precedenza versate in atti- dei collaboratori Fragapane, Iannò e Morabito che, beninteso via del tutto attendibile e collimante, hanno confermato che l'indicata cosca “Franco” e in particolare i sodali Michele e Roberto Franco hanno storicamente costituito “il punto di riferimento e gli unici referenti attendibili” della cosca Tegano nel locale rione di Santa Caterina.



Ciò che tuttavia non emerge con la dovuta certezza dall'analisi delle predette dichiarazioni è la loro esatta collocazione temporale laddove la risalenza delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori e il loro riferirsi “ a fatti pregressi e in special modo alla guerra di mafia occorsa in Reggio” non consente sulla base delle sole pregresse dichiarazioni di ascrivere –con la dovuta certezza- la suddetta condotta partecipativa dei citati fratelli Franco al periodo successiva al '99 quale invalicabile riferimento processuale prima del quale ogni condotta associativa di costoro è coperta dall'intervenuta sentenza definitiva di condanna di cui alla suddetta Olimpia 1).

In una parola, l'insieme di tutti questi dati indicati inducono a ritenere che, se la condanna in “Olimpia” importa certamente l'attestazione di una chiara risalenza mafiosa, occorre in questa sede ravvisare l'esistenza di altri –e temporalmente ultronei rispetto alla sentenza Olimpia 1 del 1999- elementi fattuali e dichiarativi in grado di attestare (e aggiornare) il permanere in Michele Franco della sua concreta e operativa qualità di apicale sodale che agisce per conto dei Tegano specie nel rione di Santa Caterina.

Proprio a tale indispensabile “funzione innovativa e attuale” assolvono i “nuovi” e decisivi verbali versati in atti dalla locale Procura che consentono appunto –in termini di estrema attualità e sempre a livello cautelare- di acclarare la qualità di apicale sodale rivestita al momento dal predetto indagato Franco.

Si ponga mente anzitutto al seguente nuovo contenuto dichiaratorio reso dal già menzionato collaboratore Moio Roberto:

**“Interrogatorio reso da Roberto MOIO in data 01 marzo 2011.**

*...omissis...*

*A d.r. "La foto n.98 appartiene a FRANCO Michele, suocero di MURINA Carmelo ed appartenente alla cosca TEGANO-DE STEFANO: l'ho conosciuto direttamente da vent 'anni; ricordo che fu mandato dai miei zii a Milano a lavorare con la cocaina assieme a MARANDO Pasquale: lì è iniziata la sua ascesa; conosco anche i fratelli FRANCO Giuseppe e FRANCO Roberto, anch'essi parte integrante della cosca DE STEFANO-TEGANO; la zona di S.Caterina è in mano loro, per conto dei miei zii:*

ciò in particolare oggi a seguito dell'arresto di CANZONIERI Donatello e MURINA Carmelo, quest'ultimo reggente della zona indicata sempre su decisione dei miei zii TEGANO; i FRANCO hanno una rivendita di auto minicar e macchine usate sul Ponte della Libertà, non so a chi intestato; altro soggetto legato ai FRANCO ed ai DE STEFANO-TEGANO è GIOE' Salvatore, nipote anche di un grosso assicuratore di Reggio Calabria, DE MARZIO Francesco: quest'ultimo abita in una villetta di fronte alla motorizzazione ed è anche lui un, affiliato alla cosca DE STEFANO-TEGANO: col DE MARZIO ricordo di essermi recato a Cosenza da FRANCO Pino, attuale collaboratore, per parlare della buonanima di MONTESANO che doveva prendere appalti per forniture di ospedali o università in quella provincia; il figlio del DE MARZIO ha aperto un bar a S.Giovanello; ricordo pure, per avervi partecipato direttamente, un incontro in cui il DE MARZIO si raccomandò con i miei zii in relazione ad un traffico di armi condotto dal nipote GIOE ' Salvatore che doveva essere richiamato dai TEGANO per evitare che vendesse armi a soggetti che appartenevano a gruppi contrapposti: ciò accadeva dopo la guerra di mafia; infine so che la figlia di FRANCO Roberto è fidanzata con il figlio di BILARDI Giovanni, il politico ";

La foto n.98 appartiene a FRANCO Michele cl.48”.

Si tratta di rivelazioni davvero strutturalmente innovative e in grado –in via logica e univoca- di attestare nell’odierno fase temporale la precipua funzione associativa rivestita da Michele Franco all’interno della cosca Tegano.

A riguardo si deve osservare che Moio –sulla cui assoluta attendibilità si rinvia a quanto in precedenza già detto-, non solo –come fa il collaboratore Lo Giudice- afferma di conoscere con certezza tutti e tre i fratelli Franco da almeno vent’anni ma – è questo è il *quid novi* fondamentale- riconnette ad essi –e a Michele Franco in particolare per quello che qui interessa- l’attuale funzione di referenti e “reggenti” per conto dei Tegano nella predetta zona di Caterina.

In merito vi sono due fondamentali rilievi che vanno di seguito evidenziati:

In primo luogo la funzione verticistica dall'odierno inquisito assunta nella zona in esame ad opera degli stessi apicali vertici della cosca Tegano di riferimento, non dovendo dimenticare –secondo quanto sopra indicato- che Moio è proprio nipote degli omonimi capi storici (la zona di S.Caterina è in mano loro, per conto dei miei zii...TEGANO);

In secondo luogo –e qui sta l'estrema attualità del dato riferito dal collaboratore Moio- costui riconnette con maggiore forza e insistenza il predetto ruolo a far data dai recenti arresti di Murina Carmelo –genero appunto di Franco Michele- e di Donatello Canzonieri.

Se si pone mente al fatto che tali arresti sono avvenuti non dopo il 2009 si comprende per via deduttiva ma incontrovertibile del grado di attualità e di forza mafiosa associativa assunta proprio dal predetto inquisito nell'ambito del territorio di Santa Caterina per volere dei supremi vertici e in forza degli arresti di Murina e Donatello quali peraltro storici e anch'essi radicati esponenti del predetto clan mafioso.

A chiudere il cerchio, a questo punto, le “nuove” –sempre nel senso sopra riferito- dichiarazioni dell'altro collaboratore Villani Consolato del 29.0910:

“...omissis...

***Villani Consolato:** insieme, attenzione, insieme non è che dominavamo solo noi, insieme ai Tegano- De Stefano, perché lì ci sono pure i Tegano- De Stefano rappresentati dai Franco, rappresentati dai Franco, rappresentati da Murina, rappresentati da tutti questi personaggi perché il locale non è più come una volta, una volta un locale era diretto da una famiglia e basta, ma dopo che c'è stata la guerra di 'ndrangheta il locale si è diviso ci sono tutte e due appartenenti sia al cartello destefaniano, sia al cartello condelliano ...*

...omissis...

***Villani Consolato:** quindi vi stavo dicendo che in un locale come Santa Caterina e 'erano i Tegano e i Lo Giudice, Tegano e i Lo Giudice che durante la guerra voi sapete bene...*

**Dr Pignatone:** erano opposti.

**Villani Consolato:** ... erano opposti, giusto? Però c'erano, uno limitava, no uno limitava, uno era in una maniera uno era in un altro e si concordavano le cose e si portavano avanti le cose.

**Dr Pignatone:** e quindi per restare all'esempio che ha fatto lei a Santa Caterina finche i Lo Giudice non si sono ...

**Villani Consolato:** era ...

**Dr Pignatone:** per i Lo Giudice parlava Antonino a -incomprensibile —

**Villani Consolato:** sì, sì lui era il capo della famiglia Lo Giudice era lui. Poi preciso una cosa quando parla un capo di una famiglia con un altro capo di un'altra famiglia certe cose non si dicono neanche in famiglia rimangono, rimangono tra loro due.

**Dr Pignatone:** e per i Tegano chi e 'era?

**Villani Consolato:** Murina Carmelo. C'è Murina Carmelo ...omissis....

**Dr Pignatone:** va bene!

**Villani Consolato:** comunque si vocifera, si dice così.

**Dr Pignatone:** sarà vero -incomprensibile -

**Villani Consolato:** sarà vero se non sarà vero, e i Franco eh! attenzione ci sono i Franco.

**Dr Pignatone:** quali?

**Villani Consolato:** i fratelli di Michele Franco, Roberto Franco

**Dr Pignatone:** pure esponenti della.....

**Villani Consolato:** esponenti certo a Santa Caterina insieme a Murina perché sono parenti con Murina

...omissis...

**Dr Pignatone:** ...e questo fatto che Franco Benestare aveva un ruolo comunque importante le risulta da che cosa? Ci ha parlato lei, lo ha avuto detto da -incomprensibile -

*Villani Consolato: no parlato io no, anche perché con certe persone evitavamo anche di incontrarci voglio dire.*

*Dr Pignatone: quindi questa notizia da chi -incomprensibile -*

*Villani Consolato: e la notizia che è arrivata nel locale di Santa Caterina, perché? Perché lui, i Tegano arrivavano lo stesso di noi a Santa Caterina e c'era chi insieme a Murino, i Franco, a Benestare*

*...omissis...*

*Villani Consolato: poi andiamo San Brunello, Tre Mulini, andiamo a Tre Mulini, Tre Mulini arrivano sia ... arriva sia San Giovannello con i De Stefano e in parte ci sono pure i Tegano perché ... ci sono pure i Tegano, sia ... pure a San Giovannello ci sono pure ... ci sono pure i Tegano però ci sono i Logiudice ma le fanmiglie più potenti che hanno il predominio in quel posto non è che ci sono i Logiudice e fanno quello che vogliono i Logiudice, i Logiudice sono messi là per essere diretti*

*Dr Pignatone: -incomprensibile - va bene cerchiamo di andare -incomprensibile -*

*Villani Consolato: ed è San Brunello i Franco, ci sono i Franco ...*

*Dr Pignatone: di cui ha parlato.*

*Villani Consolato: sì ho parlato. Franco, Murina*".

Anche in questo caso – e per andare al nocciolo della vicenda probatoria- il collaboratore “parte” dalla risalenza sotrica di Michele Franco all’associazione capeggiata al suo apice dai Tegano per poi attestarne un attuale –nel senso di recente nei termini sopra riferiti- e sicura appartenenza al sodalizio indicato sempre in qualità di referente e reggente –insieme al fratello- nella zona di Santa Caterina e della limitrofa zona di San Brunello.

Vi sono a questo riguardo almeno due ulteriori univoci fattori che depongono a favore di quanto ora sostenuto:

In primo luogo il collegamento con l’ascesa di Franco Benestare che, secondo quanto risulta dagli atti assunti nel complesso dell’interno procedimento, è un sodale in forte ascesa nel gruppo in esame ricomprendo attualmente la carica di capo-società sempre secondo le risultanze acquisite in atti.

L'altro fondamentale dato logico è che Villani parla dei Franco –e di Michele in particolare per quello che qui interessa- immettendoli “nell’attuale scacchiere” laddove il collaboratore appunto indica le singole zone della città e le riconduce in atto alle singole cosche imperanti e aventi il relativo controllo di intimidazione e sopraffazione.

In questa cornice- ma solo in questa cornice probatoria- può accreditarsi ulteriore valenza probatoria alle dichiarazioni –già oggetto di precedente valutazione- di Lo Giudice Antonino che, nel dichiarare di avere conosciuto “i Franco”, li ritiene –per via logica e deduttiva- “dietro a Murina” di cui sono parenti nel senso sopra riferito e secondo quanto meglio specificato in sede introduttiva del presente provvedimento.

A questo punto due brevi osservazioni “di chiusura” a carattere sistematico:

In primo alle dichiarazioni dei collaboratori “storici” di cui si è detto –che certamente hanno sempre in passato riconosciuto in Michele Franco un apicale sodale nel senso anzidetto- si aggiunge “attualizzando” il concorde e attendibile narrato dei “nuovi” collaboratori che continuano a individuare in costui e- nei suoi parenti più stretti- i “capisaldi” odierni della cosca Tegano nei rioni di Santa Caterina e San Brunello.

Il che è peraltro del tutto conforme ad un ormai acquisito assunto storico/giudiziario secondo cui –salvi i purtroppo ancora pochi casi di resispicenza morale e sociale- chi “entra a fare parte” della ‘ndrgagheta vi rimane per sempre.

Queste nuove dichiarazioni –e qui si viene alla secondo osservazione- consentono peraltro di superare un dato obiettivo -in precedenza fornito dalla difesa- per cui l’odierno indagato risulta detenuto dal 13.02.03 –dovendo eseguire una pena complessiva paria 30 anni di reclusione- e in particolare dal 23.08.09 sta scontando la pena in via domiciliare a causa delle sue precarie condizioni di salute per come attestate anche dalla produzione della difesa dei vari provvedimenti emessi a riguardo dai competenti Tribunali di Sorveglianza.

A questo punto il riferito dato detentivo è agevolmente superabile sotto il seguente duplice concordanti profilo:

Da una parte risulta che Franco Michele “ha fatto rientro” a casa proprio dal 2009 quale periodo -come visto- nel quale la forza associativa dei Franco assume ulteriore valenza a causa degli arresti di Canzonieri e di Murina, salvo beninteso il rilievo per cui certamente anche dal carcere si può continuare a “rappresentare” e “governare” la zona “di appartenenza” secondo le direttive dei capi del sodalizio.

In definitiva, occorre rilevare la sussistenza della prescritta gravità indiziaria a carico del predetto indagato in ordine al capo A) di imputazione, nella misura in cui costui, nell’assumere da tempo risalente la veste di apicale sodale mafioso, nel risultare subordinato ai soli vertici dell’organismo mafioso di cui in premessa, nell’essere conosciuto e riconosciuto in tale veste anche da sodali appartenenti a cosche diverse, nel costituire uomo di fiducia dei capi a cui è legato da indissolubili vincoli e che gli riconnettono delicati compiti fiduciari e di reggenza in zone nevralgiche del nostro territorio governate da una pluralità di cosche tra le quali vi è comunque “frizione”, coopera alla strategia delittuosa adottata dall’associazione e contribuisce al mantenimento della medesima *societas*, svolgendo un ruolo attivo e primario nella gestione organizzativa della stessa criminale compagine.

## **6) LE ESIGENZE CAUTELARI**

Poche battute in ordine alle esigenze cautelari:

L’odierno indagato è infatti chiamato a rispondere di un reato che, ricompreso nel cono applicativo di cui al disposto previsto dall’art. 275<sup>3</sup> c.p.p., necessita -per espressa disposizione normativa -dell’applicazione della misura di massimo rigore, non essendo emersi elementi concreti e specifici dimostrativi dell’insussistenza delle esigenze cautelari presunte *ex lege*.

Conformemente a quanto appena sopra illustrato, peraltro, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione secondo cui “*in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombando al giudice di merito*

*solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che ictu oculi lascino ritenere superata tale presunzione” (Cass., sentenza n. 10318 del 22.1.2008).*

Fatto salvo quanto appena osservato, permane ad ogni buon conto del tutto integro e persistente il pericolo di reiterazione come sempre è dato riscontrare dinanzi a partecipi e organizzatori di compagini che, come quella di cui al capo A), si connotano per la loro ampiezza ed estensione nonché per la loro solidità strutturale e capacità di intimidazione in tutto il vasto tessuto sociale e territoriale.

Detto questo, pare opportuno già in questa sede osservare che, se è vero dall'esame degli atti acquisiti in precedenza dalla difesa emerge che l'odierno indagato sta eseguendo la pena -in passato inflitta- in via domiciliare per le sue precarie condizioni di salute, è altrettanto vero che i provvedimenti giudiziari allegati appaiono non del tutto recenti e attuali sicchè non è possibile allo stato addivenire ad un giudizio di certezza in ordine al suo attuale stato di salute in ordine alle cui condizioni si riserva di provvedere in via eventuale all'esito dell'interrogatorio di garanzia prontamente disposto.

Va, infine, rilevata la sussistenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela rispetto a possibilità di inquinamento delle prove, consistenti nella concreta possibilità per l'indagato di concordare la versione dei fatti oggetto delle contestazioni inerenti i fatti di criminalità organizzata, che consentono di dilazionare fino all'esito dell'interrogatorio innanzi al G. I. P. l'esercizio del diritto degli indagati di conferire con il proprio difensore [cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 2941 del 21 ottobre 2009 Cc. (dep. 22/01/2010), Rv. 245806, secondo la quale *“il provvedimento con il quale venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire con il proprio difensore può correttamente basarsi anche sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, unitamente all'esigenza di evitare la possibilità di preordinate e comuni tesi difensive di comodo (Fattispecie relativa a complesse indagini su fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso)”*.



Parimenti, appaiono sussistere i presupposti per disporre che l'indagato sia tenuto separato rispetto agli altri coindagati nello stato di detenzione.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. c.p.p.,**

**APPLICA**

**la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:**

**FRANCO Michele** di Francesco e BELVEDERE Palma, nato ad Anoaia (RC), il 07/11/1948, residente in Reggio Calabria, Via Lamonica II Pellaro nr. 39.

Ordina agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura del sopraindicato indagato e di condurre immediatamente il medesimo in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma secondo c.p.p. per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

- Visto l'art. 104 c. p. p., dispone che sia differito il diritto dell' indagato a conferire con il difensore fino all'esito dell'interrogatorio innanzi al GIP, sussistendo obiettive ed eccezionali esigenze di tutela delle prove da attività di inquinamento.

Visto l'art. 96 disp. att. c.p.p. dispone che l'indagato catturato sia tenuto separato rispetto agli altri coindagati nello stato di detenzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ed al PM in SEDE per l'esecuzione della misura cautelare disposta.

Reggio Calabria, 13 aprile 2011

Il G.I.P.

dott. Antonino Laganà

A diverse conclusioni occorre giungere con riguardo alla posizione di Michele Franco in ordine al quale occorre rilevare che sussistono indizi di non tale gravità da

consentire l'applicazione della misura coercitiva richiesta alla luce delle seguenti osservazioni in fatto e in diritto:

Coinvolgendo la predetta posizione anche valutazioni di natura strettamente giuridica e processuale, è opportuno anzitutto evidenziare come dal capo di imputazione provvisorio si contesti al predetto –in concorso con Canzoneri Donatello e il fratello Roberto Franco- di essere i referenti della cosca Tegano nella gestione di tutti gli appalti e le estorsioni nella locale zona di Santa Caterina.

Senonché un tale addebito va anzitutto –e preliminarmente- vagliato con i tre seguenti obiettivi dati processuali:

In primo luogo risulta dagli atti della sentenza Olimpia 1) – emessa in primo grado nel gennaio 99- che proprio l'odierno inquisito è stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione in via definitiva per avere capeggiato (capo F11) l'omonima cosca imperante nella locale zona di Vito –e zone limitrofe tra cui rientra appunto Santa Caterina- spalleggiando –nella guerra di mafia oggetto del procedimento di cui all'indicata sentenza- la cosca Tegano/De Stefano.

L'altra importante considerazione è che lo stesso Franco è stato altresì coinvolto nell'operazione cd. detta Stupor Mundi attinente alla persecuzione di un giro di droga internazionale avente il suo centro propulsore in Platì

L'ultimo –e del pari importante –dato fattuale è che dagli atti della difesa l'indagato risulta detenuto dal 13.02.03 –dovendo eseguire una pena complessiva paria 30 anni di reclusione- e che dal 23.08.09 sta scontando la pena in via domiciliare a causa delle sue precarie condizioni di salute per come attestate anche dalla produzione della difesa dei vari provvedimenti emessi a riguardo dai competenti Tribunali di Sorveglianza.

L'insieme di questi dati indicati inducono anzitutto a ritenere che, se la condanna in “Olimpia” importa certamente l'attestazione di una chiara risalenza mafiosa, occorre in questa sede ravvisare l'esistenza di altri –e temporalmente ultronei rispetto alla sentenza Olimpia 1 del 1999- elementi fattuali e dichiarativi in grado di attestare il

permanere di Franco della sua concreta e operativa qualità di apicale sodale che agisce per conto dei Tegano.

Da questo punto di vista non idonei si rivelano le pregresse dichiarazioni in atti dei collaboratori Fragapane, Iannò e Morabito non già –beninteso- sotto il profilo della loro attendibilità e convergenza –perché anzi tutti e tre concordemente confermano il ruolo di Franco come apicale referente e gestore dei Tegane nel rione di Santa Caterina-, bensì sotto il diverso –e processualmente pregnante profilo- per cui tale specifica e riferita condotta viene attribuita all’indagato prima del 2000 o giù di lì e dunque in uno spazio temporale già compreso nell’alveo del giudicato di cui alla suddetta sentenza Olimpia 1).

Identiche considerazione occorre fare con riguardo ad alcune dichiarazioni specifiche compiute da Fragapane in ordine alla gestione dei rapporti di droga tra Tegano e Franco e Marando Pasquale che attengono certamente all’operazione Stupor Mundi di cui si è detto.

Da questo punto di vista le uniche per vero dichiarazioni in grado di conferire un *quid pluris* alla condotta illecita di Franco in precedenza valutata si riscontrano nelle affermazioni di Lo Giudice Antonino che tuttavia non appaiono del tutto idonee a riguardo per i seguenti motivi indicati:

Prima di affrontare tale centrale problema occorre a rigore rilevare che non possono essere utilizzate in questa sede le dichiarazioni rese in merito da Mesiano Carlo nell’ambito del processo instaurato contro Canzonieri Donatello nella misura in cui non vi è affatto certezza che lo stesso con il termine “Franco” si riferisca al presente indagato.

Si riporta in merito lo spezzone di interesse investigativo:

“Dovremmo cercare di illustrare al Tribunale tutto quello che Lei sa, con riferimento a tale **Canzonieri Donatello**.

TESTE MESIANO -.

Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Se è persona che Lei ha conosciuto, per quale motivo, quali sono

, diciamo le relazioni tra il **Canzonieri** e il quartiere di Santa Caterina di Reggio Calabria, e tutto quello che può essere utile a ricostruirne la figura?

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Lei conosce **Canzonieri Donatello**?

TESTE MESIANO -. Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Come lo ha conosciuto?

TESTE MESIANO -. Tramite **Mario Gennaro**.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Chi è **Mario Gennaro**?

TESTE MESIANO -. Quando aveva... È un ragazzo sempre vicino alla cosca **Tegano**.

Aveva l'autorimessa di moto, di ciclomotori, a Santa Caterina. Il primo ce l'aveva con un certo Daniele Monaco. Poi si è messo da solo. Comunque io l'ho conosciuto in quelle occasioni, nel nuovo autosalone.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. **Mario Gennaro** è persona che Lei ha frequentato?

TESTE MESIANO -. Sì, sì. Sì. Molto spesso.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Quali sono i rapporti tra **Mario Gennaro e Canzonieri Donatello**?

TESTE MESIANO -. Buonissimi, ottimi.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Erano persone che si frequentavano? Che Lei ha frequentato insieme?

TESTE MESIANO -. Sì, sì. Sì. Molto spesso.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E che tipo di rapporti...

TESTE MESIANO -. Io frequentavo spesso **Mario**. **Canzonieri** lo vedevo...

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Prego.

TESTE MESIANO -. Io frequentavo spesso **Mario**, perché lo aiutavo pure facendo assegni di favore. E più volte, spesso lo vedevo a **Canzonieri**, a **Donatello Canzonieri** là, diciamo nel negozio di moto di **Mario**. E più volte veniva a trovarlo a

casa, di **Mario**, e più volte era pure con ..**OMISSIS**.., **Canzonieri**. E so che gli dava una mano, tipo, economicamente pure lui, a **Mario**.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Senta, Lei che attività svolgeva?

TESTE MESIANO -. Io costruttore.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ha mai effettuato lavori nella zona di Santa Caterina?

TESTE MESIANO -. Sì, sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Che tipo di lavori ha svolto?

TESTE MESIANO -. Dovevo restaurare una facciata e dovevo sistemare delle canalette

di acqua piovana.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Questo in che periodo?

TESTE MESIANO -. Circa 5 - 6 mesi prima della mia collaborazione. Non ricordo bene

la data.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Quindi, 5 - 6 mesi prima dell'inizio della sua collaborazione

. Siamo nel 2007?

TESTE MESIANO -. Sì, sì. Si può dire sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Allora, cerchi di descriverci, diciamo, tutti i particolari che

ricorda, in relazione a questo appalto di ristrutturazione.

TESTE MESIANO -. L'appalto era di... non superava i 3 mila euro, come lavoro.

Perché

era piccolo, toppature nella facciata, da sistemare, perché si era diciamo, lesionata con l'acqua. All'epoca parlai col mio socio.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Allora, Lei doveva svolgere questo lavoro per un importo

di circa 3 mila euro?

TESTE MESIANO -. Sì, sì.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Bene. Per effettuare il lavoro di ristrutturazione a Santa Caterina,

avete dovuto parlare con qualcuno?

TESTE MESIANO -. Sì. Guardi io avevo intuito qualcosa. Però pure il mio socio aveva detto

che... “Meglio che non prendiamo lavori là. Ormai l’abbiamo preso fallo tranquillamente”. Perché non voleva avere a che fare con **Donatello Canzonieri**.

**OMISSIS.**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Quindi, Lei parlando col suo socio **OMISSIS.**, sostanzialmente

capì che bisognava parlare con **Canzonieri Donatello**?

TESTE MESIANO -. Sapevo pure perché avevo capito qualcosa. Però dovevamo, diciamo.

.. Pure il mio socio mi ha detto: “Guarda, c’è **Donatello**, non voglio avere niente a che fare con lui. Tu... Lui è là, diciamo, che gestisce tutto.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Che vuol dire?

TESTE MESIANO -. E dissi: “Ci parlo io, non è un problema”.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Mesiano, che vuol dire che gestisce tutto?

TESTE MESIANO -. Lui è capo locale, là, a Santa Caterina. Tutti, chi lavora, chi apre locale,

chi apre un’attività deve rivolgersi a lui.

PRESIDENTE -. È capo?

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Capo locale. Per conto di quale cosca operava **Canzonieri**

**Donatello**, se Lei lo sa?

TESTE MESIANO -.

**Tegano.**

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

**Tegano?**

TESTE MESIANO -.

Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Questo chi glielo disse? Come l'ha appreso?

TESTE MESIANO -.

Me lo fece capire **OMISSIS**. E poi frequentando pure con

**Mario**

**Gennaro** e company, sempre la stessa, diciamo... Mario, facendo parte della cosca

**Tegano**, pure...

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Mesiano, una precisazione. Lei fa parte della

'ndrangheta

per essere stato formalmente battezzato?

TESTE MESIANO -.

Dottore io frequentavo i comuni di Roccaforte del Greco.

Avevo la

cittadinanza onoraria.

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Ma Lei era stato battezzato quale intraneo alla

'ndrangheta o

alla cosca di Roccaforte del Greco?

TESTE MESIANO -.

Sì, facevo parte... con i Maesano.

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Quindi Lei apparteneva al locale di Roccaforte del

Greco?

TESTE MESIANO -.

Maesano Salvatore?

PRESIDENTE -.

Locale Maesano?

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Sì, quello che voglio capire è nel momento in cui si

presenta

Carlo Mesiano, si presenta quale imprenditore?



TESTE MESIANO -. Sì, per qualsiasi... Sì, quale imprenditore e vicino alle famiglie di Roccaforte del Greco.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E questo **Canzonieri Donatello** e suo cognato lo sapevano?

**OMISSIS**

TESTE MESIANO -. No. Mi presento come imprenditore e basta. Poi la persona che dovrei

pagare, o se ho qualche diverbio si informa lui chi sono.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E Lei chi è?

TESTE MESIANO -. Come lui?

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Lei a livello di 'ndrangheta, chi è?

TESTE MESIANO -. **Canzonieri?**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. No, Lei Mesiano, chi è? È un soggetto che fa parte di una

cosca?

TESTE MESIANO -. Diciamo che vicino alla cosca. Non è che vado a sparare o ad ammazzare persone. Però sono conosciuto e vicino a... Se ho problemi do il mio problema.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ora che Lei sia vicino alla cosca Maesano, **Canzonieri** lo

sapeva?

TESTE MESIANO -. Queste cose si fanno fra di noi, diciamo si fanno.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Senta, chi le disse che per svolgere un lavoro a Santa Caterina bisognava parlare con **Canzonieri**?

TESTE MESIANO -. Demetrio Moscato.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E Demetrio Moscato come lo sapeva?

TESTE MESIANO -. Riguardo una questione che hanno avuto loro, tempo indietro per un

locale che vendeva macchine, di fronte a Malavenda.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Quindi Demetrio Moscato aveva avuto già a che fare con

**Canzonieri?**

TESTE MESIANO -. Sì, sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ci può descrivere qual era questo problema che era sorto

tra Moscato e **Canzonieri?**

TESTE MESIANO -. Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Prego.

TESTE MESIANO -. Il figlio era in società con un locale, di fronte alla pasticceria, che

vendevano macchine.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Sì.

TESTE MESIANO -. Erano al 50%. Praticamente non percepiva i guadagni, da quanto

mi ha spiegato lui. Allora, automaticamente gli hanno detto: “Guarda, o mi dai i miei soldi che ho messo o te ne vai tu”, cose varie, diciamo. E a quel punto è su... Per come mi ha raccontato lui sono successi dei diverbi, tipo sono andati sul pesante. Di cui, come mi raccontava Demetrio, il **Canzonieri** è andato a casa sua, a casa di Demetrio Moscato e ha confuso persone. Ha preso il fratello di Demetrio Moscato. Giacomo. Tipo l’ha minacciato, l’ha fatto. E poi automaticamente Giacomo, chiamando il fratello, sono andati a trovarlo direttamente sulla zona di Santa Caterina, come mi spiegò Mimmo, e sono andati anche sul pesante, pure con le armi. Perché **Canzonieri** è andato con le armi a casa di Moscato. E poi hanno sistemato tutto ad Archi, mi ha detto.

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Poi la vicenda è stata risolta?

TESTE MESIANO -. C'è stato prima un po'... diciamo movimentata, pure con le armi

sono arrivati. Sì, si è risolta, perché il Moscato, mi disse che ha sistemato tutto, tramite Archi, il fratello. Perché il Fratello era vicino alla cosca De Stefano, Giacomo.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Il fratello di Moscato, Lei ha detto si chiama?

TESTE MESIANO -. Giacomo Moscato.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Vicino al gruppo De Stefano?

TESTE MESIANO -. Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Senta, Lei ha mai sentito parlare di Tale **Carmelo Murina**?

TESTE MESIANO -. Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Chi è?

TESTE MESIANO -. Ricordo bene c'era pure là, con **Franco**, cognato con **Franco**.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Con **Franco** chi?

TESTE MESIANO -. Eh, non mi ricordo il nome. Comunque c'era pure lui nella discussione.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Nella discussione che aveva riguardato i Moscato?

TESTE MESIANO -. Sì, sì. Sì. L'avevo dichiarato già.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E qual era il ruolo di questo **Franco** e di **Carmelo Murina**?

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ora, per quello che Lei sa, il territorio di Santa Caterina,

da quale famiglia di 'ndrangheta è controllato?

TESTE MESIANO -. Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ha capito la domanda?

TESTE MESIANO -. Santa Caterina è dei **Canzonieri**. E **Canzonieri** fa riferimento **Tegano**, ..**OMISSIS**..

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ho capito. Senta, **Canzonieri** Lei è a conoscenza se svolge attività lavorativa?

TESTE MESIANO -. Che io sappia non l'ho visto mai lavorare. Almeno, fino a quand

io sono stato.

PRESIDENTE -. Solo?

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Che io sappia?

TESTE MESIANO -. Fino a quando io sono stato... Che io sappia no.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. No.

PRESIDENTE -. Cioè non lavora.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Che Lei sappia, **Canzonieri**, visto che lo ha frequentato,

aveva disponibilità economiche?

TESTE MESIANO -. Diciamo sì, perché più volte l'ho visto che aiutava **Mario Gennaro**.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. In che senso lo aiutava?

TESTE MESIANO -. Quando aveva bisogno di qualche prestito. Doveva fare fronte a qualche assegno. Perché più volte io pure ho fatto assegni a **Mario Gennaro** e una volta mi ha detto: "Guarda, fammi un assegno che lo devo dare a **Donatello**". Gli ho detto: "Basta che non lo cambia".

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E di che somme parliamo?

TESTE MESIANO -. Dottore anche superavano i 5 mila euro. Perché **Canzonieri**, ultimamente frequentava... Fino a quando sono stato io frequentava con ..**OMISSIS**...

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Quindi Lei ha avuto la sensazione che **Canzonieri** avesse disponibilità immediata di somme di denaro?

TESTE MESIANO -. Sì, sì,

**OMISSIS**

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ma perché **Mario Gennaro** aveva bisogno di tutti questi soldi?

TESTE MESIANO -. Perché **Mario Gennaro** era accanito del gioco, delle scommesse,

dei casinò. Perciò era sempre in debito con i suoi pagamenti della sua attività.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Senta, **Mario Gennaro** è soggetto che fa parte della cosca **Tegano**?

TESTE MESIANO -. Sì.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Come lo sa?

TESTE MESIANO -. Perché un giorno ci siamo, diciamo abbiamo avuto da dire su certi problemi, diciamo di assegni che avevo aiutato io, assegni di favore. Ed era scomparso. E io mandai un carissimo amico mio, ...**OMISSIS**.. e ho detto io: “Guarda c'è ‘sto problema, così e così. Vai, troviamolo perché è scomparso”. E dice che è andato direttamente ad Archi e ha parlato con uno dei **Tegano** e gli avevano detto che **Mario** da un periodo di tempo si era un po' rammollito, aveva perso un po' la testa per i debiti che aveva e che non avevano notizie neanche loro.

**OMISSIS**

AVV. CALABRESE -. Senta, Lei conosce qualcuno della famiglia **Tegano**, come ‘ndranghetisti, come persone facenti parte di un'associazione mafiosa? Ha mai avuto modo di avere rapporti, diciamo di questo genere, di questo livello con persone della famiglia **Tegano**?

TESTE MESIANO -. Io, **Mario Gennaro**...

PRESIDENTE -. Cosa sta dicendo?

TESTE MESIANO -. E Tega... **Mario Gennaro** e **Canzonieri**, da quello che mi hanno detto. Solo questi due. Altri no.

**OMISSIS**

AVV. CALABRESE -. Con **Mario Gennaro** ne ha mai parlato di **Canzonieri**?

TESTE MESIANO -. Una volta che mi disse che dovevo fargli degli assegni e un o doveva darlo a **Canzonieri** per un prestito che gli aveva fatto.

**OMISSIS**”.

In sostanza l'unico snodo probatorio in cui Mesiano pare alludere a Franco Michele è quando il P.M. gli chiede informazioni in ordine al di lui genero Carmelo Murina quale soggetto che ha ricomposto con altri una sorta di contrapposizione venutasi a creare in Santa Caterina per questione di spartizione dei profitti (P.M. DOTT. LOMBARDO -. Senta, Lei ha mai sentito parlare di Tale **Carmelo Murina**?  
TESTE MESIANO -. Sì.  
P.M. DOTT. LOMBARDO -. Chi è?  
TESTE MESIANO -. Ricordo bene c'era pure là, con **Franco**, cognato con **Franco**.  
P.M. DOTT. LOMBARDO -. Con **Franco** chi?  
TESTE MESIANO -. Eh, non mi ricordo il nome. Comunque c'era pure lui nella discussione.)

Senonché non vi è certezza che tale indicato Franco corrisponda all'odierno indagato per due ordini di motivi:

In primo luogo si parla di tale Franco "cognato" di Murina laddove Michele Franco è genero del primo; in secondo e rilevante luogo la "discussione" insorta viene collocata da Mesiano nel 2007 –al più nel 2008- laddove –come visto- Franco era ristretto in via carceraria all'epoca essendogli stata concessa la detenzione domiciliare solo dall'agosto 2009.

Detto questo, si possono passare ad esaminare le dichiarazioni recenti di Longo Giudice di cui si riportano gli stralci più significativi:

**“Dr. Lombardo:** va bene. Senta di Michele Franco volevo soltanto soltanto una precisazione perché mi pare di capire che ha un ruolo, ha un ruolo importante.

**Lo Giudice Antonino:** sì.

**Dr. Lombardo:** sempre nella zona di Santa Caterina.

**Lo Giudice Antonino:** sì, sì, insieme a Carmelo Murina, Canzonieri è tutto un gruppo diciamo ...

**Dr. Lombardo:** Michele Franco che grado ha?

**Lo Giudice Antonino:** allora Michele Franco fino a che mi ricordo io aveva la “Santa” a che mi ricordo io, poi non so, non so cosa è successo.

**Dr. Lombardo:** se ha avuto ulteriori diciamo avanzamenti.

**Lo Giudice Antonino:** sì.”.

Ferma l'attendibilità di Lo Giudice di cui in premessa, che infatti conferma un dato giudiziario accertato, costui afferma la natura di sodale di Franco –che conosce da pregressi decenni prima- non potendo confermare con certezza lo sviluppo odierno della sua carriera negli anni successivi a quelli coperti dalla sua sentenza di condanna di cui si è detto.

Sulla stessa lunghezza d'onda, il seguente successivo spezzone di interrogatorio:

“Senta, quali sono i rapporti tra **Carmelo Murina** e la famiglia **Franco**?

TESTE LO GIUDICE -. Allora, la famiglia **Franco**... sono legati in quanto il **Murina** ha sposato una figlia di **Michele Franco**.

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Qual è il ruolo di **Michele Franco**?

TESTE LO GIUDICE -. Ma guardi, secondo me Michele Franco in questo momento sta dietro

le quinte e manda avanti a Carmelo Murina.”.

Anche qui, apprezzabile e logica la deduzione del dichiarante –alla luce del rapporto parentale tra Murina e Franco- ma *ex se* inidonea da sola –in assenza di sicure attestazioni a riguardo- a ravvisare l'esistenza di quei gravi indizi di colpevolezza alla base della richiesta di emissione della misura coercitiva.

Ancora e per finire:

“Da quanto tempo le estorsioni... i proventi delle estorsioni vengono divisi equamente tra il gruppo condelliano e quello ex destefaniano, per come Lei ha detto prima?

TESTE LO GIUDICE -. Allora, dopo la pax mafiosa, dopo che c'è stata la pace, hanno fatto

un accordo che hanno messo diciamo in ogni zona una persona responsabile della cosca che faceva parte. E quindi antecedente... cioè prima di questa pace, chi arrivava prima sui lavori, sulle amicizie che... di chi faceva il lavoro, si prendeva i suoi soldi.

P.M. DOTT. LOMBARDO -.

Quindi sostanzialmente Lei dice che anche con

riferimento

a Santa Caterina questo discorso era valido?

TESTE LO GIUDICE -.

Sì, sì, sì. Certo.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. E che quindi per l'ex gruppo **De Stefano - Tegano** questo

ruolo era riconosciuto a **Murina e Canzonieri**?

TESTE LO GIUDICE -. **Murina, Canzonieri, Michele Franco, Roberto Franco...** tutti... tutta la cosca di **Carmelo Murina.**

**OMISSIS**".

Ancora una volta si ritorna al "passato", parlando –in modo del tutto attendibile ma processualmente fuori dal presente campo di applicazione- di fatti antecedenti alla "pace mafiosa" e oggetto di precedenti provvedimenti giurisdizionali.

Ne deriva che, per tutto quanto sopra osservato, la richiesta non può essere accolta in ordine alla posizione di Franco Michele.

Ciò detto, nel passare a trattare i reati di cui ai capi B) e C) di imputazione, si impone qualche preliminare considerazione di ordine metodologico e di richiamo sistematico: In primo luogo, occorre rilevare che, al contrario rispetto a quanto fin qui osservato, le posizioni di Labate Francesco Salvatore, Candido Silvio e Caccamo Giovanni saranno trattate –all'esito della globale esposizione delle precipue risultanze a carico- unitariamente nella misura in cui le condotte di ciascuno sono avvinte unitariamente a livello logico, giuridico e fattuale.

L'altra indispensabile premessa è che in questa sede, in ordine alla specifica e acclarata giudiziariamente esistenza della cosca cd. Labate –appunto dal nome della famiglia mafiosa imperante-, non può che operarsi un integrale richiamo a tutte le corpose sentenze (si pensi alle sentenze "Olimpia", "Larice", e da ultimo "Gebbone") trasfuse in atti nel presente procedimento al fine di attestare l'esistenza e la vigente operatività della medesima compagine illecita.

Da questo punto di vista, qui non si può che fissare e riportare alcuni acquisiti rilievi che valgono nella misura in cui si rivelano funzionali alla prossima comprensione dei fatti elevati ai predetti indagati:



In merito un primo pacifico dato storico-giuridico è l'acclarata esistenza di una compagine mafiosa Labate che prende il nome proprio dai loro apicali sodali che in atto si identificano appunto nei cinque fratelli Labate eredi dell'originario boss defunto.

L'altro fondamentale rilievo è che tale cosca –secondo un risalente e mai smentito dato giuridico assunto in via definitiva nel processo Olimpia- esercita il suo imperante potere sopraffattivo nella zona sud di Reggio ed in particolare nella locale zona Gebbione di cui ha l'incontrastato controllo territoriale.

In questo senso –e il rilievo è tutt'altro che irrilevante nella presente vicenda- dire Gebbione –in gergo mafioso- significa appunto inevitabilmente evocare e alludere ai Labate.

L'ultimo portato giurisprudenziale consiste nell'evidenziare come la predetta compagine, ancorché di risalente costituzione, è tuttora estremamente operativa e attiva nel suddetto territorio reggino secondo quanto accertato nella recente operazione cd. Gebbione.

Ciò detto a titolo meramente introduttivo e ricognitivo, si possono adesso riportare le risultanze poste a carico dei predetti indagati in ordine ai capi B) e C) di imputazione:

**“LA COSCA LABATE.**

#### **§ - Premessa**

In data 28 settembre 2010 veniva data esecuzione ad una o.c.c. emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta di questa D.D.A. (cd.”Operazione Agathos”), nei confronti di una pluralità di esponenti della cosca TEGANO responsabili di un'attività estorsiva perpetrata ai danni della Soc. Coop. New Labor”, associata al “consorzio Kalos”.

Quest'ultima, della quale è titolare ed amministratore DIMO Antonio, è aggiudicataria di un appalto stipulato con TRENITALIA col quale è stato conferito il servizio di pulizia dei vagoni ferroviari per il comparto meridionale.

Nell'ambito dell'attività appaltata, detta società ha affidato la pulizia dei vagoni ferroviari nella città di Reggio Calabria ad una società cooperativa, la “New labor”, i cui amministratori avevano frequenti rapporti con gli appartenenti alla cosca TEGANO, i quali cercavano di condizionare le assunzioni, di determinare i mutamenti di mansioni e funzioni delle maestranze, e – più in generale - il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

A ciò si aggiunga che, come anticipato, le indagini hanno permesso di dimostrare come la cosca TEGANO estorcesse una somma mensile pari €.20.000 che il vertice della società (DIMO Antonio ed il suo responsabile territoriale per la zona di Reggio Calabria, SORIANI Marco), era disposto a pagare pur di riuscire a dare continuità all'attività aziendale, in ossequio alla commessa ricevuta.

Nel rinviare alla lettura dell'o.c.c. citata ai fini di una migliore comprensione della vicenda, va detto che uno dei principali artefici della condotta contestata, MOIO Roberto, nipote dei fratelli Giovanni e Pasquale TEGANO, riconosciuti vertici del sodalizio omonimo, a seguito dell'arresto cominciava a collaborare con la giustizia.

Le dichiarazioni del MOIO si rivelavano particolarmente preziose proprio in relazione all'attività estorsiva perpetrata, di cui svelava tutti i particolari avendovi preso direttamente parte, considerato che in più di una occasione proprio a lui erano stati consegnate le somme estorte al DIMO che il MOIO aveva poi riconsegnato agli altri membri della cosca.

Proprio nell'ambito di tale parte delle sue dichiarazioni emergeva un dato che non era emerso nel corso della pregressa attività investigativa e cioè la partecipazione all'attività estorsiva - da un certo momento in poi - anche degli appartenenti alla cosca LABATE ed in particolare dei vertici della stessa quali i fratelli LABATE Pietro e LABATE Franco.

L'ingresso sulla scena della nuova cosca a dire del MOIO derivava da una sorta di competenza territoriale sul luogo dove l'attività veniva perpetrata: infatti, essendo la 'piattaforma' dove avviene l'attività lavorativa da parte della società incaricata della pulizia dei vagoni collocata in località Calamizzi, essa rientra in una porzione di territorio cittadino storicamente sotto il controllo della cosca LABATE che quindi, ad un certo punto, attraverso i suoi elementi di maggiore spessore, si era 'presentata' ai TEGANO, chiedendo di 'partecipare' ai proventi dell'attività criminale perpetrata nella 'loro zona'.

### **§ - Le dichiarazioni di MOIO Roberto**

Dopo aver compiuto alcuni accenni durante gli interrogatori in data 29.9.10 e 4.10.10, nel corso del successivo interrogatorio reso in data 8 novembre, il MOIO rendeva dettagliate dichiarazioni circa l'intromissione della cosca LABATE nell'attività estorsiva già gestita dai TEGANO.

Si riporta il contenuto delle prodezze rese:

1. **PM:-** Perfetto. Allora, senta sig. Moio, io questa mattina volevo farle delle domande innanzitutto su eventuali circostanze a sua conoscenza concernenti la cosca 'ndranghetistica dei LABATE.
2. **MR:-** Sì.

3. **PM:-** Quindi lei cosa sa dell'esistenza di questa cosca, chi conosce all'interno di questa cosca, se conosce qualcuno e se ha avuto rapporti con qualcuno di loro?
4. **MR:-** Allora, in prima persona io ... da circa 5 o 6 mesi ho conosciuto ... perché lui praticamente ... ho conosciuto PIETRO LABATE. PIETRO LABATE e FRANCO LABATE.
5. **PM:-** Sì. Franco Labate è ...?
6. **MR:-** E' il fratello. Il fratello.
7. **PM:-** E' il fratello.
8. **MR:-** Gli altri li conosco così, non ... non ... un altro lo conoscevo, che aveva un bar lì ...
9. **PM:-** Cinque o sei mesi fa ha detto?
10. **MR:-** Eh ... sì! Su per giù, via. Tre, quattro ... insomma, mi posso sbagliare di qualche mese, insomma.
11. **PM:-** Comunque diciamo ultimamente ...
12. **MR:-** Sì. Ultimamente ho avuto i rapporti ... diretti con loro.
13. **PM:-** Perfetto. Lei prima non li conosceva completamente?
14. **MR:-** Sì ... ci salutavamo. Io conoscevo a FRANCO che ... su per giù, ha la mia età, forse un quarant'anni e io ... io ne ho 46, insomma, circa la mia età.
15. **PM:-** Senta, e vi siete conosciuti e che tipo di rapporto avete avuto? Che tipo di conoscenza è stata, i motivi della stessa?
16. **MR:-** No ... allora, con FRANCO ci siamo conosciuti ... forse nell'88... 89, 90. Loro lavoravano con la carne. Portavano carne, avevano praticamente un ingrosso, fornivano ... fornivano in parecchie zone di Reggio Calabria; fornitori di carne, nelle macellerie.
17. **PM:-** Quindi, il primo che ha conosciuto è stato Franco?
18. **MR:-** Sì, è stato FRANCO, sì. Io li conoscevo per fama, insomma, ma ... di vista. All'epoca erano tempi di mafia, come periodi di guerra, mi sembra che PIETRO aveva, all'epoca, una ... RENAULT 25 blindata, all'epoca, perché lui era alla firma, e ... e niente, e FRANCO girava! Girava in giro con dei furgoni, insomma, lavoravano la carne e io ... mi è stato da PAOLO POLIMENI, alias LUCIFERO. Mi è stato presentato da lui, all'epoca. E poi niente, non abbiamo avuto più ... ci vedevamo in giro insomma, ci ...

Omissis...

19. **PM:-** Senta un po' ... poi ha detto che ... quindi questa diciamo è la sua conoscenza risalente ...
20. **MR:-** Con FRANCO, sì.

21. **PM:-** ... dopo di che mi diceva che ha avuto materialmente a che fare con questi personaggi solo da qualche mese fa, insomma.
22. **MR:-** No, mese no. Più di un mese.
23. **PM:-** No, qualche mese, ha detto più di ...
24. **MR:-** Sì, un tre, quattro o cinque, così.
25. **PM:-** Ecco. Con chi ha avuto direttamente a che fare e puntualizzi ...
26. **MR:-** Ora racconto per bene, quella situazione. Allora, un giorno siamo usciti ... era un lavoro, siamo usciti con un mio collega di lavoro ...
27. **PM:-** (squilla telefono) Mi dica, mi dica.
28. **MR:-** Allora, praticamente ... (squilla telefono)
29. **PM:-** Dica, dica ... vada avanti.
30. **MR:-** Mentre percorrevamo la via ... non mi ricordo se si chiama via SAN GIUSEPPE, comunque sotto il palazzo praticamente, dove è stato ... confiscato, sequestrato ai LABATE, c'era sia FRANCO e sia PIETRO. Che lui ... che io, cioè era da molti anni che non lo vedevo, perché ... era uscito dal carcere, non so quando è uscito ... ha fatto un bel paio di anni di carcere. Allora, mentre scendevamo con la macchina di questo mio amico, tale MIMMO CATALANO - di cui lui non fa parte di nessuna cosca ... specifico ... di CALANNA, lui di CALANNA è - abbiamo visto che c'erano i LABATE fermi, su un muretto, appoggiati su un muretto, FRANCO e Michele, no ... FRANCO E PIETRO, appoggiati sul muretto. Mentre passavamo, io non li volevo salutare, però il mio amico li conosceva, passavo da là, ha alzato la mano ...
31. **PM:-** Perché non li voleva salutare?
32. **MR:-** Come?
33. **PM:-** Perché lei non li voleva salutare?
34. **MR:-** Ma perché è stato sempre un gruppo che mi è stato sempre, personalmente a me antipatico.
35. **PM:-** Perché? C'è un motivo particolare?
36. **MR:-** Come?
37. **PM:-** C'è un motivo particolare per cui le erano antipatici?
38. **MR:-** Ma no, era un ... cioè si è sempre saputo con questi LABATE, insomma, chiedevano soldi anche ... c'era un detto, che dicevamo lì ad ARCHI, con altri delle cosche, della cosca insomma, si diceva sempre che erano tipi che chiedevano soldi anche ... anche ai ciabattai. Per dirvi, per dire, va ... 'na mazzetta, no?
39. **PM:-** Certo. Cioè che non la facevano buona a nessuno, sostanzialmente?

40. **MR:-** Come?
41. **PM:-** Che non la facevano buona a nessuno.
42. **MR:-** No, a nessuno, a nessuno. Chiedevano soldi a tutti, anche se aprivi ... apriva un negozio che vendevano pietre, loro vogliono i soldi ...
43. **PM:-** Uhm! Ho capito. E quindi?
44. **MR:-** Quindi, niente. Il mio amico ... ci siamo fermati. Si è fermato con la macchina. Siamo capitati lì vicino, mi sembrava male non fermarmi a salutarli, perché forse era da poco che era uscito dal carcere, insomma va ...
45. **PM:-** Chi era uscito dal carcere?
46. **MR:-** PIETRO LABATE.
47. **PM:-** Quindi lei non lo vedeva da parecchio?
48. **MR:-** No, io non ... lo vedevo ... sì, lo vedevo in qualche ... su qualche macchina insomma, in giro. Poi lo preciso pure, che abitano ... che abita, forse FRANCO abita lì, là vicino il passaggio a livello, dove c'è la DIA, in via CALAMIZZI, loro hanno lì sia un capannone e sia un campo di calcetto. Insomma, hanno un sacco di attività, non lo sotto a che nome, prestanome e cose ...
49. **PM:-** Quindi ... mi dica un attimo, che lo scrivo ... dove li avete incontrati? Precisamente nel posto fisico?
50. **MR:-** Sì. L'abbiamo incontrati praticamente ... allora, Viale Europa, alla fine del Viale Europa, dove c'è il Magazzino DE STEFANO, c'è una grossa traversa a sinistra, si sale verso sinistra. Loro lì avevano ... non lo so se gli è stato confiscato o sequestrato, loro avevano un palazzo ... mi sembra che è stato confiscato, e loro erano di fronte a questo palazzo, appoggiati su una macchina, su un muro insomma, va.
51. **PM:-** Il negozio De Stefano, quello di abbigliamento ad angolo?
52. **MR:-** Sì, sì. Salendo verso sopra. Una strada nuova che hanno fatto.
53. **PM:-** Andando verso lo Stadio, si gira verso sinistra per andare nella traversa De Stefano? Andando verso lo Stadio, cioè ... tornando praticamente verso ...
54. **MR:-** Andando verso l'Aeroporto, facciamo finta, Viale Calabria ...
55. **PM:-** Vabbè, ok. Viale Calabria ...
56. **MR:-** ... arriviamo da DE STEFANO.
57. **PM:-** Perfetto. Girate a destra o a sinistra?
58. **MR:-** A sinistra. Cioè, la traversa grande, dove c'è LUCCIOLA ...
59. **PM:-** A sinistra. Ho capito. Ho capito perfettamente. Quella strada che sale ... dove c'è Lucciola.

60. **MR:-** Sì. Loro lì avevano un palazzo. Non lo so se è stato sequestrato, non so se ... comunque ci siamo fermati. Quindi, giustamente, sono sceso pure io. Appena sono sceso io, insomma PIETRO ... FRANCO, ho salutato FRANCO e mi ha accennato il mio nome, ha accennato il mio nome. Disse “ma lei, sicuramente ...” gliel’ha accennato forse il fratello, e non mi ha saputo chiamare, perché mi ha chiamato ... “lei è MARCO POLO?” O ... non mi conosce, non sapeva il mio nome, va. No, non sapeva il mio nome. E ho specificato, no? Roberto Moio ... mi sono presentato, il nipote dei ... Ah! Sì, sì. Comunque iniziò ... iniziò un pochettino, ad offendermi. Stiamo parlando sempre dopo della scomparsa di mio – lo voglio specificare questo – dopo della scomparsa ... dopo della scomparsa di mio cugino PAOLO questo, eh?
61. **PM:-** Sì.
62. **MR:-** Perché creda, questi LABATE non si son ... non li avevo mai visti io, insomma. Dice voi ... dice ... mi diceva, siete dei ...
63. **PM:-** Paolo, a chi intende?
64. **MR:-** PAOLO SCHIMIZZI, mio cugino. Attualmente è “lupara bianca”, è scomparso ... insomma, sicuramente ...
65. **PM:-** Però Paolo Schimizzi ... è scomparso parecchio tempo fa.
66. **MR:-** Sì, sì, sì.
67. **PM:-** Eh! Dico, questo episodio lei lo colloca subito dopo ...
68. **MR:-** Loro ... perché prima della scomparsa di mio cugino PAOLO SCHIMIZZI, questi qui ... cioè va, non ... mai si sono ... io me ne sono accorto praticamente, che ora parleremo, no? Dell’atteggiamento che ha avuto PIETRO LABATE nei miei confronti (ppnc), ha avuto un atteggiamento tipo ... cioè tipo che fa lo spaccone ... offensivo.
69. **PM:-** Ho capito. Allora, se capisco bene, lei ... quando fa questo riferimento alla scomparsa di Paolo Schimizzi, non lo fa da un punto di vista temporale, per significare questo mutato atteggiamento ...
70. **MR:-** Me ne sono accorto ... me ne sono accorto giustamente dopo, pensando “guarda tu, guarda! Ora perché ... manca mio cugino PAOLO”. Sicuramente, penso io ... che quando penso le cose sono state sempre realtà sulle cose ... cioè mai ... io ho 46 anni, ma ho un grosso filo sulle cose, sicuramente c’è stato lo zampino di qualcuno, perché ... ora, ora ... arriviamo al dunque. Comunque ha iniziato a dirmi che ... che io sono stato ... che noi siamo stati ... scostumati, sul lato ... sul campo lavorativo ...
71. **PM:-** Subito glielo disse?
72. **MR:-** ... per la NEWLABOR. Poi ha domandato un pochettino di mio zio, di mio zio GIOVANNI ... qualche domanda così, tipo lieve lieve. Poi ha iniziato insomma ad attaccarmi su questi. Dice “lei, voi siete stati che ... scostumati. Voi ... praticamente si riferiva ai posti di lavoro. Ai posti di lavoro, perché nessuno – disse – sono entrati un sacco di persone, lì sotto, a lavoro, alla NEWLABOR ... sapeva che io, praticamente il fratello sicuramente gli aveva accennato che io ero insomma il responsabile. Dice ... così e così ... io pensavo ... pensavo che ... quell’attacco era perché non avevo ... non avevo favorito

qualche suo affiliato, che ci sono là, di affiliati che lavorano alla ' NEWLABOR, che è da molti anni che lavorano lì, ora. Son un tre o quattro, poi le dirò i nomi pure, no? Niente, ho avuto questo attacco, insomma ... che non mi è piaciuto perché, in presenza di quella persona, estraneo ... cioè estraneo pure ai fatti, all'epoca non l'ho vista come una cosa ... cioè una persona seria, delle persone serie. Mi ha attaccato su questo ... comunque, dice, io ... dice io ... ci dobbiamo incontrare ... comunque, a venire ad un incontro. Dice "io con chi devo parlare" mi disse, con chi devo parlare io? Chi c'è dei TEGANO, che devo parlare? Io giustamente ... eh, ho fatto il nome, gli ho detto "no, ci sono i miei cugini". Disse "che li voglio incontrare io. Chi sono i vostri cugini?" Io ho risposto ... attualmente c'è MICHELE ... attualmente c'è MICHELE ... MICHELE CRUDO e POLIMENI CARMINE. Dice va bene, dice ... comunque vi mando ambasciata io, dice ce ci dobbiamo incontrare per ... che dobbiamo chiarire. Perché se c'è un pezzo di pane ... se c'è un pezzo di pane, ce lo dobbiamo mangiare tutti.

73. **PM:-** (annuisce)
74. **MR:-** Niente. Io andai ... io andai ...
75. **PM:-** Quindi ... un attimo solo ... un attimo solo.
76. **MR:-** Ma vede io ... Mi ha detto pure che mi ha ... questo aveva offeso pure tantissimo, io ... io all'attimo, non ero armato perché se ero armato non lo so come veniva ...
77. **PM:-** Quindi, ed io gli indicai, quindi ... Crudo Michele ... Crudo Michele e? Che c'è?
78. **MR:-** No, voglio dire ... mi posso esprimere come voglio, no? Su delle cose, no?
79. **PM:-** Certo. Ci manca altro.
80. **MR:-** Comunque, m'ha offeso, dicendomi tipo ... che a voi vi hanno messo per pupo!
81. **PM:-** Per pupo?
82. **MR:-** Sì. Cioè perché giustamente alla NEWLABOR, poi io ... all'epoca, dovevo dare conto ai miei cugini, insomma. A MICHELE e ... essendo che l'aveva messi mio zio GIOVANNI TEGANO, sia a MICHELE e sia a CARMINE. Dovevo, ogni cosa, ogni movimento, dovevo dare conto a loro, no? E mi urtò con quella parola!
83. **PM:-** Scusi ... i nomi che ... lei indico a Labate, con cui avrebbe dovuto parlare erano Michele Crudo ...?
84. **MR:-** MICHELE e CARMINE ...
85. **PM:-** E Carmine Siciliano. (digita) Ed inoltre mi offese ... sto cercando di scrivere ... nel frattempo che lei parla ...
86. **MR:-** Sì, sì, sì.
87. **PM:-** Mi offese, dicendomi ... Glielo disse espressamente? O glielo fece capire?
88. **MR:-** Che cosa?
89. **PM:-** Che lei era ...

90. **MR:-** No, me l'ha detto ... me l'ha detto in faccia. Una parola molto pesante, va.
91. **PM:-** Espressamente (digita) che io ero solo un "pupo" messo lì, mentre ... a gestire la situazione erano i miei parenti. Ok, andiamo avanti. Quindi lei dice ... innanzitutto ...
92. **MR:-** Ah! Io voglio specificare un'altra cosa. Questo ... qui parliamo sempre prima dell'arresto, eh? Prima dell'arresto di ... di CARMINE, eh? Di CARMINE, CARMINE SICILIANO, prima che ... all'epoca ...
93. **PM:-** Era latitante.
94. **MR:-** Mio zio GIOVANNI era latitante, sì, non erano stati arrestati, voglio specificare questo. No, non mi voglio confondere per il fatto dei mesi, perché siccome ho detto io tre o quattro mesi, invece mio zio è da otto mesi ... quindi ...
95. **PM:-** Quindi, prima ...
96. **MR:-** ... voglio ... io ... voglio rettificare un pochettino.
97. **PM:-** No, no. E' giusto. Giustissimo.
98. **MR:-** Parliamo prima dell'arresto di mio zio TEGANO.
99. **PM:-** ... di mio zio Tegano (digita) ...
100. **MR:-** Quindi sono passati un sette, otto mesi, mi sembra. Se non erro, eh?
101. **PM:-** Perfetto.
102. **MR:-** Così specifichiamo correttam... prima avevo detto tre o quattro mesi.
103. **PM:-** Benissimo. Così cerchiamo di inquadrarlo.
104. **MR:-** Mi scusi, ma la mia memoria, purtroppo ... riguardo alle date! Riguardo altre cose mi ricordo tutto, eh? Piano piano mi ricordo.
105. **PM:-** Perfetto. Allora? Andiamo avanti.
106. **MR:-** Allora, lui mi ha detto quella parola, che io mi ... ne rimanei molto male, io. Non potendo reagire all'attimo, ho cambiato ... comunque mi disse, "al più presto mi voglio incontrare con loro". Io non andai a trovare a MICHELE, onestamente ... cioè su questa cosa, però lo aspettai lì al bar, perché sapevo bene o male, a Santa Caterina, che lui passava ... perché io, le ripeto, ho frequentato tre o quattro anni a Santa Caterina. Ero sempre lì a Santa Caterina. Più di una volta, quando passava e non mi trovava, parlava con PEPPE 'U NAPOLETANO, con un giovanotto sempre affiliato lì, alla cosca MURINA ...
107. **PM:-** Sì, sì ... però non divaghiamo, cerchiamo di rimanere su ... stiamo parlando di questo ...
108. **MR:-** Sì, sì. Comunque ci incontrammo. Ci incontrammo con MI... gli dissi vedi che urgentemente si vuole incontrare ...
109. **PM:-** Quindi lei con chi si incontrò? Ci incontrammo chi? Lei e ...?



110. **MR:-** E MICHELE CRUDO ... e c'era anche CARMINE. Gli dissi "vedete che PIETRO LABATE si vuole incontrare con voi, riguarda ... lì sotto al lavoro".
111. **PM:-** Sì. Dite.
112. **MR:-** L'appuntamento lo prese CANDIDO, un suo affiliato ... CANDIDO SILVIO, che lavora sempre alla NEWLABOR. Lui mi teneva i contatti con lui, con i LABATE.
113. **PM:-** Quindi si decide di prendere un appuntamento, coi Labate.
114. **MR:-** Sì.
115. **PM:-** Per il tramite di chi?
116. **MR:-** Tramite CANDIDO SILVIO, che lavora anche lui con me alla NEWLABOR. Un suo affiliato.
117. **PM:-** Un suo affiliato ... dei Labate?
118. **MR:-** Dei LABATE, sì. Un affiliato dei LABATE.
119. **PM:-** (digita) Che lavorava con me alla NEWLABOR e che è un affiliato della cosca Labate. Sì, andiamo avanti.
120. **MR:-** Mi ricordo ... allora, l'incontro, il primo incontro è stato dopo il passaggio a livello, dove loro hanno un capannone che stanno ristrutturando ... che c'è ... non so ... comunque, che è di loro proprietà.
121. **PM:-** Piano, piano. Allora ... il primo incontro avvenne nei pressi ...
122. **MR:-** CALAMIZZI.
123. **PM:-** ... di un capannone (digita)?
124. **MR:-** Sì. Un capannone.
125. **PM:-** Sito ... in località?
126. **MR:-** CALAMIZZI. Di fronte al passaggio a livello, a sinistra.
127. **PM:-** Calamizzi (digita), di fronte al passaggio ...
128. **MR:-** Quasi di fronte, eh? Sulla sinistra è.
129. **PM:-** Senta, mi dica un attimo. Questo capannone è intestato a loro?
130. **MR:-** Non lo so questo ... non lo so. E' suo però. Sì, noi abbiamo avuti parecchi incontri lì dentro.
131. **PM:-** Che mi risulta essere (digita) loro. Mi dica un attimo qualche altra cosa su questo capannone. E' un capannone che stanno costruendo? Sa che cosa c'era prima?
132. **MR:-** Sì. E' loro, penso io ... è da vent'anni che lavoro qui, è quasi vent'anni che ho lavorato lì sotto ... dieci anni ho lavorato lì, in via CALAMIZZI.

133. **PM:-** Eh! E che cosa ci sta in questo capannone?
134. **MR:-** Lì praticamente prima c'era ... prima era una officina, una officina autocarrozeria ... facevano carro soccorso. Parecchie volte noi andavamo a chiedere, non lo so, i cavi delle ... per le batterie, qualche mezzo che non ci funzionava, qualche bullone ... insomma, così. E poi non lo so come è andata a finire. Praticamente ora, oggi come oggi ce l'hanno loro. Ora, ultimamente stavano facendo una copertura, stavano facendo forse ... no forse, tutti i giorni mi salutavano quando scendevo, allora. Lo stanno ... lo stanno ristrutturando. Siccome prima aveva la copertura in eternit ... amianto ... ora stanno facendo la copertura nuova.
135. **PM:-** Sì (digita)... che ora stanno ristrutturando.
136. **MR:-** Che di là poi ha un Campo di Calchetto, pure eh? C'è un Campo di Calchetto che è di sua proprietà. Non so di chi è il nome ... non so a chi è intestato, eh? Però so che è di FRANCO LABATE. Conosco un sacco di gente, anche ferrovieri, che vanno là a giocare. Lo sanno tutti, insomma, va. Specifico ... il Capannone praticamente è dopo il passaggio a livello, il più grande che c'è, sulla sinistra. Sempre sulla sinistra, più avanti c'è il Campo di Calchetto e più avanti deve avere la villa FRANCO LABATE. Non so se ce l'ha MICHELE, perché forse MICHELE avrà un due case, non lo so.
137. **PM:-** Allora, sia il Capannone che il Campo mi risultano essere riconducibili ai Labate. Ma Labate chi?
138. **MR:-** Loro ... il Capannone me l'hanno detto loro che è suo, eh?! Lo specifico. Sia FRANCO e sia MICHELE ... No, sia FRANCO e sia PIETRO. Il suo ... me l'hanno detto anche i miei cugini.
139. **PM:-** Il suo ... di Franco, di Pietro, di entrambi?
140. **MR:-** Della famiglia, insomma. Della famiglia LABATE.
141. **PM:-** (digita) Non so se a chi sia intestato. Quindi ha detto che prima c'era ... quanto tempo fa c'era questa carrozzeria?
142. **MR:-** E lì ... un parecchi anni è stata chiusa. Forse per il fatto dell'amianto.
143. **PM:-** Quindi molti anni fa c'era la carrozzeria?
144. **MR:-** Sì. Un ... quattro, cinque anni fa, mi sembra, poi ... non ricordo bene. Il Capannone è sempre uguale, eh? Lo stanno ristrutturando. Stanno facendo il tetto nuovo ... BONAFEDE lo sta facendo il tetto, perché tutti i giorni mi salutavano, quei ragazzi che lavoravano lì sopra ...
145. **PM:-** Ed hanno sostituito (digita) il tetto di eternit?
146. **MR:-** Sì. Dove c'è l'amianto.
147. **PM:-** L'impresa che sta lavorando?
148. **MR:-** L'impresa che sta lavorando lì sopra, attualmente, prima del mio arresto, già quasi era completato. BONAFEDE lo stava facendo, di ARCHI. NESTORE, secondo me, BONAFEDE, perché il padre è morto.

149. **PM:-** La ditta Bonafede di Archi (digita). Va bene, tutto questo per dire che lì avviene il vostro primo incontro.
150. **MR:-** Il nostro primo incontro, sì. Era un incontro ... è stato alle cin... sempre alle 5 era. Praticamente un pochettino si preoccupava ... si preoccupava ... MICHELE si preoccupava. Questo che vuole qui ... io me ne ero accorto subito. Gli dissi io ... ragazzi, preparate che questi qui sicuramente ... disse, come? Loro hanno qui e lì, dice, e allora vuol dire che CARMINE ... c'era un patto ... Allora, loro praticamente sapevano ... vabbè, iniziamo con l'appuntamento ...
151. **PM:-** Dimmi.
152. **MR:-** Antic... Posso antic...? Ora, anticipo. Prima dell'incontro MICHELE CRUDO mi diceva il fatto della carne. Ed io gli accennavo pure io, perché per tanti hanno loro hanno venduto carne in tutti ... ad ARCHI, portavano la carne, via MALAVENDA, insomma ... non sono stati mai disturbati, ed io gli ho detto sicuramente ci deve essere lo zampino di qualcuno. Da quant'è che ... dalla scomparsa di PAOLO, insomma del cugino PAOLO, nostro cugino si stanno compran... hanno avuto ... mah, sono rimasti pure loro. Uno dice, dopo vent'anni insomma, perché gli veniva ... che i TEGANO prendono la tangente riguardo a ferrovie, io mi ricordo appena è ... vent'anni fa e già loro prendevano i soldi, con le vecchie aziende che lavoravano.
153. **PM:-** Sì, ma stiamo parlando dei Tegano, d'accordo?
154. **MR:-** Sì.
155. **PM:-** Cerchiamo di andare con ordine ...
156. **MR:-** Sì.
157. **PM:-** Allora, voi state là, d'accordo? Mi sembra di capire che state aspettando quest'incontro con questi benedetti Labate, e discutete su quale poteva essere il motivo dell'incontro.
158. **MR:-** Sì.
159. **PM:-** Cosa pensava Michele Crudo?
160. **MR:-** Questo ha pensato subito: ma questi che vogliono?
161. **PM:-** Cioè?
162. **MR:-** Dice "ma questi che vogliono", dice "vuol dire se loro ci chiedono soldi della NEWLABOR, della ditta" ... noi parlavamo sempre della ditta. Perché ogni ... ogni ... infatti la NEWLABOR è da due anni che ci dava ... esercitava lì il suo ... la sua entrata, va. Ci sono state sempre le vecchie ditte di Bari, Napoli, insomma ... dice, io gli ho detto, sicuramente lui vuole capire ... ho capito io, dal vecchio incontro, e gli avevo accennato che ... loro parlano di soldi e di posti di lavoro, che ... e ora sicuramente ... e allora vuol dire che noi ci batteremo per il fatto della carne. Comunque ci incontrammo ...
163. **PM:-** E batteremo di quel fatto della carne, in che senso?

164. **MR:-** Della ... a Reggio Calabria, carne ... nella zona di Reggio, dove comandiamo noi, loro carne non ne venderanno più!
165. **PM:-** Ah! Ecco qua, ora è chiaro. Quindi sostanzialmente vi immaginate quali potessero essere i loro ...
166. **MR:-** Mi immaginai io subito, al primo incontro che ebbi con loro, io.
167. **PM:-** A questa possibilità Crudo Michele le disse, va bene, se battono sulle richieste di soldi sulla NEWLABOR significa che a questo punto noi ...
168. **MR:-** Loro carne a Reggio non ne vendono più! Nella nostra zona non ne porteranno più!
169. **PM:-** Quindi, tornando all'incontro tra lei, Crudo, Polimeni ed i Labate, prima che (digita)lo stesso avvenisse, si discuteva su quale potesse essere la motivazione. Noi pensavamo che i Labate potevano rivendicare parte dei soldi pagati a titolo estorsivo al nostro gruppo dalla NEWLABOR. Al che il Crudo disse che se queste fossero state le loro richieste, da quel momento i Labate non avrebbero più consegnato, o meglio, venduto carne nelle zone ...
170. **MR:-** Nostre.
171. **PM:-** ... di appartenenza (digita) del nostro gruppo. Va bene, andiamo avanti. Quindi questa era la fase in cui voi vi chiedevate ancora cosa stesse succedendo ...
172. **MR:-** No, io l'avevo capito, da quell'incontro.
173. **PM:-** Va bene, ho capito. Stavate discutendo e non li avevate incontrati.
174. **MR:-** Sì. Comunque ci incontrammo ... ci incontrammo un pomeriggio, che erano le 5, scendendo ... scendendo dov'è il passaggio a livello, infatti MICHELE si preoccupava un pochettino per il fatto della via, che lì, passa sempre lì di prima mattina, che c'è la DIA, si preoccupava, disse "ma giusto qui l'appuntamento, qui" e io gli dissi "eh ... come voi fare?". Comunque ci incontriamo lì, parcheggiamo la macchina, ci aspettava PINO CANDIDO ... e PIETRO e FRANCO, proprio di fronte al passaggio a livello c'è una stradina che porta al mare, subito sulla sinistra c'era una porta e si entrava nel capannone. (rumori interni, interruzione per 0:17.748).
175. **PM:-** Allora, stava dicendo? Quindi verso le 5 ...?
176. **MR:-** Sì, avevo l'appuntamento ... la data non la ricordo perfettamente, comunque ... ci recammo a quest'appuntamento. Dopo del passaggio a livello, di fronte c'è una strada che scende al mare, subito sulla sinistra passammo ... continua che c'è un po' di spiaggia, sulla sinistra c'era sia PIETRO e sia FRANCO, i due fratelli PIETRO LABATE e FRANCO LABATE, che attendevano il nostro arrivo.
177. **PM:-** Quindi sulla spiaggia?
178. **MR:-** No, dentro il capannone siamo entrati. C'era una porta e siamo entrati lì dentro, nel suo capannone vè.
179. **PM:-** Perfetto. All'interno del capannone di cui ho parlato (digita) ... sì?

180. **MR:-** E niente, si iniziò ... i discorsi, si iniziarono i discorsi praticamente ... il discorso, hanno iniziato ... hanno continuato il discorso che avevano accennato a me, quel giorno che li avevo incontrati insieme a quel mio amico, tale CATALANO. Iniziava con loro il discorso, che ... “che da anni non hanno avuto ... non vi siete permessi mai di venire a toglierci il cappello a noi altri, che siamo qui. Questa è la nostra zona, qui abbiamo ...”, insomma ... lamentandosi di tutto questo. Dice “se qui c’è un pezzo di pane ce lo dobbiamo mangiare tutti, qui e lì”. Io e mio cugino, all’attimo io ... essendo un pochettino più esperto, sia anche di anni, perché loro ... nei periodi, insomma, sono ... sia MICHELE e sia POLIMENI CARMINE hanno insomma un’età ... che posso avere l’esperienza io a conoscere le persone, no? Quel giorno non gli hanno ... non hanno iniziato ... cioè loro non gli hanno specificato il motivo, per quale motivo ... cioè dopo vent’anni, trent’anni che c’è, come mai questa svolta? Questa svolta che ... che poi vendete queste cose ... Non gliel’hanno detto! Però gli hanno detto il discorso della carne, gliel’hanno detto. Gliene parlava CARMINE, ha iniziato prima ... comunque io presentavo ...
181. **PM:-** Posso chiedere una cosa? Tra i due, Pietro e Franco ... parlava solo uno, parlavano entrambi?
182. **MR:-** No, no. PIETRO. Attualmente, in questo incontro, PIETRO soltanto. Anche FRANCO accennava qualcosa. Comunque cominciano ad accennare il fatto della carne ... non gli hanno ... non gli hanno accennato come mai ... comunque, il fatto della carne ... disse “No, no, veramente ... con la carne noi non stiamo ... noi, nelle nostre zone, noi la carne non ne stiamo portando più. Noi non stiamo più lavorando con la carne”. Forse non lo so ... dei sequestri che hanno avuto, dei beni confiscati che hanno avuto, insomma si ... dice no, noi vogliamo, dice vogliamo, se c’è un tozzo di pane qui nella mia zona ...
183. **PM:-** Noi vogliamo mangiare.
184. **MR:-** ... anzi veramente, veramente ... veramente, ora che ricordo bene ... non si parlò che c’era veramente il pezzo di pane. Si parlò che quella era la sua zona e se la dovevano vedere loro, su tutto. Sia a livello di assunzioni, sia a livello di soldi ... a livello di tutto, vè. Comunque è stato un incontro un pochettino “strettino”, perché i miei cugini presero tempo per parlarne con mio zio GIOVANNI. Dice, vabbè, comunque noi ne parliamo con mio zio, ci incontreremo con mio suocero, praticamente con GIOVANNI TEGANO, specifico, se lei ha scritto forse ... diverse volte. Ne parleremo, noi ... tutti e due, ne parleremo con mio suocero e poi vi manderemo l’ambasciata.
185. **PM:-** Quindi sostanzialmente fu un incontro interlocutorio. Cioè voi raccoglieste la lamentela di questi signori ...
186. **MR:-** Sì.
187. **PM:-** Crudo, se ho capito bene, cercò di rinfacciare il fatto che loro vendevano la carne ...
188. **MR:-** Il fatto della carne, sì.
189. **PM:-** ... al che questi si tirarono indietro ...
190. **MR:-** No, il fatto della carne mi sembra che CARMINE ... CARMINE ha iniziato il discorso della carne. Non è stato MICHELE, CARMINE ... CARMINE iniziò a dirgli il fatto della carne. Dice “ma voi lavorate con la carne, nessuno vi ha rotto mai le scatole,

insomma avete sempre fatto quello che avete voluto, poi ...”, cioè erano accordi vecchi con le Ferrovie, che noi avevamo con voi.

191. **PM:-** Quindi, quando però Polimeni rinfaccia questa cosa loro negano di starsi occupando più di questa ...
192. **MR:-** Sì, loro dicono “noi non ci ... attualmente non ci stiamo occupando più.” Non stiamo venendo nelle vostre zone a vendere carne, vò ... questo ci ha fatto capire. Quindi, questa è nostra zona e tutto che c’è, il lavoro, deve passare a mano nostra, sia a livello di assunzioni, sia a livello di soldi e sia a livello di tutto. Questo è stato ... l’incontro questo ... a questo era.
193. **PM:-** Pretendendo di essere loro (digita) a dover essere loro a dover gestire i guadagni della ... Newlabor. Cioè loro pretendevano di soppiantarvi completamente?
194. **MR:-** Sì, sì. Completamente, sì.
195. **PM:-** (digita) Sia in termini di assunzioni che in termini di tangenti. Avete detto che l’incontro fu interrotto perché i miei cognati si riservarono di parlarne con mio zio Tegano ...
196. **MR:-** GIOVANNI.
197. **PM:-** ... Giovanni. Bene. Ci fu quest’incontro con Tegano Giovanni per parlarne?
198. **MR:-** Sì, ci fu. Ci fu perché dopo ... allora, passarono un paio di giorni, passarono ... mi arrivò a quest’alti (pnc) e allora io fui chiamato parecchie volte da PIETRO, mi incontravo direttamente da PIETRO, due o tre volte mi ... sempre con frasi offensive. Anzi, una volta mi ha detto ... dicendomi pure “ma vostro ... “ cioè io mi incontravo con MICHELE, dicendo ... perché CANDIDO, PINO CANDIDO ... mi diceva ... la risposta, loro volevano la risposta ... di quell’imbasciata che io avevo mandato a mio zio Giovanni. E allora vediamo, arrivando alla prossima settimana, mi rimandava ... MICHELE CRUDO e sia ... gli devi dire che in settimana, appena ci possiamo incontrare con mio suocero, di venire e ne parliamo.
199. **PM:-** Ne parliamo.
200. **MR:-** E un giorno, mentre scendevo che lì ... verso la via ... io ho incontrato PIETRO, anzi l’ho incontrato due volte: una volta vicino la via, e mi ha detto di andare dietro di lui, con la macchina e ci siamo andati in un posto ... alla CAPANNINA, dove chiamano LA CAPANNINA ...
201. **PM:-** Un paio di giorni o dopo qualche tempo?
202. **MR:-** Dopo qualche settimana ... così, ci incontrammo.
203. **PM:-** Quindi dopo qualche settimana incontrai nuovamente Pietro Labate.
204. **MR:-** Sì, perché giustamente ero ... lavoravo lì vicino, dove abitano loro, nella sua zona. Mi fece ... mi ha detto di vederci non lì sotto nella via, più avanti, lì alla capannina, sempre in zona. Sempre in zona sua. E iniziò ... iniziò di nuovo a parlare in modo molto ... molto fastidioso, dicendomi pure ... mio cugino MICHELE di dov’è; gli ho detto che è di ROSARNO, è nativo lui di ROSARNO perché suo padre è di ROSARNO, FRANCO

CRUDO è di ROSARNO, i suoi parenti. Anzi mi ha detto pure una battuta così, insomma ... ha detto "Perchè non se ne torna a ROSARNO?" Da lì ho capito che c'era qualcuno che dopo la scomparsa di mio cugino PAOLO, e chi ... glielo racconto, gli aveva detto ... sicuramente gli aveva detto a PIETRO, ai LABATE, come potete fare insomma, di togliervi ... cioè di tagliare i viveri, a livello economico insomma, sulla NEWLABOR.

205. **PM:-** Perfetto, cioè mi sembra di aver capito che lei dice, riconnette quest'atteggiamento dei Labate, no? Giustifica, interpreta quest'atteggiamento dei Labate come dovuto alla debolezza del vostro gruppo successiva alla morte di Paolo ...
206. **MR:-** Alla scomparsa di PAOLO! Qualcuno sicuramente gli ha potuto dire insomma vè, sono ragazzacci, non lo so, qualcosa del genere insomma ... noi sapendo poi cosa noi avevamo parlato, sempre dopo. Comunque ... allora iniziò con questi discorsi. "A voi vi voglio rispettare" iniziò a dirmi, tipo che mi lascia lì come ... come responsabile, "sennò pure voi vi facevo licenziare ... vi facevamo licenziare". Insomma ... ritorniamo al discorso che ho detto io, il fatto che poi ... comunque, comunque gli dissi "vi ringrazio, comunque di questo poi ne parlate pure con i miei cugini, quando ... al momento opportuno". Comunque ci incontrammo altre due volte, sempre con PIETRO ...
207. **PM:-** Furono incontri sempre casuali oppure ...?
208. **MR:-** No, certe volte mi aspettava lì. Lì mi aspettava, sapeva l'orario, bene o male. Come qualche volta è capitato con CARMINE ...
209. **PM:-** Sì, dico, non è che avevate preso un appuntamento. Capitava che magari lui sapeva che lei doveva arrivare e l'aspettava, dico ...
210. **MR:-** No ... appuntamento ... sì, appuntamento qualche volta ... due volte ... io mi sono incontrato parecchie volte con PIETRO. Sì ... cioè ... allora, prima dell'arresto ... prima del mio arresto, già aveva un ... cinque o sei volte mi sono ... sette volte mi sono inco... un sacco di volte insomma vè, parecchie volte, anche dieci volte mi sono incontrato con lui. Allora, mi disse queste cose qui.
211. **PM:-** E scusi, tutte le volte che vi eravate incontrati, il problema non era mai stato risolto?
212. **MR:-** No ... non è stato ... sì, sì! Va bene ... racconto le cose una alla volta, no? Sto raccontando gli incontri tutti ad una volta, no? Vuole che arriviamo alla fine?
213. **PM:-** No, assolutamente. Andiamo avanti.
214. **MR:-** Comunque, sempre con queste frasi offensive.
215. **PM:-** Ho capito.
216. **MR:-** Mi incontrai di nuovo con i miei cugini, con CARMINE e parlai di nuovo. Il fatto di che lui mi aveva detto che se è di ROSARNO, di tornarsene a ROSARNO, non gliel'ho voluto dire a mio cugino. Ho detto io che sicuramente qui succede un casino, qua vivo di lavoro ... sono a casa sua lì, perché lì la zona è sua, no? Io lavoro qui, mio cugino abit... cioè loro non facevano niente, insomma vè. Io dovevo venire qua a lavoro? Cioè mi devo riguardare di certe cose? Ho cercato di mantenere la calma insomma vè, anche se dentro di me, giustamente, mi faceva male insomma ... Sia le sue parole e sia il modo in cui me le ha dette a me, ad una persona di 46 anni, vè. Mi sono offeso va, iniziavo più ad avere ... più

odio nei suoi confronti. Comunque ci incontrammo di nuovo. Presi un appuntamento dopo ... anzi, un giorno io sono arrivato a lavoro, questo ... dopo dell'incontro avuto con PIETRO, che mi ha detto che a me non mi caccia perché ... siete un padre di famiglia, e qui e lì ... tutte queste cose, tipo queste piccole minacce. Io non sapevo ancora ... non avevo capito io, mah! Dissi io, questo è pazzo, sicuramente è pazzo. Comunque un giorno, mentre salivo sopra in ufficio, arriva FRANCO LABATE, con una cinquecento, non so ... una 500 bianca, perlata, la nuova 500 comunque, arriva lui e mi chiamano. Vedi che c'è sotto FRANCO, lo conoscevano tutti lì, anche i ferrovieri, vedi che c'è sotto FRANCO LABATE che vuole te. Sono sceso, mi sono avvicinato, dice sono passato per salutare, mi ha dato la mano, insomma, mi disse ... sentite, sentite una cosa, vedete che da domani in poi, da oggi in poi, sia CANDIDO e sia ... GIOGIO', praticamente (disturbo; ppnc) si chiama GIOVANNI (disturbo; ppnc), uno dei suoi affiliati ... GIOGIO', un attimo, ce l'ho segnato qui, ho scritto anche i nomi ... il cognome ora non lo ricordo bene, un attimo solo che ... mi scusi ma ... ma avevano un sacco di operai lì, quindi ...

217. **PM:-** Sì, sì, tranquillo. Diamo atto che sta consultando degli appunti che ha preso in questi giorni.
218. **MR:-** E' GIOGIO' CACCAMO. CACCAMO GIOVANNI.
219. **PM:-** Quell'altro come si chiamava?
220. **MR:-** E PINO è ... CANDIDO ...
221. **PM:-** Ok. Sì, sì, sì.
222. **MR:-** Veramente ... è PINO CANDIDO. PINO CANDIDO.
223. **PM:-** Quindi questi due che dovevano fare?
224. **MR:-** Allora, mi ha detto ... mi diceva, mi ha detto "che da oggi in poi, tutti e due li dovete fare Capo Piazzale e loro non devono lavorare. Loro devono venire giacca e cravatta, come da una vita siete venuto voi". Cioè me l'ha detto in un modo ... particolare, vè. Disse e poi, dice, dopo tanti anni, perché li avete messi ... mi ha detto una battuta, tipo a fare i lavori più umili, che da ...
225. **PM:-** Sì, ho capito.
226. **MR:-** Ha detto "da oggi in poi tutti e due non devono fare niente! Da oggi in poi."; dissi io "dov'è il problema? Non c'è problema." Gli ho detto subito io.
227. **PM:-** E quale funzione avrebbero dovuto fare?
228. **MR:-** Cioè, da operai a passare ... a non fare niente, va! Tipo a .... Responsabili! PINO CANDIDO doveva essere il mio aff... , che poi ci arriveremo, no? il mio fiancheggiatore, sul lavoro, no? E non fare niente! Cioè occuparsi soltanto su lati tecnici, vè, tipo spostare gli operai, sentirsi con i ferrovieri, che lavori bisognava fare, ecco, tutto questo.
229. **PM:-** Ho capito, sì.
230. **MR:-** In modo molto, molto arrogante. In modo molto arrogante e a me mi dava sempre più fastidio!



231. **PM:-** E fu la prima volta che le chiesero, le dissero qualcosa di specifico sostanzialmente. Cioè le volte precedenti, mi sembra di avere capito, PIETRO LABATE si era ... sempre rivolto in maniera scostumata, sempre in maniera antipatica ...
232. **MR:-** Sì, sì, sì.
233. **PM:-** ... ma non vi era stata nessuna richiesta specifica. Continuava a chiedere se voi avevate preso informazioni con i vostri parenti?
234. **MR:-** Non ho capito la domanda.
235. **PM:-** Lei ha detto che più volte si è incontrato con Pietro Labate ...
236. **MR:-** Praticamente, sicuramente i miei cugini avevano in quel periodo, avevano problemi d'incontrarsi con mio zio GIOVANNI. Forse si doveva spostare ...
237. **PM:-** Ho capito. Mi faccia finire ... se ho capito bene, lei ha detto io a Pietro Labate l'ho incontrato più volte, d'accordo?
238. **MR:-** Sì.
239. **PM:-** Mi aspettava, mi vedeva, d'accordo? E ogni volta, sostanzialmente, sempre in maniera scostumata, un po' arrogante ...
240. **MR:-** Sì, arrogante, arrogante.
241. **PM:-** ... le chiedeva se aveva avuto notizie dai suoi parenti.
242. **MR:-** Sì, questo sì ... nello spazio di dieci giorni. Sì
243. **PM:-** Perfetto. Poi ad un certo punto invece ...
244. **MR:-** Però dopo dell'incontro ... dopo dell'incontro, FRANCO venne al lavoro, una mattina, con la macchina, proprio dentro da noi, è entrato dentro, dentro ... è una cosa che non aveva fatto mai, insomma, che non l'avevo visto mai, insomma, a chiamarmi, a farmi chiamare. Io sono sceso sotto e mi specificava questa particola, tutte le persone che gli interessavano in modo particolare, tutte le persone ... queste due persone, da oggi in poi non devono fare più niente!
245. **PM:-** Benissimo. Quindi, Pietro fino a quel momento si era limitato a chiedere se voi avevate chiarito questa situazione con i Tegano, invece Franco le dice espressamente questa ...
246. **MR:-** Sì, intanto ... intanto, praticamente lui ... intanto che ci incontriamo per definire sul lato economico, iniziamo a ... questi due non devono fare più niente più!
247. **PM:-** Perfetto. Allora il quale chiese espressamente che due loro affiliati assunti presso la NEWLABOR, che abbiamo detto sono Candido Pino ...
248. **MR:-** E CACCAMO GIOVANNI, alias GIOGIO', pregiudicato pure lui.
249. **PM:-** ... e Caccamo Giovanni, alias Giogìò, venissero promossi, sostanzialmente, a funzioni di responsabilità per non lavorare più come operai. Benissimo.

250. **MR:-** Io chiamai ad ENZO D'ASCOLA nel pomeriggio, perché questo fatto è stato di mattina e il pomeriggio, durante ... appena mi recai a lavoro, verso le 4, così ... arrivò VINCENZO D'ASCOLA. Io intanto avevo chiamato a tutti e due, sia a CANDIDO e sia a GIOGIO' ... mi sembra forse all'indomani a GIOGIO', perché non ... ma a CANDIDO gliel'ho detto subito, perché CANDIDO si ... si incontrava, voglio dire, era sempre insieme a loro, sia a PIETRO e sia a FRANCO. Dice ... mi hanno detto, mi ha detto FRANCO, che ha parlato con te. Si ha parlato con me, da oggi in poi tu fai il Responsabile, come sono io. Gli ho detto "vuoi scendere qui sotto a lavorare a CALAMIZZI, oppure te ne stai al deposito?", dove c'era DAVIDE POLIMENI. Ha detto "No, sto bene lì. E' da tanti anni che sono lì, e più di 10 anni che lavoro lì" e allora te la vedi tu. Comunque l'indomani lui si è presentato a lavoro vestito normale, senza ...
251. **PM:-** Scusate, ma questa cosa quindi voi l'avete riferita? Prima di contattare questa ...
252. **MR:-** No.
253. **PM:-** Decise lei, decise?
254. **MR:-** Decisi io. Mi presi la responsabilità io. E infatti ENZO D'ASCOLA si è un pochettino incavol... dice "come facciamo con SORIANI ora?"; gli dissi "vabbè, sono cose che poi gliele spiegherò, piano piano gliele spiegherò io, come funziona". Per ora ... gli ho fatto capire ai ragazzi che stanno entrando in campo i LABATE, qui a lavoro. Anche ENZO, un pochettino ... io, dopo tanti anni, cose ... gli dissi ragazzi sono domande che a me non dovete fare. Io non so ... io quei giorni ero molto inquieto su questo, ero molto seccato su questo. Prima del comportamento e sia proprio del ... giustamente, del prestigio insomma, dopo una vita, dopo tanti anni ... volevo dire, cioè, questo accordo allora ... perché noi onestamente tu dimostravi di tutto ... che noi li abbiamo sempre rispettati, va. Nessuno può dire ...
255. **PM:-** Va bene. Comunque ...
256. **MR:-** Comunque ... ci fu il secondo incontro. Ci incontrammo di nuovo. Passarono ... passarono questa settimana, dieci giorni, così ... ci fu questo incontro. Ci fu questo incontro ... sempre tramite PINO CANDIDO. Io sto raccontando ... un paio di volte, cioè ... ci sono parecchi incontri poi, no? Piano piano li sto raccontando ad uno alla volta, no?
257. **PM:-** Sì. Noi cerchiamo di ... allora, indipendentemente dall'incontro, no? Cioè, per dire se vari incontri hanno avuto tutti lo stesso tenore ... ad esempio ..
258. **MR:-** No, no, no ... sì, sì, sì, ho capito. Ho capito perfettamente.
259. **PM:-** Ok.
260. **MR:-** Comunque, ci incontrammo sempre nella sua zona, nella zona di PIETRO, però stavolta direttamente con PIETRO, è venuto solo PIETRO e un suo nipote, un certo ... non mi ricordo ... comunque un nipote, che suo padre lavora su ... con un suo nipote. Ci incontrammo praticamente, prima del ponte, che loro ... c'è un appezzamento di terreno, sicuramente di qualcuno che conoscono loro, perché c'è una casa ... un camion di frutta, tipo che vendono frutta, un giardino ... che praticamente è sotto il ponte salendo, finendo la zona industriale, entrando nella zona industriale, salendo verso sinistra, sempre c'è una strada che si arriva all'aeroporto, infatti di sopra c'è la pista dell'aeroporto ... c'è un ponte, un ponte quadrato ... prima del ponte, un 50 metri prima sulla destra. Lì dentro c'è una casa

... una casetta, insomma, c'è un orto, un camion messo lì. Un appezzamento di terreno tutto recint... che dalla parte di sopra si vede che c'è l'aeroporto, c'è tutta la recinzione dell'aeroporto. Ci siamo recati io e MICHELE, MICHELE CRUDO ... e CARMINE POLIMENI. Ci siamo ... c'era lui, ci si è salutati di nuovo, e qui e lì. E niente ...

261. **PM:-** Questo dopo che voi avevate praticamente promosso ...?
262. **MR:-** Sì, ci ... dopo. Sempre dopo. Che poi glielo dissi ... e infatti poi lo riferii ...
263. **PM:-** Quindi glielo avevate detto a Michele Crudo ...
264. **MR:-** Gliel'ho detto dopo. Prima l'ho fatto praticamente ... e poi sapevo ... praticamente io sapevo che era difficile poi dargli i livelli ... a livello ... cioè, il livello operativo dell'azienda, no? Tipo da SORIANO e da MARCO, tipo ... che era molto difficile. Comunque ... iniziai intanto a farli alleggerire sul lavoro, a fargli capire insomma che c'era un certo impegno, fino che non venisse in porto i discorsi che dovevano fare loro. Ci incontrammo di nuovo.
265. **PM:-** E stavolta siete voi tre ...
266. **MR:-** PIETRO LABATE e un suo nipote, non ricordo il nome di come si chiama questo nipote ... comunque fratello di ... sua sorella forse. Un ragazzo grosso, un pochettino grosso, giovane. Comunque, si iniziò di nuovo il discorso. Si iniziò di nuovo il discorso, che è stato un pochettino "strettino" quel giorno. Perché loro, visto che ancora c'erano problemi sull'incontro di mio zio, di mio zio GIOVANNI. C'era ... che stavano seguendo delle persone, insomma gli hanno detto insomma un pochettino di queste cose, però non era ... non era questo qui, il motivo non era questo qui. Gli dicevano sempre ... a me infatti, cioè lo dicevano a me, no? Dice, prendiamo tempo, prendiamo tempo, prendiamo tempo. E niente, finì in quel modo. Io salutai ... quel piccolo incontro durò mezz'ora, così ... tre quarti d'ora, un'ora, và ... si parlò del più e del meno, insomma.
267. **PM:-** Ma insomma, mi sembra di capire che non si definì ancora niente.
268. **MR:-** Non si definì niente.
269. **PM:-** E perché non si definiva? Cioè era vero il fatto che non avevate ancora parlato con ... ?
270. **MR:-** Ma mio cugino non capiva il motivo perché ... o c'è ... allora gli dicevano in quel modo, che c'erano problemi di incontrarsi con mio zio, però a me mi dicevano prendiamo tempo. Prendiamo tempo! E io gli dicevo prendiamo tempo, ma vedete che questi qui ce li ho sempre dietro. Ci vedevamo ... una volta lo incontro ... un'altra volta lo incontro ancora, mi ha chiamato di nuovo ... mi chiamò di nuovo di andare dietro di lui, era con la 500 nuova, sempre PIETRO LABATE, e niente, mi chiedeva informazioni su CASORIA, un operaio che, questo lo voglio anticipare, che è un suo compare praticamente una volta lavorava ad un distributore di ... su via ALDO MORO; lo gestiva lui però di PIETRO LABATE era ... come prestanome, và.
271. **PM:-** Può ripetere un attimo quest'ultima parte, che sta scrivendo?
272. **MR:-** CASORIA FABRIZIO.
273. **PM:-** Sì. In che contesto? Perché mi ha parlato di questo?

274. M: E' un compare, un compare di questi ... un operaio sempre che lavora con noi, però non lavora lui, no? Era sul "libro paga", si può dire.
275. **PM:-** Vabbè, dopo li indichiamo, quelli che diciamo ... dice lei, lavoravano prima ...
276. **MR:-** Sì. Ci siamo fermati così, a parlare ... Sicuramente, sia ... CANDIDO di più, riferi a PIETRO – che lui non era preparato – riguardo alla Cassa Integrazione, siccome avevano fatto la Cassa Integrazione a rotazione e loro, tutti e due, erano messi già in Cassa Integrazione, prima dei nostri incontri, delle nostre cose insomma, circa ... più di un anno, quasi un anno, và ... qual'era, che li facessimo rientrare dalla Cassa Integrazione a loro, non li mettessimo in Cassa. Era un pochettino una cosa difficile, lui dice no, voi dovete parlare con l'azienda, dice, e tutti e due li devo togliere dalla Cassa Integrazione.
277. **PM:-** Questo chi glielo disse, questa ...?
278. **MR:-** PIETRO LABATE a me. Lui non era preparato ...
279. **PM:-** Ah! Ho capito.
280. **MR:-** ... però ormai, non si poteva ... deve essere, se uno vuole interrompere la Cassa Integrazione, questo lo so, a livello di lavoro ...
281. **PM:-** Questo, Pietro Labate quando glielo chiese? In questo incontro di cui abbiamo appena finito di parlare in cui c'erano pure i Polimeni o in un incontro successivo?
282. **MR:-** No, in un incontro successivo. Noi ci incontravamo sempre, proprio su questa cosa qua.
283. **PM:-** Perfetto, perfetto.
284. **MR:-** E niente, sempre ... sempre le solite cose. Sempre con atteggiamenti poco gradevoli nei confronti della famiglia TEGANO, và ... voglio specificare. Comunque, l'incontro decisivo, dopo un paio di giorni l'abbiamo avuto ... ci incontravamo ... io con i miei cugini, l'incontro era sempre al bar, a Viale Calabria, al bar DOLCE FIORE ... DOLCI FIORI, non lo so, comunque di fronte al QUIPER ... quasi di fronte al QUIPER, sotto c'è un bar, tutti gli incontri noi li avevamo lì, io e i miei cugini.
285. **PM:-** Con i suoi cugini ... vi incontravate là?
286. **MR:-** Sì, sia con CARMINE e sia con ... Comunque, anche quel giorno ci incontriamo lì, a casa di PINO CANDIDO ... per andare a casa di PINO CAND... sempre alle 5 ... sempre alle 5 l'appuntamento era. Forse PIETRO, non lo so ... non lo so il motivo. Comunque ci incontrammo lì e venne ... e venne, e venne PINO CANDIDO. Gli ho detto, sai che ci vediamo, così e così ... venne a piedi, no disse, facciamoci due passi perché ... gli ho detto no, due passi? Come facciamo due passi? Allora voi andate e io vi avvicino con la macchina. Lui abita ... c'è tutto ... sotto del Viale Calabria, è una casa popolare ... abita solo ... con sua sorella, mi sembra ... ha una figlia pure ... comunque, ci incontriamo lì. Salimmo sopra e sopra c'era già che ci aspettava sia PIETRO e sia FRANCO, tutti e due i LABATE. ANTONIO ...
287. **PM:-** Tutti a casa di questa ...?
288. **MR:-** Di PINO CANDIDO, di PINO CANDIDO.

289. **PM:-** Di Pino Candido.
290. **MR:-** Ci siamo accomodati, abbiamo salutato, e qui e lì. Si sono seduti e si è iniziato ... insomma, si è iniziato a parlare.
291. **PM:-** Eravate sempre quelli? Cioè ... lei, Crudo, Polimeni, da un lato; dall'altro?
292. **MR:-** PINO CANDIDO si allontanò in cucina ... cinque persone, vè. Con me cinque.
293. **PM:-** Quindi c'era ancora una volta Pietro?
294. **MR:-** PIETRO? ... PIETRO, FRANCO, MICHELE CRUDO ... ci incontrammo ... ci incontrammo noi. Quel giorno non si definì, specificiamo ... non si definì il fatto NEWLABOR, perché ancora, ancora tutto ... tutto, in quel giorno, attualmente fino a quel giorno, l'incontro con mio zio GIOVANNI non era stato eseguito. E si è venuto ... si è aperto il discorso ... **OMISSIS** ... riguardo tangenti. Ci siamo messi a parlare insomma ... e visto che la cosa era un pochetto ... cioè, li ho visti ... i LABATE li vidi ... li vidi più tranquilli, insomma, un pochetto più ... **OMISSIS** ... Comunque i miei cugini li rassicurarono, che presto gli porterebbero ... gli manderebbero ... la sua parte, la sua parte, che gli spettava insomma, vè.
295. **PM:- OMISSIS**
296. **MR:-** No, non ricordo ... ora, attualmente non lo ricordo bene, dottore.
297. **PM:-** Va bene.
298. **MR:- OMISSIS**
299. **PM:-** Quindi vi fu un'ulteriore richiesta, cioè quella della NEWLABOR, rimaneva ...
300. **MR:-** Rimaneva sospesa per il fatto dell'incontro con mio zio GIOVANNI, no?
301. **PM:-** A questa loro aggiunsero di volere anche dei soldi ...
302. **MR:-** Sì, sì ... sapete, è qui vicino, ce la vediamo noi. Ce la vediamo noi tipo ... I miei cugini erano sempre attenti alla cosa di ... che PIETRO mollasse sul lato ferrovia, no? NEWLABOR. Che lasciasse stare, insomma ... ho capito io questo, eh? Comunque, fatta questa riunione, dopo tre o quattro giorni, gli abbiamo dato un appuntamento, no? E mio cugino MICHELE ... e mi diede una busta, con dentro ... non gli domandai. Mi disse "questa gliela porti a PIETRO". Era un pacco ... una busta gialla, che io calcolando ... bene o male ... soldi, insomma, no? Ne ho toccati con le mani, vè. Anche non vedendo dentro la busta ... questa busta gialla, avevo ... essendo che potevano essere da 50 o da 100 euro ciascuno, poi era un bell'involucro, una bella busta ...
303. **PM:-** Ma lei non l'apri?
304. **MR:-** No, non l'apri io. Non l'apri, no. Però non so ... anche a 50 mila euro (si corregge) a 50 euro ... penso che più di 20 mila, 30 mila euro ... penso che anche 50 mila euro, che erano. Cioè ...
305. **PM:-** Comunque, non lo sa ... lei non lo sa quanti erano i soldi ...

306. **MR:-** No, non lo so, però, vò ... sentivo, perché erano messi qui dentro ... M'incontrai con PIETRO, io andai alla macelleria. Quel giorno, casualmente ... non l'ho incontrato. Andai alla macelleria e c'era un ragazzo lì, gli domandai ... dice no, c'è la sorella. Io mi sono presentato ... mi sembra che m'ha detto c'è la sorella o c'era il cognato, comunque ... Dico senta, sono Roberto, non gli ho detto ... un amico suo, un amico di PIETRO, gli dovevo dare un oggetto, gli ho detto io. Dice no, aspettate. Io avevo i soldi di sopra e onestamente ora, aspettare ... insomma, lì ... gli ho detto fate una cosa ...
307. **PM:-** Scusi, ha detto che dove si recò con questi soldi? All'inizio dove lo cercò la prima volta?
308. **MR:-** Alla macelleria che hanno loro. Hanno una piccola macelleria a GEBBIONE, dalla parte di sopra, del VIALE ALDO MORO. Sotto nome di suo cognato, di sua sorella, non lo so. Comunque, con questi soldi di sopra, poi ho fatto ... perché di solito, certe volte, passavano di là, li vedevo sempre fuori dalla macelleria parlare con delle persone ... gli ho fatto un pochetto ... dissi, mò tengo questi soldi, non so ... mi preoccupavo un pochetto. Gli ho detto fate una cosa, signora ... che loro subito capirono. Gli ho detto ... fate una cosa. Io scendo a lavoro. Lavoro lì sotto, così e così, gli ho spiegato, dove lavora PINO CANDIDO. Ah, sì, sì, dove lavora PINO. Gli dissi io, lo sapete che faccio? Gli dovete dire che io sono a lavoro e se eventualmente, se mi può mandare un'ambasciata, ci dobbiamo incontrare un attimo. Fatto sta, al tempo di arrivare e di scendere dalla macchina, è arrivato subito PINO CANDIDO. Disse, ha detto PIETRO che fra mezz'ora, un'ora, non ricordo bene ... vi vedete qui sotto, qui, che scende lui qui sotto, al lavoro. No al lavoro, lì ... al capannone, vi vedete al capannone. Venne, appena venne lui, ci salutammo, gli dissi io ... ho preso subito la busta, gli dissi guarda, questo oggetto ... è mio cugino. Ah, sì, sì. Disse, sapete quanti sono? Mi domandò lui, eh? Dissi, no, gli dissi io, no compare PIETRO, che aprivo la busta? Se la mise nel giubbotto, aveva un giubbotto, una giacca, e niente. Dice, no, dell'altro fatto? No, compare PIETRO, quando c'è, quando si incontrano con mio zio GIOVANNI, non vi preoccupate che io vengo subito, vin incontrate, tranquillamente.
309. **PM:-** Questi soldi erano in relazione a quali delle richieste? Per la NEWLABOR?
310. **MR:-** No. Ancora noi non siamo arrivati alla NEWLABOR.
311. **PM:-** Quindi erano soldi ...?
312. **MR:-** Di altre tangenti. Sì ... **OMISSIS...**
313. **PM:-** E lei che ne sa che erano i soldi ... **OMISSIS** ... ?
314. **MR:-** Sì ... se mi sono incontrato, che eravamo a casa CANDIDO e parlavano di questi soldi.
315. **PM:-** Ho capito, ho capito.
316. **MR:-** Però quando MICHELE me l'ha detto ... mi ha dato i soldi ... che MICHELE m'ha dato questi soldi qui, me l'ha detto ... non c'erano ... in tutti quei discorsi che facevamo insomma, che facevano loro, insomma, perché io ero seduto, poi ... andai in cucina da PINO, c'era PINO CANDIDO, perché PINO mica stava lì? Mi sembrava male lasciarlo lì solo, insomma, vò. In tutti quei ... non ricordo bene se era ... **OMISSIS** ...
317. **PM:-OMISSIS** ...

318. **MR:- OMISSIS ...**
319. **PM:-** Si. Signor ... mi stia a sentire un attimo ...
320. **MR:-** Non ci capiamo forse. Forse sono io che sono ...
321. **PM:-** Allora ... fino ad ora abbiamo raccontato, no? le diverse richieste che i Labate fanno sempre per la Newlabor, e vengono sempre ... come dire?
322. **MR:-** Rimandati.
323. **PM:-** Rimandati.
324. **MR:-** Rimandati, si.
325. **PM:-** Perfetto. Poi si arriva all'ennesimo incontro dove pure si parla della NEWLABOR, e vengono rimandati ancora ... però ...
326. **MR:-** Si. No, non si par... si, si. Era il discorso della NEWLABOR. Si aprono altri discorsi economici. Aprono altri discorsi economici.
327. **PM:-** Si aprono altri discorsi. Benissimo. E si fa riferimento, ... **OMISSIS ...**
- 328. MR:- OMISSIS...**
329. **PM:- OMISSIS...**
330. **MR:- OMISSIS ...**
331. **PM:-** No. Mi deve seguire lei, guardi! Oggi stiamo avendo un po' di difficoltà, forse perché non mi segue. Allora, fate quest'altro discorso economico, d'accordo?
332. **MR:-** Si.
333. **PM:-** Dopo qualche giorno, sempre di soldi che questi andavano trovando da voi, va bene?
334. **MR:-** Si.
335. **PM:-** Dopo qualche giorno lei si vede con Crudo ...
336. **MR:-** Si.
337. **PM:-** ... che le da una busta. Dice tieni. Dalla a Pietro Labate.
338. **MR:-** Si.
339. **PM:-** Le dice in relazione a cosa erano questi soldi?
340. **MR:-** No. Ma no ... è palese la cosa, no? **OMISSIS ...**
341. **PM:-** Ma questa è una sua deduzione?
342. **MR:-** Ma come? Non è deduzione. C'ero io negli incontri e tutto. Ancora con mio zio non era ...

343. **PM:-** Sì, ma lei, della Newlabor ...?
344. **MR:-** Ma perché li ho portati di nuovo, ancora ai LABATE io, no? Se aspettiamo, raccontiamo le cose una alla volta e poi io le racconto l'inizio dei soldi che io gli ho portato a PIETRO LABATE, io.
345. **PM:-** Ho capito, quindi ... però, siccome fino a questo momento non si era spiegato ancora il motivo per cui lei ... dice (pnc) pensare ...
346. **MR:-** Mi scusi. Mi scusi dottore, mi scusi dottore.
347. **PM:-** D'accordo? Eh! Quindi lei dice, sono convinto che quei soldi ...
348. **MR:-** Sì. Non c'entravano niente quelli, con la NEWLABOR!
349. **PM:-** E la Newlabor fu definita successivamente.
350. **MR:-** Successivamente, successivamente.
351. **PM:-** Ho capito. Va bene.
352. **MR:-** Mi scusi.
353. **PM:-** Quindi, siamo arrivati allora che lei consegna questa busta ...
354. **MR:-** Ci incontriamo con MICHELE, arriva con un motorino, tutto in velocità, mi porta subito ... mi disse ... mi ha ... anzi, prima è venuto, non mi ricordo se ...
355. **PM:-** No, no. Mi sta dicendo quando Crudo le consegna la busta?
356. **MR:-** Sì.
357. **PM:-** Siamo andati avanti.
358. **MR:-** Sì. Siamo andati avanti.
359. **PM:-** Lei ha incontrato pure Pietro Labate, gli ha dato la busta, e Pietro Labate le ha chiesto pure quant'è? E lei ha detto non lo so. Se ti apro ...
360. **MR:-** Sì. Quant'è? Non lo so, gli ho detto io, quant'è ... che, io aprivo la busta? Disse va bene, va bene. Gli ho detto, per l'appuntamento ancora, gli ho detto niente. Perché gli diedi la busta ... se mio cugino mi ha detto, gli devi dire pure il fatto di mio zio, di GIOVANNI TEGANO, e poi nel caso ...
361. **PM:-** Benissimo, benissimo. Fermiamoci un attimo, per un chiarimento, che poi facciamo anche 5 minuti di pausa.
362. **MR:-** Sì.
363. **PM:-** OMISSIS...
364. **MR:-** Sì.
365. **PM:-** ... OMISSIS ...



366. **MR:-** Si, si, si, si.
367. **PM:- OMISSIS ...**
368. **MR:-OMISSIS...**
369. **PM:- OMISSIS ...**
370. **MR:-OMISSIS ...**
371. **PM:-** Va bene. Perfetto, va bene. Allora facciamo una cosa, interrompiamoci dieci minuti, facciamo una pausa e poi torneremo ... diciamo. Allora, diamo atto che alle 13,23 si interrompe temporaneamente la registrazione per una pausa.
372. **PM:-** OK. Si da atto che la registrazione e l'interrogatorio riprendono alle 13,43. Allora, siamo arrivati quindi, abbiamo superato l'episodio in cui lei riceve da Crudo questa busta e la consegna a ...
373. **MR:-** Si. A PIETRO.
374. **PM:- OMISSIS ...**
375. **MR:- OMISSIS...**
376. **PM:-** Perfetto. Andiamo avanti. Che cosa succede?
377. **MR:-** PIETRO si prende questa busta, mi domanda a me quanti sono. Gli dissi compare PIETRO ...
378. **PM:-** Eh, l'abbiamo detto.
379. **MR:-** L'abbiamo detto.
380. **PM:-** Poi le chiede se c'erano novità sulla Newlabor ...
381. **MR:-** Mi chiede lui. Novità per quell'altro fatto? Compare PIETRO, gli ho detto, voi state tranquillo, quand'è il momento, che io corro subito ...
382. **PM:-** E ve lo vengo a dire.
383. **MR:-** Chiamo a PINO, PINO CANDIDO, ti chiama subito e subito fissiamo un incontro. Dopo una settimana, così, si riprende quest'incontro. Si riprende quest'incontro, sempre a casa di ...
384. **PM:-** Si riprende quest'incontro che significa? Cioè è un modo ...
385. **MR:-** Un nuovo incontro, un nuovo appuntamento. A casa sempre di PINO CANDIDO.
386. **PM:-** Sempre a casa di ...
387. **MR:-** Sempre di PINO CANDIDO. Sempre a casa di PINO CANDIDO.
388. **PM:-** E di cosa si parlò?

389. **MR:-** E allora ... si parlò specificamente del discorso dei soldi.
390. **PM:-** (vocio esterno) Avvocato, gli dite ... di calmarsi un po'?
391. **AV:-** Sì, sì.
392. **MR:-** Si arrivò al punto della NEWLABOR. Precedentemente loro sapevano la cifra, perché una volta me la disse prima a me PIETRO LABATE, mi confermò e io gli confermai pure la cifra che loro chiedevano mensilmente alla NEWLABOR. Ed io gli spiegai, io e la vecchia ditta, la vecchia azienda dava 10 mila, erano 10 mila euro, la vecchia ... azienda.
393. **PM:-** Questo lei glielo aveva spiegato, in passato ...
394. **MR:-** Glielo avevo ... sì, a PIETRO LABATE, si ... durante quegli incontri ... che avevamo ...
395. **PM:-** Sì.
396. **MR:-** Sì. Però, dice no, io so di più, so che sono ora ... sono a 20 mila euro. Io glielo confermai, perché sapevo, tramite SICILIANO, insomma ... tramite ... all'epoca ... gli incontri ... gli incontri che avevo con ANTONIO DIMO, che erano 20 mila euro. Che si erano aggiustati a 20 mila euro a cadamese. Spiegai pure che c'erano dei ritardi dei pagamenti, da NEWLABOR, in ritardo pure ... spiegai all'epoca pure e loro sapevano, insomma. Comunque qualcuno sicuramente, io credo che tramite PINO CANDIDO, che sentiva, che più di una volta ascoltava qualche discorso, aveva capito ... e tramite RAMIRO, il vecchio praticamente ... il vecchio responsabile, che è da molti anni ora che non esercita più da lì noi. E' sempre un amico dei TEGANO, che lui una volta li prendeva i soldi. Prima dalla ditta di Napoli, dalla ditta di Bari, però nella NEWLABOR lui non partecipò.
397. **PM:-** Va bene. Comunque i Labate sapevano dei soldi ...
398. **MR:-** Sapevano dei 20 mila euro. Comunque si aggiustarono loro, a fine discorso ... si aggiustarono di dividersi i soldi: 10 mila euro ciascuno. Di fare responsabili quelli ... a CANDIDO e a CACCAMO. Tutte le assunzioni che venivano fatte venivano suddivise e poi, mi disse PIETRO, di fronte ai miei cugini, di fronte a FRANCO LABATE pure, che da questo minuto in poi, tutto quello che succede lì sotto alla NEWLABOR, sia io che PINO CANDIDO, che io e lui siamo i responsabili di tutto quello che succede lì. Tutto! Tutto quello che succede lo devono sapere. Se c'è problema di qualche operaio, insomma di qualunque cosa. Di cui PINO CANDIDO rimase molto contento, ma anche io.
399. **PM:-** Un attimo solo. Quando voi andaste a fare questo incontro, innanzitutto eravate sempre lei, Polimeni e Crudo, per la parte vostra?
400. **MR:-** Sì. No, aspetti un attimo ... no! Poi ci fu l'arresto di mio zio.
401. **PM:-** Quindi questo incontro avviene successivamente all'arresto di Tegano?
402. **MR:-** Successivamente ... allora, prima ... aspetti un attimo che ora devo ricordare per bene.
403. **PM:-** Sì, sì. Si concentri

404. **MR:-** Allora, durante l'interruzione degli appuntamenti, che PIETRO aspettava ... c'è stato l'arresto di mio zio, di mio zio GIOVANNI, di GIOVANNI TEGANO. Infatti, .. **OMISSIS...** , ora ricordo bene – mi scuso per la mia memoria – durante ... la busta che io portai all'epoca, non c'era CARMINE. CARMINE era stato arrestato. CARMINE, insieme a SICILIANO, mio zio GIOVANNI e ad altri componenti, lì a (pnc) ... dove è stato arrestato. Infatti quel giorno eravamo io, PIETRO LABATE, FRANCO LABATE, MIMMO POLIMENI, DOMENICO, che ora è detenuto, è stato arrestato insieme a me, il FRATELLO di CARMINE, che aveva preso il posto di CARMINE, e MICHELE CRUDO.
405. **PM:-** Questo ... di quale incontro stiamo parlando?
406. **MR:-** Quello della busta ... **OMISSIS** ... .
407. **PM:-** Ho capito.
408. **MR:-** Specifico ... voglio specificare.
409. **PM:-** Sì. Allora, un attimo solo. Quindi, dobbiamo specificare questo aspetto, che quando si parla dell'incontro in cui vengono richiesti i soldi ... **OMISSIS** ... era stato arrestato ... un attimo solamente ... quindi, voglio precisare che (digita) l'incontro in cui si parlò ... **OMISSIS** ... , avvenne a seguito dell'arresto di mio zio Tegano Giovanni, per cui assieme a me ed a Crudo Michele, non vi era Polimeni Carmine, che era stato arrestato assieme al Tegano, ma suo fratello Polimeni Domenico.
410. **P.M.** Ok, benissimo. Abbiamo chiarito questo punto. Allora, abbiamo detto che ... quindi questo incontro e inevitabilmente tutto quello che avviene dopo, avviene quando suo zio già è stato arrestato ...
411. **MR:-** Sì.
412. **PM:-** Perfetto. Ora, quando voi vi incontrate nuovamente a casa di Pino Candido e Labate Pietro vi chiede, dimostra di sapere quanti soldi voi perceivate e vi chiede ...
413. **MR:-** Sì, già sapeva perché lo ...
414. **PM:-** Perfetto, lo abbiamo già spiegato. E vi chiede 10 mila euro dei 20 mila che voi perceivate, più il controllo delle assunzioni, mi sembra di capire ... o vogliamo specificare ...?
415. **MR:-** Sì. Sì, tutto, tutto, tutto. Tutto quello che si ...
416. **PM:-** ... si era parlato? da parte vostra, si era chiarita finalmente questa questione con Tegano Giovanni o ancora non sapevate cosa ne pensava Tegano Giovanni?
417. **MR:-** No ... io penso ... io penso,eh? Non lo so precisamente. Penso che non si era ancora arrivati.
418. **PM:-** Quindi ancora era solo una richiesta?
419. **MR:-** Secondo me, a quanto avevo capito io, perché stavo proprio in quei giorni ... in quei giorni dell'arresto? Secondo me, secondo me quella volta ... quella volta perché da noi si seppe che tre persone gli sono scappati all'arresto. Non sono stati arrestati tutti, vè ...

420. **PM:-** Embè?
421. **MR:-** Io penso ... io penso, ma non l'ha detto dirett... penso che quel giorno c'era anche MICHELE e lui ...
422. **PM:-** Vabbè, comunque non ci interessa quel ... cerchiamo di chiudere questa cosa. Queste vi chiedono, vi fanno queste richieste e vi dicono, allora, ci dovete dare 10 mila dei 20 mila euro che vi danno e dobbiamo decidere assieme le assunzioni, la gestione della cosa e la direzione del cantiere sostanzialmente da questo momento spetterà a Roberto Moio, per il gruppo Tegano e a Pino Candido nell'interesse dei Labate.
423. **MR:-** Sì, sì. Questo qua. Comunque già dopo pochissimo tempo già si sa ... si inizia a sapere nell'ambiente nostro.
424. **PM:-** Quindi (digita) il Labate chiese espressamente il versamento (risponde al cellulare) di 10 mila euro oltre alla condivisione della decisione delle assunzioni e della gestione del piazzale, che doveva essere affidata a me, per conto dei Tegano ed a Candido Pino nell'interesse dei Labate. Va bene. A questa richiesta voi come rimaneste?
425. **MR:-** No, niente. Io rimanei un pochettino buono, cioè vò, io non ... soldi a me non ne interessavano insomma, non è che entravano in tasca a me, vò ... però non mi cambiava niente ... cioè, a titolo ...
426. **PM:-** Personale, diciamo.
427. **MR:-** ... personale non m'interessava. Il mio stipendio era uguale insomma e avevo sempre insomma ... gestivo ancora io insomma, lo stesso e la mia figura c'era sempre, uguale ... e giustamente s'è saputo subito. Infatti dopo ... dopo un incontro, che andremo avanti ora, c'è la prima trance ... comunque ...
428. **PM:-** Seguiamo il filo del discorso.
429. **MR:-** Sì, il filo del discorso. Allora, praticamente iniziò a sollecitare il SORIANI, e gli dico insomma riguardo ai vecchi soldi, alle vecchie fatture ... c'era una ...
430. **PM:-** Scusate un attimo. Allora a lei non gli cambiava niente, ma lei là non stava da solo, stava con Michele Crudo. Con chi era a casa di Pino Candido quando fate quest'incontro e questi vi chiedono 10 mila euro e tutte queste cose?
431. **MR:-** L'ho detto allora, no?
432. **PM:-** Eh! E lo ridica.
433. **MR:-** Io, DOMENICO POLIMENI, MICHELE CRUDO, FRANCO LABATE e PIETRO LABATE. E PINO CAND... a casa di ...
434. **PM:-** OK. Perfetto. Domenico Polimeni e Michele Crudo non batterono ciglio davanti a questa cosa?
435. **MR:-** No, non batterono ... no, non batterono cigli. Infatti io sono rimasto un pochettino perplesso per questo, perché a tempo, prima dell'arresto di CARMINE, CARMINE mi diceva a me che noi non gli diamo niente ... piano, piano, cioè mi ha fatto intendere che

voleva fare un'azione criminosa. Infatti io gli accennai pure, che il perno principale era PIETRO e usciva sempre PIETRO. Cioè, facciamo ... cioè facciamo ...

436. **PM:-** Ho capito. Un atto che li taciti in qualche modo.
437. **MR:-** Sì. Sì. Se voi ... da esperienza, se voi avete un qualche problema, me la posso vedere pure io, perché lui esce sempre qui a Gebbione.
438. **PM:-** Va bene. Comunque, insomma niente ... sta di fatto che in quella sede nessuno disse niente.
439. **MR:-** Nessuno disse niente, perché giustamente ... mio zio era arrestato, CARMINE ... insomma, ci sono stati tutti questi problemi, chiudevano in questo modo e basta. PIETRO LABATE mi ricordo che in particolare ... in particolare diceva che non vuole che si sappia che ci sono loro dentro. Si spaventavano. Da lì mi sono accorto che ... cioè, che non c'era niente insomma, che era una famiglia che ... di poco spessore, vè. Infatti non partecipò neppure alla guerra di mafia, insomma vè.
440. **PM:-** Va bene. Insomma?
441. **MR:-** Accettarono questa ... ah! Specificò PIETRO che non voleva che nessuno sapesse che c'era addentrata la sua famiglia riguardo a ferrovia. E specificò pure. Da oggi in poi, qualunque cosa c'è, voi compare ROBERTO, riferendosi a me, parlate con PINO e ... sempre con PINO. Non venite voi a cercarci a noi. Parlate con PINO e poi se eventualmente ci dobbiamo incontrare, vi incontrate e ci incontriamo. Inizio a mettermi in contatto con SORIANI e col DIMO. Recentemente, al ristorante ... aspetto lei che scrive, oppure?
442. **PM:-** No, no, vada avanti, vada avanti. Io sto sintetizzando.
443. **MR:-** Recentemente ANTONIO DIMO era sceso a Reggio Calabria, che si diceva praticamente ... appena viene andiamo a pranzare insieme. I miei cugini avevano saputo tramite il ristoratore, che è un parente ... il FIORE DEL CAPPERO, specifico il ristorante, in via Marina Alta ... avevano saputo che dentro il ristorante, fuori dal ristorante, ci avevano ripreso con le telecamere. Tramite GIOVANNI CAPRETTI un nostro operaio, sempre amico dei CARIDI e sia pure del figlio di PIETRO LABATE, avevamo saputo di questo incontro che era stato filmato dalla Polizia.
444. **PM:-** Ve l'aveva detto questo tizio, che si chiama ha detto?
445. **MR:-** Il ristorante si chiama IL FIORE DEL CAPPERO.
446. **PM:-** E l'abbiamo capito, ma chi ve l'ha detto? **Il titolare del Fiore del Capperò?**
447. **MR:-** **Il titolare,** sì. Mi chiamò a me, mi mandò a chiamare a me, che vuole chiamare con me. Io andai un giorno.
448. **PM:-** Voi lo conoscevate a questo signore?
449. **MR:-** Come?
450. **PM:-** Siete amici **del titolare di questo** ...?

451. **MR:-** No, lui si ricordò di me. Io non mi ricordo. Perché quel giorno, fuori dal ristorante, mentre uscivo a fumarmi una sigaretta lui mi domandò, dice ma voi non siete Roberto Moio? Dissi io sì, ci conosciamo? Io sono vi parente ... praticamente mi ha fatto capire ... mi ha nominato delle persone che ora non ricordo, amico dei LIBRI ... **il proprietario.**
452. **PM:-** Quindi questo proprietario del FIORE DEL CAPPERO è amico diciamo ...
453. **MR:-** Affiliato ... sì. E' uno ... sì, è uno ... diciamo, che ricordano i tempi della guerra di mafia.
454. **PM:-** Come si chiama questo?
455. **MR:-** Non lo ricordo il nome, non lo ricordo. Infatti lui si ricordò di me e io non lo conobbi, e poi ...
456. **PM:-** E vi avvisa insomma che ...
457. **MR:-** Sì, mi avviso. Vedete che quel giorno che siete venuti a mangiare al ristorante, la Questura di fronte s'è messa dentro ai gazebi, con la telecamera, e vi ha filmato. Dissi io ha filmato ... io ho accompagnato qua ... e lui risponde così, è normale dissì io, non lo so, è buono così, giustamente oh ... Veramente lo sapeva anche GIOVANNI CAPRETTI, di questo qui. E' successo sicuramente ... appunto PIETRO LABATE prese tutte quelle precauzioni, dicendomi a me dopo l'incontro che abbiamo avuto per l'aggiustamento delle cose, che non voleva che si sapesse che dentro c'erano loro, perché già, penso ... ma di sicuro, sicuro, sicuro, che GIOVANNI CAPRETTI aveva riferito a PIETRO ... perché questo qui è cugino pure di GIOVANNI CAPRETTI, il ristorante, nostro operaio pure, eh!
458. **PM:-** Ho capito.
459. **MR:-** CAPRETTI GIOVANNI si chiama.
460. **PM:-** Insomma, che cosa succede concretamente?
461. **MR:-** Un giorno ... passarono due giorni, tre giorni ... un pomeriggio passai e c'era lui, mi fermò, parcheggiai con la macchina e mi riferì questo discorso qui, dei filmati .... E via discorrendo. E niente, questo è un capitolo che ... che riferì subito ai miei cugini, a CARMINE. Dice questo qui sicuramente ci vuole fare arrestare o sta cantando. Che praticamente, che il DIMO ...
462. **PM:-** Riferito al Dimo?
463. **MR:-** Che DIMO, si ... che DIMO stava cantando, vò. Che stava iniziando a cantare. Visto che sicuramente stava iniziando a cantare, qui e lì, non fare più pressioni, non fare più niente, non lo chiamare più ad ANTONIO, quando scende o quando non scende. Io facevo quello che mi dicevano loro. Intanto, ritorniamo lì. Comunque l'incontro era già fatto, tutto pattuato, 10 mila euro ciascuno, posti di lavoro metà e metà, che dovevamo guardare con PINO CANDIDO e via discorrendo. Iniziamo ... si inizia, perché PINO voleva anche il livello, voleva aumentato dei soldi su busta paga, un 300, 400 euro, e qui e lì, dice almeno per il fatto della Cassa Integrazione. Comunque ... andammo due volte, ci mandò PIETRO, dopo quell'incontro, dicendo i miei cugini è in ritardo di pagamenti, dice allora sapete che fate? Andate tutti insieme, discutendo sulla cosa, anche PIETRO LABATE, andate a SORIANI, da MARCO SORIANI e gli dite ... gli dovete dire che se non prima salda tutto

quello ... il vecchio e il nuovo a tutt'oggi, che se ne vada da Reggio Calabria; appena salda tutto rientra di nuovo.

464. **PM:-** Chi disse questa cosa?

465. **MR:-** Tutti. Sia mio cugino MICHELE e sia PIETRO LABATE. Dice, compare qui e lì, anzi c'è stato un pochettino ... una piccola, un diverbio con FRANCO LABATE.

466. **PM:-** Ma dico, questa cosa successe in quest'incontro di cui abbiamo parlato prima? In questo ulteriore incontro a casa di Pino Candido? Quando questi fecero questa richiesta ...

467. **MR:-** Sì, sì, sì.

468. **PM:-** ... Crudo disse guardate che questi di devono ancora dei soldi ...

469. **MR:-** Sì. C'è un conto vecchio, ci sono dei mesi praticamente che non ci ha pagato. Allora praticamente dice, si prende, è facile, fa FRANCO, FRANCO LABATE, dice compare, se voi avete problemi, se voi avete problemi ... tipo battuta che ... non mi è piaciuta per l'ennesima volta e infatti io ho risposto pure alla cosa un pochettino sgarbatamente, se non ce la fate voi a chiamare ... a chiamare a SORIANI, eventualmente ce la vediamo noi. Ed io ... fu una battuta poi, comunque ... è poco interessante questo. Comunque ci recammo l'indomani, SORIANI mi ricordo ... non c'era. Era a Cosenza, a Lamezia, non so dov'era ... al rientro di SORIANI lo chiamo una mattina, gli ho detto dove sei? Dice sono a Reggio. Ci possiamo prendere un caffè? Sì. Andiamo, gli dissi io ... sempre con PINO CANDIDO, andiamo insieme a PINO CANDIDO. Prima ... io praticamente lo chiamai a SORIANI, perché ci tenevo al mio posto di lavoro, ci tenevo a tante cose. Cioè ... era la ditta che mi pagava. È da 20 anni che lavoro, cioè il mio pane praticamente. L'ho chiamato e gli ho detto io vedi che verremo con PINO CANDIDO, con CANDIDO, così e così. Anzi, veramente ... il SORIANI se n'era accorto, anche ANTONIO DIMO, perché c'è stato un incontro che poi parleremo, dopo, avanti ... mi aveva accennato che c'era entrata un'altra famiglia, aveva saputo il SORIANI. Ma sicuramente il SORIANI aveva riferito questo, perché SORIANI frequentava un tale, un pregiudicato pure, che lavora con noi ... un tale GIORDANO, NINO GIORDANO, arrestato per droga, parente dei SARI (?), comunque un piccoletto, insomma, un drogato, vè.

470. **PM:-** Va bene. Comunque le dice ... l'aveva saputo ... per vie sue che è entrato qualcun altro nella gestione.

471. **MR:-** Sì. E me lo domandò SORIANI a me, qualcosa ... ma io là tentavo a fare ... non ti preoccupare, è tutto a posto. Perché già avevamo sistemato la cosa, no? Della tangente suddivisa ... avevano sistemato loro tutto. Ho detto vedi che all'incontro verremo fra poco ... verrò con Pino Candido io. E tu riferisci ad ANTONIO insomma, diglielo ad ANTONIO ... cioè non è una cosa mia qui, è una cosa ... ti chiederanno sicuramente, non ... cioè, mi sembrav... dopo l'amicizia che c'era con SORIANI insomma, quasi due anni abbiamo lavorato insieme ... una cosa del genere non mi sembrava ... mi sembrava un pochettino male.

472. **PM:-** Quando ... sareste dovuti andare lei e Candido, che cosa dovevate dire a SORIANI?

473. **MR:-** Dovevamo dire questo, di andarsene! Che SORIANI se ne doveva andare. Se non prima ANTONIO DIMO sistemava tutta la situazione economica, sia del vecchio e sia del nuovo, SORIANI ...

474. **PM:-** Perfetto. E a lei dispiaceva che questa cosa ...
475. **MR:-** Mi dispiaceva! Perché SORIANI, anche ANTONIO DIMO, mi avevano favorito. Aveva due prestiti aziendali - anche se la moglie, che dopo tanto tempo, ho letto io, anche la moglie ha dichiarato che non erano affatto due - di 3000 euro ciascuno, se li tratteneva ... sempre trattenuti sulla busta paga, a 500 euro al mese. Mi aveva favorito che avevo avuto, per problemi, viaggi particolari, dissi me li faccio e via. Mi hanno favorito per questo. Poi era una ditta che pagava, mi rispettavano e via discorrendo. Mi dispiaceva! SORIANI era una brava persona pure, con un operaio come ero io insomma, un responsabile operativo. Per fare (pnc)comunque, vò. Gli detto io MARCO vedi che veniamo a chiamarti, così, così e così. Infatti ci recammo lì insieme. Ci recammo lì insieme, sotto, nell'Hotel. MARCO già sapeva, che io gli avevo già riferito, di questo qui, disse va bene. E dissimo tutti e due, dissi qui c'è anche PINO, giustamente. PINO riferì di nuovo il fatto dei livelli, il fatto dei soldi, e qui e lì. Gli dissi io, senti una cosa PINO, vedi che sono ... sono di fronte qui ... qui ... siamo venuti insieme qui, io e PINO CANDIDO, che lui già aveva capito, già glielo avevano detto, qualcuno, io no, così e così ... "vedi che te ne devi andare MARCO! Sistema tutta la situazione economica e poi se ne parla!" E finì, da qui abbiamo finito. Mi metto in contatto con ... sempre con SORIANI, per l'appuntamento. Salgo a ROMA, mi fa salire a ROMA. Mi fa salire a ROMA ... e mi da ... Quando sali a ROMA non salii io solo per questo fatto qui, salii pure per chiedere un posto di lavoro. Anzi, veramente ... voglio pure dire questo che mi sono ricordato, non l'avevo detto al tempo dottore LOMBARDO. In quel periodo che PIETRO LABATE aveva saputo il discorso del Ristorante, io avevo portato dei documenti che erano del genere di PIETRO LABATE, e ce li hanno in ufficio a MILANO, questi documenti, che sono fotocopie della Carta d'Identità e la fotocopia del coso ... che doveva essere assunto, questo genere. Sempre in busta, il solito, no? sul libro paga. Questo è un discorso molto importante, infatti non so se hanno fatto ...
476. **PM:-** Sì, sì, ho capito.
477. **MR:-** ... accertamenti, li troveranno nell'ufficio. Perché PIETRO LABATE, nel momento in cui è successo ... è successo il fatto del ristorante, si premurava molto per riavere quei documenti. Se li possono strappare.
478. **PM:-** Ho capito. Un attimo solo, fatemi scrivere questa cosa perché ...
479. **MR:-** E' una cosa importante, no?
480. **PM:-** Allora ... quindi ... in quell'occasione, sto parlando dell'ultimo incontro a casa di Pino Caccamo ...
481. **MR:-** PINO CANDIDO. Caccamo lasciamolo stare. CACCAMO non c'entra niente. E' soltanto un suo affiliato. Però che sapeva tutta la situazione, pure lui, pure il CACCAMO.
482. **PM:-** Sì. In quell'occasione si parlò pure del fatto che la società del DIMO doveva una serie di soldi arretrati al nostro gruppo (digita) e che se non avesse saldato il conto doveva andare via da Reggio Calabria. Questo discorso avremmo dovuto farlo espressamente io ed il Candido a Marco ... come si chiama?
483. **MR:-** SORIANI.



484. **PM:-** (digita, riassumendo) Marco Soriani. Nel corso di un incontro che però io, per il rapporto pregresso col Soriani, anticipai nei contenuti. Questioni di rispetto nei suoi confronti ...
485. **MR:-** Sia di lui e sia della moglie ... di ANTONIO e della moglie pure.
486. **PM:-** ... nei confronti suoi e del Dima Antonio.
487. **MR:-** DIMO.
488. **PM:-** Dima. Va bene. Quando voi vi incontraste, sostanzialmente recistaste una parte ...
489. **MR:-** Sì, recitai una parte. Gli avevo detto, sai ...
490. **PM:-** Anche loro, perché anche loro in realtà sapevano diciamo ...
491. **MR:-** MARCO ... MARCO lo sapeva anche. Sì, disse sì, non ti preoccupare ... comunque ...
492. **PM:-** Ecco, perfetto. Quindi (digita riassumendo), per cui quando poi l'incontro ci fu anche alla presenza del Candido, io e il SORIANI facemmo finta di niente. Va bene. Questo ...
493. **MR:-** Voglio specificare ...
494. **PM:-** Un attimo, una cosa alla volta. Cosa si concluse? Cioè, voi andate là e gli chiedete di rientrare sostanzialmente ...
495. **MR:-** Sì. Di fronte a lui, perché CANDIDO voleva sentire, cioè ...
496. **PM:-** Voleva sentire il tono ...
497. **MR:-** ... PIETRO tutto ... non il tono, gliel'ho detto io, sai, qui e lì ... e lui, SORIANI non parlò una parola. A parte che già aveva ... aveva capito ed io già ne avevo anche parlato con lui, che era rientrata questa famiglia in campo, sulla tangente che dovevano pagare, quindi dovevamo dare anche spiegazioni su di loro, che non pensavano, non lo so ... che noi ci prendessimo i soldi. Cioè, doveva essere presente lui.
498. **PM:-** Questo glielo disse ... sì, il fatto del ... in quella sede voi diceste che era subentrata un'altra famiglia? Quando gli diceste al Soriani rientrami i soldi altrimenti te ne vai, d'accordo? Gli diceste perché era entrata un'altra famiglia o no?
499. **MR:-** No, no. Allora, SORIANI più di una volta me l'aveva detta qualche battuta lì. Aveva già capito in quei giorni, aveva intuito in quei giorni, col cambiamento di CANDIDO e di ... Questi due passaggi. Questi due passaggi che avevo fatto io, questa mossa che avevo fatto io ...? Eh! Se n'era accorto che prima lavoravano questi e poi venivano insomma in giacca a lavorare, no?
500. **PM:-** Quindi il Soriani, dal conto suo, aveva già capito che qualcosa (digita riassumendo) doveva essere successa ...
501. **MR:-** Stava cambiando qualcosa.

502. **PM:-** ... perché aveva notato come il Candido avesse mutato funzioni. Ma glielo disse espressamente? Ne parlaste espressamente che era subentrato qualcun altro? Nell'incontro personale, tra di voi?
503. **MR:-** Sì, sì, sì. Certo.
504. **PM:-** Ne parlaste espressamente? Lei disse guardi, sono entrati questi?
505. **MR:-** Con MARCO SORIANI? Sì, sì. Gli ho detto da oggi in poi dobbiamo ... cioè ora ... sì, sì. Che poi fu palese la cosa, no? Andammo insieme e ...
506. **PM:-** Nell'incontro (digita riassumendo) io glielo confermai, dicendogli che effettivamente erano subentrati ... Lei disse anche chi erano? Chi era subentrato? Chi si era affiancato a voi?
507. **MR:-** Sì. Lui poi anche li conosceva, perché ...
508. **PM:-** Ho capito, lui li conosceva, ma voi ve lo diceste espressamente? Parlaste chi erano, chi non erano, facesti i nomi?
509. **MR:-** No, non feci nomi perché lui ... sapeva, no? il CANDIDO di quale zona era, perché una volta pure ...
510. **PM:-** Quindi non facesti un espresso riferimento ai Labate?
511. **MR:-** Lo sapeva lui. No, no. Non ho fatto espresso ... direttamente no. Però SORIANI sapeva. Perché il SORIANI una volta aveva detto a tale GIORDANO, a PINO GIORDANO ... che poi GIORDANO disse a CANDIDO, che il SORIANI voleva conoscere a queste persone, praticamente ai LABATE, e il CANDIDO ne parlò con loro e ha detto che non vuole, non vuole ... che non si deve incontrare con nessuno. Che PIETRO LABATE, i LABATE non s'incontrano con nessuno. Con SORIANI, con la ditta ... non si vuole incontrare. Ricordo anche questo particolare, detto da SILVIO. Anzi, m'ha detto "sai che ha fatto quel cretino? Siccome ... perché il SORIANI andava anche a casa di questo NINO, uno spigato, cioè un ... ed è tifoso dell'Inter, lui è di Milano e parecchie volte quando era a Reggio, la sera, andava a casa di questo NINO, di questo nostro operaio. Ho perso il filo ... come si chiama l'altro ... NINO ... NINO, NINO ...
512. **PM:-** Vabbè, ma se è un dettaglio lasciamo perdere. Puntiamo al discorso principale.
513. **MR:-** No. Siccome lei mi aveva fatto la domanda prima ... come faceva il SORIANI. Già SORIANI sapeva tutto. Sapeva già tutto, gliel'ha raccontato NINO GIORDANO, NINO GIORDANO.
514. **PM:-** Allora. Ora sto scrivendo quella cosa che m'ha detto prima. Volevo aggiungere un particolare. LABATE PIETRO voleva far assumere un suo ... genero?
515. **MR:-** Sì. Di cui io, quando andai a chiedere il prestito, mi portò anche i documenti del genero.
516. **PM:-** Del quale (digita riassumendo) io portai i documenti in occasione di un mio viaggio a Roma, per parlare con ... a chi li diede questi documenti?
517. **MR:-** Ad ANTONIO DIMO.

518. **PM:-** A Dima Antonio. Ritengo che ne sia ancora in possesso perchè dopo qualche tempo LABATE PIETRO ... che ha detto? Voleva rientrare in possesso.
519. **MR:-** Si voleva att... prima m'ha detto ... chiamate, ditegli a SORIANI e a qualcuno, di dirgli sinceramente ... SORIANI mi ricordo all'epoca non c'era. Né lui e né ANTONIO DIMO. Io per telefono dice, che cosa gli dovevo dire? Quale documenti? Perché ne avevo portati anche altri documenti per assunzioni. No, per nome, cose, non potevo. A parte che non mi ricordavo neppure io il nome di questo ... di questo genere. Soltanto documenti ero salito a Milano, io. Disse dovete salire, appena salite dice... anzi, gli dovete ... chiedeteveli ... gli dissi a ... parlai con PIETRO io. Questa è un'altra circostanza. Mi disse PIETRO LABATE, che quei documenti ... prima di disse di strapparli, di telefonare e di dirgli di strapparli ... anzi me lo disse proprio direttamente, poi mi disse no, no, no. Allora lo sai che fate? Portateli di nuovo qui, per essere sicuro che i documenti venissero strappati sul serio.
520. **PM:-** Ma perché? Non voleva più che l'assumesse questo ... ? Per la questione che aveva saputo della ...
521. **MR:-** Certo, il fatto del ristorante, no? Si era già saputo che già si era ... si era un pochetto ... La cosa iniziava a complicarsi, vè. Aveva intuito o aveva capito qualcosa.
522. **PM:-** Ho capito.
523. **MR:-** Disse no, no. Fate una cosa, portateli a me direttamente. Poi io non ... no, no ... non sono salito più a Milano, perché ... a ROMA ci vedevamo con ANTONIO ... ma l'avevo ... soltanto quella volta, per il prestito. Sono stato là. Anzi, veramente a Milano sono stato ... uno, due volte sono stato. Una volta abbiamo fatto una riunione tutti i responsabili. E poi la seconda volta per un prestito personale. Prestito aziendale, non personale; si chiama prestito aziendale.
524. **PM:-** Ma questo fatto della cena, di cui abbiamo parlato prima, era vero? Cioè effettivamente voi eravate andati a cena? Quando quello vi viene a ...
525. **MR:-** Sì, eravamo lì. Sì, sì.
526. **MR:-** Avevamo pranzato lì, poi magari ... però non si è parlato di niente a tavola, eh? Specifico.
527. **PM:-** E chi eravate? Lei e chi altro?
528. **MR:-** Eravamo io, MICHELE CRUDO, DOMENICO POLIMENI ... non ricordo se c'era il fratello pure, di DOMENICO POLIMENI, che è stato arrestato con noi, SORIANI e ANTONIO DIMO. Infatti siamo usciti dal ristorante che erano le 4 forse, le 3 e mezza, 4 ... era tardissimo, era.
529. **PM:-** E lei dice (digita, riassumendo) ritengo che di ciò è venuto a conoscenza pure il Labate, il quale dopo aver chiesto ... dopo avermi chiesto di far assumere ...
530. **MR:-** Il genero.
531. **PM:-** (digita, riassumendo) il suo genero, consegnandomi i documenti d'identità, che io in occasione di un viaggio a Roma, consegnai a Dima Antonio, successivamente voleva rientrarne in possesso a tutti i costi. Va bene. Ritengo che tali documenti siano ancora in

possesto del Dimo. Va bene. Senta, ci vuole ancora molto per concludere questa vicenda del ... per arrivare diciamo al punto di questa vicenda della Newlabor?

532. **MR:-** Eh ... c'è molto, ci sono i soldi consegnati. Io ...
533. **PM:-** Va bene. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una pausa, se è d'accordo un poco più lunga, di una ventina di minuti e poi dopo riprendiamo e concludiamo questa vicenda. Allora, diamo atto che la registrazione viene nuovamente interrotta per una pausa alle 14,28.
534. **PM:-** Sono le 15,30 e ricomincia l'interrogatorio del signor Moio. Allora, eravamo rimasti, signor Moio a che vi era stato sostanzialmente un incontro tra lei, Pino Candido e Marco Soriani, durante il quale fu esplicitato sostanzialmente, a Marco Soriani ...
535. **MR:-** Sì, di andarsene ...
536. **PM:-** ... la necessità di pagare quello che la società di Dimo doveva, nei vostri confronti, oppure di andare via da Reggio Calabria, sostanzialmente.
537. **MR:-** Sì, sì. Riferito, giustamente, da PIETRO LABATE e dai miei cugini.
538. **PM:-** Benissimo. Detto questo che cosa succede?
539. **MR:-** Niente, MARCO SORIANI si mette subito ... sai, qui ... comunque, io ora mi metto in contatto con ANTONIO, me la vedo io, state tranquilli. Sistemero' giustamente ... è giusto, io non ci voglio rientrare in determinati discorsi, diceva lui, anche se sapeva tutto, eh! Io, è giusto quello che mi state dicendo. Ci parlavo io e parlava anche PINO CANDIDO, eh! Diceva qui la gente ... cioè voi avete preso degli impegni, li dovete portare a compimento. Insomma tutte queste cose. Finisce il film. Dopo un periodo ... dopo, non ricordo quanto tempo ... cioè, si mette ... i miei cugini ... Allora, PINO CANDIDO voleva venire pure lui ...
540. **PM:-** Chi?
541. **MR:-** Il CANDIDO, PINO CANDIDO, voleva venire pure lui. Dice, quando sarà che devono, ci devono dare i soldi ... cioè, dall'impegno già preso prima, con il PIETRO LABATE, con suo fratello FRANCO, io e i miei cugini, che lui doveva essere al corrente insomma, in tutto e di tutto. Io di questo ne parlai con i miei cugini, mi disse no, disse quando tu vai per ... ogni volta che tu, appena inizi, cioè appena si ... ti darà l'appuntamento con lui, tu non gli dire niente tu a lui, a PINO CANDIDO. Parti, ti diamo i soldi noi per partire. Dietro il fatto del ristorante, della telecamera, si evitò ad andare con l'aereo, perché io viaggiavo sempre in aereo ... con la vecchia azienda viaggiavo con l'aereo, tanto non che prendevo ... l'azienda non perdeva niente. Anzi, quando anche ... anche alla prima volta che sono andato ho preso ... le due volte che sono andato per fatti miei a Milano, sono andato sempre a ... ho viaggiato in aereo. Per il semplice fatto della ripresa con la telecamera salii in macchina. Salii in macchina, sempre in compagnia di PITARELLI LUIGI. Lui non sapeva ... cioè non era ... non fa parte della maf... della cosca, insomma, come accompagnatore, come un viaggio così, di divertimento. Partimmo con una macchina, e mi portò una YARIS ... la prima con la 500, una prima volta con la 500. Siamo partiti con la 500 di BENEDETTO DI LOLLO, intestata forse a sua ... alla sua fidanzata. BENEDETTO DI LOLLO sarebbe il cognato di CANCELLIERI. La prima volta che salii, mangiammo, ci invitò a mangiare, tutti ... a PITARELLI lo lasciai in un bar, perché erano impegni insomma, che lui ... PITARELLI non doveva sentire, insomma, cose che non

interessava. Lo lasciai in bar a lui e via a San Lorenzo, qui in Roma. E niente, dopo aver parlato insomma, del più e del meno insomma, di lavoro. Mi devi scusare con i tuoi cugini, così e così, sono stati periodi particolari, io non ce la faccio, così, colì, colà, comunque. Io avevo consigliato ad ANTONIO DIMO pure di dargli ... invece di dargli 20 mila euro, sapendo sempre il discorso dei LABATE, dissi io, sai che fai ANTONIO? Dagline 10. Io scendo a Reggio Calabria e gli dico che tu hai problemi, sei preso male alla gola. Disse, fammi questa cortesia, mi fai una grossa cortesia ora. Gli dissi no, figurati ANTONIO, io a te ti rispetto. Sono cose che io, ripeto, che un domani, se vuole ANTONIO DIMO può anche confermare quello che ho detto io. Specifichiamo questo. Comunque, gli ho detto, per conto mio, io non gli davo neppure una lira, cioè la ... in particolare ... cioè era una cosa ... in tutti i sensi, sia per i LABATE e sia per i miei parenti, vè. La vedevo come ... una ... cioè, un lavoro mio, vè ... dopo vent'anni, insomma ...

542. **PM:-** Hai un po' preso le parte di questi ...

543. **MR:-** Come?

544. **PM:-** Dico aveva ... si sentiva più vicino a Soriani che ...

545. **MR:-** Sì, più vicino, sì. Infatti, le ripeto DIMO, anche SORIANI, se vuole può garantire la mia cosa, vè e poi ho detto, sai? Così e così ... ora ne parlo io, gli dai tu ...? ripetevo di nuovo. Io gli davo, lui disse, le fatture vecchie e poi, dice ... io gli ho detto tu gli paghi le fatture vecchie che gli devi, erano 50 mila euro e poi a mano a mano, ogni mese, invece di 20 mila gliene dai 10 mila. Questo sempre all'insaputa dei miei cugini: detto io e ANTONIO. Comunque fatto sta, salgo a Roma, tutto, mangiamo al ristorante, mi da una busta ... mi dava una busta, in compagnia ... c'era un romano, un ragazzo di Roma, sempre che fa parte dell'azienda.

546. **PM:-** Quella notte non ti sei fermato?

547. **MR:-** No, no. La prima volta che sono salito. Mi da una busta, mi da la busta, dice questa qui, così e così, glieli porti ai tuoi cugini, gli dici di scusarmi, gli spieghi la situazione ... Io gli dissi non ti preoccupare, me la vedo io.

548. **PM:-** Scusi, la busta gliela dette Dimo o Soriani?

549. **MR:-** DIMO, sì. Però sapeva la ... lo sapeva lui insomma. Cioè la consegna fu quella, come lo stesso qui, ogni volta l'avvocato insomma, dai la busta e vai. Mi da questa busta e finì. Verso ... scendendo ... comunque, non tardammo molto, quel giorno non tardai molto. Arrivai forse a casa che erano le 2 di notte, l'una e mezza di notte. Normale, come l'altra volta che mi fermarono i soldi. Allora, lui mi disse questa busta, scendendo verso casa. Ora, era la prima volta che andavo, non ebbi ... non ebbi ... avevo ... ne avevo soldi io, in tasca, però giustamente erano soldi che ... (pnc) delle cose e a mio cugino non gli dissi niente io. Però fare un viaggio a Roma, andata e ritorno, sempre le 200, 250 euro se ne vanno, si consumano, mangiare, cose, sigarette ... poi a LUIGI gli compri le sigarette almeno, vè, ha perso una giornata insieme a me. Io prendo e apro, apro questa busta. Era una busta insomma ... non era neppure una ... era un pezzo di carta praticamente, spillata ... e c'erano dei soldi. Apro questa busta e ho detto io, lo sai che faccio? Dissi a LUIGI, questi sono soldi che glieli devo portare per fatture, questo e quello. Gli dissi, volendo quasi ... 200 euro, al limite le copro qui le spese, perchè qua ... gli dissi, domani mattina ... che faccio io, domani gli consegno i soldi e sono senza soldi?

550. **PM:-** Questi soldi li doveva dare ai suoi cugini?
551. **MR:-** Sempre ai miei cugini, sì. dico, questa era la prima ... ai miei cugini e a PIETRO LABATE, vò. La prima cosa. Apro questa busta ... mannaia la miseria! Erano 8000 euro, tutti a pezzi da 20 euro! Cioè la busta era bella consistente, vò ... Quando aprii la busta io e ho visto tutti questi pezzi da 20 euro, ho detto ma questi, come fanno ... come fanno ad essere 20.000 euro?
552. **PM:-** Perché gli avevano detto di ...?
553. **MR:-** Ormai aveva fatto l'accordo là ... ed era lontano, che non potevo più ... non potevo, più evitare di comunicare. Dissi io, mannaia la miseria. Questi un macello fanno domattina. Domani mattina sicuramente faranno un macelli i miei cugini. Sai che succede? Mi hanno preso per fesso, per averlo un pochettino ... non lo so io (pnc) dice che è successo. No, gli dissi, dovevano pagare delle fatture 20.000 euro e qua mi hanno dato 8 mila euro! Tutti a pezzi da 20 euro. Comunque prendo questa busta a loro, di Roma, mi vergognai pure, cioè di gettare ... Da quello che c'era mi prendo 200 io? Ho preso le spese ... un 100 euro, 70 euro, tutti a 20, pezzi da 20. Feci rifornimento ... insomma arrivai a Reggio Calabria. L'indomani andai a SANTA CATERINA, passò mio cugino e ... o mio cugino ... comunque sempre insieme la maggior parte erano ... mio cugino e ho fatto un pochettino io la faccia ... Dice "e allora? Tutto a posto?" Sapevano, no? che io salivo a Roma. Dice, tutto a posto? Ci diamo un appuntamento, il solito appuntamento al SERPENTONE, dove c'è la posta, salendo lì. L'appuntamento era sempre lì, sempre di pomeriggio, dalle 3 in poi. Alle 3 chiudeva la Posta, insomma, un orario particolare. Mi fermo lì e gli spiego la situazione. Gli dissi ma come fa questo. Un pochettino mi sono ... anche fatto. Dissi, non è che pensano che i soldi me li presi io? Che me li sono presi io i soldi. Disse, ma questo ci vuole prendere per fesso! E ora che facciamo? Gli dissi io, una bomba atomica facciamo. Dice, va bene. PIETRO LABATE non è che sa che tu sei salito per i soldi. Non gli diciamo niente ed è finito tutto. Va bene, do questi soldi qui, loro incazzati, dice urgentemente ti metti in contatto con loro, comunque mettiti in loro, comunque mi metto in contratto con SORIANI, e dice che la busta era sbagliata. Cioè quello che mi ha dato la busta a me di 8 mila euro, non erano 8 ... dovevano essere 22 ... non la so la quota. Più di 20 ...
554. **PM:-** Ma prima di ... nell'incontro che avevate avuto a San Lorenzo, vi avevano detto che c'erano 22 mila euro nella busta?
555. **MR:-** I miei cugini mi avevano detto che erano ... c'erano i soldi. I soldi erano quelli, 20 mila euro. 20 ... lui solo un mese pagava ...
556. **PM:-** La rata mensile, era ?...
557. **MR:-** La rata mensile! Comunque, i miei cugini mi hanno detto in questo modo, vò. Dice, vedi, così e così dice, per i soldi, parla ... che dobbiamo ... Comunque lui ... io onestamente, appena ero salito ero ... non ero convinto che scendevo con i soldi, eh? Dietro tutte queste cose che ci sono state insomma ... un po' ero salito così, all'avventura, perché mi interessava il fatto di un'assunzione, di un'assunzione. A me interessava il fatto di una assunzione, un contatto diretto con ANTONIO. Poi possiamo ragionare del faretto?
558. **PM:-** Non divaghiamo, per favore. Non divaghiamo. Allora ...
559. **MR:-** Scusi dottore, scusi.

560. **PM:-** Siete tornato, siamo al Serpentone e gli avete detto ...
561. **MR:-** Allora gli consegno questi soldi a Domenico e Domenico dice ora ne parlo. Ci incontriamo l'indomani con MICHELE a fa il casino. Comunque, PIETRO non sa niente; vedete che 100 euro ... va bene, disse, 100 ... gli dissi io mi sono preso 100 euro per il viaggio, me li sono presi io, perché soldi non ce ne avevo. Si prendono questi soldi, lui chiama urgentemente, mettiti in contatto con loro. Fatto sta che vengo a sapere da SORIANI, che tramite ANTONIO DIMO, la busta avevano sbagliato ... aveva sbagliato busta.
562. **PM:-** Aveva sbagliato la busta. Va bene. Andiamo avanti.
563. **MR:-** E finisce lì il discorso. Dopo ... dopo un mese, si dopo un mese, salgo ... di nuovo qui a Roma. Ne parlo con loro, con i miei cugini però. Ne parlo dicendo che ANTONIO DIMO è preso dalla gola, 20 mila euro al mese non li può più pagare. No, dice, noi come facciamo, noi abbiamo preso impegni; tutti e due sempre, sia MICHELE, MICHELE CRUDO e sia MIMMO POLIMENI. No, come facciamo, noi abbiamo preso impegni. Tu che dici? Mi diceva MICHELE. Dice no, abbiamo preso impegni con PIETRO LABATE, come facciamo? Passiamo ... passiamo che non valiamo niente, insomma. Che raccontiamo bugie insomma. Tutte queste cose. Comunque salgo ... salgo io di nuovo, dopo tanti ... dopo un periodo di tempo, non ricordo quanto, un mese ... comunque, più di un mese. Salgo di nuovo ... quando sono stato fermato con i soldi. E ANTONIO, ANTONIO DIMO, mangiamo, tutto insomma ... sempre PITARELLI, però me l'ha fatto chiamare; dice sei venuto solo? Appena m'ha detto sei venuto ... gli dissi no, veramente mi sono portato a LUIGI, e lo lasci lì? Dice, prova a chiamarlo, deve venire, mangia con noi e qui e lì. Telefono a LUIGI che era in un bar più avanti, seduto fuori, gli ho detto io, eventualmente se passo le ... se supero l'una e mezza, le due, ti mangi qualcosa lì. Comunque ritorniamo di nuovo, viene LUIGI, ci sediamo, mangiamo, tutto. A fine tutto mi consegna, sempre a vista ... un pochettino ... Prende la busta, chiama GIANFRANCO, suo fratello, lui telefona, va nella macchina, torna indietro, mi consegna questa busta di 12 mila euro. Ho detto vedi che ... gli ho detto io, vedi che per quel fatto ho parlato. Hanno fatto un pochettino così, però giustamente, tu non è che non gli stai dando niente, i soldi glieli stai dando. Disse, allora lo sai che fai disse, disse comunque ... disse io ... io vi ho fatto un piccolo, per ora ... un piccolo pensierino. Dei 12 mila euro ... sono 12 mila euro, mi ha detto. Ti do 12 mila ... 2 mila euro sono i tuoi ...
564. **PM:-** Chi lo disse questo?
565. **MR:-** ANTONIO DIMO. Veramente mi aveva detto, all'inizio della cosa, se va in porto la cosa ROBERTO, disse ti giuro ... appunto che le dico io che rispetto ANTONIO DIMO, vè ... ti giuro, anche se io non gli ho chiesto mai niente e lui lo può confermare, ti giuro che 5 mila ... 5 mila euro al mese te li regalo a te! Però questa cosa ... non la voleva ... tipo che non la voleva pagare, che è una cosa che gli dava ... che non gli dava ... Non gli piaceva! Disse, preferisco regalarti 5 mila euro a te, al mese, che darli a loro! Cioè voglio dire, in un certo rispetto. Questo m'ha detto ... lì ci sono 12 mila euro. 10 mila glieli dai a loro, come si è rimasto e 2 mila te li tieni tu, me li ha regalati a me. Scendo ... scendo a Reggio. Loro tipo ... il solito incontro, no? A Santa Cate... perché lo sapevano loro, no? Praticamente gli appuntamenti che avevamo noi ... Allora, praticamente, appena arrivavo io, sapevano che io arrivavo sempre la sera, perché partivo la mattina e poi rientravo la sera. Quindi ci vedevamo sempre all'indomani con loro.

566. **PM:-** Sì. Senza che ci infiliamo troppo in particolari. Noi siamo partiti, con questo interrogatorio perché? Io le ho chiesto il coinvolgimento dei Labate in questa vicenda. Io né ... in questo momento, troppi particolari su quando arriva, quando parte, dove si vede ...
567. **MR:-** Sì, sì, sì. Scusi dottore.
568. **PM:-** ... mi interessano fino ad un certo punto. Dobbiamo arrivare a capire che ruolo hanno i Labate in questa vicenda!
569. **MR:-** Va bene, va bene. Va bene. E' quello ... che siamo arrivati. Siamo arrivati!
570. **PM:-** Aah! Siamo arrivati.
571. **MR:-** Siamo arrivati. Allora ... allora, io prendo, appena mi dice giustamente in quel modo io ... in macchina io ... dopo, dopo ci ferma la Polizia. Ci ferma la Polizia e giustamente io dichiaro, dichiaro che avevo soldi di fatture che ... che dovevamo pagare, no? Che dovevano pagare. Chiamo SORIANI, insomma quel disco... già, queste sono cose già ...
572. **PM:-** Sì. Perché oltretutto ne abbiamo già parlato di queste cose.
573. **MR:-** Eh! Che ne abbiamo già parlato. Prendo questi 2 mila erano dei miei insomma, me li aveva regalati lui, me li conservo, tutto. Scendo a Reggio, loro contenti, ci incontriamo al solito con i miei cugini, gli consegno questa cifra. Gli ho detto, vedi che sono ... mi ha dato, vi ha mandato 10 mila euro. Disse come 10 mila euro? Dissi 10 mila euro vi ha mandato! E ora come facciamo, come facciamo? A PIETRO LABATE cosa faccio? Perché, prima di aprire la busta disse, vedi che 500 euro te li diamo ... te li regaliamo a te per tutti i viaggi che hai fatto, insomma, mi servivano disse, 500 euro. Appena sanno, gli dissi che erano soltanto 10 mila euro hanno fatto un casino. Dice ora che facciamo, non facciamo ... comunque, prende MICHELE e guarda a MIMMO, dice che facciamo? Non facciamo mala figura ora? Disse no ... che ce li dai a fare? Li prendi e glieli porti a PIETRO, a PIETRO LABATE. Andai in macelleria, quel giorno ... quella mattina a PINO CANDIDO non lo trovai ... anzi, no, no, trovai a PINO CANDIDO e gli dissi di dargli un appuntamento, perché gli dissi, dato che ... ah, chiamai prima ... sì, sì. Gli dissi di un appuntamento, gli dissi di un appuntamento, sì. Però questa volta l'appuntamento era ... era all'OMEGA. All'OMEGA. Siamo scesi dal passaggio a livello, no quello della DIA, stiamo parlando dell'OMEGA, eh? Viale Aldo Moro, alla fine, scendendo sulla destra. Ce ne siamo andati in una spiaggia che lui ... PIETRO andava ... E' venuto PINO CANDIDO, mi ha accompagnato lì, PINO CANDIDO si è allontanato un pochettino, io mi sono avvicinato, c'era una Madonnina lì, non lo so ...
574. **PM:-** L'appuntamento lo prendeste attraverso Pino Candido?
575. **MR:-** PINO CANDIDO ... sì, PINO CANDIDO mi portò lì. Gli dissi guarda che mi devo incontrare con PIETRO. Non parlai che gli dovevo dare la busta, eh? Non parlai di niente con PINO CANDIDO. Disse ci vediamo alle 5, alla 4,30 non ricordo bene, comunque sempre ... gli appuntamenti sempre alle 5 erano con PIETRO LABATE. Lui aveva ... ha tutt'ora una PUNTO, una PUNTO BIANCA ...
576. **PM:-** Chi aveva questa macchina?
577. **MR:-** PINO CANDIDO.



578. **PM:-** Pino Candido?
579. **MR:-** Sì. Lui andò avanti, mi fece aspettare proprio al passaggio a livello, mi disse aspetta qui! Io con la PANDA ero, una PANDA BIANCA. Andò a chiamare a PIETRO. Scendendo ... vuole il particolare dove?
580. **PM:-** Me lo indichi.
581. **MR:-** Eh! Allora praticamente scendendo ... l'OMEGA, verso sotto, c'è una stazione piccolina, c'è il passaggio a livello ... Praticamente c'è una capannina, nella strada parallela, sulla sinistra. Forse PIETRO LABATE abita lì. Non lo so ... c'è una casa ... comunque da lì lui è venuto. E' andato ... mi disse vado a casa a chiamarlo. Io non sapevo che abitava lì PIETRO LABATE. Sapevo che FRANCO LABATE abita nell'altro passaggio a livello, però ...
582. **PM:-** Comunque, nei pressi ... quindi?
583. **MR:-** Comunque ci vediamo lì ... quello avanti, proprio ... là del mare, sopra la spiaggia, più sopra c'è tipo una stradina, costeggiata da delle ville, delle barche e delle cose. Ci vedemmo lì con PIETRO. Mi domandò ... gli diedi la busta, che lui sapeva che erano 10 mila euro. Glieli avevo messi di nuovo ... non delle 2 mila euro che mi aveva regalato ANTONIO DIMO. Gli diedi la busta, mi domandò di nuovo per il fatto di quei documenti ... del genere, di mio genere disse. Compare, i documenti di tuo genere ... io non gliel'ho potuto dire, non gli potevo dire ... perché ogni volta che io, queste due volte che io sono salito a prendere i soldi, queste due volte, l'ho fatto sempre di nascosto, mettendo sempre che i miei cugini mi davano i soldi a me e io glieli portavo, per il fatto ... perché PINO CANDIDO doveva venire con me. Volevano loro che sentisse quello che parlava, insomma quello che diceva, quello che mi dava. Però tramite i miei cugini allora ...
584. **PM:-** Quindi lei non disse di essere andato in prima persona?
585. **MR:-** No, no. No. PIETRO LABATE non l'ha saputo mai che in prima persona io andavo a prendere i soldi. Però penso che lui immaginava ... immaginava. Dice 'sti soldi da dove vengono? Dall'aria? E gli consegnai questi 10 mila euro. La seconda volta ... dopo di questi 10 mila euro ...
586. **PM:-** Un attimo solo, ricapitolando un attimo. Mettiamoci un attimo un punto.
587. **MR:-** Sì. Dopo il fermo, che ebbi a Roma, vò.
588. **PM:-** Fermo un secondo. Allora, ricapitolando i viaggi fino a questo momento. Quindi dopo l'incontro in cui parlate con SORIANI, vi viene detto che CANDIDO avrebbe dovuto essere presente a tutti gli incontri che avevate, però i suoi cugini nei fatti le dicono lascia perdere, continua a gestire tu.
589. **MR:-** Sì, sì, sì.
590. **PM:-** Quindi poi lei fa un primo viaggio a Roma ...
591. **MR:-** Di 8 mila euro. Il secondo di 12 mila.
592. **PM:-** Un attimo solo. Un primo viaggio a Roma, andò da solo con una Yaris, se non sbaglio ... e non con l'aereo, onde evitare diciamo ...

593. **MR:-** Sì. Una YARIS di un mio amico. Non con l'aereo, dovevo evitare ...
594. **PM:-** E ricevette una busta con 8 mila euro invece dei 20 mila richiesti.
595. **MR:-** Sì.
596. **PM:-** Per un errore ...
597. **MR:-** Per un errore. Che poi ANTONIO DIMO disse che praticamente avevano sbagliato busta. Ma questo, l'indomani, quando ero io a Reggio, che per telefono non è che potevo dire io ... (ppnc)
598. **PM:-** Poi andò una seconda volta e non le dettero niente, se non mi sbaglio? C'è un secondo viaggio ... dopo questo c'è un secondo viaggio a Roma dove le dissero che non avevano possibilità di pagare alcun che ...
599. **MR:-** Beh, mi sembra ... mi sembra di sì ... No. Sì, sì, sì. Tre volte. Allora, una volta con la 500 ... giusto. Mi creda dottore, alcune volte, da cosa a cosa ... sì, perché sono salito una volta con la 500 di BENEDETTO DI LOLLO, una volta con la YARIS e l'altra volta che mi hanno fermato, sì. La seconda volta ANTONIO DIMO non mi ha dato niente.
600. **PM:-** Quindi il secondo viaggio non riceve niente.
601. **MR:-** Sì, non ricevo niente, sì. Per come ricordo io. Mi ha detto ... mi ha rimandato.
602. **PM:-** Vi fu poi (digita, riassumendo) un secondo viaggio all'esito del quale il Dimo non mi consegnò alcun soldo, dicendo di avere difficoltà economiche.
603. **MR:-** Rimandammo poi ... mi rimandò a fra un paio di giorni, comunque ... che poi si allungarono sempre di più i suoi giorni.
604. **PM:-** Vi fu poi un terzo viaggio (digita, riassumendo) all'esito del quale ricevetti 12 mila euro, di cui 2 mila regalatemi dal Dimo. Che gli rest... allora, per evitare brutte figure con i Labate i miei cugini mi dissero di consegnare tutto il resto della somma a Labate Pietro. Cioè quando lei torna con questi 10 mila euro i suoi cugini, quindi parliamo sempre di Crudo e di Polimeni, quale?
605. **MR:-** POLIMENI DOMENICO, di MIMMO.
606. **PM:-** E quindi lei ha questo incontro con Pietro Labate e gli consegna questa busta.
607. **MR:-** Sì.
- ....
608. **PM:-** Quindi, mi sembra di capire che dopo la consegna di questa busta con i 10 mila euro a Pietro Labate, terminano i vostri incontri ed i vostri rapporti ...
609. **MR:-** Sì, sì. Terminano, sì.
610. **PM:-** ... con i Labate in relazione a questa vicenda.
611. **MR:-** Certo. Sì, perché dopo un paio di giorni poi non ... quant'è passato? L'arresto ...

612. **PM:-** Venite arrestato.
613. **MR:-** Eh! Vengo arrestato io.
614. **PM:-** Quindi nel complesso, ricapitolando un attimo. E' in un'unica occasione che voi materialmente avete dato i soldi al ...
615. **MR:-** No ... non ricordo ...
616. **PM:-** No, eccolo qui ... ce n'è un'altra, di un'altra occasione ...
617. **MR:-** Dottore, mi scusi, io ...
618. **PM:-** L'importante ... ma sapete qual è il problema? Voi sapete qual è il problema? Che voi vi disperdete a dire cose che in questo momento non ... c'interessano.
619. **MR:-** Allora ... un'altra, un'altra volta vi dissi ... però erano più però, non ricordo se erano più. Comunque un'altra volta diedi una busta ... la seconda busta che diedi a lui ... no, prima di Roma ce n'è un'altra, vede dottore? Qui l'avevo scritto ... non l'ho scritto. Prima di questa busta qui, gliene diedi una a CANDIDO, a PINO CANDIDO, di 10 mila euro.
620. **PM:-** E quando li avevate presi questi 10 mila euro? Cioè, voi mi avete raccontato tutti i viaggi a Roma, d'accordo?
621. **MR:-** Sì.
622. **PM:-** Chiaramente sto parlando del momento successivo al loro ingresso nell'affare, d'accordo? Mi avete parlato di tre viaggi.
623. **MR:-** Sì. Allora ... sì, quelli che ho fatto.
624. **PM:-** Uno di 8 mila ...
625. **MR:-** Sì.
626. **PM:-** Uno di zero ...
627. **MR:-** Uno di 12 mila.
628. **PM:-** Uno di zero ... e uno di 12 mila.
629. **MR:-** Sì.
630. **PM:-** Che poi diventano 10 mila, perché 2 mila se li tiene lei.
631. **MR:-** Sì, sì, sì. Ora ricordo perfettamente. Questi 10 mila euro me li diede mio cugino ... me li diede nella carrozzeria, nella carroz... ora, piano, piano ... nella carrozzeria di EDDY BRANCA, il genero di mio zio GIOVANNI TEGANO.
632. **PM:-** Questi 10 mila euro ...
633. **MR:-** Me li diede mio cugino MICHELE, di portarli a PIETRO LABATE. Questo successe ... prima! Prima delle 12 mila.

634. **PM:-** E questi 10 mila euro che lei doveva portare a PIETRO LABATE, che le furono dati ... come lei ha detto un attimo fa, da chi provenivano?
635. **MR:-** Sempre dalla NEWLABOR, che avevano loro.
636. **PM:-** Com'è che avevano avuto questi altri? Che avevano questi soldi ...
637. **MR:-** L'avevano loro, forse da quando ... prima dell'arresto di SICILIANO, non lo so.
638. **PM:-** Cioè erano rate che erano state rimosse in precedenza? Erano soldi che erano stati accumulati?
639. **MR:-** E penso di sì, vè.
640. **PM:-** Ma vi fu detto che provenivano dalla NEWLABOR?
641. **MR:-** Sì. Quando me li ha dati mio cugino MICHELE e all'epoca, quel giorno, ha detto anche una parola tipo ... vagli a dà ... vagli dando questi!
642. **PM:-** Cioè non capisco com'è possibile. Mentre diciamo ... finiamo il discorso, aveva una sua sequenza, no? Perché era lei che andava prendere questi soldi e quindi poi, in una occasione, li consegna a Pietro Labate.
643. **MR:-** Sì, sì.
644. **PM:-** Come si spiega il fatto che invece, in questa occasione diversa lei i soldi li riceve da suo cugino?
645. **MR:-** Perché ... ora ricordo ... perché mi sembra, se non ricordo bene ... il signor MELADO', il signor MELADO' ... Io un giorno presentai a mio cugino ... mannaia la (pnc) ... un giorno andai io, presi un appuntamento perché mio cugino, dopo il fatto delle 8 mila euro, un poco un forse lu badàru ... di queste 8 mila euro insomma, che era una cifra un pochettino strana. Ha voluto che io presentassi al signor MELADO'. Presentai il signor MELADO' e andammo, loro con la sua macchina e io con la mia macchina, gli spiegai l'appuntamento dov'era ... da PALUMBA ... da PALUMBA ... da un concessio ... comunque SARACINELLO, sona SARACINELLO. Non mi ricordo ... c'è uno che vende ... un venditore di macchine, che ora non mi ricordo ... comunque gli ho dato l'appuntamento lì. Ci siamo visti, ho chiamato e gliel'ho presentato a loro. A tutti e due gli ho presentato. Che già MELADO' aveva fatture di due anni ... fatture non pagate. No, non lo so ... sempre saltate, insomma ...
646. **PM:-** Presenta a loro, chi? Cioè chi eravate voi?
647. **MR:-** Il signor MELADO', suo nipote, mio cugino MICHELE CRUDO e MIMMO POLIMENI. Tutti e due, tutti e due i miei cugini hanno voluto che io li presentassi al signor MELADO' in modo che loro avevano contatti diretti con MELADO'.
648. **PM:-** Va bene.
649. **MR:-** Ecco. Sicuramente erano soldi che il signor MELADO' aveva ... Qualche fattura pagata, che aveva ...
650. **PM:-** E Labate, in tutto questo?

651. **MR:-** Io porto ...
652. **PM:-** Riceve questi soldi e li porta a Labate.
653. **MR:-** Sì. Glieli do a PINO CANDIDO, lì sotto al lavoro, che io gli ho detto che c'ho una cosa sulla macchina e gli consegno questa busta. Questa è stata la prima volta ... la seconda volta. Lui disse, PIETRO ... disse mi ha detto PIETRO che la prossima volta vuole parlare con te. Direttamente con te vuole parlare. Questa è stata la volta quando gli ho portato i 10 mila euro.
654. **PM:-** Ho capito. Questa occasione, in cui lei riceve i soldi alla concessionaria, dopo quale viaggio a Roma, si verifica? Cioè tra il secondo e il terzo viaggio?
655. **MR:-** No, questa no. Allora ... i terzo viaggio sono stato ... è la volta che mi hanno fermato a me, al terzo viaggio.
656. **PM:-** E poi li consegna a PIETRO LABATE personalmente. Quindi prima è prima di questa occasione innegabilmente.
657. **MR:-** Sì, sì, sì. Non ricordo se è stata la prima o la seconda, dottore ...
658. **PM:-** Va bene.
659. **MR:-** Vabbò, comunque. Comunque io gli ho due volte consegnato due buste di 10 mila euro a PIETRO LABATE. Specifico soltanto questo. Poi più tardi vediamo ... se ricordo per bene, ricostruirò di nuovo la cosa. Io, la prima volta a PINO CANDIDO e una volta a lui. Anzi, specifico pure, ritornando indietro, rimane sempre quella busta consegnata a PIETRO LABATE o ... dalla LEONIA o dalla MULTISERVIZI. Cioè praticamente, nelle mani a PIETRO LABATE ho consegnato due buste e una volta a PINO CANDIDO.
660. **PM:-** Ho capito.
661. **MR:-** Mi scusi, io è la prima volta che ...
662. **PM:-** Va bene. Senta ...
663. **MR:-** Ditemi.
664. **PM:-** Volevo chiedere una cosa invece ... quando abbiamo chiuso questa vicenda specifica, d'accordo? Labate ...
665. **MR:-** Sì, sì. Attualmente sì. Un attimino, un attimino perché vi dovrebbero essere degli appunti, giustamente, dove ...
666. **PM:-** No, no, un attimo. Segua me, segua me. Volevo sapere ... PIETRO LABATE è stato detenuto per un certo periodo ...
667. **MR:-** Sì. Sì, sì, sì.
668. **PM:-** volevo sapere ... nel periodo in cui Pietro Labate è stato detenuto, faceva ancora parte della cosca? O era stato come dire, escluso, dalla cosca di famiglia?
669. **MR:-** Dalla sua cosca?

670. **PM:-** Esatto! Cioè la famiglia continuava a fare riferimento a lui?
671. **MR:-** Sempre! ... Sempre è stata ... Ah! Riguardo a noi? Con noi, no.
672. **PM:-** No, no. Se lei lo sa ...
673. **MR:-** Certo che lo so. Sì. Certo che lo so.
674. **PM:-** Continuava a fare ... riferimento ...
675. **MR:-** Sempre, sempre. I LABATE sempre.
676. **PM:-** ... a Pietro Labate. Nonostante lui fosse carcerato?
677. **MR:-** Sempre, sì. Ci sono i fratelli, no? C'era MICO, MICHELE, no?
678. **PM:-** Sì, ma io non sto parlando dei fratelli, sto parlando di Pietro. Cioè, voglio sapere, sempre che lei lo sappia, se nel periodo di detenzione ...
679. **MR:-** Di PIETRO LABATE.
680. **PM:-** ... di Pietro Labate, continuava a costituire un punto per la famiglia? Cioè una persona intendo, una persona che da istruzioni, una persona che praticamente organizza gli affari criminali. Un punto di riferimento oppure il fatto che era ...?
681. **MR:-** Quando era in carcere no. No, io ... allora, dottore, io riguardo all'appartenenza alla criminalità ... e io ne facevo ... insomma, stavo! Nell'organizzazione mafiosa PIETRO LABATE lì, quando non c'era lui ... non c'è stato lui c'erano i fratelli, che prendevano l'organizzazione su tangenti e su tutto. FRANCO LABATE e gli altri fratelli. A mano a mano, se erano arrestati ...
682. **PM:-** Benissimo. Ma in questa situazione ... Quindi è chiaro, sul territorio c'erano i fratelli e ...
683. **MR:-** Sì. Sempre i LABATE, sì.
684. **PM:-** Ma agivano, appunto, in maniera completamente indipendente o seguivano le istruzioni di Pietro Labate?
685. **MR:-** Su questo non lo so. Non lo so, non lo so.
- Omissis

Queste dunque le dichiarazioni del collaboratore che possono essere sintetizzate per punti nei termini che seguono:

1. MOIO Roberto in compagnia di tale CATALANO aveva incontrato LABATE Pietro;
2. quest'ultimo, avuto cognizione del suo rapporto di parentela con i TEGANO e la sua collocazione all'interno della New Labor, aveva cominciato a lamentare il comportamento tenuto da quella cosca, colpevole a suo dire di non aver diviso 'il pane' con i LABATE, nonostante l'attività criminale venisse perpetrata in una zona di loro competenza;

3. a dire del MOIO l'atteggiamento del LABATE era dovuto al momento di maggiore difficoltà della cosca TEGANO seguito alla scomparsa di SCHIMIZZI Paolo che, a causa dell'arresto di TEGANO Pasquale e della latitanza di TEGANO Giovanni, era diventato il punto di riferimento del sodalizio;
4. il LABATE in quella occasione chiedeva un incontro con CRUDO Michele e POLIMENI Carmine per parlare della situazione venutasi a creare;
5. il MOIO riferiva ai suoi cugini dell'incontro e di comune accordo decidevano di prendere un appuntamento con LABATE Pietro, per il tramite di CANDIDO Silvio, dipendente della New Labor e affiliato dei LABATE;
6. il primo incontro avveniva all'interno di un capannone sito in Calamizzi, riconducibile ai LABATE: vi prendevano parte MOIO, CRUDO e POLIMENI per i TEGANO da una parte, LABATE Pietro, LABATE Franco e CANDIDO Pino dall'altra;
7. in particolare era LABATE Pietro ad intavolare il discorso, sostanzialmente ribadendo quanto già accennato nel corso del primo incontro col MOIO e cioè l'intenzione dei LABATE di subentrare ai TEGANO nella gestione dell'attività criminale legata alla New Labor che ricadeva in zona di loro competenza;
8. in quella sede, CRUDO e POLIMENI prendevano tempo, riservandosi di parlarne con TEGANO Giovanni;
9. nei giorni successivi, sia LABATE Pietro che il CANDIDO sollecitavano più volte una risposta al MOIO;
10. in una occasione invece il MOIO fu avvicinato da LABATE Franco, il quale gli disse che da quel momento due soggetti vicini ai LABATE, già dipendenti della New Labor, CANDIDO Pino e Giovanni CACCAMO, dovevano mutare mansioni e da semplici operai divenire capo-piazzale;
11. a quel punto il MOIO stesso comunicava immediatamente al CANDIDO il mutamento delle sue funzioni, riservandosi di parlarne con SORIANI Marco, responsabile sul territorio della commessa della società d'appartenenza;
12. quindi vi fu un nuovo incontro tra MOIO, CRUDO, POLIMENI e LABATE Pietro, ancora di contenuto interlocutorio per le difficoltà incontrate dai primi a parlare con lo zio TEGANO Giovanni;
13. successivamente, vi fu un altro incontro presso l'abitazione di CANDIDO Pino sempre tra MOIO, CRUDO, POLIMENI Domenico (nel frattempo Carmine era stato arrestato assieme a TEGANO Giovanni), LABATE Pietro e LABATE Franco, nel corso del quale si parlò anche di altra attività di natura estorsiva, diversa da quella della New Labor;

14. qualche giorno dopo POLIMENI consegnò una busta al MOIO dicendogli di portarla al LABATE Pietro: pur non avendo aperto la busta a dire del MOIO la stessa conteneva diverse migliaia di euro e fu consegnata nelle mani del destinatario presso il capannone della volta precedente, previo incontro concordato per il tramite del CANDIDO;
15. i soldi tuttavia concernevano un'attività estorsiva diversa da quella della New Labor della quale si era parlato nel corso dell'incontro a casa del CANDIDO;
16. quindi vi fu un nuovo incontro presso l'abitazione del CANDIDO, con gli stessi partecipanti del primo, dove si parlò stavolta specificamente della "New labor": in particolare si raggiunse l'accordo per cui i ventimila euro di tangente pagati dal DIMO sarebbero stati divisi tra i due gruppi, CANDIDO Pino avrebbe affiancato MOIO nella gestione delle maestranze crescendo anche formalmente di livello e le future assunzioni sarebbero state suddivise tra i sodali dei due schieramenti;
17. LABATE Pietro fece presente che non si doveva sapere che loro erano entrati nell'"affare" e che per qualsiasi cosa il loro interlocutore sarebbe stato CANDIDO Pino che, se necessario, avrebbe organizzato un incontro coi LABATE;
18. la particolare cautela del LABATE, a dire del MOIO, dipendeva dal fatto che evidentemente anche lui - come peraltro lo stesso MOIO - aveva saputo che un pranzo tenutosi presso un locale cittadino con i vertici della società era stato filmato dalla p.g. e quindi poteva esserci un'indagine in corso;
19. nel corso dell'incontro a casa del CANDIDO, inoltre, fu fatto presente che il DIMO era in arretrato coi pagamenti: a questo punto LABATE Pietro disse che bisognava avvicinare i vertici della società ed intimargli di saldare i debiti oppure abbandonare il territorio;
20. a quel punto, il MOIO che avrebbe dovuto contattare SORIANI Marco assieme al CANDIDO per rappresentargli l'*ultimatum*, dato i loro buoni rapporti col funzionario della società, decideva di anticipare quanto stava accadendo nel corso di un incontro personale con lo stesso: di modo che l'incontro successivo alla presenza del CANDIDO dove gli venivano fatte le intimazioni di cui sopra, fu una sorta di sceneggiata, durante la quale il SORIANI fingeva di essere inconsapevole;
21. il MOIO riferiva del suo dispiacere verso il SORIANI ed il DIMO per i rapporti che c'erano sempre stati ed anche per i favori ricevuti dagli stessi, come due prestiti aziendali che aveva ricevuto e che aveva restituito tramite trattenute sul proprio stipendio;
22. d'altra parte, a dire del MOIO, il SORIANI aveva già capito per conto suo che qualcosa stava succedendo e che doveva essere in corso un riassetto tra i gruppi criminali coinvolti nell'azione criminale ai danni della società: ciò in virtù della modifica della posizione del



- CANDIDO, già avvenuta nella sostanza, e soprattutto perché a seguito di questo fatto aveva assunto informazioni da un terzo soggetto, tale GIORDANO Nino, pregiudicato, che aveva spiegato al SORIANI quanto accaduto;
23. a dire del MOIO, il LABATE Pietro avrebbe voluto anche far assumere un suo 'genero' del quale forniva copia del documento che lui consegnava al DIMO presso gli uffici di Milano: tuttavia, saputo della registrazione del pranzo da parte della p.g., il LABATE si era estremamente preoccupato ed aveva chiesto al MOIO di recuperare tale documento temendo possibili conseguenze, cose che il MOIO non riuscì a fare;
  24. rispetto al famoso pranzo, il MOIO confermava che effettivamente si era tenuto presso un ristorante cittadino, alla presenza sua, di POLIMENI Domenico, CRUDO Michele, DIMO Antonio e SORIANI Marco;
  25. tornando al rapporto estorsivo, il MOIO riferiva che il CANDIDO avrebbe voluto essere presente al momento della consegna dei soldi ma che i suoi cugini si erano opposti e gli avevano detto che doveva continuare da solo;
  26. riferiva d'essersi recato una prima volta a Roma con la macchina dove aveva parlato col DIMO dei soldi dovuti: quest'ultimo aveva manifestato tutte le sue difficoltà a pagare i soldi richiesti ed aveva chiesto consiglio al MOIO, il quale gli aveva consigliato di pagare solo diecimila euro dei ventimila dovuti e che lui avrebbe riferito ai suoi cugini che si trovava con l'acqua alla gola; questo sempre per i buoni rapporti personali che il MOIO aveva con DIMO per il quale, per certi aspetti, 'parteggiava';
  27. quindi riferiva d'aver ricevuto in consegna una busta dal DIMO con dentro dei soldi che avrebbe dovuto consegnare ai suoi cugini: tuttavia, nel corso del viaggio di ritorno si era accorto che la busta conteneva solo ottomila euro e non i ventimila dovuti o almeno i diecimila convenuti col DIMO: la qual cosa l'aveva molto preoccupato, temendo che qualcuno avesse potuto sospettare di lui e tenuto conto che una parte dei soldi di quella mazzetta era destinata pure ai LABATE;
  28. giunto a Reggio Calabria aveva consegnato i soldi ai suoi cugini e spiegato l'accaduto: questi avevano detto di non riferire nulla al LABATE che non sapeva neppure del suo viaggio a Roma e di prendere immediatamente contatti col DIMO o col SORIANI per lamentare immediatamente l'accaduto;
  29. MOIO aveva obbedito e la spiegazione ricevuta era stata che il DIMO gli aveva consegnato una busta sbagliata;
  30. qualche tempo dopo era risalito a Roma ed aveva preso in consegna un'altra busta con la successiva 'rata': questa volta all'interno vi erano dodicimila euro ma di questi duemila gli

- venivano regalati dal DIMO come segno di ‘riconoscenza’ per le sue intercessioni verso i cugini, con l’ulteriore offerta di una somma mensile se fosse riuscito a convincere definitivamente gli stessi ad accontentarsi di una somma inferiore a quella richiesta;
31. in quella occasione nel corso del viaggio di ritorno era stato fermato dalla polizia;
  32. tornato a Reggio Calabria i cugini quando avevano visto che nella busta vi erano diecimila euro e non ventimila ‘avevano fatto un casino’ e non sapendo cosa dire ai LABATE, avevano deciso di dare a loro l’intera cifra ‘per non fare brutta figura’;
  33. così il MOIO, tramite il CANDIDO, aveva fissato un incontro con LABATE Pietro nei pressi delle officine OMECA, dove - alla presenza di CANDIDO che si teneva in disparte - aveva consegnato la busta con i diecimila euro;
  34. infine ricordava di avere consegnato in un momento antecedente a quello da ultimo descritto un’altra busta con diecimila euro sempre relativa alla vicenda New Labor che gli era stata consegnata da suo cugino CRUDO Michele e che provenivano da MELIADO’, titolare di una attività connessa a quella della New Labor che pure pagava tangenti ai TEGANO;
  35. questa volta la busta era stata consegnata direttamente al CANDIDO che si sarebbe incaricato di farla avere a LABATE Pietro;
  36. quindi, complessivamente ai LABATE aveva consegnato tre buste contenenti denaro frutto di tangenti ed in particolare:
    - a LABATE Pietro, una prima contenente una cifra non determinata relativa ad un’attività estorsiva diversa ed una seconda con diecimila euro concernente la New Labor;
    - al CANDIDO una busta con diecimila euro concernente la New Labor.

### **§ - I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore**

L’attività investigativa compiuta permetteva di riscontrare pienamente il contenuto delle dichiarazioni rese da MOIO Roberto.

Infatti, le sue provalazioni venivano confermate:

- in primo luogo dalle dichiarazioni a loro volta rese da DIMO Antonio e SORIANO Marco;
- quindi dall’attività di verifica compiuta dalla p.g..

#### **a) Le dichiarazioni di SORIANI Marco**

Si riportano le s.i.t. del SORIANI:

*“A d.r.”Conosco Pino CANDIDO quale dipendente della New Labor: quando la mia società subentrò alla precedente nell’appalto delle pulizie per TRENITALIA il predetto era già in servizio e si occupava del settore pulizia ‘impianti fissi’; inizialmente le sue mansioni erano quelle di operaio, ma ad un certo punto ed in particolare a seguito dell’arresto di POLIMENI Davide, nel marzo-aprile ’10, mutò la sua occupazione diventando di fatto una sorta di capo-turno, responsabile del settore indicato”;*

*A d.r.”In realtà nelle mie intenzioni a sostituire il POLIMENI sarebbe dovuto essere tale ARICO’ Domenico che venne anche formalmente nominato: ciò era dovuto al fatto che consideravo lo stesso più capace di gestire i rapporti con i vertici della società committente; tuttavia, quanto parlai di questa mia intenzione col MOIO, quest’ultimo mi suggerì il nominativo di CANDIDO, giustificandolo apparentemente alla luce della sua pregressa esperienza sul cantiere ”;*

*A d.r.”Alla proposta del MOIO non feci alcuna obiezione perché a me interessava essenzialmente che i lavori procedessero correttamente per cui, pur avendo già nominato l’ARICO’, accettai il fatto che le funzioni fossero in concreto esplicate dal CANDIDO, il quale così veniva ad esercitare mansioni di capo-squadra”;*

*A d.r.”Quando dopo un paio di mesi il POLIMENI Davide rientrò, dopo essere stato scarcerato, il CANDIDO sarebbe dovuto ritornare nelle funzioni originarie: tuttavia accadde che ad un pranzo presso il ristorante ‘Fiore del cappero’, credo nei primi giorni di luglio, cui parteciparono l’amministratore DIMO Antonio il sottoscritto, MOIO Roberto, CRUDO Michele ed il fratello o il cognato di Carmine POLIMENI che nel frattempo era stato arrestato, ci fu espressamente richiesto di conferire al CANDIDO mansioni e livello superiori, giustificando tale richiesta in virtù del pur breve periodo in cui le stesse erano state riconosciute e della sua presunta esperienza pregressa”;*

*A d.r.”La richiesta formulata era formalmente impossibile da realizzare: al più si poteva accettare un aumento del livello del CANDIDO dal livello ‘H’ d’appartenenza al livello ‘G2’ o ‘G1’, laddove invece si chiedeva per il CANDIDO addirittura il livello ‘E’; alla fine il DIMO accettò il mio suggerimento ed autorizzò il conferimento del livello ‘G1’, con consequenziale aumento di stipendio e di mansioni; ricordo poi che siccome di fatto la richiesta era stata esaudita solo in parte, successivamente mi fu richiesto anche di riconoscere al CANDIDO un ‘fuori busta’, pari alla cifra che lo stesso avrebbe percepito qualora ottenuto il livello ‘E’, inizialmente richiesto; tuttavia, quest’ultima istanza non fu mai soddisfatta”;*

*A d.r.”Non furono date particolari spiegazioni nel corso del pranzo circa le motivazioni per le quali il CANDIDO avrebbe dovuto ottenere i riconoscimenti richiesti: a quel punto, decisi di capire qualcosa di più e siccome sono a conoscenza del quartiere di provenienza dello stesso, e cioè GEBBIONE, decisi di prendere informazioni da un altro dipendente, tale Nino GIORDANO, che proveniva dallo stesso ambiente”;*

*A d.r.”Pensai di chiedere al GIORDANO in quanto essendo stato quest’ultimo assunto sostanzialmente su mia indicazione, ritenevo che avesse un dovere di riconoscenza nei miei confronti: per cui, quando gli chiesi secondo lui per quale ragione i soggetti indicati mi stessero proponendo in vario modo dei miglioramenti per il CANDIDO, GIORDANO mi rispose che probabilmente ciò era dovuto al fatto che doveva essere nato un conflitto tra famiglie mafiose ed in particolare quella di Archi, cui appartenevano tutti i soggetti partecipanti al pranzo, e quella di Gebbione cui doveva essere ricondotto il CANDIDO”;*

*A d.r. "Non conosco il nome della famiglia mafiosa dominante nel quartiere di Gebbione; della stessa cosca TEGANO ho conosciuto il nome solo quando sono stati arrestati i vari suoi appartenenti proprio per la vicenda New Labor";*

*A d.r. "Ricordo che in occasione di un mio viaggio a Reggio Calabria, dove avrei dovuto partecipare a delle riunioni sindacali con la società committente, come sempre all'aeroporto fui prelevato da D'ASCOLA Demetrio: tuttavia, in quella occasione, si presentò da lì a poco anche il MOIO; la cosa mi stupì perché il predetto, teoricamente, non avrebbe dovuto sapere del mio arrivo; comunque, il MOIO mi chiese di allontanarmi con lui per potermi parlare in disparte e lì mi fece presente che per problemi concernenti pagamenti non ancora effettuati da parte della mia società, sarebbe stato meglio per me tornarmene subito a Milano; a ciò io feci presenti che non era mia intenzione ripartire senza aver partecipato alle riunioni già fissate e che avrei fatto presente il problema all'amministratore DIMO Antonio; a questo punto MOIO mi preavvisò che sarebbe ritornato nella stessa giornata a parlarmi ma stavolta in compagnia del CANDIDO; ciò effettivamente avvenne: infatti, dopo qualche ora, fui avvicinato presso l'hotel dove risiedevo dal MOIO e dal CANDIDO appunto ed il MOIO mi ribadì le stesse cose già riferitemi poco prima";*

*A d.r. "Preciso che nel corso del primo incontro col solo MOIO quest'ultimo mi dette una sorta di 'preavviso' rispetto a quello che sarebbe accaduto successivamente, come a farmi una confidenza in virtù del nostro rapporto pregresso: così, quando ci rivedemmo nel pomeriggio alla presenza anche del CANDIDO ci fu una sorta di 'sceneggiata', in quanto il MOIO fece finta di riferirmi quelle cose per la prima volta ed io finsi sorpresa";*

*A d.r. "Preciso che il MOIO quando mi riferì il tutto, tendeva a giustificarsi, dicendomi che quanto stava accadendo, con riferimento alle richieste di immediato 'saldo' ed al nuovo ruolo del CANDIDO non dipendeva da lui e che ne era anzi dispiaciuto";*

*A d.r. "Anche alla presenza del CANDIDO mi fu ripetuto che qualora la società d'appartenenza non avesse saldato tutti i debiti accumulatisi nel tempo coi miei interlocutori me ne sarei dovuto tornare a Milano, intendendo chiaramente che la mia società avrebbe dovuto abbandonare il campo";*

*A d.r. "Anche alla presenza del CANDIDO riferì che erano problemi dell'amministratore cui avrei riferito quanto mi stavano dicendo; ricordo poi che, con l'occasione, il CANDIDO mi ribadì la richiesta di integrazione dello stipendio al livello superiore di cui ho già parlato";*

*A d.r. "Se non sbaglio, l'incontro con il MOIO ed il CANDIDO avvenne circa un quindicina di giorni dopo il pranzo al 'Fiore del cappero'";*

*A d.r. "Quando tutta questa situazione ebbe origine devo dire che i miei primi tentativi di capirci qualcosa circa il nuovo ruolo del CANDIDO furono rivolti proprio verso il MOIO: intendo dire che chiesi a quest'ultimo, che conoscevo da tempo e che mi era stato indicato come referente per le questioni 'territoriali', cosa stesse succedendo: a ciò, il MOIO non fece mai seguire informazioni chiare, limitandosi a frasi generiche del tipo 'si vede che hanno problemi' facendo riferimento a problematiche concernenti gruppi contrapposti, portatori di interessi evidentemente configgenti: fu allora, proprio per questa reticenza del MOIO a fornirmi indicazioni più precise, che decisi di rivolgermi al Nino GIORDANO nei termini di cui ho parlato, ricevendo le risposte dette;"*

*A d.r. "So che il GIORDANO ha dei precedenti penali per droga";*

*A d.r. "A seguito di quanto accaduto riferì tutto immediatamente al DIMO, al quale feci presente che tutte le circostanze indicate, con riferimento all'improvviso avanzamento del CANDIDO ed alla*

*sua presenza, assieme al MOIO, quando fu chiesto conto dei debiti insoluti, facevano pensare che si era risolto un conflitto tra due ambienti criminali diversi e che quindi da quel momento entrambi sarebbero dovuti essere soddisfatti dalle tangenti versate dalla nostra società”;*

*A d.r.”La questione del ‘debito insoluto’ non si risolse subito, per cui anche altre volte mi fu riproposta dal MOIO, sia da solo che poi alla presenza del CANDIDO”;*

*A d.r.”Ricordo che il DIMO un giorno mi riferì quanto a sua volta appreso dal MOIO, e cioè che proprio il pranzo al ‘Fiore del cappero’, dove si parlò per la prima volta del CANDIDO, era stato ripreso dalla polizia”;*

Ricapitolando, quindi, quanto riferito il SORIANI:

- conferma che ad un certo punto al CANDIDO aveva di fatto cominciato ad esercitare mansioni diverse da quelle previste, nonostante lui avesse formalmente nominato una terza persona;
- conferma l’episodio del pranzo al ‘Fiore del cappero’;
- conferma che nel corso di quel pranzo MOIO e gli altri gli avevano chiesto di mutare le mansioni del CANDIDO che doveva diventare capo-piazzale e doveva anche vedersi riconosciuto un livello superiore; richiesta quest’ultima oggettivamente impossibile che fu accolta solo in parte;
- conferma d’aver dedotto da quanto accaduto l’esistenza di una ‘problematica’ che il MOIO non gli aveva spiegato con chiarezza e che lui aveva cercato di capire chiedendo a GIORDANO Nino, cui si era rivolto in quanto proveniente, a suo dire, dalla stessa zona del CANDIDO;
- conferma che il GIORDANO gli aveva spiegato la situazione come un regolamento di conti tra gruppi contrapposti;
- conferma di essere stato avvicinato dal MOIO in occasione di una sua venuta a Reggio Calabria, il quale gli aveva anticipato un successivo incontro alla presenza del CANDIDO, anticipandogli pure il contenuto del discorso che gli sarebbe stato fatto;
- conferma che nella stessa giornata l’incontro vi fu e che lui ed il MOIO recitarono una sorta di ‘parte’ essendoci già incontrati prima;
- conferma, infine, d’aver saputo che il pranzo al “Fiore del cappero” era stato filmato dalla p.g..

#### b) le dichiarazioni di DIMO Antonio

Si riportano le dichiarazioni del DIMO:

*“A d.r. ”Ricordo d’averne un dipendente a nome CANDIDO ma pur ricordando il suo nome non l’ho mai conosciuto personalmente”;*

*A d.r. ”Mi sembra di ricordare che il CANDIDO fosse un capo-squadra della New Labor, ma non ricordo se prima abbia svolto mansioni diverse”;*

*A d.r. ”Ricordo un pranzo presso il ristorante ‘Il fiore del cappero’ di Reggio Calabria, al quale partecipai con SORIANI Marco, il referente sul territorio della mia società, MOIO Roberto, CRUDO Michele ed un altro soggetto parente di POLIMENI Carmine”;*

*A d.r. ”In quella cena si parlava del lavoro ed io lamentavo il cattivo andamento dello stesso, avvisando che il giorno dopo avrei convocato una riunione con tutti i miei responsabili al fine di parlare del cattivo andamento delle attività”;*

*A d.r. ”Non ricordo se in quella occasione furono fatte particolari richieste da parte dei miei interlocutori concernenti la posizione del CANDIDO; peraltro devo dire che in relazione alle posizioni lavorative dei vari dipendenti delle società a me riconducibili i rapporti ed i contatti erano curati dal mio collaboratore SORIANI”;*

*A d.r. ”Ricordo che il giorno dopo del pranzo il MOIO mi disse che lo stesso era stato ripreso dalla polizia: per questo fatto, quella fu l’ultima volta che io misi piede a Reggio Calabria”;*

*A d.r. ”Di ciò ne parlai successivamente anche col SORIANI al quale raccontai l’accaduto”;*

*A d.r. ”Ricordo che, in data successiva al pranzo, in occasione di una visita del SORIANI a Reggio Calabria, quest’ultimo mi chiamò infastidito e mi riferì d’essere stato avvicinato nella stessa giornata una volta dal solo MOIO ed un’altra volta dal MOIO e da una terza persona; mi disse ancora di essere stato invitato ad allontanarsi dall’impianto sino a quando io non avessi saldato interamente il debito dovuto nei confronti dei predetti”;*

*A d.r. ”Effettivamente a quel tempo avevo un accordo per pagare una certa cifra mensile ammontante ad €.20.000 che però, da tempo non avevo più corrisposto interamente”;*

*A d.r. ”Non ricordo d’aver mai saputo chi fosse la persona che accompagnava il MOIO in quella occasione”;*

*A d.r. ”Non ricordo di aver mai chiesto al SORIANI chi fosse quella persona, né che lui me l’abbia mai detto”;*

*A d.r. ”Ricordo che dopo l’arresto di TEGANO Giovanni il SORIANI mi fece presente che a seguito di informazioni che aveva assunto sul territorio di Reggio Calabria, sembrava che un’altra famiglia mafiosa si stesse aggiungendo a quella degli stessi TEGANO nell’estorsione praticata ai nostri danni: io, per quel che ora ricordo, chiesi da dove provenisse quell’indicazione ed il SORIANI mi disse che erano voci che giravano sull’impianto”;*

*A d.r. ”Di tale presunto ingresso di una nuova cosca nel rapporto estorsivo non ricordo d’aver mai parlato col MOIO, né mi risulta che il corrispettivo dell’estorsione per cui era stato raggiunto l’accordo sia mai cresciuto a seguito di ciò”;*

*A d.r. "Ricordo di qualche visita ricevuta a Milano da parte del MOIO: in un'occasione, mi chiese l'assunzione del figlio, del quale mi portò i documenti; in un'altra occasione mi chiese un prestito aziendale di €.3.000 che io gli concessi previa trattenuta mensile dal suo stipendio";*

*A d.r. "Ricordo che in un'occasione il MOIO era venuto a Roma per prendere dei soldi da portare ai suoi sodali a Reggio Calabria: si trattava di €.12.000 dei quali tuttavia io gli dissi che poteva tenersene €.2.000 come 'regalo' che io gli facevo per il suo particolare impegno sul lavoro e perché aveva fatto da tramite con i TEGANO per convincerli a farmi pagare una somma ridotta rispetto a quella pattuita";*

*A d.r. "Ricordo d'essermi in varie occasioni lamentato col MOIO del fatto di non riuscire a pagare le somme che mi erano state richieste inizialmente: davanti alle mie rimostranze, il MOIO sembrò sempre solidarizzare con me e, come ho accennato, giunse sino ad offrirsi di fare da intermediario per aiutarmi a pagare meno, in particolare una somma non superiore a €.10.000";*

*A d.r. "Il MOIO riuscì nel suo intento e quindi nell'incontro successivo gli 'regalai' i 2.000 euro di cui ho parlato prima e gli dissi che se l'accordo fosse rimasto quello, con lo 'sconto' sul prezzo dovuto, glieli avrei corrisposti a lui ogni mese";*

*A d.r. "Al MOIO in tutto ho consegnato due buste con danaro da dare ai suoi parenti: una con €.12.000, di cui i 2.000 che doveva tenersi lui, ed un'altra con soli €.8.000, a fronte dei €.10.000 dovuti: in relazione a quest'ultima dazione alle rimostranze fattemi dal MOIO mi giustificai dicendogli che avevo sbagliato busta";*

*A d.r. "Quando accadde l'episodio della seconda busta, il MOIO era molto preoccupato del fatto che i suoi sodali potessero pensare che la differenza se la fosse intascata lui";*

*A questo punto, l'ufficio da lettura di uno stralcio del verbale di s.i.t. rese in data odierna da SORIANI Marco il quale affermava quanto segue:*

“

*A d.r. "A seguito di quanto accaduto riferì tutto immediatamente al DIMO, al quale feci presente che tutte le circostanze indicate, con riferimento all'improvviso avanzamento del CANDIDO ed alla sua presenza, assieme al MOIO, quando fu chiesto conto dei debiti insoluti, facevano pensare che si era risolto un conflitto tra due ambienti criminali diversi e che quindi da quel momento entrambi sarebbero dovuti essere soddisfatti dalle tangenti versate dalla nostra società";*

*A d.r. "Prendo atto di quanto riferito dal SORIANI: in merito ribadisco che quest'ultimo mi fece effettivamente presente quanto appreso circa il presunto ingresso di una nuova cosca nel rapporto estorsivo già esistente con i TEGANO, tuttavia confermo di non ricordare che il SORIANI mise tutto ciò in relazione alla vicenda 'CANDIDO'";*

Ricapitolando quanto detto dal DIMO, questi:

- non ricorda le richieste fattegli a beneficio del CANDIDO, ma giustifica ciò affermando che delle questioni d'amministrazione del personale se ne occupava il SORIANI (che dal canto suo invece come già visto ricorda perfettamente l'accaduto);

- conferma che il SORIANI gli riferì, a seguito di informazioni da lui stesso assunte, del subentro di un nuovo gruppo nel pagamento delle tangenti, anche se non ricorda d'aver messo in relazione tale fatto alla persona del CANDIDO;
- conferma d'aver saputo dal SORIANI degli incontri avuti a Reggio Calabria nella stessa giornata, prima col solo MOIO e poi con questi ed una terza persona, nonché il contenuto delle intimazioni che gli erano state rivolte in quella occasione;
- conferma i buoni rapporti col MOIO, le lamentele mosse per la difficoltà di pagare le tangenti richieste, l'intermediazione da questi offerta con i suoi cugini per poter pagare la metà della somma inizialmente dovuta, le regalie fatte e promesse al MOIO per l'interessamento, il numero delle buste consegnate a quest'ultimo e l'ammontare delle somme ivi contenute.

c) *l'informativa della p.g.*

L'informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 15 marzo 2011 individuava significativi riscontri alle dichiarazioni rese in data 08.11.2010 dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto, anche alla luce delle risultanze degli interrogatori resi da DIMO Antonio e SORIANI Marco: ciò, con particolare riferimento ai risalenti legami esistenti tra CANDIDO Silvio Giuseppe (detto 'Pino') e CACCAMO Giovanni (detto 'Gio'Gio') alla cosca LABATE, alla luce degli elementi emersi nell'ambito di precedenti indagini compiute nei confronti del sodalizio in esame (quali le operazioni 'Larice' e 'Gebbione') e dichiarazioni rese nel tempo da altri collaboratori di giustizia.

A ciò, si aggiungono i riscontri acquisiti anche rispetto ad altri aspetti del narrato del collaboratore, che attestano ulteriormente la veridicità e la precisione degli elementi contenuti nelle sue dichiarazioni.

Il riferimento è alle circostanze concernenti:

- l'ubicazione del capannone dove avvenivano gli incontri con i LABATE;
- quella dell'abitazione del CANDIDO;
- la notizia diffusa dal titolare del ristorante circa l'attività investigativa compiuta dalla p.g. durante il pranzo al "Fiore del cappero".

Si riporta l'inf.va citata nella parte d'interesse:

<p>SCHEDA INFORMATIVA <b>LABATE Pietro</b></p>
--



GENERALITA'

**LABATE Pietro**, di *Paolo* e *FLACHI Francesca*, nato a Reggio Calabria in data 20.01.1951, ivi residente in via Gebbione dr. I al Mare nr. 4/B is. 2.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare**

- Moglie: **LOGIUDICE Maria**, nata a Reggio Calabria il 16.04.1952.
- Figlio: **Paolo**, nato a Reggio Calabria il 08.01.1982.
- Figlio: **Andrea**, nato a Reggio Calabria il 06.09.1994.
- Figlia: **Francesca**, cgt. D'AMICO Carmelo Davide cl. 1973, nata a Reggio Calabria il 28.07.1974.
- Figlia: **Maria**, cgt. LAGANA' Filippo cl. 1980, nata a Reggio Calabria il 05.07.1979.

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

Destinatario sin dal 2004 di provvedimenti definitivi è stato colpito in data 19.07.2004, dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 25.03.2005, in seguito a pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che lo vedeva condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione per i reati di estorsione continuata in concorso e violenza privata, reati commessi con l'aggravante dell'art. 7 D.L. 13/5/1991 nr. 152.

In data 27.07.2007, è stato destinatario dell'O.C.C. nr. 4358/04 R.G.N.R.-D.D.A., nr. 1089/07 R.G.I.P-D.D.A. e nr. 35/07 Reg. C.C. "Operazione Gebbione" per il reato di associazione mafiosa ed altro.

**In data 09.02.2001, con sentenza della Corte d'Assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 14.02.2002, in seguito a pronuncia della suprema Corte di Cassazione è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di associazione mafiosa**

OMISSIS

SCHEDA INFORMATIVA

**LABATE FRANCESCO SALVATORE**  
detto "*Franco*"

GENERALITA'

**LABATE Francesco Salvatore**, di *Paolo* e *FLACHI Francesca*, nato a Reggio Calabria in data 18.09.1966, ivi residente in via San Giuseppe nr. 97.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare**

- Moglie: **ZAMPAGLIONE Antonia**, nata a Reggio Calabria il 11.02.1972.
- Figlio: **Paolo**, nato a Reggio Calabria il 03.07.1993.
- Figlio: **Domenico**, nato a Locri (RC) il 16.03.1997.
- Figlia: **Francesca Maria**, nata a Locri (RC) il 09.09.2000.

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

In data 24.07.2007, è stato destinatario dell'O.C.C. nr. 4358/04 R.G.N.R. D.D.A., nr. 1089/07 R.G.I.P. D.D.A. e nr. 35/07 R.O.C.C. "Operazione Gebbione" per i reati di associazione mafiosa estorsione ed altri gravi reati fine.

**In data 09.02.2001, con sentenza della Corte d'Assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 14.02.2002, in seguito a pronuncia della suprema Corte di Cassazione è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di associazione mafiosa.**

OMISSIS

SCHEDE INFORMATIVA  
**CANDIDO Silvio Giuseppe**  
detto "**Pino**"

GENERALITA'

**CANDIDO Silvio Giuseppe**, di *Francesco* e *CARACCILO Carmela*, nato a Reggio Calabria in data 11.10.1950, ivi residente in via Sila nr. 19.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare: celibe**

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

In data **11.04.1990**, veniva reiteratamente denunciato per associazione a delinquere ex art. 416 c.p., finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

In data **11.04.1998**, il CANDIDO veniva tratto in arresto per i reati di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. ed estorsione.

In data **11.05.1998**, il preposto veniva nuovamente deferito all'A.G. per il reato di estorsione.

OMISSIS

Premessa tale parentesi documentale, inerente il curriculum giudiziario del preposto, si riportano, di seguito, i riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore Roberto MOIO in data 08.11.2010.

- Dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Paolo IERO e riscontri contenuti nella c.d. operazione "*Larice*"

*Proc. Pen. nr. 161/96 R.G.N.R.-D.D.A.*


*Stralcio del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo IERO del 03.09.1996 ore 10.00*

"...**omissis**... Nel vertice decisionale della cosca figuravano: ...**omissis**... **Pino CANDIDO**, affiliato...**omissis**..."

*Proc. Pen. nr. 161/96 R.G.N.R.-D.D.A.*

*Stralcio del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo IERO del 25.09.1996 ore 10.30*

"...**omissis**... A questo punto vengono mostrate al collaboratore nr. 130 fotografie, contenute in un fascicolo fotografico contrassegnato dalla sigla "ZA" che verrà allegato al presente verbale, tutte prive di indicazione circa la persone effigiata. Si fa presente che verrà verbalizzata riassuntivamente solo l'eventuale ricognizione positiva, con indicazione tra parentesi della persone effettivamente raffigurata:...**omissis**...**Pino CANDIDO**, affiliato alla cosca LABATE, di cui svolge anche il ruolo di autista (CANDIDO Silvio Giuseppe) ...**omissis**..."



### I° RISCONTRO

#### LA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL PREPOSTO, IN FAVORE DELLA "FAMIGLIA LABATE", UNITAMENTE AD ALTRE ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE

#### **OMISSIS.**

Il CANDIDO è indubbiamente un affiliato alla cosca LABATE, nell'ambito della quale espleta mansioni di autista fidato degli appartenenti al vertice del clan, così come dichiarato dallo stesso collaboratore.

Infatti, sin dal 1988 rendeva dichiarazioni agli Organi Giudiziari in merito a consegne di materiali edili fatte in numerosi cantieri dislocati nel quartiere Gebbione per conto dei LABATE e, successivamente in data 22.02.1990 e 05.05.1995 così dichiarava:

"...*omissis* ... *Preciso che svolgo l'attività di autista alle dipendenze della ditta LABATE Santo da circa 4 anni, che si occupa di lavori nel campo dell'edilizia. Preciso altresì di essere sempre sul posto di lavoro dall'inizio dell'anno e che i miei orari di lavoro sono: 7/12 e 13/16. .... omissis ..*" (all. nr. 14).

".... *omissis* ...*Lavoravo presso la ditta LABATE Santo, all'atto dell'intervento effettuato dalla DIA nel mese di settembre 1994, mi trovavo presso i locali della ditta LABATE s.a.s. in quanto in quel periodo non c'erano da effettuare lavori edili.*

*ADR. Considerato che svolgevo le mansioni di autista nell'altra ditta, e trattandosi dello stesso nucleo familiare dei fratelli LABATE, svolgevo la stessa mansione anche se non ufficialmente risultante nella LABATE S.A.S.*

*ADR. Di solito per quanto riguarda la LABATE Santo provvedevo a portare materiali nei cantieri.*

*ADR. I cantieri erano quasi sempre vicini alla sede, a volte erano anche in qualche altra zona come sbarre centrali, Viale Calabria ecc...*

*ADR. Le poche volte che ho provveduto a consegnare la carne ai clienti della LABATE S.A.S., lo facevo solo perchè non c'era altro da fare nella ditta edile.*

*ADR. Alcune volte ho accompagnato qualche appartenente alla famiglia LABATE, precisamente il mio datore di lavoro LABATE Santo presso qualche ufficio pubblico tipo banche ecc...*

*ADR. Non sono mai andato in altri luoghi che non avessero a che fare con l'attività. Escludo che mi sia recato unitamente a qualcuno dei fratelli LABATE presso qualche loro amico...omissis .....*" (all. nr. 1-2)

Le sue frequentazioni presso la Ditta LABATE S.a.S., non sono certamente riconducibili per come dallo stesso asserito, al semplice rapporto di lavoro dipendente, se si tiene conto che: il 28 gennaio 1990, **CANDIDO Silvio Giuseppe** veniva identificato nei pressi dell'abitazione dei noti pregiudicati Latella, sita in questa contrada San Gregorio, a bordo dell'autovettura Renault 20 blindata, targata RC337022, insieme al pregiudicato LABATE Santo nato a Reggio Calabria il 11 ottobre 1950. (all. nr. 3). Nella stessa circostanza venivano controllate altre due autovetture, che si trovavano a breve distanza dal mezzo del Labate, i cui occupanti venivano sorpresi a confabulare fra loro, nell'ordine:

1) Fiat Uno turbo tg. RC371060 con a bordo **DE MARIA Bruno**, nato a Reggio Cal. il 23 giugno 1948, pregiudicato, e **LAURENDI Antonino** nato a Reggio Calabria il 26 maggio 1934;

2) Y 10 targata. **RC 412460** con a bordo **SATURNO Gregorio**, nato a RC il 24 febbraio 1947; **LAURENDI Antonio**, nato Reggio Calabria il 16 gennaio 1961; **LAURENDI Tommaso**, nato a Reggio Calabria il 15 maggio 1961, e **MARINO Francesco**, nato a Gallina di Reggio Calabria il 05 aprile 1953. Le forze dell'ordine, nella circostanza, non escludono che gli stessi stessero dirigendosi verso l'abitazione dei Latella.

In tale ultima occasione, gli occupanti la Fiat UNO Turbo, cioè il **DE MARIA Bruno** ed il **LAURENDI Antonino**, giustificavano la loro presenza in loco asserendo che dovendo immettersi sull'autostrada si erano smarriti. Tale affermazione, essendo i predetti pregiudicati del luogo e trovandosi con autovettura blindata in prossimità dell'abitazione dei "LATELLA", veniva giudicata inverosimile dai militari operanti, che maturavano la convinzione che la loro presenza in zona fosse da segnalare perchè probabilmente era dovuta a motivi di natura illecita. (all. nr. 3).

Con informativa nr. 242/1990 datata 02.04.1990, del locale Comando Compagnia Carabinieri veniva deferito a p.l. unitamente ad altre 13 persone, tra cui LABATE Pietro cl.1951 e LABATE Santo cl.1952, perchè responsabili di aver abusivamente esercitato una corsa clandestina di cavalli, ostacolando la libera circolazione stradale. (all nr. 4).

## FREQUENTAZIONI

- 22.08.1972:** alle ore 01,10 circa, veniva controllato presso questa Pzza Duomo a bordo dell'autovettura autobianchina targata **RC45564**, intestata a **LAGANA' Antonino** nato a Reggio Calabria il 26.01.1937, in compagnia di: **LAUTETA Francesco** nato a Reggio Calabria il 09.03.1938, ivi residente in via San Giuseppe nr. 9; **COSMANO Angiolino** nato a Reggio Calabria il 23.09.1941, ivi abitante in via Sbarre Inf. nr. 11; **FICARA Fortunato** nato a Reggio Calabria il 01.02.1949, ivi abitante in via San Giuseppe tv 6 nr. 4, diffidato di P.S.; **FICARA Giuseppe** nato a Reggio Calabria il 05.12.1945, residente a Cuneo in via Cavour nr. 15, carabiniere in servizio presso la Tenenza Carabinieri di Borgo San Dalmazio; (**all. nr. 13**)
- 28.01.1990:** alle ore 09,00 veniva controllato in questa contrada S.Gregorio, a bordo dell'autovettura Renault 20 **blindata** targata **RC337022** di proprietà del noto pregiudicato LABATE Pietro nato a Reggio Calabria il 20.01.1951, in compagnia di LABATE Santo nato a Reggio Calabria il 10.10.1952, fratello di Pietro, anch'egli pregiudicato; (all. nr.3)
- 22.02.1996:** alle ore 02.10, veniva controllato presso questo Piazzale Stadio a bordo dell'autovettura Polo targata **RC491601**, in compagnia di **IERO Antonino** nato a Reggio Calabria il 01.05.1961, ivi residente frazione di Catona, Villaggio Arghillà Sud nr.14, incensurato; (all nr. 12)



Sulla base delle richiamate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto in data 08.11.2010, il CANDIDO viene indicato come uomo di fiducia della citata cosca LABATE e per conto della stessa; inserito quale referente del menzionato sodalizio, in seno alla ditta New Labor per la sede operativa di Reggio Calabria.

A tal uopo, è possibile documentare che lo stesso, come evincibile ed evidenziato in allegato cartaceo (*All.to 04 - pagg. 02 di 12*), *risulti effettivamente tra i dipendenti della New Labor*, giusto richiesta formulata in data 05.02.2010 presso Banca dati INPS.

Che la fondatezza e la bontà di quanto riportato nel corpo delle annotate dichiarazioni, sia valida, ovvero che il CANDIDO sia l'effettivo referente responsabile per conto della cosca LABATE, è certificato ulteriormente dalla *nuova collocazione direttiva che l'uomo riceve*, all'indomani dei riservatissimi incontri tenuti e meglio descritti dal MOIO; a concreto riscontro delle dichiarazioni da quest'ultimo rese in data 08.11.10.

Difatti, a materiale supporto e riscontro di quanto testè indicato, si allega copia della contrattualizzazione del 01.05.2010 (*All.to 03*), a mezzo la quale il *CANDIDO beneficia della trasformazione del proprio contratto di assunzione, con evidente aumento di livello da mansioni manuali-operative a mansioni direttive, senza che lo stesso possa vantare alcuna specializzazione o titolo meritorio o professionale giustificativo.*



**II° RISCONTRO**  
**LA DIPENDENZA FUNZIONALE, LOGISTICA E STRATEGICA DEL PREPOSTO, IN FAVORE DELLA “FAMIGLIA LABATE”, UNITAMENTE AD ALTRE ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE**

Elemento oggetto di indubbio riscontro, meglio documentato in allegato fascicolo planimetrico e fotografico redatto da personale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria (*All.to 02*), è la constatazione operata da quest’Ufficio, della reale esistenza in questo capoluogo, di un’abitazione in uso al CANDIDO, presso la quale, lo stesso, avrebbe fattivamente permesso lo svolgimento di diversi incontri chiarificatori tra i vari personaggi in verbale richiamati.

Effettivamente, in data 05 c.m., personale dipendente, appurava quanto sopra, documentando *l’esistenza della residenza del CANDIDO in questo centro e più esattamente, alla Via Sila nr. 19, in un complesso di case popolari*

Si precisa che la Via Sila, osservando la direttrice geografica nord-sud, è situata tra la Via Traversa 9° di Via Sbarre inferiori e la Via Sant’Anna, mentre guardando quella monte-mare, è posizionata tra la Via Micene ed il Viale Messina.


Il sopralluogo effettuato, ha permesso pertanto di accertare fattivamente, che detta via è una strada che insiste tra la Via Micene lato monte ed il Viale Messina lato mare ed è compresa tra la Traversa 9° di Via Sbarre Inferiori e la Via Sbarre Inferiori-Sant’Anna direzione nord-sud; nonché di essere situata, due traverse al di sotto (lato mare – est/sud-est), parallelamente rispetto al Viale Calabria; meglio graficamente rappresentato nell’allegato orto cartografico.

Detto indirizzo è effettivamente vicino al su menzionato bar in quanto dista dalla Via Sila poco più di cento metri.

A tal uopo, percorrendo il prolungamento di Vico Sant’Anna, si incrocia Via Micene, dove insiste anche un supermercato della catena PAM. Quest’ultimo è ubicato nelle adiacenze del civico 19 di Via SILA.

Si evidenzia inoltre, che il fabbricato contrassegnato dal numero civico 19/21 di Via Sila, è un immobile composto da due palazzine popolari di 5 piani cadauno, aventi due ingressi attigui.

Si è altresì accertato, che nella pulsantiera dell’impianto citofonico dell’androne della palazzina lato sx, al piano 4° vi indicati i cognomi Candido-Caracciolo.



RISCONTRI COMUNI ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI  
GIUSTIZIA, INERENTI LE PERSONE DEI FRATELLI *LABATE (Pietro e Franco)* E LA  
PERSONA DI *CANDIDO Silvio Giuseppe*, UNITAMENTE AD ULTERIORI  
ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE

**LA CELEBRAZIONE DEL PRANZO DI LAVORO PRESSO IL RISTORANTE “IL FIORE DEL CAPPERO”**

Nel corpo delle menzionate dichiarazioni, il collaboratore MOIO accenna più volte alla celebrazione di un pranzo di lavoro tenutosi in Reggio Calabria nel mese di maggio 2010, incontro teso alla definizione della nuova strategia spartitoria di proventi economici estorti dalla cosca TEGANO alla Soc. Coop. New Labor ed alla nuova compartecipazione al business da parte del sodalizio LABATE.

A riscontro di tale specifico riferimento, in data **26.05.2010**, l’Ufficio, contestualmente al monitoraggio intercettativo ed a servizi di pedinamento e discreta osservazione, a carico di diversi

soggetti attenzionati nell'ambito del *Proc.Pen. nr. 5454/08 R.G.N.R.-D.D.A.*, procedeva a videofotoregistrare un pranzo di lavoro tenutosi presso il ristorante "*Il Fiore del Cappero*", corrente in Reggio Calabria Via Zecca. Nel corso di tale convitto, si documentava la "partecipazione" dei noti: *DIMO Antonio, SORIANI Marco, MOIO Roberto, CRUDO Michele e POLIMENI Domenico*; tutti in altri atti meglio generalizzati.

Le risultanze dei servizi tecnico-intercettativi autorizzati, davano nell'immediato esatta contezza di quanto in itinere.

Si allega (**nr. 01 CD-Rom**)-(All.to 01) copia file informatico, inerente il materiale video fotografico in parola, già depositato infra allegati operazione "*AGATHOS*".

### **L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI MENZIONATI DAL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA MOIO ROBERTO PER LO SVOLGIMENTO INCONTRI CON ESPONENTI DEL CLAN LABATE.**

Sempre a riscontro di quanto richiamato in verbale del 08.11.2010, l'Ufficio ha provveduto ad individuare in questo comprensorio, i siti indicati da MOIO Roberto come quelli da quest'ultimo frequentati unitamente ad altri componenti la cosca di appartenenza (*CRUDO Michele, POLIMENI Carmine*), per lo svolgimento di brevi briefing e/o summit con LABATE Pietro e Franco, nonché con CANDIDO Silvio Giuseppe detto "*Pino*".

A tal uopo, si allega idonea documentazione, attestante l'esatta individuazione dei luoghi presso cui il collaboratore di giustizia, ha provveduto ad incontrare in tempi diversi, i personaggi richiamati.

A riscontro di tale specifico riferimento, si produce dettagliata relazione foto-planimetrica (*All.to 02*) dei luoghi indicati, a cura del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, unitamente a produzione documentale e ad annotazione di servizio esplicativa, redatta da personale dipendente (*All.ti 02 bis/02 ter/02 quater*).

Effettivamente, come da uniti certificati anagrafici in annotazione di servizio, la descrizione effettuata dal MOIO, delle rispettive **residenze dei germani LABATE Pietro e Franco**, è pienamente rispondente alla reale residenza anagrafica e/o domicilio dei due consanguinei.

Per mero scrupolo, tuttavia, corre l'obbligo osservare che personale dipendente, in data 05 c.m., si recava materialmente sui luoghi, identificando visivamente e comprovando l'esistenza degli stessi.

A tal fine, in allegato fascicolo fotografico e planimetrico realizzato da personale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, si provvede a documentare non solo *l'ubicazione dei due obiettivi, correnti rispettivamente in questa Via Gebbione al Mare, ma anche con specifico riferimento al domicilio di LABATE Franco, la collocazione di una villetta presso cui lo stesso è domiciliato, avendola eletta come luogo preposto alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (All.to 05) e che insiste su un terreno catastalmente intestato al suocero ZAMPAGLIONE Francesco*<sup>16</sup>.

Stesso tipo di adempimento di cui sopra, è stato espletato da personale dipendente in data 05 marzo 2011, sia per ciò che riguarda *l'impianto sportivo all'aperto preposto all'attività del calcetto, sia per quel che concerne la denunciata esistenza di un capannone industriale.*

*Corrisponde infatti a verità quanto descritto, ovvero che il campo di calcetto sia posizionato in area attigua e confinante al menzionato capannone.*

I due target, peraltro, ricadenti all'intersezione tra le vie Calamizzi/Gebbione al Mare e Vico Soccorso, sono graficamente meglio rappresentati in allegato fascicolo; unitamente alla relativa visura catastale.

---

<sup>16</sup> Nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 03.04.1933.

*Nondimeno, il terreno su cui insiste il campo di calcetto, attiguo all'immobile commerciale, risulta intestato a ZAMPAGLIONE Antonia<sup>17</sup>, moglie di LABATE Francesco Salvatore detto "Franco".*

*In merito ai due obiettivi, si osserva altresì, che gli stessi sono limitrofi alla villetta nella disponibilità di LABATE Franco, corrente in questa Via Gebbione al Mare.*

Ennesimo ed ultroneo riscontro, vale poi riferire in merito alla fondatezza della dichiarata ristrutturazione del *capannone industriale* ubicato all'angolo sx tra l'intersezione stradale delle vie Calamizzi/Gebbione al Mare e Vico Soccorso.

Effettivamente l'unità immobiliare si presenta come *oggetto di un recentissimo rifacimento generale*, copertura inclusa. I citati lavori di ristrutturazione sarebbero stati eseguiti, a detta del collaboratore di giustizia, dalla ditta "*Buonafede Nestore*"<sup>18</sup> di Archi di Reggio Calabria; ditta edile effettivamente esistente ed iscritta al registro imprese con nr. P.IVA 02339160802. Con riferimento a tale ultimo dato, giova segnalare che agli atti di quest'Ufficio, la ditta in parola, è l'unica abilitata in questo capoluogo per l'epletamento specializzato di lavori di tale sorta; ivi compresa la bonifica dei luoghi da materiali di risulta speciali quali l'amianto.

*Attualmente l'immobile risulta intestato alla Soc. PDF s.r.l. (cod.fisc. 02640440802) di ZAMPAGLIONE Antonia, come già detto moglie di Franco LABATE, di cui meglio in visura camerale ed apparentemente destinato ad uso commerciale espositivo.*

Stesso tipo di accertamento è stato effettuato sul territorio, identificando la zona indicata dal collaboratore per alcuni incontri col CANDIDO ed appellata in due diverse occasioni, come zona "*capannina*" e zona "*madonnina*".

Giova osservare che l'area chiamata anche Torre Lupo, prende popolarmente il nome da un ristorante del posto e/o dalla pregressa presenza prima della bonifica dell'area di una statua della madonna.

Trattasi oggi di un'area ludica fronte mare, a ridosso degli stabilimenti O.ME.CA. (meglio descritta in fascicolo polizia scientifica) collocata nel tratto iniziale di questa Via Gebbione al Mare e limitrofa al ristorante la "Capannina". L'area ubicata all'estrema parte sud del rione Gebbione, è peraltro posta a brevissima distanza dall'abitazione di LABATE Pietro, su generalizzato, in via Gebbione a mare diramazione I.

...

SCHEDE INFORMATIVE <b>CACCAMO Giovanni</b>
---

GENERALITA'
-------------

<b>CACCAMO Giovanni</b> , di Saverio e NOCERA Antonia, nato a Reggio Calabria in data 14.09.1975, ivi residente in Rione G. Via B nr. 18.
---

<b>Rapporti di Parentela</b>
------------------------------

**Composizione nucleo familiare:**

- Moglie: **POLITANO' Maria Angela**, nata a Reggio Calabria il 07.03.1980.

---

<sup>17</sup> Nata a Reggio Calabria il 11.02.1972, ivi residente in Via S.Giuseppe nr. 97.

<sup>18</sup> Ditta BUONAFEDE Nestore di BUONAFEDE Nestore (ingegnere), corrente in Via Vecchia Provinciale di Archi nr. 44..



Fa pro considerare attentamente, nella stessa sede, che la valenza di quanto testimoniato, vista l'identità dei contenuti, varrà anche in merito alla figura di **CACCAMO Giovanni**, alias "Giò Giò"; in calce meglio identificato.

Difatti, nel corpo della presente trattazione, appare doveroso segnalare come dalle risultanze delle dichiarazioni rese da MOIO Roberto, si palesino prepotentemente, evidenti responsabilità anche per ciò che riguarda la posizione di tale personaggio altrettanto contiguo al sodalizio dei LABATE e che al pari di quanto documentalmente verificatosi per il CANDIDO, avrebbe concretamente beneficiato dello stesso trattamento occupazionale, ottenendo una più ottimale collocazione professionale in seno alla New Labor (*già All.to 03*).

Il tutto in forza del vincolo associativo derivante dall'appartenenza al citato organigramma di 'ndrangheta, meglio denominato "Cosca Labate".

Trattasi di soggetto, del quale si riporta – unitamente alla relativa scheda informativa – anche un breve, ma significativo stralcio, di quanto già a suo carico raccolto e comunicato all'A.G., giusta C.N.R. del febbraio 2007, nell'ambito del **Proc. Pen. nr. 4358/04 R.G.N.R.-D.D.A.**, conclusosi con l'O.C.C. meglio conosciuta come Operazione "Gebbione", condotta da quest'Ufficio contro i vertici e diversi altri personaggi ritenuti tutti affiliati alla cosca LABATE.

### **Rapporti e relazioni in ambito criminale**

Destinatario di O.C.C. nr. 4358 RGNR DDA, RGNR-DDA 1089/05 RG GIP DDA, nr. 35/07 REG. CC.- emessa in data 11/07/2007 dal GIP presso il tribunale di Reggio Calabria "Operazione Gebbione" per associazione mafiosa quale affiliato al sodalizio denominato cosca Labate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si faceva attribuire dal Labate Antonino, la carica di presidente della Calabria Service Cooperativa Sociale, impresa di pulizie.

### OMISSIS

Il preposto, come sopra significato, è stato principalmente protagonista comprimario, della storica "Operazione Gebbione" meglio sopra descritta e richiamata, nell'ambito della quale veniva indagato unitamente ad altri tra cui i vertici della cosca Labate, per i reati di associazione mafiosa ed altri gravi reati connessi, finalizzata al controllo della zona sud del territorio urbano di Reggio Calabria, a mezzo il sodalizio criminale meglio appellato Cosca Labate.

A seguito di ciò, era destinatario dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere **nr. 4358 R.G.N.R.-D.D.A., R.G.N.R.-D.D.A. 1089/05 R.G. G.I.P. D.D.A. nr. 35/07 REG. C.C.**, emessa in data 11/07/2007 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria.

In tale contesto, veniva tratto in arresto, avendo fattivamente posto in essere una condotta tesa ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, facendosi attribuire (RC dal 23.12.03) da Labate Antonino, la carica di presidente della Calabria Service Cooperativa Sociale, impresa di pulizie. Tuttavia, con ordinanza nr. 4358/04 R.G.N.R.-D.D.A. e nr. 1089/05 R.G. G.I.P. D.D.A. datata 10.10.2007, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria revocava la misura cautelare della custodia in carcere ordinandone l'immediata scarcerazione dalla casa circondariale di Palmi.

Contestualmente, il CACCAMO, veniva proposto per la sottoposizione alla misura preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché per il sequestro dei beni rientranti nella propria disponibilità; avendo dimostrato l'Autorità procedente trattarsi di intestazione fittizia di beni.

...

## ULTERIORI DICHIARAZIONI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Si riporta di seguito, anche un brevissimo stralcio afferente le dichiarazioni rese a suo tempo dal collaboratore IANNO' Paolo.

Nella stessa sede, giova osservare, come il contenuto delle dichiarazioni di MOIO in merito alla posizione del CACCAMO - quale fedelissimo affiliato alla cosca LABATE - non si discostino minimamente per contenuti e vantaggi funzionali, da quella rappresentata per il CANDIDO.

### ***PROC. PEN. 1595/01 RGNR DDA***

***Stralcio trascrizione verbale interrogatorio reso in data 27.01.2003 dal collaboratore IANNO' Paolo***

...***OMISSIS***...

**IANNO'**: ...***OMISSIS***...E siamo arrivati a ROSMINI e coso, andiamo a Ravagnese, abbiamo il "locale" di LABATE prima, prima viene Sbarre ...incomp... il "locale" di Sbarre che ho conosciuto io sono stato io sono Michele e Pietro LABATE attraverso ***Giovanni CACCAMO***,

...***OMISSIS***...

### **§ - Conclusioni**

Le conclusioni da trarre nel complesso rispetto alla posizione degli indagati, con particolare riferimento a LABATE Pietro e LABATE Franco devono confrontarsi con un dato di partenza.

Non può sottacersi che i predetti sono stati assolti dal reato di associazione mafiosa nell'ambito del processo celebrato a seguito della cd. operazione "Gebbione" che da ultimo ha accertato – seppure all'esito dei primi due gradi di giudizio – la permanente esistenza della cosca LABATE su quella porzione del territorio di Reggio Calabria.

Appare tuttavia opportuno riportare alcuni stralci della sentenza di assoluzione emessa nei loro confronti.

Questa la valutazione della posizione di LABATE Pietro:

*"Ciò posto, ritiene il GUP che, ad onta degli sforzi, pur apprezzabili, profusi dalla difesa, la posizione di Pietro Labate debba essere esaminata partendo da due dati incontestabili, afferenti, rispettivamente, alla caratura criminale dell'imputato ed alla capacità dei vertici della cosca di comunicare attraverso un linguaggio ed una gestualità di loro esclusiva conoscenza.*

*Sotto il primo profilo, numerosi e pregnanti sono, nell'incarto processuale, i segni della considerazione di cui Pietro Labate gode dentro e fuori la cosca, per quanto si evince, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Carlo Mesiano, dai passaggi delle intercettazioni sopra richiamati e da quello, assai significativo, in cui Bruno Serra, per spiegare alla moglie quanto grave sia il guaio in cui il di lei fratello si è andato a cacciare, le dice, con toni drammatici, che l'Araddad ha*

*minacciato i figli di “Pietro”, persona della quale ha paura persino a pronunciare per telefono il cognome.*

*Sebbene da tempo detenuto e sottoposto a rigoroso regime detentivo, Pietro Labate è quindi generalmente riconosciuto, ancora tra il 2005 ed il 2007, quale soggetto di vertice della cosca di famiglia.*

...

*Inquadrati i contorni fattuali della vicenda, l’esame si sposta sul piano giuridico, dovendosi verificare l’attitudine della condotta accertata a suffragare l’ipotesi di accusa.*

*In altre parole, appurato che Pietro Labate, già leader indiscusso della cosca e ancor oggi personaggio autorevole e carismatico, ha fatto reiterato, ancorché saltuario, ricorso, in occasione di due (per quelli più recenti, invero, la PG non segnala alcuna anomalia) colloqui in carcere con i parenti, a gesti e parole allusivi e poco chiari e che tale comportamento risponde alla nota capacità dei germani Labate di comunicare in una sorta di codice cifrato noto solo a loro, può per questo dirsi che Pietro Labate abbia mantenuto posizione di vertice in ambito associativo, con un apporto causale apprezzabile e significativo ?*

*Tutt’altro che agevole appare la risposta al formulato interrogativo.*

*Da un canto, infatti, il fatto che il metus promanante dalla cosca discenda, in primo luogo, dalla statura personale e criminale di Pietro Labate (cfr., sul punto, i chiari riferimenti di Pietro Fortugno e Concetto Ficara), di cui familiari, sodali e cittadini conoscono caratura, decisione e capacità di comando, sembra giustificare una soluzione di ordine positivo al quesito, non ostando la persistente assenza dell’imputato dal territorio a che egli contribuisca, comunque, alla vitalità ed al successo del clan.*

*Dall’altro, però, non può trascurarsi che, in un sistema penale fondato sull’offensività di specifiche condotte, commissive od omissive, è imprescindibile l’enucleazione di comportamenti, ascrivibili al soggetto de quo agitur, che appaiono meritevoli di sanzione penale: l’imputato non deve essere giudicato per come è ma, piuttosto, per quello che ha fatto.*

*Ora, nel caso di Pietro Labate, l’ignoranza in merito a contenuto e finalità dei cenni rivolti ai congiunti e l’apparente estraneità dell’imputato alla pur cospicua attività criminosa posta in essere dai fratelli e dagli altri sodali mentre egli era detenuto introducono non marginali elementi di perplessità in merito al suo apporto alla causa associativa.*

*Ed invero, per quanto suggestiva e complessivamente credibile sia l’impostazione accusatoria nell’assumere che Pietro e Michele abbiano approfittato del canale comunicativo riservato per concordare strategie e mosse della cosca da loro capeggiata (con compiti decisionali, l’uno, operativi, l’altro), la circostanza che Pietro, detenuto a Spoleto in regime ex art. 41 bis ord. pen., abbia avuto margini di intervento alquanto ristretti concorre ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda che, intatto il prestigio ed il rispetto che gli vengono riconosciuti e tributati, lo colloca in posizione marginale in ambito associativo, impossibilitato ad esercitare il potere di indirizzo e coordinamento, oltre che quello di intimidazione, dalla duratura restrizione carceraria.*

*In altri termini, non potendosi legittimamente stabilire un legame tra il pur accertato ricorso alla comunicazione convenzionale ed alcuno dei settori o delle vicende di interesse della cosca, l’individuazione dell’apporto di Pietro Labate manca di un tassello di primaria importanza che incide, pur in un contesto indiziario di notevole spessore, sull’accertamento della responsabilità a cognizione piena, cioè “al di là di ogni ragionevole dubbio”.*

...

*Che Pietro Labate, rivolgendo sguardi e segni a Michele o alla moglie, abbia fornito un apporto causale significativo alla vita della compagine mafiosa, così attualizzando e concretizzando il ruolo apicale che gli viene assegnato, è, in definitiva, circostanza plausibile, probabile ma non anche definitivamente certa, onde conforme a giustizia appare addivenire, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p., alla sua assoluzione per non aver commesso il fatto.*

Queste invece le motivazioni dell'assoluzione di LABATE Francesco Salvatore:

*“Il vaglio della posizione di Francesco Salvatore Labate in ambito associativo deve prendere le mosse dalla intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo C), dal quale si traevano gli elementi più pregnanti anche in ordine alla sua intraneità alla cosca di famiglia.*

*A carico del Labate si pongono, ulteriormente:*

- *la pregressa condanna irrevocabile per aver fatto parte, in passato, della medesima compagine malavitosa;*
- *la vicenda connessa all'intestazione fittizia del furgone Fiat Doblò a Paolo Falcone, descritta e commentata al capo F ter);*
- *i brani delle conversazioni intercettate in cui si fa riferimento, in senso complessivo, ai fratelli o alla famiglia Labate (così, ad esempio, Aurelio Lito, nella conv. n. 1606 del 25 maggio 2005, attribuisce ai "cinque fratelli" la capacità di interloquire attraverso gesti e parole incomprensibili a chiunque altro);*
- *le informazioni, pure tratte dalle intercettazioni, in merito ai rapporti intrattenuti da Francesco Salvatore Labate con i congiunti e con altri soggetti coinvolti nell'indagine, quali Oberto Alessandro Mirandoli, Paolo Falcone, Annunziato Nato;*
- *le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Mesiano, a dire del quale i cinque fratelli sarebbero tutti esponenti di spicco della cosca.*

*Ritiene il GUP che le emergenze testé indicate, seppure dotate di sicura attitudine indiziante, non dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dell'ipotesi di accusa, che vuole Francesco Salvatore Labate inserito, al pari dei germani, al vertice della cosca.*

*Il fatto che l'imputato sia stato, sino alla metà del decennio passato, stabile membro della associazione mafiosa costituisce, come già più volte ricordato, fattore di generica plausibilità dell'assunto accusatorio che deve, però, essere accompagnato, in vista dell'affermazione della penale responsabilità, da ulteriori elementi di prova che attestino la prosecuzione dell'apporto associativo nell'epoca cui si riferisce il presente procedimento, non potendo, ovviamente, farsi ricorso ad una presunzione di persistente mafiosità che si porrebbe in palese contrasto con i canoni regolatori dell'attività ermeneutica demandata al giudice.*

...

*Se a ciò si aggiunge che la posizione di Francesco Salvatore Labate appare, nel complesso dell'indagine, alquanto defilata rispetto a quella dei fratelli liberi, Michele, Antonino e Santo, cui è possibile ascrivere un gran numero di condotte illecite ovvero sintomatiche della attiva militanza nella cosca delle quali, nel caso di Francesco, non v'è traccia (ad onta, va notato, dell'attivazione anche al suo indirizzo di servizi di intercettazione telefonica), non resta che concludere nel senso dell'insufficienza del materiale probatorio in atti, ciò che impone l'adozione, nei confronti dell'imputato de quo ed in relazione all'addebito associativo, a sentenza assolutoria ex art. 530, comma secondo, c.p.p. per non aver commesso il fatto”.*

Ciò doverosamente premesso, vanno fatte alcune considerazioni.

Come chiaramente emerge dalla motivazione indicata, il giudice, pur considerando immutati carisma e spessore degli imputati ed individuando circostanze indizianti a loro carico, non ritiene che dagli elementi complessivamente raccolti in quella indagine fossero emersi comportamenti positivi tali da individuarne la responsabilità degli stessi con sufficiente certezza, giungendo quindi ad una assoluzione in termini dubitativi.

Ma proprio in tal senso, invece, i risultati delle indagini da ultimo compiute risultano assolutamente inequivocabili ed idonei a superare quell'insufficienza probatoria argomentata dal Gup negli stralci

di sentenza sopra riportati, fornendo piena prova della responsabilità dei fratelli LABATE per i reati loro contestati, con specifico riferimento – per quanto riguarda la contestazione di carattere associativo – al periodo successivo a quello della sentenza d’assoluzione del 14 gennaio 2009.

Infatti, l’accertamento dell’effettivo e risalente legame esistente tra CANDIDO Silvio Giuseppe e CACCAMO Giovanni con i vertici della cosca LABATE assume valore decisivo sotto un duplice aspetto:

a) da un lato, fornisce ulteriore conferma dell’assoluta attendibilità estrinseca ed intrinseca delle dichiarazioni del MOIO;

b) dall’altro, costituisce riscontro individualizzante in ordine alla responsabilità di LABATE Pietro e LABATE Franco per i reati di cui agli art.416 bis e 629 c.p. (quest’ultimo aggravato ex art.7 L.203/91), come elementi di vertice dell’omonima cosca i quali, nel pieno esercizio del proprio ruolo gerarchico, si introducono in un’attività criminosa di natura estorsiva *in itinere*, perpetrata dagli appartenenti ad un’importantissima cosca mafiosa reggina quale quella dei TEGANO, arrivando a pretendere sin da subito un segno tangibile del riconoscimento richiesto attraverso il mutamento delle funzioni esercitate all’interno della New Labor da due affiliati quali appunto CANDIDO e CACCAMO.

Ciò, certamente sfruttando il momento di apparente debolezza della cosca TEGANO, dovuta alla scomparsa dello SCHIMIZZI ed all’arresto di TEGANO Giovanni, ma comunque in omaggio al tradizionale principio della competenza territoriale da rispettare tendenzialmente nel complesso, ma unitario, sistema di gestione criminale del territorio, nel pacifico accordo di tutti i sodalizi esistenti sullo stesso.

D’altra parte, un ulteriore elemento che rafforza l’ipotesi accusatoria nei confronti degli indagati, si trae ragionando, *a contrariis*, proprio sulla base delle argomentazioni spese dal Gup.

Se infatti a fondamento dell’assoluzione di LABATE Pietro vi è anche la considerazione per cui, pur rimanendo quest’ultimo “*leader indiscusso*” della cosca, il suo stato di detenzione gli aveva impedito di esercitare tale ruolo in termini oggettivamente apprezzabili e quindi sanzionabili penalmente, ecco che non appena riacquistata la libertà il LABATE riassume nel concreto il ruolo rivestito, attivandosi a favore proprio e del proprio gruppo, coadiuvato direttamente dal fratello LABATE Francesco, anch’egli assolto e quindi in grado di partecipare alla gestione degli affari della cosca.

E ciò, è ulteriormente avvalorato dal fatto che, a seguito dell’operazione ‘Gebbione’, tutti gli altri fratelli (LABATE Michele, LABATE Santo e LABATE Antonino) sono stati condannati per associazione mafiosa e si trovano sottoposti a custodia cautelare in carcere: fuggendo così ogni dubbio circa la necessità di gestione diretta degli affari criminali della cosca da parte degli unici

punti di riferimento presenti sul territorio: i fratelli rimasti in libertà, appunto LABATE Pietro e LABATE Francesco.

Consequenziale è la responsabilità del CANDIDO e del CACCAMO, quali partecipi dell'associazione in parola anche se, peraltro, emerge chiaramente la diversità di spessore tra questi ultimi.

Infatti, mentre a beneficio del CACCAMO - stando al racconto del MOIO - viene richiesta la mera modifica sostanziale dell'attività esercitata, a favore del CANDIDO - secondo quanto confermato dal SORIANI ed accertato oggettivamente dalla p.g. - viene invece garantito una modifica anche formale nell'inquadramento della pianta organica aziendale, con conseguente aumento di retribuzione.

Ed a ciò, si aggiunga che il CANDIDO, a testimonianza del ruolo di primo piano attribuitogli dai vertici del sodalizio d'appartenenza, nelle intenzioni dei fratelli LABATE (ed in particolare di LABATE Pietro) avrebbe dovuto costituire il 'rappresentante' della cosca nei rapporti con i vertici della società estorta, al pari del ruolo rivestito dal MOIO rispetto ai TEGANO".

Prima di compiere qualche sintetica osservazione in ordine alle sopra evidenziate emergenze istruttorie, pare opportuno osservare che sempre il collaboratore Moio, nell'ultimo verbale di interrogatorio del 2 marzo 2011, nel riferire l'organigramma apicale delle principali famiglie mafiose del reggino, non esita ad affermare –secondo quanto in epigrafe osservato- che *“Il capo-locale di Gebbione è Pietro LABATE; dopo di lui c'è Franco e Michele LABATE”*.

Ciò detto, e sempre in via introduttiva, con riguardo alla vicenda estorsiva ai danni della ditta New Labor si deve evidenziare la peculiare ed assoluta attendibilità intrinseca del suddetto Moio Roberto che, coinvolto in prima persona nella stessa vicenda, racconta con estrema cura e particolarità gli eventi evidenziando –per quello che qui interessa- come i fratelli Pietro e Franco Labate, a nome e in qualità di rappresentanti della propria famiglia come si vedrà, “entrano” nell'affare illecito imponendo nuove vessazioni e soprusi ai danni della stessa indicata ditta.

Per riassumere, davvero in estrema sintesi, il contenuto del narrato di Moio si deve sottolineare che, ancorché la ditta in questione fosse “nelle intere mani” dei Tegano, i due indicati fratelli Labate, approfittando dell'indebolimento della suddetta cosca di Archi a causa della scomparsa dell'influente sodale Schimizzi Paolo, “intercettano e

convocano” personalmente proprio Moio facendo presente allo stesso che, (anche) in ordine ai proventi illeciti derivanti dalla gestione della New Labor, *“il pane doveva essere diviso con loro”*.

Alla base di tali rivendicazione vi è –come detto- l’inoscidabile regola mafiosa per cui la famiglia imperante in un determinato luogo –come appunto i Labate in Gebbione e zone limitrofe- ha “diritto” a compiere le estorsioni in ordine a tutte le attività che in tale territorio si svolgono, dovendo solo rilevare che appunto la suddetta società estorta nella zona pacifica ascritta ai Labate si trova ad operare.

A questo primo incontro ne seguono molti altri tutti intercorsi tra i precipui sodali delle rispettive famiglie –Franco e Pietro Labate da una parte e i sodali dei Tegano dall’altra- al fine di imbastire “le trattative” e il nuovo ordine nella gestione estoriva da operare all’interno della ditta in esame.

In questo contesto –e in via propedeutica ai patti poi meglio siglati nel corso dei successivi incontri- Moio riferisce che Franco Labate gli ha anzitutto imposto un automatico innalzamento di carriera e di livello economico in favore di Candido “Pino” e Caccamo Giovanni già ivi lavoratori, dovendo divenire costoro –ma il dato vale solo a rigore per Candido come vedremo- gli autentici referenti nella ditta per la cosca Labate.

Più specificamente i due indicati Labate, sempre secondo Moio, hanno preteso dai Tegano una nuova ripartizione dei profitti derivante dalla gestione mafiosa della ditta, nel senso che circa 10 mila euro dei 20 mila erogati dovevano entrare nelle casse appunto di “Gebbione” ed inoltre la gestione complessiva –dalle assunzioni, alle suddivisione dei compiti- doveva passare anche attraverso il controllo dei medesimi Labate ivi rappresentati appunto per il tramite del Candido che, all’interno della ditta ed a seguito delle pressioni immediatamente attivate nei confronti del responsabile operativo Soriani, compie l’avanzamento di carriera imposto, fuoriesce dalla Cassa integrazione e percepisce un più elevato livello stipendiale.

In ultimo Moio specifica non solo che per ben tre volte –due nella mani di Pietro Labate e una in quelle di Candido- consegna notevoli quantità di danaro –sopra

meglio indicate- ma anche che –insieme allo stesso Candido- si rivolge con intimidazione al suddetto Soriani invitando a soddisfare i pregressi pagamenti inevasi e facendogli capire che “le cose erano cambiate” –nel senso che è subentrata nell’attività un’altra cosca- (i Labate appunto) non disposti ad aspettare ancora.

Pacifica, secondo il suddetto collaboratore di giustizia, la consapevolezza di Soriani che le minacce in ordine ai non più prorogabili “debiti” sono il frutto dell’ingresso dei Labate posto che lo stesso Soriani non si sa spiegare altrimenti l’imposto innalzamento di Candido in ordine al quale ha assunto informazioni da altri soggetti (un dipendente a nome Giordano) che ha confermato la funzione di Candido nella ditta come nuova espressione dei Labate all’interno della stessa New Labor.

Ciò detto, e sempre per quello che qui interessa, occorre rilevare che sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico di Labate Franco in ordine alla vicenda estorsiva di cui al capo C) sulla base delle seguenti osservazioni operate in punto di fatto e di diritto:

Anzitutto è stato costui, in concorso con il fratello Pietro, a pretendere, imporre e rendere operativa la nuova gestione estorsiva della ditta in esame, partecipando a tutti gli incontri con Moio e gli altri membri dei Tegano, nonché imponendo la dazione dei 10 mila euro mensili in favore della cosca “Gebbione” e attribuendo a Candido-che partecipa agli incontri e riceve il danaro per conto della “famiglia”- il compito di essere il nuovo referente -per parte Labate- all’interno della società in questione.

A conforto di quanto affermato in merito da Moio, vi sono una serie di riscontri che, a carattere progressivamente ed univocamente individualizzante, attestano la veridicità del narrato di Moio.

Un primo elemento è certamente rappresentato dal dato per cui tutti i luoghi, in cui Moio riferisce di essersi incontrato all’interno della zona dei Labate in quanto costituenti luoghi in disponibilità esclusiva degli stessi, sono stati realmente così identificati dalle autorità inquirenti secondo quanto sopra attestato.

E’ il primo segno evidente che “le cose sono andate” proprio secondo quanto sostenuto dal collaboratore nella misura in cui non è pensabile conoscere e descrivere



luoghi e proprietà degli stessi –in possesso di personaggi apicali di altre cosche- se non previa singola visita e fattuale individuazione dei medesimi.

Il secondo progressivo dato individualizzante è che –come sopra detto- la ditta New Labor “ricade” all’interno della zona Gebbione che –come detto- è “di pacifica competenza” dei Labate secondo la rigida e inderogabile regola mafiosa giudiziariamente acclarata da pregresse e definitive sentenze in atti.

Si badi –ed il dato è ulteriore pregnante perché è ab estrinseco- che Soriani, sentito in atti, riferisce espressamente di avere compreso e saputo che la nuova gestione estorsiva di cui è detto è stata la conseguenza specifica e diretta di una nuova ripartizione dei profitti dovuta “all’entrata della famiglia mafiosa di Gebbione in combutta con quella di archi dei Tegano”.

Il fatto che Soriani confermi “dall’esterno rispetto a Moio” che le nuove intimidazioni estorsive siano il frutto dell’innesto “di Gebbione” vale in questa sede –secondo la deduzione logica di cui in premessa- ad affermare che sono proprio i Labate gli artefici della nuova svolta estorsiva posto che costoro –e solo costoro- hanno ivi competenza mafiosa.

A questo punto, l’ultimo dato che “chiude il cerchio” nel senso di attestare –perlomeno a livello cautelare- che Pietro e Franco Labate sono i promotori dell’estorsione di cui al capo C) –e solo loro possono essere- è il seguente dato:

Tanto *per tabulas* che per via dichiarativa –avendo lo stesso Franco Labate riconosciuto il dato- emerge il rilievo per cui al tempo dei fatti in esame solo i due suddetti Labate risultavano liberi in forza di pregressa scarcerazione rispetto alle imputazioni inerenti all’ultima citata operazione “Gebbione” – il cui nome dice tutto a riguardo- laddove gli altri tre fratelli –che insieme agli odierni indagati- formano il gruppo apicale in questione- erano ristretti in via custodiale per i fatti di alla predetta operazione.

**Ne deriva che l’insieme di questi riscontri esterni comportano che i due citati Pietro e Franco Labate –e solo loro due- sono stati gli autori primari**

**dell'estorsione aggravato di cui al capo C) in quanto liberi al tempo ed unici e diretti promotori e rappresentanti dell'indicata omonima famiglia mafiosa.**

In punto di diritto, si deve in merito osservare che l'idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di dichiarazioni provenienti da un altro correo può altresì essere fondarsi –come nel caso di specie- anche su una serie obiettiva di considerazioni a carattere logico fattuale in grado di individualizzare dall'esterno appunto il dato fornito dal chiamante in correità, secondo quanto più compiutamente osservato in premessa.

Identiche considerazioni vanno compiute in ordine alla posizione di Candido “Pino” rispetto al quale –a tacer d'altro e salvo l'integrale rinvio alle specifiche emergenze riportate- Soriani conferma *in toto* l'intera ricostruzione dei fatti per come riferita da Moio, confermando integralmente il dato inerente “all'improvvisa imposizione” del nuovo livello di carriera, al nuovo livello economico nonché alla sua presenza al momento in cui i due nuovi referenti mafiosi –appunto Moio per i Tegano e Candido per i Labate- intimano allo stesso Soriani di pagare subito altrimenti “di andarsene immediatamente”.

Ciò detto in fatto, in diritto occorre solo evidenziare –in ordine al capo C)- come certamente integrata a livello consumativo è l'estorsione contestata per come fondatamente aggravata tanto dalle ipotesi di cui all'art. 629<sup>2</sup> nr.1-3 c.p. tanto dall'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 –risultando del tutto evidente l'agire tipicamente mafioso sia in ordine all'agevolazione della cosca sia in ordine al metodo adottato-, dovendo solo rilevare l'assodata compatibilità -per conferme indirizzo della Corte di Cassazione- del concorso contestuale di tutte le suddette circostanze.

Sulla stessa lunghezza d'onda vi è la prescritta gravità indiziaria per Franco Labate e Candido “Pino” in ordine al contestato delitto associativo di cui al capo B) laddove è evidente che i due indicati Labate, in tanto hanno potuto pretendere e ottenere la nuova ripartizione nella gestione della New Labor a discapito della cosca Tegano, in quanto –con ogni evidenza logica e probatoria- riconosciuti “legittimati” a livello mafioso dalla cosca di Archi.

Per dirla in una parola con Soriani, che ravvisa nella nuova “ripartizione” della società in questione un nuovo assetto tra Archi e Gebbione, tale nuova ripartizione non può che essere siglata tra gli apicali rappresentanti di Archi (in questo caso Tegano) e Gebbione (sicuramente Labate).

Il che, per come vale a livello apicale per i predetti soggetti, vale a livello partecipativo per Candido “Pino” che assume “peso” nella ditta non in se ma proprio in quanto soggetto affiliato e di fiducia della cosca di appartenenza, salvo peraltro l’univoco e ulteriore dato a riscontro per cui il collaboratore Iero lo inquadra certamente all’interno del sodalizio predetto.

Non vale a scalfire quanto ora osservato quanto rispettivamente sostenuto in sede di interrogatorio di garanzia da parte dei due predetti indagati laddove Labate Franco, nell’affermare che Moio coverebbe astio contro di lui, fornisce una versione dei fatti davvero inverosimile e irreali, mentre Candido –a tacer d’altro- non è in grado di spiegare il motivo per cui a lui è stato consentito di rientrare dalla Cassa Integrazione mentre ad altri no.

A conclusione diverse occorre giungere per Caccamo Giovanni in ordine al quale sussistono indizi di reità rispetto ai due contestati reati di cui al capo B) e C) non tali da consentire l’emissione della misura cautelare.

In merito, occorre anzitutto osservare come non risulta di fatto che lo stesso abbia poi goduto dei medesimi innalzamenti di carriera ed economici riscontrati in favore di Candido.

Ma, al di là di tale dato, occorre evidenziare –ed il dato è per vero riscontrabile anche alla luce di una valutazione complessiva del narrato di Moio- come costui espressamente riferisce che Caccamo sarebbe un affiliato alla cosca Labate ma sarebbe estraneo ai fatti estorsivi di cui al capo C) di imputazione.

Il tutto senza insistere oltre sul dato per cui è tutt’altro che certa l’affermazione in atti del collaboratore Iannò Paolo -secondo cui avrebbe conosciuto i Labate per tramite di Caccamo Giovanni- nel senso che non vi è certezza alcuna che tale Caccamo si identifichi nell’odierno indagato ovvero nel diverso e omonimo Caccamo Giovanni

pure in precedenza coinvolto sempre in qualità di partecipe della cosca Labate per come si evince dall'operazione Gebbione in atti.

## 6) LE ESIGENZE CAUTELARI

Poche battute in ordine alle esigenze cautelari vevolevoli nei confronti di tutti i soggetti per i quali è stata riscontrata la prescritta gravità indiziaria:

Ciascuno di essi è infatti chiamato a rispondere di un reato che, ricompreso nel cono applicativo di cui al disposto previsto dall'art. 275<sup>3</sup> c.p.p., necessita -per espressa disposizione normativa -dell'applicazione della misura di massimo rigore, non essendo emersi elementi concreti e specifici dimostrativi dell'insussistenza delle esigenze cautelari presunte *ex lege*.

Conformemente a quanto appena sopra illustrato, peraltro, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che ictu oculi lascino ritenere superata tale presunzione”* (Cass., sentenza n. 10318 del 22.1.2008).

Fatto salvo quanto appena osservato, permane ad ogni buon conto del tutto integro e persistente il pericolo di reiterazione come sempre è dato riscontrare dinanzi a partecipi e organizzatori di compagini che, come quella di cui al capo A) e B), si connotano per la loro ampiezza ed estensione nonché per la loro solidità strutturale e capacità di intimidazione in tutto il vasto tessuto sociale e territoriale.

### P.Q.M.

Visti gli artt. 282ss e 380 ss. c.p.p.,

**Non Convalida** il fermo di **FIRRIOLO Emilio** (detto Peppe), **POLIMENI Antonio** (detto ‘u Troiu), **LABATE Francesco Salvatore** (detto Franco), **CANDIDO Silvio Giuseppe**, **CACCAMO Giovanni** (detto Giò Giò), **FRANCO Michele** in ordine ai delitti rispettivamente ascritti.

## **APPLICA**

**la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:**

**1) FIRRIOLO Emilio** (detto Peppe) di Andrea e MARCIANO' Fortunata, nato a Reggio Calabria il 04/02/1960, ivi residente in C\da Corvo Archi nr.51.

**2) POLIMENI Antonio** (detto 'u Troiu) di Cosimo e di TEGANO Vittoria, nato a Reggio Calabria il 25/03/1972, ivi residente in via Quartiere CEP lotto XXIII n.1 int. 4.

**3) LABATE Francesco Salvatore (detto Franco)** di Paolo e FLACHI Francesca, nato a Reggio Calabria il 18.09.1966, ivi residente in Via S.Giuseppe nr. 97, ma di fatto domiciliato in Via Soccorso angolo Via Gebbione al Mare.

**4) CANDIDO Silvio Giuseppe** di Francesco e di CARACCIOLO Carmela, nato a Reggio Calabria il 11.10.1950, ivi residente in Via Sila nr. 19.

Ordina agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura dei sopraindicati indagati e di condurre immediatamente i medesimi in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma secondo c.p.p. per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

**Rigetta la richiesta di misura cautelare nei confronti di**

**1) CACCAMO Giovanni (detto Giò Giò)** di Saverio e NOCERA Antonia, nato a Reggio Calabria il 14.09.1975, ivi residente in Rione G Via B nr. 18.

**2) FRANCO Michele** di Francesco e BELVEDERE Palma, nato ad Anoaia (RC), il 07/11/1948, residente in Reggio Calabria, Via Lamonica II Pellaro nr. 39

e per l'affetto ordina l'immediata liberazione dei suddetti Caccamo Giovanni e Franco Michele se non altrimenti detenuti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ed al PM in SEDE per l'esecuzione delle misure cautelari disposte.

Reggio Calabria, 8 aprile 2011

Il G.I.P.

dott. Antonino Laganà

- che LA COSCA LABATE.

**§ - Premessa**

In data 28 settembre 2010 veniva data esecuzione ad una o.c.c. emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta di questa D.D.A. (cd."Operazione Agathos"), nei confronti di una pluralità di esponenti della cosca TEGANO responsabili di un'attività estorsiva perpetrata ai danni della Soc. Coop. New Labor", associata al "consorzio Kalos".

Quest'ultima, della quale è titolare ed amministratore DIMO Antonio, è aggiudicataria di un appalto stipulato con TRENITALIA col quale è stato conferito il servizio di pulizia dei vagoni ferroviari per il comparto meridionale.

Nell'ambito dell'attività appaltata, detta società ha affidato la pulizia dei vagoni ferroviari nella città di Reggio Calabria ad una società cooperativa, la "New labor", i cui amministratori avevano frequenti rapporti con gli appartenenti alla cosca TEGANO, i quali cercavano di condizionare le assunzioni, di determinare i mutamenti di mansioni e funzioni delle maestranze, e – più in generale - il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

A ciò si aggiunga che, come anticipato, le indagini hanno permesso di dimostrare come la cosca TEGANO estorcesse una somma mensile pari €20.000 che il vertice della società (DIMO Antonio ed il suo responsabile territoriale per la zona di Reggio Calabria, SORIANI Marco), era disposto a pagare pur di riuscire a dare continuità all'attività aziendale, in ossequio alla commessa ricevuta.

Nel rinviare alla lettura dell'o.c.c. citata ai fini di una migliore comprensione della vicenda, va detto che uno dei principali artefici della condotta contestata, MOIO Roberto, nipote dei fratelli Giovanni e Pasquale TEGANO, riconosciuti vertici del sodalizio omonimo, a seguito dell'arresto cominciava a collaborare con la giustizia.

Le dichiarazioni del MOIO si rivelavano particolarmente preziose proprio in relazione all'attività estorsiva perpetrata, di cui svelava tutti i particolari avendovi preso direttamente parte, considerato che in più di una occasione proprio a lui erano stati consegnate le somme estorte al DIMO che il MOIO aveva poi riconsegnato agli altri membri della cosca.

Proprio nell'ambito di tale parte delle sue dichiarazioni emergeva un dato che non era emerso nel corso della pregressa attività investigativa e cioè la partecipazione all'attività estorsiva - da un certo momento in poi - anche degli appartenenti alla cosca LABATE ed in particolare dei vertici della stessa quali i fratelli LABATE Pietro e LABATE Franco.

L'ingresso sulla scena della nuova cosca a dire del MOIO derivava da una sorta di competenza territoriale sul luogo dove l'attività veniva perpetrata: infatti, essendo la 'piattaforma' dove avviene l'attività lavorativa da parte della società incaricata della pulizia dei vagoni collocata in località Calamizzi, essa rientra in una porzione di territorio cittadino storicamente sotto il controllo della cosca LABATE che quindi, ad un certo punto, attraverso i suoi elementi di maggiore spessore, si era 'presentata' ai TEGANO, chiedendo di 'partecipare' ai proventi dell'attività criminale perpetrata nella 'loro zona'.

#### **§ - Le dichiarazioni di MOIO Roberto**

Dopo aver compiuto alcuni accenni durante gli interrogatori in data 29.9.10 e 4.10.10, nel corso del successivo interrogatorio reso in data 8 novembre, il MOIO rendeva dettagliate dichiarazioni circa l'intromissione della cosca LABATE nell'attività estorsiva già gestita dai TEGANO.

Si riporta il contenuto delle prodezze rese:

686. **PM:-** Perfetto. Allora, senta sig. Moio, io questa mattina volevo farle delle domande innanzitutto su eventuali circostanze a sua conoscenza concernenti la cosca 'ndranghetistica dei LABATE.

687. **MR:-** Sì.

688. **PM:-** Quindi lei cosa sa dell'esistenza di questa cosca, chi conosce all'interno di questa cosca, se conosce qualcuno e se ha avuto rapporti con qualcuno di loro?

689. **MR:-** Allora, in prima persona io ... da circa 5 o 6 mesi ho conosciuto ... perché lui praticamente ... ho conosciuto PIETRO LABATE. PIETRO LABATE e FRANCO LABATE.

690. **PM:-** Sì. Franco Labate è ...?

691. **MR:-** E' il fratello. Il fratello.



692. **PM:-** E' il fratello.
693. **MR:-** Gli altri li conosco così, non ... non ... un altro lo conoscevo, che aveva un bar lì ...
694. **PM:-** Cinque o sei mesi fa ha detto?
695. **MR:-** Eh ... sì! Su per giù, via. Tre, quattro ... insomma, mi posso sbagliare di qualche mese, insomma.
696. **PM:-** Comunque diciamo ultimamente ...
697. **MR:-** Sì. Ultimamente ho avuto i rapporti ... diretti con loro.
698. **PM:-** Perfetto. Lei prima non li conosceva completamente?
699. **MR:-** Sì ... ci salutavamo. Io conoscevo a FRANCO che ... su per giù, ha la mia età, forse un quarant'anni e io ... io ne ho 46, insomma, circa la mia età.
700. **PM:-** Senta, e vi siete conosciuti e che tipo di rapporto avete avuto? Che tipo di conoscenza è stata, i motivi della stessa?
701. **MR:-** No ... allora, con FRANCO ci siamo conosciuti ... forse nell'88... 89, 90. Loro lavoravano con la carne. Portavano carne, avevano praticamente un ingrosso, fornivano ... fornivano in parecchie zone di Reggio Calabria; fornitori di carne, nelle macellerie.
702. **PM:-** Quindi, il primo che ha conosciuto è stato Franco?
703. **MR:-** Sì, è stato FRANCO, sì. Io li conoscevo per fama, insomma, ma ... di vista. All'epoca erano tempi di mafia, come periodi di guerra, mi sembra che PIETRO aveva, all'epoca, una ... RENAULT 25 blindata, all'epoca, perché lui era alla firma, e ... e niente, e FRANCO girava! Girava in giro con dei furgoni, insomma, lavoravano la carne e io ... mi è stato da PAOLO POLIMENI, alias LUCIFERO. Mi è stato presentato da lui, all'epoca. E poi niente, non abbiamo avuto più ... ci vedevamo in giro insomma, ci ...
- Omissis...
704. **PM:-** Senta un po' ... poi ha detto che ... quindi questa diciamo è la sua conoscenza risalente ...
705. **MR:-** Con FRANCO, sì.
706. **PM:-** ... dopo di che mi diceva che ha avuto materialmente a che fare con questi personaggi solo da qualche mese fa, insomma.
707. **MR:-** No, mese no. Più di un mese.
708. **PM:-** No, qualche mese, ha detto più di ...
709. **MR:-** Sì, un tre, quattro o cinque, così.
710. **PM:-** Ecco. Con chi ha avuto direttamente a che fare e puntualizzi ...
711. **MR:-** Ora racconto per bene, quella situazione. Allora, un giorno siamo usciti ... era un lavoro, siamo usciti con un mio collega di lavoro ...
712. **PM:-** (squilla telefono) Mi dica, mi dica.
713. **MR:-** Allora, praticamente ... (squilla telefono)

714. **PM:-** Dica, dica ... vada avanti.
715. **MR:-** Mentre percorrevamo la via ... non mi ricordo se si chiama via SAN GIUSEPPE, comunque sotto il palazzo praticamente, dove è stato ... confiscato, sequestrato ai LABATE, c'era sia FRANCO e sia PIETRO. Che lui ... che io, cioè era da molti anni che non lo vedevo, perché ... era uscito dal carcere, non so quando è uscito ... ha fatto un bel paio di anni di carcere. Allora, mentre scendevamo con la macchina di questo mio amico, tale MIMMO CATALANO - di cui lui non fa parte di nessuna cosca ... specifico ... di CALANNA, lui di CALANNA è - abbiamo visto che c'erano i LABATE fermi, su un muretto, appoggiati su un muretto, FRANCO e Michele, no ... FRANCO E PIETRO, appoggiati sul muretto. Mentre passavamo, io non li volevo salutare, però il mio amico li conosceva, passavo da là, ha alzato la mano ...
716. **PM:-** Perché non li voleva salutare?
717. **MR:-** Come?
718. **PM:-** Perché lei non li voleva salutare?
719. **MR:-** Ma perché è stato sempre un gruppo che mi è stato sempre, personalmente a me antipatico.
720. **PM:-** Perché? C'è un motivo particolare?
721. **MR:-** Come?
722. **PM:-** C'è un motivo particolare per cui le erano antipatici?
723. **MR:-** Ma no, era un ... cioè si è sempre saputo con questi LABATE, insomma, chiedevano soldi anche ... c'era un detto, che dicevamo lì ad ARCHI, con altri delle cosche, della cosca insomma, si diceva sempre che erano tipi che chiedevano soldi anche ... anche ai ciabattai. Per dirvi, per dire, va ... 'na mazzetta, no?
724. **PM:-** Certo. Cioè che non la facevano buona a nessuno, sostanzialmente?
725. **MR:-** Come?
726. **PM:-** Che non la facevano buona a nessuno.
727. **MR:-** No, a nessuno, a nessuno. Chiedevano soldi a tutti, anche se aprivi ... apriva un negozio che vendevano pietre, loro vogliono i soldi ...
728. **PM:-** Uhm! Ho capito. E quindi?
729. **MR:-** Quindi, niente. Il mio amico ... ci siamo fermati. Si è fermato con la macchina. Siamo capitati lì vicino, mi sembrava male non fermarmi a salutarli, perché forse era da poco che era uscito dal carcere, insomma va ...
730. **PM:-** Chi era uscito dal carcere?
731. **MR:-** PIETRO LABATE.
732. **PM:-** Quindi lei non lo vedeva da parecchio?
733. **MR:-** No, io non ... lo vedevo ... sì, lo vedevo in qualche ... su qualche macchina insomma, in giro. Poi lo preciso pure, che abitano ... che abita, forse FRANCO abita lì, là vicino il passaggio a livello, dove c'è la DIA, in via CALAMIZZI, loro hanno lì sia un capannone e sia un campo di calcetto. Insomma, hanno un sacco di attività, non lo sotto a che nome, prestanome e cose ...

734. **PM:-** Quindi ... mi dica un attimo, che lo scrivo ... dove li avete incontrati? Precisamente nel posto fisico?
735. **MR:-** Sì. L'abbiamo incontrati praticamente ... allora, Viale Europa, alla fine del Viale Europa, dove c'è il Magazzino DE STEFANO, c'è una grossa traversa a sinistra, si sale verso sinistra. Loro li avevano ... non lo so se gli è stato confiscato o sequestrato, loro avevano un palazzo ... mi sembra che è stato confiscato, e loro erano di fronte a questo palazzo, appoggiati su una macchina, su un muro insomma, va.
736. **PM:-** Il negozio De Stefano, quello di abbigliamento ad angolo?
737. **MR:-** Sì, sì. Salendo verso sopra. Una strada nuova che hanno fatto.
738. **PM:-** Andando verso lo Stadio, si gira verso sinistra per andare nella traversa De Stefano? Andando verso lo Stadio, cioè ... tornando praticamente verso ...
739. **MR:-** Andando verso l'Aeroporto, facciamo finta, Viale Calabria ...
740. **PM:-** Vabbè, ok. Viale Calabria ...
741. **MR:-** ... arriviamo da DE STEFANO.
742. **PM:-** Perfetto. Girate a destra o a sinistra?
743. **MR:-** A sinistra. Cioè, la traversa grande, dove c'è LUCCIOLA ...
744. **PM:-** A sinistra. Ho capito. Ho capito perfettamente. Quella strada che sale ... dove c'è Lucciola.
745. **MR:-** Sì. Loro li avevano un palazzo. Non lo so se è stato sequestrato, non so se ... comunque ci siamo fermati. Quindi, giustamente, sono sceso pure io. Appena sono sceso io, insomma PIETRO ... FRANCO, ho salutato FRANCO e mi ha accennato il mio nome, ha accennato il mio nome. Disse "ma lei, sicuramente ..." gliel'ha accennato forse il fratello, e non mi ha saputo chiamare, perché mi ha chiamato ... "lei è MARCO POLO?" O ... non mi conosce, non sapeva il mio nome, va. No, non sapeva il mio nome. E ho specificato, no? Roberto Moio ... mi sono presentato, il nipote dei ... Ah! Sì, sì. Comunque iniziò ... iniziò un pochettino, ad offendermi. Stiamo parlando sempre dopo della scomparsa di mio – lo voglio specificare questo – dopo della scomparsa ... dopo della scomparsa di mio cugino PAOLO questo, eh?
746. **PM:-** Sì.
747. **MR:-** Perché creda, questi LABATE non si son ... non li avevo mai visti io, insomma. Dice voi ... dice ... mi diceva, siete dei ...
748. **PM:-** Paolo, a chi intende?
749. **MR:-** PAOLO SCHIMIZZI, mio cugino. Attualmente è "lupara bianca", è scomparso ... insomma, sicuramente ...
750. **PM:-** Però Paolo Schimizzi ... è scomparso parecchio tempo fa.
751. **MR:-** Sì, sì, sì.
752. **PM:-** Eh! Dico, questo episodio lei lo colloca subito dopo ...
753. **MR:-** Loro ... perché prima della scomparsa di mio cugino PAOLO SCHIMIZZI, questi qui ... cioè va, non ... mai si sono ... io me ne sono accorto praticamente, che ora parleremo, no? Dell'atteggiamento che ha avuto PIETRO LABATE nei miei confronti (ppnc), ha avuto un atteggiamento tipo ... cioè tipo che fa lo spaccone ... offensivo.

754. **PM:-** Ho capito. Allora, se capisco bene, lei ... quando fa questo riferimento alla scomparsa di Paolo Schimizzi, non lo fa da un punto di vista temporale, per significare questo mutato atteggiamento ...
755. **MR:-** Me ne sono accorto ... me ne sono accorto giustamente dopo, pensando “guarda tu, guarda! Ora perché ... manca mio cugino PAOLO”. Sicuramente, penso io ... che quando penso le cose sono state sempre realtà sulle cose ... cioè mai ... io ho 46 anni, ma ho un grosso filo sulle cose, sicuramente c’è stato lo zampino di qualcuno, perché ... ora, ora ... arriviamo al dunque. Comunque ha iniziato a dirmi che ... che io sono stato ... che noi siamo stati ... scostumati, sul lato ... sul campo lavorativo ...
756. **PM:-** Subito glielo disse?
757. **MR:-** ... per la NEWLABOR. Poi ha domandato un pochetto di mio zio, di mio zio GIOVANNI ... qualche domanda così, tipo lieve lieve. Poi ha iniziato insomma ad attaccarmi su questi. Dice “lei, voi siete stati che ... scostumati. Voi ... praticamente si riferiva ai posti di lavoro. Ai posti di lavoro, perché nessuno – disse – sono entrati un sacco di persone, lì sotto, a lavoro, alla NEWLABOR ... sapeva che io, praticamente il fratello sicuramente gli aveva accennato che io ero insomma il responsabile. Dice ... così e così ... io pensavo ... pensavo che ... quell’attacco era perché non avevo ... non avevo favorito qualche suo affiliato, che ci sono là, di affiliati che lavorano alla ’ NEWLABOR, che è da molti anni che lavorano lì, ora. Son un tre o quattro, poi le dirò i nomi pure, no? Niente, ho avuto questo attacco, insomma ... che non mi è piaciuto perché, in presenza di quella persona, estraneo ... cioè estraneo pure ai fatti, all’epoca non l’ho vista come una cosa ... cioè una persona seria, delle persone serie. Mi ha attaccato su questo ... comunque, dice, io ... dice io ... ci dobbiamo incontrare ... comunque, a venire ad un incontro. Dice “io con chi devo parlare” mi disse, con chi devo parlare io? Chi c’è dei TEGANO, che devo parlare? Io giustamente ... eh, ho fatto il nome, gli ho detto “no, ci sono i miei cugini”. Disse “che li voglio incontrare io. Chi sono i vostri cugini?” Io ho risposto ... attualmente c’è MICHELE ... attualmente c’è MICHELE ... MICHELE CRUDO e POLIMENI CARMINE. Dice va bene, dice ... comunque vi mando ambasciata io, dice ce ci dobbiamo incontrare per ... che dobbiamo chiarire. Perché se c’è un pezzo di pane ... se c’è un pezzo di pane, ce lo dobbiamo mangiare tutti.
758. **PM:-** (annuisce)
759. **MR:-** Niente. Io andai ... io andai ...
760. **PM:-** Quindi ... un attimo solo ... un attimo solo.
761. **MR:-** Ma vede io ... Mi ha detto pure che mi ha ... questo aveva offeso pure tantissimo, io ... io all’attimo, non ero armato perché se ero armato non lo so come veniva ...
762. **PM:-** Quindi, ed io gli indicai, quindi ... Crudo Michele ... Crudo Michele e? Che c’è?
763. **MR:-** No, voglio dire ... mi posso esprimere come voglio, no? Su delle cose, no?
764. **PM:-** Certo. Ci manca altro.
765. **MR:-** Comunque, m’ha offeso, dicendomi tipo ... che a voi vi hanno messo per pupo!
766. **PM:-** Per pupo?
767. **MR:-** Sì. Cioè perché giustamente alla NEWLABOR, poi io ... all’epoca, dovevo dare conto ai miei cugini, insomma. A MICHELE e ... essendo che l’aveva messi mio zio GIOVANNI TEGANO, sia a MICHELE e sia a CARMINE. Dovevo, ogni cosa, ogni movimento, dovevo dare conto a loro, no? E mi urtò con quella parola!
768. **PM:-** Scusi ... i nomi che ... lei indico a Labate, con cui avrebbe dovuto parlare erano Michele Crudo ...?
769. **MR:-** MICHELE e CARMINE ...

770. **PM:-** E Carmine Siciliano. (digita) Ed inoltre mi offese ... sto cercando di scrivere ... nel frattempo che lei parla ...
771. **MR:-** Sì, sì, sì.
772. **PM:-** Mi offese, dicendomi ... Glielo disse espressamente? O glielo fece capire?
773. **MR:-** Che cosa?
774. **PM:-** Che lei era ...
775. **MR:-** No, me l'ha detto ... me l'ha detto in faccia. Una parola molto pesante, va.
776. **PM:-** Espressamente (digita) che io ero solo un "pupo" messo lì, mentre ... a gestire la situazione erano i miei parenti. Ok, andiamo avanti. Quindi lei dice ... innanzitutto ...
777. **MR:-** Ah! Io voglio specificare un'altra cosa. Questo ... qui parliamo sempre prima dell'arresto, eh? Prima dell'arresto di ... di CARMINE, eh? Di CARMINE, CARMINE SICILIANO, prima che ... all'epoca ...
778. **PM:-** Era latitante.
779. **MR:-** Mio zio GIOVANNI era latitante, sì, non erano stati arrestati, voglio specificare questo. No, non mi voglio confondere per il fatto dei mesi, perché siccome ho detto io tre o quattro mesi, invece mio zio è da otto mesi ... quindi ...
780. **PM:-** Quindi, prima ...
781. **MR:-** ... voglio ... io ... voglio rettificare un pochettino.
782. **PM:-** No, no. E' giusto. Giustissimo.
783. **MR:-** Parliamo prima dell'arresto di mio zio TEGANO.
784. **PM:-** ... di mio zio Tegano (digita) ...
785. **MR:-** Quindi sono passati un sette, otto mesi, mi sembra. Se non erro, eh?
786. **PM:-** Perfetto.
787. **MR:-** Così specifichiamo correttam... prima avevo detto tre o quattro mesi.
788. **PM:-** Benissimo. Così cerchiamo di inquadrarlo.
789. **MR:-** Mi scusi, ma la mia memoria, purtroppo ... riguardo alle date! Riguardo altre cose mi ricordo tutto, eh? Piano piano mi ricordo.
790. **PM:-** Perfetto. Allora? Andiamo avanti.
791. **MR:-** Allora, lui mi ha detto quella parola, che io mi ... ne rimanei molto male, io. Non potendo reagire all'attimo, ho cambiato ... comunque mi disse, "al più presto mi voglio incontrare con loro". Io non andai a trovare a MICHELE, onestamente ... cioè su questa cosa, però lo aspettai lì al bar, perché sapevo bene o male, a Santa Caterina, che lui passava ... perché io, le ripeto, ho frequentato tre o quattro anni a Santa Caterina. Ero sempre lì a Santa Caterina. Più di una volta, quando passava e non mi trovava, parlava con PEPPE 'U NAPOLETANO, con un giovanotto sempre affiliato lì, alla cosca MURINA ...
792. **PM:-** Sì, sì ... però non divaghiamo, cerchiamo di rimanere su ... stiamo parlando di questo ...

793. **MR:-** Sì, sì. Comunque ci incontrammo. Ci incontrammo con MI... gli dissi vedi che urgentemente si vuole incontrare ...
794. **PM:-** Quindi lei con chi si incontrò? Ci incontrammo chi? Lei e ...?
795. **MR:-** E MICHELE CRUDO ... e c'era anche CARMINE. Gli dissi "vedete che PIETRO LABATE si vuole incontrare con voi, riguarda ... lì sotto al lavoro".
796. **PM:-** Sì. Dite.
797. **MR:-** L'appuntamento lo prese CANDIDO, un suo affiliato ... CANDIDO SILVIO, che lavora sempre alla NEWLABOR. Lui mi teneva i contatti con lui, con i LABATE.
798. **PM:-** Quindi si decide di prendere un appuntamento, coi Labate.
799. **MR:-** Sì.
800. **PM:-** Per il tramite di chi?
801. **MR:-** Tramite CANDIDO SILVIO, che lavora anche lui con me alla NEWLABOR. Un suo affiliato.
802. **PM:-** Un suo affiliato ... dei Labate?
803. **MR:-** Dei LABATE, sì. Un affiliato dei LABATE.
804. **PM:-** (digita) Che lavorava con me alla NEWLABOR e che è un affiliato della cosca Labate. Sì, andiamo avanti.
805. **MR:-** Mi ricordo ... allora, l'incontro, il primo incontro è stato dopo il passaggio a livello, dove loro hanno un capannone che stanno ristrutturando ... che c'è ... non so ... comunque, che è di loro proprietà.
806. **PM:-** Piano, piano. Allora ... il primo incontro avvenne nei pressi ...
807. **MR:-** CALAMIZZI.
808. **PM:-** ... di un capannone (digita)?
809. **MR:-** Sì. Un capannone.
810. **PM:-** Sito ... in località?
811. **MR:-** CALAMIZZI. Di fronte al passaggio a livello, a sinistra.
812. **PM:-** Calamizzi (digita), di fronte al passaggio ...
813. **MR:-** Quasi di fronte, eh? Sulla sinistra è.
814. **PM:-** Senta, mi dica un attimo. Questo capannone è intestato a loro?
815. **MR:-** Non lo so questo ... non lo so. E' suo però. Sì, noi abbiamo avuti parecchi incontri lì dentro.
816. **PM:-** Che mi risulta essere (digita) loro. Mi dica un attimo qualche altra cosa su questo capannone. E' un capannone che stanno costruendo? Sa che cosa c'era prima?
817. **MR:-** Sì. E' loro, penso io ... è da vent'anni che lavoro qui, è quasi vent'anni che ho lavorato lì sotto ... dieci anni ho lavorato lì, in via CALAMIZZI.
818. **PM:-** Eh! E che cosa ci sta in questo capannone?

819. **MR:-** Lì praticamente prima c'era ... prima era una officina, una officina autocarrozzeria ... facevano carro soccorso. Parecchie volte noi andavamo a chiedere, non lo so, i cavi delle ... per le batterie, qualche mezzo che non ci funzionava, qualche bullone ... insomma, così. E poi non lo so come è andata a finire. Praticamente ora, oggi come oggi ce l'hanno loro. Ora, ultimamente stavano facendo una copertura, stavano facendo forse ... no forse, tutti i giorni mi salutavano quando scendevo, allora. Lo stanno ... lo stanno ristrutturando. Siccome prima aveva la copertura in eternit ... amianto ... ora stanno facendo la copertura nuova.
820. **PM:-** Sì (digita)... che ora stanno ristrutturando.
821. **MR:-** Che di là poi ha un Campo di Calchetto, pure eh? C'è un Campo di Calchetto che è di sua proprietà. Non so di chi è il nome ... non so a chi è intestato, eh? Però so che è di FRANCO LABATE. Conosco un sacco di gente, anche ferrovieri, che vanno là a giocare. Lo sanno tutti, insomma, va. Specifico ... il Capannone praticamente è dopo il passaggio a livello, il più grande che c'è, sulla sinistra. Sempre sulla sinistra, più avanti c'è il Campo di Calchetto e più avanti deve avere la villa FRANCO LABATE. Non so se ce l'ha MICHELE, perché forse MICHELE avrà un due case, non lo so.
822. **PM:-** Allora, sia il Capannone che il Campo mi risultano essere riconducibili ai Labate. Ma Labate chi?
823. **MR:-** Loro ... il Capannone me l'hanno detto loro che è suo, eh?! Lo specifico. Sia FRANCO e sia MICHELE ... No, sia FRANCO e sia PIETRO. Il suo ... me l'hanno detto anche i miei cugini.
824. **PM:-** Il suo ... di Franco, di Pietro, di entrambi?
825. **MR:-** Della famiglia, insomma. Della famiglia LABATE.
826. **PM:-** (digita) Non so se a chi sia intestato. Quindi ha detto che prima c'era ... quanto tempo fa c'era questa carrozzeria?
827. **MR:-** E lì ... un parecchi anni è stata chiusa. Forse per il fatto dell'amianto.
828. **PM:-** Quindi molti anni fa c'era la carrozzeria?
829. **MR:-** Sì. Un ... quattro, cinque anni fa, mi sembra, poi ... non ricordo bene. Il Capannone è sempre uguale, eh? Lo stanno ristrutturando. Stanno facendo il tetto nuovo ... BONAFEDE lo sta facendo il tetto, perché tutti i giorni mi salutavano, quei ragazzi che lavoravano lì sopra ...
830. **PM:-** Ed hanno sostituito (digita) il tetto di eternit?
831. **MR:-** Sì. Dove c'è l'amianto.
832. **PM:-** L'impresa che sta lavorando?
833. **MR:-** L'impresa che sta lavorando lì sopra, attualmente, prima del mio arresto, già quasi era completato. BONAFEDE lo stava facendo, di ARCHI. NESTORE, secondo me, BONAFEDE, perché il padre è morto.
834. **PM:-** La ditta Bonafede di Archi (digita). Va bene, tutto questo per dire che lì avviene il vostro primo incontro.
835. **MR:-** Il nostro primo incontro, sì. Era un incontro ... è stato alle cin... sempre alle 5 era. Praticamente un pochetto si preoccupava ... si preoccupava ... MICHELE si preoccupava. Questo che vuole qui ... io me ne ero accorto subito. Gli dissi io ... ragazzi, preparate che questi qui sicuramente ... disse, come? Loro hanno qui e lì, dice, e allora vuol dire che CARMINE ... c'era un patto ... Allora, loro praticamente sapevano ... vabbè, iniziamo con l'appuntamento ...
836. **PM:-** Dimmi.

837. **MR:-** Antic... Posso antic...? Ora, anticipo. Prima dell'incontro MICHELE CRUDO mi diceva il fatto della carne. Ed io gli accennavo pure io, perché per tanti hanno loro hanno venduto carne in tutti ... ad ARCHI, portavano la carne, via MALAVENDA, insomma ... non sono stati mai disturbati, ed io gli ho detto sicuramente ci deve essere lo zampino di qualcuno. Da quant'è che ... dalla scomparsa di PAOLO, insomma del cugino PAOLO, nostro cugino si stanno compran... hanno avuto ... mah, sono rimasti pure loro. Uno dice, dopo vent'anni insomma, perché gli veniva ... che i TEGANO prendono la tangente riguardo a ferrovie, io mi ricordo appena è ... vent'anni fa e già loro prendevano i soldi, con le vecchie aziende che lavoravano.
838. **PM:-** Sì, ma stiamo parlando dei Tegano, d'accordo?
839. **MR:-** Sì.
840. **PM:-** Cerchiamo di andare con ordine ...
841. **MR:-** Sì.
842. **PM:-** Allora, voi state là, d'accordo? Mi sembra di capire che state aspettando quest'incontro con questi benedetti Labate, e discutete su quale poteva essere il motivo dell'incontro.
843. **MR:-** Sì.
844. **PM:-** Cosa pensava Michele Crudo?
845. **MR:-** Questo ha pensato subito: ma questi che vogliono?
846. **PM:-** Cioè?
847. **MR:-** Dice "ma questi che vogliono", dice "vuol dire se loro ci chiedono soldi della NEWLABOR, della ditta" ... noi parlavamo sempre della ditta. Perché ogni ... ogni ... infatti la NEWLABOR è da due anni che ci dava ... esercitava lì il suo ... la sua entrata, va. Ci sono state sempre le vecchie ditte di Bari, Napoli, insomma ... dice, io gli ho detto, sicuramente lui vuole capire ... ho capito io, dal vecchio incontro, e gli avevo accennato che ... loro parlano di soldi e di posti di lavoro, che ... e ora sicuramente ... e allora vuol dire che noi ci batteremo per il fatto della carne. Comunque ci incontrammo ...
848. **PM:-** E batteremo di quel fatto della carne, in che senso?
849. **MR:-** Della ... a Reggio Calabria, carne ... nella zona di Reggio, dove comandiamo noi, loro carne non ne venderanno più!
850. **PM:-** Ah! Ecco qua, ora è chiaro. Quindi sostanzialmente vi immaginate quali potessero essere i loro ...
851. **MR:-** Mi immaginai io subito, al primo incontro che ebbi con loro, io.
852. **PM:-** A questa possibilità Crudo Michele le disse, va bene, se battono sulle richieste di soldi sulla NEWLABOR significa che a questo punto noi ...
853. **MR:-** Loro carne a Reggio non ne vendono più! Nella nostra zona non ne porteranno più!
854. **PM:-** Quindi, tornando all'incontro tra lei, Crudo, Polimeni ed i Labate, prima che (diga)lo stesso avvenisse, si discuteva su quale potesse essere la motivazione. Noi pensavamo che i Labate potevano rivendicare parte dei soldi pagati a titolo estorsivo al nostro gruppo dalla NEWLABOR. Al che il Crudo disse che se queste fossero state le loro richieste, da quel momento i Labate non avrebbero più consegnato, o meglio, venduto carne nelle zone ...
855. **MR:-** Nostre.



856. **PM:-** ... di appartenenza (digita) del nostro gruppo. Va bene, andiamo avanti. Quindi questa era la fase in cui voi vi chiedevate ancora cosa stesse succedendo ...
857. **MR:-** No, io l'avevo capito, da quell'incontro.
858. **PM:-** Va bene, ho capito. Stavate discutendo e non li avevate incontrati.
859. **MR:-** Sì. Comunque ci incontrammo ... ci incontrammo un pomeriggio, che erano le 5, scendendo ... scendendo dov'è il passaggio a livello, infatti MICHELE si preoccupava un pochettino per il fatto della via, che lì, passa sempre lì di prima mattina, che c'è la DIA, si preoccupava, disse "ma giusto qui l'appuntamento, qui" e io gli dissi "eh ... come voi fare?". Comunque ci incontriamo lì, parcheggiamo la macchina, ci aspettava PINO CANDIDO ... e PIETRO e FRANCO, proprio di fronte al passaggio a livello c'è una stradina che porta al mare, subito sulla sinistra c'era una porta e si entrava nel capannone. (rumori interni, interruzione per 0:17.748).
860. **PM:-** Allora, stava dicendo? Quindi verso le 5 ...?
861. **MR:-** Sì, avevo l'appuntamento ... la data non la ricordo perfettamente, comunque ... ci recammo a quest'appuntamento. Dopo del passaggio a livello, di fronte c'è una strada che scende al mare, subito sulla sinistra passammo ... continua che c'è un po' di spiaggia, sulla sinistra c'era sia PIETRO e sia FRANCO, i due fratelli PIETRO LABATE e FRANCO LABATE, che attendevano il nostro arrivo.
862. **PM:-** Quindi sulla spiaggia?
863. **MR:-** No, dentro il capannone siamo entrati. C'era una porta e siamo entrati lì dentro, nel suo capannone vò.
864. **PM:-** Perfetto. All'interno del capannone di cui ho parlato (digita) ... sì?
865. **MR:-** E niente, si iniziò ... i discorsi, si iniziarono i discorsi praticamente ... il discorso, hanno iniziato ... hanno continuato il discorso che avevano accennato a me, quel giorno che li avevo incontrati insieme a quel mio amico, tale CATALANO. Iniziava con loro il discorso, che ... "che da anni non hanno avuto ... non vi siete permessi mai di venire a toglierci il cappello a noi altri, che siamo qui. Questa è la nostra zona, qui abbiamo ...", insomma ... lamentandosi di tutto questo. Dice "se qui c'è un pezzo di pane ce lo dobbiamo mangiare tutti, qui e lì". Io e mio cugino, all'attimo io ... essendo un pochettino più esperto, sia anche di anni, perché loro ... nei periodi, insomma, sono ... sia MICHELE e sia POLIMENI CARMINE hanno insomma un'età ... che posso avere l'esperienza io a conoscere le persone, no? Quel giorno non gli hanno ... non hanno iniziato ... cioè loro non gli hanno specificato il motivo, per quale motivo ... cioè dopo vent'anni, trent'anni che c'è, come mai questa svolta? Questa svolta che ... che poi vendete queste cose ... Non gliel'hanno detto! Però gli hanno detto il discorso della carne, gliel'hanno detto. Gliene parlava CARMINE, ha iniziato prima ... comunque io presentavo ...
866. **PM:-** Posso chiedere una cosa? Tra i due, Pietro e Franco ... parlava solo uno, parlavano entrambi?
867. **MR:-** No, no. PIETRO. Attualmente, in questo incontro, PIETRO soltanto. Anche FRANCO accennava qualcosa. Comunque cominciano ad accennare il fatto della carne ... non gli hanno ... non gli hanno accennato come mai ... comunque, il fatto della carne ... disse "No, no, veramente ... con la carne noi non stiamo ... noi, nelle nostre zone, noi la carne non ne stiamo portando più. Noi non stiamo più lavorando con la carne". Forse non lo so ... dei sequestri che hanno avuto, dei beni confiscati che hanno avuto, insomma si ... dice no, noi vogliamo, dice vogliamo, se c'è un tozzo di pane qui nella mia zona ...
868. **PM:-** Noi vogliamo mangiare.
869. **MR:-** ... anzi veramente, veramente ... veramente, ora che ricordo bene ... non si parlò che c'era veramente il pezzo di pane. Si parlò che quella era la sua zona e se la dovevano vedere loro, su tutto. Sia a livello di assunzioni, sia a livello di soldi ... a livello di tutto, vò. Comunque è stato un incontro un pochettino "strettino", perché i miei cugini presero tempo per parlarne con mio zio GIOVANNI. Dice, vabbè, comunque noi ne parliamo con mio zio, ci incontreremo con mio suocero, praticamente con

GIOVANNI TEGANO, specifico, se lei ha scritto forse ... diverse volte. Ne parleremo, noi ... tutti e due, ne parleremo con mio suocero e poi vi manderemo l'ambasciata.

870. **PM:-** Quindi sostanzialmente fu un incontro interlocutorio. Cioè voi raccoglieste la lamentela di questi signori ...
871. **MR:-** Sì.
872. **PM:-** Crudo, se ho capito bene, cercò di rinfacciare il fatto che loro vendevano la carne ...
873. **MR:-** Il fatto della carne, sì.
874. **PM:-** ... al che questi si tirarono indietro ...
875. **MR:-** No, il fatto della carne mi sembra che CARMINE ... CARMINE ha iniziato il discorso della carne. Non è stato MICHELE, CARMINE ... CARMINE iniziò a dirgli il fatto della carne. Dice "ma voi lavorate con la carne, nessuno vi ha rotto mai le scatole, insomma avete sempre fatto quello che avete voluto, poi ...", cioè erano accordi vecchi con le Ferrovie, che noi avevamo con voi.
876. **PM:-** Quindi, quando però Polimeni rinfaccia questa cosa loro negano di starsi occupando più di questa ...
877. **MR:-** Sì, loro dicono "noi non ci ... attualmente non ci stiamo occupando più." Non stiamo venendo nelle vostre zone a vendere carne, vò ... questo ci ha fatto capire. Quindi, questa è nostra zona e tutto che c'è, il lavoro, deve passare a mano nostra, sia a livello di assunzioni, sia a livello di soldi e sia a livello di tutto. Questo è stato ... l'incontro questo ... a questo era.
878. **PM:-** Pretendendo di essere loro (digita) a dover essere loro a dover gestire i guadagni della ... Newlabor. Cioè loro pretendevano di soppiantarvi completamente?
879. **MR:-** Sì, sì. Completamente, sì.
880. **PM:-** (digita) Sia in termini di assunzioni che in termini di tangenti. Avete detto che l'incontro fu interrotto perché i miei cognati si riservarono di parlarne con mio zio Tegano ...
881. **MR:-** GIOVANNI.
882. **PM:-** ... Giovanni. Bene. Ci fu quest'incontro con Tegano Giovanni per parlarne?
883. **MR:-** Sì, ci fu. Ci fu perché dopo ... allora, passarono un paio di giorni, passarono ... mo arrivo a quest'alti (pnc) e allora io fui chiamato parecchie volte da PIETRO, mi incontravo direttamente da PIETRO, due o tre volte mi ... sempre con frasi offensive. Anzi, una volta mi ha detto ... dicendomi pure "ma vostro ... " cioè io mi incontravo con MICHELE, dicendo ... perché CANDIDO, PINO CANDIDO ... mi diceva ... la risposta, loro volevano la risposta ... di quell'imbasciata che io avevo mandato a mio zio Giovanni. E allora vediamo, arrivando alla prossima settimana, mi rimandava ... MICHELE CRUDO e sia ... gli devi dire che in settimana, appena ci possiamo incontrare con mio suocero, di venire e ne parliamo.
884. **PM:-** Ne parliamo.
885. **MR:-** E un giorno, mentre scendevo che lì ... verso la via ... io ho incontrato PIETRO, anzi l'ho incontrato due volte: una volta vicino la via, e mi ha detto di andare dietro di lui, con la macchina e ci siamo andati in un posto ... alla CAPANNINA, dove chiamano LA CAPANNINA ...
886. **PM:-** Un paio di giorni o dopo qualche tempo?
887. **MR:-** Dopo qualche settimana ... così, ci incontrammo.

888. **PM:-** Quindi dopo qualche settimana incontrai nuovamente Pietro Labate.
889. **MR:-** Sì, perché giustamente ero ... lavoravo lì vicino, dove abitano loro, nella sua zona. Mi fece ... mi ha detto di vederci non lì sotto nella via, più avanti, lì alla capannina, sempre in zona. Sempre in zona sua. E iniziò ... iniziò di nuovo a parlare in modo molto ... molto fastidioso, dicendomi pure ... mio cugino MICHELE di dov'è; gli ho detto che è di ROSARNO, è nativo lui di ROSARNO perché suo padre è di ROSARNO, FRANCO CRUDO è di ROSARNO, i suoi parenti. Anzi mi ha detto pure una battuta così, insomma ... ha detto "Perché non se ne torna a ROSARNO?" Da lì ho capito che c'era qualcuno che dopo la scomparsa di mio cugino PAOLO, e chi ... glielo racconto, gli aveva detto ... sicuramente gli aveva detto a PIETRO, ai LABATE, come potete fare insomma, di togliervi ... cioè di tagliare i viveri, a livello economico insomma, sulla NEWLABOR.
890. **PM:-** Perfetto, cioè mi sembra di aver capito che lei dice, riconnette quest'atteggiamento dei Labate, no? Giustifica, interpreta quest'atteggiamento dei Labate come dovuto alla debolezza del vostro gruppo successiva alla morte di Paolo ...
891. **MR:-** Alla scomparsa di PAOLO! Qualcuno sicuramente gli ha potuto dire insomma vè, sono ragazzacci, non lo so, qualcosa del genere insomma ... noi sapendo poi cosa noi avevamo parlato, sempre dopo. Comunque ... allora iniziò con questi discorsi. "A voi vi voglio rispettare" iniziò a dirmi, tipo che mi lascia lì come ... come responsabile, "sennò pure voi vi facevo licenziare ... vi facevamo licenziare". Insomma ... ritorniamo al discorso che ho detto io, il fatto che poi ... comunque, comunque gli dissi "vi ringrazio, comunque di questo poi ne parlate pure con i miei cugini, quando ... al momento opportuno". Comunque ci incontrammo altre due volte, sempre con PIETRO ...
892. **PM:-** Furono incontri sempre casuali oppure ...?
893. **MR:-** No, certe volte mi aspettava lì. Lì mi aspettava, sapeva l'orario, bene o male. Come qualche volta è capitato con CARMINE ...
894. **PM:-** Sì, dico, non è che avevate preso un appuntamento. Capitava che magari lui sapeva che lei doveva arrivare e l'aspettava, dico ...
895. **MR:-** No ... appuntamento ... sì, appuntamento qualche volta ... due volte ... io mi sono incontrato parecchie volte con PIETRO. Sì ... cioè ... allora, prima dell'arresto ... prima del mio arresto, già aveva un ... cinque o sei volte mi sono ... sette volte mi sono inco... un sacco di volte insomma vè, parecchie volte, anche dieci volte mi sono incontrato con lui. Allora, mi disse queste cose qui.
896. **PM:-** E scusi, tutte le volte che vi eravate incontrati, il problema non era mai stato risolto?
897. **MR:-** No ... non è stato ... sì, sì! Va bene ... racconto le cose una alla volta, no? Sto raccontando gli incontri tutti ad una volta, no? Vuole che arriviamo alla fine?
898. **PM:-** No, assolutamente. Andiamo avanti.
899. **MR:-** Comunque, sempre con queste frasi offensive.
900. **PM:-** Ho capito.
901. **MR:-** Mi incontrai di nuovo con i miei cugini, con CARMINE e parlai di nuovo. Il fatto di che lui mi aveva detto che se è di ROSARNO, di tornarsene a ROSARNO, non gliel'ho voluto dire a mio cugino. Ho detto io che sicuramente qui succede un casino, qua vivo di lavoro ... sono a casa sua lì, perché lì la zona è sua, no? Io lavoro qui, mio cugino abit... cioè loro non facevano niente, insomma vè. Io dovevo venire qua a lavoro? Cioè mi devo riguardare di certe cose? Ho cercato di mantenere la calma insomma vè, anche se dentro di me, giustamente, mi faceva male insomma ... Sia le sue parole e sia il modo in cui me le ha dette a me, ad una persona di 46 anni, vè. Mi sono offeso va, iniziavo più ad avere ... più odio nei suoi confronti. Comunque ci incontrammo di nuovo. Presi un appuntamento dopo ... anzi, un giorno io sono arrivato a lavoro, questo ... dopo dell'incontro avuto con PIETRO, che mi ha detto che a me non mi caccia perché ... siete un padre di famiglia, e qui e lì ... tutte queste cose, tipo queste piccole minacce.

Io non sapevo ancora ... non avevo capito io, mah! Dissi io, questo è pazzo, sicuramente è pazzo. Comunque un giorno, mentre salivo sopra in ufficio, arriva FRANCO LABATE, con una cinquecento, non so ... una 500 bianca, perlata, la nuova 500 comunque, arriva lui e mi chiamano. Vedi che c'è sotto FRANCO, lo conoscevano tutti lì, anche i ferrovieri, vedi che c'è sotto FRANCO LABATE che vuole te. Sono sceso, mi sono avvicinato, dice sono passato per salutare, mi ha dato la mano, insomma, mi disse ... sentite, sentite una cosa, vedete che da domani in poi, da oggi in poi, sia CANDIDO e sia ... GIOGIO', praticamente (disturbo; ppnc) si chiama GIOVANNI (disturbo; ppnc), uno dei suoi affiliati ... GIOGIO', un attimo, ce l'ho segnato qui, ho scritto anche i nomi ... il cognome ora non lo ricordo bene, un attimo solo che ... mi scusi ma ... ma avevano un sacco di operai lì, quindi ...

902. **PM:-** Sì, sì, tranquillo. Diamo atto che sta consultando degli appunti che ha preso in questi giorni.
903. **MR:-** E' GIOGIO' CACCAMO. CACCAMO GIOVANNI.
904. **PM:-** Quell'altro come si chiamava?
905. **MR:-** E PINO è ... CANDIDO ...
906. **PM:-** Ok. Sì, sì, sì.
907. **MR:-** Veramente ... è PINO CANDIDO. PINO CANDIDO.
908. **PM:-** Quindi questi due che dovevano fare?
909. **MR:-** Allora, mi ha detto ... mi diceva, mi ha detto "che da oggi in poi, tutti e due li dovete fare Capo Piazzale e loro non devono lavorare. Loro devono venire giacca e cravatta, come da una vita siete venuto voi". Cioè me l'ha detto in un modo ... particolare, vè. Disse e poi, dice, dopo tanti anni, perché li avete messi ... mi ha detto una battuta, tipo a fare i lavori più umili, che da ...
910. **PM:-** Sì, ho capito.
911. **MR:-** Ha detto "da oggi in poi tutti e due non devono fare niente! Da oggi in poi."; dissi io "dov'è il problema? Non c'è problema." Gli ho detto subito io.
912. **PM:-** E quale funzione avrebbero dovuto fare?
913. **MR:-** Cioè, da operai a passare ... a non fare niente, va! Tipo a .... Responsabili! PINO CANDIDO doveva essere il mio aff... , che poi ci arriveremo, no? il mio fiancheggiatore, sul lavoro, no? E non fare niente! Cioè occuparsi soltanto su lati tecnici, vè, tipo spostare gli operai, sentirsi con i ferrovieri, che lavori bisognava fare, ecco, tutto questo.
914. **PM:-** Ho capito, sì.
915. **MR:-** In modo molto, molto arrogante. In modo molto arrogante e a me mi dava sempre più fastidio!
916. **PM:-** E fu la prima volta che le chiesero, le dissero qualcosa di specifico sostanzialmente. Cioè le volte precedenti, mi sembra di avere capito, PIETRO LABATE si era ... sempre rivolto in maniera scostumata, sempre in maniera antipatica ...
917. **MR:-** Sì, sì, sì.
918. **PM:-** ... ma non vi era stata nessuna richiesta specifica. Continuava a chiedere se voi avevate preso informazioni con i vostri parenti?
919. **MR:-** Non ho capito la domanda.
920. **PM:-** Lei ha detto che più volte si è incontrato con Pietro Labate ...

921. **MR:-** Praticamente, sicuramente i miei cugini avevano in quel periodo, avevano problemi d'incontrarsi con mio zio GIOVANNI. Forse si doveva spostare ...
922. **PM:-** Ho capito. Mi faccia finire ... se ho capito bene, lei ha detto io a Pietro Labate l'ho incontrato più volte, d'accordo?
923. **MR:-** Sì.
924. **PM:-** Mi aspettava, mi vedeva, d'accordo? E ogni volta, sostanzialmente, sempre in maniera scostumata, un po' arrogante ...
925. **MR:-** Sì, arrogante, arrogante.
926. **PM:-** ... le chiedeva se aveva avuto notizie dai suoi parenti.
927. **MR:-** Sì, questo sì ... nello spazio di dieci giorni. Sì
928. **PM:-** Perfetto. Poi ad un certo punto invece ...
929. **MR:-** Però dopo dell'incontro ... dopo dell'incontro, FRANCO venne al lavoro, una mattina, con la macchina, proprio dentro da noi, è entrato dentro, dentro ... è una cosa che non aveva fatto mai, insomma, che non l'avevo visto mai, insomma, a chiamarmi, a farmi chiamare. Io sono sceso sotto e mi specificava questo particolare, tutte le persone che gli interessavano in modo particolare, tutte le persone ... queste due persone, da oggi in poi non devono fare più niente!
930. **PM:-** Benissimo. Quindi, Pietro fino a quel momento si era limitato a chiedere se voi avevate chiarito questa situazione con i Tegano, invece Franco le dice espressamente questa ...
931. **MR:-** Sì, intanto ... intanto, praticamente lui ... intanto che ci incontriamo per definire sul lato economico, iniziamo a ... questi due non devono fare più niente più!
932. **PM:-** Perfetto. Allora il quale chiese espressamente che due loro affiliati assunti presso la NEWLABOR, che abbiamo detto sono Candido Pino ...
933. **MR:-** E CACCAMO GIOVANNI, alias GIOGIO', pregiudicato pure lui.
934. **PM:-** ... e Caccamo Giovanni, alias Giogio', venissero promossi, sostanzialmente, a funzioni di responsabilità per non lavorare più come operai. Benissimo.
935. **MR:-** Io chiamai ad ENZO D'ASCOLA nel pomeriggio, perché questo fatto è stato di mattina e il pomeriggio, durante ... appena mi recai a lavoro, verso le 4, così ... arrivò VINCENZO D'ASCOLA. Io intanto avevo chiamato a tutti e due, sia a CANDIDO e sia a GIOGIO' ... mi sembra forse all'indomani a GIOGIO', perché non ... ma a CANDIDO gliel'ho detto subito, perché CANDIDO si ... si incontrava, voglio dire, era sempre insieme a loro, sia a PIETRO e sia a FRANCO. Dice ... mi hanno detto, mi ha detto FRANCO, che ha parlato con te. Si ha parlato con me, da oggi in poi tu fai il Responsabile, come sono io. Gli ho detto "vuoi scendere qui sotto a lavorare a CALAMIZZI, oppure te ne stai al deposito?", dove c'era DAVIDE POLIMENI. Ha detto "No, sto bene lì. E' da tanti anni che sono lì, e più di 10 anni che lavoro lì" e allora te la vedi tu. Comunque l'indomani lui si è presentato a lavoro vestito normale, senza ...
936. **PM:-** Scusate, ma questa cosa quindi voi l'avete riferita? Prima di contattare questa ...
937. **MR:-** No.
938. **PM:-** Decise lei, decise?
939. **MR:-** Decisi io. Mi presi la responsabilità io. E infatti ENZO D'ASCOLA si è un pochettino incavol... dice "come facciamo con SORIANI ora?"; gli dissi "vabbè, sono cose che poi gliele spiegherò, piano

piano gliele spiegherò io, come funziona". Per ora ... gli ho fatto capire ai ragazzi che stanno entrando in campo i LABATE, qui a lavoro. Anche ENZO, un pochettino ... io, dopo tanti anni, cose ... gli dissi ragazzi sono domande che a me non dovete fare. Io non so ... io quei giorni ero molto inquieto su questo, ero molto seccato su questo. Prima del comportamento e sia proprio del ... giustamente, del prestigio insomma, dopo una vita, dopo tanti anni ... volevo dire, cioè, questo accordo allora ... perché noi onestamente tu dimostravi di tutto ... che noi li abbiamo sempre rispettati, va. Nessuno può dire ...

940. **PM:-** Va bene. Comunque ...

941. **MR:-** Comunque ... ci fu il secondo incontro. Ci incontrammo di nuovo. Passarono ... passarono questa settimana, dieci giorni, così ... ci fu questo incontro. Ci fu questo incontro ... sempre tramite PINO CANDIDO. Io sto raccontando ... un paio di volte, cioè ... ci sono parecchi incontri poi, no? Piano piano li sto raccontando ad uno alla volta, no?

942. **PM:-** Sì. Noi cerchiamo di ... allora, indipendentemente dall'incontro, no? Cioè, per dire se vari incontri hanno avuto tutti lo stesso tenore ... ad esempio ..

943. **MR:-** No, no, no ... sì, sì, sì, ho capito. Ho capito perfettamente.

944. **PM:-** Ok.

945. **MR:-** Comunque, ci incontrammo sempre nella sua zona, nella zona di PIETRO, però stavolta direttamente con PIETRO, è venuto solo PIETRO e un suo nipote, un certo ... non mi ricordo ... comunque un nipote, che suo padre lavora su ... con un suo nipote. Ci incontrammo praticamente, prima del ponte, che loro ... c'è un appezzamento di terreno, sicuramente di qualcuno che conoscono loro, perché c'è una casa ... un camion di frutta, tipo che vendono frutta, un giardino ... che praticamente è sotto il ponte salendo, finendo la zona industriale, entrando nella zona industriale, salendo verso sinistra, sempre c'è una strada che si arriva all'aeroporto, infatti di sopra c'è la pista dell'aeroporto ... c'è un ponte, un ponte quadrato ... prima del ponte, un 50 metri prima sulla destra. Lì dentro c'è una casa ... una casetta, insomma, c'è un orto, un camion messo lì. Un appezzamento di terreno tutto recint... che dalla parte di sopra si vede che c'è l'aeroporto, c'è tutta la recinzione dell'aeroporto. Ci siamo recati io e MICHELE, MICHELE CRUDO ... e CARMINE POLIMENI. Ci siamo ... c'era lui, ci si è salutati di nuovo, e qui e lì. E niente ...

946. **PM:-** Questo dopo che voi avevate praticamente promosso ...?

947. **MR:-** Sì, ci ... dopo. Sempre dopo. Che poi glielo dissi ... e infatti poi lo riferii ...

948. **PM:-** Quindi glielo avevate detto a Michele Crudo ...

949. **MR:-** Gliel'ho detto dopo. Prima l'ho fatto praticamente ... e poi sapevo ... praticamente io sapevo che era difficile poi dargli i livelli ... a livello ... cioè, il livello operativo dell'azienda, no? Tipo da SORIANO e da MARCO, tipo ... che era molto difficile. Comunque ... iniziai intanto a farli alleggerire sul lavoro, a fargli capire insomma che c'era un certo impegno, fino che non venisse in porto i discorsi che dovevano fare loro. Ci incontrammo di nuovo.

950. **PM:-** E stavolta siete voi tre ...

951. **MR:-** PIETRO LABATE e un suo nipote, non ricordo il nome di come si chiama questo nipote ... comunque fratello di ... sua sorella forse. Un ragazzo grosso, un pochettino grosso, giovane. Comunque, si iniziò di nuovo il discorso. Si iniziò di nuovo il discorso, che è stato un pochettino "strettino" quel giorno. Perché loro, visto che ancora c'erano problemi sull'incontro di mio zio, di mio zio GIOVANNI. C'era ... che stavano seguendo delle persone, insomma gli hanno detto insomma un pochettino di queste cose, però non era ... non era questo qui, il motivo non era questo qui. Gli dicevano sempre ... a me infatti, cioè lo dicevano a me, no? Dice, prendiamo tempo, prendiamo tempo, prendiamo tempo. E niente, finì in quel modo. Io salutai ... quel piccolo incontro durò mezz'ora, così ... tre quarti d'ora, un'ora, và ... si parlò del più e del meno, insomma.

952. **PM:-** Ma insomma, mi sembra di capire che non si definì ancora niente.
953. **MR:-** Non si definì niente.
954. **PM:-** E perché non si definiva? Cioè era vero il fatto che non avevate ancora parlato con ... ?
955. **MR:-** Ma mio cugino non capiva il motivo perché ... o c'è ... allora gli dicevano in quel modo, che c'erano problemi di incontrarsi con mio zio, però a me mi dicevano prendiamo tempo. Prendiamo tempo! E io gli dicevo prendiamo tempo, ma vedete che questi qui ce li ho sempre dietro. Ci vedevamo ... una volta lo incontro ... un'altra volta lo incontro ancora, mi ha chiamato di nuovo ... mi chiamò di nuovo di andare dietro di lui, era con la 500 nuova, sempre PIETRO LABATE, e niente, mi chiedeva informazioni su CASORIA, un operaio che, questo lo voglio anticipare, che è un suo compare praticamente una volta lavorava ad un distributore di ... su via ALDO MORO; lo gestiva lui però di PIETRO LABATE era ... come prestanome, vè.
956. **PM:-** Può ripetere un attimo quest'ultima parte, che sta scrivendo?
957. **MR:-** CASORIA FABRIZIO.
958. **PM:-** Sì. In che contesto? Perché mi ha parlato di questo?
959. **M:** E' un compare, un compare di questi ... un operaio sempre che lavora con noi, però non lavora lui, no? Era sul "libro paga", si può dire.
960. **PM:-** Vabbè, dopo li indichiamo, quelli che diciamo ... dice lei, lavoravano prima ...
961. **MR:-** Sì. Ci siamo fermati così, a parlare ... Sicuramente, sia ... CANDIDO di più, riferi a PIETRO – che lui non era preparato – riguardo alla Cassa Integrazione, siccome avevano fatto la Cassa Integrazione a rotazione e loro, tutti e due, erano messi già in Cassa Integrazione, prima dei nostri incontri, delle nostre cose insomma, circa ... più di un anno, quasi un anno, vè ... qual'era, che li facessimo rientrare dalla Cassa Integrazione a loro, non li mettessimo in Cassa. Era un pochettino una cosa difficile, lui dice no, voi dovete parlare con l'azienda, dice, e tutti e due li devo togliere dalla Cassa Integrazione.
962. **PM:-** Questo chi glielo disse, questa ...?
963. **MR:-** PIETRO LABATE a me. Lui non era preparato ...
964. **PM:-** Ah! Ho capito.
965. **MR:-** ... però ormai, non si poteva ... deve essere, se uno vuole interrompere la Cassa Integrazione, questo lo so, a livello di lavoro ...
966. **PM:-** Questo, Pietro Labate quando glielo chiese? In questo incontro di cui abbiamo appena finito di parlare in cui c'erano pure i Polimeni o in un incontro successivo?
967. **MR:-** No, in un incontro successivo. Noi ci incontravamo sempre, proprio su questa cosa qua.
968. **PM:-** Perfetto, perfetto.
969. **MR:-** E niente, sempre ... sempre le solite cose. Sempre con atteggiamenti poco gradevoli nei confronti della famiglia TEGANO, vè ... voglio specificare. Comunque, l'incontro decisivo, dopo un paio di giorni l'abbiamo avuto ... ci incontravamo ... io con i miei cugini, l'incontro era sempre al bar, a Viale Calabria, al bar DOLCE FIORE ... DOLCI FIORI, non lo so, comunque di fronte al QUIPER ... quasi di fronte al QUIPER, sotto c'è un bar, tutti gli incontri noi li avevamo lì, io e i miei cugini.
970. **PM:-** Con i suoi cugini ... vi incontravate là?

971. **MR:-** Sì, sia con CARMINE e sia con ... Comunque, anche quel giorno ci incontriamo lì, a casa di PINO CANDIDO ... per andare a casa di PINO CAND... sempre alle 5 ... sempre alle 5 l'appuntamento era. Forse PIETRO, non lo so ... non lo so il motivo. Comunque ci incontrammo lì e venne ... e venne, e venne PINO CANDIDO. Gli ho detto, sai che ci vediamo, così e così ... venne a piedi, no disse, facciamoci due passi perché ... gli ho detto no, due passi? Come facciamo due passi? Allora voi andate e io vi avvicino con la macchina. Lui abita ... c'è tutto ... sotto del Viale Calabria, è una casa popolare ... abita solo ... con sua sorella, mi sembra ... ha una figlia pure ... comunque, ci incontriamo lì. Salimmo sopra e sopra c'era già che ci aspettava sia PIETRO e sia FRANCO, tutti e due i LABATE. ANTONIO ...
972. **PM:-** Tutti a casa di questa ...?
973. **MR:-** Di PINO CANDIDO, di PINO CANDIDO.
974. **PM:-** Di Pino Candido.
975. **MR:-** Ci siamo accomodati, abbiamo salutato, e qui e lì. Si sono seduti e si è iniziato ... insomma, si è iniziato a parlare.
976. **PM:-** Eravate sempre quelli? Cioè ... lei, Crudo, Polimeni, da un lato; dall'altro?
977. **MR:-** PINO CANDIDO si allontanò in cucina ... cinque persone, vò. Con me cinque.
978. **PM:-** Quindi c'era ancora una volta Pietro?
979. **MR:-** PIETRO? ... PIETRO, FRANCO, MICHELE CRUDO ... ci incontrammo ... ci incontrammo noi. Quel giorno non si definì, specificammo ... non si definì il fatto NEWLABOR, perché ancora, ancora tutto ... tutto, in quel giorno, attualmente fino a quel giorno, l'incontro con mio zio GIOVANNI non era stato eseguito. E si è venuto ... si è aperto il discorso ... **OMISSIS** ... riguardo tangenti. Ci siamo messi a parlare insomma ... e visto che la cosa era un pochetto ... cioè, li ho visti ... i LABATE li vidi ... li vidi più tranquilli, insomma, un pochetto più ... **OMISSIS** ... Comunque i miei cugini li rassicurarono, che presto gli porterebbero ... gli manderebbero ... la sua parte, la sua parte, che gli spettava insomma, vò.
980. **PM:- OMISSIS**
981. **MR:-** No, non ricordo ... ora, attualmente non lo ricordo bene, dottore.
982. **PM:-** Va bene.
983. **MR:- OMISSIS**
984. **PM:-** Quindi vi fu un'ulteriore richiesta, cioè quella della NEWLABOR, rimaneva ...
985. **MR:-** Rimaneva sospesa per il fatto dell'incontro con mio zio GIOVANNI, no?
986. **PM:-** A questa loro aggiunsero di volere anche dei soldi ...
987. **MR:-** Sì, sì ... sapete, è qui vicino, ce la vediamo noi. Ce la vediamo noi tipo ... I miei cugini erano sempre attenti alla cosa di ... che PIETRO mollasse sul lato ferrovia, no? NEWLABOR. Che lasciasse stare, insomma ... ho capito io questo, eh? Comunque, fatta questa riunione, dopo tre o quattro giorni, gli abbiamo dato un appuntamento, no? E mio cugino MICHELE ... e mi diede una busta, con dentro ... non gli domandai. Mi disse "questa gliela porti a PIETRO". Era un pacco ... una busta gialla, che io calcolando ... bene o male ... soldi, insomma, no? Ne ho toccati con le mani, vò. Anche non vedendo dentro la busta ... questa busta gialla, avevo ... essendo che potevano essere da 50 o da 100 euro ciascuno, poi era un bell'involucro, una bella busta ...
988. **PM:-** Ma lei non l'apri?



989. **MR:-** No, non l'apri io. Non l'apri , no. Però non so ... anche a 50 mila euro (si corregge) a 50 euro ... penso che più di 20 mila, 30 mila euro ... penso che anche 50 mila euro, che erano. Cioè ...
990. **PM:-** Comunque, non lo sa ... lei non lo sa quanti erano i soldi ...
991. **MR:-** No, non lo so, però, vò ... sentivo, perché erano messi qui dentro ... M'incontrai con PIETRO, io andai alla macelleria. Quel giorno, casualmente ... non l'ho incontrato. Andai alla macelleria e c'era un ragazzo lì, gli domandai ... dice no, c'è la sorella. Io mi sono presentato ... mi sembra che m'ha detto c'è la sorella o c'era il cognato, comunque ... Dico senta, sono Roberto, non gli ho detto ... un amico suo, un amico di PIETRO, gli dovevo dare un oggetto, gli ho detto io. Dice no, aspettate. Io avevo i soldi di sopra e onestamente ora, aspettare ... insomma, lì ... gli ho detto fate una cosa ...
992. **PM:-** Scusi, ha detto che dove si recò con questi soldi? All'inizio dove lo cercò la prima volta?
993. **MR:-** Alla macelleria che hanno loro. Hanno una piccola macelleria a GEBBIONE, dalla parte di sopra, del VIALE ALDO MORO. Sotto nome di suo cognato, di sua sorella, non lo so. Comunque, con questi soldi di sopra, poi ho fatto ... perché di solito, certe volte, passavano di là, li vedevo sempre fuori dalla macelleria parlare con delle persone ... gli ho fatto un pochetto ... dissi, mò tengo questi soldi, non so ... mi preoccupavo un pochetto. Gli ho detto fate una cosa, signora ... che loro subito capirono. Gli ho detto ... fate una cosa. Io scendo a lavoro. Lavoro lì sotto, così e così, gli ho spiegato, dove lavora PINO CANDIDO. Ah, sì, sì, dove lavora PINO. Gli dissi io, lo sapete che faccio? Gli dovette dire che io sono a lavoro e se eventualmente, se mi può mandare un'ambasciata, ci dobbiamo incontrare un attimo. Fatto sta, al tempo di arrivare e di scendere dalla macchina, è arrivato subito PINO CANDIDO. Disse, ha detto PIETRO che fra mezz'ora, un'ora, non ricordo bene ... vi vedete qui sotto, qui, che scende lui qui sotto, al lavoro. No al lavoro, lì ... al capannone, vi vedete al capannone. Venne, appena venne lui, ci salutammo, gli dissi io ... ho preso subito la busta, gli dissi guarda, questo oggetto ... è mio cugino. Ah, sì, sì. Disse, sapete quanti sono? Mi domandò lui, eh? Dissi, no, gli dissi io, no compare PIETRO, che aprivo la busta? Se la mise nel giubbotto, aveva un giubbotto, una giacca, e niente. Dice, no, dell'altro fatto? No, compare PIETRO, quando c'è, quando si incontrano con mio zio GIOVANNI, non vi preoccupate che io vengo subito, vin incontrate, tranquillamente.
994. **PM:-** Questi soldi erano in relazione a quali delle richieste? Per la NEWLABOR?
995. **MR:-** No. Ancora noi non siamo arrivati alla NEWLABOR.
996. **PM:-** Quindi erano soldi ...?
997. **MR:-** Di altre tangenti. Sì ... **OMISSIS...**
998. **PM:-** E lei che ne sa che erano i soldi ... **OMISSIS ... ?**
999. **MR:-** Sì ... se mi sono incontrato, che eravamo a casa CANDIDO e parlavano di questi soldi.
1000. **PM:-** Ho capito, ho capito.
1001. **MR:-** Però quando MICHELE me l'ha detto ... mi ha dato i soldi ... che MICHELE m'ha dato questi soldi qui, me l'ha detto ... non c'erano ... in tutti quei discorsi che facevamo insomma, che facevano loro, insomma, perché io ero seduto, poi ... andai in cucina da PINO, c'era PINO CANDIDO, perché PINO mica stava lì? Mi sembrava male lasciarlo lì solo, insomma, vò. In tutti quei ... non ricordo bene se era ... **OMISSIS ...**
1002. **PM:-OMISSIS ...**
1003. **MR:- OMISSIS ...**
1004. **PM:-** Sì. Signor ... mi stia a sentire un attimo ...
1005. **MR:-** Non ci capiamo forse. Forse sono io che sono ...

1006. **PM:-** Allora ... fino ad ora abbiamo raccontato, no? le diverse richieste che i Labate fanno sempre per la Newlabor, e vengono sempre ... come dire?
1007. **MR:-** Rimandati.
1008. **PM:-** Rimandati.
1009. **MR:-** Rimandati, si.
1010. **PM:-** Perfetto. Poi si arriva all'ennesimo incontro dove pure si parla della NEWLABOR, e vengono rimandati ancora ... però ...
1011. **MR:-** Si. No, non si par... si, si. Era il discorso della NEWLABOR. Si aprono altri discorsi economici. Aprono altri discorsi economici.
1012. **PM:-** Si aprono altri discorsi. Benissimo. E si fa riferimento, ... **OMISSIS** ...
1013. **MR:- OMISSIS...**
1014. **PM:- OMISSIS...**
1015. **MR:- OMISSIS** ...
1016. **PM:-** No. Mi deve seguire lei, guardi! Oggi stiamo avendo un po' di difficoltà, forse perché non mi segue. Allora, fate quest'altro discorso economico, d'accordo?
1017. **MR:-** Si.
1018. **PM:-** Dopo qualche giorno, sempre di soldi che questi andavano trovando da voi, va bene?
1019. **MR:-** Si.
1020. **PM:-** Dopo qualche giorno lei si vede con Crudo ...
1021. **MR:-** Si.
1022. **PM:-** ... che le da una busta. Dice tieni. Dalla a Pietro Labate.
1023. **MR:-** Si.
1024. **PM:-** Le dice in relazione a cosa erano questi soldi?
1025. **MR:-** No. Ma no ... è palese la cosa, no? **OMISSIS** ...
1026. **PM:-** Ma questa è una sua deduzione?
1027. **MR:-** Ma come? Non è deduzione. C'ero io negli incontri e tutto. Ancora con mio zio non era ...
1028. **PM:-** Si, ma lei, della Newlabor ...?
1029. **MR:-** Ma perché li ho portati di nuovo, ancora ai LABATE io, no? Se aspettiamo, raccontiamo le cose una alla volta e poi io le racconto l'inizio dei soldi che io gli ho portato a PIETRO LABATE, io.
1030. **PM:-** Ho capito, quindi ... però, siccome fino a questo momento non si era spiegato ancora il motivo per cui lei ... dice (pnc) pensare ...
1031. **MR:-** Mi scusi. Mi scusi dottore, mi scusi dottore.

1032. **PM:-** D'accordo? Eh! Quindi lei dice, sono convinto che quei soldi ...
1033. **MR:-** Sì. Non c'entravano niente quelli, con la NEWLABOR!
1034. **PM:-** E la Newlabor fu definita successivamente.
1035. **MR:-** Successivamente, successivamente.
1036. **PM:-** Ho capito. Va bene.
1037. **MR:-** Mi scusi.
1038. **PM:-** Quindi, siamo arrivati allora che lei consegna questa busta ...
1039. **MR:-** Ci incontriamo con MICHELE, arriva con un motorino, tutto in velocità, mi porta subito ... mi disse ... mi ha ... anzi, prima è venuto, non mi ricordo se ...
1040. **PM:-** No, no. Mi sta dicendo quando Crudo le consegna la busta?
1041. **MR:-** Sì.
1042. **PM:-** Siamo andati avanti.
1043. **MR:-** Sì. Siamo andati avanti.
1044. **PM:-** Lei ha incontrato pure Pietro Labate, gli ha dato la busta, e Pietro Labate le ha chiesto pure quant'è? E lei ha detto non lo so. Se ti apro ...
1045. **MR:-** Sì. Quant'è? Non lo so, gli ho detto io, quant'è ... che, io aprivo la busta? Disse va bene, va bene. Gli ho detto, per l'appuntamento ancora, gli ho detto niente. Perché gli diedi la busta ... se mio cugino mi ha detto, gli devi dire pure il fatto di mio zio, di GIOVANNI TEGANO, e poi nel caso ...
1046. **PM:-** Benissimo, benissimo. Fermiamoci un attimo, per un chiarimento, che poi facciamo anche 5 minuti di pausa.
1047. **MR:-** Sì.
1048. **PM:-** OMISSIS...
1049. **MR:-** Sì.
1050. **PM:-** ... OMISSIS ...
1051. **MR:-** Sì, sì, sì, sì.
1052. **PM:-** OMISSIS ...
1053. **MR:-** OMISSIS...
1054. **PM:-** OMISSIS ...
1055. **MR:-** OMISSIS ...
1056. **PM:-** Va bene. Perfetto, va bene. Allora facciamo una cosa, interrompiamoci dieci minuti, facciamo una pausa e poi torneremo ... diciamo. Allora, diamo atto che alle 13,23 si interrompe temporaneamente la registrazione per una pausa.

1057. **PM:-** OK. Si da atto che la registrazione e l'interrogatorio riprendono alle 13,43. Allora, siamo arrivati quindi, abbiamo superato l'episodio in cui lei riceve da Crudo questa busta e la consegna a ...
1058. **MR:-** Sì. A PIETRO.
1059. **PM:-** OMISSIS ...
1060. **MR:-** OMISSIS...
1061. **PM:-** Perfetto. Andiamo avanti. Che cosa succede?
1062. **MR:-** PIETRO si prende questa busta, mi domanda a me quanti sono. Gli dissi compare PIETRO ...
1063. **PM:-** Eh, l'abbiamo detto.
1064. **MR:-** L'abbiamo detto.
1065. **PM:-** Poi le chiede se c'erano novità sulla Newlabor ...
1066. **MR:-** Mi chiede lui. Novità per quell'altro fatto? Compare PIETRO, gli ho detto, voi state tranquillo, quand'è il momento, che io corro subito ...
1067. **PM:-** E ve lo vengo a dire.
1068. **MR:-** Chiamo a PINO, PINO CANDIDO, ti chiama subito e subito fissiamo un incontro. Dopo una settimana, così, si riprende quest'incontro. Si riprende quest'incontro, sempre a casa di ...
1069. **PM:-** Si riprende quest'incontro che significa? Cioè è un modo ...
1070. **MR:-** Un nuovo incontro, un nuovo appuntamento. A casa sempre di PINO CANDIDO.
1071. **PM:-** Sempre a casa di ...
1072. **MR:-** Sempre di PINO CANDIDO. Sempre a casa di PINO CANDIDO.
1073. **PM:-** E di cosa si parlò?
1074. **MR:-** E allora ... si parlò specificamente del discorso dei soldi.
1075. **PM:-** (vocio esterno) Avvocato, gli dite ... di calmarsi un po'?
1076. **AV:-** Sì, sì.
1077. **MR:-** Si arrivò al punto della NEWLABOR. Precedentemente loro sapevano la cifra, perché una volta me la disse prima a me PIETRO LABATE, mi confermò e io gli confermai pure la cifra che loro chiedevano mensilmente alla NEWLABOR. Ed io gli spiegai, io e la vecchia ditta, la vecchia azienda dava 10 mila, erano 10 mila euro, la vecchia ... azienda.
1078. **PM:-** Questo lei glielo aveva spiegato, in passato ...
1079. **MR:-** Glielo avevo ... sì, a PIETRO LABATE, si ... durante quegli incontri ... che avevamo ...
1080. **PM:-** Sì.
1081. **MR:-** Sì. Però, dice no, io so di più, so che sono ora ... sono a 20 mila euro. Io glielo confermai, perché sapevo, tramite SICILIANO, insomma ... tramite ... all'epoca ... gli incontri ... gli incontri che avevo con ANTONIO DIMO, che erano 20 mila euro. Che si erano aggiustati a 20 mila euro a cadamese. Spiegai pure che c'erano dei ritardi dei pagamenti, da NEWLABOR, in ritardo pure ... spiegai all'epoca

pure e loro sapevano, insomma. Comunque qualcuno sicuramente, io credo che tramite PINO CANDIDO, che sentiva, che più di una volta ascoltava qualche discorso, aveva capito ... e tramite RAMIRO, il vecchio praticamente ... il vecchio responsabile, che è da molti anni ora che non esercita più da lì noi. E' sempre un amico dei TEGANO, che lui una volta li prendeva i soldi. Prima dalla ditta di Napoli, dalla ditta di Bari, però nella NEWLABOR lui non partecipò.

1082. **PM:-** Va bene. Comunque i Labate sapevano dei soldi ...

1083. **MR:-** Sapevano dei 20 mila euro. Comunque si aggiustarono loro, a fine discorso ... si aggiustarono di dividersi i soldi: 10 mila euro ciascuno. Di fare responsabili quelli ... a CANDIDO e a CACCAMO. Tutte le assunzioni che venivano fatte venivano suddivise e poi, mi disse PIETRO, di fronte ai miei cugini, di fronte a FRANCO LABATE pure, che da questo minuto in poi, tutto quello che succede lì sotto alla NEWLABOR, sia io che PINO CANDIDO, che io e lui siamo i responsabili di tutto quello che succede lì. Tutto! Tutto quello che succede lo devono sapere. Se c'è problema di qualche operaio, insomma di qualunque cosa. Di cui PINO CANDIDO rimase molto contento, ma anche io.

1084. **PM:-** Un attimo solo. Quando voi andaste a fare questo incontro, innanzitutto eravate sempre lei, Polimeni e Crudo, per la parte vostra?

1085. **MR:-** Sì. No, aspetti un attimo ... no! Poi ci fu l'arresto di mio zio.

1086. **PM:-** Quindi questo incontro avviene successivamente all'arresto di Tegano?

1087. **MR:-** Successivamente ... allora, prima ... aspetti un attimo che ora devo ricordare per bene.

1088. **PM:-** Sì, sì. Si concentri

1089. **MR:-** Allora, durante l'interruzione degli appuntamenti, che PIETRO aspettava ... c'è stato l'arresto di mio zio, di mio zio GIOVANNI, di GIOVANNI TEGANO. Infatti, .. **OMISSIS...** , ora ricordo bene – mi scuso per la mia memoria – durante ... la busta che io portai all'epoca, non c'era CARMINE. CARMINE era stato arrestato. CARMINE, insieme a SICILIANO, mio zio GIOVANNI e ad altri componenti, lì a (pnc) ... dove è stato arrestato. Infatti quel giorno eravamo io, PIETRO LABATE, FRANCO LABATE, MIMMO POLIMENI, DOMENICO, che ora è detenuto, è stato arrestato insieme a me, il FRATELLO di CARMINE, che aveva preso il posto di CARMINE, e MICHELE CRUDO.

1090. **PM:-** Questo ... di quale incontro stiamo parlando?

1091. **MR:-** Quello della busta ... **OMISSIS** ... .

1092. **PM:-** Ho capito.

1093. **MR:-** Specifico ... voglio specificare.

1094. **PM:-** Sì. Allora, un attimo solo. Quindi, dobbiamo specificare questo aspetto, che quando si parla dell'incontro in cui vengono richiesti i soldi ... **OMISSIS** ... era stato arrestato ... un attimo solamente ... quindi, voglio precisare che (digita) l'incontro in cui si parlò ... **OMISSIS** ... , avvenne a seguito dell'arresto di mio zio Tegano Giovanni, per cui assieme a me ed a Crudo Michele, non vi era Polimeni Carmine, che era stato arrestato assieme al Tegano, ma suo fratello Polimeni Domenico.

1095. **P.M.** Ok, benissimo. Abbiamo chiarito questo punto. Allora, abbiamo detto che ... quindi questo incontro e inevitabilmente tutto quello che avviene dopo, avviene quando suo zio già è stato arrestato ...

1096. **MR:-** Sì.

1097. **PM:-** Perfetto. Ora, quando voi vi incontrate nuovamente a casa di Pino Candido e Labate Pietro vi chiede, dimostra di sapere quanti soldi voi percepivate e vi chiede ...

1098. **MR:-** Sì, già sapeva perché lo ...

1099. **PM:-** Perfetto, lo abbiamo già spiegato. E vi chiede 10 mila euro dei 20 mila che voi percepite, più il controllo delle assunzioni, mi sembra di capire ... o vogliamo specificare ...?
1100. **MR:-** Sì. Sì, tutto, tutto, tutto. Tutto quello che si ...
1101. **PM:-** ... si era parlato? da parte vostra, si era chiarita finalmente questa questione con Tegano Giovanni o ancora non sapevate cosa ne pensava Tegano Giovanni?
1102. **MR:-** No ... io penso ... io penso, eh? Non lo so precisamente. Penso che non si era ancora arrivati.
1103. **PM:-** Quindi ancora era solo una richiesta?
1104. **MR:-** Secondo me, a quanto avevo capito io, perché stavo proprio in quei giorni ... in quei giorni dell'arresto? Secondo me, secondo me quella volta ... quella volta perché da noi si seppe che tre persone gli sono scappati all'arresto. Non sono stati arrestati tutti, vè ...
1105. **PM:-** Embè?
1106. **MR:-** Io penso ... io penso, ma non l'ha detto dirett... penso che quel giorno c'era anche MICHELE e lui ...
1107. **PM:-** Vabbè, comunque non ci interessa quel ... cerchiamo di chiudere questa cosa. Queste vi chiedono, vi fanno queste richieste e vi dicono, allora, ci dovete dare 10 mila dei 20 mila euro che vi danno e dobbiamo decidere assieme le assunzioni, la gestione della cosa e la direzione del cantiere sostanzialmente da questo momento spetterà a Roberto Moio, per il gruppo Tegano e a Pino Candido nell'interesse dei Labate.
1108. **MR:-** Sì, sì. Questo qua. Comunque già dopo pochissimo tempo già si sa ... si inizia a sapere nell'ambiente nostro.
1109. **PM:-** Quindi (digita) il Labate chiese espressamente il versamento (risponde al cellulare) di 10 mila euro oltre alla condivisione della decisione delle assunzioni e della gestione del piazzale, che doveva essere affidata a me, per conto dei Tegano ed a Candido Pino nell'interesse dei Labate. Va bene. A questa richiesta voi come rimaneste?
1110. **MR:-** No, niente. Io rimanei un pochettino buono, cioè vè, io non ... soldi a me non ne interessavano insomma, non è che entravano in tasca a me, vè ... però non mi cambiava niente ... cioè, a titolo ...
1111. **PM:-** Personale, diciamo.
1112. **MR:-** ... personale non m'interessava. Il mio stipendio era uguale insomma e avevo sempre insomma ... gestivo ancora io insomma, lo stesso e la mia figura c'era sempre, uguale ... e giustamente s'è saputo subito. Infatti dopo ... dopo un incontro, che andremo avanti ora, c'è la prima trance ... comunque ...
1113. **PM:-** Seguiamo il filo del discorso.
1114. **MR:-** Sì, il filo del discorso. Allora, praticamente iniziò a sollecitare il SORIANI, e gli dico insomma riguardo ai vecchi soldi, alle vecchie fatture ... c'era una ...
1115. **PM:-** Scusate un attimo. Allora a lei non gli cambiava niente, ma lei là non stava da solo, stava con Michele Crudo. Con chi era a casa di Pino Candido quando fate quest'incontro e questi vi chiedono 10 mila euro e tutte queste cose?
1116. **MR:-** L'ho detto allora, no?
1117. **PM:-** Eh! E lo ridica.

1118. **MR:-** Io, DOMENICO POLIMENI, MICHELE CRUDO, FRANCO LABATE e PIETRO LABATE. E PINO CAND... a casa di ...
1119. **PM:-** OK. Perfetto. Domenico Polimeni e Michele Crudo non batterono ciglio davanti a questa cosa?
1120. **MR:-** No, non batterono ... no, non batterono cigli. Infatti io sono rimasto un pochettino perplesso per questo, perché a tempo, prima dell'arresto di CARMINE, CARMINE mi diceva a me che noi non gli diamo niente ... piano, piano, cioè mi ha fatto intendere che voleva fare un'azione criminosa. Infatti io gli accennai pure, che il perno principale era PIETRO e usciva sempre PIETRO. Cioè, facciamo ... cioè facciamo ...
1121. **PM:-** Ho capito. Un atto che li taciti in qualche modo.
1122. **MR:-** Sì. Sì. Se voi ... da esperienza, se voi avete un qualche problema, me la posso vedere pure io, perché lui esce sempre qui a Gebbione.
1123. **PM:-** Va bene. Comunque, insomma niente ... sta di fatto che in quella sede nessuno disse niente.
1124. **MR:-** Nessuno disse niente, perché giustamente ... mio zio era arrestato, CARMINE ... insomma, ci sono stati tutti questi problemi, chiudevano in questo modo e basta. PIETRO LABATE mi ricordo che in particolare ... in particolare diceva che non vuole che si sappia che ci sono loro dentro. Si spaventavano. Da lì mi sono accorto che ... cioè, che non c'era niente insomma, che era una famiglia che ... di poco spessore, vè. Infatti non partecipò neppure alla guerra di mafia, insomma vè.
1125. **PM:-** Va bene. Insomma?
1126. **MR:-** Accettarono questa ... ah! Specificò PIETRO che non voleva che nessuno sapesse che c'era addentrata la sua famiglia riguardo a ferrovia. E specificò pure. Da oggi in poi, qualunque cosa c'è, voi compare ROBERTO, riferendosi a me, parlate con PINO e ... sempre con PINO. Non venite voi a cercarci a noi. Parlate con PINO e poi se eventualmente ci dobbiamo incontrare, vi incontrate e ci incontriamo. Inizio a mettermi in contatto con SORIANI e col DIMO. Recentemente, al ristorante ... aspetto lei che scrive, oppure?
1127. **PM:-** No, no, vada avanti, vada avanti. Io sto sintetizzando.
1128. **MR:-** Recentemente ANTONIO DIMO era sceso a Reggio Calabria, che si diceva praticamente ... appena viene andiamo a pranzare insieme. I miei cugini avevano saputo tramite il ristoratore, che è un parente ... il FIORE DEL CAPPERO, specifico il ristorante, in via Marina Alta ... avevano saputo che dentro il ristorante, fuori dal ristorante, ci avevano ripreso con le telecamere. Tramite GIOVANNI CAPRETTI un nostro operaio, sempre amico dei CARIDI e sia pure del figlio di PIETRO LABATE, avevamo saputo di questo incontro che era stato filmato dalla Polizia.
1129. **PM:-** Ve l'aveva detto questo tizio, che si chiama ha detto?
1130. **MR:-** Il ristorante si chiama IL FIORE DEL CAPPERO.
1131. **PM:-** E l'abbiamo capito, ma chi ve l'ha detto? **Il titolare del Fiore del Capperò?**
1132. **MR:-** **Il titolare,** sì. Mi chiamò a me, mi mandò a chiamare a me, che vuole chiamare con me. Io andai un giorno.
1133. **PM:-** Voi lo conoscevate a questo signore?
1134. **MR:-** Come?
1135. **PM:-** Siete amici **del titolare di questo** ...?

1136. **MR:-** No, lui si ricordò di me. Io non mi ricordo. Perché quel giorno, fuori dal ristorante, mentre uscivo a fumarmi una sigaretta lui mi domandò, dice ma voi non siete Roberto Moio? Dissi io sì, ci conosciamo? Io sono vi parente ... praticamente mi ha fatto capire ... mi ha nominato delle persone che ora non ricordo, amico dei LIBRI ... **il proprietario.**

1137. **PM:-** Quindi questo proprietario del FIORE DEL CAPPERO è amico diciamo ...

1138. **MR:-** Affiliato ... sì. E' uno ... sì, è uno ... diciamo, che ricordano i tempi della guerra di mafia.

1139. **PM:-** Come si chiama questo?

1140. **MR:-** Non lo ricordo il nome, non lo ricordo. Infatti lui si ricordò di me e io non lo conobbi, e poi ...

1141. **PM:-** E vi avvisa insomma che ...

1142. **MR:-** Sì, mi avviso. Vedete che quel giorno che siete venuti a mangiare al ristorante, la Questura di fronte s'è messa dentro ai gazebi, con la telecamera, e vi ha filmato. Dissi io ha filmato ... io ho accompagnato qua ... e lui risponde così, è normale dissì io, non lo so, è buono così, giustamente oh ... Veramente lo sapeva anche GIOVANNI CAPRETTI, di questo qui. E' successo sicuramente ... appunto PIETRO LABATE prese tutte quelle precauzioni, dicendomi a me dopo l'incontro che abbiamo avuto per l'aggiustamento delle cose, che non voleva che si sapesse che dentro c'erano loro, perché già, penso ... ma di sicuro, sicuro, sicuro, che GIOVANNI CAPRETTI aveva riferito a PIETRO ... perché questo qui è cugino pure di GIOVANNI CAPRETTI, il ristoratore, nostro operaio pure, eh!

1143. **PM:-** Ho capito.

1144. **MR:-** CAPRETTI GIOVANNI si chiama.

1145. **PM:-** Insomma, che cosa succede concretamente?

1146. **MR:-** Un giorno ... passarono due giorni, tre giorni ... un pomeriggio passai e c'era lui, mi fermò, parcheggiai con la macchina e mi riferì questo discorso qui, dei filmati .... E via discorrendo. E niente, questo è un capitolo che ... che riferì subito ai miei cugini, a CARMINE. Dice questo qui sicuramente ci vuole fare arrestare o sta cantando. Che praticamente, che il DIMO ...

1147. **PM:-** Riferito al Dimo?

1148. **MR:-** Che DIMO, si ... che DIMO stava cantando, vò. Che stava iniziando a cantare. Visto che sicuramente stava iniziando a cantare, qui e lì, non fare più pressioni, non fare più niente, non lo chiamare più ad ANTONIO, quando scende o quando non scende. Io facevo quello che mi dicevano loro. Intanto, ritorniamo lì. Comunque l'incontro era già fatto, tutto pattuato, 10 mila euro ciascuno, posti di lavoro metà e metà, che dovevamo guardare con PINO CANDIDO e via discorrendo. Iniziamo ... si inizia, perché PINO voleva anche il livello, voleva aumentato dei soldi su busta paga, un 300, 400 euro, e qui e lì, dice almeno per il fatto della Cassa Integrazione. Comunque ... andammo due volte, ci mandò PIETRO, dopo quell'incontro, dicendo i miei cugini è in ritardo di pagamenti, dice allora sapete che fate? Andate tutti insieme, discutendo sulla cosa, anche PIETRO LABATE, andate a SORIANI, da MARCO SORIANI e gli dite ... gli dovete dire che se non prima salda tutto quello ... il vecchio e il nuovo a tutt'oggi, che se ne vada da Reggio Calabria; appena salda tutto rientra di nuovo.

1149. **PM:-** Chi disse questa cosa?

1150. **MR:-** Tutti. Sia mio cugino MICHELE e sia PIETRO LABATE. Dice, compare qui e lì, anzi c'è stato un pochettino ... una piccola, un diverbio con FRANCO LABATE.

1151. **PM:-** Ma dico, questa cosa successe in quest'incontro di cui abbiamo parlato prima? In questo ulteriore incontro a casa di Pino Candido? Quando questi fecero questa richiesta ...

1152. **MR:-** Sì, sì, sì.



1153. **PM:-** ... Crudo disse guardate che questi di devono ancora dei soldi ...
1154. **MR:-** Sì. C'è un conto vecchio, ci sono dei mesi praticamente che non ci ha pagato. Allora praticamente dice, si prende, è facile, fa FRANCO, FRANCO LABATE, dice compare, se voi avete problemi, se voi avete problemi ... tipo battuta che ... non mi è piaciuta per l'ennesima volta e infatti io ho risposto pure alla cosa un pochettino sgarbatamente, se non ce la fate voi a chiamare ... a chiamare a SORIANI, eventualmente ce la vediamo noi. Ed io ... fu una battuta poi, comunque ... è poco interessante questo. Comunque ci recammo l'indomani, SORIANI mi ricordo ... non c'era. Era a Cosenza, a Lamezia, non so dov'era ... al rientro di SORIANI lo chiamo una mattina, gli ho detto dove sei? Dice sono a Reggio. Ci possiamo prendere un caffè? Sì. Andiamo, gli dissi io ... sempre con PINO CANDIDO, andiamo insieme a PINO CANDIDO. Prima ... io praticamente lo chiamai a SORIANI, perché ci tenevo al mio posto di lavoro, ci tenevo a tante cose. Cioè ... era la ditta che mi pagava. È da 20 anni che lavoro, cioè il mio pane praticamente. L'ho chiamato e gli ho detto io vedi che verremo con PINO CANDIDO, con CANDIDO, così e così. Anzi, veramente ... il SORIANI se n'era accorto, anche ANTONIO DIMO, perché c'è stato un incontro che poi parleremo, dopo, avanti ... mi aveva accennato che c'era entrata un'altra famiglia, aveva saputo il SORIANI. Ma sicuramente il SORIANI aveva riferito questo, perché SORIANI frequentava un tale, un pregiudicato pure, che lavora con noi ... un tale GIORDANO, NINO GIORDANO, arrestato per droga, parente dei SARI (?), comunque un piccoletto, insomma, un drogato, vè.
1155. **PM:-** Va bene. Comunque le dice ... l'aveva saputo ... per vie sue che è entrato qualcun altro nella gestione.
1156. **MR:-** Sì. E me lo domandò SORIANI a me, qualcosa ... ma io là tentavo a fare ... non ti preoccupare, è tutto a posto. Perché già avevamo sistemato la cosa, no? Della tangente suddivisa ... avevamo sistemato loro tutto. Ho detto vedi che all'incontro verremo fra poco ... verrò con Pino Candido io. E tu riferisci ad ANTONIO insomma, diglielo ad ANTONIO ... cioè non è una cosa mia qui, è una cosa ... ti chiederanno sicuramente, non ... cioè, mi sembrav... dopo l'amicizia che c'era con SORIANI insomma, quasi due anni abbiamo lavorato insieme ... una cosa del genere non mi sembrava ... mi sembrava un pochettino male.
1157. **PM:-** Quando ... sareste dovuti andare lei e Candido, che cosa dovevate dire a SORIANI?
1158. **MR:-** Dovevamo dire questo, di andarsene! Che SORIANI se ne doveva andare. Se non prima ANTONIO DIMO sistemava tutta la situazione economica, sia del vecchio e sia del nuovo, SORIANI ...
1159. **PM:-** Perfetto. E a lei dispiaceva che questa cosa ...
1160. **MR:-** Mi dispiaceva! Perché SORIANI, anche ANTONIO DIMO, mi avevano favorito. Aveva due prestiti aziendali - anche se la moglie, che dopo tanto tempo, ho letto io, anche la moglie ha dichiarato che non erano affatto due - di 3000 euro ciascuno, se li tratteneva ... sempre trattenuti sulla busta paga, a 500 euro al mese. Mi aveva favorito che avevo avuto, per problemi, viaggi particolari, dissi me li faccio e via. Mi hanno favorito per questo. Poi era una ditta che pagava, mi rispettavano e via discorrendo. Mi dispiaceva! SORIANI era una brava persona pure, con un operaio come ero io insomma, un responsabile operativo. Per fare (pnc)comunque, vè. Gli dissi io MARCO vedi che veniamo a chiamarti, così, così e così. Infatti ci recammo lì insieme. Ci recammo lì insieme, sotto, nell'Hotel. MARCO già sapeva, che io gli avevo già riferito, di questo qui, disse va bene. E dissimo tutti e due, dissi qui c'è anche PINO, giustamente. PINO riferì di nuovo il fatto dei livelli, il fatto dei soldi, e qui e lì. Gli dissi io, senti una cosa PINO, vedi che sono ... sono di fronte qui ... qui ... siamo venuti insieme qui, io e PINO CANDIDO, che lui già aveva capito, glielo avevano detto, qualcuno, io no, così e così ... "vedi che te ne devi andare MARCO! Sistema tutta la situazione economica e poi se ne parla!" E finì, da qui abbiamo finito. Mi metto in contatto con ... sempre con SORIANI, per l'appuntamento. Salgo a ROMA, mi fa salire a ROMA. Mi fa salire a ROMA ... e mi da ... Quando sali a ROMA non salii io solo per questo fatto qui, salii pure per chiedere un posto di lavoro. Anzi, veramente ... voglio pure dire questo che mi sono ricordato, non l'avevo detto al tempo dottore LOMBARDO. In quel periodo che PIETRO LABATE aveva saputo il discorso del Ristorante, io avevo portato dei documenti che erano del genere di PIETRO LABATE, e ce li hanno in ufficio a MILANO, questi documenti, che sono fotocopie della Carta d'Identità

e la fotocopia del coso ... che doveva essere assunto, questo genere. Sempre in busta, il solito, no? sul libro paga. Questo è un discorso molto importante, infatti non so se hanno fatto ...

1161. **PM:-** Sì, sì, ho capito.

1162. **MR:-** ... accertamenti, li troveranno nell'ufficio. Perché PIETRO LABATE, nel momento in cui è successo ... è successo il fatto del ristorante, si premurava molto per riavere quei documenti. Se li possono strappare.

1163. **PM:-** Ho capito. Un attimo solo, fatemi scrivere questa cosa perché ...

1164. **MR:-** E' una cosa importante, no?

1165. **PM:-** Allora ... quindi ... in quell'occasione, sto parlando dell'ultimo incontro a casa di Pino Caccamo ...

1166. **MR:-** PINO CANDIDO. Caccamo lasciamolo stare. CACCAMO non c'entra niente. E' soltanto un suo affiliato. Però che sapeva tutta la situazione, pure lui, pure il CACCAMO.

1167. **PM:-** Sì. In quell'occasione si parlò pure del fatto che la società del DIMO doveva una serie di soldi arretrati al nostro gruppo (digita) e che se non avesse saldato il conto doveva andare via da Reggio Calabria. Questo discorso avremmo dovuto farlo espressamente io ed il Candido a Marco ... come si chiama?

1168. **MR:-** SORIANI.

1169. **PM:-** (digita, riassumendo) Marco Soriani. Nel corso di un incontro che però io, per il rapporto pregresso col Soriani, anticipai nei contenuti. Questioni di rispetto nei suoi confronti ...

1170. **MR:-** Sia di lui e sia della moglie ... di ANTONIO e della moglie pure.

1171. **PM:-** ... nei confronti suoi e del Dima Antonio.

1172. **MR:-** DIMO.

1173. **PM:-** Dimo. Va bene. Quando voi vi incontraste, sostanzialmente recitaste una parte ...

1174. **MR:-** Sì, recitai una parte. Gli avevo detto, sai ...

1175. **PM:-** Anche loro, perché anche loro in realtà sapevano diciamo ...

1176. **MR:-** MARCO ... MARCO lo sapeva anche. Sì, disse sì, non ti preoccupare ... comunque ...

1177. **PM:-** Ecco, perfetto. Quindi (digita riassumendo), per cui quando poi l'incontro ci fu anche alla presenza del Candido, io e il SORIANI facemmo finta di niente. Va bene. Questo ...

1178. **MR:-** Voglio specificare ...

1179. **PM:-** Un attimo, una cosa alla volta. Cosa si concluse? Cioè, voi andate là e gli chiedete di rientrare sostanzialmente ...

1180. **MR:-** Sì. Di fronte a lui, perché CANDIDO voleva sentire, cioè ...

1181. **PM:-** Voleva sentire il tono ...

1182. **MR:-** ... PIETRO tutto ... non il tono, gliel'ho detto io, sai, qui e lì ... e lui, SORIANI non parlò una parola. A parte che già aveva ... aveva capito ed io già ne avevo anche parlato con lui, che era rientrata questa famiglia in campo, sulla tangente che dovevano pagare, quindi dovevamo dare anche spiegazioni

su di loro, che non pensavano, non lo so ... che noi ci prendessimo i soldi. Cioè, doveva essere presente lui.

1183. **PM:-** Questo glielo disse ... sì, il fatto del ... in quella sede voi diceste che era subentrata un'altra famiglia? Quando gli diceste al Soriani rientrami i soldi altrimenti te ne vai, d'accordo? Gli diceste perché era entrata un'altra famiglia o no?

1184. **MR:-** No, no. Allora, SORIANI più di una volta me l'aveva detta qualche battuta lì. Aveva già capito in quei giorni, aveva intuito in quei giorni, col cambiamento di CANDIDO e di ... Questi due passaggi. Questi due passaggi che avevo fatto io, questa mossa che avevo fatto io ...? Eh! Se n'era accorto che prima lavoravano questi e poi venivano insomma in giacca a lavorare, no?

1185. **PM:-** Quindi il Soriani, dal conto suo, aveva già capito che qualcosa (digita riassumendo) doveva essere successa ...

1186. **MR:-** Stava cambiando qualcosa.

1187. **PM:-** ... perché aveva notato come il Candido avesse mutato funzioni. Ma glielo disse espressamente? Ne parlaste espressamente che era subentrato qualcun altro? Nell'incontro personale, tra di voi?

1188. **MR:-** Sì, sì, sì. Certo.

1189. **PM:-** Ne parlaste espressamente? Lei disse guardi, sono entrati questi?

1190. **MR:-** Con MARCO SORIANI? Sì, sì. Gli ho detto da oggi in poi dobbiamo ... cioè ora ... sì, sì. Che poi fu palese la cosa, no? Andammo insieme e ...

1191. **PM:-** Nell'incontro (digita riassumendo) io glielo confermai, dicendogli che effettivamente erano subentrati ... Lei disse anche chi erano? Chi era subentrato? Chi si era affiancato a voi?

1192. **MR:-** Sì. Lui poi anche li conosceva, perché ...

1193. **PM:-** Ho capito, lui li conosceva, ma voi ve lo diceste espressamente? Parlaste chi erano, chi non erano, facesti i nomi?

1194. **MR:-** No, non feci nomi perché lui ... sapeva, no? il CANDIDO di quale zona era, perché una volta pure ...

1195. **PM:-** Quindi non facesti un espresso riferimento ai Labate?

1196. **MR:-** Lo sapeva lui. No, no. Non ho fatto espresso ... direttamente no. Però SORIANI sapeva. Perché il SORIANI una volta aveva detto a tale GIORDANO, a PINO GIORDANO ... che poi GIORDANO disse a CANDIDO, che il SORIANI voleva conoscere a queste persone, praticamente ai LABATE, e il CANDIDO ne parlò con loro e ha detto che non vuole, non vuole ... che non si deve incontrare con nessuno. Che PIETRO LABATE, i LABATE non s'incontrano con nessuno. Con SORIANI, con la ditta ... non si vuole incontrare. Ricordo anche questo particolare, detto da SILVIO. Anzi, m'ha detto "sai che ha fatto quel cretino? Siccome ... perché il SORIANI andava anche a casa di questo NINO, uno spigato, cioè un ... ed è tifoso dell'Inter, lui è di Milano e parecchie volte quando era a Reggio, la sera, andava a casa di questo NINO, di questo nostro operaio. Ho perso il filo ... come si chiama l'altro ... NINO ... NINO, NINO ...

1197. **PM:-** Vabbè, ma se è un dettaglio lasciamo perdere. Puntiamo al discorso principale.

1198. **MR:-** No. Siccome lei mi aveva fatto la domanda prima ... come faceva il SORIANI. Già SORIANI sapeva tutto. Sapeva già tutto, gliel'ha raccontato NINO GIORDANO, NINO GIORDANO.

1199. **PM:-** Allora. Ora sto scrivendo quella cosa che m'ha detto prima. Volevo aggiungere un particolare. LABATE PIETRO voleva far assumere un suo ... genero?

1200. **MR:-** Sì. Di cui io, quando andai a chiedere il prestito, mi portò anche i documenti del genero.
1201. **PM:-** Del quale (digita riassumendo) io portai i documenti in occasione di un mio viaggio a Roma, per parlare con ... a chi li diede questi documenti?
1202. **MR:-** Ad ANTONIO DIMO.
1203. **PM:-** A Dima Antonio. Ritengo che ne sia ancora in possesso perché dopo qualche tempo LABATE PIETRO ... che ha detto? Voleva rientrare in possesso.
1204. **MR:-** Sì voleva att... prima m'ha detto ... chiamate, ditegli a SORIANI e a qualcuno, di dirgli sinceramente ... SORIANI mi ricordo all'epoca non c'era. Né lui e né ANTONIO DIMO. Io per telefono dice, che cosa gli dovevo dire? Quale documenti? Perché ne avevo portati anche altri documenti per assunzioni. No, per nome, cose, non potevo. A parte che non mi ricordavo neppure io il nome di questo ... di questo genero. Soltanto documenti ero salito a Milano, io. Disse dovete salire, appena salite dice... anzi, gli dovete ... chiedeteveli ... gli dissi a ... parlai con PIETRO io. Questa è un'altra circostanza. Mi disse PIETRO LABATE, che quei documenti ... prima di disse di strapparli, di telefonare e di dirgli di strapparli ... anzi me lo disse proprio direttamente, poi mi disse no, no, no. Allora lo sai che fate? Portateli di nuovo qui, per essere sicuro che i documenti venissero strappati sul serio.
1205. **PM:-** Ma perché? Non voleva più che l'assumesse questo ... ? Per la questione che aveva saputo della ...
1206. **MR:-** Certo, il fatto del ristorante, no? Si era già saputo che già si era ... si era un pochettino ... La cosa iniziava a complicarsi, vè. Aveva intuito o aveva capito qualcosa.
1207. **PM:-** Ho capito.
1208. **MR:-** Disse no, no. Fate una cosa, portateli a me direttamente. Poi io non ... no, no ... non sono salito più a Milano, perché ... a ROMA ci vedevamo con ANTONIO ... ma l'avevo ... soltanto quella volta, per il prestito. Sono stato là. Anzi, veramente a Milano sono stato ... uno, due volte sono stato. Una volta abbiamo fatto una riunione tutti i responsabili. E poi la seconda volta per un prestito personale. Prestito aziendale, non personale; si chiama prestito aziendale.
1209. **PM:-** Ma questo fatto della cena, di cui abbiamo parlato prima, era vero? Cioè effettivamente voi eravate andati a cena? Quando quello vi viene a ...
1210. **MR:-** Sì, eravamo lì. Sì, sì.
1211. **MR:-** Avevamo pranzato lì, poi magari ... però non si è parlato di niente a tavola, eh? Specifico.
1212. **PM:-** E chi eravate? Lei e chi altro?
1213. **MR:-** Eravamo io, MICHELE CRUDO, DOMENICO POLIMENI ... non ricordo se c'era il fratello pure, di DOMENICO POLIMENI, che è stato arrestato con noi, SORIANI e ANTONIO DIMO. Infatti siamo usciti dal ristorante che erano le 4 forse, le 3 e mezza, 4 ... era tardissimo, era.
1214. **PM:-** E lei dice (digita, riassumendo) ritengo che di ciò è venuto a conoscenza pure il Labate, il quale dopo aver chiesto ... dopo avermi chiesto di far assumere ...
1215. **MR:-** Il genero.
1216. **PM:-** (digita, riassumendo) il suo genero, consegnandomi i documenti d'identità, che io in occasione di un viaggio a Roma, consegnai a Dima Antonio, successivamente voleva rientrarne in possesso a tutti i costi. Va bene. Ritengo che tali documenti siano ancora in possesso del Dima. Va bene. Senta, ci vuole ancora molto per concludere questa vicenda del ... per arrivare diciamo al punto di questa vicenda della Newlabor?
1217. **MR:-** Eh ... c'è molto, ci sono i soldi consegnati. Io ...

1218. **PM:-** Va bene. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una pausa, se è d'accordo un poco più lunga, di una ventina di minuti e poi dopo riprendiamo e concludiamo questa vicenda. Allora, diamo atto che la registrazione viene nuovamente interrotta per una pausa alle 14,28.
1219. **PM:-** Sono le 15,30 e ricomincia l'interrogatorio del signor Moio. Allora, eravamo rimasti, signor Moio a che vi era stato sostanzialmente un incontro tra lei, Pino Candido e Marco Soriani, durante il quale fu esplicitato sostanzialmente, a Marco Soriani ...
1220. **MR:-** Sì, di andarsene ...
1221. **PM:-** ... la necessità di pagare quello che la società di Dimo doveva, nei vostri confronti, oppure di andare via da Reggio Calabria, sostanzialmente.
1222. **MR:-** Sì, sì. Riferito, giustamente, da PIETRO LABATE e dai miei cugini.
1223. **PM:-** Benissimo. Detto questo che cosa succede?
1224. **MR:-** Niente, MARCO SORIANI si mette subito ... sai, qui ... comunque, io ora mi metto in contatto con ANTONIO, me la vedo io, state tranquilli. Sistemero' giustamente ... è giusto, io non ci voglio rientrare in determinati discorsi, diceva lui, anche se sapeva tutto, eh! Io, è giusto quello che mi state dicendo. Ci parlavo io e parlava anche PINO CANDIDO, eh! Diceva qui la gente ... cioè voi avete preso degli impegni, li dovete portare a compimento. Insomma tutte queste cose. Finisce il film. Dopo un periodo ... dopo, non ricordo quanto tempo ... cioè, si mette ... i miei cugini ... Allora, PINO CANDIDO voleva venire pure lui ...
1225. **PM:-** Chi?
1226. **MR:-** Il CANDIDO, PINO CANDIDO, voleva venire pure lui. Dice, quando sarà che devono, ci devono dare i soldi ... cioè, dall'impegno già preso prima, con il PIETRO LABATE, con suo fratello FRANCO , io e i miei cugini, che lui doveva essere al corrente insomma, in tutto e di tutto. Io di questo ne parlai con i miei cugini, mi disse no, disse quando tu vai per ... ogni volta che tu, appena inizi, cioè appena si ... ti darà l'appuntamento con lui, tu non gli dire niente tu a lui, a PINO CANDIDO. Parti, ti diamo i soldi noi per partire. Dietro il fatto del ristorante, della telecamera, si evitò ad andare con l'aereo, perché io viaggiavo sempre in aereo ... con la vecchia azienda viaggiavo con l'aereo, tanto non che prendevo ... l'azienda non perdeva niente. Anzi, quando anche ... anche alla prima volta che sono andato ho preso ... le due volte che sono andato per fatti miei a Milano, sono andato sempre a ... ho viaggiato in aereo. Per il semplice fatto della ripresa con la telecamera salii in macchina. Salii in macchina, sempre in compagnia di PITARELLI LUIGI. Lui non sapeva ... cioè non era ... non fa parte della maf... della cosca, insomma, come accompagnatore, come un viaggio così, di divertimento. Partimmo con una macchina, e mi portò una YARIS ... la prima con la 500, una prima volta con la 500. Siamo partiti con la 500 di BENEDETTO DI LOLLO, intestata forse a sua ... alla sua fidanzata. BENEDETTO DI LOLLO sarebbe il cognato di CANCELLIERI. La prima volta che salii, mangiammo, ci invitò a mangiare, tutti ... a PITARELLI lo lasciai in un bar, perché erano impegni insomma, che lui ... PITARELLI non doveva sentire, insomma, cose che non interessava. Lo lasciai in bar a lui e via a San Lorenzo, qui in Roma. E niente, dopo aver parlato insomma, del più e del meno insomma, di lavoro. Mi devi scusare con i tuoi cugini, così e così, sono stati periodi particolari, io non ce la faccio, così, colì, colà, comunque. Io avevo consigliato ad ANTONIO DIMO pure di dargli ... invece di dargli 20 mila euro, sapendo sempre il discorso dei LABATE, dissi io, sai che fai ANTONIO? Dagline 10. Io scendo a Reggio Calabria e gli dico che tu hai problemi, sei preso male alla gola. Disse, fammi questa cortesia, mi fai una grossa cortesia ora. Gli dissi no, figurati ANTONIO, io a te ti rispetto. Sono cose che io, ripeto, che un domani, se vuole ANTONIO DIMO può anche confermare quello che ho detto io. Specifichiamo questo. Comunque, gli ho detto, per conto mio, io non gli davo neppure una lira, cioè la ... in particolare ... cioè era una cosa ... in tutti i sensi, sia per i LABATE e sia per i miei parenti, vè. La vedevo come ... una ... cioè, un lavoro mio, vè ... dopo vent'anni, insomma ...
1227. **PM:-** Hai un po' preso le parte di questi ...
1228. **MR:-** Come?

1229. **PM:-** Dico aveva ... si sentiva più vicino a Soriani che ...
1230. **MR:-** Sì, più vicino, sì. Infatti, le ripeto DIMO, anche SORIANI, se vuole può garantire la mia cosa, vè e poi ho detto, sai? Così e così ... ora ne parlo io, gli dai tu ...? ripetevo di nuovo. Io gli davo, lui disse, le fatture vecchie e poi, dice ... io gli ho detto tu gli paghi le fatture vecchie che gli devi, erano 50 mila euro e poi a mano a mano, ogni mese, invece di 20 mila gliene dai 10 mila. Questo sempre all'insaputa dei miei cugini: detto io e ANTONIO. Comunque fatto sta, salgo a Roma, tutto, mangiamo al ristorante, mi da una busta ... mi dava una busta, in compagnia ... c'era un romano, un ragazzo di Roma, sempre che fa parte dell'azienda.
1231. **PM:-** Quella notte non ti sei fermato?
1232. **MR:-** No, no. La prima volta che sono salito. Mi da una busta, mi da la busta, dice questa qui, così e così, glieli porti ai tuoi cugini, gli dici di scusarmi, gli spieghi la situazione ... Io gli dissi non ti preoccupare, me la vedo io.
1233. **PM:-** Scusi, la busta gliela dette Dimo o Soriani?
1234. **MR:-** DIMO, sì. Però sapeva la ... lo sapeva lui insomma. Cioè la consegna fu quella, come lo stesso qui, ogni volta l'avvocato insomma, dai la busta e vai. Mi da questa busta e finì. Verso ... scendendo ... comunque, non tardammo molto, quel giorno non tardai molto. Arrivai forse a casa che erano le 2 di notte, l'una e mezza di notte. Normale, come l'altra volta che mi fermarono i soldi. Allora, lui mi disse questa busta, scendendo verso casa. Ora, era la prima volta che andavo, non ebbi ... non ebbi ... avevo ... ne avevo soldi io, in tasca, però giustamente erano soldi che ... (pnc) delle cose e a mio cugino non gli dissi niente io. Però fare un viaggio a Roma, andata e ritorno, sempre le 200, 250 euro se ne vanno, si consumano, mangiare, cose, sigarette ... poi a LUIGI gli compri le sigarette almeno, vè, ha perso una giornata insieme a me. Io prendo e apro, apro questa busta. Era una busta insomma ... non era neppure una ... era un pezzo di carta praticamente, spillata ... e c'erano dei soldi. Apro questa busta e ho detto io, lo sai che faccio? Dissi a LUIGI, questi sono soldi che glieli devo portare per fatture, questo e quello. Gli dissi, volendo quasi ... 200 euro, al limite le copro qui le spese, perchè qua ... gli dissi, domani mattina ... che faccio io, domani gli consegno i soldi e sono senza soldi?
1235. **PM:-** Questi soldi li doveva dare ai suoi cugini?
1236. **MR:-** Sempre ai miei cugini, sì. dico, questa era la prima ... ai miei cugini e a PIETRO LABATE, vè. La prima cosa. Apro questa busta ... mannaia la miseria! Erano 8000 euro, tutti a pezzi da 20 euro! Cioè la busta era bella consistente, vè ... Quando aprii la busta io e ho visto tutti questi pezzi da 20 euro, ho detto ma questi, come fanno ... come fanno ad essere 20.000 euro?
1237. **PM:-** Perché gli avevano detto di ...?
1238. **MR:-** Ormai aveva fatto l'accordo là ... ed era lontano, che non potevo più ... non potevo, più evitare di comunicare. Dissi io, mannaia la miseria. Questi un macello fanno domattina. Domani mattina sicuramente faranno un macelli i miei cugini. Sai che succede? Mi hanno preso per fesso, per averlo un pochettino ... non lo so io (pnc) dice che è successo. No, gli dissi, dovevano pagare delle fatture 20.000 euro e qua mi hanno dato 8 mila euro! Tutti a pezzi da 20 euro. Comunque prendo questa busta a loro, di Roma, mi vergognai pure, cioè di gettare ... Da quello che c'era mi prendo 200 io? Ho preso le spese ... un 100 euro, 70 euro, tutti a 20, pezzi da 20. Feci rifornimento ... insomma arrivai a Reggio Calabria. L'indomani andai a SANTA CATERINA, passò mio cugino e ... o mio cugino ... comunque sempre insieme la maggior parte erano ... mio cugino e ho fatto un pochettino io la faccia ... Dice "e allora? Tutto a posto?" Sapevano, no? che io salivo a Roma. Dice, tutto a posto? Ci diamo un appuntamento, il solito appuntamento al SERPENTONE, dove c'è la posta, salendo lì. L'appuntamento era sempre lì, sempre di pomeriggio, dalle 3 in poi. Alle 3 chiudeva la Posta, insomma, un orario particolare. Mi fermo lì e gli spiego la situazione. Gli dissi ma come fa questo. Un pochettino mi sono ... anche fatto. Dissi, non è che pensano che i soldi me li presi io? Che me li sono presi io i soldi. Disse, ma questo ci vuole prendere per fesso! E ora che facciamo? Gli dissi io, una bomba atomica facciamo. Dice, va bene. PIETRO LABATE non è che sa che tu sei salito per i soldi. Non gli diciamo niente ed è finito tutto. Va bene, do questi soldi qui, loro incazzati, dice urgentemente ti metti in contatto con loro, comunque mettiti

in loro, comunque mi metto in contratto con SORIANI, e dice che la busta era sbagliata. Cioè quello che mi ha dato la busta a me di 8 mila euro, non erano 8 ... dovevano essere 22 ... non la so la quota. Più di 20 ...

1239. **PM:-** Ma prima di ... nell'incontro che avevate avuto a San Lorenzo, vi avevano detto che c'erano 22 mila euro nella busta?

1240. **MR:-** I miei cugini mi avevano detto che erano ... c'erano i soldi. I soldi erano quelli, 20 mila euro. 20 ... lui solo un mese pagava ...

1241. **PM:-** La rata mensile, era ?...

1242. **MR:-** La rata mensile! Comunque, i miei cugini mi hanno detto in questo modo, vò. Dice, vedi, così e così dice, per i soldi, parla ... che dobbiamo ... Comunque lui ... io onestamente, appena ero salito ero ... non ero convinto che scendevo con i soldi, eh? Dietro tutte queste cose che ci sono state insomma ... un po' ero salito così, all'avventura, perché mi interessava il fatto di un'assunzione, di un'assunzione. A me interessava il fatto di una assunzione, un contatto diretto con ANTONIO. Poi possiamo ragionare del faretto?

1243. **PM:-** Non divaghiamo, per favore. Non divaghiamo. Allora ...

1244. **MR:-** Scusi dottore, scusi.

1245. **PM:-** Siete tornato, siamo al Serpentone e gli avete detto ...

1246. **MR:-** Allora gli consegno questi soldi a Domenico e Domenico dice ora ne parlo. Ci incontriamo l'indomani con MICHELE a fa il casino. Comunque, PIETRO non sa niente; vedete che 100 euro ... va bene, disse, 100 ... gli dissi io mi sono preso 100 euro per il viaggio, me li sono presi io, perché soldi non ce ne avevo. Si prendono questi soldi, lui chiama urgentemente, mettiti in contatto con loro. Fatto sta che vengo a sapere da SORIANI, che tramite ANTONIO DIMO, la busta avevano sbagliato ... aveva sbagliato busta.

1247. **PM:-** Aveva sbagliato la busta. Va bene. Andiamo avanti.

1248. **MR:-** E finisce lì il discorso. Dopo ... dopo un mese, si dopo un mese, salgo ... di nuovo qui a Roma. Ne parlo con loro, con i miei cugini però. Ne parlo dicendo che ANTONIO DIMO è preso dalla gola, 20 mila euro al mese non li può più pagare. No, dice, noi come facciamo, noi abbiamo preso impegni; tutti e due sempre, sia MICHELE, MICHELE CRUDO e sia MIMMO POLIMENI. No, come facciamo, noi abbiamo preso impegni. Tu che dici? Mi diceva MICHELE. Dice no, abbiamo preso impegni con PIETRO LABATE, come facciamo? Passiamo ... passiamo che non valiamo niente, insomma. Che raccontiamo bugie insomma. Tutte queste cose. Comunque salgo ... salgo io di nuovo, dopo tanti ... dopo un periodo di tempo, non ricordo quanto, un mese ... comunque, più di un mese. Salgo di nuovo ... quando sono stato fermato con i soldi. E ANTONIO, ANTONIO DIMO, mangiamo, tutto insomma ... sempre PITARELLI, però me l'ha fatto chiamare; dice sei venuto solo? Appena m'ha detto sei venuto ... gli dissi no, veramente mi sono portato a LUIGI, e lo lasci lì? Dice, prova a chiamarlo, deve venire, mangia con noi e qui e lì. Telefono a LUIGI che era in un bar più avanti, seduto fuori, gli ho detto io, eventualmente se passo le ... se supero l'una e mezza, le due, ti mangi qualcosa lì. Comunque ritorniamo di nuovo, viene LUIGI, ci sediamo, mangiamo, tutto. A fine tutto mi consegna, sempre a vista ... un pochettino ... Prende la busta, chiama GIANFRANCO, suo fratello, lui telefona, va nella macchina, torna indietro, mi consegna questa busta di 12 mila euro. Ho detto vedi che ... gli ho detto io, vedi che per quel fatto ho parlato. Hanno fatto un pochettino così, però giustamente, tu non è che non gli stai dando niente, i soldi glieli stai dando. Disse, allora lo sai che fai disse, disse comunque ... disse io ... io vi ho fatto un piccolo, per ora ... un piccolo pensierino. Dei 12 mila euro ... sono 12 mila euro, mi ha detto. Ti do 12 mila ... 2 mila euro sono i tuoi ...

1249. **PM:-** Chi lo disse questo?

1250. **MR:-** ANTONIO DIMO. Veramente mi aveva detto, all'inizio della cosa, se va in porto la cosa ROBERTO, disse ti giuro ... appunto che le dico io che rispetto ANTONIO DIMO, vò ... ti giuro, anche se io non gli ho chiesto mai niente e lui lo può confermare, ti giuro che 5 mila ... 5 mila euro al mese te li regalo a te! Però questa cosa ... non la voleva ... tipo che non la voleva pagare, che è una cosa che gli dava ... che non gli dava ... Non gli piaceva! Disse, preferisco regalarti 5 mila euro a te, al mese, che darli a loro! Cioè voglio dire, in un certo rispetto. Questo m'ha detto ... lì ci sono 12 mila euro. 10 mila glieli dai a loro, come si è rimasto e 2 mila te li tieni tu, me li ha regalati a me. Scendo ... scendo a Reggio. Loro tipo ... il solito incontro, no? A Santa Cate... perché lo sapevano loro, no? Praticamente gli appuntamenti che avevamo noi ... Allora, praticamente, appena arrivavo io, sapevano che io arrivavo sempre la sera, perché partivo la mattina e poi rientravo la sera. Quindi ci vedevamo sempre all'indomani con loro.
1251. **PM:-** Sì. Senza che ci infiliamo troppo in particolari. Noi siamo partiti, con questo interrogatorio perché? Io le ho chiesto il coinvolgimento dei Labate in questa vicenda. Io né ... in questo momento, troppi particolari su quando arriva, quando parte, dove si vede ...
1252. **MR:-** Sì, sì, sì. Scusi dottore.
1253. **PM:-** ... mi interessano fino ad un certo punto. Dobbiamo arrivare a capire che ruolo hanno i Labate in questa vicenda!
1254. **MR:-** Va bene, va bene. Va bene. E' quello ... che siamo arrivati. Siamo arrivati!
1255. **PM:-** Aah! Siamo arrivati.
1256. **MR:-** Siamo arrivati. Allora ... allora, io prendo, appena mi dice giustamente in quel modo io ... in macchina io ... dopo, dopo ci ferma la Polizia. Ci ferma la Polizia e giustamente io dichiaro, dichiaro che avevo soldi di fatture che ... che dovevamo pagare, no? Che dovevano pagare. Chiamo SORIANI, insomma quel disco... già, queste sono cose già ...
1257. **PM:-** Sì. Perché oltretutto ne abbiamo già parlato di queste cose.
1258. **MR:-** Eh! Che ne abbiamo già parlato. Prendo questi 2 mila erano dei miei insomma, me li aveva regalati lui, me li conservo, tutto. Scendo a Reggio, loro contenti, ci incontriamo al solito con i miei cugini, gli consegno questa cifra. Gli ho detto, vedi che sono ... mi ha dato, vi ha mandato 10 mila euro. Disse come 10 mila euro? Dissi 10 mila euro vi ha mandato! E ora come facciamo, come facciamo? A PIETRO LABATE cosa faccio? Perché, prima di aprire la busta disse, vedi che 500 euro te li diamo ... te li regaliamo a te per tutti i viaggi che hai fatto, insomma, mi servivano disse, 500 euro. Appena sanno, gli dissi che erano soltanto 10 mila euro hanno fatto un casino. Dice ora che facciamo, non facciamo ... comunque, prende MICHELE e guarda a MIMMO, dice che facciamo? Non facciamo mala figura ora? Disse no ... che ce li dai a fare? Li prendi e glieli porti a PIETRO, a PIETRO LABATE. Andai in macelleria, quel giorno ... quella mattina a PINO CANDIDO non lo trovai ... anzi, no, no, trovai a PINO CANDIDO e gli dissi di dargli un appuntamento, perché gli dissi, dato che ... ah, chiamai prima ... sì, sì. Gli dissi di un appuntamento, gli dissi di un appuntamento, sì. Però questa volta l'appuntamento era ... era all'OMEGA. All'OMEGA. Siamo scesi dal passaggio a livello, no quello della DIA, stiamo parlando dell'OMEGA, eh? Viale Aldo Moro, alla fine, scendendo sulla destra. Ce ne siamo andati in una spiaggia che lui ... PIETRO andava ... E' venuto PINO CANDIDO, mi ha accompagnato lì, PINO CANDIDO si è allontanato un pochettino, io mi sono avvicinato, c'era una Madonnina lì, non lo so ...
1259. **PM:-** L'appuntamento lo prendeste attraverso Pino Candido?
1260. **MR:-** PINO CANDIDO ... sì, PINO CANDIDO mi portò lì. Gli dissi guarda che mi devo incontrare con PIETRO. Non parlai che gli dovevo dare la busta, eh? Non parlai di niente con PINO CANDIDO. Disse ci vediamo alle 5, alla 4,30 non ricordo bene, comunque sempre ... gli appuntamenti sempre alle 5 erano con PIETRO LABATE. Lui aveva ... ha tutt'ora una PUNTO, una PUNTO BIANCA ...
1261. **PM:-** Chi aveva questa macchina?



1262. **MR:-** PINO CANDIDO.

1263. **PM:-** Pino Candido?

1264. **MR:-** Sì. Lui andò avanti, mi fece aspettare proprio al passaggio a livello, mi disse aspetta qui! Io con la PANDA ero, una PANDA BIANCA. Andò a chiamare a PIETRO. Scendendo ... vuole il particolare dove?

1265. **PM:-** Me lo indichi.

1266. **MR:-** Eh! Allora praticamente scendendo ... l'OMEGA, verso sotto, c'è una stazione piccolina, c'è il passaggio a livello ... Praticamente c'è una capannina, nella strada parallela, sulla sinistra. Forse PIETRO LABATE abita lì. Non lo so ... c'è una casa ... comunque da lì lui è venuto. E' andato ... mi disse vado a casa a chiamarlo. Io non sapevo che abitava lì PIETRO LABATE. Sapevo che FRANCO LABATE abita nell'altro passaggio a livello, però ...

1267. **PM:-** Comunque, nei pressi ... quindi?

1268. **MR:-** Comunque ci vediamo lì ... quello avanti, proprio ... là del mare, sopra la spiaggia, più sopra c'è tipo una stradina, costeggiata da delle ville, delle barche e delle cose. Ci vedemmo lì con PIETRO. Mi domandò ... gli diedi la busta, che lui sapeva che erano 10 mila euro. Glieli avevo messi di nuovo ... non delle 2 mila euro che mi aveva regalato ANTONIO DIMO. Gli diedi la busta, mi domandò di nuovo per il fatto di quei documenti ... del genere, di mio genere disse. Compare, i documenti di tuo genere ... io non gliel'ho potuto dire, non gli potevo dire ... perché ogni volta che io, queste due volte che io sono salito a prendere i soldi, queste due volte, l'ho fatto sempre di nascosto, mettendo sempre che i miei cugini mi davano i soldi a me e io glieli portavo, per il fatto ... perché PINO CANDIDO doveva venire con me. Volevano loro che sentisse quello che parlava, insomma quello che diceva, quello che mi dava. Però tramite i miei cugini allora ...

1269. **PM:-** Quindi lei non disse di essere andato in prima persona?

1270. **MR:-** No, no. No. PIETRO LABATE non l'ha saputo mai che in prima persona io andavo a prendere i soldi. Però penso che lui immaginava ... immaginava. Dice 'sti soldi da dove vengono? Dall'aria? E gli consegnai questi 10 mila euro. La seconda volta ... dopo di questi 10 mila euro ...

1271. **PM:-** Un attimo solo, ricapitolando un attimo. Mettiamoci un attimo un punto.

1272. **MR:-** Sì. Dopo il fermo, che ebbi a Roma, vò.

1273. **PM:-** Fermo un secondo. Allora, ricapitolando i viaggi fino a questo momento. Quindi dopo l'incontro in cui parlate con SORIANI, vi viene detto che CANDIDO avrebbe dovuto essere presente a tutti gli incontri che avevate, però i suoi cugini nei fatti le dicono lascia perdere, continua a gestire tu.

1274. **MR:-** Sì, sì, sì.

1275. **PM:-** Quindi poi lei fa un primo viaggio a Roma ...

1276. **MR:-** Di 8 mila euro. Il secondo di 12 mila.

1277. **PM:-** Un attimo solo. Un primo viaggio a Roma, andò da solo con una Yaris, se non sbaglio ... e non con l'aereo, onde evitare diciamo ...

1278. **MR:-** Sì. Una YARIS di un mio amico. Non con l'aereo, dovevo evitare ...

1279. **PM:-** E ricevette una busta con 8 mila euro invece dei 20 mila richiesti.

1280. **MR:-** Sì.

1281. **PM:-** Per un errore ...
1282. **MR:-** Per un errore. Che poi ANTONIO DIMO disse che praticamente avevano sbagliato busta. Ma questo, l'indomani, quando ero io a Reggio, che per telefono non è che potevo dire io ... (ppnc)
1283. **PM:-** Poi andò una seconda volta e non le dettero niente, se non mi sbaglio? C'è un secondo viaggio ... dopo questo c'è un secondo viaggio a Roma dove le dissero che non avevano possibilità di pagare alcun che ...
1284. **MR:-** Beh, mi sembra ... mi sembra di sì ... No. Sì, sì, sì. Tre volte. Allora, una volta con la 500 ... giusto. Mi creda dottore, alcune volte, da cosa a cosa ... sì, perché sono salito una volta con la 500 di BENEDETTO DI LOLLO, una volta con la YARIS e l'altra volta che mi hanno fermato, sì. La seconda volta ANTONIO DIMO non mi ha dato niente.
1285. **PM:-** Quindi il secondo viaggio non riceve niente.
1286. **MR:-** Sì, non ricevo niente, sì. Per come ricordo io. Mi ha detto ... mi ha rimandato.
1287. **PM:-** Vi fu poi (digita, riassumendo) un secondo viaggio all'esito del quale il Dimo non mi consegnò alcun soldo, dicendo di avere difficoltà economiche.
1288. **MR:-** Rimandammo poi ... mi rimandò a fra un paio di giorni, comunque ... che poi si allungarono sempre di più i suoi giorni.
1289. **PM:-** Vi fu poi un terzo viaggio (digita, riassumendo) all'esito del quale ricevetti 12 mila euro, di cui 2 mila regalatemi dal Dimo. Che gli rest... allora, per evitare brutte figure con i Labate i miei cugini mi dissero di consegnare tutto il resto della somma a Labate Pietro. Cioè quando lei torna con questi 10 mila euro i suoi cugini, quindi parliamo sempre di Crudo e di Polimeni, quale?
1290. **MR:-** POLIMENI DOMENICO, di MIMMO.
1291. **PM:-** E quindi lei ha questo incontro con Pietro Labate e gli consegna questa busta.
1292. **MR:-** Sì.
- ....
1293. **PM:-** Quindi, mi sembra di capire che dopo la consegna di questa busta con i 10 mila euro a Pietro Labate, terminano i vostri incontri ed i vostri rapporti ...
1294. **MR:-** Sì, sì. Terminano, sì.
1295. **PM:-** ... con i Labate in relazione a questa vicenda.
1296. **MR:-** Certo. Sì, perché dopo un paio di giorni poi non ... quant'è passato? L'arresto ...
1297. **PM:-** Venite arrestato.
1298. **MR:-** Eh! Vengo arrestato io.
1299. **PM:-** Quindi nel complesso, ricapitolando un attimo. E' in un'unica occasione che voi materialmente avete dato i soldi al ...
1300. **MR:-** No ... non ricordo ...
1301. **PM:-** No, eccolo qui ... ce n'è un'altra, di un'altra occasione ...
1302. **MR:-** Dottore, mi scusi, io ...

1303. **PM:-** L'importante ... ma sapete qual è il problema? Voi sapete qual è il problema? Che voi vi disperdete a dire cose che in questo momento non ... c'interessano.
1304. **MR:-** Allora ... un'altra, un'altra volta vi dissi ... però erano più però, non ricordo se erano più. Comunque un'altra volta diedi una busta ... la seconda busta che diedi a lui ... no, prima di Roma ce n'è un'altra, vede dottore? Qui l'avevo scritto ... non l'ho scritto. Prima di questa busta qui, gliene diedi una a CANDIDO, a PINO CANDIDO, di 10 mila euro.
1305. **PM:-** E quando li avevate presi questi 10 mila euro? Cioè, voi mi avete raccontato tutti i viaggi a Roma, d'accordo?
1306. **MR:-** Sì.
1307. **PM:-** Chiaramente sto parlando del momento successivo al loro ingresso nell'affare, d'accordo? Mi avete parlato di tre viaggi.
1308. **MR:-** Sì. Allora ... sì, quelli che ho fatto.
1309. **PM:-** Uno di 8 mila ...
1310. **MR:-** Sì.
1311. **PM:-** Uno di zero ...
1312. **MR:-** Uno di 12 mila.
1313. **PM:-** Uno di zero ... e uno di 12 mila.
1314. **MR:-** Sì.
1315. **PM:-** Che poi diventano 10 mila, perché 2 mila se li tiene lei.
1316. **MR:-** Sì, sì, sì. Ora ricordo perfettamente. Questi 10 mila euro me li diede mio cugino ... me li diede nella carrozzeria, nella carroz... ora, piano, piano ... nella carrozzeria di EDDY BRANCA, il genero di mio zio GIOVANNI TEGANO.
1317. **PM:-** Questi 10 mila euro ...
1318. **MR:-** Me li diede mio cugino MICHELE, di portarli a PIETRO LABATE. Questo successe ... prima! Prima delle 12 mila.
1319. **PM:-** E questi 10 mila euro che lei doveva portare a PIETRO LABATE, che le furono dati ... come lei ha detto un attimo fa, da chi provenivano?
1320. **MR:-** Sempre dalla NEWLABOR, che avevano loro.
1321. **PM:-** Com'è che avevano avuto questi altri? Che avevano questi soldi ...
1322. **MR:-** L'avevano loro, forse da quando ... prima dell'arresto di SICILIANO, non lo so.
1323. **PM:-** Cioè erano rate che erano state riscosse in precedenza? Erano soldi che erano stati accumulati?
1324. **MR:-** E penso di sì, vè.
1325. **PM:-** Ma vi fu detto che provenivano dalla NEWLABOR?
1326. **MR:-** Sì. Quando me li ha dati mio cugino MICHELE e all'epoca, quel giorno, ha detto anche una parola tipo ... vagli a dà ... vagli dando questi!

1327. **PM:-** Cioè non capisco com'è possibile. Mentre diciamo ... finiamo il discorso, aveva una sua sequenza, no? Perché era lei che andava prendere questi soldi e quindi poi, in una occasione, li consegna a Pietro Labate.

1328. **MR:-** Sì, sì.

1329. **PM:-** Come si spiega il fatto che invece, in questa occasione diversa lei i soldi li riceve da suo cugino?

1330. **MR:-** Perché ... ora ricordo ... perché mi sembra, se non ricordo bene ... il signor MELADO', il signor MELADO' ... Io un giorno presentai a mio cugino ... mannaia la (pnc) ... un giorno andai io, presi un appuntamento perché mio cugino, dopo il fatto delle 8 mila euro, un poco un forse lu badàru ... di queste 8 mila euro insomma, che era una cifra un pochettino strana. Ha voluto che io presentassi al signor MELADO'. Presentai il signor MELADO' e andammo, loro con la sua macchina e io con la mia macchina, gli spiegai l'appuntamento dov'era ... da PALUMBA ... da PALUMBA ... da un concessio ... comunque SARACINELLO, sona SARACINELLO. Non mi ricordo ... c'è uno che vende ... un venditore di macchine, che ora non mi ricordo ... comunque gli ho dato l'appuntamento lì. Ci siamo visti, ho chiamato e gliel'ho presentato a loro. A tutti e due gli ho presentato. Che già MELADO' aveva fatture di due anni ... fatture non pagate. No, non lo so ... sempre saltate, insomma ...

1331. **PM:-** Presenta a loro, chi? Cioè chi eravate voi?

1332. **MR:-** Il signor MELADO', suo nipote, mio cugino MICHELE CRUDO e MIMMO POLIMENI. Tutti e due, tutti e due i miei cugini hanno voluto che io li presentassi al signor MELADO' in modo che loro avevano contatti diretti con MELADO'.

1333. **PM:-** Va bene.

1334. **MR:-** Ecco. Sicuramente erano soldi che il signor MELADO' aveva ... Qualche fattura pagata, che aveva ...

1335. **PM:-** E Labate, in tutto questo?

1336. **MR:-** Io porto ...

1337. **PM:-** Riceve questi soldi e li porta a Labate.

1338. **MR:-** Sì. Glieli do a PINO CANDIDO, lì sotto al lavoro, che io gli ho detto che c'ho una cosa sulla macchina e gli consegno questa busta. Questa è stata la prima volta ... la seconda volta. Lui disse, PIETRO ... disse mi ha detto PIETRO che la prossima volta vuole parlare con te. Direttamente con te vuole parlare. Questa è stata la volta quando gli ho portato i 10 mila euro.

1339. **PM:-** Ho capito. Questa occasione, in cui lei riceve i soldi alla concessionaria, dopo quale viaggio a Roma, si verifica? Cioè tra il secondo e il terzo viaggio?

1340. **MR:-** No, questa no. Allora ... i terzo viaggio sono stato ... è la volta che mi hanno fermato a me, al terzo viaggio.

1341. **PM:-** E poi li consegna a PIETRO LABATE personalmente. Quindi prima è prima di questa occasione innegabilmente.

1342. **MR:-** Sì, sì, sì. Non ricordo se è stata la prima o la seconda, dottore ...

1343. **PM:-** Va bene.

1344. **MR:-** Vabbò, comunque. Comunque io gli ho due volte consegnato due buste di 10 mila euro a PIETRO LABATE. Specifico soltanto questo. Poi più tardi vediamo ... se ricordo per bene, ricostruirò di nuovo la cosa. Io, la prima volta a PINO CANDIDO e una volta a lui. Anzi, specifico pure, ritornando indietro, rimane sempre quella busta consegnata a PIETRO LABATE o ... dalla LEONIA o dalla

MULTISERVIZI. Cioè praticamente, nelle mani a PIETRO LABATE ho consegnato due buste e una volta a PINO CANDIDO.

1345. **PM:-** Ho capito.

1346. **MR:-** Mi scusi, io è la prima volta che ...

1347. **PM:-** Va bene. Senta ...

1348. **MR:-** Ditemi.

1349. **PM:-** Volevo chiedere una cosa invece ... quando abbiamo chiuso questa vicenda specifica, d'accordo? Labate ...

1350. **MR:-** Sì, sì. Attualmente sì. Un attimino, un attimino perché vi dovrebbero essere degli appunti, giustamente, dove ...

1351. **PM:-** No, no, un attimo. Segua me, segua me. Volevo sapere ... PIETRO LABATE è stato detenuto per un certo periodo ...

1352. **MR:-** Sì. Sì, sì, sì.

1353. **PM:-** volevo sapere ... nel periodo in cui Pietro Labate è stato detenuto, faceva ancora parte della cosca? O era stato come dire, escluso, dalla cosca di famiglia?

1354. **MR:-** Dalla sua cosca?

1355. **PM:-** Esatto! Cioè la famiglia continuava a fare riferimento a lui?

1356. **MR:-** Sempre! ... Sempre è stata ... Ah! Riguardo a noi? Con noi, no.

1357. **PM:-** No, no. Se lei lo sa ...

1358. **MR:-** Certo che lo so. Sì. Certo che lo so.

1359. **PM:-** Continuava a fare ... riferimento ...

1360. **MR:-** Sempre, sempre. I LABATE sempre.

1361. **PM:-** ... a Pietro Labate. Nonostante lui fosse carcerato?

1362. **MR:-** Sempre, sì. Ci sono i fratelli, no? C'era MICO, MICHELE, no?

1363. **PM:-** Sì, ma io non sto parlando dei fratelli, sto parlando di Pietro. Cioè, voglio sapere, sempre che lei lo sappia, se nel periodo di detenzione ...

1364. **MR:-** Di PIETRO LABATE.

1365. **PM:-** ... di Pietro Labate, continuava a costituire un punto per la famiglia? Cioè una persona intendo, una persona che da istruzioni, una persona che praticamente organizza gli affari criminali. Un punto di riferimento oppure il fatto che era ...?

1366. **MR:-** Quando era in carcere no. No, io ... allora, dottore, io riguardo all'appartenenza alla criminalità ... e io ne facevo ... insomma, stavo! Nell'organizzazione mafiosa PIETRO LABATE lì, quando non c'era lui ... non c'è stato lui c'erano i fratelli, che prendevano l'organizzazione su tangenti e su tutto. FRANCO LABATE e gli altri fratelli. A mano a mano, se erano arrestati ...

1367. **PM:-** Benissimo. Ma in questa situazione ... Quindi è chiaro, sul territorio c'erano i fratelli e ...

1368. **MR:-** Sì. Sempre i LABATE, sì.

1369. **PM:-** Ma agivano, appunto, in maniera completamente indipendente o seguivano le istruzioni di Pietro Labate?

1370. **MR:-** Su questo non lo so. Non lo so, non lo so.

Omissis

Queste dunque le dichiarazioni del collaboratore che possono essere sintetizzate per punti nei termini che seguono:

37. MOIO Roberto in compagnia di tale CATALANO aveva incontrato LABATE Pietro;
38. quest'ultimo, avuto cognizione del suo rapporto di parentela con i TEGANO e la sua collocazione all'interno della New Labor, aveva cominciato a lamentare il comportamento tenuto da quella cosca, colpevole a suo dire di non aver diviso 'il pane' con i LABATE, nonostante l'attività criminale venisse perpetrata in una zona di loro competenza;
39. a dire del MOIO l'atteggiamento del LABATE era dovuto al momento di maggiore difficoltà della cosca TEGANO seguito alla scomparsa di SCHIMIZZI Paolo che, a causa dell'arresto di TEGANO Pasquale e della latitanza di TEGANO Giovanni, era diventato il punto di riferimento del sodalizio;
40. il LABATE in quella occasione chiedeva un incontro con CRUDO Michele e POLIMENI Carmine per parlare della situazione venutasi a creare;
41. il MOIO riferiva ai suoi cugini dell'incontro e di comune accordo decidevano di prendere un appuntamento con LABATE Pietro, per il tramite di CANDIDO Silvio, dipendente della New Labor e affiliato dei LABATE;
42. il primo incontro avveniva all'interno di un capannone sito in Calamizzi, riconducibile ai LABATE: vi prendevano parte MOIO, CRUDO e POLIMENI per i TEGANO da una parte, LABATE Pietro, LABATE Franco e CANDIDO Pino dall'altra;
43. in particolare era LABATE Pietro ad intavolare il discorso, sostanzialmente ribadendo quanto già accennato nel corso del primo incontro col MOIO e cioè l'intenzione dei LABATE di subentrare ai TEGANO nella gestione dell'attività criminale legata alla New Labor che ricadeva in zona di loro competenza;
44. in quella sede, CRUDO e POLIMENI prendevano tempo, riservandosi di parlarne con TEGANO Giovanni;
45. nei giorni successivi, sia LABATE Pietro che il CANDIDO sollecitavano più volte una risposta al MOIO;
46. in una occasione invece il MOIO fu avvicinato da LABATE Franco, il quale gli disse che da quel momento due soggetti vicini ai LABATE, già dipendenti della New Labor, CANDIDO Pino e Giovanni CACCAMO, dovevano mutare mansioni e da semplici operai divenire capo-piazzale;
47. a quel punto il MOIO stesso comunicava immediatamente al CANDIDO il mutamento delle sue funzioni, riservandosi di parlarne con SORIANI Marco, responsabile sul territorio della commessa della società d'appartenenza;
48. quindi vi fu un nuovo incontro tra MOIO, CRUDO, POLIMENI e LABATE Pietro, ancora di contenuto interlocutorio per le difficoltà incontrate dai primi a parlare con lo zio TEGANO Giovanni;

49. successivamente, vi fu un altro incontro presso l'abitazione di CANDIDO Pino sempre tra MOIO, CRUDO, POLIMENI Domenico (nel frattempo Carmine era stato arrestato assieme a TEGANO Giovanni), LABATE Pietro e LABATE Franco, nel corso del quale si parlò anche di altra attività di natura estorsiva, diversa da quella della New Labor;
50. qualche giorno dopo POLIMENI consegnò una busta al MOIO dicendogli di portarla al LABATE Pietro: pur non avendo aperto la busta a dire del MOIO la stessa conteneva diverse migliaia di euro e fu consegnata nelle mani del destinatario presso il capannone della volta precedente, previo incontro concordato per il tramite del CANDIDO;
51. i soldi tuttavia concernevano un'attività estorsiva diversa da quella della New Labor della quale si era parlato nel corso dell'incontro a casa del CANDIDO;
52. quindi vi fu un nuovo incontro presso l'abitazione del CANDIDO, con gli stessi partecipanti del primo, dove si parlò stavolta specificamente della "New labor": in particolare si raggiunse l'accordo per cui i ventimila euro di tangente pagati dal DIMO sarebbero stati divisi tra i due gruppi, CANDIDO Pino avrebbe affiancato MOIO nella gestione delle maestranze crescendo anche formalmente di livello e le future assunzioni sarebbero state suddivise tra i sodali dei due schieramenti;
53. LABATE Pietro fece presente che non si doveva sapere che loro erano entrati nell'"affare" e che per qualsiasi cosa il loro interlocutore sarebbe stato CANDIDO Pino che, se necessario, avrebbe organizzato un incontro coi LABATE;
54. la particolare cautela del LABATE, a dire del MOIO, dipendeva dal fatto che evidentemente anche lui - come peraltro lo stesso MOIO - aveva saputo che un pranzo tenutosi presso un locale cittadino con i vertici della società era stato filmato dalla p.g. e quindi poteva esserci un'indagine in corso;
55. nel corso dell'incontro a casa del CANDIDO, inoltre, fu fatto presente che il DIMO era in arretrato coi pagamenti: a questo punto LABATE Pietro disse che bisognava avvicinare i vertici della società ed intimargli di saldare i debiti oppure abbandonare il territorio;
56. a quel punto, il MOIO che avrebbe dovuto contattare SORIANI Marco assieme al CANDIDO per rappresentargli l'*ultimatum*, dato i loro buoni rapporti col funzionario della società, decideva di anticipare quanto stava accadendo nel corso di un incontro personale con lo stesso: di modo che l'incontro successivo alla presenza del CANDIDO dove gli venivano fatte le intimazioni di cui sopra, fu una sorta di sceneggiata, durante la quale il SORIANI fingeva di essere inconsapevole;
57. il MOIO riferiva del suo dispiacere verso il SORIANI ed il DIMO per i rapporti che c'erano sempre stati ed anche per i favori ricevuti dagli stessi, come due prestiti aziendali che aveva ricevuto e che aveva restituito tramite trattenute sul proprio stipendio;
58. d'altra parte, a dire del MOIO, il SORIANI aveva già capito per conto suo che qualcosa stava succedendo e che doveva essere in corso un riassetto tra i gruppi criminali coinvolti nell'azione criminale ai danni della società: ciò in virtù della modifica della posizione del CANDIDO, già avvenuta nella sostanza, e soprattutto perché a seguito di questo fatto aveva assunto informazioni da un terzo soggetto, tale GIORDANO Nino, pregiudicato, che aveva spiegato al SORIANI quanto accaduto;
59. a dire del MOIO, il LABATE Pietro avrebbe voluto anche far assumere un suo 'genero' del quale forniva copia del documento che lui consegnava al DIMO presso gli uffici di Milano: tuttavia, saputo della

- registrazione del pranzo da parte della p.g., il LABATE si era estremamente preoccupato ed aveva chiesto al MOIO di recuperare tale documento temendo possibili conseguenze, cose che il MOIO non riuscì a fare;
60. rispetto al famoso pranzo, il MOIO confermava che effettivamente si era tenuto presso un ristorante cittadino, alla presenza sua, di POLIMENI Domenico, CRUDO Michele, DIMO Antonio e SORIANI Marco;
  61. tornando al rapporto estorsivo, il MOIO riferiva che il CANDIDO avrebbe voluto essere presente al momento della consegna dei soldi ma che i suoi cugini si erano opposti e gli avevano detto che doveva continuare da solo;
  62. riferiva d'essersi recato una prima volta a Roma con la macchina dove aveva parlato col DIMO dei soldi dovuti: quest'ultimo aveva manifestato tutte le sue difficoltà a pagare i soldi richiesti ed aveva chiesto consiglio al MOIO, il quale gli aveva consigliato di pagare solo diecimila euro dei ventimila dovuti e che lui avrebbe riferito ai suoi cugini che si trovava con l'acqua alla gola; questo sempre per i buoni rapporti personali che il MOIO aveva con DIMO per il quale, per certi aspetti, 'parteggiava';
  63. quindi riferiva d'aver ricevuto in consegna una busta dal DIMO con dentro dei soldi che avrebbe dovuto consegnare ai suoi cugini: tuttavia, nel corso del viaggio di ritorno si era accorto che la busta conteneva solo ottomila euro e non i ventimila dovuti o almeno i diecimila convenuti col DIMO: la qual cosa l'aveva molto preoccupato, temendo che qualcuno avesse potuto sospettare di lui e tenuto conto che una parte dei soldi di quella mazzetta era destinata pure ai LABATE;
  64. giunto a Reggio Calabria aveva consegnato i soldi ai suoi cugini e spiegato l'accaduto: questi avevano detto di non riferire nulla al LABATE che non sapeva neppure del suo viaggio a Roma e di prendere immediatamente contatti col DIMO o col SORIANI per lamentare immediatamente l'accaduto;
  65. MOIO aveva obbedito e la spiegazione ricevuta era stata che il DIMO gli aveva consegnato una busta sbagliata;
  66. qualche tempo dopo era risalito a Roma ed aveva preso in consegna un'altra busta con la successiva 'rata': questa volta all'interno vi erano dodicimila euro ma di questi duemila gli venivano regalati dal DIMO come segno di 'riconoscenza' per le sue intercessioni verso i cugini, con l'ulteriore offerta di una somma mensile se fosse riuscito a convincere definitivamente gli stessi ad accontentarsi di una somma inferiore a quella richiesta;
  67. in quella occasione nel corso del viaggio di ritorno era stato fermato dalla polizia;
  68. tornato a Reggio Calabria i cugini quando avevano visto che nella busta vi erano diecimila euro e non ventimila 'avevano fatto un casino' e non sapendo cosa dire ai LABATE, avevano deciso di dare a loro l'intera cifra 'per non fare brutta figura';
  69. così il MOIO, tramite il CANDIDO, aveva fissato un incontro con LABATE Pietro nei pressi delle officine OMECA, dove - alla presenza di CANDIDO che si teneva in disparte - aveva consegnato la busta con i diecimila euro;
  70. infine ricordava di avere consegnato in un momento antecedente a quello da ultimo descritto un'altra busta con diecimila euro sempre relativa alla vicenda New Labor che gli era stata consegnata da suo



cugino CRUDO Michele e che provenivano da MELIADO', titolare di una attività connessa a quella della New Labor che pure pagava tangenti ai TEGANO;

71. questa volta la busta era stata consegnata direttamente al CANDIDO che si sarebbe incaricato di farla avere a LABATE Pietro;
72. quindi, complessivamente ai LABATE aveva consegnato tre buste contenenti denaro frutto di tangenti ed in particolare:
  - a LABATE Pietro, una prima contenente una cifra non determinata relativa ad un'attività estorsiva diversa ed una seconda con diecimila euro concernente la New Labor;
  - al CANDIDO una busta con diecimila euro concernente la New Labor.

#### **§ - I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore**

L'attività investigativa compiuta permetteva di riscontrare pienamente il contenuto delle dichiarazioni rese da MOIO Roberto.

Infatti, le sue propalazioni venivano confermate:

- in primo luogo dalle dichiarazioni a loro volta rese da DIMO Antonio e SORIANO Marco;
- quindi dall'attività di verifica compiuta dalla p.g..

#### **d) Le dichiarazioni di SORIANI Marco**

Si riportano le s.i.t. del SORIANI:

*“A d.r.”*Conosco Pino CANDIDO quale dipendente della New Labor: quando la mia società subentrò alla precedente nell'appalto delle pulizie per TRENITALIA il predetto era già in servizio e si occupava del settore pulizia 'impianti fissi'; inizialmente le sue mansioni erano quelle di operaio, ma ad un certo punto ed in particolare a seguito dell'arresto di POLIMENI Davide, nel marzo-aprile '10, mutò la sua occupazione diventando di fatto una sorta di capo-turno, responsabile del settore indicato”;

*A d.r.”*In realtà nelle mie intenzioni a sostituire il POLIMENI sarebbe dovuto essere tale ARICO' Domenico che venne anche formalmente nominato: ciò era dovuto al fatto che consideravo lo stesso più capace di gestire i rapporti con i vertici della società committente; tuttavia, quanto parlai di questa mia intenzione col MOIO, quest'ultimo mi suggerì il nominativo di CANDIDO, giustificandolo apparentemente alla luce della sua pregressa esperienza sul cantiere ”;

*A d.r.”*Alla proposta del MOIO non feci alcuna obiezione perché a me interessava essenzialmente che i lavori procedessero correttamente per cui, pur avendo già nominato l'ARICO', accettai il fatto che le funzioni fossero in concreto esplicate dal CANDIDO, il quale così veniva ad esercitare mansioni di capo-squadra”;

*A d.r.”*Quando dopo un paio di mesi il POLIMENI Davide rientrò, dopo essere stato scarcerato, il CANDIDO sarebbe dovuto ritornare nelle funzioni originarie; tuttavia accadde che ad un pranzo presso il ristorante 'Fiore del cappero', credo nei primi giorni di luglio, cui parteciparono l'amministratore DIMO Antonio il sottoscritto, MOIO Roberto, CRUDO Michele ed il fratello o il cognato di Carmine POLIMENI che nel frattempo era stato arrestato, ci fu espressamente richiesto di conferire al CANDIDO mansioni e livello superiori, giustificando tale richiesta in virtù del pur breve periodo in cui le stesse erano state riconosciute e della sua presunta esperienza pregressa”;

*A d.r.”*La richiesta formulata era formalmente impossibile da realizzare: al più si poteva accettare un aumento del livello del CANDIDO dal livello 'H' d'appartenenza al livello 'G2' o 'G1', laddove invece si chiedeva per il CANDIDO addirittura il livello 'E'; alla fine il DIMO accettò il mio suggerimento ed autorizzò il conferimento

del livello 'GI', con consequenziale aumento di stipendio e di mansioni; ricordo poi che siccome di fatto la richiesta era stata esaudita solo in parte, successivamente mi fu richiesto anche di riconoscere al CANDIDO un 'fuori busta', pari alla cifra che lo stesso avrebbe percepito qualora ottenuto il livello 'E', inizialmente richiesto; tuttavia, quest'ultima istanza non fu mai soddisfatta”;

A d.r. "Non furono date particolari spiegazioni nel corso del pranzo circa le motivazioni per le quali il CANDIDO avrebbe dovuto ottenere i riconoscimenti richiesti: a quel punto, decisi di capire qualcosa di più e siccome sono a conoscenza del quartiere di provenienza dello stesso, e cioè GEBBIONE, decisi di prendere informazioni da una altro dipendente, tale Nino GIORDANO, che proveniva dallo stesso ambiente”;

A d.r. "Pensai di chiedere al GIORDANO in quanto essendo stato quest'ultimo assunto sostanzialmente su mia indicazione, ritenevo che avesse un dovere di riconoscenza nei miei confronti: per cui, quando gli chiesi secondo lui per quale ragione i soggetti indicati mi stessero proponendo in vario modo dei miglioramenti per il CANDIDO, GIORDANO mi rispose che probabilmente ciò era dovuto al fatto che doveva essere nato un conflitto tra famiglie mafiose ed in particolare quella di Archi, cui appartenevano tutti i soggetti partecipanti al pranzo, e quella di Gebbione cui doveva essere ricondotto il CANDIDO”;

A d.r. "Non conosco il nome della famiglia mafiosa dominante nel quartiere di Gebbione; della stessa cosca TEGANO ho conosciuto il nome solo quando sono stati arrestati i vari suoi appartenenti proprio per la vicenda New Labor”;

A d.r. "Ricordo che in occasione di un mio viaggio a Reggio Calabria, dove avrei dovuto partecipare a delle riunioni sindacali con la società committente, come sempre all'aeroporto fui prelevato da D'ASCOLA Demetrio: tuttavia, in quella occasione, si presentò da lì a poco anche il MOIO; la cosa mi stupì perchè il predetto, teoricamente, non avrebbe dovuto sapere del mio arrivo; comunque, il MOIO mi chiese di allontanarmi con lui per potermi parlare in disparte e lì mi fece presente che per problemi concernenti pagamenti non ancora effettuati da parte della mia società, sarebbe stato meglio per me tornarmene subito a Milano; a ciò io feci presenti che non era mia intenzione ripartire senza aver partecipato alle riunioni già fissate e che avrei fatto presente il problema all'amministratore DIMO Antonio; a questo punto MOIO mi preavvisò che sarebbe ritornato nella stessa giornata a parlarmi ma stavolta in compagnia del CANDIDO; ciò effettivamente avvenne: infatti, dopo qualche ora, fui avvicinato presso l'hotel dove risiedevo dal MOIO e dal CANDIDO appunto ed il MOIO mi ribadì le stesse cose già riferitemi poco prima”;

A d.r. "Preciso che nel corso del primo incontro col solo MOIO quest'ultimo mi dette una sorta di 'preavviso' rispetto a quello che sarebbe accaduto successivamente, come a farmi una confidenza in virtù del nostro rapporto pregresso: così, quando ci rivedemmo nel pomeriggio alla presenza anche del CANDIDO ci fu una sorta di 'sceneggiata', in quanto il MOIO fece finta di riferirmi quelle cose per la prima volta ed io finsi sorpresa”;

A d.r. "Preciso che il MOIO quando mi riferì il tutto, tendeva a giustificarsi, dicendomi che quanto stava accadendo, con riferimento alle richieste di immediato 'saldo' ed al nuovo ruolo del CANDIDO non dipendeva da lui e che ne era anzi dispiaciuto”;

A d.r. "Anche alla presenza del CANDIDO mi fu ripetuto che qualora la società d'appartenenza non avesse saldato tutti i debiti accumulatisi nel tempo coi miei interlocutori me ne sarei dovuto tornare a Milano, intendendo chiaramente che la mia società avrebbe dovuto abbandonare il campo”;

A d.r. "Anche alla presenza del CANDIDO riferì che erano problemi dell'amministratore cui avrei riferito quanto mi stavano dicendo; ricordo poi che, con l'occasione, il CANDIDO mi ribadì la richiesta di integrazione dello stipendio al livello superiore di cui ho già parlato”;

A d.r. "Se non sbaglio, l'incontro con il MOIO ed il CANDIDO avvenne circa un quindicina di giorni dopo il pranzo al 'Fiore del cappero”;

A d.r. "Quando tutta questa situazione ebbe origine devo dire che i miei primi tentativi di capirci qualcosa circa il nuovo ruolo del CANDIDO furono rivolti proprio verso il MOIO: intendo dire che chiesi a quest'ultimo, che conoscevo da tempo e che mi era stato indicato come referente per le questioni 'territoriali', cosa stesse succedendo: a ciò, il MOIO non fece mai seguire informazioni chiare, limitandosi a frasi generiche del tipo 'si vede che hanno problemi' facendo riferimento a problematiche concernenti gruppi contrapposti, portatori di

*interessi evidentemente configgenti: fu allora, proprio per questa reticenza del MOIO a fornirmi indicazioni più precise, che decisi di rivolgermi al Nino GIORDANO nei termini di cui ho parlato, ricevendo le risposte dette;”*

*A d.r.”So che il GIORDANO ha dei precedenti penali per droga”;*

*A d.r.”A seguito di quanto accaduto riferì tutto immediatamente al DIMO, al quale feci presente che tutte le circostanze indicate, con riferimento all’improvviso avanzamento del CANDIDO ed alla sua presenza, assieme al MOIO, quando fu chiesto conto dei debiti insoluti, facevano pensare che si era risolto un conflitto tra due ambienti criminali diversi e che quindi da quel momento entrambi sarebbero dovuti essere soddisfatti dalle tangenti versate dalla nostra società”;*

*A d.r.”La questione del ‘debito insoluto’ non si risolse subito, per cui anche altre volte mi fu riproposta dal MOIO, sia da solo che poi alla presenza del CANDIDO”;*

*A d.r.”Ricordo che il DIMO un giorno mi riferì quanto a sua volta appreso dal MOIO, e cioè che proprio il pranzo al ‘Fiore del cappero’, dove si parlò per la prima volta del CANDIDO, era stato ripreso dalla polizia”;*

Ricapitolando, quindi, quanto riferito il SORIANI:

- conferma che ad un certo punto al CANDIDO aveva di fatto cominciato ad esercitare mansioni diverse da quelle previste, nonostante lui avesse formalmente nominato una terza persona;
- conferma l’episodio del pranzo al ‘Fiore del cappero’;
- conferma che nel corso di quel pranzo MOIO e gli altri gli avevano chiesto di mutare le mansioni del CANDIDO che doveva diventare capo-piazzale e doveva anche vedersi riconosciuto un livello superiore; richiesta quest’ultima oggettivamente impossibile che fu accolta solo in parte;
- conferma d’aver dedotto da quanto accaduto l’esistenza di una ‘problematica’ che il MOIO non gli aveva spiegato con chiarezza e che lui aveva cercato di capire chiedendo a GIORDANO Nino, cui si era rivolto in quanto proveniente, a suo dire, dalla stessa zona del CANDIDO;
- conferma che il GIORDANO gli aveva spiegato la situazione come un regolamento di conti tra gruppi contrapposti;
- conferma di essere stato avvicinato dal MOIO in occasione di una sua venuta a Reggio Calabria, il quale gli aveva anticipato un successivo incontro alla presenza del CANDIDO, anticipandogli pure il contenuto del discorso che gli sarebbe stato fatto;
- conferma che nella stessa giornata l’incontro vi fu e che lui ed il MOIO recitarono una sorta di ‘parte’ essendoci già incontrati prima;
- conferma, infine, d’aver saputo che il pranzo al “Fiore del cappero” era stato filmato dalla p.g..

e) le dichiarazioni di DIMO Antonio

Si riportano le dichiarazioni del DIMO:

*“A d.r.”Ricordo d’aver avuto un dipendente a nome CANDIDO ma pur ricordando il suo nome non l’ho mai conosciuto personalmente”;*

*A d.r.”Mi sembra di ricordare che il CANDIDO fosse un capo-squadra della New Labor, ma non ricordo se prima abbia svolto mansioni diverse”;*

*A d.r. "Ricordo un pranzo presso il ristorante 'Il fiore del cappero' di Reggio Calabria, al quale partecipai con SORIANI Marco, il referente sul territorio della mia società, MOIO Roberto, CRUDO Michele ed un altro soggetto parente di POLIMENI Carmine";*

*A d.r. "In quella cena si parlava del lavoro ed io lamentavo il cattivo andamento dello stesso, avvisando che il giorno dopo avrei convocato una riunione con tutti i miei responsabili al fine di parlare del cattivo andamento delle attività";*

*A d.r. "Non ricordo se in quella occasione furono fatte particolari richieste da parte dei miei interlocutori concernenti la posizione del CANDIDO; peraltro devo dire che in relazione alle posizioni lavorative dei vari dipendenti delle società a me riconducibili i rapporti ed i contatti erano curati dal mio collaboratore SORIANI";*

*A d.r. "Ricordo che il giorno dopo del pranzo il MOIO mi disse che lo stesso era stato ripreso dalla polizia: per questo fatto, quella fu l'ultima volta che io misi piede a Reggio Calabria";*

*A d.r. "Di ciò ne parlai successivamente anche col SORIANI al quale raccontai l'accaduto";*

*A d.r. "Ricordo che, in data successiva al pranzo, in occasione di una visita del SORIANI a Reggio Calabria, quest'ultimo mi chiamò infastidito e mi riferì d'essere stato avvicinato nella stessa giornata una volta dal solo MOIO ed un'altra volta dal MOIO e da una terza persona; mi disse ancora di essere stato invitato ad allontanarsi dall'impianto sino a quando io non avessi saldato interamente il debito dovuto nei confronti dei predetti";*

*A d.r. "Effettivamente a quel tempo avevo un accordo per pagare una certa cifra mensile ammontante ad €.20.000 che però, da tempo non avevo più corrisposto interamente";*

*A d.r. "Non ricordo d'aver mai saputo chi fosse la persona che accompagnava il MOIO in quella occasione";*

*A d.r. "Non ricordo di aver mai chiesto al SORIANI chi fosse quella persona, né che lui me l'abbia mai detto";*

*A d.r. "Ricordo che dopo l'arresto di TEGANO Giovanni il SORIANI mi fece presente che a seguito di informazioni che aveva assunto sul territorio di Reggio Calabria, sembrava che un'altra famiglia mafiosa si stesse aggiungendo a quella degli stessi TEGANO nell'estorsione praticata ai nostri danni: io, per quel che ora ricordo, chiesi da dove provenisse quell'indicazione ed il SORIANI mi disse che erano voci che giravano sull'impianto";*

*A d.r. "Di tale presunto ingresso di una nuova cosca nel rapporto estorsivo non ricordo d'aver mai parlato col MOIO, né mi risulta che il corrispettivo dell'estorsione per cui era stato raggiunto l'accordo sia mai cresciuto a seguito di ciò";*

*A d.r. "Ricordo di qualche visita ricevuta a Milano da parte del MOIO: in un'occasione, mi chiese l'assunzione del figlio, del quale mi portò i documenti; in un'altra occasione mi chiese un prestito aziendale di €.3.000 che io gli concessi previa trattenuta mensile dal suo stipendio";*

*A d.r. "Ricordo che in un'occasione il MOIO era venuto a Roma per prendere dei soldi da portare ai suoi sodali a Reggio Calabria: si trattava di €.12.000 dei quali tuttavia io gli dissi che poteva tenersene €.2.000 come 'regalo' che io gli facevo per il suo particolare impegno sul lavoro e perché aveva fatto da tramite con i TEGANO per convincerli a farmi pagare una somma ridotta rispetto a quella pattuita";*

*A d.r. "Ricordo d'essermi in varie occasioni lamentato col MOIO del fatto di non riuscire a pagare le somme che mi erano state richieste inizialmente: davanti alle mie rimostranze, il MOIO sembrò sempre solidarizzare con me e, come ho accennato, giunse sino ad offrirsi di fare da intermediario per aiutarmi a pagare meno, in particolare una somma non superiore a €.10.000";*

*A d.r. "Il MOIO riuscì nel suo intento e quindi nell'incontro successivo gli 'regalai' i 2.000 euro di cui ho parlato prima e gli dissi che se l'accordo fosse rimasto quello, con lo 'sconto' sul prezzo dovuto, glieli avrei corrisposti a lui ogni mese";*

*A d.r. "Al MOIO in tutto ho consegnato due buste con danaro da dare ai suoi parenti: una con €.12.000, di cui i 2.000 che doveva tenersi lui, ed un'altra con soli €.8.000, a fronte dei €.10.000 dovuti: in relazione a quest'ultima dazione alle rimostranze fattemi dal MOIO mi giustificai dicendogli che avevo sbagliato busta";*

*A d.r. "Quando accadde l'episodio della seconda busta, il MOIO era molto preoccupato del fatto che i suoi sodali potessero pensare che la differenza se la fosse intascata lui";*

*A questo punto, l'ufficio da lettura di uno stralcio del verbale di s.i.t. rese in data odierna da SORIANI Marco il quale affermava quanto segue:*

“

*A d.r. "A seguito di quanto accaduto riferì tutto immediatamente al DIMO, al quale feci presente che tutte le circostanze indicate, con riferimento all'improvviso avanzamento del CANDIDO ed alla sua presenza, assieme al MOIO, quando fu chiesto conto dei debiti insoluti, facevano pensare che si era risolto un conflitto tra due ambienti criminali diversi e che quindi da quel momento entrambi sarebbero dovuti essere soddisfatti dalle tangenti versate dalla nostra società";*

*A d.r. "Prendo atto di quanto riferito dal SORIANI: in merito ribadisco che quest'ultimo mi fece effettivamente presente quato appreso circa il presunto ingresso di una nuova cosca nel rapporto estorsivo già esistente con i TEGANO, tuttavia confermo di non ricordare che il SORIANI mise tutto ciò in relazione alla vicenda 'CANDIDO'";*

Ricapitolando quanto detto dal DIMO, questi:

- non ricorda le richieste fattegli a beneficio del CANDIDO, ma giustifica ciò affermando che delle questioni d'amministrazione del personale se ne occupava il SORIANI (che dal canto suo invece come già visto ricorda perfettamente l'accaduto);
- conferma che il SORIANI gli riferì, a seguito di informazioni da lui stesso assunte, del subentro di un nuovo gruppo nel pagamento delle tangenti, anche se non ricorda d'aver messo in relazione tale fatto alla persona del CANDIDO;
- conferma d'aver saputo dal SORIANI degli incontri avuti a Reggio Calabria nella stessa giornata, prima col solo MOIO e poi con questi ed una terza persona, nonché il contenuto delle intimidazioni che gli erano state rivolte in quella occasione;
- conferma i buoni rapporti col MOIO, le lamentele mosse per la difficoltà di pagare le tangenti richieste, l'intermediazione da questi offerta con i suoi cugini per poter pagare la metà della somma inizialmente dovuta, le regalie fatte e promesse al MOIO per l'interessamento, il numero delle buste consegnate a quest'ultimo e l'ammontare delle somme ivi contenute.

f) *l'informativa della p.g.*

L'informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 15 marzo 2011 individuava significativi riscontri alle dichiarazioni rese in data 08.11.2010 dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto, anche alla luce delle risultanze degli interrogatori resi da DIMO Antonio e SORIANI Marco: ciò, con particolare riferimento ai risalenti legami esistenti tra CANDIDO Silvio Giuseppe (detto 'Pino') e CACCAMO Giovanni (detto 'Gio'Gio') alla cosca LABATE, alla luce degli elementi emersi nell'ambito di precedenti indagini compiute nei confronti del sodalizio in esame (quali le operazioni 'Larice' e 'Gebbione') e dichiarazioni rese nel tempo da altri collaboratori di giustizia.

A ciò, si aggiungono i riscontri acquisiti anche rispetto ad altri aspetti del narrato del collaboratore, che attestano ulteriormente la veridicità e la precisione degli elementi contenuti nelle sue dichiarazioni.

Il riferimento è alle circostanze concernenti:

- l'ubicazione del capannone dove avvenivano gli incontri con i LABATE;
- quella dell'abitazione del CANDIDO;
- la notizia diffusa dal titolare del ristorante circa l'attività investigativa compiuta dalla p.g. durante il pranzo al "Fiore del cappero".

Si riporta l'inf.va citata nella parte d'interesse:

SCHEDA INFORMATIVA  
*LABATE Pietro*

GENERALITA'

*LABATE Pietro*, di *Paolo* e *FLACHI Francesca*, nato a Reggio Calabria in data 20.01.1951, ivi residente in via Gebbione dr. I al Mare nr. 4/B is. 2.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare**

- Moglie: **LOGIUDICE Maria**, nata a Reggio Calabria il 16.04.1952.
- Figlio: **Paolo**, nato a Reggio Calabria il 08.01.1982.
- Figlio: **Andrea**, nato a Reggio Calabria il 06.09.1994.
- Figlia: **Francesca**, cgt. D'AMICO Carmelo Davide cl. 1973, nata a Reggio Calabria il 28.07.1974.
- Figlia: **Maria**, cgt. LAGANA' Filippo cl. 1980, nata a Reggio Calabria il 05.07.1979.

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

Destinatario sin dal 2004 di provvedimenti definitivi è stato colpito in data 19.07.2004, dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 25.03.2005, in seguito a pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che lo vedeva condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione per i reati di estorsione continuata in concorso e violenza privata, reati commessi con l'aggravante dell'art. 7 D.L. 13/5/1991 nr. 152.

In data 27.07.2007, è stato destinatario dell'O.C.C. nr. 4358/04 R.G.N.R.-D.D.A., nr. 1089/07 R.G.I.P-D.D.A. e nr. 35/07 Reg. C.C. "Operazione Gebbione" per il reato di associazione mafiosa ed altro.

**In data 09.02.2001, con sentenza della Corte d'Assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 14.02.2002, in seguito a pronuncia della suprema Corte di Cassazione è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di associazione mafiosa**

OMISSIS

SCHEDA INFORMATIVA

**LABATE FRANCESCO SALVATORE**  
detto "*Franco*"

GENERALITA'

**LABATE Francesco Salvatore**, di *Paolo* e *FLACHI Francesca*, nato a Reggio Calabria in data 18.09.1966, ivi residente in via San Giuseppe nr. 97.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare**

- Moglie: **ZAMPAGLIONE Antonia**, nata a Reggio Calabria il 11.02.1972.
- Figlio: **Paolo**, nato a Reggio Calabria il 03.07.1993.
- Figlio: **Domenico**, nato a Locri (RC) il 16.03.1997.
- Figlia: **Francesca Maria**, nata a Locri (RC) il 09.09.2000.

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

In data 24.07.2007, è stato destinatario dell'O.C.C. nr. 4358/04 R.G.N.R. D.D.A., nr. 1089/07 R.G.I.P. D.D.A. e nr. 35/07 R.O.C.C. "Operazione Gebbione" per i reati di associazione mafiosa estorsione ed altri gravi reati fine.

**In data 09.02.2001, con sentenza della Corte d'Assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 14.02.2002, in seguito a pronuncia della suprema Corte di Cassazione è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il reato di associazione mafiosa.**

OMISSIS

SCHEDA INFORMATIVA  
**CANDIDO Silvio Giuseppe**  
detto "*Pino*"

GENERALITA'

**CANDIDO Silvio Giuseppe**, di *Francesco* e *CARACCIOLO Carmela*, nato a Reggio Calabria in data 11.10.1950, ivi residente in via Sila nr. 19.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare: celibe**

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

In data **11.04.1990**, veniva reiteratamente denunciato per associazione a delinquere ex art. 416 c.p., finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

In data **11.04.1998**, il CANDIDO veniva tratto in arresto per i reati di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. ed estorsione.

In data **11.05.1998**, il preposto veniva nuovamente deferito all'A.G. per il reato di estorsione.

OMISSIS

Premessa tale parentesi documentale, inerente il curriculum giudiziario del preposto, si riportano, di seguito, i riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore Roberto MOIO in data 08.11.2010.


- Dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Paolo IERO e riscontri contenuti nella c.d. operazione "Larice"

*Proc. Pen. nr. 161/96 R.G.N.R.-D.D.A.  
Stralcio del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo IERO del 03.09.1996  
ore 10.00*

"...omissis... Nel vertice decisionale della cosca figuravano: ...omissis... **Pino CANDIDO**, affiliato...omissis..."

*Proc. Pen. nr. 161/96 R.G.N.R.-D.D.A.  
Stralcio del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo IERO del 25.09.1996  
ore 10.30*

"...omissis... A questo punto vengono mostrate al collaboratore nr. 130 fotografie, contenute in un fascicolo fotografico contrassegnato dalla sigla "ZA" che verrà allegato al presente verbale, tutte prive di indicazione circa la persona effigiata. Si fa presente che verrà verbalizzata riassuntivamente solo l'eventuale ricognizione positiva, con indicazione tra parentesi della persona effettivamente raffigurata:...omissis...**Pino CANDIDO**, affiliato alla cosca LABATE, di cui svolge anche il ruolo di autista (CANDIDO Silvio Giuseppe) ...omissis..."



**I° RISCONTRO**  
**LA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL PREPOSTO, IN FAVORE DELLA "FAMIGLIA LABATE",**  
**UNITAMENTE AD ALTRE ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE**

**OMISSIS.**

Il CANDIDO è indubbiamente un affiliato alla cosca LABATE, nell'ambito della quale espleta mansioni di autista fidato degli appartenenti al vertice del clan, così come dichiarato dallo stesso collaboratore.

Infatti, sin dal 1988 rendeva dichiarazioni agli Organi Giudiziari in merito a consegne di materiali edili fatte in numerosi cantieri dislocati nel quartiere Gebbione per conto dei LABATE e, successivamente in data 22.02.1990 e 05.05.1995 così dichiarava:

"...omissis ... *Preciso che svolgo l'attività di autista alle dipendenze della ditta LABATE Santo da circa 4 anni, che si occupa di lavori nel campo dell'edilizia. Preciso altresì di essere sempre sul posto di lavoro dall'inizio dell'anno e che i miei orari di lavoro sono: 7/12 e 13/16. .... omissis ..*" (all. nr. 14).

"... *omissis ...Lavoravo presso la ditta LABATE Santo, all'atto dell'intervento effettuato dalla DIA nel mese di settembre 1994, mi trovavo presso i locali della ditta LABATE s.a.s. in quanto in quel periodo non c'erano da effettuare lavori edili.*

*ADR. Considerato che svolgevo le mansioni di autista nell'altra ditta, e trattandosi dello stesso nucleo familiare dei fratelli LABATE, svolgevo la stessa mansione anche se non ufficialmente risultante nella LABATE S.A.S.*



*ADR. Di solito per quanto riguarda la LABATE Santo provvedevo a portare materiali nei cantieri.*

*ADR. I cantieri erano quasi sempre vicini alla sede, a volte erano anche in qualche altra zona come sbarre centrali, Viale Calabria ecc...*

*ADR. Le poche volte che ho provveduto a consegnare la carne ai clienti della LABATE S.A.S., lo facevo solo perchè non c'era altro da fare nella ditta edile.*

*ADR. Alcune volte ho accompagnato qualche appartenente alla famiglia LABATE, precisamente il mio datore di lavoro LABATE Santo presso qualche ufficio pubblico tipo banche ecc...*

*ADR. Non sono mai andato in altri luoghi che non avessero a che fare con l'attività. Escludo che mi sia recato unitamente a qualcuno dei fratelli LABATE presso qualche loro amico...omissis .....". (all. nr. 1-2)*

Le sue frequentazioni presso la Ditta LABATE S.a.S., non sono certamente riconducibili per come dallo stesso asserito, al semplice rapporto di lavoro dipendente, se si tiene conto che: il 28 gennaio 1990, **CANDIDO Silvio Giuseppe** veniva identificato nei pressi dell'abitazione dei noti pregiudicati Latella, sita in questa contrada San Gregorio, a bordo dell'autovettura Renault 20 blindata, targata RC337022, insieme al pregiudicato LABATE Santo nato a Reggio Calabria il 11 ottobre 1950. (all. nr. 3). Nella stessa circostanza venivano controllate altre due autovetture, che si trovavano a breve distanza dal mezzo del Labate, i cui occupanti venivano sorpresi a confabulare fra loro, nell'ordine:

1) Fiat Uno turbo tg. RC371060 con a bordo **DE MARIA Bruno**, nato a Reggio Cal. il 23 giugno 1948, pregiudicato, e **LAURENDI Antonino** nato a Reggio Calabria il 26 maggio 1934;


2) Y 10 targata. **RC 412460** con a bordo **SATURNO Gregorio**, nato a RC il 24 febbraio 1947; **LAURENDI Antonino**, nato Reggio Calabria il 16 gennaio 1961; **LAURENDI Tommaso**, nato a Reggio Calabria il 15 maggio 1961, e **MARINO Francesco**, nato a Gallina di Reggio Calabria il 05 aprile 1953. Le forze dell'ordine, nella circostanza, non escludono che gli stessi stessero dirigendosi verso l'abitazione dei Latella.

In tale ultima occasione, gli occupanti la Fiat UNO Turbo, cioè il **DE MARIA Bruno** ed il **LAURENDI Antonino**, giustificavano la loro presenza in loco asserendo che dovendo immettersi sull'autostrada si erano smarriti. Tale affermazione, essendo i predetti pregiudicati del luogo e trovandosi con autovettura blindata in prossimità dell'abitazione dei "LATELLA", veniva giudicata inverosimile dai militari operanti, che maturavano la convinzione che la loro presenza in zona fosse da segnalare perchè probabilmente era dovuta a motivi di natura illecita. (all. nr. 3).

Con informativa nr. 242/1990 datata 02.04.1990, del locale Comando Compagnia Carabinieri veniva deferito a p.l. unitamente ad altre 13 persone, tra cui LABATE Pietro cl.1951 e LABATE Santo cl.1952, perchè responsabili di aver abusivamente esercitato una corsa clandestina di cavalli, ostacolando la libera circolazione stradale. (all. nr. 4).

## FREQUENTAZIONI

- 22.08.1972:** alle ore 01,10 circa, veniva controllato presso questa P.zza Duomo a bordo dell'autovettura autobianchina targata **RC45564**, intestata a **LAGANA' Antonino** nato a Reggio Calabria il 26.01.1937, in compagnia di: **LAUTETA Francesco** nato a Reggio Calabria il 09.03.1938, ivi residente in via San Giuseppe nr. 9; **COSMANO Angiolino** nato a Reggio Calabria il 23.09.1941, ivi abitante in via Sbarre Inf. nr. 11; **FICARA Fortunato** nato a Reggio Calabria il 01.02.1949, ivi abitante in via San Giuseppe tv 6 nr. 4, diffidato di P.S.; **FICARA Giuseppe** nato a Reggio Calabria il 05.12.1945, residente in via Cavour nr. 15, carabiniere in servizio presso la Tenenza Carabinieri di Borgo San Dalmazio; (**all. nr. 13**)
- 28.01.1990:** alle ore 09,00 veniva controllato in questa contrada S.Gregorio, a bordo dell'autovettura Renault 20 **blindata** targata **RC337022** di proprietà del noto pregiudicato LABATE Pietro nato a Reggio Calabria il 20.01.1951, in compagnia di LABATE Santo nato a Reggio Calabria il 10.10.1952, fratello di Pietro, anch'egli pregiudicato; (all. nr.3)
- 22.02.1996:** alle ore 02.10, veniva controllato presso questo Piazzale Stadio a bordo dell'autovettura Polo targata **RC491601**, in compagnia di **IERO Antonino** nato a Reggio Calabria il 01.05.1961, ivi residente frazione di Catona, Villaggio Arghillà Sud nr.14, incensurato; (all. nr. 12)




Sulla base delle richiamate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto in data 08.11.2010, il CANDIDO viene indicato come uomo di fiducia della citata cosca LABATE e per conto della stessa; inserito quale referente del menzionato sodalizio, in seno alla ditta New Labor per la sede operativa di Reggio Calabria.

A tal uopo, è possibile documentare che lo stesso, come evincibile ed evidenziato in allegato cartaceo (**All.to 04 - pagg. 02 di 12**), **risulti effettivamente tra i dipendenti della New Labor**, giusto richiesta formulata in data 05.02.2010 presso Banca dati INPS.

Che la fondatezza e la bontà di quanto riportato nel corpo delle annotate dichiarazioni, sia valida, ovvero che il CANDIDO sia l'effettivo referente responsabile per conto della cosca LABATE, è certificato ulteriormente dalla **nuova collocazione direttiva che l'uomo riceve**, all'indomani dei riservatissimi incontri tenuti e meglio descritti dal MOIO; a concreto riscontro delle dichiarazioni da quest'ultimo rese in data 08.11.10.

Difatti, a materiale supporto e riscontro di quanto testè indicato, si allega copia della contrattualizzazione del 01.05.2010 (**All.to 03**), a mezzo la quale il **CANDIDO beneficia della trasformazione del proprio contratto di assunzione, con evidente aumento di livello da mansioni manuali-operative a mansioni direttive, senza che lo stesso possa vantare alcuna specializzazione o titolo meritorio o professionale giustificativo.**



## II° RISCONTRO

### LA DIPENDENZA FUNZIONALE, LOGISTICA E STRATEGICA DEL PREPOSTO, IN FAVORE DELLA “FAMIGLIA LABATE”, UNITAMENTE AD ALTRE ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE

Elemento oggetto di indubbio riscontro, meglio documentato in allegato fascicolo planimetrico e fotografico redatto da personale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria (*All.to 02*), è la constatazione operata da quest’Ufficio, della reale esistenza in questo capoluogo, di un’abitazione in uso al CANDIDO, presso la quale, lo stesso, avrebbe fattivamente permesso lo svolgimento di diversi incontri chiarificatori tra i vari personaggi in verbale richiamati.

Effettivamente, in data 05 c.m., personale dipendente, appurava quanto sopra, documentando *l’esistenza della residenza del CANDIDO in questo centro e più esattamente, alla Via Sila nr. 19, in un complesso di case popolari*

Si precisa che la Via Sila, osservando la direttrice geografica nord-sud, è situata tra la Via Traversa 9° di Via Sbarre inferiori e la Via Sant’Anna, mentre guardando quella monte-mare, è posizionata tra la Via Micene ed il Viale Messina.


Il sopralluogo effettuato, ha permesso pertanto di accertare fattivamente, che detta via è una strada che insiste tra la Via Micene lato monte ed il Viale Messina lato mare ed è compresa tra la Traversa 9° di Via Sbarre Inferiori e la Via Sbarre Inferiori-Sant’Anna direzione nord-sud; nonché di essere situata, due traverse al di sotto (lato mare – est/sud-est), parallelamente rispetto al Viale Calabria; meglio graficamente rappresentato nell’allegato orto cartografico.

Detto indirizzo è effettivamente vicino al su menzionato bar in quanto dista dalla Via Sila poco più di cento metri.

A tal uopo, percorrendo il prolungamento di Vico Sant’Anna, si incrocia Via Micene, dove insiste anche un supermercato della catena PAM. Quest’ultimo è ubicato nelle adiacenze del civico 19 di Via SILA.

Si evidenzia inoltre, che il fabbricato contrassegnato dal numero civico 19/21 di Via Sila, è un immobile composto da due palazzine popolari di 5 piani cadauno, aventi due ingressi attigui.

Si è altresì accertato, che nella pulsantiera dell’impianto citofonico dell’androne della palazzina lato sx, al piano 4° vi indicati i cognomi Candido-Caracciolo.



RISCONTRI COMUNI ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, INERENTI LE PERSONE DEI FRATELLI *LABATE (Pietro e Franco)* E LA PERSONA DI *CANDIDO Silvio Giuseppe*, UNITAMENTE AD ULTERIORI ACQUISIZIONI INVESTIGATIVE

### LA CELEBRAZIONE DEL PRANZO DI LAVORO PRESSO IL RISTORANTE “IL FIORE DEL CAPPERO”

Nel corpo delle menzionate dichiarazioni, il collaboratore MOIO accenna più volte alla celebrazione di un pranzo di lavoro tenutosi in Reggio Calabria nel mese di maggio 2010, incontro teso alla definizione della nuova strategia spartitoria di proventi economici estorti dalla cosca TEGANO alla Soc. Coop. New Labor ed alla nuova compartecipazione al business da parte del sodalizio LABATE.

A riscontro di tale specifico riferimento, in data **26.05.2010**, l’Ufficio, contestualmente al monitoraggio intercettativo ed a servizi di pedinamento e discreta osservazione, a carico di diversi soggetti attenzionati nell’ambito del *Proc.Pen. nr. 5454/08 R.G.N.R.-D.D.A.*, procedeva a videofotoregistrare un pranzo di lavoro tenutosi presso il ristorante “*Il Fiore del Cappero*”, corrente in Reggio Calabria Via Zecca. Nel corso di tale convitto, si documentava la “partecipazione” dei noti: *DIMO Antonio, SORIANI Marco, MOIO Roberto, CRUDO Michele e POLIMENI Domenico*; tutti in altri atti meglio generalizzati.

Le risultanze dei servizi tecnico-intercettativi autorizzati, davano nell’immediato esatta contezza di quanto in itinere.

Si allega (**nr. 01 CD-Rom**)-(All.to 01) copia file informatico, inerente il materiale video fotografico in parola, già depositato infra allegati operazione “*AGATHOS*”.

### L’INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI MENZIONATI DAL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA MOIO ROBERTO PER LO SVOLGIMENTO INCONTRI CON ESPONENTI DEL CLAN LABATE.

Sempre a riscontro di quanto richiamato in verbale del 08.11.2010, l'Ufficio ha provveduto ad individuare in questo comprensorio, i siti indicati da MOIO Roberto come quelli da quest'ultimo frequentati unitamente ad altri componenti la cosca di appartenenza (*CRUDO Michele, POLIMENI Carmine*), per lo svolgimento di brevi briefing e/o summit con LABATE Pietro e Franco, nonché con CANDIDO Silvio Giuseppe detto "Pino".

A tal uopo, si allega idonea documentazione, attestante l'esatta individuazione dei luoghi presso cui il collaboratore di giustizia, ha provveduto ad incontrare in tempi diversi, i personaggi richiamati.

A riscontro di tale specifico riferimento, si produce dettagliata relazione foto-planimetrica (*All.to 02*) dei luoghi indicati, a cura del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, unitamente a produzione documentale e ad annotazione di servizio esplicativa, redatta da personale dipendente (*All.ti 02 bis/02 ter/02 quater*).

Effettivamente, come da uniti certificati anagrafici in annotazione di servizio, la descrizione effettuata dal MOIO, delle rispettive **residenze dei germani LABATE Pietro e Franco**, è pienamente rispondente alla reale residenza anagrafica e/o domicilio dei due consanguinei.

Per mero scrupolo, tuttavia, corre l'obbligo osservare che personale dipendente, in data 05 c.m., si recava materialmente sui luoghi, identificando visivamente e comprovando l'esistenza degli stessi.

A tal fine, in allegato fascicolo fotografico e planimetrico realizzato da personale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, si provvede a documentare non solo *l'ubicazione dei due obiettivi, correnti rispettivamente in questa Via Gebbione al Mare, ma anche con specifico riferimento al domicilio di LABATE Franco, la collocazione di una villetta presso cui lo stesso è domiciliato, avendola eletta come luogo preposto alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (All.to 05) e che insiste su un terreno catastalmente intestato al suocero ZAMPAGLIONE Francesco*<sup>19</sup>.

Stesso tipo di adempimento di cui sopra, è stato espletato da personale dipendente in data 05 marzo 2011, sia per ciò che riguarda *l'impianto sportivo all'aperto preposto all'attività del calcetto, sia per quel che concerne la denunciata esistenza di un capannone industriale.*

*Corrisponde infatti a verità quanto descritto, ovvero che il campo di calcetto sia posizionato in area attigua e confinante al menzionato capannone.*

I due target, peraltro, ricadenti all'intersezione tra le vie Calamizzi/Gebbione al Mare e Vico Soccorso, sono graficamente meglio rappresentati in allegato fascicolo; unitamente alla relativa visura catastale.

*Nondimeno, il terreno su cui insiste il campo di calcetto, attiguo all'immobile commerciale, risulta intestato a ZAMPAGLIONE Antonia*<sup>20</sup>, moglie di LABATE Francesco Salvatore detto "Franco".

*In merito ai due obiettivi, si osserva altresì, che gli stessi sono limitrofi alla villetta nella disponibilità di LABATE Franco, corrente in questa Via Gebbione al Mare.*

Ennesimo ed ultroneo riscontro, vale poi riferire in merito alla fondatezza della dichiarata ristrutturazione del *capannone industriale* ubicato all'angolo sx tra l'intersezione stradale delle vie Calamizzi/Gebbione al Mare e Vico Soccorso.

Effettivamente l'unità immobiliare si presenta come *oggetto di un recentissimo rifacimento generale*, copertura inclusa. I citati lavori di ristrutturazione sarebbero stati eseguiti, a detta del collaboratore di giustizia, dalla ditta "*Buonafede Nestore*"<sup>21</sup> di Archi di Reggio Calabria; ditta edile effettivamente esistente ed iscritta al registro imprese con nr. P.IVA 02339160802. Con riferimento a tale ultimo dato, giova segnalare che agli atti di quest'Ufficio, la ditta in parola, è l'unica abilitata in questo capoluogo per l'epletamento specializzato di lavori di tale sorta; ivi compresa la bonifica dei luoghi da materiali di risulta speciali quali l'amianto.

*Attualmente l'immobile risulta intestato alla Soc. PDF s.r.l. (cod.fisc. 02640440802) di ZAMPAGLIONE Antonia, come già detto moglie di Franco LABATE, di cui meglio in visura camerale ed apparentemente destinato ad uso commerciale espositivo.*

Stesso tipo di accertamento è stato effettuato sul territorio, identificando la zona indicata dal collaboratore per alcuni incontri col CANDIDO ed appellata in due diverse occasioni, come zona "*capannina*" e zona "*madonnina*".

Giova osservare che l'area chiamata anche Torre Lupo, prende popolarmente il nome da un ristorante del posto e/o dalla pregressa presenza prima della bonifica dell'area di una statua della madonna.

Trattasi oggi di un'area ludica fronte mare, a ridosso degli stabilimenti O.ME.CA. (meglio descritta in fascicolo polizia scientifica) collocata nel tratto iniziale di questa Via Gebbione al Mare e limitrofa al ristorante

---

<sup>19</sup> Nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 03.04.1933.

<sup>20</sup> Nata a Reggio Calabria il 11.02.1972, ivi residente in Via S.Giuseppe nr. 97.

<sup>21</sup> Ditta BUONAFEDE Nestore di BUONAFEDE Nestore (ingegnere), corrente in Via Vecchia Provinciale di Archi nr. 44..

la "Capannina". L'area ubicata all'estrema parte sud del rione Gebbione, è peraltro posta a brevissima distanza dall'abitazione di LABATE Pietro, su generalizzato, in via Gebbione a mare diramazione I.

...

SCHEDA INFORMATIVA  
**CACCAMO Giovanni**

**GENERALITA'**

**CACCAMO Giovanni**, di *Saverio* e *NOCERA Antonia*, nato a Reggio Calabria in data 14.09.1975, ivi residente in Rione G. Via B nr. 18.

**Rapporti di Parentela**

**Composizione nucleo familiare:**

- Moglie: **POLITANO' Maria Angela**, nata a Reggio Calabria il 07.03.1980.

Fa pro considerare attentamente, nella stessa sede, che la valenza di quanto testimoniato, vista l'identità dei contenuti, varrà anche in merito alla figura di **CACCAMO Giovanni**, alias "Giò Giò"; in calce meglio identificato.

Difatti, nel corpo della presente trattazione, appare doveroso segnalare come dalle risultanze delle dichiarazioni rese da MOIO Roberto, si palesino prepotentemente, evidenti responsabilità anche per ciò che riguarda la posizione di tale personaggio altrettanto contiguo al sodalizio dei LABATE e che al pari di quanto documentalmente verificatosi per il CANDIDO, avrebbe concretamente beneficiato dello stesso trattamento occupazionale, ottenendo una più ottimale collocazione professionale in seno alla New Labor (*già All.to 03*).

Il tutto in forza del vincolo associativo derivante dall'appartenenza al citato organigramma di 'ndrangheta, meglio denominato "Cosca Labate".

Trattasi di soggetto, del quale si riporta – unitamente alla relativa scheda informativa – anche un breve, ma significativo stralcio, di quanto già a suo carico raccolto e comunicato all'A.G., giusta C.N.R. del febbraio 2007, nell'ambito del **Proc. Pen. nr. 4358/04 R.G.N.R.-D.D.A.**, conclusosi con l'O.C.C. meglio conosciuta come Operazione "Gebbione", condotta da quest'Ufficio contro i vertici e diversi altri personaggi ritenuti tutti affiliati alla cosca LABATE.

**Rapporti e relazioni in ambito criminale**

Destinatario di O.C.C. nr. 4358 RGNR DDA, RGNR-DDA 1089/05 RG GIP DDA, nr. 35/07 REG. CC.- emessa in data 11/07/2007 dal GIP presso il tribunale di Reggio Calabria "Operazione Gebbione" per associazione mafiosa quale affiliato al sodalizio denominato cosca Labate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si faceva attribuire dal Labate Antonino, la carica di presidente della Calabria Service Cooperativa Sociale, impresa di pulizie.

**OMISSIS**

Il preposto, come sopra significato, è stato principalmente protagonista comprimario, della storica "Operazione Gebbione" meglio sopra descritta e richiamata, nell'ambito della quale veniva indagato unitamente ad altri tra cui i vertici della cosca Labate, per i reati di associazione mafiosa ed altri gravi reati connessi, finalizzata al controllo della zona sud del territorio urbano di Reggio Calabria, a mezzo il sodalizio criminale meglio appellato Cosca Labate.

A seguito di ciò, era destinatario dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere **nr. 4358 R.G.N.R.-D.D.A., R.G.N.R.-D.D.A. 1089/05 R.G. G.I.P. D.D.A. nr. 35/07 REG. C.C.**, emessa in data 11/07/2007 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria.

In tale contesto, veniva tratto in arresto, avendo fattivamente posto in essere una condotta tesa ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, facendosi attribuire (RC dal 23.12.03) da Labate Antonino, la carica di presidente della Calabria Service Cooperativa Sociale, impresa di pulizie. Tuttavia, con ordinanza nr. 4358/04 R.G.N.R.-D.D.A. e nr. 1089/05 R.G. G.I.P. D.D.A. datata 10.10.2007, il G.I.P. del

Tribunale di Reggio Calabria revocava la misura cautelare della custodia in carcere ordinandone l'immediata scarcerazione dalla casa circondariale di Palmi.

Contestualmente, il CACCAMO, veniva proposto per la sottoposizione alla misura preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché per il sequestro dei beni rientranti nella propria disponibilità; avendo dimostrato l'Autorità procedente trattarsi di intestazione fittizia di beni.

...

#### **ULTERIORI DICHIARAZIONI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Si riporta di seguito, anche un brevissimo stralcio afferente le dichiarazioni rese a suo tempo dal collaboratore IANNO' Paolo.

Nella stessa sede, giova osservare, come il contenuto delle dichiarazioni di MOIO in merito alla posizione del CACCAMO - quale fedelissimo affiliato alla cosca LABATE - non si discostino minimamente per contenuti e vantaggi funzionali, da quella rappresentata per il CANDIDO.

#### **PROC. PEN. 1595/01 RGNR DDA**

#### **Stralcio trascrizione verbale interrogatorio reso in data 27.01.2003 dal collaboratore IANNO' Paolo**

*...OMISSIS...*

**IANNO':** *...OMISSIS...E siamo arrivati a ROSMINI e coso, andiamo a Ravagnese, abbiamo il "locale" di LABATE prima, prima viene Sbarre ...incomp... il "locale" di Sbarre che ho conosciuto io sono stato io sono Michele e Pietro LABATE attraverso Giovanni CACCAMO,*

*...OMISSIS...*

#### **§ - Conclusioni**

Le conclusioni da trarre nel complesso rispetto alla posizione degli indagati, con particolare riferimento a LABATE Pietro e LABATE Franco devono confrontarsi con un dato di partenza.

Non può sottacersi che i predetti sono stati assolti dal reato di associazione mafiosa nell'ambito del processo celebrato a seguito della cd. operazione "Gebbione" che da ultimo ha accertato – seppure all'esito dei primi due gradi di giudizio – la permanente esistenza della cosca LABATE su quella porzione del territorio di Reggio Calabria.

Appare tuttavia opportuno riportare alcuni stralci della sentenza di assoluzione emessa nei loro confronti.

Questa la valutazione della posizione di LABATE Pietro:

*"Ciò posto, ritiene il GUP che, ad onta degli sforzi, pur apprezzabili, profusi dalla difesa, la posizione di Pietro Labate debba essere esaminata partendo da due dati incontestabili, afferenti, rispettivamente, alla caratura criminale dell'imputato ed alla capacità dei vertici della cosca di comunicare attraverso un linguaggio ed una gestualità di loro esclusiva conoscenza.*

*Sotto il primo profilo, numerosi e pregnanti sono, nell'incarto processuale, i segni della considerazione di cui Pietro Labate gode dentro e fuori la cosca, per quanto si evince, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Carlo Mesiano, dai passaggi delle intercettazioni sopra richiamati e da quello, assai significativo, in cui Bruno Serra, per spiegare alla moglie quanto grave sia il guaio in cui il di lei fratello si è andato a cacciare, le dice, con toni drammatici, che l'Araddad ha minacciato i figli di "Pietro", persona della quale ha paura persino a pronunciare per telefono il cognome.*

*Sebbene da tempo detenuto e sottoposto a rigoroso regime detentivo, Pietro Labate è quindi generalmente riconosciuto, ancora tra il 2005 ed il 2007, quale soggetto di vertice della cosca di famiglia.*

...  
*Inquadrati i contorni fattuali della vicenda, l'esame si sposta sul piano giuridico, dovendosi verificare l'attitudine della condotta accertata a suffragare l'ipotesi di accusa.*

*In altre parole, appurato che Pietro Labate, già leader indiscusso della cosca e ancor oggi personaggio autorevole e carismatico, ha fatto reiterato, ancorché saltuario, ricorso, in occasione di due (per quelli più recenti, invero, la PG non segnala alcuna anomalia) colloqui in carcere con i parenti, a gesti e parole allusivi e poco chiari e che tale comportamento risponde alla nota capacità dei germani Labate di comunicare in una sorta di codice cifrato noto solo a loro, può per questo dirsi che Pietro Labate abbia mantenuto posizione di vertice in ambito associativo, con un apporto causale apprezzabile e significativo ?*

*Tutt'altro che agevole appare la risposta al formulato interrogativo.*

*Da un canto, infatti, il fatto che il metus promanante dalla cosca discenda, in primo luogo, dalla statura personale e criminale di Pietro Labate (cfr., sul punto, i chiari riferimenti di Pietro Fortugno e Concetto Ficara), di cui familiari, sodali e cittadini conoscono caratura, decisione e capacità di comando, sembra giustificare una soluzione di ordine positivo al quesito, non ostando la persistente assenza dell'imputato dal territorio a che egli contribuisca, comunque, alla vitalità ed al successo del clan.*

*Dall'altro, però, non può trascurarsi che, in un sistema penale fondato sull'offensività di specifiche condotte, commissive od omissive, è imprescindibile l'enucleazione di comportamenti, ascrivibili al soggetto de quo agitur, che appaiono meritevoli di sanzione penale: l'imputato non deve essere giudicato per come è ma, piuttosto, per quello che ha fatto.*

*Ora, nel caso di Pietro Labate, l'ignoranza in merito a contenuto e finalità dei cenni rivolti ai congiunti e l'apparente estraneità dell'imputato alla pur cospicua attività criminosa posta in essere dai fratelli e dagli altri sodali mentre egli era detenuto introducono non marginali elementi di perplessità in merito al suo apporto alla causa associativa.*

*Ed invero, per quanto suggestiva e complessivamente credibile sia l'impostazione accusatoria nell'assumere che Pietro e Michele abbiano approfittato del canale comunicativo riservato per concordare strategie e mosse della cosca da loro capeggiata (con compiti decisionali, l'uno, operativi, l'altro), la circostanza che Pietro, detenuto a Spoleto in regime ex art. 41 bis ord. pen., abbia avuto margini di intervento alquanto ristretti concorre ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda che, intatto il prestigio ed il rispetto che gli vengono riconosciuti e tributati, lo colloca in posizione marginale in ambito associativo, impossibilitato ad esercitare il potere di indirizzo e coordinamento, oltre che quello di intimidazione, dalla duratura restrizione carceraria.*

*In altri termini, non potendosi legittimamente stabilire un legame tra il pur accertato ricorso alla comunicazione convenzionale ed alcuno dei settori o delle vicende di interesse della cosca, l'individuazione dell'apporto di Pietro Labate manca di un tassello di primaria importanza che incide, pur in un contesto indiziario di notevole spessore, sull'accertamento della responsabilità a cognizione piena, cioè "al di là di ogni ragionevole dubbio".*

...  
*Che Pietro Labate, rivolgendo sguardi e segni a Michele o alla moglie, abbia fornito un apporto causale significativo alla vita della compagine mafiosa, così attualizzando e concretizzando il ruolo apicale che gli viene assegnato, è, in definitiva, circostanza plausibile, probabile ma non anche definitivamente certa, onde conforme a giustizia appare addivenire, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., alla sua assoluzione per non aver commesso il fatto.*

Queste invece le motivazioni dell'assoluzione di LABATE Francesco Salvatore:

*"Il vaglio della posizione di Francesco Salvatore Labate in ambito associativo deve prendere le mosse dalla intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo C), dal quale si traevano gli elementi più pregnanti anche in ordine alla sua intraneità alla cosca di famiglia.*

*A carico del Labate si pongono, ulteriormente:*

- *la pregressa condanna irrevocabile per aver fatto parte, in passato, della medesima compagine malavitoso;*
- *la vicenda connessa all'instestazione fittizia del furgone Fiat Doblò a Paolo Falcone, descritta e commentata al capo F ter);*
- *i brani delle conversazioni intercettate in cui si fa riferimento, in senso complessivo, ai fratelli o alla famiglia Labate (così, ad esempio, Aurelio Lito, nella conv. n. 1606 del 25 maggio 2005, attribuisce ai "cinque fratelli" la capacità di interloquire attraverso gesti e parole incomprensibili a chiunque altro);*

- le informazioni, pure tratte dalle intercettazioni, in merito ai rapporti intrattenuti da Francesco Salvatore Labate con i congiunti e con altri soggetti coinvolti nell'indagine, quali Oberto Alessandro Mirandoli, Paolo Falcone, Annunziato Nato;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Mesiano, a dire del quale i cinque fratelli sarebbero tutti esponenti di spicco della cosca.

Ritiene il GUP che le emergenze testé indicate, seppure dotate di sicura attitudine indiziante, non dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dell'ipotesi di accusa, che vuole Francesco Salvatore Labate inserito, al pari dei germani, al vertice della cosca.

Il fatto che l'imputato sia stato, sino alla metà del decennio passato, stabile membro della associazione mafiosa costituisce, come già più volte ricordato, fattore di generica plausibilità dell'assunto accusatorio che deve, però, essere accompagnato, in vista dell'affermazione della penale responsabilità, da ulteriori elementi di prova che attestino la prosecuzione dell'apporto associativo nell'epoca cui si riferisce il presente procedimento, non potendo, ovviamente, farsi ricorso ad una presunzione di persistente mafiosità che si porrebbe in palese contrasto con i canoni regolatori dell'attività ermeneutica demandata al giudice.

...

Se a ciò si aggiunge che la posizione di Francesco Salvatore Labate appare, nel complesso dell'indagine, alquanto defilata rispetto a quella dei fratelli liberi, Michele, Antonino e Santo, cui è possibile ascrivere un gran numero di condotte illecite ovvero sintomatiche della attiva militanza nella cosca delle quali, nel caso di Francesco, non v'è traccia (ad onta, va notato, dell'attivazione anche al suo indirizzo di servizi di intercettazione telefonica), non resta che concludere nel senso dell'insufficienza del materiale probatorio in atti, ciò che impone l'adozione, nei confronti dell'imputato de quo ed in relazione all'addebito associativo, a sentenza assolutoria ex art. 530, comma secondo, c.p.p. per non aver commesso il fatto”.

Ciò doverosamente premesso, vanno fatte alcune considerazioni.

Come chiaramente emerge dalla motivazione indicata, il giudice, pur considerando immutati carisma e spessore degli imputati ed individuando circostanze indizianti a loro carico, non ritiene che dagli elementi complessivamente raccolti in quella indagine fossero emersi comportamenti positivi tali da individuarne la responsabilità degli stessi con sufficiente certezza, giungendo quindi ad una assoluzione in termini dubitativi.

Ma proprio in tal senso, invece, i risultati delle indagini da ultimo compiute risultano assolutamente inequivocabili ed idonei a superare quell'insufficienza probatoria argomentata dal Gup negli stralci di sentenza sopra riportati, fornendo piena prova della responsabilità dei fratelli LABATE per i reati loro contestati, con specifico riferimento – per quanto riguarda la contestazione di carattere associativo – al periodo successivo a quello della sentenza d'assoluzione del 14 gennaio 2009.

Infatti, l'accertamento dell'effettivo e risalente legame esistente tra CANDIDO Silvio Giuseppe e CACCAMO Giovanni con i vertici della cosca LABATE assume valore decisivo sotto un duplice aspetto:

- a) da un lato, fornisce ulteriore conferma dell'assoluta attendibilità estrinseca ed intrinseca delle dichiarazioni del MOIO;
- b) dall'altro, costituisce riscontro individualizzante in ordine alla responsabilità di LABATE Pietro e LABATE Franco per i reati di cui agli art.416 bis e 629 c.p. (quest'ultimo aggravato ex art.7 L.203/91), come elementi di vertice dell'omonima cosca i quali, nel pieno esercizio del proprio ruolo gerarchico, si introducono in un'attività criminosa di natura estorsiva *in itinere*, perpetrata dagli appartenenti ad un'importantissima cosca mafiosa reggina quale quella dei TEGANO, arrivando a pretendere sin da subito un segno tangibile del riconoscimento richiesto attraverso il mutamento delle funzioni esercitate all'interno della New Labor da due affiliati quali appunto CANDIDO e CACCAMO.

Ciò, certamente sfruttando il momento di apparente debolezza della cosca TEGANO, dovuta alla scomparsa dello SCHIMIZZI ed all'arresto di TEGANO Giovanni, ma comunque in omaggio al tradizionale principio della



competenza territoriale da rispettare tendenzialmente nel complesso, ma unitario, sistema di gestione criminale del territorio, nel pacifico accordo di tutti i sodalizi esistenti sullo stesso.

D'altra parte, un ulteriore elemento che rafforza l'ipotesi accusatoria nei confronti degli indagati, si trae ragionando, *a contrariis*, proprio sulla base delle argomentazioni spese dal Gup.

Se infatti a fondamento dell'assoluzione di LABATE Pietro vi è anche la considerazione per cui, pur rimanendo quest'ultimo "*leader indiscusso*" della cosca, il suo stato di detenzione gli aveva impedito di esercitare tale ruolo in termini oggettivamente apprezzabili e quindi sanzionabili penalmente, ecco che non appena riacquistata la libertà il LABATE riassume nel concreto il ruolo rivestito, attivandosi a favore proprio e del proprio gruppo, coadiuvato direttamente dal fratello LABATE Francesco, anch'egli assolto e quindi in grado di partecipare alla gestione degli affari della cosca.

E ciò, è ulteriormente avvalorato dal fatto che, a seguito dell'operazione 'Gebbione', tutti gli altri fratelli (LABATE Michele, LABATE Santo e LABATE Antonino) sono stati condannati per associazione mafiosa e si trovano sottoposti a custodia cautelare in carcere: fugando così ogni dubbio circa la necessità di gestione diretta degli affari criminali della cosca da parte degli unici punti di riferimento presenti sul territorio: i fratelli rimasti in libertà, appunto LABATE Pietro e LABATE Francesco.

Consequenziale è la responsabilità del CANDIDO e del CACCAMO, quali partecipi dell'associazione in parola anche se, peraltro, emerge chiaramente la diversità di spessore tra questi ultimi.

Infatti, mentre a beneficio del CACCAMO - stando al racconto del MOIO - viene richiesta la mera modifica sostanziale dell'attività esercitata, a favore del CANDIDO - secondo quanto confermato dal SORIANI ed accertato oggettivamente dalla p.g. - viene invece garantito una modifica anche formale nell'inquadramento della pianta organica aziendale, con conseguente aumento di retribuzione.

Ed a ciò, si aggiunga che il CANDIDO, a testimonianza del ruolo di primo piano attribuitogli dai vertici del sodalizio d'appartenenza, nelle intenzioni dei fratelli LABATE (ed in particolare di LABATE Pietro) avrebbe dovuto costituire il 'rappresentante' della cosca nei rapporti con i vertici della società estorta, al pari del ruolo rivestito dal MOIO rispetto ai TEGANO.



precipitati so

della sussumibili condotte ascritte a a carico di ciascuno di essi le risultanze:

*Nulla quaestio* allo stato con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi i prevenuti in ordine al delitto commesso da costoro in concorso.

Sul punto basta osservare come i medesimi hanno sottratto –nascondendoli all’interno della borsa della Talamo- 5 bottiglie di liquore indebitamente prelevati dagli scaffali del supermercato CONAD, salvo poi essere stati individuati –per tramite delle telecamere di sicurezza- dai dipendenti del suddetto esercizio che hanno prontamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine per come sopra osservato.

D’altro canto si deve evidenziare come tanto Foti Domenico, proprietario del Conad, quanto Fallara Carmela, la di lui moglie e ivi dipendente, dichiarano di avere riconosciuti gli odierni indagati come autori di un precedente furto compiuto sempre al Conad ed avente sempre ad oggetto bottiglie di liquore.

A confermare il granitico quadro indiziario soccorre infine il sequestro di altre nr. 37 bottiglie sempre di liquore rinvenute all’interno dell’automobile dei due e con ogni evidenza, stante anche l’assoluta assenza di giustificazione a riguardo, frutto sempre di identiche condotte illecite perpetrate dai due in via concorsuale.

D’altra parte in sede di interrogatorio di garanzia, se la Talamo ha ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere, il di lei convivente Pace ha affermato che,

non appena “scoperto”, ha riconosciuto di “avere sbagliato”, il che rappresenta pacifico segno di ammissione di colpevolezza.

Ciò detto in punto di gravità indiziaria, con riguardo al profilo di cui all’art. 274 c.p.p., occorre rilevare che sussiste in relazione ad entrambi gli indagati il pericolo di reiterazione per come emerge dalla condotta concretamente posta in essere da cui si evince l’inclinazione dei medesimi a rubare beni all’interno di attività commerciali.

Fermo quanto sopra osservato e nel rilevare come non sussiste alcuna ipotesi di cui all’art. 273<sup>2</sup> c.p.p., si ritiene nondimeno opportuno diversificare –in via cautelare- le posizioni dei due correi rilevando come, mentre per la Talamo risulta proporzionale e adeguata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Lametia Terme con divieto di uscire dalla propria abitazione tra le 22:00 e le ore 06:00 di ogni giorno alla luce dei precedenti specifici e reiterati, con riguardo al Pace, in considerazione del suo attuale stato di incensuratezza, pare opportuno disporre la meno afflittiva misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l’ufficio di p.g. territorialmente più vicino alla sua abitazione.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 282ss e 380 ss. c.p.p.,

**Non Convalida** l’arresto di Talamo Francesca e Pace Andrea in ordine al delitto sopra meglio indicato.

Applica nei confronti di Talamo Francesca la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Lametia Terme con divieto di uscire dalla propria abitazione tra le 22:00 e le ore 06:00 di ogni giorno.

Applica nei confronti di Pace Andrea la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l’ufficio di p.g. territorialmente più vicino alla sua abitazione.

Ordina l’immediata liberazione dei predetti indagati se non detenuti per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, 6 novembre ore

Il G.I.P.

dott. Antonino Laganà

Immagine della sentenza

Sez. 6, Sentenza n. 48547 del 21/10/2009 Ud. (dep. 18/12/2009 ) Rv. 245533

Presidente: Milo N. Estensore: Fidelbo G. Relatore: Fidelbo G. Imputato: Pitorri.  
P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 12 febbraio 2007)

595 - 103

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI  
CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN  
GENERE - Prescrizioni concernenti la detenzione domiciliare - Violazione - Reato di  
evasione - Ragioni.

Il Giudice dott. Antonino Laganà,

- letta l'istanza con cui Surace Mario, condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 2000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 100-605 c.p. (capo A)- 110-582-585-576<sup>nr.1</sup> c.p. (Capo B)-

110-610-339 c.p.- art. 7 L.203/91 (capo D)- artt. 10-629<sup>2</sup> c.p. (Capo E)- 110-629 c.p.-art. 7 L.203/91 (F) 81-110-56-629 c.p. (capo G)- artt. 110-629 c.p. art. 7 L.203/91 (capo H)- artt. 629 c.p.-art. 7 L.203/91 (capo I), ha richiesto –per i motivi appresso indicati- la revoca -o la sostituzione con altra meno afflittiva misura- della custodia in carcere al medesimo applicata in relazione ai predetti delitti;

- visto il parere contrario espresso dal locale P.M..

#### OSSERVA

Con istanza del 19.10.10 il suddetto Surace ha richiesto la revoca – o la sostituzione con altra meno afflittiva cautela- della misura custodiale in atto allo stesso applicata rilevando come il tempo decorso *in vinculis* –pari a circa un anno e mezzo- ha comportato l’aggravamento dei disturbi psichici di sua figlia nonché l’insorgere di una patologia depressiva in capo alla di lui moglie costretta ad amministrare l’azienda di famiglia ed ad accudire la propria indicata ragazza.

Questo primo rilievo non può essere accolto dovendo rilevare che i problemi familiari –inevitabilmente connessi alla detenzione del padre- non sono in grado di affievolire –né tantomeno elidere- le esigenze cautelari in soddisfazione delle quali l’istante è ristretto in via custodiale, dovendo sul punto rilevare che i suddetti problemi assumono giuridica rilevanza solo nella stretta e rigorosa circostanza di cui all’art. 275<sup>4</sup> c.p.p. quale ipotesi non ricorrente nel caso di specie. A tutto ciò occorre aggiungere il dato consolidato per cui il mero decorso del tempo non è elemento *ex se* idoneo a incidere –attenuandoli- sui pericoli di cui all’art. 274 c.p.p. tuttora persistenti e invariati, senza contare il rilievo per cui la sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 L.203/91 impone –ai fini dell’accoglimento dell’istanza- l’accertamento della totale elisione delle esigenze cautelari che -come detto- si apprezzano allo stato invariate.

Con un secondo rilievo l’ottima difesa fa presente che il coimputato Presto Antonio è stato in precedenza rimesso in libertà da altro Giudice richiedendo da questo punto di vista una “parità di trattamento” atteso che il suddetto Presto avrebbe in sostanza

posto in essere una condotta illecita di disvalore eguale a quella addebitata all'odierno istante.

Anche questa seconda censura, acutamente evidenziata dalla solerte difesa, non coglie nel segno per le seguenti osservazioni compiute in fatto e in diritto:

In primo luogo non è esatto affermare che identica è la posizione di Presto con quella ricoperta da Surace sia perché questi è stato condannato ad una pena più elevata (anni 8 e mesi 8 contro i 7 anni di reclusione del primo) sia –e soprattutto- perché l'odierno istante è stato riconosciuto colpevole di tre ulteriori delitti che, tutti aggravati dall'art. 7 L.203/91 e tutti a carattere estorsivo, non sono invece stati ascritti neanche a livello di imputazione al suddetto Presto.

A tutto ciò occorre aggiungere che il precedente Giudice –con una valutazione qui condivisa- ha proprio distinto in motivazione la condotta di Presto da quella posta in essere da Surace sia in riferimento ai contatti avuti da costoro con la persona offesa -posto che nel caso di Presto questi al più sono cessati nell'ottobre 2007 mentre nel caso di Surace i contatti illeciti sono perdurati fino almeno all'ottobre 2008- sia in riferimento all'intrinseco disvalore della condotta ritenuta più grave quella dell'odierno istante rispetto a quella del suddetto coimputato.

In definitiva, fermo peraltro l'autonomo giudizio valutativo di ogni autorità giudiziaria, non sussiste a rigore neanche l'invocata "parità di trattamento" risultando strutturalmente diverse –sotto i molteplici menzionati profili- le posizioni dei due indicati soggetti, con la conseguenza che, per tutto quanto sopra osservato, non può essere accolta l'indicata istanza risultando allo stato invariati e persistenti le esigenze cautelari –specie quelle inerenti al pericolo di fuga e di reiterazione dei delitti- in relazione alle quali Surace è ristretto *in vinculis*.

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di cui in epigrafe.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Reggio Calabria, 26 ottobre 2010.

Il Giudice

dott. Antonino Laganà

alcun mutamento in fatto e diritto è intercorso in della locale Procura della Repubblica con cui –a seguito dei fatti nuovi meglio appresso indicati- si richiede ai sensi dell'art. 276 c.p.p. l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari



a carico di Kandila Abdelaziz imputato nel proc. pen. nr. 9403/09 R.G.N.R.-85/10 R.G.T., pendente dinanzi a questo Tribunale, in ordine ai seguenti reati:

A) *Reato previsto e punito dagli artt. 110, 56-624-625 comma 2 c.p., perché (in concorso con Assel Sabri) al fine di trarne profitto, mediante la rottura dell'alzacristalli della portiera anteriore destra dell'autovettura Mercedes Classe A targata CH933MJ di proprietà di Nucara Giuseppe, compivano atti idonei diretti in modo inequivoco ad impossessarsi, sottraendolo al legittimo proprietario, dell'autoveicolo o comunque di beni contenuti all'interno dell'abitacolo. Evento non verificatosi per fatti indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per l'intervento delle forze dell'ordine. Con le aggravanti: di cui all'art. 625 comma 1 nn. 2) e 7) c.p., per avere commesso il fatto usando violenza su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede; di cui all'art. 61 nr. 5, avendo approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; di cui all'art. 61, nr. 11 bis c.p. per Kandila, trovandosi sul territorio italiano in condizione di clandestinità. In Reggio Calabria il 26.12.09*

#### OSSERVA

L'istanza con cui la locale Procura ha richiesto l'applicazione a carico del predetto Kandila della misura cautelare di cui all'art. 284 c.p.p. sulla base dell'insorgere dei fatti nuovi -meglio appresso indicati- risulta fondata alla stregua delle seguenti considerazioni operate in punto di fatto e di diritto:

Pare anzitutto opportuno ripercorre in via sintetica l'*iter* giudiziario inerente alla posizione di costui in quanto utile anche per un corretto inquadramento della vicenda giuridica che qui interessa.

A riguardo, occorre rilevare come, giusti acquisiti atti, il locale G.I.P. ha disposto, con provvedimento del 28.12.09, a carico del suddetto Kandila, gravemente indiziato del sopra indicato delitto, l'obbligo di dimora nel "*Comune di residenza con divieto di*

*allontanarsi dal domicilio indicato al momento al momento della scarcerazione dalle ore 19:00 alle 7:00 di ogni giorno senza l'autorizzazione dell'autorità procedente”.*

A seguito dei controlli ritualmente compiuti, personale della Legione Carabinieri Calabria –Stazione di Catona- rileva, giusti acquisiti atti, che “ *In data 01.03.2010 alle ore 02:00 e successivamente alle ore 20:05 dello stesso 01.03.10 e in data 02.03.10 alle ore 19:40, nel corso di servizi d’Istituto, personale dipendente si portava in Reggio Calabria, frazione Villa San Giuseppe- via dei Monti nr. 7, presso il domicilio di Kandila Abdelaziz.....all’atto del primo accertamento il Kandila Abdelaziz non veniva trovato presso il predetto domicilio. Nella circostanza il padre Quandila Mohamed, presente all’interno dell’abitazione, riferiva che il figlio Abdelaziz non si trovava in casa in quanto era uscito nella giornata del 28.02.10 senza avervi più fatto rientro. All’esito del secondo accertamento, Kandila Abdelaziz non veniva trovato presso il predetto domicilio. All’atto del terzo accertamento, il fratello, Kandila Abdelali, presente all’interno dell’abitazione, riferiva che il proprio fratello Kandila Abdelaziz non si trovava in casa in quanto era uscito nella giornata del 02.03.10 senza avervi fatto più ritorno”.*

I sopra riferiti accertamenti compiuti dall’autorità di controllo attestano come il menzionato prevenuto ha certamente trasgredito alle prescrizioni a lui imposte con il provvedimento del locale G.I.P. del 28.12.09 ponendo in essere una reiterata condotta che, compiuta in violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalle ore 19:00 alle ore 07:00 dal proprio domicilio senza la richiesta autorizzazione giudiziaria, si appalesa grave ed espressiva allo stato dell’assoluta inidoneità della disposta cautela ad assicurare il rispetto delle esigenze cautelari in soddisfazione delle quali Kandila è stato attinto dalla misura di cui all’art. 283 c.p.p. nei termini sopra descritti.

Occorre a riguardo rilevare anzitutto la molteplicità, nello spazio di pochi giorni, delle condotte poste in essere dal prevenuto in elusione agli obblighi impartiti.

In secondo luogo si deve sottolineare la durata delle trasgressioni compiute visto che almeno nell’accertamento delle ore 02:00 dell’01.03.10 e in quello delle ore 19:40 del 02.03.10 le forze dell’ordine danno atto di quanto affermato dai familiari di Kandila

a detta dei quali costui, dopo essere legittimamente uscito di casa, non ha fatto proprio rientro –per come dovuto - presso il proprio domicilio.

Ancora, sulla stessa lunghezza d'onda, il mancato reperimento del predetto durante il notturno accertamento delle ore 02:00 è ulteriore dato che segnala in questa sede cautelare, per lo specifico orario di assenza dalla propria dimora, il pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie di quelle allo stesso contestate.

D'altro canto nessun elemento a giustificazione delle trasgressioni compiute risulta rintracciabile in atti dovendo a riguardo rilevare che, per come sopra osservato, gli stessi familiari del prevenuto si sono limitati a rilevare la sua assenza da diverso tempo dal domicilio imposto senza sapere indicare le ragioni a fondamento di tale comportamento indebito.

Più in generale, tutto quanto sopra osservato, se da un lato attesta la persistenza delle esigenze cautelari e in specie del pericolo di cui all'art. 274<sup>lett.c)</sup> c.p.p., dall'altro dimostra l'inidoneità della disposta misura di cui all'art. 283 c.p.p. a garantire il rispetto delle medesime la cui reale soddisfazione può, in concreto e alla luce della plurima condotta elusiva realizzata, essere assicurata mediante l'applicazione della diversa e più grave misura degli arresti domiciliari quale cautela proporzionale e funzionale a fronteggiare il pericolo di reiterazione concretamente esistente nel caso di specie.

Giova a questo punto precisare che quanto sopra riferito va letto e collocato nella sola ed esclusiva ottica cautelare senza operare in alcun modo considerazioni valevoli sotto il profilo della cognizione dibattimentale, quale momento giuridico strutturalmente diverso dalla fase cautelare nella la cui esclusiva ottica si è preso atto della trasgressiva condotta di Kandila Abdelaziz.

In punto di diritto occorre infine rilevare come, a seguito del compiuto aggravamento cautelare, non occorre procedere all'ulteriore interrogatorio del prevenuto in conformità all'autorevole orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *“Nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere*

*all'interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall'art. 276, commi primo e primo-ter, cod. proc. pen..” (Cfr. Cass. pen., Sez. U, 18 dicembre 2008, nr. 4932).*

In definitiva, per tutto quanto sopra osservato, la richiesta del locale P.M. risulta fondata in punto di fatto e diritto risultando necessario e opportuno disporre a carico di Kandila Abdelatiziz la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la sua abitazione imponendogli il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 276 c.p.p.,

Sostituisce a carico di Kandila Abdelaziz la misura dell'obbligo nel comune di residenza –disposta con le prescrizioni di cui al provvedimento del locale G.I.P. del 26.12.09- con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la sua abitazione, imponendogli il divieto di comunicare in qualsiasi modo con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e al P.M. richiedente perché ne curi l'esecuzione e ne dia comunicazione all'autorità di polizia territorialmente competente perché vigili sull'osservanza.

Reggio Calabria, 25 marzo 2010

Il Giudice

dott. Antonino Laganà

il concreto pericolo che l'indagato abbia violato le prescrizioni imposte in funzione della reiterazione

è stato attinto –in quanto gravemente accusato del sopra indicato delitto- dalla misura custodiale di cui all'art. 285 c.p.p. con provvedimento del G.I.P. di Reggio Calabria del 12.03.09 che- si badi- ha in via contestuale emesso altresì decreto di sequestro preventivo della ditta Car Center s.a.s e del relativo complesso aziendale.

L'indicata ordinanza cautelare è stata poi confermata in sede di riesame dal provvedimento del 09.04.09 del locale T.D.L. che, nel confermarla a livello indiziario e cautelare, si è limitato a disporre la sostituzione della rigorosa misura custodiale con quella degli arresti domiciliari in favore dell'indicato Manglaviti.

Ancora, si deve osservare come il G.I.P. in sede, con provvedimento del 16.07.09, ha revocato il delitto di cui al capo al capo B) ascritto a costui per sopravvenuta carenza

di indizi sulla base della documentazione esibita dalla difesa nonché ha rilevato, con riguardo al capo A), il decorso del termine interfascico previsto ai sensi dell'art. 303<sup>1</sup> lett.a) nr.1 c.p.p., disponendo per questi motivi la scarcerazione e rimessione in libertà del suddetto prevenuto.

Infine, a seguito di giudizio immediato del 24.06.09, il procedimento è stato incardinato dinanzi al presente Tribunale ove si trova tuttora pendente essendosi aperta l'istruttoria dibattimentale e disposta l'escussione dei primi testi della parte accusatoria.

Operata questa breve premessa ricognitiva, e venendo ai fatti nuovi alla base dell'odierna vicenda, occorre evidenziare come la locale Procura ha prodotto in atti anzitutto la missiva del 17.09.09 con cui la P.A.I. (Pronto Assistance Servizi del gruppo Fondiaria-SAI) comunica al locale G.I.P. di avere ricevuto dalla CAR Center s.a.s il provvedimento dell'08.06.09 di revoca del disposto sequestro preventivo a suo carico con contestuale richiesta della stessa s.a.s. di riprendere i rapporti commerciali intrattenuti in origine con la stessa P.A.I. e immediatamente interrotti da parte di quest'ultima società a seguito dell'avvenuto provvedimento di sequestro dei locali della predetta Car Center.

Si badi che l'indicata P.A.I. ha da subito provveduto a inviare al G.I.P. in sede –che a sua volta ha provveduto a trasmetterlo alla locale Procura per quanto di competenza– il presunto provvedimento di revoca del predetto sequestro preventivo ritenendo già il personale della stessa menzionata società il predetto provvedimento “*irregolare nei caratteri della scrittura, incongruente nel testo e sgrammaticato nella forma*”.

Preso visione di tale ultimo provvedimento, il competente P.M., ravvisando a ragione l'assoluta falsità dello stesso suscettibile in quanto tale di dare corso ad un nuovo e distinto procedimento penale, ha allegato il medesimo alla base della propria richiesta di applicazione di misura cautelare *ex art. 307 c.p.p.* ritenendo come la redazione e l'invio del medesimo alla citata P.A.I. integri un fatto nuovo del tutto rivelativo della persistenza con cui l'inquisito Manglaviti continui ad assumere indebitamente il controllo e la gestione della Car Center peraltro all'insaputa e con assoluta

estromissione delle competenze proprie del custode giudiziario della predetta società nominato a seguito del provvedimento di sequestro preventivo del 12.03.09.

Quanto osservato a riguardo dalla parte accusatoria risulta allo stato fondato sulla base delle seguenti complessive osservazioni:

Occorre in primo luogo sottolineare come non sussiste all'interno dell'esaminato incarto processuale alcun provvedimento di revoca dell'originario decreto di sequestro disposto in data 12.03.09, di talché, già solo per questo motivo, del tutto falso e irregolare si appalesa il fantomatico provvedimento ricevuto dalla PAI “a nome della Car Center” di dissequestro dei beni invero ancora sottoposti a vincolo reale.

Ancora, e sempre sulla stessa lunghezza d'onda, si deve rilevare –in conformità con quanto osservato dal suo stesso primario ricevente- come il predetto fantomatico provvedimento di revoca si presenta nel suo insieme del tutto evanescente e sgrammatico, privo di senso logico e giuridico, corredato da un dispositivo in sé incomprensibile e distonico rispetto alle non ineleggibili premesse motivazionali ivi indicate.

In una parola, coglie in atto nel segno l'osservazione della locale Procura nella misura in cui ritiene il predetto fasullo provvedimento il frutto di una irrazionale commistione di distinti provvedimenti giudiziari all'uopo frammisti al solo fine di “dimostrare” alla P.A.I. l'estraneità della Car Center ai fatti ascritti e la sua possibilità di riprendere al più presto i rapporti commerciali con la stessa indicata società.

A questo punto, nel trarre le conseguenze in ordine alla posizione di colui a cui comunque è ascrivibile la condotta riguardante la redazione del falso provvedimento indicato e il successivo invio dello stesso alla PAI per i già menzionati fini commerciali, si deve in via necessaria osservare come –sotto il solo profilo indiziario per come meglio appresso indicato- l'indicata condotta non può che essere riconducibile al predetto Manglaviti giustappunto gravemente indagato –secondo quanto in epigrafe osservato- di essere il solo e reale *dominus* della società in

sequestro fittiziamente ad altri intestata al fine di eludere le misure in materia di prevenzione patrimoniale secondo quanto meglio indicato al capo A) in rubrica.

In sostanza la redazione del fasullo provvedimento di revoca, inviato alla PAI con totale estromissione delle competenze proprie del nominato custode giudiziario e con forme del tutto anomale e irrituale, altro non è che l'ulteriore espressione della tuttora perdurante direzione occulta della Car Center da parte del predetto inquisito che continua ad assumere in prima persona la gestione e i rapporti commerciali inerenti a tale ultima sequestrata società, costituendo la suddetta condotta di redazione e invio del falso decreto chiara e sintomatico indice della volontà di costui di perpetuare –secondo i propri fini- l'occulto dominio di un bene che indebitamente “è e sente suo a tutti gli effetti”.

A questo punto occorre nondimeno –e con chiara anticipazione di quanto meglio in prosieguo rilevato- compiere la seguente fondamentale precisazione in ordine all'angolo di visuale e al punto di vista giuridico dal quale si è preso le mosse per addivenire alle sopra riferite osservazioni:

In una parola, alle predette conclusioni si giunge solo ed in via esclusiva prendendo atto che Manglaviti è –come sopra detto- stato riconosciuto gravemente indiziato in ordine al delitto di cui al capo A) con originario provvedimento cautelare del 12.03.09 per come nella sostanza confermato dal locale T.D.L. e non smentito dallo stesso provvedimento di scarcerazione del 16.07.09 che, con riguardo al delitto di cui al predetto capo, si è limitato a dichiarare la cessazione del relativo termine interfascico custodiale secondo quanto sopra osservato.

Ne deriva che questo Giudice, collocandosi nella sola ed esclusiva ottica cautelare e senza in alcun modo operare considerazioni sotto lo strutturalmente diverso profilo della cognizione dibattimentale, non può che prender atto della fondatezza –non scalfita da alcun successivo provvedimento- della gravità indiziaria ravvisata a carico di Manglaviti e ravvisare di conseguenza nell'esaminata falsa redazione e invio del provvedimento di cui sopra un ulteriore e concreto nuovo elemento disvelativo del persistere in via attuale della disponibilità di fatto della Car Center in capo a costui.



Sempre beninteso –giova ribadirlo- avendo solo riguardo all'esclusiva ottica cautelare, occorre peraltro esaminare adesso una spezzona dell'ulteriore documento che, prodotto dall'accusa a corredo della propria istanza, si identifica nella relazione del 27.01.10 trasmessa alla locale Procura da parte del custode-amministratore giudiziario della Car Center:

*“...In data 18.12.2009 è pervenuta alla sottoscritta comunicazione m/fax datata 14.12.2009 a firma Sig.na Olivieri Daniela per conto della IMA Servizi SRL di Milano, con la quale chiedeva “Di avere maggiori informazioni sulla fattura n° 264 del 14.09.2009 per un totale di € 67,30 IVA compresa, in questo ci risulta che nessuno vi ha attivato per 1 traino”: **il contenuto del fax ha suscitato immediata perplessità in quanto non solo nella contabilità non è presente la fattura citata, ma anche perché la stessa fattura risultava emessa in data 14.09.2009, periodo in cui la sottoscritta era convalescente a seguito di dimissioni da ricovero.***

*Immediatamente contattata, la IMA Servizi, per il tramite della Sig.ra Olivieri, forniva le delucidazioni del caso e chiariva che alla medesima società non risultava la richiesta di intervento indicata nella fattura in oggetto, che risultava emessa per “servizio traino del 14.09.09 e per diritto di uscita a vuoto”. Ulteriore serio motivo di preoccupazione si è avuto in quanto, tra le modalità di regolazione della medesima fattura, era indicato “Bonifico Bancario a Stompiol Malgorzata Teresa c/o IBAN IT28P0760116300000089106777Banco Posta”, un conto corrente postale che non rientra tra i rapporti della Car Center. Da ulteriori richieste a cura della sottoscritta, emergeva che proprio in data 18.12.2009 era stato erogato dalla stessa IMA Servizi SRL n. 1 bonifico bancario di importo pari ad € 3.990,00 sul conto corrente postale che il documento riportava con modalità inequivocabili.*

*Rilevata tale difformità contabile, il sottoscritto Custode, dopo aver immediatamente relazionato alla S.V.Ill. ma, ha provveduto come da accordi ad inviare alla medesima IMA Servizi una richiesta di chiarimenti in ordine ai pagamenti effettuati in favore della Car Center, nonché di quanto fosse alla base della variazione del beneficiario degli stessi.*

*A tale richiesta la IMA Servizi non ha a tutt'oggi fornito tutti i chiarimenti dovuti, anche se con n. 2 comunicazioni a m/fax ha in parte soddisfatto le esigenze della procedura:*

*in data 09.07.2009 perveniva alla IMA Servizi comunicazione con richiesta di effettuare i pagamenti dovuti sul c/c postale di che trattasi;*

*veniva altresì indicato di inviare ogni comunicazione in Via Ospedale, Pellaro;*

*a seguito di ciò, in data 02.09.2009 veniva recapitato un primo bonifico sulle nuove coordinate di importo pari ad € 521,77;*

*tali fatti si evincono dal prospetto riepilogativo che la IMA Servizi ha inviato a m/fax il 24.12.2009;*

*in pari data la stessa IMA Servizi ha provveduto ad inviare comunicazione a m/raccomandata ar che risulta regolarmente timbrata e firmata, ancorché con sigla irriconoscibile, dalla pretesa Car Center s.a.s. sempre all'indirizzo di Via Ospedale, con la quale comunicava la propria intenzione di interrompere i rapporti commerciali con la Car Center s.a.s.. Di tale comunicazione il sottoscritto Custode è venuto a conoscenza solo in data 15.01.2009, in fase di rinvenimento del fax prodotto in allegato alla presente.*

*Orbene, tutto ciò premesso, ed in considerazione degli avvenimenti che hanno fortemente pregiudicato il garantito principio di trasparenza contabile, dal momento che esiste una contabilità parallela ed ignota alla Custodia, della quale si attende copia dalla stessa IMA Servizi...*”.

Qualche breve considerazione rispetto a quanto emerge chiaramente dal contenuto della sopra indicato spezzone di relazione inviata alla locale Procura dal nominato custode giudiziario:

Ancora una volta, e sulla stessa linea rispetto a quanto sopra già osservato, si evince dalla predetta relazione l'esistenza di una gestione contabile-amministrativa parallela e occulta della Car Center s.a.s che, estromettendo completamente i poteri in atto attribuiti in via esclusiva all'indicato custode-amministratore della stessa, intrattiene privatamente –per conto della requisita società- rapporti commerciali con altre società

disponendo il pagamento per i servizi (indebitamente) effettuati su conti correnti sconosciuti al gestore nominato dal Tribunale.

Orbene, anche tale parallela e occulta gestione non può che essere primariamente ricondotta all'inquisito Manglaviti costituendo la stessa l'ulteriore riprova di come la Car Center s.a.s. sia ancora in suo totale dominio a fronte dell'emissione del decreto di sequestro preventivo quale misura reale che si è rivelata *ex se* del tutto inidonea a elidere o affievolire il pericolo di reiterazione e di intromissione del predetto inquisito nell'amministrazione e conduzione della menzionata s.a.s., dovento ancora una volta ribadire a riguardo come quanto ora osservato vale sotto l'esclusiva orbita cautelare e sulla scorta del -sopra riferito- cristallizzatosi quadro indiziario e con totale esclusione di alcun pronunciamento rispetto alle risultanze *in fieri* dell'istruttoria dibattimentale.

Ciò detto, nel rilevare come la vicenda esaminata ricade nell'alveo del disposto applicativo di cui all'art. 307<sup>1</sup> c.p.p., occorre sottolineare come "i fatti nuovi" posti alla base della richiesta di parte accusatoria sono certamente dimostrativi della concreta e attuale persistenza delle ragioni cautelari che hanno in origine determinato la sottoposizione a vincolo custodiale di Manglaviti:

In sostanza, i nuovi fatti sopra indicati, nel porsi sulla stessa precedente scia probatoria tesa ad attestare a livello indiziario come costui sia il reale *dominus* della Car Center solo in via formale e a titolo di paravento intestata ad altri soggetti ai già menzionati titoli elusivi, non fanno che confermare come Manglaviti perseveri nella sua condotta indebita di gestione occulta e parallela della predetta società la requisizione della quale a livello reale non ha raggiunto gli scopi preventivi prefissati. Da qui la comprova del pericolo attuale e imminente di reiterazione del reato allo stesso addebitato nella misura in cui i sopravvenuti elementi sono inequivoca espressione del fatto che costui continui nell'esercizio della gestione globale della Car Center intrattenendo a titolo personale rapporti commerciali con altri privati in spregio delle prescrizioni impartite a riguardo e con totale estromissione del nominato custode giudiziario dei beni in sequestro.

Si apprezza del pari il perdurare del pericolo di cui all'art. 274<sup>lett.a)</sup> c.p.p. posto che i contatti e i rapporti commerciali nuovamente imbastiti da Manglaviti nonché il persistere della sua gestione occulta sono chiara espressione della sua capacità di incidere sulla corretta e genuina acquisizione delle ulteriori fonti probatorie inerenti ai complessi fatti in esame.

Ciò detto, qualche breve cenno inoltre in merito all'invocata misura del divieto di dimora nella provincia di Reggio Calabria quale cautela che, alla luce di tutto quanto sopra osservato, si appalesa allo stato del tutto idonea, proporzionata e adeguata al caso in esame:

Da questo punto di vista è di precipua importanza fare in modo che Manglaviti venga allontanato di fatto dai locali che, sottoposti a sequestro, sono prevalentemente situati nella locale zona di Pellaro, al fine anche di evitare che lo stesso incontri ivi la vecchia e nuova clientela e “controlli” –influendo sulla loro condotta- i soggetti che negli stessi operano su raccordo e mandato giudiziario, esigenza questa che appare del tutto tutelabile propria dalla predetta invocata misura e non certamente dalle altre –più lievi- cautele per vocazione funzionale inidonee ad assicurare il pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio per come sopra in concreto ravvisati.

Detto questo, due ultime osservazioni in punto di diritto:

Nel rilevare anzitutto come l'invocata misura rientra tra quelle applicabili e contemplate nel disposto di cui all'art. 307<sup>1</sup> c.p.p., occorre rilevare come la stessa può nel caso di specie essere disposta anche in assenza di interrogatorio, posto che l'incardinata fase dibattimentale –di cui si è getto in epigrafe-, nel garantire in pienezza del contraddittorio il diretto contatto tra il giudice e l'imputato, consente *“La più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela”*(Cfr. Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 2007 n. 37826).

L'altro rilievo in diritto consiste nell'osservare come la misura del divieto di dimora, nel fondarsi su elementi nuovi giustificativi del persistere delle esigenze cautelari, è cautela autonoma e slegata dal rispetto dei termini di custodia cautelare in origine disposta e poi cessata per il decorso dei predetti, giusto orientamento della Suprema

Corte secondo cui *“l'adozione di misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare non soggiace all'osservanza di alcun termine perentorio ancorato al "dies ad quem" della durata della custodia cautelare”* ( Cfr. Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 2009, nr. 17331).

In definitiva, per tutto quanto sopra osservato la richiesta del locale P.M. risulta fondata in punto di fatto e diritto risultando necessario e opportuno disporre a carico di Manglaviti la misura del divieto di dimora nella Provincia di Reggio Calabria, dovendo sul punto soltanto ribadire e sottolineare –secondo i limiti già sopra indicati-lo specifico e settoriale ambito cautelare da cui si muove e si stima opportuna l'applicazione della predetta cautela, in assenza di alcun coinvolgimento della diversa e precipua fase dibattimentale di cui è appena iniziata l'istruttoria con l'escussione dei primi testi dell'accusa.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 283-307 c.p.p.,

Dispone nei confronti di Manglaviti Giuseppe il divieto di dimora nella provincia di Reggio Calabria, autorizzando fin da adesso lo stesso a farvi rientro solo in occasione dell'udienza dibattimentale del 16.02.10 e di tutte quelle successive all'uopo previste. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e al P.M. richiedente perché ne curi l'esecuzione e ne dia comunicazione all'autorità di polizia competente perché vigili sull'osservanza.

Reggio Calabria, 15.02.10

Il Giudice est.  
Dott. Antonino Laganà

Il Presidente  
dott. Silvana Grasso



seguito de difensiva con cui si richiede la revoca –o la sostituzione con la meno affittiva misura degli arresti domiciliari- della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Nita Niculai in relazione ai delitti di cui agli artt. 600 bis- 600 sexies c.p. (Capo A) – artt. 3<sup>4-5-6-7-8</sup>- 4<sup>5</sup> L. 75/58 (capo B) atteso che risulterebbero elise –o perlomeno attenuate- le relative esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso *in vinculis* dal predetto, del suo stato di incensuratezza, dell’attestazione del risarcimento dei danni in favore di una delle parti offese, nonché della disponibilità della moglie del citato Nita ad ospitarlo presso la propria abitazione ubicata in provincia di Siena;

visto il parere contrario del P.M.;

osservato anzitutto che lo stato di incensuratezza, nel preesistere all’applicazione dell’originaria ordinanza custodiale, non costituisce un elemento di sopravvenuta novità capace di incidere –modificandolo- sul precedente quadro cautelare, così come il mero decorso del tempo trascorso in stato detentivo, in assenza –come nel caso di specie- di altre fattive sopravvenienze in grado di attestare l’effettivo cambiamento del precedente assetto in forza del quale sono state ritenute persistenti le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., è elemento inidoneo –*ex se* considerato- a intaccare –elidendo o attenuando- il pregresso stato cautelare giusto consolidato orientamento della Corte di Cassazione a detta della quale “ *In tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l’interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione*

*apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.*" ( Cfr., Cass. pen., Sez. VI, 24 novembre 2003, nr. 47819);

rilevato inoltre come gli altri elementi addotti dalla difesa –quali l'individuazione di un'abitazione ubicata fuori dalla locale provincia, il precedente stato lavorativo in Romania del prevenuto nonché l'attestazione – acquisita peraltro nella sola lingua rumena e ancora oggetto di valutazione- del risarcimento operato in favore di una parte offesa -, sono circostanze che non incidono –elidendola o attenuandola- l'esigenza di cautela sociale di cui all'art. 274<sup>lett.c)</sup> c.p.p. posto che le stesse, nel riguardare al più i rapporti tra l'istante e una singola parte offesa, lasciano del tutto invariato e persistente il pericolo che costui compia reati della stessa specie –rispetto a quelli a lui elevati- nei confronti di altri soggetti e con le medesime contestate modalità di esecuzione, con la conseguenza che le predette ultronee circostanze in alcun modo rappresentano in senso tecnico degli elementi di reale novità la sola presenza dei quali è in grado di indurre a un mutamento e a una diversa valutazione della situazione pregressa sulla base delle quale al Nita è stata applicata la misura custodiale;

considerato infine come dall'istruttoria dibattimentale –peraltro appena iniziata- non è emerso alcuna nuova circostanza capace di indurre il Tribunale a una nuova rivisitazione del cristallizzato assetto cautelare.

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di cui in epigrafe.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria 23 ottobre 2008

Il Giudice est.

dott. Antonino Laganà

Il Presidente

dott. Silvana Grasso